

Puglia

per tutte le stagioni

viaggiareinpuglia.it


ISBN 978-88-902811-1-2
Pubblicazione fuori commercio

Raccolta di documenti giuridici inerenti la disciplina del Turismo
a cura di Cosimo Notarstefano



REGIONE PUGLIA
Assessorato al Turismo
e Industria Alberghiera

*Raccolta
di documenti giuridici
inerenti
la disciplina del Turismo*



POLO EUROMEDITERRANEO JEAN MONNET

La presente *Raccolta di documenti giuridici inerenti la disciplina del Turismo*, viene redatta e pubblicata nell'ambito della attività istituzionali intraprese dal *Polo Euromediterraneo Jean Monnet* della Commissione dell'Unione Europea con il contributo per la stampa dell'*Assessorato al Turismo e Industria Alberghiera della Regione Puglia*, nell'intento di fornire ai candidati al bando di concorso per l'esame di idoneità per la qualifica di *direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo* (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 47 del 13 aprile 2006, in base alla legge regionale 14 giugno 1996, n. 8 e successive modifiche, concernente la "*Disciplina delle attività di agenzie di viaggio e turismo*") un utile strumento di consultazione e orientamento della complessa e alquanto mutevole disciplina del fenomeno turistico.

In considerazione della peculiare *governance* multilivello che contraddistingue gli aspetti giuridici e normativi delle molteplici attività di rilievo turistico, il volume è aggiornato al mese di giugno 2006 e, viene ripartito in tre distinte sezioni:

- Sezione I – Disciplina Comunitaria e Internazionale
- Sezione II – Disciplina Nazionale
- Sezione III – Disciplina Regionale

In definitiva, trattasi di una ricognizione sistematica di ordine giuridico e normativo concepita quale prima indagine conoscitiva nella prospettiva della predisposizione di un *Testo coordinato del turismo*, rivolta anche all'attenzione di coloro che a vario titolo sono coinvolti nella elaborazione e successiva implementazione delle politiche turistiche.

Cosimo Notarstefano
Polo Euromediterraneo Jean Monnet
LEGISLAZIONE DEL TURISMO
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI, BERGAMO E DEL SALENTO

SEZIONE I - DISCIPLINA COMUNITARIA E INTERNAZIONALE

<i>Convenzione europea sulla responsabilità degli albergatori per le cose portate dai clienti in albergo, con allegato, firmata a Parigi il 17 dicembre 1962</i>	7
<i>Convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970</i>	9
<i>Direttiva n. 82/470/CEE del Consiglio del 29 giugno 1982 relativa a misure destinate a favorire l'esercizio effettivo della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate di taluni ausiliari dei trasporti e dei titolari di agenzie di viaggio (gruppo 718 CITI), nonché dei depositari (gruppo 720 CITI)</i>	14
<i>Risoluzione del Consiglio del 10 aprile 1984 concernente una politica comunitaria del turismo</i>	18
<i>Risoluzione dei Ministri responsabili degli affari culturali riuniti in sede di Consiglio del 17 febbraio 1986 relativo alla messa a punto di itinerari culturali transnazionali</i>	41
<i>Decisione 22 dicembre 1986, n.86/664/CEE che istituisce una procedura di consultazione e di cooperazione nel settore del turismo</i>	41
<i>Risoluzione del Consiglio del 22 dicembre 1986 concernente una migliore distribuzione stagionale e geografica del turismo</i>	42
<i>Raccomandazione 86/665/CEE del Consiglio del 22 dicembre 1986 relativo all'informazione standardizzata negli alberghi esistenti</i>	43
<i>Raccomandazione 86/666/CEE del Consiglio del 22 dicembre 1986 per la protezione antincendio degli alberghi già esistenti</i>	44
<i>Direttiva del Consiglio del 13 giugno 1990 concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso" (90/314/CEE)</i>	49
<i>Decisione del Consiglio del 13 luglio 1992 concernente un piano di azioni comunitarie a favore del turismo (92/421/CEE)</i>	54
<i>Direttiva 94/47/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 1994 concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili</i>	58
<i>Direttiva 95/57/CE del Consiglio, del 23 novembre 1995, relativa alla raccolta di dati statistici nel settore del turismo</i>	62
<i>Risoluzione del Consiglio del 13 maggio 1996 sulla cooperazione euromediterranea nel settore del turismo</i>	65
<i>Risoluzione del Consiglio del 29 novembre 1996 sui provvedimenti da adottare per fronteggiare il problema del turismo della droga all'interno dell'Unione europea</i>	66
<i>Decisione della Commissione del 9 dicembre 1998 sulle procedure per l'attuazione della direttiva 95/57/CE del Consiglio relativa alla raccolta di dati statistici nel settore del turismo</i>	67
<i>Direttiva 1999/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 giugno 1999 che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche</i>	78
<i>Decisione della Commissione del 14 aprile 2003 che stabilisce i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica al servizio di ricettività turistica</i>	83
<i>Regolamento (CE) N. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 febbraio 2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91</i>	92
<i>Decisione del Consiglio dell'8 marzo 2004 relativa alla conclusione del memorandum d'intesa tra la Comunità europea e l'amministrazione nazionale del turismo della Repubblica popolare cinese sui visti e sulle questioni affini riguardanti i gruppi turistici provenienti dalla Repubblica popolare cinese (SDA)</i>	98
<i>Decisione della Commissione del 14 aprile 2005 che stabilisce i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica al servizio di campeggio.</i>	99
<i>Regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo</i>	110

Copyright © 2007 - Polo Euromediterraneo Jean Monnet*
 Commissione Europea Azione Jean Monnet
 Università degli Studi di Bari, Bergamo e del Salento



POLO EUROMEDITERRANEO JEAN MONNET

Versione cartacea: ISBN 978-88-902811-1-2

Pubblicazione fuori commercio

SEZIONE II - DISCIPLINA NAZIONALE

Legge 27 dicembre 1977, n. 1084 Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCT), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970	121
Legge 10 giugno 1978, n. 316. Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sulla responsabilità degli albergatori per le cose portate dai clienti in albergo, con allegato, firmata a Parigi il 17 dicembre 1962	121
Legge 2 gennaio 1989, n. 6. Ordinamento della professione di guida alpina	122
Legge 11 ottobre 1990, n. 292. "Ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo"	128
Legge 8 marzo 1991, n. 81. Legge quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina	134
Legge 25 agosto 1991, n. 284. "Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e interventi di sostegno alle imprese turistiche"	137
Decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 391 "Attuazione delle direttive n. 75/368/CEE e 75/369/CEE concernenti l'espletamento di attività economiche varie, a norma dell'art. 16 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (legge comunitaria 1990)"	138
Decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392. "Attuazione della direttiva n. 82/470/CEE nella parte concernente gli agenti di viaggio e turismo, a norma dell'art. 16 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (legge comunitaria 1990)"	141
Legge 22 febbraio 1994, n. 146. Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993	143
Decreto Legislativo 2 maggio 1994, n. 319. "Attuazione della direttiva 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE".	144
Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111. "Attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso"	149
Decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito con modificazioni in L. 30 maggio 1995, n. 203 "Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport"	153
Decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1995. Atto di indirizzo e coordinamento in materia di guide turistiche	162
Ministero dell'Interno. Circolare 24 ottobre 1996 n. 559/C. 1955 - 10900(27)20 - Decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1995 concernente l'approvazione dell'"atto di indirizzo e coordinamento in materia di guide turistiche"	163
Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59"	165
Legge 3 agosto 1998, n. 269. Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù	166
Decreto legislativo 9 novembre 1998 n. 427 "Attuazione della direttiva 94/47/CE concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili"	170
Decreto 23 luglio 1999, n. 349. Regolamento recante norme per la gestione ed il funzionamento del Fondo nazionale di garanzia per il consumatore di pacchetto turistico.	173
Legge 27 luglio 1999, n. 268. Disciplina delle "strade del vino"	176
Circolare M.I.C.A. del 21/10/2000. Direzione Generale per il turismo. Ufficio III/B Legge 24 ottobre 2000, n. 323. Riordino del settore termale	178

Legge 24 ottobre 2000, n. 323 Riordino del settore termale	180
Legge 29 marzo 2001, n. 135. Riforma della legislazione nazionale del turismo	184
Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione	191
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 settembre 2002. Recepimento dell'accordo fra lo Stato, le regioni e le province autonome sui principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico	194
Decreto Legislativo 20 settembre 2002, n. 229. Attuazione della direttiva 1999/42/CE che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche	198
Corte Costituzionale - Sentenza n. 197 - 23 maggio - 5 giugno 2003	202
Legge 8 luglio 2003, n. 172. Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico	203
D.P.R. 27 aprile 2004 - Parziale annullamento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 settembre 2002, concernente "Recepimento dell'accordo fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome sui principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico"	212
Legge 14 maggio 2005, n. 80. "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Delege al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali"	216
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 settembre 2005. Istituzione del Comitato nazionale per il turismo	218
Decreto legislativo 6 ottobre 2005 n. 206. Codice del consumo a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229	219
Decreto Legislativo 27 gennaio 2006, n. 69. Disposizioni sanzionatorie per la violazione del Regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato	226
Legge 20 febbraio 2006 n. 96. Disciplina dell'agriturismo	228
Corte Costituzionale - Sentenza n. 214, 17 maggio - 1 giugno 2006	235
SEZIONE III - DISCIPLINA REGIONE PUGLIA	
Legge regionale 7 luglio 1978, n. 28 "Interventi della Regione per la promozione del turismo pugliese"	241
Legge regionale 30 gennaio 1982, n. 6 "Ordinamento dei porti e degli approdi turistici della Puglia nel contesto del sistema portuale della Regione Puglia"	242
Legge regionale 12 marzo 1985, n. 8 "Norme per l'utilizzazione del finanziamento di cui al titolo II della legge 17/5/1983, n. 217 Legge Quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione della offerta turistica"	244
Legge regionale 22 maggio 1985, n. 34 "Interventi a favore dell'agriturismo"	245
Legge regionale 11 febbraio 1988, n. 6 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1988 e bilancio pluriennale 1988/1990 della Regione Puglia"	248
Legge regionale 22 agosto 1989, n. 12 "Incentivazione regionale della ricettività turistica e delle strutture turistiche complementari"	250

Legge regionale 11 maggio 1990, n. 27 "Nuova disciplina relativa all'albo regionale delle associazioni turistiche proloco della Puglia. Abrogazione della LR 28 agosto 1979, n. 51"	252
Legge regionale 23 gennaio 1992, n. 6 "Modificazioni alla LR 22-8-1989, n. 12 - Incentivazione regionale della ricettività turistica e delle strutture complementari"	255
Legge regionale 2 agosto 1993, n. 12 "Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere"	255
Legge regionale 5 settembre 1994, n. 29 "Liberalizzazione dei prezzi dei servizi delle strutture ricettive, nonché delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione"	258
Legge regionale 14 giugno 1996, n. 8 "Disciplina delle attività di agenzie di viaggio e turismo"	261
Legge regionale 23 ottobre 1996, n. 23 "Riordinamento dell'amministrazione turistica regionale in attuazione dell'art. 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217"	267
Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 " Norme in materia di organizzazione dell'amministrazione regionale"	273
Legge regionale 3 marzo 1998, n. 10 "Modifiche alla legge regionale 14 giugno 1996, n. 8"	274
Legge regionale 22 luglio 1998, n. 20 "Turismo rurale"	277
Legge regionale 11 febbraio 1999 n. 11 "Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 8 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217 delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro"	278
Legge regionale 11 dicembre 2000, n. 24 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere, mercati e commercio, turismo, sport, promozione culturale, beni culturali, istruzione scolastica, diritto allo studio e formazione professionale"	316
Legge regionale 24 luglio 2001, n. 17 "Istituzione e disposizioni normative dell'attività ricettiva di Bed & Breakfast (affittacamere)".	317
Legge regionale 11 febbraio 2002, n. 1 "Norme di prima applicazione dell'art. 5 della L. 29/03/2001, n. 135 riguardanti il riordino del sistema turistico pugliese"	318
Legge regionale 25 agosto 2003, n. 21 "Disciplina delle attività escursionistiche e reti escursionistiche della Puglia"	322
Legge regionale 4 agosto 2004, n. 14 "Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004"	324
Legge regionale 23 giugno 2006, n. 17 "Disciplina della tutela e dell'uso della costa"	326

SEZIONE I

DISCIPLINA COMUNITARIA E INTERNAZIONALE

Convenzione europea sulla responsabilità degli albergatori per le cose portate dai clienti in albergo, con allegato, firmata a Parigi il 17 dicembre 1962*

(resa esecutiva in Italia con L. 10 giugno 1978, n. 316)

I Governi firmatari degli Stati membri del Consiglio d'Europa, Considerando che scopo del Consiglio d'Europa è di realizzare una più stretta unione fra i Membri, in particolare mediante l'adozione di norme comuni in campo giuridico; Ritenendo opportuno procedere ad una armonizzazione di alcune norme relative alla responsabilità degli albergatori per le cose portate dai clienti in albergo;

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

1. Ogni Parte Contraente si impegna ad uniformare il proprio diritto interno, al più tardi entro dodici mesi a partire dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione nei propri confronti, alle norme formulate nell'allegato concernenti la responsabilità degli albergatori per le cose portate dai clienti in albergo.

2. Ogni Parte Contraente conserva tuttavia la facoltà di aumentare la responsabilità degli albergatori.

3. Ogni Parte Contraente comunicherà al Segretario Generale del Consiglio d'Europa i testi ufficiali della propria legislazione concernente la materia regolata dalla Convenzione. Il Segretario Generale trasmetterà copia dei testi alle altre Parti.

Articolo 2

Ogni Parte Contraente ha la facoltà:

a) di fissare, in deroga alle disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 1 dell'allegato, il limite di responsabilità dell'albergatore all'equivalente di 100 volte almeno il prezzo giornaliero della locazione dell'alloggio;

b) di limitare per ogni oggetto, in deroga alle disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 1 dell'allegato, la responsabilità dell'albergatore ad una somma non inferiore all'equivalente di 1.500 franchi oro o in caso di applicazione del paragrafo precedente, a 50 volte almeno il prezzo giornaliero della locazione dell'alloggio;

c) di non applicare le norme di cui al paragrafo 2 dell'articolo 1 dell'allegato che per quanto riguarda gli oggetti che si trovano in albergo;

d) di permettere agli albergatori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 6 dell'allegato, di ridurre, nei casi previsti al paragrafo 1 (a) dell'articolo 2 e dell'articolo 4 dell'allegato, salvo in caso di dolo o di colpa ad esso equivalente, la propria responsabilità con un accordo speciale concluso con il cliente e da lui firmato, che non conterrà alcuna altra clausola; la responsabilità dell'albergatore non potrà tuttavia venir

ridotta ad un ammontare inferiore a quello previsto dalle disposizioni adottate in applicazione della Convenzione;

e) di applicare, in deroga alle disposizioni dell'articolo 7 dell'allegato, le norme in esso contenute concernenti i veicoli, gli oggetti che ne formano il carico lasciati su di essi nonché gli animali vivi, o di regolare in ogni altro modo la responsabilità dell'albergatore a tale riguardo.

Articolo 3

1. La presente Convenzione si applica ai territori metropolitani delle Parti Contraenti.

2. Ogni Parte Contraente può, al momento della firma della presente Convenzione o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, o in ogni altro momento successivo, dichiarare mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa che la presente Convenzione si applicherà al territorio od ai territori indicati in detta dichiarazione del quale o dei quali curi le relazioni internazionali o per il quale o i quali sia autorizzata a stipulare.

3. Qualsiasi dichiarazione fatta in base al paragrafo precedente potrà per quel che riguarda ogni territorio in essa citato essere ritirata alle condizioni previste dall'articolo 4 della presente Convenzione.

Articolo 4

1. La presente Convenzione è aperta alla firma dei Membri del Consiglio d'Europa. Essa sarà ratificata od accettata. Gli strumenti di ratifica o di accettazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2. La Convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito del terzo strumento di ratifica o di accettazione.

3. Essa entrerà in vigore nei confronti di ogni Governo firmatario che la ratifichi, o l'accetti successivamente, tre mesi dopo la data del deposito del proprio strumento di ratifica o di accettazione.

Articolo 5

1. Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà invitare ogni Stato non membro del Consiglio ad aderire alla presente Convenzione.

2. L'adesione si effettuerà mediante il deposito, presso il Segretario Generale del Consiglio, di uno strumento di adesione che avrà efficacia tre mesi dopo la data del deposito stesso.

Articolo 6

1. Una Parte Contraente non potrà denunciare la presente Convenzione prima dello spirare di un termine di cinque anni a partire dalla data di entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti. Tale denuncia

verrà fatta mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa

2. Tale denuncia avrà effetto, per la Parte Contraente interessata, sei mesi dopo la data del suo ricevimento da parte del Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 7

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà ai Membri del Consiglio ed al Governo di ogni Stato aderente alla presente Convenzione:

- a) ogni firma ed il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di adesione;
- b) ogni data di entrata in vigore;
- c) le notifiche ricevute in applicazione delle disposizioni degli articoli 3 e 6.

IN FEDE DI CHE,

i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione.

FATTO

a Parigi, il 17 dicembre 1962, in francese ed inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa.

Il Segretario Generale ne comunicherà copia certificata conforme ad ogni Governo firmatario e aderente.

ALLEGATO

Articolo 1

1. Gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate in albergo dal cliente che vi si reca e dispone quivi di un alloggio.

2. Sono considerate come portate in albergo:

- a) le cose che vi si trovano durante il periodo di tempo in cui il cliente dispone di un alloggio;
- b) le cose di cui l'albergatore o una persona di cui egli sia responsabile assuma la sorveglianza, fuori dell'albergo, durante il periodo in cui il cliente dispone dell'alloggio;
- c) le cose di cui l'albergatore o una persona della quale egli sia responsabile assuma la sorveglianza, sia in albergo, che fuori di esso, nel corso di un periodo di una ragionevole durata, precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone di un alloggio.

3. La responsabilità di cui al presente articolo è limitata all'equivalente di 3.000 franchi oro.

4. Il franco oro indicato nel precedente paragrafo si riferisce ad una unità costituita da sessantacinque milligrammi e mezzo di oro al titolo di novecento millesimi di oro fino.

Articolo 2

1. La responsabilità dell'albergatore è illimitata:

- a) quando gli oggetti sono stati depositati nelle sue mani;

- b) quando egli ha rifiutato il deposito delle cose che egli è obbligato ad accettare.

2. L'albergatore è obbligato ad accettare le cartevalori, il denaro contante e gli oggetti di valore; egli non può rifiutarli tranne nel caso in cui siano pericolosi o se, relativamente alla importanza od alle condizioni di gestione dell'albergo, questi siano di valore eccessivo o di natura ingombrante.

3. L'albergatore può esigere che la cosa sia contenuta in involucri chiusi o sigillati.

Articolo 3

L'albergatore non è responsabile nel caso che il deterioramento, la distruzione o la sottrazione siano imputabili:

- a) al cliente o alle persone che lo accompagnano, che sono al suo servizio o che gli rendono visita;
- b) a forza maggiore;
- c) alla natura della cosa.

Articolo 4

L'albergatore è responsabile, senza che egli possa invocare il limite previsto dal paragrafo 3 dell'articolo 1 del presente allegato, quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione risultino da propria colpa o da colpa di persone delle quali egli è responsabile.

Articolo 5

Tranne nel caso previsto dall'articolo 4 del presente allegato, il cliente perde il beneficio delle presenti disposizioni se, dopo aver scoperto il deterioramento, la distruzione o la sottrazione, li segnala all'albergatore con ingiustificato ritardo.

Articolo 6

Ogni dichiarazione o convenzione intesa ad escludere o a limitare in anticipo la responsabilità dell'albergatore è nulla ed inefficace.

Articolo 7

Le disposizioni del presente allegato non si applicano né ai veicoli, né alle cose che fanno parte del loro carico e lasciate sul posto, né agli animali vivi.

* Traduzione non ufficiale - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella Convenzione.

Convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970

(*in resu esecutiva in Italia con L. 27 dicembre 1977, n. 1084*)

Capitolo I

CAMPO D'APPLICAZIONE

Articolo 1

Ai sensi della presente Convenzione si intende per:

1. Contratto di viaggio: sia un contratto di organizzazione di viaggio, sia un contratto di intermediario di viaggio.
2. Contratto di organizzazione di viaggio: qualunque contratto tramite il quale una persona si impegna a suo nome a procurare ad un'altra per mezzo di un prezzo globale, un insieme di prestazioni comprendenti il trasporto, il soggiorno separato dal trasporto o qualunque altro servizio che ad essi si riferisca.
3. Contratto di intermediario di viaggio: qualunque contratto tramite il quale una persona si impegna a procurare ad un'altra, per mezzo di un prezzo, sia un contratto di organizzazione di viaggio, sia uno o dei servizi separati che permettono di effettuare un viaggio o un soggiorno qualsiasi. Non sono considerati come contratti di intermediario di viaggio le operazioni "interline" o altre operazioni simili fra vettori.
4. Prezzo: qualunque pagamento in contanti, in natura o sotto forma di prestazioni dirette o indirette di qualsiasi tipo.
5. Organizzatore di viaggi: qualunque persona che abitualmente assuma l'impegno definito al paragrafo 2, sia a titolo di attività principale o meno, sia a titolo professionale o meno.
6. Intermediario di viaggi: qualunque persona che abitualmente assuma l'impegno definito al paragrafo 3, sia a titolo di attività principale o meno, sia a titolo professionale o meno.
7. Viaggiatore: qualunque persona che usufruisca di una delle prestazioni definite ai paragrafi 2 e 3, sia che il contratto sia stipulato o che il prezzo sia pagato da lei o da chi per lei.

Articolo 2

1. La presente Convenzione si applica a qualunque contratto di viaggio concluso da un organizzatore di viaggi o da un intermediario di viaggi qualora la sua sede di lavoro principale, o in mancanza di tale sede, il suo domicilio abituale o la sede di lavoro per tramite della quale il contratto di viaggio è stato concluso, si trovi in uno Stato contraente.

2. La presente Convenzione si applica senza pregiudizio delle legislazioni speciali che stabiliscono trattamenti più favorevoli per certe categorie di viaggiatori.

Capitolo II

OBBLIGHI GENERALI DEGLI ORGANIZZATORI E INTERMEDIARI DI VIAGGI E DEI VIAGGIATORI

Articolo 3

Nell'adempimento degli obblighi derivanti dai contratti definiti all'articolo 1, l'organizzatore di viaggi e l'intermediario di viaggi proteggono i diritti e gli interessi dei viaggiatori secondo i principi generali del diritto e i buoni usi in questo campo.

Articolo 4

In vista dell'adempimento degli obblighi derivanti dai contratti definiti all'articolo 1, il viaggiatore deve in particolare fornire tutte le necessarie informazioni che gli sono espressamente richieste e rispettare i regolamenti relativi al viaggio, al soggiorno o a qualsiasi altro servizio.

Capitolo III

CONTRATTO DI ORGANIZZAZIONE DI VIAGGIO

Articolo 5

L'organizzatore di viaggi è tenuto a rilasciare un documento di viaggio portante la sua firma che può essere sostituita da un timbro.

Articolo 6

1. Il documento di viaggio contiene le seguenti indicazioni:

- a) luogo e data di emissione;
- b) nome e indirizzo dell'organizzatore di viaggi;
- c) nome del viaggiatore o dei viaggiatori e, se il contratto è stato effettuato da un'altra persona, nome di quest'ultima;
- d) luoghi e date di inizio e termine del viaggio come pure dei soggiorni;
- e) tutte le precisazioni necessarie relative al trasporto, al soggiorno come pure a tutti gli altri servizi accessori compresi nel prezzo;
- f) se è il caso, il numero minimo di viaggiatori richiesto;
- g) il prezzo globale corrispondente a tutti i servizi previsti nel contratto;
- h) circostanze e condizioni in cui il viaggiatore potrà chiedere l'annullamento del contratto;
- i) qualunque clausola che stabilisca una competenza arbitrale stipulata ai sensi dell'articolo 29;
- j) la dichiarazione che il contratto è sottoposto, nonostante qualsiasi clausola contraria, alle disposizioni della presente Convenzione;
- k) tutte le altre indicazioni che le parti, di comune accordo, giudicano utile di inserire.

2. Qualora tutte o una parte delle indicazioni previste al paragrafo 1 figurino in un programma consegnato al

viaggiatore, il documento di viaggio potrà contenere un semplice riferimento ad esso; qualsiasi modifica a tale programma dovrà essere menzionata nel documento di viaggio.

Articolo 7

1. Il documento di viaggio fa fede, fino a prova contraria, delle condizioni del contratto.
2. La violazione da parte dell'organizzatore di viaggi degli obblighi che gli competono ai sensi degli articoli 5 o 6, non intacca l'esistenza né la validità del contratto che resta regolato dalla presente Convenzione. L'organizzatore di viaggi risponde di qualunque pregiudizio derivante da questa violazione.

Articolo 8

Salvo accordo contrario delle parti, il viaggiatore potrà farsi sostituire da un'altra persona per la esecuzione del contratto, a condizione che questa persona soddisfi le esigenze particolari relative al viaggio o al soggiorno e che il viaggiatore indennizzi l'organizzatore di viaggi di tutte le spese causate da questa sostituzione, incluse le somme non rimborsabili dovute a terzi.

Articolo 9

Il viaggiatore può annullare il contratto in qualsiasi momento, totalmente o parzialmente, a condizione di indennizzare l'organizzatore di viaggi conformemente alla legislazione nazionale o secondo le disposizioni del contratto.

Articolo 10

1. L'organizzatore di viaggi può, senza indennità, annullare il contratto, totalmente o parzialmente, qualora prima o durante l'esecuzione del contratto si manifestino circostanze di carattere eccezionale che l'organizzatore di viaggi non poteva conoscere al momento della stipulazione del contratto e che, se le avesse conosciute in quel momento, gli avrebbero fornito valide ragioni per non concluderlo.

2. L'organizzatore di viaggi può ugualmente annullare il contratto senza indennità quando il numero minimo di viaggiatori previsto nel documento di viaggio non è stato raggiunto, a condizione che questo fatto sia portato a conoscenza del viaggiatore almeno 15 giorni prima della data alla quale il viaggio o il soggiorno doveva avere inizio.

3. In caso di annullamento del contratto prima della sua esecuzione, l'organizzatore di viaggi deve rimborsare integralmente qualunque pagamento incassato dal viaggiatore. In caso di annullamento del contratto in corso di esecuzione, l'organizzatore di viaggi deve prendere tutte le misure necessarie nell'interesse del viaggiatore; inoltre le parti sono tenute a indennizzarsi a vicenda in maniera equa.

Articolo 11

1. L'organizzatore di viaggi non può aumentare il prezzo globale se non in conseguenza di variazioni del corso dei cambi o delle tariffe dei vettori e a condizione, che questa possibilità sia stata prevista nel documento di viaggio.

2. Se l'aumento del prezzo globale eccede il 10%, il viaggiatore può annullare il contratto senza indennizzo né rimborso. In questo caso, il viaggiatore ha diritto al rimborso di tutte le somme da lui pagate all'organizzatore di viaggi.

Articolo 12

L'organizzatore di viaggi risponde degli atti e delle omissioni dei suoi impiegati e agenti, qualora agiscano nell'esercizio delle loro funzioni, come se fossero suoi propri atti o sue proprie omissioni.

Articolo 13

1. L'organizzatore di viaggi risponde di qualunque pregiudizio causato al viaggiatore a motivo dell'inadempimento totale o parziale dei suoi obblighi di organizzazione quali risultano dal contratto o dalla presente Convenzione, salvo che egli non provi di essersi comportato da organizzatore di viaggi diligente.

2. Senza pregiudizio della determinazione di quali persone abbiano diritto di agire e di quali siano i rispettivi diritti, l'indennità dovuta in applicazione del paragrafo 1 è limitata per ciascun viaggiatore a:

- 50.000 franchi per danno alle persone;
- 2.000 franchi per danno alle cose;
- 5.000 franchi per qualsiasi altro danno. Ciascuno Stato contraente può comunque fissare un limite superiore relativamente ai contratti stipulati per il tramite di un'agenzia che si trovi nel suo territorio.

Articolo 14

L'organizzatore di viaggi che effettua personalmente i servizi di trasporto, di alloggio o di qualsiasi altro tipo relativi all'esecuzione del viaggio o del soggiorno, risponde di qualsiasi pregiudizio causato al viaggiatore conformemente alle disposizioni che regolano detti servizi.

Articolo 15

1. L'organizzatore di viaggi che fa effettuare da terzi servizi di trasporto, di alloggio o di qualsiasi altro tipo relativi all'esecuzione del viaggio o del soggiorno, risponde di qualsiasi pregiudizio causato al viaggiatore a motivo dell'inadempimento totale o parziale di questi servizi, conformemente alle disposizioni che li regolano. Lo stesso avviene per qualunque pregiudizio causato al viaggiatore nel corso dell'esecuzione di queste prestazioni, salvo che l'organizzatore di viaggi non provi di essersi comportato da organizzatore di viaggi diligente nella scelta della persona che esegue il servizio.

2. Quando le disposizioni menzionate al paragrafo 1 non prevedono una limitazione all'indennità dovuta dall'organizzatore di viaggi, questa indennità è fissata conformemente all'articolo 13, paragrafo 2.

3. Qualora l'organizzatore di viaggi abbia indennizzato il viaggiatore per il pregiudizio che gli è stato causato, è surrogato in tutti i diritti e azioni che il viaggiatore può avere contro terzi responsabili di tale pregiudizio. Il viaggiatore è tenuto a facilitare il ricorso dell'organizzatore di viaggi fornendogli i documenti e le informazioni in suo possesso e cedendogli, quando sia il caso, i suoi diritti.

4. Il viaggiatore ha diritto a un'azione diretta contro terzi responsabili per un indennizzo totale o complementare del pregiudizio da lui subito.

Articolo 16

Il viaggiatore risponde del pregiudizio causato per sua colpa all'organizzatore di viaggi o alle persone di cui questo risponde ai sensi dell'articolo 12, a causa dell'inosservanza degli obblighi che gli spettano secondo la presente Convenzione o i contratti che essa regola, la colpa venendo stabilita considerando il comportamento normale di un viaggiatore.

Capitolo IV

CONTRATTO DI INTERMEDIARIO DI VIAGGI

Articolo 17

Qualunque contratto stipulato dall'intermediario di viaggi con un organizzatore di viaggi o con persone che gli forniscono dei servizi separati, è considerato come se fosse stato concluso dal viaggiatore.

Articolo 18

1. Quando il contratto di intermediario di viaggi si riferisce ad un contratto di organizzazione di viaggio, è sottoposto alle disposizioni degli articoli 5 e 6, l'indicazione del nome e dell'indirizzo dell'organizzatore di viaggi essendo completata dall'indicazione del nome e dell'indirizzo dell'intermediario di viaggi e da una dichiarazione che quest'ultimo agisce in qualità di intermediario del primo.

2. Quando il contratto di intermediario di viaggi riguarda la fornitura di un servizio separato che permette di effettuare un viaggio o un soggiorno, l'intermediario di viaggi è tenuto a rilasciare al viaggiatore i documenti relativi a questo servizio portanti la sua firma che può essere sostituita da un timbro. Questi documenti o la fattura relativa riportano la somma pagata per il servizio e l'indicazione che il contratto è regolato, nonostante qualunque clausola contraria, dalla presente Convenzione.

Articolo 19

1. Il documento di viaggio e gli altri documenti

menzionati all'articolo 18 fanno fede, fino a prova contraria, delle condizioni del contratto.

2. La violazione da parte dell'intermediario di viaggi degli obblighi che gli competono ai sensi dell'articolo 18, non intacca né l'esistenza né la validità del contratto che resta regolato dalla presente Convenzione. In caso di violazione degli obblighi citati al paragrafo 1 dell'articolo 18, l'intermediario di viaggi è considerato come un organizzatore di viaggi. In caso di violazione degli obblighi menzionati al paragrafo 2 dell'articolo 18, l'intermediario di viaggi risponde di qualsiasi pregiudizio derivante da questa violazione.

Articolo 20

Il viaggiatore può annullare il contratto in qualsiasi momento, totalmente o parzialmente, a condizione di indennizzare l'intermediario di viaggi conformemente alla legislazione nazionale o secondo le disposizioni del contratto.

Articolo 21

L'intermediario di viaggi risponde degli atti e delle omissioni dei suoi impiegati e agenti, qualora agiscano nell'esercizio delle loro funzioni, come se fossero suoi propri atti o sue proprie omissioni.

Articolo 22

1. L'intermediario di viaggi risponde di qualsiasi inosservanza che commette nell'adempimento dei suoi obblighi, l'inosservanza venendo stabilita considerando i doveri che competono ad un intermediario di viaggi diligente.
2. Senza pregiudizio della determinazione di quali persone abbiano diritto di agire e di quali siano i loro rispettivi diritti, l'indennità dovuta in applicazione del paragrafo 1 è limitata a 10.000 franchi per viaggiatore. Ciascuno Stato contraente può comunque fissare un limite superiore relativamente ai contratti stipulati per il tramite di un'agenzia che si trovi nel suo territorio.

3. L'intermediario di viaggi non risponde dell'inadempimento totale o parziale di viaggi, soggiorni o altri servizi che siano oggetto del contratto.

Articolo 23

Il viaggiatore risponde del pregiudizio causato per sua colpa all'intermediario di viaggi o alle persone di cui questo ultimo risponde ai sensi dell'articolo 21, a motivo della inosservanza degli obblighi che gli competono secondo la presente Convenzione o i contratti che essa regola, la colpa venendo stabilita considerando il comportamento normale di un viaggiatore.

Capitolo V

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 24

Il franco menzionato nella presente Convenzione è il

franco-oro del peso di 10/31 di grammo e del titolo millesimale di 0,900 di fino.

Articolo 25

Quando il pregiudizio causato dall'inadempimento totale o parziale di un obbligo regolato dalla presente Convenzione, può dar luogo ad un reclamo extra-contrattuale, l'organizzatore di viaggi e l'intermediario di viaggi possono avvalersi delle disposizioni della presente Convenzione che escludono la loro responsabilità o che determinano o limitano le indennità da loro dovute.

Articolo 26

Quando la responsabilità extra-contrattuale di una delle persone di cui l'organizzatore di viaggi o l'intermediario di viaggi rispondono ai sensi degli articoli 12 e 21 è messa in causa, questa persona può ugualmente avvalersi delle disposizioni della presente Convenzione che escludono la responsabilità dell'organizzatore di viaggi o dell'intermediario di viaggi o che determinano o limitano le indennità da loro dovute, l'ammontare di queste indennità non potendo in ogni caso superare i limiti stabiliti ai sensi della presente Convenzione.

Articolo 27

1. L'organizzatore di viaggi e l'intermediario di viaggi non possono avvalersi delle disposizioni della presente Convenzione che escludono la loro responsabilità o che limitano le indennità da loro dovute, quando il viaggiatore prova che una inosservanza commessa da loro o dalle persone di cui rispondono ai sensi degli articoli 12 e 21, è avvenuta con l'intenzione di provocare il danno o in modo implicante una mancanza deliberata di considerazione delle conseguenze pregiudizievoli che possono derivare da tale comportamento oppure una ignoranza inescusabile di tali conseguenze.

2. Quando siano applicabili disposizioni particolari di diritto cogente, la valutazione della inosservanza menzionata al paragrafo 1 ha luogo in conformità a queste disposizioni.

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano ugualmente alla responsabilità extra-contrattuale delle persone menzionate agli articoli 12 e 21 quando l'inosservanza prevista ai detti paragrafi è stata commessa da tali persone.

Articolo 28

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i diritti e le azioni dei viaggiatori contro terzi.

Capitolo VI

AZIONI LEGALI

Articolo 29

Il contratto di viaggio può contenere una clausola che

attribuisca competenza ad un tribunale arbitrale, a condizione che questa clausola preveda che il tribunale arbitrale applicherà la presente Convenzione.

Articolo 30

1. Le azioni alle quali può dar luogo un contratto di viaggio regolato dalla presente Convenzione, fondate sul decesso, le ferite o qualunque altro danno all'integrità fisica o psichica di un viaggiatore, cadono in prescrizione entro il termine di due anni a partire dalla data prevista nel contratto come data di termine del servizio che dà luogo alla controversia. Comunque, in caso di ferite o altri danni all'integrità fisica o psichica con conseguente decesso del viaggiatore dopo la data prevista come termine del servizio che dà luogo alla controversia, il periodo di tempo inizia a partire dalla data del decesso senza che possa comunque oltrepassare i tre anni dalla data prevista per il termine di questo servizio.

2. Le azioni alle quali può dar luogo un contratto di viaggio regolato dalla presente Convenzione, diverse da quelle menzionate al paragrafo 1, cadono in prescrizione entro il termine di un anno; questo periodo di tempo inizia a decorrere dalla data prevista nel contratto per il termine del servizio che dà luogo alla controversia.

Capitolo VII

NULLITÀ DELLE STIPULAZIONI CONTRARIE ALLA CONVENZIONE

Articolo 31

1. È nulla qualsiasi stipulazione che, direttamente o indirettamente, deroghi alle disposizioni della presente Convenzione in un senso sfavorevole al viaggiatore. La nullità di tale stipulazione non comporta la nullità del contratto.

2. In particolare, sono nulle tutte le clausole che cedono all'organizzatore di viaggi o all'intermediario di viaggi il beneficio delle assicurazioni stipulate dal viaggiatore o che trasferiscano l'onere della prova.

Capitolo VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 32

1. Qualunque controversia fra gli Stati contraenti relativa all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione che non può essere regolata per via di negoziato, è sottoposta ad arbitrato, su domanda di uno di essi.

2. Se entro i sei mesi che seguono la data della domanda di arbitrato, le Parti non pervengono ad un accordo sull'organizzazione dell'arbitrato, ciascuna può sottoporre la controversia alla Corte internazionale di Giustizia, depositando una richiesta in conformità allo

Statuto della Corte.

Articolo 33

La presente Convenzione sarà aperta alla firma di tutti gli Stati Membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o membri di una istituzione specializzata o dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica, come pure di qualunque Stato parte dello Statuto della Corte internazionale di Giustizia, fino al 31 dicembre 1971.

Articolo 34

La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo belga.

Articolo 35

1. La presente Convenzione resterà aperta all'adesione di qualsiasi Stato appartenente ad una delle categorie menzionate all'articolo 33.

2. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Governo belga.

Articolo 36

1. La presente Convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo la data di deposito del quinto strumento di ratifica o di adesione.

2. Per ciascuno Stato che ratifichi la Convenzione o che vi aderisca dopo il deposito del quinto strumento di ratifica o di adesione, la Convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito del suo strumento di ratifica o di adesione.

Articolo 37

Ciascuno Stato Contraente avrà diritto di denunciare la presente Convenzione in qualsiasi momento dopo l'entrata in vigore nei suoi confronti. Ciononostante, tale denuncia prenderà effetto solo un anno dopo la data di ricevimento della notifica di denuncia da parte del Governo belga.

Articolo 38

Nel caso di uno Stato federale o non unitario, si applicheranno le seguenti disposizioni:

1. Per quanto riguarda gli articoli della presente Convenzione che rientrano nella competenza legislativa del potere legislativo federale, gli obblighi del governo federale saranno, entro tali limiti, gli stessi di quelli delle Parti che non sono Stati federali.

2. Per quanto riguarda gli articoli della presente Convenzione la cui applicazione rientra nella competenza legislativa di ciascuno degli Stati, delle province o dei cantoni costituenti che non sono, ai sensi del sistema costituzionale della federazione, tenuti a prendere delle misure legislative, il governo federale porterà a conoscenza delle autorità competenti degli Stati, delle province o dei cantoni tali articoli unitamente al suo parere favorevole, il più presto possibile.

3. Uno Stato federale parte della presente Convenzione comunicherà, su richiesta di qualunque Stato

contraente, una esposizione della legislazione e della prassi in vigore nella federazione e nelle sue unità costituenti per quanto riguarda qualunque disposizione particolare della Convenzione che indichi la misura nella quale è stato dato effetto, tramite azione legislativa o altra azione a detta disposizione.

Articolo 39

1. Ciascuno Stato contraente può, al momento della ratifica, dell'adesione o in qualunque altro momento successivo, notificare per iscritto al Governo belga che la presente Convenzione si applica ai territori o ad alcuni territori di cui assicura le relazioni internazionali.

La Convenzione sarà applicabile a tali territori tre mesi dopo la data di ricevimento di questa notifica da parte del Governo belga.

2. Ciascuno Stato Contraente che ha sottoscritto una dichiarazione ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo potrà in qualsiasi momento informare il Governo belga che la Convenzione cessa di applicarsi ai territori in questione. Questa denuncia prenderà effetto un anno dopo la data di ricevimento, da parte del Governo belga, della notifica di denuncia.

Articolo 40

1. Ciascuno Stato contraente potrà, al momento della firma, della ratifica o dell'adesione alla presente Convenzione, formulare la o le riserve seguenti:

a) di applicare la presente Convenzione solo ai contratti di viaggio internazionali che debbano essere eseguiti totalmente o parzialmente in uno Stato diverso dallo Stato dove il contratto è stato stipulato o da dove il viaggiatore è partito;

b) di non considerarsi come impegnato dal paragrafo 2 dell'articolo 32 della presente Convenzione.

2. Le riserve menzionate al paragrafo precedente non devono essere ulteriormente accettate dagli altri Stati contraenti.

3. Ciascuno Stato contraente che ha formulato una riserva prevista al paragrafo 1, potrà in qualsiasi momento ritirarla tramite notifica indirizzata al Governo belga; tale ritiro prenderà effetto tre mesi dopo il ricevimento di tale notifica.

Articolo 41

La presente Convenzione si applica senza pregiudizio delle Convenzioni relative al trasporto di viaggiatori e del loro bagaglio o al soggiorno, delle quali uno Stato contraente è o diventerà parte.

Articolo 42

Ciascuno Stato contraente potrà, allo scadere del periodo di cinque anni che seguirà l'entrata in vigore della presente Convenzione ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 36, chiedere la riunione di una Conferenza

incaricata di deliberare in merito alle proposte tendenti alla revisione della presente Convenzione.

Ciascuno Stato contraente che desideri servirsi di questa facoltà lo notificherà al Governo belga che, se un terzo degli Stati contraenti è d'accordo, convocherà la Conferenza entro dodici mesi.

Articolo 43

Il Governo belga notificherà agli Stati interessati:

1. Le firme, le ratifiche e le adesioni ricevute in applicazione degli articoli 33, 34 e 35.
2. Le date alle quali la presente Convenzione entrerà in vigore in applicazione dell'articolo 36.
3. Le denunce fatte in applicazione dell'articolo 37 e del paragrafo 2 dell'articolo 39.
4. Le notifiche e le dichiarazioni fatte ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 39 e degli articoli 40 e 42.

In fede di che i sottoscritti Plenipotenziari, debitamente autorizzati allo scopo, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 1970, nelle lingue francese e inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato presso gli archivi del Governo belga, il quale ne rilascerà copie certificate conformi.

**Direttiva n. 82/470/CEE
del Consiglio del 29 giugno 1982
relativa a misure destinate a favorire
l'esercizio effettivo della libertà di
stabilimento e della libera prestazione dei
servizi per le attività non salariate di taluni
ausiliari dei trasporti e dei titolari di agenzie
di viaggio (gruppo 718 CITT) , nonché dei
depositari (gruppo 720 CITT)
(G.U. n. L 213, del 21 luglio 1982)**

Il Consiglio delle Comunità Europee, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 49, 57 e 66, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo, visto il parere del Comitato economico e sociale, considerando che in applicazione del trattato qualsiasi trattamento discriminatorio basato sulla nazionalità, in materia di stabilimento e di prestazione di servizi, è vietato dopo la fine del periodo transitorio; che il principio del trattamento nazionale così realizzato si applica in particolare alla facoltà d'isciversi ad organismi professionali nella misura in cui le attività professionali dell'interessato comportino l'esercizio di tale facoltà; considerando inoltre che l'articolo 57 del trattato prevede che al fine di agevolare l'accesso alle attività non salariate e l'esercizio di queste siano adottate direttive intese al reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli nonché al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri; considerando nondimeno che, in mancanza di un reciproco riconoscimento dei diplomi o di un coordinamento immediato, sembra opportuno facilitare l'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi nelle attività comprese nei gruppi 718 e 720 CITT adottando misure destinate soprattutto ad evitare che i cittadini degli Stati membri in cui l'accesso alle attività in questione non è soggetto ad alcuna condizione incontrino ostacoli eccessivi; considerando che, per ovviare a questa difficoltà, le misure devono provvedere sostanzialmente e fare ammettere che negli Stati membri ospitanti, nei quali l'accesso alle attività considerate è soggetto a regolamentazioni, che comunque non comprendono il trasporto stesso, costituisca condizione sufficiente per detto accesso l'esercizio effettivo dell'attività nei paesi di provenienza per un periodo ragionevole e abbastanza vicino nel tempo, nel caso non sia richiesta una formazione preliminare per garantire che il beneficiario

sia in possesso di conoscenze professionali equivalenti a quelle richieste ai cittadini; considerando che l'esercizio pratico ed eventualmente la formazione professionale devono essere stati acquisiti nello stesso ramo in cui il beneficiario vuole stabilirsi nel paese ospitante, quando quest'ultimo impone la suddetta condizione ai propri cittadini; considerando che, conformemente ai principi generali del trattato che sanciscono la parità di trattamento ed alla relativa giurisprudenza della Corte di giustizia, la libertà di prestazione dei servizi si esercita in ciascuno Stato membro alle stesse condizioni imposte dallo Stato interessato, attraverso leggi e regolamenti, ai propri cittadini per la stessa attività; che, all'atto dell'adozione di misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva, spetta agli Stati membri di assicurare l'equivalenza fra i propri cittadini e quelli degli altri Stati membri, delle condizioni di esercizio delle attività in questione, specie per quanto attiene alle condizioni di esercizio e alle garanzie finanziarie richieste; considerando che, nella misura in cui gli Stati membri subordinano anche per i salariati l'accesso alle attività enumerate nella presente direttiva o l'esercizio di tali attività al possesso di conoscenze ed attitudini professionali, questa direttiva deve applicarsi anche a detta categoria di persone allo scopo di eliminare un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori e di completare in questo modo le misure adottate nell'ambito del regolamento(CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità; considerando che, per lo stesso motivo, occorre applicare anche ai salariati le disposizioni previste in materia di prova di onorabilità e di assenza di fallimento,

ha adottato la presente direttiva :

Articolo 1

1. Gli Stati membri prendono le misure definite nella presente direttiva per quanto riguarda lo stabilimento sul loro territorio delle persone fisiche e delle società di cui al titolo I dei programmi generali, nonché per quanto riguarda la prestazione di servizi da parte di dette persone e società, qui appresso denominate beneficiari, nel settore delle attività indicate all'articolo 2.
2. La presente direttiva è applicabile anche ai cittadini degli Stati membri che, in virtù del regolamento(CEE) n.1612/68, desiderano esercitare, a titolo di salariati, le attività di cui all'articolo 2 della presente direttiva.

Articolo 2

La presente direttiva si applica alle attività indicate nell'allegato I del programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di

stabilimento, gruppi 718 e 720 CITT. Le suddette attività consistono in particolare:

- A. a) nell'agire come intermediario tra gli imprenditori di diversi modi di trasporto e le persone che spediscono o che si fanno spedire delle merci e nell'effettuare varie operazioni collegate;
 - aa) concludendo, per conto di committenti, contratti con gli imprenditori di trasporto;
 - bb) scegliendo il modo di trasporto, l'impresa e l'itinerario ritenuti più vantaggiosi per il committente;
 - cc) preparando il trasporto dal punto di vista tecnico (ad esempio: imballaggio necessario al trasporto); effettuando diverse operazioni accessorie durante il trasporto (ad esempio: provvedendo all'approvvigionamento di ghiaccio per i vagoni refrigeranti);
 - dd) assolvendo le formalità collegate al trasporto, quali la redazione delle lettere di vettura; raggruppando le spedizioni e separandole;
 - ee) coordinando le diverse parti di un trasporto col provvedere al transito, alla spedizione, al trasbordo e alle varie operazioni terminali;
 - ff) procurando rispettivamente dei carichi ai vettori e delle possibilità di trasporto alle persone che spediscono o si fanno spedire delle merci;
- b) nel calcolare le spese di trasporto e controllarne la composizione;
- c) nel dare a noleggio vagoni o carrozze ferroviarie per il trasporto di persone o merci;
- d) nello svolgere alcune pratiche a titolo permanente o occasionale, in nome e per conto di un armatore o di un vettore marittimo (presso autorità portuali, imprese di approvvigionamento navi, ecc.);
- e) nel fungere da intermediario nell'acquisto, vendita o nolo di navi;
- B. a) nell'organizzare, presentare e vendere, a forfait o a provvigione, gli elementi isolati o coordinati (trasporto, alloggio, vitto, escursioni, ecc.) di un viaggio o di un soggiorno, a prescindere dal motivo dello spostamento;
- b) nel preparare, negoziare e concludere contratti per il trasporto di emigranti;
- C. a) nel ricevere qualsiasi oggetto o merce in deposito, per conto del depositante, sotto il regime doganale o non doganale, in depositi, magazzini generali, magazzini per la custodia di mobili, depositi frigoriferi, silos, ecc.;
- b) nel rilasciare al depositante un titolo che rappresenti l'oggetto o la merce ricevuto in deposito;
- c) nel fornire recinti, alimenti e luoghi di vendita per il bestiame in temporanea custodia, sia prima della vendita, sia in transito per il o dal mercato;
- D. a) nell'effettuare il controllo o la perizia tecnica di autoveicoli;

b) nel determinare le dimensioni, il peso o il volume delle merci.

Articolo 3

Per le attività enumerate all'articolo 2 le denominazioni usuali utilizzate attualmente negli Stati membri sono, a titolo indicativo, le seguenti: (*omissis*)

Italia

A. Spedizioniere (commissionario)

Mediatore

Agente marittimo raccomandatario

Mediatore marittimo

B. Agente di viaggio e turismo

Mandatario di vettore di emigrante

C. Esercenti depositi in magazzini doganali di proprietà privata

Esercenti magazzini generali

Esercenti depositi franchi

D. Stimatore e pesatore pubblico

Articolo 4

1. Lo Stato membro ospitante che, per consentire l'accesso ad una delle attività previste dall'articolo 2, esiga dai propri cittadini la presentazione di un certificato di buona condotta, nonché di un certificato attestante che i medesimi in passato non sono incorsi in dichiarazione di fallimento, oppure la presentazione di uno soltanto di tali certificati, riconosce come attestato sufficiente, per i cittadini degli altri Stati membri, la presentazione di un estratto del casellario giudiziario oppure, in mancanza di esso, l'esibizione di un documento equipollente rilasciato da un'autorità giudiziaria o amministrativa competente del paese d'origine o di provenienza, da cui si rilevi che queste esigenze risultano soddisfatte.

2. Lo Stato membro ospitante che, per l'accesso a una delle attività di cui all'articolo 2, punto B, esiga dai propri cittadini taluni requisiti di onorabilità, la cui prova non può essere fornita dal documento di cui al paragrafo 1, accetta come prova sufficiente, per i cittadini degli altri Stati membri, un attestato rilasciato dall'autorità giudiziaria o amministrativa competente del paese d'origine o di provenienza, da cui si rilevi che tali requisiti sono soddisfatti. Questo attestato concernerà i precisi elementi di fatto presi in considerazione nel paese ospitante.

3. Quando nel paese d'origine o di provenienza non viene rilasciato né il documento di cui al paragrafo 1 né l'attestato di cui al paragrafo 2 comprovanti l'onorabilità o la mancanza di fallimento, tale documento potrà essere sostituito da una dichiarazione sotto giuramento ovvero, negli Stati in cui questa non sia prevista, da una dichiarazione solenne resa dall'interessato ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, o all'occorrenza

ad un notaio del paese d'origine o di provenienza, che rilascerà un attestato facente fede di tale giuramento o dichiarazione solenne. La dichiarazione di mancanza di fallimento potrà essere fatta anche ad un organismo professionale competente di detto paese. Nonostante quanto precede, lo Stato membro ospitante può anche tener conto di fatti specifici dei quali sia venuto a conoscenza con i propri mezzi.

4. Lo Stato membro ospitante in cui debba essere provata la capacità finanziaria considera gli attestati rilasciati dalle banche degli altri Stati membri equivalenti a quelli rilasciati nel proprio territorio.

5. I documenti rilasciati in conformità dei paragrafi da 1 a 4 non devono, al momento dell'esibizione, essere di data anteriore a tre mesi.

6. Gli Stati membri designano, entro il termine previsto all'articolo 8, le autorità e gli organismi competenti per il rilascio dei documenti di cui al presente articolo e ne informano immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione.

Articolo 5

Gli Stati membri che richiedono taluni requisiti di qualificazione per l'accesso ad una delle attività di cui all'articolo 2 e per il relativo esercizio, provvedono affinché, prima dello stabilimento e prima dell'inizio dell'esercizio di un'attività temporanea, il beneficiario che ne fa domanda sia informato della regolamentazione da cui è disciplinata l'attività che egli intende esercitare.

Articolo 6

1. Lo Stato membro in cui l'accesso ad una delle attività di cui all'articolo 2, punto A lettere a), b) o d) o l'esercizio delle stesse sia subordinato al possesso di conoscenze e capacità generali, commerciali o professionali riconosce come prova sufficiente di tali conoscenze e capacità l'esercizio effettivo in un altro Stato membro dell'attività considerata:

a) per cinque anni consecutivi a titolo di indipendente o di dirigente di impresa;

b) ovvero

- per due anni consecutivi a titolo di indipendente o di dirigente di impresa, qualora il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in oggetto, una precedente formazione professionale di almeno tre anni, comprovata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente;

- per tre anni consecutivi a titolo di indipendente o di dirigente di impresa, qualora il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in oggetto, una precedente formazione professionale di almeno due anni, comprovata da un certificato riconosciuto dallo Stato o

giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente;

c) ovvero per due anni consecutivi a titolo di indipendente o di dirigente di impresa qualora il beneficiario possa provare di aver esercitato la professione in oggetto a titolo dipendente per almeno tre anni;

d) ovvero per tre anni consecutivi a titolo dipendente, qualora il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in oggetto, una precedente formazione professionale di almeno due anni comprovata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente.

2. Lo Stato membro in cui l'accesso ad una delle attività di cui all'articolo 2, punto A, lettere c) o e), punto B, lettera b), e punti C o D o l'esercizio delle stesse sia subordinato al possesso di conoscenze e capacità generali, commerciali o professionali riconosce come prova sufficiente di tali conoscenze e capacità l'esercizio effettivo in un altro Stato membro dell'attività considerata:

a) per tre anni consecutivi a titolo di indipendente o di dirigente di impresa;

b) ovvero per due anni consecutivi a titolo di indipendente o di dirigente di impresa, qualora il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in oggetto, una precedente formazione professionale, comprovata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente;

c) ovvero per due anni consecutivi a titolo di indipendente o di dirigente di impresa qualora il beneficiario dimostri di aver esercitato la professione in oggetto a titolo dipendente per almeno tre anni;

d) ovvero per tre anni consecutivi a titolo dipendente, qualora il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in oggetto, una precedente formazione professionale comprovata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente.

3. Lo Stato membro in cui l'accesso ad una delle attività di cui all'articolo 2, punto B, lettera a) o l'esercizio delle stesse sia subordinato al possesso di conoscenze e capacità generali, commerciali o professionali riconosce come prova sufficiente di tali conoscenze e capacità l'esercizio effettivo in un altro Stato membro dell'attività considerata:

a) per sei anni consecutivi a titolo di indipendente o di dirigente di impresa;

b) ovvero

- per tre anni consecutivi a titolo di indipendente o di dirigente di impresa, qualora il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in oggetto, una precedente formazione professionale per almeno tre anni

comprovata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente;

- per quattro anni consecutivi a titolo di indipendente o di dirigente di impresa, qualora il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in oggetto, una precedente formazione professionale di almeno due anni, comprovata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente;

c) ovvero per tre anni consecutivi a titolo di indipendente o di dirigente di impresa qualora il beneficiario dimostri di aver esercitato l'attività in oggetto a titolo dipendente per almeno cinque anni;

d) ovvero

- per cinque anni consecutivi a titolo dipendente, qualora il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in oggetto, una precedente formazione professionale per almeno tre anni, comprovata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente;

- per sei anni consecutivi a titolo dipendente, qualora il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in oggetto, una precedente formazione professionale per almeno due anni, comprovata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente.

4. Lo Stato membro ospitante può esigere dai cittadini degli altri Stati membri, nella misura in cui lo esige dai propri, che essi abbiano esercitato l'attività considerata e che abbiano ricevuto la formazione professionale nello stesso ramo in cui il beneficiario chiede di stabilirsi nel paese ospitante.

5. Nei casi previsti dal paragrafo 1, lettere a) e b), dal paragrafo 2, lettere a) e c), e dal paragrafo 3, lettere a) e c), tale attività non può essere stata interrotta da oltre dieci anni alla data del deposito della domanda, conformemente all'articolo 7, paragrafo 3. Tuttavia, qualora in uno Stato membro sia fissato un termine più breve per i cittadini di quello Stato, esso può essere del pari applicato ai beneficiari.

Articolo 7

1. Si considera come esercitante un'attività di dirigente d'azienda ai sensi dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, qualsiasi persona che abbia svolto in un'impresa del settore professionale corrispondente:

a) la funzione di capo d'azienda o di direttore di succursale;

b) la funzione di imprenditore o capo d'azienda aggiunto, se tale funzione implica una responsabilità corrispondente a quella dell'imprenditore o del capo

d'azienda rappresentato;

c) la funzione di dirigente con mansioni commerciali e responsabile di almeno un reparto dell'azienda.

2. Si considera come esercitante un'attività di dirigente di azienda ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, qualsiasi persona che abbia svolto in un'impresa del settore professionale corrispondente:

a) la funzione di capo d'azienda;

b) la funzione di imprenditore o capo d'azienda aggiunto, o di direttore di succursale, se tale funzione implica una responsabilità corrispondente a quella dell'imprenditore o del capo d'azienda rappresentato;

c) la funzione di dirigente con mansioni commerciali e responsabile di almeno un reparto dell'azienda.

3. La prova che le condizioni di cui all'articolo 6 sono soddisfatte risulta da un attestato rilasciato dall'autorità o organismo competente dello Stato membro di origine o di provenienza, attestato che l'interessato dovrà presentare a corredo della sua domanda di autorizzazione ad esercitare nello Stato membro ospitante la o le attività in oggetto.

4. Gli Stati membri designano, entro il termine previsto dall'articolo 8, le autorità o gli organismi competenti per il rilascio degli attestati di cui al paragrafo 3 e ne informano immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione.

Articolo 8

Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il termine di diciotto mesi dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 9

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 10

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addì 29 giugno 1982.

Risoluzione del Consiglio del 10 aprile 1984 concernente una politica comunitaria del turismo (GUCE n. C 115, del 30 aprile 1984)

H. CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la comunicazione della Commissione sui primi orientamenti per una politica comunitaria del turismo, visto il parere del Comitato economico e sociale (1), visto il parere del Comitato economico e sociale (2), considerando che, ai sensi dell'articolo 2 del trattato, la Comunità ha in particolare il compito di promuovere uno sviluppo armonioso delle attività economiche nell'insieme della Comunità ed un'espansione continua ed equilibrata, come pure più strette relazioni tra gli Stati che ad essa partecipano; che il turismo può contribuire all'attuazione di questi obiettivi; considerando che il turismo è un'attività importante per l'integrazione dell'Europa; considerando che il turismo riguarda o è interessato da un gran numero di azioni comunitarie; considerando che il coordinamento di azioni comunitarie relative al turismo e la consultazione fra gli Stati membri e la Commissione può facilitare il turismo nella Comunità;

accoglie favorevolmente l'iniziativa della Commissione di attirare l'attenzione sull'importanza del turismo e prende nota dei primi orientamenti di una politica comunitaria del turismo contenuti nella comunicazione della Commissione qui allegata; sottolinea la necessità di prendere più ampiamente in considerazione la dimensione del turismo nel processo decisionale della Comunità e la necessità di una consultazione tra gli Stati membri e la Commissione in materia di turismo; invita la Commissione a fargli proposte nel settore del turismo, basate in particolare sulla consultazione degli Stati membri, e che rispettino le caratteristiche particolari delle politiche nazionali e gli impegni internazionali degli Stati membri.

(1) 16 dicembre 1983 (GU n. C 10 16.1.1984, pag. 281).

(2) 27 ottobre 1983 (GU n. C 358 31.12.1983, pag. 52).

PRIMI ORIENTAMENTI

INTRODUZIONE

Obiettivi della comunicazione

La Commissione prende l'iniziativa di presentare al Consiglio una comunicazione in materia di turismo, visto l'eccezionale espandersi di questa attività nella Comunità e il fatto che essa è al centro di numerose azioni comunitarie, e altre ne possono derivare. Le è

parso interessante mettere in evidenza la rilevanza del turismo per la Comunità ed esaminare le interrelazioni tra questa attività e varie azioni comunitarie.

Questo duplice obiettivo viene perseguito in particolare nel documento analitico dal titolo Comunità europea e turismo, allegato alla presente comunicazione.

Dall'analisi dovrebbero emergere i settori in cui un coordinamento delle azioni comunitarie permetterebbe di favorire un armonico sviluppo del turismo nella Comunità. Un altro obiettivo è quello di segnalare al Consiglio varie proposte della Commissione che esso ha in esame e la cui approvazione potrebbe incentivare lo sviluppo del turismo nella Comunità o migliorare le condizioni di lavoro per le categorie professionali del settore.

Da ultimo, la Commissione si adopera per individuare i settori prioritari in cui un'azione comunitaria, che venga ad aggiungersi ad azioni nazionali o che stabilisca un coordinamento tra esse, potrebbe apportare soluzioni a problemi inerenti al turismo nella Comunità.

Rilevanza del turismo per la Comunità

L'articolo 2 del trattato di Roma affida alla Comunità europea il compito di intensificare le relazioni tra i popoli riuniti in essa. Il turismo aiuta la Comunità a svolgere questa missione. Mettendo in contatto i popoli europei, il turismo costituisce un notevole apporto per l'integrazione europea.

Il turismo rappresenta anche un'attività economica di rilievo, ai sensi dell'articolo 2 del trattato. Esso occupa direttamente 4 milioni di persone nella Comunità e un numero ancora maggiore indirettamente. Il settore esercita un effetto stabilizzatore sulle bilance dei pagamenti dei paesi settentrionali e meridionali dell'Europa e costituisce un fattore di sviluppo per le regioni più povere della Comunità. Esso merita pertanto una speciale attenzione, affinché ne venga favorito l'armonico sviluppo all'interno della Comunità. L'importanza del turismo per la Comunità emerge d'altronde dal gran numero di attività comunitarie che influiscono direttamente o indirettamente sul settore. Dalla libera circolazione delle persone e dalla libera prestazione di servizi turistici, fino allo sviluppo regionale e alla protezione dell'ambiente, passando per il trasporto dei viaggiatori, varie politiche della Comunità interessano già il turismo. Per incentivare maggiormente il turismo intracomunitario, tuttavia, occorrerebbe impartire a queste politiche una "dimensione turistica", onde tener conto degli interessi del settore nel prendere decisioni o nell'applicare le varie azioni comunitarie. I seguenti titoli indicano i campi nei quali è possibile questa presa in considerazione del turismo.

Libera circolazione e tutela dei turisti

Varie azioni della Comunità possono promuovere il turismo intracomunitario, agevolando il passaggio delle frontiere e le condizioni di soggiorno dei turisti negli altri paesi membri della Comunità.

Snellimento dei controlli doganali

L'eliminazione dei dazi doganali all'interno della Comunità europea ha snellito i controlli e quindi facilitato il passaggio delle frontiere intracomunitarie per i cittadini della Comunità, tra cui i turisti. Dato che tuttavia i tassi dell'IVA differiscono tra gli Stati membri, alle frontiere vengono effettuati controlli campione sui beni importati dai viaggiatori. Il sistema di "franchigie viaggiatori" consente di importare beni a concorrenza di determinati limiti fissati dal Consiglio. Più questi limiti saranno elevati, più diminuirà il rischio di infrazione e i controlli doganali potranno allentarsi, rafforzando il sentimento di appartenenza alla Comunità per tutti i cittadini degli Stati membri.

- La Commissione intende proporre prossimamente un meccanismo di aumento regolare dei limiti delle "franchigie viaggiatori".

- La Commissione ha inoltre proposto al Consiglio, in data 23 gennaio 1980, un regime comunitario da applicare in materia di IVA e di accise ai prodotti di rifornimento e di vettoviaggiamento per imbarcazioni, aerei e treni internazionali⁽¹⁾, che dovrebbe sortire benefici effetti sul turismo.

(1) GU n. C 31 dell'8.2.1980.

Snellimento dei controlli di polizia alle frontiere

Al di là dei controlli doganali, alle frontiere intracomunitarie sussistono controlli di polizia, quantunque nel dicembre 1974 i capi di Stato e di governo avessero prospettato la creazione di un'unione di passaporti, che doveva comportare in particolare un passaporto uniforme e l'abolizione dei controlli di frontiera. Questi controlli sono giustificati da motivi di ordine e di sicurezza (terrorismo, traffico di stupefacenti). Pare tuttavia possibile allentarli, qualunque sia il tipo di trasporto scelto.

- La Commissione ha appena proposto al Consiglio una risoluzione relativa all'attenuazione delle condizioni in cui avviene il controllo dei cittadini degli Stati membri al passaggio delle frontiere intracomunitarie⁽²⁾.

Sicurezza sociale per i turisti

Le persone coperte dal regime mutualistico di uno Stato membro hanno diritto a prestazioni mediche in qualsiasi Stato della Comunità che li ospiti come turisti o villeggianti. Ciò costituisce un grosso vantaggio del turismo intracomunitario rispetto al turismo in paesi terzi. La cosa non sembra però sufficientemente nota e le persone che vogliono viaggiare in un altro Stato

membro non sempre si muniscono dell'attestato rilasciato dal loro ente mutualistico, perdendo in tal modo il beneficio di questa agevolazione.

- La Commissione esaminerà con i servizi competenti degli Stati membri la possibilità di introdurre nuove procedure più semplici e più efficaci. - Essa intensificherà il proprio sforzo di informazione presso gli assistiti, affinché sfruttino appieno i loro diritti.

Assistenza turistica e assicurazione automobilistica

Armonizzare le condizioni dell'assistenza prestata alle vittime di incidenti occorsi durante un viaggio nella Comunità e vigilare affinché le vittime di incidenti automobilistici godano di una protezione equivalente in tutti i paesi della Comunità sono due aspetti di estrema importanza per il turismo intracomunitario. In quest'ottica meritano di essere segnalate le iniziative seguenti: - il 13 gennaio 1981, la Commissione ha trasmesso al Consiglio una proposta di direttiva che coordina le disposizioni degli Stati membri relative all'assistenza turistica ⁽³⁾;

- il 7 agosto 1980, essa ha trasmesso al Consiglio una proposta di direttiva per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'assicurazione della responsabilità civile automobilistica ⁽⁴⁾;

- l'8 gennaio 1981, inoltre, la Commissione ha raccomandato agli Stati membri di accelerare la liquidazione dei sinistri nel quadro dell'assicurazione della responsabilità civile automobilistica ⁽⁵⁾.

Tutela dei turisti

Anche la tutela degli interessi dei turisti contro eventuali servizi carenti offerti dalle agenzie di viaggio o contro una pubblicità talvolta fallace in materia di condizioni di alloggio e di sicurezza nelle località di soggiorno va rafforzata. - La Commissione intende presentare al Consiglio un progetto di direttiva sulla tutela dei consumatori nel settore dei viaggi a forfait.

- Essa studierà gli aspetti non strutturali della sicurezza negli alberghi.

- Essa desidera inoltre agevolare la standardizzazione dell'informazione fornita ai clienti nel settore alberghiero.

Condizioni di lavoro delle categorie professionali nel settore turistico

La Comunità europea ha istituito un mercato comune dei servizi turistici, consentendo il libero stabilimento dei soggetti economici e la libera prestazione dei servizi in qualsiasi Stato membro. Essa può ancora

migliorare sensibilmente le condizioni di lavoro nel settore, con alcune iniziative nei seguenti ambiti.

Diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi turistici

Queste due libertà, garantite dal trattato CEE, sono importanti per un'attività a vocazione internazionale come il turismo. Il principio dell'assimilazione alla popolazione nazionale degli altri cittadini della Comunità è ormai riconosciuta. L'esistenza però di normative nazionali divergenti in materia di condizioni d'accesso a una professione turistica può costituire un ostacolo alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi.

- Sin dal 1965, la Commissione ha proposto al Consiglio una direttiva riguardante le misure intese ad agevolare l'effettivo esercizio della libertà di stabilimento per le attività indipendenti, tra l'altro di alcuni ausiliari dei trasporti e degli agenti di viaggio. Il Consiglio ha adottato questa direttiva il 19 giugno 1982 (GU n. L 213 21.7.1982 e Bollettino CE 6-1982, punto 2.1.1).

Formazione professionale e reciproco riconoscimento dei diplomi

La mobilità dei lavoratori nel settore turistico, spesso rilevante per l'esercizio della professione, in molti casi dipende dal riconoscimento delle qualifiche acquisite o dei periodi di studio trascorsi in altri Stati membri. - La Commissione esamina i problemi relativi a questa professione nel quadro più ampio dei suoi lavori sul reciproco riconoscimento dei diplomi.

- Sempre che l'iniziativa provenga dagli Stati membri, la Commissione esaminerà favorevolmente i programmi comuni di studi in campo turistico tra istituti superiori degli Stati membri.

Contributo del Fondo sociale europeo

L'industria turistica, che assorbe molta manodopera, ma registra problemi stagionali, richiede una speciale attenzione alle possibilità di miglioramento delle condizioni di occupazione. - Il Fondo sociale europeo reagirà favorevolmente a qualsiasi iniziativa che consenta di migliorare le possibilità di occupazione e la mobilità geografica e professionale degli addetti nel settore del turismo.

Scaglionamento del periodo di vacanza

La concentrazione delle vacanze scolari e industriali su un periodo ristretto dell'anno è in contrasto con gli interessi dello sviluppo regionale, con l'efficienza dell'industria, in particolare di quella turistica, e impone livelli di prezzo elevati in alta stagione oltre a un sovraffollamento sgradevole per gli stessi turisti. La Commissione attribuisce una speciale priorità a questo problema. Essa procederà senza indugio a un'analisi

della ripartizione delle vacanze scolastiche e delle ferie nell'industria nei vari Stati membri, nonché ad un esame delle possibili scelte per giungere a uno scaglionamento del periodo turistico. In quest'ambito, essa esaminerà soprattutto le possibilità di incentivare il turismo sociale, culturale e rurale.

Problemi fiscali relativi al turismo

I tassi di IVA applicati alle prestazioni di servizi effettuate dagli alberghi e dai ristoranti differiscono sensibilmente da uno Stato membro all'altro. Il ravvicinamento dei tassi di IVA non è però ancora avviato nella Comunità e, soprattutto, non potrebbe esserlo per un singolo settore. Spetta quindi agli Stati membri applicare tassi di IVA adeguati alla situazione della propria industria turistica e alla concorrenza internazionale nel settore.

- La Commissione, da parte sua, esaminerà se le disparità tra i prelievi fiscali operati dagli Stati membri nel settore del turismo rischiano di provocare deviazioni di traffico.

Problemi energetici relativi al turismo

I prezzi energetici interessano in misura sensibile il turismo. Essi incidono sui costi dei mezzi di trasporto e su quelli del riscaldamento o del condizionamento degli alberghi e di altri impianti turistici. - In proposito, le misure proposte dalla Commissione nel quadro della politica energetica possono ripercuotersi solo favorevolmente sul turismo ⁽¹⁾.

- Nell'esaminare le richieste di aiuto comunitario per progetti pilota in materia di risparmio energetico e di nuove fonti d'energia, la Commissione prende in considerazione anche l'aspetto turistico dei progetti.

Trasporti e turismo

Data la mobilità caratteristica del settore, i trasporti assumono un rilievo fondamentale per il turismo. L'integrazione economica ha sortito un effetto positivo sulle comunicazioni all'interno della Comunità. Hanno beneficiato di queste misure comunitarie soprattutto i trasporti viaggiatori su strada. Si potrebbe quindi dedicare maggiore attenzione agli altri tipi di trasporto viaggiatori e alle infrastrutture di trasporto di interesse comunitario. - La Commissione intende suscitare una riflessione presso le aziende ferroviarie al fine di rendere i loro servizi viaggiatori più attraenti.

- Nel settore dei trasporti aerei, la proposta di direttiva trasmessa dalla Commissione al Consiglio, in data 26 ottobre 1981, che tra l'altro mira ad aumentare la trasparenza e a rendere più elastiche le tariffe per i voli di linea tra paesi membri, interessa in special modo il turismo ⁽²⁾.

- Altrettanto dicasi per la proposta di regolamento trasmessa al Consiglio il 1 dicembre 1980, volta a

migliorare i collegamenti regionali con voli di linea ⁽³⁾. - Più in generale, nel settore delle infrastrutture di trasporto la Commissione ha proposto, nel novembre 1979, di sostenere i progetti di investimento di interesse comunitario, che permettano anche di agevolare i flussi turistici tra gli Stati membri ⁽⁴⁾.

Sviluppo regionale e turismo

La promozione del turismo può contribuire allo sviluppo delle regioni sfavorite che presentino una vocazione turistica.

La Comunità può contribuire a questo sviluppo con due tipi di azioni: azioni finanziate dal Fondo europeo di sviluppo regionale e azioni finanziate dal FEAOG, sezione orientamento.

Interventi del Fondo europeo di sviluppo regionale

La Comunità ravvisa nel turismo uno dei settori economici in grado di contribuire allo sviluppo delle regioni sfavorite. Il FESR interviene quindi in questo settore sia con la propria sezione "sotto quota", sia con la sezione "fuori quota". Basta che i progetti turistici presentati dagli Stati membri si inquadrino in un programma di sviluppo della regione interessata.

- La Commissione prende in considerazione le azioni di rafforzamento dello sviluppo turistico, soprattutto in ambiente rurale, che possono essere finanziate del FESR.

Interventi del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia

Il FEAOG, sezione orientamento, può intervenire a favore dello sviluppo delle attività turistiche complementari alle attività agricole. Esso può inoltre favorire le condizioni di base indispensabili all'espandersi del turismo rurale, in particolare nelle regioni di montagna e nelle altre regioni sfavorite.

- La Commissione prende in considerazione i progetti di sviluppo dell'agriturismo, presentati dagli Stati membri per un finanziamento da parte del FEAOG.

(1) GU n. C 55 del 3.3.1982, pag. 4.

(2) GU n. C 78 del 30.3.1982 e Bollettino CE 10-1981, punto 2.1.39.

(3) Bollettino CE 10-1980, punto 2.1.87.

(4) Supplemento 8/79 - Bollettino CE.

Salvaguardia del patrimonio europeo e turismo

L'ambiente naturale e il patrimonio culturale, in particolare quello architettonico, sono le risorse del turismo europeo. Le principali attrazioni turistiche sono i paesaggi diversificati, le località storiche e i monumenti artistici dell'Europa. Le azioni avviate per salvaguardare questo patrimonio comune presentano quindi anche un interesse più direttamente economico.

Protezione dell'ambiente e turismo

Numerose disposizioni comunitarie relative alla lotta

(2) GU n. C 197 del 31.7.1982.

(3) GU n. C 51 del 10.3.1981.

(4) GU n. C 124 del 21.8.1980.

(5) GU n. L 57 del 4.3.1981

contro l'inquinamento marino e atmosferico, nonché contro i rumori, si ripercuotono favorevolmente sulle attività turistiche. Occorre che queste ultime tengano a loro volta conto delle esigenze ecologiche.

- Il progetto di programma d'azione delle Comunità europee in materia di ambiente (1982-1986) approvato dalla Commissione il 28 ottobre 1981 e trasmesso al Consiglio, ricorda espressamente che occorre tenere in maggior conto la dimensione ambientale, tra l'altro nello sviluppo delle attività turistiche⁽¹⁾.

- Anche la proposta di direttiva riguardante la valutazione dell'impatto ambientale di determinate opere pubbliche e private, approvata dalla Commissione e trasmessa al Consiglio per decisione il 16 giugno 1980, interessa le attività turistiche⁽²⁾.

Patrimonio architettonico e turismo

Una notevole percentuale del turismo internazionale è legata all'interesse per il patrimonio architettonico. Esso costituisce quindi un capitale prezioso che procura redditi non trascurabili a parecchie regioni della Comunità. Esso merita pertanto di essere conservato quale fonte della loro ricchezza.

- La Commissione sta preparando una comunicazione al Consiglio sul rafforzamento dell'azione comunitaria nel settore culturale, una parte della quale è dedicata al contributo della Comunità alla conservazione del patrimonio architettonico.

- La Commissione intende proporre un programma di scambi di giovani lavoratori, che verta altresì sull'impiego di loro prestazioni senza compenso al fine di conservare il patrimonio architettonico.

1) GU n. C 305 del 25.11.1981 e Bollettino CE 11-1981, punti da 1.4.1 a 1.4.6. (2) GU n. C 169 del 9.7.1980.

Conclusioni

Al termine di questa analisi dei risvolti turistici delle varie attività comunitarie, emergono due direttrici per la Comunità: svolgere un ruolo attivo per lo sviluppo del turismo negli Stati membri e concentrarsi su alcune azioni prioritarie.

Svolgere un ruolo attivo per lo sviluppo del turismo

Il turismo rientra ovviamente anzitutto nel quadro delle politiche degli Stati membri. L'esperienza degli ultimi vent'anni ha mostrato che i soggetti economici pubblici e privati degli Stati membri hanno saputo adeguarsi alla domanda di un turismo sempre più esigente sul piano quantitativo non meno che qualitativo. È vero che la Comunità ha fornito loro un contesto favorevole e che essa può ulteriormente migliorarlo, varando alcune norme comuni e coordinando meglio le sue attività che interessano il turismo. Essa non deve tuttavia esagerare nel coordinare le politiche nazionali, giacché ognuna è adeguata a specifiche situazioni, molto diverse da uno

Stato membro all'altro, né tentare di risolvere problemi che si possono affrontare meglio su scala nazionale o addirittura regionale.

Sul piano comunitario, alcune azioni favorevoli al turismo dipendono anche e soprattutto dalle iniziative degli Stati membri. A loro spetta in particolare presentare in progetti in campo turistico per il finanziamento comunitario da parte dei Fondi regionale, sociale e agricolo. Altre azioni rilevanti per il turismo spettano al Consiglio, su proposta della Commissione, e alcune di esse sono in sospeso da molto tempo. Una rapida approvazione delle relative proposte dovrebbe incentivare il turismo intracomunitario e migliorare le condizioni di lavoro per le categorie professionali del settore. Vi sono poi altre azioni che interessano il turismo di competenza della Commissione, la quale deve studiare le possibili scelte e formulare proposte adeguate.

Dalla Commissione dipende inoltre, soprattutto, un migliore coordinamento delle azioni e dei mezzi finanziari comunitari volti a incentivare le attività turistiche. Da ultimo, essa dovrà verificare che gli aiuti nazionali in campo turistico, come in qualsiasi altro settore economico, rispettino le norme del trattato relative alla concorrenza; garantire inoltre che le realizzazioni comunitarie, che hanno permesso in larga misura di liberalizzare i movimenti turistici intracomunitari, non vengano messe in pericolo da misure protezionistiche dettate dalla situazione di recessione economica in cui versano tutti gli Stati membri.

Concentrarsi su alcune azioni prioritarie

La Commissione è disposta a esaminare con gli Stati membri alcuni problemi prioritari che potrebbero essere affrontati meglio mediante un'azione globale nazionale e comunitaria. A suo giudizio, si tratta dello scaglionamento del periodo di vacanza, della salvaguardia del patrimonio architettonico nelle regioni sfavorite e della promozione del turismo sociale, del turismo culturale e di quello rurale. Sono aspetti collegati che, in realtà, possono riassumersi in un'unico problema: come è possibile sfruttare meglio le attrezzature e la manodopera in campo turistico, in particolare nelle regioni rurali, pur rendendo il turismo accessibile agli strati meno privilegiati della popolazione?

La Commissione esaminerà con le istanze competenti il problema dello scaglionamento delle vacanze scolastiche e delle ferie nell'industria. Ma essa è convinta dell'insufficienza di una mera soluzione normativa a questo problema. Resteranno ancora da vincere le abitudini che associano le vacanze con uno o

due mesi dell'anno. A tale scopo, occorre presentare al pubblico "prodotti" nuovi e interessanti le classi meno agiate ai prezzi "fuori stagione".

L'ampiezza raggiunta dal turismo in questi ultimi anni non deve far dimenticare che vasti strati delle popolazioni europee non dispongono ancora di redditi sufficienti per parteciparvi. Occorre quindi riservare una speciale attenzione a determinate categorie sociali, quali i giovani lavoratori o i pensionati: incoraggiarli a partire in vacanza durante la bassa stagione potrebbe permettere un primo avvicinamento all'obiettivo prioritario di scaglionare le ferie e di valorizzare quindi meglio tutti gli investimenti turistici.

Lo stesso obiettivo va perseguito incentivando i viaggi turistici a carattere prevalentemente culturale fuori stagione, non necessariamente legati al periodo estivo. Itinerari culturali che attraversino vari Stati membri potrebbero essere favoriti mediante un'opportuna politica dei prezzi.

La ricerca dei prezzi migliori può indurre persino una nuova concezione delle vacanze - l'agriturismo o turismo rurale - basata sull'ambiente naturale e culturale della campagna e sui prodotti agroalimentari tipici delle varie regioni. Incentivando questo tipo di turismo si otterrebbe un migliore impiego della manodopera rurale, si aiuterebbe lo sviluppo delle zone sfavorite della Comunità e si garantirebbe la conservazione del loro patrimonio naturale e culturale. Si chiede al Consiglio di approvare questi primi orientamenti per una politica comunitaria del turismo. Alla luce della discussione che seguirà in sede di Consiglio e di Parlamento europeo, la Commissione presenterà al Consiglio proposte concrete in materia di turismo.

COMUNITÀ EUROPEA E TURISMO

Rilevanza del turismo per la Comunità

Il preambolo del trattato di Roma dichiara che gli Stati membri sono decisi a porre le basi per un'unione sempre più salda tra i popoli europei. L'articolo 2 di questo stesso trattato assegna alla Comunità europea il compito di intensificare le relazioni tra gli Stati che la compongono. Se questo non è l'unico compito della Comunità, esso è certamente il primo e quello più fondamentale per l'esistenza stessa della Comunità. Dietro l'aspetto svago si celano infatti spesso aspetti culturali e politici del turismo, che sono nondimeno reali e di estrema importanza.

Grazie al turismo, i popoli europei scoprono che le caratteristiche culturali individuali entro l'alveo di una civiltà comune, lungi dall'opporli, sono complementari e interessanti da conoscere. Il Consiglio d'Europa si adopera sin dalla sua creazione per favorire il formarsi di questa consapevolezza

TABELLA I

Entrate e uscite degli Stati membri sotto la voce turismo internazionale (*omissis*)

La Commissione auspica che questo specifico aspetto della missione del Consiglio d'Europa venga intensificato. Con la propria azione, la Comunità contribuisce all'espandersi di questa consapevolezza.

Riservato un tempo a minoranze privilegiate, negli anni '60 e '70 il turismo è diventato un fenomeno di massa che genera posti di lavoro e costituisce un fattore di sviluppo per le regioni sfavorite. In tal modo esso è diventato una delle principali attività economiche nella Comunità.

La tabella I mostra la fortissima espansione del turismo internazionale, nell'ultimo ventennio, in tutti i paesi della Comunità. Vi sono ben poche attività economiche che abbiano registrato un'espansione del genere. Se in questo periodo le entrate e le uscite sotto la voce turismo internazionale sono più che decuplicate in tutta la Comunità, esse sono aumentate in misura ancor maggiore in alcuni Stati membri.

Il turismo intracomunitario interviene per oltre il 50 % nelle uscite e per oltre il 60 % nelle entrate del bilancio turistico dei Dieci. Esso costituisce pertanto un importante fattore di redistribuzione dei redditi all'interno della Comunità. Infatti, come si evince dalla tabella I, se il Regno Unito, l'Irlanda e la Danimarca riescono più o meno a pareggiare il loro bilancio, la Germania e i paesi del Benelux sono largamente in disavanzo, mentre Grecia, Italia e Francia registrano ampie eccedenze. Dato che bilance commerciali pendono generalmente a sfavore dei paesi dell'Europa settentrionale, il turismo esercita un effetto stabilizzatore sulle bilance dei pagamenti, benefico per l'intera Comunità che annovera fra i suoi obiettivi fondamentali uno sviluppo equilibrato.

La tabella 2 mostra l'importanza relativa del turismo nelle bilance dei pagamenti degli Stati membri. Se questo settore rappresenta poco meno del 4% dei crediti e quasi il 5% dei debiti per tutti i beni e i servizi nell'Europa dei Dieci, la sua aliquota è ben più rilevante per singoli Stati membri, sia in conto crediti, sia in conto debiti.

Alcuni paesi come Grecia, Italia, Irlanda, la stessa Francia, fanno assegnamento sul turismo per colmare una notevole percentuale delle loro bilance dei pagamenti. Ci si può rendere conto dell'entità di questo fenomeno quando si sa che il comitato per il turismo dell'OCSE ha rilevato, nel marzo 1982, un crescente riemergere di misure protezionistiche che ostacolano lo sviluppo del turismo internazionale.

Gli enti nazionali per il turismo dei paesi della CEE hanno costituito, già da una decina di anni, un gruppo

di lavoro che pubblica periodicamente un'analisi della rilevanza economica del turismo nella Comunità europea. Nella quarta relazione del gruppo di lavoro, pubblicata nel 1981, si trovano vari dati caratteristici che dimostrano la sempre maggiore importanza di questo settore economico per ciascuno degli Stati membri e per la Comunità nel suo complesso.

È quindi possibile vedere come le spese turistiche effettuate nel 1979 dai cittadini della Comunità a nove ammontassero a oltre 77 miliardi di ECU, pari a oltre il 7% di tutte le spese per i consumi privati. Contemporaneamente, i proventi del turismo negli Stati membri avevano superato 72 miliardi di ECU, pari a oltre il 4% del prodotto interno lordo della Comunità.

TABELLA 2

Il turismo nelle bilance dei pagamenti degli Stati membri (*omissis*)

Però si tiene conto dell'effetto moltiplicatore dovuto al fatto che i redditi da turismo spesi nella Comunità generano altri redditi, allora i redditi diretti e indiretti del turismo potrebbero rappresentare oltre il 10% dei PIL dei Nove.

Stando a quella stessa relazione, e sempre nel 1979, oltre 4 milioni di persone lavoravano direttamente e a tempo pieno per il turismo, nella Comunità a nove, e l'occupazione nel settore era in costante espansione. Anche qui va tenuto conto dell'effetto moltiplicatore dei proventi da turismo. Occorre inoltre sapere che molti tipi di lavoro, che dipendono da turismo, per la mancanza di statistiche dettagliate vengono imputati ad altri settori. Si possono quindi formulare soltanto congetture. Gli enti nazionali per il turismo dei Dieci, ad esempio, formulano l'ipotesi che, se le attività turistiche dovessero improvvisamente cessare, il 10-12% di tutta la manodopera comunitaria si troverebbe disoccupata.

Ad ogni buon conto, occorre riconoscere che il turismo è un settore che assorbe molta manodopera, senza conoscere ancora i problemi di disoccupazione che si registrano in altri settori economici europei e che, pertanto, esso merita una speciale attenzione per essere tenuto al riparo da problemi del genere. Il rischio più grave per il turismo, in un periodo di recessione, è il ritorno a misure protezionistiche. Come si è detto, la Comunità europea sinora ha disposto varie misure volte a liberalizzare il turismo al suo interno, contribuendo in tal modo alla forte espansione del settore negli ultimi vent'anni. È suo dovere salvaguardare le realizzazioni comunitarie e promuovere ancor più il turismo, per i posti di lavoro che esso crea e per il fattore di sviluppo che esso costituisce.

Libera circolazione e tutela dei turisti

Per i suoi risvolti politici e culturali, per le sue ripercussioni economiche sulla bilancia dei pagamenti, sull'occupazione e sullo sviluppo regionale, il turismo presenta la massima importanza per la Comunità. Quest'ultima, da parte sua, incentiva o potrebbe incentivare il turismo con alcune azioni o iniziative: un più agevole passaggio delle frontiere, la sicurezza sociale per i turisti cittadini degli Stati membri, l'armonizzazione dell'assicurazione automobilistica e dell'assistenza turistica, nonché la protezione degli interessi dei turisti nella Comunità.

Passaggio delle frontiere intracomunitarie

Prima dell'entrata in vigore del trattato di Roma che istituisce la CEE, le frontiere rappresentavano vere e proprie barriere al passaggio dei viaggiatori da uno Stato all'altro. Queste barriere si manifestavano in minuziosi controlli doganali e di polizia, in abbondanti pratiche burocratiche e in lunghe colonne di attesa ai valichi di frontiera. Tutto ciò non induceva di certo a intraprendere viaggi all'estero. Occorre rilevare che dal 1958 la situazione è sensibilmente migliorata. I dazi doganali tra gli Stati membri della Comunità sono scomparsi e, almeno per i viaggiatori che non trasportano merci, anche le lunghe scritture burocratiche. I controlli continuano tuttavia a essere svolti dai servizi doganali e dalla polizia di confine. 25 anni dopo la firma del trattato di Roma, ci si può chiedere se l'attuale situazione sia accettabile o se essa non costituisca piuttosto, per certi versi, un ostacolo a un più dinamico sviluppo dei flussi turistici.

Barriere fiscali

In base a una serie di direttive⁽¹⁾, dal 1969 è in vigore un sistema di "franchigia viaggiatori" che consente al turista, e in genere a qualsiasi viaggiatore, di importare, oltre agli effetti personali che trasporta nei suoi bagagli, merci acquistate in un altro Stato membro. Il turista gode tuttavia di questa libertà soltanto entro i limiti fissati dal Consiglio dei ministri ed è l'esistenza di questi limiti che può avere ripercussioni sfavorevoli sul piano delle formalità richieste al passaggio di frontiera. Esiste uno stretto legame tra la limitazione delle franchigie e l'intensità dei controlli alle frontiere. È vero che una disposizione del diritto comunitario precisa che i viaggiatori debbono avere la possibilità di affermare tacitamente o con semplice dichiarazione verbale se rispettano i limiti e le condizioni di franchigia autorizzati, da cui consegue la pratica - generalizzata in tutti gli Stati membri - di un controllo campione; ma è indubbio che i controlli campione potrebbero essere snelliti e maggiormente distanziati se le franchigie fossero più ampie, giacché in tal caso il rischio d'infrazione ovviamente diminuirebbe. Per tutti

questi motivi, e allo scopo di rendere il cittadino più cosciente dell'esistenza della Comunità, con i vantaggi di un mercato comune, è essenziale che il Consiglio approvi le proposte della Commissione intese ad aumentare i limiti di queste franchigie. Questo obiettivo è veramente prioritario, tanto più che il valore reale di queste franchigie viene eroso giorno per giorno dall'inflazione e dalla svalutazione, e che in tal modo una delle principali libertà del cittadino della Comunità si riduce di fatto sempre più.

Quanto agli effetti personali che accompagnano il turista, la situazione di fatto, attualmente, non pone gravi problemi. Per i mezzi di trasporto (autovetture, caravan, imbarcazioni da diporto), è stata presentata al Consiglio una proposta di direttiva che contempla l'abolizione di qualsiasi formalità. Già ora la maggior parte degli Stati membri non esigono più formalità in materia; l'importazione di caravan per una durata superiore a un determinato lasso di tempo, tuttavia, desta ancora problemi. Quanto all'elenco di oggetti riconosciuti quali effetti personali del viaggiatore, le consuetudini evolvono. Ad esempio è normalmente ammessa l'importazione di televisori nel caravan o di magnetoscopi nei bagagli. In questi casi le difficoltà vengono generalmente risolte adeguando le pratiche amministrative, quando le istanze appropriate (ad esempio gli automobilclub) si incaricano di compiere i passi necessari presso le amministrazioni competenti. L'attuazione di un'altra misura comunitaria, infine, potrà indurre ulteriori conseguenze favorevoli per il turismo: si tratta della proposta di direttiva riguardante il regime comunitario da applicare ai prodotti di rifornimento e di vettovagliamento per imbarcazioni, aerei e treni internazionali.

Controlli di polizia

Il controllo d'identità delle persone che valicano le frontiere intracomunitarie in autovetture avviene generalmente per sondaggio. I passaggi di frontiera in vettura sono stati notevolmente snelliti dalla soppressione del controllo della carta internazionale di assicurazione dell'automobile (carta verde), conformemente alla direttiva 24 aprile 1972⁽²⁾. La vita degli automobilisti nei paesi visitati verrà inoltre agevolata dall'introduzione di una patente comunitaria, decisa con direttiva 4 dicembre 1980 del Consiglio⁽³⁾. I viaggiatori che ricorrono ad altri mezzi di trasporto, invece, sono ancora soggetti a controlli di polizia più rigorosi. Vengono infatti ancora svolti controlli sistematici in caso di passaggio di frontiera in treno, torpedone e autocorriera, nonché negli aerei (carte di sbarco) o negli aeroporti, nonostante ripetuti appelli rivolti ai governi dal Parlamento europeo e dalla

Commissione.

Per il mantenimento dei controlli di polizia all'interno della Comunità, gli Stati membri adducono anzitutto la difesa dell'ordine e della pubblica sicurezza (lotta antiterrorismo; lotta contro gli spacciatori di stupefacenti). È però difficile, per i cittadini della Comunità, comprendere i motivi che determinano la differenza del controllo svolto secondo la forma di trasporto scelta per passare da uno Stato all'altro. Ci si può chiedere se non si dovrebbe pensare a snellire i controlli per tutti i passaggi di frontiera intracomunitarie e per tutti i tipi di trasporto. La Commissione ha appena proposto al Consiglio una risoluzione in tal senso. Occorre notare che già nel 1974 i capi di Stato e di governo riuniti a Parigi avevano preso in esame la creazione di un'unione dei passaporti con tre elementi di base: un passaporto uniforme, l'abolizione dei controlli sulle persone alle frontiere interne e la parità di trattamento dei cittadini degli Stati membri da parte dei paesi terzi.

Un primo passo verso un'unione dei passaporti è stato compiuto con la risoluzione del Consiglio che istituisce un passaporto di modello uniforme che gli Stati membri si sforzeranno di rilasciare al più tardi con decorrenza 1 gennaio 1985. Sul piano politico e psicologico il passaporto di modello uniforme è estremamente importante giacché esso sarà il primo documento destinato a tutti i cittadini degli Stati membri che farà riferimento alla Comunità europea. In conclusione, benché siano stati realizzati alcuni progressi, i controlli doganali e di polizia intralciano ancora il turismo intracomunitario. L'adozione da parte del Consiglio, il 29 giugno 1982, della proposta della Commissione di aumentare i limiti delle "franchigie viaggiatori" da 180 a 210 ECU porta un certo miglioramento. La Commissione intende proporre prossimamente un meccanismo di aumento regolare. Giacché inoltre i valichi di frontiera sussistono tuttora, sarebbe auspicabile disporre in corrispondenza dei medesimi uffici d'informazione turistica che fornirebbero informazioni sugli alberghi e sulle curiosità turistiche delle regioni limitrofe, ma che soprattutto introdurrebbero un elemento di buona accoglienza alle frontiere intracomunitarie.

A lunga scadenza, l'unione dei passaporti tra gli Stati membri della Comunità sarebbe una grande conquista, giacché in quel caso il controllo delle persone verrebbe trasferito alle frontiere esterne, come già avviene per i paesi del Benelux, nel quadro della loro convenzione del 1960.

Sicurezza sociale dei turisti

I regolamenti del Consiglio riguardanti i diritti alla sicurezza sociale dei lavoratori migranti, dipendenti,

indipendenti o pensionati, nonché dei membri delle loro famiglie⁽⁴⁾, si applicano anche ai turisti e ai villeggianti cittadini degli Stati membri.

Ai fini di questi regolamenti, i turisti (comprese le persone in villeggiatura o in visita presso parenti) sono assimilate a lavoratori migranti e godono del diritto alle prestazioni mediche, a condizione che abbiano diritto a prestazioni analoghe in base alla legislazione dello Stato membro nel quale sono assicurati.

Questo diritto è confermato da un attestato (formulario E 111) rilasciato dal loro ente mutualistico prima della partenza, affinché possa essere presentato, se del caso, a un ente mutualistico in un altro Stato membro. È quindi importante che i viaggiatori si muniscano di questo formulario prima di lasciare il loro paese.

I regolamenti contemplano che le categorie di persone coperte possono beneficiare di prestazioni mediche urgenti - intervento di un medico generico o di uno specialista, medicinali, cure odontoiatriche, ricoveri in ospedale, ecc. - conformemente alle norme e alla pratica vigente nello Stato membro che eroga le prestazioni, nonché le prestazioni in denaro (malattia, maternità, ecc.) alle quali esse possono avere diritto. Sempre che siano muniti del formulario E 111, i turisti non dovrebbero quindi incontrare problemi in caso di malattia o di incidente in un altro paese della Comunità.

Ciò rappresenta un grande vantaggio del turismo intracomunitario rispetto al turismo in paesi terzi. L'esperienza ha tuttavia dimostrato che un gran numero di turisti ignora o comprende male le disposizioni amministrative che disciplinano l'applicazione dei regolamenti comunitari, mentre risulta frequentemente edotta sulle assicurazioni private. Circa le attuali disposizioni relative alle formalità da svolgere, la Commissione sta esaminando con i servizi competenti degli Stati membri l'introduzione di procedure più snelle e più efficaci. Essa provvederà inoltre a condurre una campagna d'informazione del pubblico.

Assicurazione automobilistica e assistenza turistica

Lo sviluppo del turismo negli ultimi anni ha provocato il sorgere di imprese specializzate che coprono una serie di incidenti che possono prodursi durante il viaggio. Analogamente, gli automobileclub estendono il proprio campo d'attività offrendo, oltre ai servizi di soccorso, altri servizi di assistenza. L'assistenza turistica può essere fornita sotto forma di prestazione di servizi in natura (riparazione, rimpatrio in caso di incidente, ecc.) per i quali il prestatore usa solo il proprio personale e materiale. Oppure essa può assumere la forma di una vera e propria assicurazione. La proposta di direttiva "assistenza turistica", che la Commissione ha trasmesso al Consiglio il 13 gennaio 1981, mira ad assoggettare le

varie attività delle imprese di assistenza a carattere assicurativo alle norme di controllo fissate dalla direttiva del Consiglio del 24 luglio 1973 (coordinamento delle assicurazioni per danni) per le imprese d'assicurazione e quindi ad armonizzare le condizioni di assistenza turistica nella Comunità.

Per ridurre alcune divergenze che sussistono tra i regimi d'assicurazione RC (responsabilità civile) automobilistica, obbligatoria nei vari Stati membri, e nell'intento di vigilare affinché le vittime d'incidenti automobilistici godano di una protezione equivalente in tutti gli Stati membri, la Commissione ha inoltre trasmesso al Consiglio, in data 7 agosto 1980, una proposta di direttiva per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'assicurazione della responsabilità civile proveniente dalla circolazione dei veicoli a motore. Una raccomandazione della Commissione dell'8 gennaio 1981⁽⁵⁾, volta ad accelerare la liquidazione dei sinistri nel quadro dell'assicurazione della responsabilità civile automobilistica, infine, si propone di agevolare la trasmissione, in caso di incidente, dei verbali di polizia, nonché di altri documenti necessari per il pagamento dei sinistri, agli assicuratori che hanno coperto l'automobilista contro i rischi RC automobilistica.

Tutela degli interessi dei turisti

Nel quadro della sua politica relativa all'informazione e alla tutela dei consumatori, la Commissione ha avviato un certo numero di studi riguardanti il turismo e, in particolare, i servizi offerti dalle agenzie di viaggio e degli operatori turistici ai consumatori. Essa ha studiato anzitutto la convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), elaborata nel 1970, ma che attualmente, nella Comunità, è applicata soltanto da Belgio e Italia. Questa convenzione è infatti alquanto imperfetta e l'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato che l'aveva elaborata, consapevole delle sue lacune, nel 1980 aveva deciso di rimaneggiarla.

La Commissione ha d'altra parte fatto elaborare da esperti due studi: uno sulla "responsabilità degli organizzatori dei giri turistici e degli agenti di viaggio" (A. Borst 1979) l'altro sul "mercato europeo dei viaggi a forfait" (Sofres 1981). Da questo secondo studio è emersa una percentuale tutt'altro che trascurabile di acquirenti scontenti a causa, in parte, dell'inosservanza delle clausole del contratto stipulato con l'agente di viaggio, nonché delle descrizioni ingannevoli contenute negli opuscoli degli organizzatori, rispetto alle quali l'esperienza rivela varie sorprese. Ecco alcuni esempi: aumenti di prezzo sopraggiunti dopo la prenotazione; modifica dei servizi offerti (quali cambiamento di albergo o di orario della partenza di un

violo); condizioni d'alloggio talvolta poco soddisfacenti; penalità in caso di annullamento; mancata delimitazione delle responsabilità tra i vari prestatori dei servizi.

In seguito a questi studi, la Commissione intende presentare al Consiglio un progetto di direttiva quadro sulla tutela dei consumatori nel settore dei viaggi a forfait. Questa direttiva dovrebbe contemplare un certo numero di grandi principi, che verrebbero applicati nei paesi membri.

Il Parlamento europeo si è preoccupato a varie riprese della sicurezza negli alberghi. Tenuto conto delle lacune esistenti nelle normative nazionali, esso chiedeva di elaborare una direttiva comunitaria che colmasse alcune di queste lacune, in particolare l'affissione di istruzioni, la presenza di estintori e la segnalazione delle uscite di sicurezza. Nel dicembre 1981, il comitato consultivo per i consumatori, ha a sua volta emesso un parere che rileva la necessità di un'azione comunitaria in materia. Esso chiede che la Commissione si occupi del problema, elaborando anzitutto un codice. In questa prospettiva, la Commissione intende condurre uno studio e formulare proposte sugli aspetti non strutturali della sicurezza, ossia sull'addestramento del personale alle tecniche di prevenzione degli incendi e di primo intervento, sui sistemi d'allarme antincendio usati negli alberghi e sulla frequenza dei controlli ad opera di personale qualificato. Per tutelare gli interessi dei viaggiatori nella Comunità, infine, occorrerebbe lottare contro la pubblicità fallace e generalizzare l'affissione all'esterno degli alberghi dei prezzi e di informazioni standardizzati, ricorrendo quanto più possibile all'uso di simboli.

Condizioni di lavoro delle categorie professionali del settore turistico

La Comunità europea ha non soltanto incentivato il turismo con la libera circolazione delle persone sul suo territorio, ma ha anche instaurato un mercato comune dei servizi turistici, consentendo il libero stabilimento dei soggetti economici e la libera prestazione da parte loro dei servizi in qualsiasi Stato membro. Essa può ancora migliorare sensibilmente le condizioni di lavoro nel settore del turismo, ravvicinando i rispettivi livelli di formazione e con il reciproco riconoscimento dei diplomi, nonché sostenendo programmi di formazione professionale tramite il canale del Fondo sociale europeo. Infine, assieme agli Stati membri, essa può ricercare soluzioni al problema dello scaglionamento delle vacanze, ai problemi fiscali e ai problemi energetici che preoccupano il settore.

Diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi turistici

Queste due libertà, che permettono ai cittadini di uno

Stato membro di esercitare attività professionali sul territorio di un altro Stato membro, costituiscono un elemento fondamentale della Comunità economica europea. Esse comportano l'accesso alle attività indipendenti e il loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese, in particolare di società nelle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento per i propri cittadini (articoli 52 e 59 del trattato CEE). L'assimilazione alla popolazione nazionale degli altri cittadini della Comunità è ormai un principio riconosciuto, in particolare per quanto riguarda le attività del settore turistico, e non sono richieste disposizioni speciali.

Due sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee (le sentenze Reyners e Van Binsbergen, entrambe del 1974) hanno proclamato infatti l'applicabilità diretta delle disposizioni del trattato relative al diritto di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi.

In mancanza di qualsiasi altra disposizione comunitaria, ogni cittadino di uno Stato membro dispone di un diritto individuale e garantito dal trattato a stabilirsi e a esercitare attività indipendenti in qualsiasi paese membro, alle stesse condizioni fissate per la popolazione nazionale del paese ospite. Qualsiasi cittadino di un paese della Comunità che dovesse scontrarsi ancora con comportamenti discriminatori può far valere i propri diritti dinanzi ai tribunali, giacché le norme comunitarie prevalgono su qualsiasi disposizione nazionale contraria.

Alcuni Stati membri, tuttavia, subordinano l'accesso a una professione a condizioni più o meno restrittive sul piano delle garanzie di onorabilità o delle conoscenze pratiche e teoriche, laddove queste ultime possono formare oggetto di diplomi, certificati e altri titoli. Le differenze tra queste normative nazionali possono costituire ostacoli alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione di servizi.

Per sormontare questi ostacoli sono state varate parecchie direttive comunitarie, relative a varie attività professionali.

Due direttive riguardano più specificamente le attività del settore turistico.

Una è la direttiva 15 ottobre 1968 del Consiglio, relativa alle attività non salariate di ristorazione e mensa di bevande, alberghi, residence e simili, nonché terreni da campeggio⁽⁶⁾.

L'altra è la direttiva 16 giugno 1975 del Consiglio, che si applica tra l'altro ai servizi degli accompagnatori e degli interpreti turistici⁽⁷⁾. Per queste attività, lo Stato ospite deve accontentarsi delle prove di idoneità professionale e di onorabilità sufficienti nel paese

d'origine della persona che intende esercitare l'attività in questione sul suo territorio.

Altre attività nel settore turistico, invece, quali l'attività di guida turistica, non sono coperte da direttive del genere. Per l'esercizio di queste attività un professionista migrante deve quindi possedere le qualifiche richieste dalla legislazione dello Stato membro ospite.

Infine il Consiglio ha adottato, il 19 giugno 1982, la proposta di direttiva, trasmessa nel 1965, relativa a misure intese ad agevolare l'esercizio effettivo della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi per le attività indipendenti, tra l'altro di alcuni ausiliari dei trasporti e degli agenti di viaggio⁽⁸⁾.

Occorre osservare che la funzione dell'agente di viaggio si basa in notevole misura sulla fiducia, giacché, da un lato, i fornitori gli fanno credito, onorando i buoni per trasporti, alloggio e pasti emessi a favore dei suoi clienti e che egli pagherà soltanto uno o vari mesi più tardi, dall'altro, i suoi clienti pagano in anticipo e debbono poter fare affidamento sul valore dei servizi che egli presterà loro. Per questo motivo, nella maggior parte dei paesi comunitari esistono normative volte a tutelare il pubblico, imponendo agli agenti di viaggio condizioni più o meno severe per l'accesso alla professione. La disparità di regime tra i paesi della Comunità costituiscono uno svantaggio per la professione degli agenti di viaggio e una fonte di errori, malintesi e confusione per il pubblico. È quindi positivo che il consiglio abbia adottato la proposta di direttiva suddetta.

Formazione professionale e reciproco riconoscimento dei diplomi

È chiaro che la mobilità dei lavoratori qualificati nell'industria turistica, che si tratti del settore alberghiero o di quello della ristorazione, di quello dell'organizzazione e della gestione di viaggi e di attività turistiche o di qualsiasi altra attività direttamente o indirettamente legata al turismo, dipende dal riconoscimento delle qualifiche acquisite o dei periodi di studio svolti negli altri Stati membri.

Se in tutti gli Stati membri esistono corsi di formazione professionale specializzati nelle attività tradizionali del settore alberghiero e di quello della ristorazione, meno frequenti sono corsi di istruzione o di formazione specializzata di livello superiore, ad esempio in materia di organizzazione e di gestione del turismo.

I lavori relativi alla valutazione dei livelli di formazione per gli impieghi nel settore alberghiero e in quello della ristorazione sono attualmente in corso, in collaborazione con il Centro per lo sviluppo della formazione professionale (CEDEFOP).

I lavori relativi ad altre attività hanno mostrato che le esigenze professionali pratiche per gli impieghi esaminati sono molto simili in ciascuno degli Stati membri. Di conseguenza, le conoscenze e attitudini acquisite durante la sua formazione e grazie alla sua esperienza professionale, necessaria per poter esercitare una di queste attività, debbono essere anch'esse molto simili. Ne consegue che i risultati della formazione ricevuta, quali sono attestati da vari certificati in ciascuno degli Stati membri, debbono consentire ai lavoratori di tutti i paesi di soddisfare le stesse esigenze professionali concordate, aspetto questo estremamente importante per l'industria turistica, la cui manodopera è relativamente mobile sul piano internazionale.

Il problema del reciproco riconoscimento delle qualifiche relative al settore turistico viene esaminato nell'ambito più vasto dei lavori della Commissione relativi al riconoscimento, da un lato, dei diplomi che costituiscono titolo legale per l'accesso a un'attività professionale, dall'altro, dei diplomi che consentano di proseguire gli studi (equivalenza a fini accademici) o che valorizzano le qualifiche professionali, senza peraltro costituire un elemento sufficiente per consentire l'esercizio della professione. La risoluzione del Consiglio e dei ministri dell'istruzione riuniti in sede di Consiglio, del 9 febbraio 1976, contempla l'attuazione di programmi comuni di studio tra istituti superiori nei vari Stati membri.

Finora solo due programmi hanno beneficiato di un aiuto nel settore del turismo, vale a dire un programma concordato tra il Regno Unito e la Repubblica federale di Germania, e un altro concordato tra Repubblica federale di Germania, Francia e Italia. Le richieste di istituti superiori che desiderano varare programmi comuni di studio nel settore del turismo, nonché di insegnanti, ricercatori e amministratori di detti istituti che si occupino di turismo e desiderino compiere un breve viaggio di studio in altri Stati membri, continueranno a essere esaminate in funzione dei loro meriti. La Commissione prenderà in esame la possibilità di privilegiare questo settore nei prossimi anni.

Contributo del Fondo sociale europeo

Il turismo e gli addetti del settore possono beneficiare del contributo del Fondo sociale, su base di cofinanziamento, per migliorare le possibilità occupazionali e la mobilità geografica e professionale. La principale forma d'aiuto investe la formazione professionale e la riconversione di quanti già lavorano o potranno trovare un lavoro in un qualsiasi ramo dell'industria turistica. Verrà inoltre finanziato un certo numero di studi attinenti allo sviluppo delle attività

turistiche. Finora, la maggior parte dell'aiuto del Fondo sociale nel settore del turismo è stata erogata per la formazione professionale nel settore alberghiero e in quello della ristorazione, sia per il personale tradizionale sia per quello amministrativo. L'aiuto del Fondo è stato inoltre sollecitato in misura sempre maggiore per cofinanziare progetti di formazione attinenti alle attività ricreative nelle regioni di montagna (sport invernali, alpinismo, ecc.). Il turismo rurale può beneficiare anch'esso del contributo del Fondo per la formazione di agricoltori o di persone che hanno abbandonato l'agricoltura; il turismo può offrire un posto di lavoro alternativo o costituire un mezzo per migliorare i redditi degli agricoltori.

Gli orientamenti per la gestione del Fondo sociale europeo durante il periodo 1982-1984 assegnano una speciale priorità a nuovi programmi di carattere sperimentale che combinano l'aspetto occupazionale con quello formativo e possono, in casi eccezionali, estendersi su un periodo di 3 anni, invece del normale periodo di un anno contemplato dai regolamenti del FSE. Il turismo rappresenta un settore nel quale può risultare opportuno alternare programmi di formazione del genere.

Il Fondo può inoltre concedere un aiuto a favore di progetti di formazione destinati agli artigiani (spesso si tratta di lavoratori agricoli o delle loro mogli) che producono oggetti d'artigianato, souvenir, ecc., per l'industria turistica. Si può in tal modo contribuire ad arrestare l'esodo dalle zone rurali. La formazione di persone interessate al restauro e alla conservazione dei monumenti e degli edifici storici, di opere d'arte, ecc., può beneficiare anch'essa di un aiuto del Fondo sociale. Dati i problemi di disoccupazione in cui versa attualmente la Comunità e dato che il turismo è un'industria che assorbe molta manodopera, il Fondo sociale, tenuto conto della sua missione essenziale consistente nel migliorare le possibilità occupazionali, non può che reagire favorevolmente a qualsiasi iniziativa che sfoci nella creazione di nuovi posti di lavoro in questo settore.

Scaglionamento del periodo di vacanza

La concentrazione delle vacanze scolari e industriali su un periodo ristretto dell'anno induce problemi di ingombro delle infrastrutture turistiche, di traffico durante questo periodo e di sottosfruttamento durante il resto dell'anno. Questo stato di cose è in contrasto con gli interessi dello sviluppo regionale, con la stabilità del lavoro e con l'efficacia dell'industria turistica, provocando livelli di prezzo elevati in alta stagione oltre a un sovraccollamento sgradevole per gli stessi turisti. Questa situazione discende direttamente

dall'abitudine che hanno praticamente tutti gli Stati membri di concentrare le vacanze scolastiche e accademiche nei mesi di luglio e agosto, nonché dalla pratica dei settori industriali e commerciali di chiudere completamente le aziende durante lo stesso periodo, per realizzare un massimo di economie. Il comitato per l'istruzione, istituito nel 1976 con risoluzione del Consiglio dei ministri dell'istruzione degli Stati membri, ha proceduto a un primo scambio di opinioni in materia nel gennaio 1978. Benché siano stati individuati i problemi generali e proposte varie soluzioni, da allora l'esame del problema non è più stato proseguito.

In risposta a varie interrogazioni parlamentari scritte, la Commissione ha cofinanziato due studi preliminari, l'uno sull'avvenire dell'industria turistica europea nel periodo 1980-1990, l'altro sullo scaglionamento delle vacanze.

La Commissione intende ora procedere a un'analisi della distribuzione delle vacanze scolastiche negli Stati membri e del loro rapporto con i periodi di vacanza e di completa chiusura delle aziende industriali e commerciali, nonché a un esame delle varie possibilità per scaglionare le vacanze. Occorrerebbe aspettare i risultati di quest'analisi prima di esaminare il problema dello scaglionamento delle vacanze a livello comunitario.

Quest'ultima dimensione si presta in modo particolare all'esame del problema, dato che un'iniziativa di scaglionamento, vivamente auspicata da tutte le categorie professionali del settore turistico e dai turisti stessi, deve essere avviata da vari paesi contemporaneamente per riuscire e per non provocare problemi di concorrenza.

Problemi fiscali relativi al turismo

La sesta direttiva del Consiglio in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sul volume d'affari, del 17 maggio 1977⁽⁹⁾, interessa le attività del settore turistico. Essa esclude in particolare la possibilità di esentare dall'IVA la locazione di camere quale è definita nella legislazione degli Stati membri, che viene effettuata nell'ambito del settore alberghiero o di settori con funzione analoga, compresa la locazione di campi di vacanza o di terreni da campeggio.

Consapevole dello specifico problema delle agenzie di viaggio, l'articolo 26 della stessa direttiva fissa come base imponibile il margine realizzato dall'agenzia di viaggio. L'imposta riscossa sulla prestazione dell'agenzia incide quindi in scarsa misura sul prezzo di viaggio.

Occorre osservare che l'armonizzazione fiscale nella

Comunità si è limitata per ora alle azioni necessarie all'instaurazione e al funzionamento del mercato comune, vale a dire alla base delle imposte indirette e non ai loro tassi. Nella sua relazione al Consiglio (27 marzo 1980) sulle prospettive di convergenza dei sistemi fiscali nella Comunità, la Commissione spiega come sia estremamente difficile annullare le disparità relative alla struttura del sistema fiscale, alla pressione fiscale complessiva e alla ripartizione del gettito fiscale tra le varie imposte. La tabella 3 mostra la grande varietà dei tassi di IVA che gravano sulle prestazioni di servizi effettuate dagli alberghi e dai ristoranti in nove Stati della Comunità, giacché, per il momento, la Grecia non applica un'imposta sul valore aggiunto.

TABELLA 3 Tassi di IVA vigenti al 1 gennaio 1982 negli Stati della Comunità (salvo la Grecia) (*Omissis*) Pur comprendendo i problemi che questa varietà di tassi causa al settore alberghiero e della ristorazione comunitario, per motivi già rammentati la Commissione non intende proporre misure settoriali che inciderebbero sul gettito fiscale nazionale, a meno che misure del genere non siano indispensabili per perseguire una politica comune decisa dal Consiglio o per ovviare a situazioni particolarmente gravi. Sarebbe tuttavia opportuno che la Commissione esaminasse se e in quale misura la disparità tra i prelievi fiscali operati dai vari Stati membri in materia di applicazione dell'IVA ai servizi degli alberghi e dei ristoranti, nonché in materia di accise sui carburanti, possano indurre a deviazioni di traffico in campo turistico.

Problemi energetici relativi al turismo

L'incidenza dell'energia sul turismo è duplice: vi è il prezzo del carburante, estremamente rilevante per il costo dei mezzi di trasporto, nonché il costo del riscaldamento e/o del condizionamento d'aria negli alberghi e negli altri impianti turistici, che gravano entrambi sensibilmente sul prezzo di costo. La crisi petrolifera del 1973 ha dimostrato a sufficienza i pericoli, per l'economia in generale e per i settori dei trasporti e del turismo in particolare, di una penuria e di un forte rialzo dei prezzi energetici. Questa crisi è sopraggiunta, per fortuna, all'inizio della stagione morta (a fine ottobre) e in pieno periodo di forte espansione del turismo. Ma la seconda crisi nel 1979 e i successivi rincari dell'energia hanno aumentato ulteriormente i costi di trasporto e del turismo, portandoli a livelli che non sarebbe possibile superare senza provocare gravi conseguenze. Per questo motivo, le misure intese ad attenuare gli effetti di una penuria limitata di petrolio sono di estrema importanza per il turismo. Queste misure potrebbero investire un'ampia

gamma di possibilità, che la Commissione è stata indotta a prospettare dopo aver constatato, negli ultimi anni, che l'economia poteva trovarsi seriamente pregiudicata da una tensione del mercato dovuta anche solo a una lievissima penuria a breve scadenza, oppure, in casi estremi, dall'inquietudine e dalla mancanza d'informazione. Si tratta di evitare in futuro un brusco aumento dei prezzi e delle sue ovvie ripercussioni negative sui prezzi, disponendo misure adeguate sin dal manifestarsi dei sintomi premonitori di una tensione sui mercati. Questa volontà di prevenire le difficoltà costituisce la chiave di volta della strategia energetica caldeggiata dalla Commissione.

Altre due comunicazioni trasmesse dalla Commissione al Consiglio nel 1981, relative ai prezzi dell'energia e alla fiscalità dei prodotti petroliferi, mirano a migliorare la trasparenza e a introdurre nelle misure fiscali riguardanti questi prodotti una certa razionalità che tenga conto degli obiettivi di politica energetica.

Le misure proposte in questi due documenti non possono risultare prive di effetto sulle attività del turismo, giacché esse dovrebbero favorire una certa stabilità e diminuire l'incertezza che grava sull'andamento delle strutture di prezzo e sulla fiscalità dei prodotti in questione.

Occorre osservare inoltre che, in base a due regolamenti approvati dal Consiglio nel 1978, la Comunità concede un sostegno finanziario a progetti di sfruttamento di fonti energetiche alternative ⁽¹⁰⁾ e a progetti dimostrativi che consentano risparmi di energia ⁽¹¹⁾, sostegno compreso tra il 25% e il 49% dei costi.

Vari progetti che interessano direttamente il turismo, ad esempio il riscaldamento di alberghi, di centri ricreativi, di attrezzature collettive e di piscine hanno già potuto beneficiare di un aiuto. I bandi di gara relativi ai progetti per cui viene erogato un aiuto finanziario vengono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Qualsiasi persona, fisica o morale, qualsiasi ente o qualsiasi gruppo stabilito sul territorio degli Stati membri può introdurre una richiesta di finanziamento per un progetto dimostrativo di risparmi di energia o di impiego di nuove fonti energetiche.

Qualsiasi persona o società interessata all'interno della Comunità può inoltre ottenere e usare, a condizioni commerciali non discriminatorie, i risultati di progetti finanziati dalla Comunità e che abbiano dimostrato la loro utilità sul piano del razionale sfruttamento delle energie convenzionali o su quello dello sfruttamento di energie alternative.

Trasporti e turismo

Chi dice turismo dice trasporti.

Il turismo è un'attività caratterizzata per eccellenza dalla mobilità e le attività in materia di trasporti assumono quindi una rilevanza fondamentale per i turisti.

La Comunità ha già fatto molto per il turismo su questo piano. L'integrazione economica ha sortito un sicuro effetto sulle comunicazioni all'interno della Comunità. I collegamenti stradali, ferroviari e aerei sono sempre più adeguati ai bisogni del continente e le autostrade non si fermano più a qualche chilometro dalle frontiere, provocando strozzature come in passato. Naturalmente, molto resta ancora da fare, come dimostra la comunicazione della Commissione, del novembre 1979, sul ruolo della Comunità nello sviluppo delle infrastrutture di trasporto. Ma occorre non minimizzare i risultati ottenuti e relativi ai vari modi di trasporto.

Trasporto viaggiatori su strada

La liberalizzazione dell'accesso al mercato dei trasporti stradali di viaggiatori è uno degli obiettivi della politica dei trasporti della Comunità. Già nel luglio 1966 il regolamento (CEE) n. 117/66, riguardante l'introduzione di norme comuni per i trasporti internazionali di viaggiatori su strada, effettuati con torpedoni e con autocorriere, esentava i servizi occasionali di viaggiatori con torpedoni e autocorriere da qualsiasi autorizzazione di trasporto da parte degli Stati membri diversi dal paese di immatricolazione del veicolo.

Dato che i servizi occasionali sono a carattere prevalentemente turistico, il regolamento (CEE) n. 117/66 ha svolto un ruolo decisivo nello sviluppo del turismo comunitario ⁽¹²⁾. Il regolamento (CEE) n. 517/72, del 28 febbraio 1972, istituiva norme comuni per i servizi regolari, anche specializzati, effettuati tra gli Stati membri con torpedoni e con autocorriere ⁽¹³⁾. Esso uniformava le procedure di stabilimento e di rilascio delle autorizzazioni per lo sfruttamento di questi servizi e istituiva mezzi di controllo uniformi che consentissero alle autorità competenti di seguire l'andamento del mercato e di ottenere le informazioni necessarie per valutare le richieste di sfruttamento di un servizio.

Con regolamento 20 dicembre 1977, recante modifica del regolamento (CEE) n. 517/72, il Consiglio snelliva inoltre le formalità amministrative cui sono assoggettati i servizi regolari che collegano zone portuali servite da un servizio marittimo regolare ⁽¹⁴⁾. Il 28 febbraio 1972, con regolamento (CEE) n. 516/72, il Consiglio fissava anche norme comuni per i servizi pendolari tra Stati membri svolti da torpedoni e autocorriere. Questo regolamento è di estrema importanza anche per il turismo, giacché i servizi pendolari sono quelli organizzati per trasportare con vari viaggi di andata e ritorno, da uno stesso luogo di partenza a uno stesso luogo di destinazione, viaggiatori

preventivamente costituiti in gruppi ⁽¹⁵⁾.

Sul piano esterno e con riferimento agli occasionali servizi internazionali per il trasporto su strada di viaggiatori, effettuati con torpedoni o autocorriere, anche l'accordo firmato nel maggio 1982 tra Comunità, Austria, Finlandia, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera e Turchia (ASOR) inciderà favorevolmente sul turismo tra questi paesi. Detto accordo - la cui firma da parte della Comunità è imminente - mira ad eliminare le differenze esistenti tra i regimi amministrativi, ad agevolare e a razionalizzare l'organizzazione di questi servizi, nonché a semplificare i controlli. Visto lo snellimento amministrativo che esso comporta, questo accordo presenta un grande interesse per lo sviluppo del turismo. In questo settore, esso costituisce la prima misura in materia che trascenda le frontiere geografiche della Comunità e fissi norme vincolanti anche per i paesi terzi.

Trasporto viaggiatori per ferrovia

Le aziende ferroviarie europee si adoperano con la massima costanza e assiduità per migliorare la loro offerta in materia di traffico viaggiatori internazionale, aumentando la velocità commerciale, migliorando il servizio alla clientela e il comfort, intensificando la frequenza dei treni e creando relazioni dirette. Nell'offerta "viaggiatori" vanno citati i treni con autovetture appresso (TAA) e i treni stagionali. Rispetto all'anteguerra, il mercato turistico è caratterizzato dalla sua estensione alle categorie relativamente modeste di lavoratori, con un conseguente prodigioso sviluppo dei viaggi. Nella gamma tariffaria delle ferrovie, la clientela turistica classica trova un'offerta adeguata alle proprie esigenze - che si tratti di viaggi individuali, familiari o di gruppo - quali la formula EURAIL, per la clientela d'oltremare, le riduzioni intorno al 40 % per il biglietto individuale di gruppo (sistema BIGE) o l'abbonamento a prezzi forfettari per gli anziani e per giovani (formula Inter-Rail).

Una risoluzione del Consiglio, del 15 dicembre 1981, contempla tra l'altro la promozione dei servizi rapidi internazionali per viaggiatori, che potrebbe rivelarsi vantaggiosa per lo sviluppo turistico. La Commissione intende inoltre stimolare le azioni complementari delle ferrovie per rendere più attraenti i loro servizi viaggiatori (più stretta collaborazione con le agenzie di viaggio, sistemazione dei servizi di accoglienza nelle stazioni e nelle vicinanze).

Trasporti aerei e turismo

Nel memorandum del 4 luglio 1979, relativo al contributo delle Comunità europee allo sviluppo dei servizi di trasporto aereo, la Commissione rileva che il

livello generale delle tariffe dei voli regolari era troppo elevato e che i viaggiatori privati non avevano sufficienti alternative. Se il trasporto con voli "charter" si era affermato nei collegamenti intracomunitari, facendo emergere una concorrenza di prezzo fra le compagnie di charter, non ne era però sorta una concorrenza tra le compagnie che effettuano voli di linea in Europa. Queste compagnie continuavano a incentrare la propria politica tariffaria soprattutto sui viaggi d'affari, per i quali le tariffe non costituiscono necessariamente un fattore determinante, mentre un calo dei prezzi potrebbe probabilmente attirare altri passeggeri e riempire gli aerei. Onde migliorare i servizi di trasporto aereo nella Comunità e rispondere agli interessi degli utenti, la Commissione caldeggiava la creazione di una rete intra-europa efficace, libera da barriere nazionali, in grado di offrire alle varie categorie di utenza le tariffe più basse possibili. Per raggiungere questo obiettivo, il memorandum proponeva cambiamenti della struttura tariffaria nei servizi di linea, che consentissero di introdurre tariffe più interessanti per il mercato turistico e per il traffico interregionale.

Due proposte, attualmente all'esame del Consiglio, riguardano direttamente i turisti. Si tratta della proposta di direttiva riguardante le tariffe per i voli di linea tra paesi membri, del 26 ottobre 1981, e della proposta di regolamento del Consiglio che autorizza regolari servizi aerei interregionali per passeggeri, traffico postale e altri carichi tra Stati membri, del 27 novembre 1980. La prima proposta mira tra l'altro ad aumentare la trasparenza in campo tariffario, a snellire la procedura di tarifficazione e ad aumentare il margine d'iniziativa di cui dispongono in materia le compagnie aeree. Essa interessa i turisti che attribuiscono valore a un servizio più flessibile e più personalizzato. La seconda proposta si prefigge di migliorare i collegamenti aerei regionali e di aumentare la concorrenza, con effetti sul traffico turistico tutt'altro che trascurabili.

Infrastrutture di trasporto

Vi è particolare bisogno di insistere sull'importanza delle infrastrutture di trasporto per il turismo. Sono le strade e le autostrade a rendere accessibili alla gran massa di turisti le località di vacanza, ai monti o al mare. Sono ancora esse a poter decongestionare alcuni centri turistici e di villeggiatura privilegiati, consentendo al tempo stesso lo sviluppo turistico di altre località e regioni della Comunità. Già oggi vari strumenti comunitari concorrono a finanziare le infrastrutture di trasporto: il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Nuovo strumento comunitario per l'erogazione e l'assunzione di prestiti (NSC), i bonifici d'interesse cui possono accedere alcuni Stati membri

che partecipano al sistema monetario europeo e soprattutto la Banca europea per gli investimenti che, da sola, ha cofinanziato oltre 1 600 km di autostrade nella Comunità. Gli speciali criteri che guidano l'uso di questi strumenti, ne impediscono tuttavia a volte l'intervento a favore delle infrastrutture di trasporto, in particolare nelle regioni sviluppate della Comunità, che sono quelle attraversate dal grande flusso del turismo intracomunitario.

Per questo motivo, nella comunicazione già ricordata del novembre 1979, relativa allo sviluppo delle infrastrutture di trasporto, la Commissione proponeva di istituire a tale scopo uno specifico mezzo d'azione, vale a dire un sostegno che corrisponda esattamente al fabbisogno di ciascun progetto di interesse comunitario accolto. Lo specifico strumento finanziario è l'elemento fondamentale della politica perseguita dalla Commissione in materia di infrastrutture di trasporto. Gli obiettivi a breve scadenza di questa politica sono: l'individuazione delle strozzature che possono ostacolare il traffico tra gli Stati membri; l'identificazione dei progetti di investimento d'interesse comunitario; le relazioni internazionali tra centri importanti; le relazioni con le regioni periferiche; le relazioni che assumono interesse con l'adesione di nuovi paesi membri; le relazioni che valicano ostacoli naturali.

Due progetti prioritari esaminati dalla Commissione sono il collegamento permanente tra Francia e Gran Bretagna, nonché un'autostrada che unirebbe la Germania alla Grecia, passando per Austria e Jugoslavia. L'interesse di questi obiettivi della politica in materia di infrastrutture per il turismo intracomunitario è evidente.

Sviluppo regionale e turismo

Convinta della necessità di ridurre le disparità tra le sue regioni e di assistere con ogni mezzo i propri agricoltori, la Comunità europea intravede nella promozione del turismo una possibilità per contribuire allo sviluppo delle regioni meno forti, che però abbiano una vocazione turistica, e un possibile complemento di reddito per gli agricoltori che vogliono sfruttare le risorse turistiche accanto alle proprie attività principali. A tale scopo, la Comunità partecipa finanziariamente a due tipi di azioni: - azioni volte a sviluppare le attività turistiche nelle regioni e nelle zone sfavorite della Comunità, finanziate dal Fondo europeo di sviluppo regionale;

- azioni di promozioni del turismo rurale finanziate dal FEAOG, sezione orientamento. A differenza di quelle precedenti, queste ultime azioni coprono l'intera Comunità, ma riguardano solo l'agriturismo.

Interventi del Fondo europeo di sviluppo regionale

Nel quadro della sua politica regionale, la Comunità ravvisa nel turismo uno dei settori economici in grado di contribuire allo sviluppo delle regioni deboli. Il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) (16) interviene quindi in questo settore con la propria sezione "sotto quota" che funziona in base a un sistema di aliquote nazionali e consente alla Comunità di aumentare i mezzi finanziari per le azioni di sviluppo regionale avviate dagli Stati membri. Le richieste di contributo del Fondo vengono introdotte dalle autorità nazionali che, in precedenza, hanno proceduto a una prima selezione dei progetti candidati. Esso interviene anche con la sua sezione "fuori quota" che unitamente alle autorità nazionali, finanzia specifiche misure comunitarie di sviluppo regionale, i cui orientamenti di fondo vengono definiti dalla Comunità di concerto con gli Stati membri interessati. Per il periodo 1975-1981, il FESR ha cofinanziato assieme agli Stati membri, con la sua sezione sotto quota, 359 progetti a carattere turistico, pari a un investimento globale di 481 milioni di ECU, in regioni che possono beneficiare di aiuti nazionali a finalità regionale. Il contributo del FESR ammontava a 69 milioni di ECU, ripartiti come segue: - Per i progetti relativi alla creazione, all'estensione e all'ammodernamento di alberghi, pensioni, motels, villaggi turistici, campeggi, ecc., i contributi ammontavano a 10 milioni di ECU. Per questi progetti, il FESR può intervenire sino a concorrenza del 20% del costo dell'investimento, senza però superare il 50% degli aiuti erogati a ciascun investitore dalle pubbliche amministrazioni nazionali.

- Per progetti di infrastruttura direttamente connessi al turismo, il FESR è intervenuto per 59 milioni di ECU. In questi progetti esso può intervenire sino a concorrenza del 30% della spesa effettuata dalle pubbliche amministrazioni. Il tasso può raggiungere il 40% (50% nelle proposte di revisione del FESR) nel caso di progetti che presentino uno speciale interesse per lo sviluppo della regione che investono. In questa categoria possono rientrare in particolare: infrastrutture di trasporto volte a rendere accessibile la regione ai flussi turistici (ad esempio, in materia di trasporto ferroviario, la sistemazione di impianti che consentano il carico e lo scarico di convogli autocuccetta; attrezzature portuali per il traffico delle autovetture di turisti; ...); infrastrutture per la navigazione da diporto; investimenti per attività sportive e ricreative, nonché per organizzare manifestazioni culturali e svaghi per i turisti.

Per essere ammissibili, nella sezione sottoquota del FESR, i progetti turistici debbono essere inquadrati nel programma di sviluppo della regione interessata. Col passaggio da un finanziamento di singoli progetti a un

finanziamento di programmi d'investimenti per infrastrutture e di regimi d'aiuti di stato contemplato nel quadro della revisione del FESR si dovrebbe privilegiare l'integrazione di questi progetti in complessi coerenti di investimenti turistici.

Quanto alla sezione fuori quota del FESR, nel 1980, nel quadro di due specifiche azioni comunitarie, il Consiglio ha deciso misure intese a promuovere il turismo rurale. Queste misure interessano da un lato le regioni francesi d'Aquitania, del Languedoc-Roussillon e del Midi-Pyrénées, nonché le regioni del Mezzogiorno (17); dall'altro, con alcune minime differenze rispetto alle misure qui di seguito descritte, alcune zone di frontiera dell'Irlanda e dell'Irlanda del Nord (18). Questi interventi specifici, che la Commissione ha proposto di aumentare in sede di revisione del FESR, mirano a mettere in valore il potenziale locale ancora mal utilizzato.

Le regioni mediterranee, ad esempio, possiedono notevoli risorse di natura climatica (sole), geografica (mare, paesaggi) o ancora culturale (storia, architettura). Queste risorse sono poco sfruttate, soprattutto a causa di una struttura alberghiera inadeguata sul piano quantitativo e qualitativo, della scarsa promozione, pubblicità e animazione turistica, nonché, infine, per motivi inerenti alla gestione del potenziale alberghiero. Tenuto conto dei vantaggi delle zone costiere, lo sforzo comunitario, mirando a uno sviluppo equilibrato, verte sulla promozione del turismo rurale, più in particolare quanto segue:

- costruzione o trasformazione di alberghi di dimensione ridotta, sistemazione di locande rurali, di terreni per campeggio e caravaning. A differenza dell'azione del FEAOG analizzata. Non vengono presi in considerazione i progetti a finalità plurima che non interessano il turismo in via esclusiva, quale il cofinanziamento, da parte del FESR, del piano autostradale bretone. più avanti, quest'azione può interessare tutti i soggetti economici: agricoltori, artigiani, ecc. Si tratta di investimenti connessi all'attività agricola e l'aiuto può arrivare sino al 50% della spesa pubblica connessa alla concessione di aiuti all'investimento. Negli altri casi, oltre questo limite, l'aiuto non può superare il 30% del costo dell'investimento;

- creazione e sviluppo di servizi comuni o di organismi incaricati della promozione e pubblicità, dell'animazione turistica e della gestione coordinata del potenziale di accoglienza. Ove si tratti di regioni sul cui territorio la ripartizione e la presenza di turisti presenti uno squilibrio a vantaggio delle zone litorali, questi organismi possono anche essere incaricati di azioni

volte ad attenuare questo squilibrio. Essi possono ad esempio essere incaricati di organizzare circuiti turistici, colonie di vacanza o soggiorni scolastici in campagna. Per queste operazioni, l'aiuto comunitario può coprire una parte delle spese di funzionamento dei servizi comuni o degli organismi. L'aiuto è degressivo e si estende su tre anni; nel primo anno, esso può coprire il 70% delle spese. Esso non deve tuttavia superare il 55% delle spese totali nel triennio;

- istituzione di attrezzature e infrastrutture direttamente connesse allo sviluppo del turismo, comprese le attività culturali e ricreative (aiuto: 50% della spesa pubblica);
- sviluppo delle imprese di trasporto che consentano ai turisti in vacanza sul litorale di accedere più facilmente alle zone turistiche dell'interno e che permettano altresì gli spostamenti collegati alle colonie di vacanza e ai soggiorni scolastici in campagna. L'aiuto comunitario può arrivare sino al 50 %, nel primo anno, della spesa pubblica derivante da un contributo ai costi netti di funzionamento dei servizi di trasporto. Esso si estende su un triennio ed è degressivo.

Il 26 ottobre 1981, nella sua proposta di regolamento che modifica il regolamento del FESR, la Commissione ha presentato al Consiglio una serie di disposizioni che interessano il turismo. La sezione sotto quota del FESR dovrebbe concentrare i propri interventi sulle regioni gravemente colpite da fenomeni di sottosviluppo strutturale: regioni greche all'interno di Atene e di Salonicco, Mezzogiorno italiano, Irlanda, zone del Regno Unito beneficianti di aiuto e situate in Irlanda del Nord, Scozia, Galles e nelle regioni del Nord-Ovest, la Groenlandia, nonché i dipartimenti francesi d'oltremare. Per queste stesse regioni si prevede inoltre di snellire il funzionamento della sezione sotto quota del FESR, finanziando operazioni di valorizzazione del potenziale di sviluppo endogeno delle regioni stesse. Qui viene espressamente preso di mira il turismo rurale e analogamente a quanto esposto in precedenza circa la sezione fuori quota, gli aiuti potranno essere assegnati per le spese di funzionamento di organismi preposti alla promozione e gestione coordinata delle strutture ricettive e potranno coprire il 70 % delle spese nel primo anno, senza però superare il 55 % delle spese totali nel triennio.

Altre azioni sono in preparazione. Nella sua comunicazione al Consiglio del 23 ottobre 1981, relativa ai programmi mediterranei contemplati nel quadro del mandato del 30 maggio 1980, ad esempio, la Commissione illustra come una delle azioni possibili consista nel rafforzare lo sviluppo del turismo, soprattutto in ambiente rurale. Le riflessioni in corso, che dovrebbero concretarsi in proposte formali entro la

fine dell'anno, sembrano confermare l'interesse insito nello sviluppo di azioni volte soprattutto a migliorare le strutture ricettive e a organizzare meglio le iniziative turistiche in ambiente rurale.

Interventi del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia

Il FEAOG, sezione orientamento, può intervenire a favore dello sviluppo di attività turistiche e complementari alle attività agricole, nel quadro della politica delle strutture agricole e in base alle direttive socioculturali, tre delle quali sono state emanate nel 1972 e una nel 1975.

Le tre direttive di base del 1972 sono interdipendenti e mirano a consentire a un gran numero di aziende agricole l'accesso a una redditività duratura, migliorando le strutture. La direttiva 72/159/CEE riguarda l'ammodernamento delle aziende agricole (19). La direttiva 72/160/CEE è intesa a incentivare la cessazione dell'attività agricola e la nuova destinazione delle superfici liberate a scopi di miglioramento delle strutture (20). La direttiva 72/161/CEE, infine, mira all'informazione socioeconomica e alla qualificazione professionale degli addetti all'agricoltura (21). Se l'aiuto comunitario nel quadro della direttiva 72/159/CEE riguarda unicamente gli investimenti agricoli a favore di aziende dotate di un piano di sviluppo, ad esclusione degli investimenti destinati alla residenza rurale, gli Stati membri sono autorizzati a intervenire a sostegno di investimenti a favore della residenza e possono in tal modo incentivare anche gli investimenti a vantaggio dello sviluppo del turismo rurale.

La direttiva 72/161/CEE d'altronde, permette di contribuire allo sviluppo del turismo rurale. Essa impegna gli Stati membri a istituire un regime di incentivi alla promozione e al perfezionamento professionale degli agricoltori, dei lavoratori dipendenti e dei coadiuvanti familiari presso le aziende. Grazie a questa direttiva, gli Stati membri possono beneficiare altresì di un aiuto comunitario per sviluppare corsi di preparazione destinati agli agricoltori desiderosi di sviluppare un'attività turistica complementare.

La direttiva 75/268/CEE interessa le regioni di montagna e altre regioni sfavorite, ove l'esistenza di condizioni di lavoro particolarmente sfavorevoli provoca un massiccio esodo dalle campagne, che si traduce nell'abbandono e nello spopolamento di queste zone. La direttiva 75/268/CEE permette di erogare da un lato aiuti agli investimenti più cospicui, dall'altro un'indennità di compensazione annua, fissata in funzione degli ostacoli naturali permanenti nelle regioni sfavorite, per migliorare la situazione

economica dei loro abitanti e mantenerli in loco. Nel continuare a svolgere un'attività agricola, essi contribuiscono a mantenere il tessuto economico delle regioni e a proteggere l'ambiente (22).

In quest'ultima direttiva figura una disposizione esplicita a favore del turismo agricolo e dell'artigianato. Nelle zone agricole sfavorite che presentano una vocazione turistica, investimenti di carattere turistico o artigianale effettuati all'interno dell'azienda e nel quadro di un piano di sviluppo possono ottenere incentivi sino a concorrenza di 12000 ECU, con partecipazione della Comunità al finanziamento.

A questi aiuti diretti a favore dell'agriturismo, si aggiunge l'effetto indiretto delle azioni svolte nel quadro delle direttive sociostrutturali. Le persone che cessano le loro attività agricole possono in tal modo, nel quadro della direttiva 72/160/CEE, rivolgersi anche verso attività turistiche e le terre da loro liberate possono, tra l'altro, essere sitemate a parco, ad area di riposo, sportiva o ricreativa e aumentare l'attrazione turistica delle zone rurali. Come ricordato in precedenza, la direttiva 72/159/CEE può indurre lo Stato membro interessato a incentivare lo sviluppo turistico di un'azienda agricola, parallelamente al suo ammodernamento sovvenzionato dal FEAOG. La direttiva 75/268/CEE, da parte sua, impegna gli Stati membri a effettuare investimenti per le infrastrutture e per la sistemazione del territorio nelle regioni di montagna e nelle altre zone sfavorite. Quest'azione, come pure l'indennità di compensazione agli agricoltori sfavoriti, è essenziale per mantenere un'attività agricola in queste regioni e quindi per creare condizioni favorevoli all'agriturismo.

Analogamente, specifici programmi a favore delle regioni mediterranee e di alcune regioni sfavorite comprendono misure per lo sviluppo delle infrastrutture rurali, contribuendo a creare condizioni preliminari allo sviluppo economico delle zone interessate e, di conseguenza, a promuovere indirettamente il turismo.

A prescindere dagli effetti indiretti delle direttive sociostrutturali e della politica agraria comune in generale a favore dell'agriturismo, i risultati concreti, comunicati dagli Stati membri a favore di questa attività, sono piuttosto scarsi. È vero che la Commissione non dispone di informazioni precise sull'assegnazione degli stanziamenti per gli investimenti da parte degli Stati membri.

Come abbiamo visto nella prima parte della presente relazione, è certo che molti di essi compiono uno sforzo a favore della residenza rurale e dell'agriturismo, pur riservando i mezzi d'intervento comunitari agli

investimenti meramente agricoli, dato soprattutto che questi ultimi sono limitati nel tempo.

Non si può non rilevare, tuttavia, che gli strumenti comunitari esistenti a favore dell'agriturismo sono ancora poco sfruttati da parte degli Stati membri.

Se si auspica promuovere lo sviluppo del turismo rurale, sarebbe opportuno attirare l'attenzione degli agricoltori interessati sulle possibilità, nel quadro della politica agraria comune, derivanti dalle misure dirette contenute nelle direttive 75/268/CEE e 72/161/CEE.

Occorre ricordare che l'impostazione della politica comunitaria delle strutture agricole consiste nell'offrire agli agricoltori soluzioni che potrebbero migliorare i loro redditi.

Lo sviluppo dell'agriturismo come attività complementare degli agricoltori può essere incentivato da varie azioni corrispondenti a specifiche situazioni regionali: azioni pubblicitarie e informazioni del pubblico sulle possibilità di alloggio esistenti presso agricoltori; studi di fattibilità in materia di restauro, miglioramento e conservazione delle case rurali caratteristiche di varie regioni; analisi delle esigenze e dei desiderata dei possibili turisti; per mettere in grado gli agricoltori di adeguare la propria offerta e di sistemare le proprie case di conseguenza. Occorre infine mettere in evidenza che, se la politica delle strutture agricole, nel perseguire un obiettivo di mantenimento dell'agricoltura crea le condizioni di base indispensabili all'espansione del turismo rurale, quest'ultimo richiede altresì che venga realizzata un'infrastruttura generale (strade, elettricità, adduzione idrica, ecc.) e che vengano sviluppati impianti turistici veri e propri (ristoranti, svaghi, aree per campeggio, ecc.). Per questo motivo, gli interventi del FEAOG e del FESR debbono essere opportunamente coordinati da parte degli Stati membri e della Commissione per favorire uno sviluppo turistico nelle zone che presentano una vocazione in tal senso.

Salvaguardia del patrimonio europeo e turismo

L'ambiente naturale e il patrimonio culturale sono le risorse del turismo europeo. Su uno spazio geografico relativamente limitato, esiste una straordinaria varietà di climi e di paesaggi, monumenti e località storiche. Sono questi paesaggi diversificati e queste testimonianze storiche e artistiche che milioni di turisti vengono a visitare ogni anno. Occorre quindi conservare per il futuro non solo il patrimonio, ma anche le risorse.

Protezione dell'ambiente e turismo

L'inquinamento e il degrado dell'ambiente sono da annoverare tra le principali minacce per il turismo. Per questo motivo, le iniziative comunitarie in materia di

protezione dell'ambiente sortiranno un benefico influsso sul turismo. Dal 1973, il Consiglio dei ministri ha emanato 63 atti legislativi che riguardano l'inquinamento atmosferico e dell'acqua, il rumore, i rifiuti, i prodotti chimici e la protezione della natura. Pur mirando globalmente a garantire un ambiente di qualità per tutti i cittadini, alcune di queste misure interessano in particolare modo il turismo. È il caso, in particolare, delle direttive relative alla qualità delle acque di balneazione e alla lotta contro l'inquinamento atmosferico e delle acque, nonché di quelle contro i rumori.

La direttiva 8 dicembre 1975 del Consiglio, che fissa le norme di qualità per le acque dolci correnti e stagnanti, nonché dell'acqua di mare nelle regioni in cui il bagno è autorizzato o tollerato, assume un particolare rilievo per il turismo (23). Preoccupandosi essenzialmente dell'inquinamento delle acque di balneazione provocato da acque di scolo, la direttiva impone un valore minimo di qualità delle acque di balneazione e stabilisce il controllo dei batteri che trasmettono malattie infettive. Oltre alla purezza batteriologica, per il turismo contano altri criteri di qualità, come la piacevolezza estetica e il diletto dei bagnanti. È importante sapere che la direttiva del 1975 risponde a criteri del genere, giacché essa sottopone a controllo le sostanze che conferiscono un gusto, un odore o un colore sgradevole all'acqua, sostanze quali i fenoli e gli idrocarburi, che vengono scaricate nelle acque di balneazione dalle industrie chimiche e petrolifere insediate presso le coste o presso corsi d'acqua. Per raggiungere e conservare la qualità delle acque, è necessario ridurre l'inquinamento e questo è l'obiettivo di altre direttive comunitarie. La direttiva 4 maggio 1976 del Consiglio, ad esempio, relativa all'inquinamento provocato da alcune sostanze pericolose scaricate nelle acque della Comunità, mira a frenare il degrado dell'ambiente acquatico, vietando o limitando lo scarico di sostanze tossiche enumerate in una "lista nera" e in una cosiddetta "lista grigia" (24).

Varie altre direttive comunitarie mirano a ridurre l'inquinamento delle acque e presentano quindi un interesse per il turismo. Le due principali sono quella del 22 novembre 1973, per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai detersivi (25), e quella del 20 febbraio 1978, che mira a ridurre gradualmente, quindi a sopprimere, l'inquinamento del mare con rifiuti provenienti dall'industria del biossido di titanio (26).

Ognuno ricorda l'inquinamento delle coste bretoni, all'inizio del 1978, provocato dal naufragio della petroliera Amoco-Cadiz. Per prevenire catastrofi del genere, nel giugno 1978 il Consiglio varava un programma di azione delle Comunità europee in materia di controllo e di riduzione dell'inquinamento provocato dallo scarico in mare di idrocarburi (27).

Ovviamente, la lotta contro l'inquinamento del mare richiede un'azione non solo comunitaria, ma internazionale. È questo il motivo per cui la Comunità sta negoziando la propria adesione all'accordo di Bonn del 9 giugno 1969, per la cooperazione in materia di lotta contro l'inquinamento delle acque del Mare del Nord da parte degli idrocarburi, e per cui il 17 maggio 1980 essa ha firmato il protocollo di Atene relativo alla protezione del Mediterraneo contro l'inquinamento di origine tellurica, vale a dire proveniente dall'entroterra. Questo testo, allegato alla convenzione di Barcellona del 16 febbraio 1976, relativa alla protezione antinquinamento del Mediterraneo, è fondamentale per il turismo dei paesi rivieraschi, giacché esso mira a controllare l'inquinamento e a pulire progressivamente le acque mediterranee. Oltre alla prevenzione dell'inquinamento delle acque di balneazione, altre azioni comunitarie in campo ecologico interessano in special modo il turismo. Quanto all'inquinamento atmosferico, che ovviamente si manifesta con la massima gravità nei grandi agglomerati urbani, occorre ricordare tutta una serie di direttive che limitano in modo sempre più vincolante le emissioni dei veicoli a motore, aiutando in tal modo a mantenere respirabile l'aria nelle regioni turistiche. Vanno citate in particolare: la direttiva 15 luglio 1980 riguardante le norme di qualità atmosferica per l'anidride solforosa (SO₂) e per le particelle in sospensione (fumi neri) (28), accompagnata da una risoluzione sull'inquinamento atmosferico oltre frontiera causato dall'anidride solforosa e dalle particelle in sospensione (29), e la direttiva del 29 giugno 1978, che limita il tenore in piombo della benzina, dato che il piombo è una sostanza inquinante pericolosa per la salute dell'uomo (30).

Per quanto riguarda infine la lotta contro i rumori, altrettanto dannosi per il turismo, una direttiva del Consiglio, del 6 febbraio 1970, aggiornata al progresso tecnico nel 1973 e nel 1981, fissa i livelli sonori ammessi per le varie categorie di veicoli a motore destinati a circolare su strada (31). La direttiva del 23 novembre 1978 fissa il livello sonoro ammesso per i motocicli (32) e quella del 20 dicembre 1979 intende limitare le emissioni sonore degli aerei (33).

In materia di protezione della flora e della fauna, occorre segnalare l'approvazione della direttiva per la

conservazione degli uccelli selvatici (34), nonché i lavori in corso per individuare e proteggere il loro habitat. Se le iniziative comunitarie nel settore della protezione dell'ambiente sortiscono effetti positivi sulle attività turistiche, occorre che queste ultime tengano conto anche delle esigenze ecologiche. Al di là della lotta contro le forme di inquinamento e contro i rumori, la politica comunitaria per l'ambiente ravvisa nella buona gestione delle risorse naturali la base per lo sviluppo economico e per il miglioramento delle condizioni di vita.

Il progetto di "programma d'azione delle Comunità europee in materia di ambiente (1982-1986)", approvato dalla Commissione il 28 ottobre 1981 e trasmesso al Consiglio, ricorda espressamente che occorrerà tener in maggior conto la dimensione ambientale, tra l'altro nello sviluppare le attività turistiche.

Questa esigenza porta alla naturale conseguenza che qualsiasi sviluppo turistico futuro di rilievo, sia per le opere materiali che richiede sia per gli effetti delle attività turistiche vere e proprie programmate, dovrebbe formare oggetto di una valutazione preventiva delle possibili incidenze sull'ambiente. Parallelamente, occorrerebbe valutare preventivamente l'incidenza di qualsiasi opera di rilievo - pubblica o privata - sul paesaggio naturale ed edilizio, e quindi sulle attività turistiche. È quanto contempla la "proposta di direttiva per la valutazione delle incidenze sull'ambiente di alcune opere pubbliche e private", approvata dalla Commissione il 10 giugno 1980 e trasmessa per decisione al Consiglio.

In quest'ordine d'idee, occorre insistere sull'incidenza del campeggio e del caravaning. Nell'interesse della protezione ambientale, delle popolazioni locali e degli stessi campeggiatori e turisti in roulotte, occorre prendere le disposizioni necessarie per limitare il campeggio e la sosta delle roulotte alle aree riservate a tale scopo e per vietare che dette aree vengano localizzate nelle zone naturali o nei paesaggi più prestigiosi sul piano comunitario o nazionale. È chiaro, inoltre, che un'effettiva presa in considerazione degli aspetti ambientali necessita un "linguaggio comune", non soltanto tra coloro che detengono le conoscenze e coloro cui compete la responsabilità di orientare lo sviluppo socioeconomico, ma anche per consentire all'opinione pubblica di partecipare all'elaborazione delle decisioni.

In tal senso, la Commissione ha messo a punto una metodologia per costituire gradualmente un sistema di informazione europeo sullo stato dell'ambiente. L'attuazione di questo progetto, la cosiddetta "cartografia ecologica", potrà fornire informazioni

comparabili - a livello comunitario - su 5 tipi di preoccupazione: "paesaggio e natura", "suolo", "aria", "acqua", e "rischi naturali". La cartografia permetterà, ad esempio, di individuare zone naturali di particolare rilievo o rare sul piano comunitario, o ancora squilibri ecologici contro i quali andrebbero avviate azioni su scala europea.

La Commissione annette una speciale importanza alle zone litorali e alle zone di montagna, caratterizzate da un ambiente fragile e - a un tempo - dal fatto che esse subiscono molteplici pressioni dovute alle attività dell'uomo e soprattutto al turismo. L'azione comunitaria in questo settore prosegue secondo due orientamenti principali: da un lato la presa in considerazione delle specifiche caratteristiche ambientali di queste zone nelle politiche settoriali della Comunità (ad esempio agricola e regionale), dall'altro l'elaborazione di manuali o di guide d'intervento intese a fornire alle parti interessate alla gestione degli ambienti litorali o montani una sintesi delle conoscenze e dell'esperienza disponibili nei vari paesi della Comunità europea. Quanto alle zone costiere, la zona comunitaria si fonda sulla carta programma europea del litorale, elaborata con la collaborazione della Commissione e approvata dalla conferenza delle regioni periferiche marittime della Comunità; è questo un testo che il Parlamento europeo desidera veder applicato quanto prima in tutte le regioni costiere. Un esempio di realizzazione pratica relativa alle zone montane è offerto dal manuale per le indagini sull'incidenza degli impianti turistici in montagna realizzato in collaborazione con i servizi francesi interessati e con vari istituti europei.

Patrimonio architettonico e turismo

Il patrimonio culturale e soprattutto architettonico è all'origine di una notevole parte del turismo internazionale in Europa. I turisti non europei vengono a vedere la nostra civiltà, ossia le vestigia di quasi 30 secoli di storia. Il patrimonio architettonico, componente di rilievo dell'identità culturale europea, è un fondamentale elemento per il turismo internazionale in questa regione del mondo. In quanto tale, esso rappresenta un capitale prezioso e procura redditi non trascurabili a numerose regioni della Comunità. Esso merita quindi di essere conosciuto meglio per essere maggiormente valorizzato e di essere meglio conservato per le generazioni europee future, quale fonte, non solo della loro cultura, ma anche di ricchezza. Orbene, numerosi beni architettonici europei sono attualmente in degrado. I centri delle città, che un tempo erano non solo centri artigianali, commerciali e artistici, bensì anche prestigiosi centri residenziali,

sono invasi dalle amministrazioni e dalle società private, svuotati del proprio tessuto sociale naturale e di qualsiasi vita socioculturale. Queste testimonianze della storia europea, purché accessibili al pubblico, possono attrarre i turisti verso località che non vengono visitate in massa. Esse possono altresì fungere direttamente quali alloggi per turisti e villeggianti, nonché come botteghe artigiane. Dato che materiali e prodotti di fabbricazione artigianale sono indispensabili per il restauro e la conservazione di vecchi edifici, si potrebbe restaurare un quartiere o un villaggio con l'aiuto di artigiani che vi abitano e attrarre così turisti interessati, non soltanto dai vecchi edifici, ma dallo stesso lavoro degli artigiani.

È opportuno mettere in evidenza che le attività di restauro e di conservazione, nonché le attività artigianali connesse, figurano tra le attività che assorbono maggior volume di manodopera, elemento questo di estremo rilievo nel periodo di cronica disoccupazione che la Comunità attraversa. Il restauro e il riuso ai fini turistici richiedono d'altronde il lavoro in gruppo di architetti, urbanisti e specialisti della promozione turistica. Inoltre, come sottolinea uno studio su "Le Comunità europee e la conservazione del patrimonio architettonico", tutto ciò può consentire di creare posti di lavoro nelle regioni che ne hanno bisogno maggiore. È interessante notare come tutte le istanze comunitarie riconoscono l'interesse di conservare il patrimonio culturale europeo. I capi di Stato e di governo, anzitutto, hanno dichiarato nel vertice dell'Aia del dicembre 1969, che essi ravvisavano nell'Europa un eccezionale centro di cultura e che essi giudicavano indispensabile garantire la salvaguardia. In modo più esplicito, nella risoluzione 17 maggio 1977 sul perseguimento e sulla realizzazione di una politica e di un programma di azione per le Comunità europee in materia aziendale, il Consiglio dichiarava che "il patrimonio architettonico e naturale ... costituisce una ricchezza non rinnovabile della Comunità ... oltre alla principale espressione materiale dell'identità culturale e storica dell'Europa". Esso constatava che questo patrimonio è minacciato di rovina e di scomparsa e giudicava utile un'azione comunitaria⁽³⁵⁾.

La Commissione europea è persuasa del fatto che una politica di conservazione presuppone una speciale attenzione alla formazione di restauratori, al finanziamento delle operazioni, agli aspetti fiscali delle dimore storiche e ai problemi derivanti dall'inquinamento atmosferico. Nel rapporto della Commissione sull'istituzione della Fondazione europea, trasmesso al Consiglio europeo in data 17

novembre 1977, si diceva tra l'altro che uno degli obiettivi da affidare eventualmente alla fondazione potrebbe essere quello della valorizzazione culturale del turismo a vantaggio della Comunità europea. A giudizio della Commissione, potrebbe trattarsi di uno dei mezzi per dare un appoggio popolare alle iniziative per la conservazione del patrimonio artistico. Il rapporto metteva inoltre in evidenza la necessità di agevolare il formarsi di manifestazioni comuni nei musei e nei centri culturali della Comunità, affinché i cittadini europei acquistino consapevolezza della ricca molteplicità delle rispettive culture, dei legami reciproci e del patrimonio comune trasmesso loro dalla storia (a dispetto di conflitti e di inimicizie). Il Parlamento è particolarmente interessato alla salvaguardia del patrimonio culturale europeo. In una risoluzione del 13 maggio 1974, esso manifestava la propria preoccupazione per l'impoverimento di questo patrimonio e chiedeva alla Commissione di proporre un ravvicinamento delle legislazioni nazionali sulla salvaguardia, la cooperazione nel settore della formazione di restauratori e la creazione di un fondo destinato a sostenere finanziariamente gli interventi più urgenti in materia di restauro. In un'altra risoluzione, votata il 18 gennaio 1979, il Parlamento europeo deplorava il fatto che la Commissione non avesse dato seguito alla sua richiesta di istituire un fondo europeo per i monumenti e per il paesaggio, auspicava che questo compito venisse assunto dalla Banca europea per gli investimenti e chiedeva che venisse incentivata in special modo la formazione di artigiani capaci di restaurare in modo consono, ricorrendo a tecniche antiche, i monumenti. Nonostante l'unanimità delle istituzioni comunitarie a favore della conservazione del patrimonio architettonico gli interventi reali sono rimasti piuttosto sporadici e modesti. Essi sono consistiti soprattutto in un sostegno finanziario ai centri universitari specializzati in materia di conservazione. Queste azioni di sostegno, che dovrebbero essere proseguite e amplificate in futuro, non rappresentano ancora una politica europea per la conservazione del patrimonio immobiliare della Comunità. Occorrerebbe prospettare un'azione concertata dei fondi comunitari per aiutare il finanziamento delle operazioni di restauro, soprattutto nelle regioni sfavorite della Comunità. In proposito, l'intervento della Banca europea per gli investimenti (BEI) sarebbe certamente utile. Nel giugno 1980, in risposta ad una domanda della Commissione, la Banca ha dichiarato che nulla osterebbe al suo intervento a favore di alcuni progetti di conservazione del patrimonio architettonico, purché siano riunite tre condizioni: che si tratti di veri e propri

investimenti e non di meri lavori di manutenzione corrente; che questi investimenti favoriscano l'incremento generale della produttività economica; che la loro ammissibilità venga stabilita conformemente all'articolo 130 del trattato di Roma. Quest'ultima condizione potrebbe essere soddisfatta qualora il progetto s'inserisse in un programma di sviluppo del potenziale turistico di una regione. Oltre alla BEI e al Fondo regionale, anche il Fondo sociale europeo può aiutare la conservazione del patrimonio architettonico. Il Fondo sociale, infatti, interviene già ora, e potrebbe ancor più in futuro, per favorire la formazione delle persone interessate al restauro e alla salvaguardia dei monumenti e degli edifici di valore storico o artistico. In quest'ordine d'idee, occorre rammentare che l'articolo 50 del trattato di Roma impegna gli Stati membri a favorire, nel quadro di un programma comune, lo scambio di giovani lavoratori. Per molto tempo non vi è stato alcun ricorso a questo articolo e il Consiglio ha approvato soltanto nel 1979 il secondo programma comune⁽³⁶⁾. Esso contempla scambi per periodi di breve o di lunga durata, nonché un aiuto supplementare per corsi di lingua, nel quadro degli scambi di lunga durata. L'interesse dei giovani lavoratori per questo programma è molto vivo e un numero crescente di partecipanti proviene dal settore dei servizi, soprattutto dal turismo. L'intero problema dello sviluppo di un'impostazione comunitaria concordata in materia di scambio di giovani, soprattutto nella categoria d'età fra i 14 e i 28 anni è attualmente allo studio. Un'impostazione del genere potrebbe vertere non soltanto sullo sviluppo del programma di scambi di giovani lavoratori, ma anche sul ricorso ai loro servizi senza compenso. Occorre pensare al fatto che giovani disoccupati del settore edilizio e dei rami connessi potrebbero trovare nel restauro di monumenti, città o villaggi europei un'occupazione esaltante, acquisire un'esperienza estremamente utile e creare posti di lavoro nel settore turistico, grazie alla rivitalizzazione dei beni culturali restaurati. La Commissione prende in esame la possibilità di trasmettere al Consiglio una comunicazione in materia, con le proposte del caso.

ALLEGATO

Disposizioni comunitarie che interessano il turismo

(Note)

- (1) Direttiva 69/169/CEE relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti la franchigia delle imposte sulla cifra d'affari e dalle altre imposizioni indirette interne riscosse all'importazione nel traffico internazionale di viaggiatori (GU n. L. 133 del 4.6.1969 e GU n. L. 206 del 14.7.1982).
- (2) Direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (GU n. L. 103 del 2.5.1972).
- (3) Prima direttiva del Consiglio (80/1263/CEE), del 4 dicembre 1980, relativa all'istituzione di una patente di guida comunitaria (GU n. L. 375 del 31.12.1980).
- (4) Regolamento (CEE) n. 1390/81 del Consiglio, del 12 maggio 1981, che estende ai lavoratori non salariati e ai loro familiari il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU n. L. 143 del 25.5.1981).
- (5) Raccomandazione 81/76/CEE della Commissione, dell'8 gennaio 1981, relativa all'accelerazione della liquidazione dei sinistri, nell'ambito dell'assicurazione responsabilità civile connessa con la circolazione degli autoveicoli (GU n. L. 57 del 4.3.1981).
- (6) Direttiva 68/368/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività non salariate attinenti ai servizi personali (ex classe 85 CTF) : 1 : ristoranti e spacci di bevande (gruppo 852 CTF) : 2 : alberghi e simili, terreni per campeggio (gruppo 853 CTF) (GU n. L. 260 del 22.10.1968).
- (7) Direttiva 75/368/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente misure destinate a favorire l'esercizio effettivo della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per quanto riguarda varie attività (ex 01-classe 85 CTF) comprendente segnatamente misure transitorie per tali attività (GU n. L. 167 del 30.6.1975).
- (8) Direttiva del Consiglio relativa a misure destinate a favorire l'effettivo esercizio della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi per le attività non salariate di taluni ausiliari dei trasporti e dei titolari di agenzie di viaggio, nonché dei depositari (GU n. L. 213 del 21.7.1982).
- (9) Sesta direttiva del Consiglio (77/388/CEE), del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto : base imponibile uniforme (GU n. L. 145 del 13.6.1977).
- (10) Regolamento (CEE) n. 1302/78 del Consiglio, del 12 giugno 1978, concernente la concessione di un sostegno finanziario ai progetti di sfruttamento di fonti energetiche alternative (GU n. L. 158 del 16.6.1978).
- (11) Regolamento (CEE) n. 1303/78 del Consiglio, del 12

giugno 1978, relativo alla concessione di un sostegno finanziario a progetti dimostrativi che permettono risparmi di energia (GU n. L. 158 del 16.6.1978).

(12) Regolamento n. 117/66/CEE del Consiglio, del 28 luglio 1966, relativo all'emanazione di norme comuni per i trasporti internazionali su strada di persone, effettuati con autobus (GU n. L. 147 del 9.8.1966).

(13) Regolamento (CEE) n. 517/72 del Consiglio, del 28 febbraio 1972, relativo alla fissazione di norme comuni per i servizi regolari specializzati effettuati con autobus tra gli Stati membri (GU n. L. 67 del 20.3.1972).

(14) Regolamento (CEE) n. 3022/77 del Consiglio, del 20 dicembre 1977, che modifica il regolamento (CEE) n. 517/72 relativo alla fissazione di norme comuni per i servizi regolari e per i servizi regolari specializzati effettuati con autobus tra gli Stati membri (GU n. L. 358 del 31.12.1977).

(15) Regolamento (CEE) n. 516/72 del Consiglio, del 28 febbraio 1972, relativo alla fissazione di norme comuni per i servizi a navetta effettuati con autobus tra gli Stati membri (GU n. L. 67 del 20.2.1972).

(16) Regolamento (CEE) n. 724/75 del Consiglio, del 18 marzo 1975, che istituisce un Fondo europeo di sviluppo regionale (GU n. L. 73 del 21.3.1975), modificato dal regolamento (CEE) n. 214/79 del Consiglio, del 6 febbraio 1979 (GU n. L. 35 del 9.2.1979).

(17) Regolamento (CEE) n. 2615/80 del Consiglio, del 7 ottobre 1980, che istituisce un'azione comunitaria specifica per contribuire allo sviluppo di talune regioni francesi e italiane nel contesto dell'ampliamento della Comunità (GU n. L. 271 del 15.10.1980).

(18) Regolamento (CEE) n. 2619/80 del Consiglio, del 7 ottobre 1980, che istituisce un'azione comunitaria specifica di sviluppo regionale per contribuire al miglioramento della situazione economica e sociale delle zone di frontiera tra l'Irlanda e l'Irlanda del Nord (GU n. L. 271 del 15.10.1980).

(19) Direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del 27 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole (GU n. L. 96 del 23.4.1972).

(20) Direttiva 72/160/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, concernente l'incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola utilizzata a scopi di miglioramento delle strutture (GU n. L. 96 del 23.4.1972).

(21) Direttiva 72/161/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, concernente l'informazione socioeconomica e la qualificazione professionale delle persone che lavorano nell'agricoltura (GU n. L. 96 del 23.4.1972).

(22) Direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate (GU n. L. 128 del 19.5.1975).

(23) Direttiva 76/160/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1975, concernente la qualità delle acque di balneazione (GU n. L. 31 del 5.2.1976).

(24) Direttiva 76/464/CEE del Consiglio, del 4 maggio 1976, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità (GU n. L. 129 del 18.5.1976).

(25) Direttiva 73/404/CEE del Consiglio, del 22 novembre 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai detersivi (GU n. L. 347 del 17.12.1973).

(26) Direttiva 78/176/CEE del Consiglio, del 20 febbraio 1978, relativa ai rifiuti provenienti dall'industria del biossido di titanio (GU n. L. 54 del 25.2.1978).

(27) Risoluzione del Consiglio, del 26 giugno 1978, concernente un programma d'azione delle Comunità europee in materia di controllo e di riduzione dell'inquinamento marino da idrocarburi (GU n. C. 162 dell'8.7.1978).

(28) Direttiva 80/779/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, relativa ai valori limite e ai valori guida di qualità dell'aria per l'anidride solforosa e le particelle in sospensione (GU n. L. 229 del 30.8.1980).

(29) Risoluzione del Consiglio, del 15 luglio 1980, sull'inquinamento atmosferico oltre frontiera causato dall'anidride solforosa e dalle particelle in sospensione (GU n. C. 222 del 30.8.1980).

(30) Direttiva 78/611/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1978, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al tenore di piombo della benzina (GU n. L. 197 del 22.7.1978).

(31) Direttiva 70/157/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore (GU n. L. 43 del 23.2.1970). Modificata dalla direttiva 77/212/CEE del Consiglio, dell'8 marzo 1977 (GU n. L. 66 del 12.3.1977), aggiornata con direttiva 73/350/CEE della Commissione, del 7 novembre 1973 (GU n. L. 321 del 22.11.1973), e con direttiva 81/334/CEE della Commissione, del 13 aprile 1981 (GU n. L. 131 del 18.5.1981).

(32) Direttiva 78/1015/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1978, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei motocicli (GU n. L. 349 del 13.12.1978).

(33) Direttiva 80/51/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1979, per la limitazione delle emissioni sonore degli aeromobili subsonici (GU n. L. 349 del 13.12.1978).

(34) Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU n. L. 103 del 25.4.1979).

(35) Risoluzione del Consiglio delle Comunità europee e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 17 maggio 1977, concernente il proseguimento e l'attuazione di una politica e di un programma d'azione delle Comunità europee in materia ambientale (GU n. C. 139 del 13.6.1977).

(36) Secondo programma comune per lo scambio di giovani lavoratori (GU n. L. 185 del 21.7.1979).

Risoluzione dei Ministri responsabili degli affari culturali riuniti in sede di Consiglio del 17 febbraio 1986 relativo alla messa a punto di itinerari culturali transnazionali (GUCE 86/C 44/02)

I Ministri responsabili degli affari culturali, riuniti in sede di Consiglio,

vista la dichiarazione solenne sull'unione europea, del 19 giugno 1983, in particolare la sezione 3.3 relativa alla cooperazione culturale,

vista la relazione conclusiva sull'Europa dei cittadini approvata dal Consiglio europeo nella sessione del 28 e 29 giugno 1985 considerando che la messa a punto di itinerari culturali transnazionali può contribuire a:

- un'intensificazione della conoscenza della storia e cultura europea, promuovendo quindi una presa di coscienza europea; - un aumento del turismo e uno stimolo per lo sviluppo economico delle regioni interessate compresa la creazione di posti di lavoro tenendo nondimeno presente la necessità di evitare perturbazioni dell'identità culturale e dell'ambiente delle regioni interessate, come pure di evitare che istituzioni culturali e monumenti fragili siano danneggiati dall'affluenza di troppi visitatori; accogliendo con favore la presentazione, da parte delle autorità italiane, di un sistema di itinerari culturali attraverso l'Europa comunitaria che fornisce un prezioso punto di riferimento per ulteriori iniziative in questo settore;

considerando che le autorità di un certo numero di stati membri stanno studiando la creazione di tali itinerari; considerando in particolare che il progetto presentato dalle autorità del Lussemburgo relativo ad itinerari nel Granducato e nelle regioni limitrofe offre un buon esempio di ciò che è possibile realizzare in questo settore; tenendo conto del lavoro svolto dal Consiglio d'Europa e del possibile ruolo della fondazione europea in questo settore,

Convengono di favorire le attività nel settore degli itinerari culturali transnazionali esortando le autorità competenti degli stati membri a collaborare attraverso le frontiere alla progettazione e all'eventuale sviluppo di itinerari di interesse europeo e di lasciare tale cooperazione aperta ad altri paesi europei; Notano che tali progetti possono beneficiare del sostegno dei vari strumenti comunitari esistenti; si impegnano ad esaminare i progressi compiuti in tale settore entro un termine di due anni.

Decisione 22 dicembre 1986, n. 86/664/CEE che istituisce una procedura di consultazione e di cooperazione nel settore del turismo (GUCE n. L. 384 del 31 dicembre 1986)

Articolo 1

È istituito presso la Commissione un comitato consultivo nel settore del turismo, qui di seguito denominato "comitato".

Esso è composto di membri designati da ciascuno Stato membro.

Articolo 2

Compito del comitato è agevolare gli scambi d'informazione, la consultazione ed eventualmente la cooperazione in materia di turismo ed in particolare in materia di prestazione di servizi turistici.

Articolo 3

Ai fini di cui all'articolo 2, una volta l'anno ogni Stato membro trasmette alla Commissione una relazione sulle misure più significative che ha preso e, per quanto possibile, sulle misure che si propone di prendere nel settore della prestazione di servizi turistici e che possono ripercuotersi sui viaggiatori provenienti dagli altri Stati membri.

La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 4

1. Il comitato, che si riunisce almeno una volta l'anno, procede ad uno facilitare, ove necessario, la futura cooperazione tra gli Stati membri per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2.

2. A richiesta della Commissione o di uno Stato membro, il comitato esamina inoltre qualsiasi problema che possa interessare vari Stati membri.

3. Il comitato consiglia anche la Commissione su qualsiasi problema sul quale questa ha chiesto un parere.

4. Le informazioni e le consultazioni previste dalla presente decisione sono coperte dal segreto professionale.

Articolo 5

Il comitato è presieduto dalla Commissione. Il segretariato è affidato alla Commissione.

**Risoluzione del Consiglio
del 22 dicembre 1986
concernente una migliore distribuzione
stagionale e geografica del turismo
(86/C 340/01)**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,
visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,
visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,
considerando che la risoluzione del Consiglio del 10
aprile 1984 concernente una politica comunitaria del
turismo ⁽⁴⁾ invita la Commissione a presentare al
Consiglio delle proposte intese soprattutto a
promuovere il turismo nella Comunità;

considerando che il turismo merita un'attenzione
particolare da parte degli Stati membri e delle
istituzioni della Comunità tanto per il ruolo che esso
assume nelle economie degli Stati membri quanto per i
suoi effetti sul ravvicinamento dei popoli d'Europa;
considerando che il turismo dipende in larga misura
dall'utilizzazione delle risorse naturali e culturali dei
paesi in quanto attrazioni per i visitatori; che un
interesse per lo sfruttamento delle risorse culturali è
stato già manifestato dai ministri responsabili degli
affari culturali, riuniti in sede di Consiglio, nella
risoluzione del 17 febbraio 1986 relativa alla messa a
punto di itinerari culturali transnazionali ⁽⁵⁾;

considerando che la stagionalità delle attività turistiche
comporta alcuni problemi tra cui il sottoccupazione e la
saturazione delle infrastrutture e dei servizi turistici in
determinati periodi;

considerando che la distribuzione delle attività
turistiche nel tempo e nello spazio costituisce lo
strumento più efficace per facilitare l'accoglienza e il
transito dei turisti; che tale distribuzione presenta in
particolare un interesse dal punto di vista sociale,
dell'occupazione, dell'ambiente, dei trasporti e della
sicurezza stradale, nonché da quello di un migliore
impiego della capacità, dell'infrastruttura e dei servizi
turistici;

considerando che questa distribuzione delle attività
turistiche potrebbe essere favorita mediante un
incoraggiamento allo sviluppo di quelle zone il cui
richiamo turistico non sia stato ancora sfruttato,

Dichiara la propria determinazione ad adoperarsi per
arrivare ad una migliore distribuzione stagionale e
geografica delle attività turistiche nella Comunità;
Invita gli Stati membri :

- ad incoraggiare un prolungamento delle stagioni
turistiche ed una migliore ripartizione delle vacanze
promossa da adeguate campagne pubblicitarie;
- a comunicare alla Commissione nel corso del primo
trimestre di ogni anno, il bilancio delle azioni svolte,
per consentirle di comunicare le esperienze più
significative;

Invita gli Stati membri a rivolgere particolare
attenzione allo sviluppo di zone o siti che presentino
qualità turistiche non sufficientemente sfruttate,
creando così destinazioni turistiche alternative;

Invita gli Stati membri a comunicare alla Commissione
le date delle vacanze scolastiche e, se possibile, le
previsioni di traffico, con particolare riguardo alle
previsioni di saturazione delle infrastrutture stradali,
per consentirle di assicurare l'adeguata diffusione di tali
notizie;

Invita gli Stati membri a collaborare tra loro, nonché
con la Commissione, per concentrare tutti gli sforzi
intesi ad una migliore distribuzione stagionale e
geografica del turismo.

(1) GU n. C 114 del 15. 5. 1986, pag. 8.

(2) Parere reso il 12 dicembre 1986.

(3) Parere reso il 17 settembre 1986 (non ancora pubblicato
nella Gazzetta ufficiale).

(4) GU n. C 115 del 30. 4. 1984, pag. 1.

(5) GU n. C 44 del 26. 2. 1986, pag. 2.

**Raccomandazione 86/665/CEE
del Consiglio del 22 dicembre 1986 relativo
all'informazione standardizzata
negli alberghi esistenti**

(G.U. n. L 384 del 31 dicembre 1986)

Il Consiglio delle Comunità Europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea, in particolare l'articolo 235,
vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,
visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,
visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,
considerando che, ai sensi dell'articolo 2 del trattato, la
Comunità ha in particolare il compito di promuovere
uno sviluppo armonioso delle attività economiche
nell'insieme della Comunità ed un'espansione continua
ed equilibrata, come pure più strette relazioni tra gli
Stati che ad essa partecipano; che il turismo può
contribuire all'attuazione di questi obiettivi;
considerando che la risoluzione del Consiglio del 10
aprile 1984, concernente una politica comunitaria del
turismo ⁽⁴⁾, invita la Commissione a presentare al
Consiglio delle proposte intese soprattutto a
promuovere il turismo nella Comunità ;
considerando che, per ovviare alle differenze
linguistiche e tenendo conto di altre particolarità locali,
per i viaggiatori sarebbe utile disporre in tutti i paesi
della Comunità di un'informazione standardizzata
concernente la sistemazione negli alberghi, con simboli
che indichino i servizi disponibili;

considerando che gli enti turistici nazionali
responsabili negli Stati membri dell'attuazione della
politica turistica o altri organismi competenti
dovrebbero essere incaricati anche dell'attuazione di un
sistema d'informazione standardizzata concernente gli
alberghi;

considerando che nella maggior parte degli Stati
membri esiste un sistema di classificazione degli
alberghi che consente di descriverne il livello ed i
servizi disponibili; che, oltre ai sistemi nazionali di
classificazione, esistono sistemi commerciali gestiti da
enti privati; che i sistemi nazionali e commerciali di
classificazione differiscono tra loro in misura
considerevole ;

considerando che, data l'eterogeneità dei criteri
attualmente applicati è risultato finora difficile
elaborare un sistema di classificazione degli alberghi
sul piano comunitario, ma che sarebbe tuttavia
opportuno esaminare la possibilità di elaborarlo in
futuro,

RACCOMANDA :

1) che gli Stati membri chiedano agli enti turistici

nazionali o ad altri organismi competenti, in
collaborazione con le associazioni degli albergatori, di
assumersi la responsabilità dell'attuazione del sistema
previsto di informazione standardizzata concernente gli
alberghi, prendendo in considerazione i simboli che
figurano nell'allegato II; che questa responsabilità si
estenda alla raccolta, controllo e pubblicazione
dell'informazione sugli alberghi conformemente alla
presente raccomandazione

2) che gli Stati membri incoraggino la pubblicazione di
tale informazione standardizzata nelle guide ufficiali
degli alberghi, se disponibili ;

3) che gli Stati membri provvedano affinché la guida
ufficiale degli alberghi contenga le informazioni citate
nell'allegato I ;

4) che gli Stati membri provvedano affinché i prezzi
delle camere siano affissi nell'ingresso dell'albergo e in
ciascuna camera;

5) che gli Stati membri, nel prendere in considerazione
i simboli che figurano nell'allegato II facciano tutto il
possibile per adottare e fare applicare i provvedimenti
nazionali del caso ai fini dell'instaurazione di un
sistema di informazione standardizzata sugli alberghi
esistenti entro due anni dall'adozione della presente
raccomandazione ;

6) che gli Stati membri comunichino ogni anno alla
Commissione la guida o le guide ufficiali degli alberghi
pubblicate in conformità della presente
raccomandazione ;

INVITA la Commissione ad analizzare, in
collaborazione con gli Stati membri, gli enti turistici
e/o rappresentanti dell'industria alberghiera nazionale, i
sistemi di classificazione degli alberghi esistenti e ad
esaminare l'utilità pratica e l'opportunità di elaborare
un sistema di classificazione degli alberghi a livello
comunitario.

*Per il Consiglio
Il Presidente G. SHAW*

(1) GU n. C 114 del 15. 5. 1986, pag. 8.

(2) Parere reso il 12 dicembre 1986.

(3) GU n. C 328 del 22. 12. 1986, pag. 1.

(4) GU n. C 115 del 30. 4. 1984, pag. 1

ALLEGATO I

Proposta per il contenuto delle guide ufficiali degli alberghi

- Un'introduzione sull'uso della guida, con particolare riferimento all'impiego dei simboli, che fornisca inoltre le indicazioni relative ai periodi di applicazione dei prezzi di alta, mezza e bassa stagione a livello nazionale e/o regionale, nonché tutte le informazioni utili nella lingua del paese ed almeno due altre lingue.
- Un elenco di alberghi che indichi:
 - denominazione, indirizzo e numeri di telefono e di telex degli alberghi;
 - il numero totale delle camere e informazioni particolareggiate sulla loro attrezzatura sanitaria;
 - il periodo di apertura;
 - il prezzo massimo di una camera doppia in alta stagione, IVA compresa;
 - la distanza dall'aeroporto, dalla stazione ferroviaria, dal terminal;
 - le carte di credito e di pagamento accettate
 - l'indicazione delle lingue parlate;
 - i simboli uniformati dei servizi offerti dall'albergo (vedi allegato II).
- L'indirizzo dove possono essere segnalate le inesattezze constatate riguardo alle informazioni contenute nella guida.

ALLEGATO II

Simboli standardizzati delle attrezzature e dei servizi disponibili negli alberghi

Edificio d'interesse storico o architettonico - Sito in luogo ameno - Parcheggio per i clienti
 Piscina coperta - Piscina scoperta - Tennis presso o vicino all'albergo - Sauna - Aperto tutta la notte - Servizio telex - Ascensore - Sala di riunione - Saletta TV - Servizi per i minorati - Servizi per i bambini - Cani ammessi - Servizio ristorante - Prima colazione soltanto - Licenza per gli alcolici - Parrucchiere - Lavanderia - Servizio di ristorante in camera - Aria condizionata in camera - Riscaldamento centrale in camera - Radio in camera - Televisione in camera - Telefono in camera

86/666/CEE: Raccomandazione del Consiglio del 22 dicembre 1986 per la protezione antincendio degli alberghi già esistenti

(G.U. n. L 384 del 31 dicembre)

Il Consiglio delle Comunità Europee, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235, vista la proposta della Commissione⁽¹⁾, visto il parere del Parlamento europeo⁽²⁾, visto il parere del Comitato economico e sociale⁽³⁾, considerando che non in tutti gli Stati membri esiste una normativa in materia di protezione antincendio di tutti gli alberghi; che, laddove esistono, le relative disposizioni sono spesso incomplete e disperse in vari testi e che pertanto è difficile averne un'idea precisa; che la loro applicazione non è sempre interamente garantita; considerando che con lo sviluppo sempre più intenso del turismo e dei viaggi d'affari un numero sempre maggiore di persone soggiorna in alberghi situati in Stati membri diversi da quelli del paese di origine; che tali persone hanno il diritto di fruire di una protezione sufficiente nel paese ospitante e di conoscere la natura e la portata di questa protezione; che la protezione degli ospiti deve essere compatibile con la sicurezza del personale sul luogo di lavoro; considerando che, pur tenendo conto delle differenze di tipo e di costruzione che caratterizzano gli alberghi negli Stati membri, è possibile definire un livello minimo di sicurezza antincendio per l'insieme di questi alberghi; che la loro conformità con questo livello minimo è essenziale alla loro ulteriore gestione e che è opportuno sottoporre gli alberghi a un controllo periodico; considerando che, per motivi economici, tecnici ed architettonici la protezione antincendio degli alberghi richiederà un certo periodo per essere attuata completamente; che, per realizzare l'obiettivo perseguito, tale periodo deve rimanere entro limiti ragionevoli; considerando che non esistono ancora a livello comunitario disposizioni armonizzate in materia di utilizzazione e di applicazione dei materiali per la costruzione dal punto di vista della protezione antincendio; che questa situazione non può giustificare l'adozione, da parte degli Stati membri, di misure atte ad accentuare gli ostacoli tecnici agli scambi ma che, al contrario, la protezione antincendio degli alberghi sulla base di un livello minimo di sicurezza deve preparare e favorire i lavori di armonizzazione già in corso; considerando che tanto sotto l'aspetto economico quanto sotto quello della sicurezza dei turisti o delle persone che viaggiano per qualsiasi altra ragione da uno Stato membro ad un altro è importante favorire la

circolazione e la diffusione dell'informazione relativa alle misure adottate a livello nazionale per la protezione antincendio degli alberghi; che la Commissione deve svolgere un ruolo essenziale per la circolazione e la diffusione di questo tipo d'informazione,
RACCOMANDA AGLI STATI MEMBRI:

1) di prendere, qualora la legislazione esistente non sia già sufficiente per rispondere alle esigenze della presente raccomandazione, tutte le misure utili affinché in materia di sicurezza antincendio gli alberghi esistenti siano assoggettati a disposizioni basate sui principi indicati in appresso:

Scopo della protezione degli alberghi esistenti e mezzi per realizzarla

1.1. La protezione antincendio degli alberghi esistenti mira:

- 1.1.a ridurre i rischi che possa divampare un incendio;
- 1.2. ad impedire la propagazione del fuoco e dei fumi;
- 1.3. a consentire a tutti gli eventuali occupanti di uscire incolumi;
- 1.4. a consentire l'intervento dei servizi di soccorso.

2. Per soddisfare queste esigenze è necessario assicurarsi che nell'esercizio siano state prese tutte le precauzioni necessarie per:

- 2.1. predisporre vie di evacuazione sicure, chiaramente indicate, che restino aperte e siano libere da ogni ostruzione;
- 2.2. garantire la stabilità dell'immobile in caso d'incendio almeno per il tempo necessario perché gli occupanti possano uscire incolumi;
- 2.3. limitare accuratamente la presenza o l'uso di materiali altamente infiammabili nei rivestimenti delle pareti, del soffitto e del pavimento e nelle decorazioni interne;
- (impianto elettrico, del gas, di riscaldamento, ecc.) presentino una buona sicurezza di funzionamento;
- 2.5. predisporre ed assicurare il corretto funzionamento di mezzi adeguati per allarmare gli occupanti;
- 2.6. affiggere in ogni locale solitamente occupato dagli ospiti o dal personale le istruzioni di sicurezza e la pianta dei locali con l'indicazione delle vie di evacuazione;
- 2.7. disporre ed assicurare la manutenzione dei mezzi di soccorso di primo intervento (estintori, ecc.);
- 2.8. assicurare adeguati addestramento e formazione del personale.

3. Nell'applicare i principi summenzionati agli esercizi esistenti che svolgono attività commerciale, che occupano in tutto o in parte un edificio e che sotto la denominazione di albergo, pensione, ostello, locanda, motel o qualsiasi altra equivalente, possono offrire alloggio ad almeno venti ospiti paganti di passaggio,

gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione gli orientamenti tecnici contenuti nell'allegato. Gli Stati membri possono ricorrere a misure diverse o più severe di quelle elencate nell'allegato, se queste consentono di raggiungere un risultato almeno equivalente. In particolare, qualora una qualsiasi disposizione dell'allegato, per motivi economici, tecnici, compresi antisismici, o architettonici, non possa essere applicata, le soluzioni alternative adottate devono assicurare il rispetto del livello minimo globale di sicurezza che le disposizioni di detto allegato sono intese a garantire.

Per gli esercizi che offrono alloggio a meno di venti ospiti paganti di passaggio, gli Stati membri dovrebbero adottare le misure più idonee per garantire la loro sicurezza conformemente ai principi stabiliti ai punti 1 e 2, tenendo conto del grado del rischio;

2) di sottoporre gli alberghi a un controllo periodico della loro conformità rispetto alle disposizioni nazionali basate sui principi sopraindicati;

3) di informare la Commissione, entro un termine di due anni, di tutte le misure nazionali intese a garantire che vengano rispettate negli alberghi le prescrizioni sopra indicate, nonché dei provvedimenti che essi intendono prendere a tal fine nei prossimi cinque anni. Entro sei mesi la Commissione riferisce al Consiglio sulle misure adottate o previste.

Per il Consiglio
 Il Presidente G. SHAW

(1) GU n. C 49 del 21. 2. 1984, pag. 7.

(2) GU n. C 262 del 14. 10. 1985, pag. 20, e GU n. C 36 del 17. 2. 1986, pag. 155.

(3) GU n. C 248 del 17. 9. 1984, pag. 4.

ALLEGATO

ORIENTAMENTI TECNICI

VIE DI EVACUAZIONE

1.1. Generalità distribuite da sfociare in modo indipendente in una strada oppure in uno spazio libero abbastanza ampio da potersi allontanare dall'edificio e da consentire un'evacuazione rapida e sicura delle persone verso l'esterno.

1.1.2.1. e porte, le scale, le uscite e gli accessi che conducono alle vie di evacuazione debbono essere segnalati con simboli di sicurezza normalizzati, visibili di giorno e di notte.

A tal fine si ricorre in particolare all'uso dei segnali destinati ad informare il pubblico, stabiliti dalla norma ISO/DIS 6309.2 dell'11 dicembre 1985.

1.1.3.1. Le porte non utilizzabili dal pubblico in caso di incendio, qualora diano sulle vie di evacuazione e non siano normalmente chiuse a chiave debbono essere mantenute chiuse o munite di fermo e recare un apposito segnale normalizzato.

1.2. Senso di apertura delle porte - ostruzione delle vie di evacuazione 1.2.1. Nei limiti del possibile, le porte situate sulle vie di evacuazione debbono aprirsi nel senso previsto per l'evacuazione stessa.

1.2.2. La porta di uscita di una via di evacuazione deve sempre potersi aprire facilmente dall'interno da una persona che voglia fuggire dall'albergo.

1.2.3. Una porta girevole o scorrevole deve essere abbinata ad una porta che si apra nel senso previsto per l'evacuazione.

1.2.4. Nelle vie di evacuazione è vietato collocare ostacoli (depositi, mobili, ecc.) che possano intralciare la circolazione o costituiscano un rischio di propagazione.

1.2.5. Nelle vie di evacuazione è vietato disporre specchi che possano trarre in inganno gli occupanti sulla direzione delle uscite e delle uscite e delle scale.

1.3. Numero di scale

1.3.1. Per valutare se il numero di scale di cui dispone un albergo esistente sia sufficiente, si può ricorrere a vari criteri:

1.3.1.1. il numero totale di persone che possono trovarsi nell'albergo;

1.3.1.2. la distanza da percorrere per raggiungere le scale.

1.3.2. Se il criterio applicato è quello del numero di persone, gli alberghi su due o più piani fuori terra che ospitano complessivamente oltre 50 persone debbono disporre di almeno due scale.

1.3.3. Se si applica il criterio della distanza da percorrere:

1.3.3.1. la lunghezza dei corridoi ciechi non deve superare 10 m;

1.3.3.2. se l'albergo dispone di più scale, la distanza da percorrere da un punto qualsiasi di una via di evacuazione per raggiungere una scala non deve superare 35 m.

1.3.4. Di massima, un albergo già esistente a più di tre piani fuori terra deve avere almeno due scale.

1.3.5.1. Le lunghezze massime di 10 m per i corridoi ciechi e di 35 m per le distanze da percorrere per raggiungere una scala debbono essere rispettate in ogni caso.

1.3.6. Una scala esterna può essere ammessa quale seconda scala purché oltre condizioni di sicurezza soddisfacenti.

1.3.7. Le scale esistenti in un albergo debbono avere ciascuna una larghezza sufficiente affinché l'evacuazione degli eventuali occupanti possa svolgersi in modo soddisfacente. Se però, per la porzione di un albergo già esistente, dovesse risultare necessaria la costruzione di scale supplementari, ciascuna di queste nuove scale dovrà avere una larghezza minima di 0,80 m.

2. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE 2.1. È necessario vigilare affinché le caratteristiche costruttive degli alberghi già

esistenti rispondano ai requisiti seguenti:

2.1.1. In caso di incendio, la resistenza al fuoco degli elementi portanti deve garantire la stabilità strutturale complessiva per un tempo sufficiente;

2.1.2. la tramezzatura deve opporre alla propagazione del fuoco e dei fumi una barriera che conta l'accessibilità e la praticabilità per un tempo sufficiente delle vie di evacuazione.

2.1.3. di massima, la situazione deve essere valutata caso per caso in base alle prescrizioni minime indicate qui di seguito.

2.2. Strutture degli edifici 2.2.1. Negli edifici con un massimo di tre piani fuori terra la resistenza al fuoco (R) della struttura dell'edificio deve essere equivalente ad almeno 30 minuti (R 30), fatti salvi gli edifici su un unico piano senza scantinato.

2.2.2. Negli altri edifici con più di tre piani fuori terra la resistenza al fuoco (R) della struttura dell'edificio deve essere equivalente ad almeno 60 minuti (R 60).

2.3. Solai 2.3.1. Negli edifici con un massimo di tre piani fuori terra la resistenza al fuoco (REI) dei solai deve essere equivalente ad almeno 30 minuti (REI 30).

2.3.2. Negli altri edifici con più di tre piani fuori terra la resistenza al fuoco (REI) dei solai deve essere equivalente ad almeno 60 minuti (REI 60).

2.4. Ingobbimento delle scale 2.4.1. Di massima, negli alberghi già esistenti con più di due piani fuori terra le scale devono essere ingobbiate.

2.4.1.1. Le pareti della gabbia delle scale debbono avere una resistenza al fuoco (REI) equivalente ad almeno 30 minuti (REI 30).

2.4.1.2. Le porte, compreso il telaio, d'accesso alle gabbie delle scale debbono avere una resistenza al fuoco (REI) equivalente ad almeno 30 minuti (REI 30), essere munite di un apposito fermo e recare un'indicazione che prescriba che le porte debbono essere tenute chiuse.

2.4.2. Ove uno stesso vano scala permetta di servire tanto i piani accessibili al pubblico, quanto gli scantinati, la sua gabbia deve essere concepita in modo che sia possibile isolare gli scantinati dal resto del vano scala.

2.4.3. La parte superiore di ogni vano scala deve essere munita di un telaio o di una finestra dotata di vetro soffiato, con una superficie di circa 1 m², corredati, se non direttamente accessibili, con un dispositivo che ne consenta un'agevole apertura dal pianoterra.

2.4.4. I vani scala di servizio, accessibili unicamente al personale dell'esercizio debbono essere protetti secondo principi identici a quelli applicati per i vani scala accessibili al pubblico.

2.5. Tramezzi 2.5.1. Di massima, i tramezzi (da solaio a solaio) che separano le camere dalle vie di evacuazione debbono avere una resistenza al fuoco (REI) equivalente ad almeno 30 minuti (REI 30); le loro porte e i relativi telai debbono avere una resistenza al fuoco (RE) equivalente ad almeno 15 minuti (RE 15).

2.5.2. Di massima, le strutture (solai, tramezzi da solaio a solaio e soffitti) che separano le camere e le vie di evacuazione dai locali che presentano speciali pericoli di incendio debbono avere una resistenza al fuoco (REI) equivalente ad almeno 60 minuti (REI 60); le loro porte e i relativi telai debbono avere una resistenza al fuoco (RE) equivalente ad almeno 60 minuti (RE 60), essere munite di un apposito fermo e recare un'indicazione che prescriba che le porte debbono essere tenute chiuse.

3. RIVESTIMENTI INTERNI E DECORAZIONI

3.1. Negli alberghi già esistenti i rivestimenti interni e le decorazioni debbono presentare caratteristiche di reazione al fuoco tali da non presentare speciali rischi capaci di contribuire eventualmente alla propagazione dell'incendio e alla produzione di fumi.

3.1.1. Questa esigenza riguarda in special modo le parti

dell'edificio quali:

3.1.1.1. vie di evacuazione, in particolare corridoi, scale e disimpegno quali gli altri;

3.1.1.2. locali accessibili al pubblico, in particolare ai clienti dell'albergo, tranne le camere.

3.1.2. Nei locali di cui al punto 3.1.1 i rivestimenti interni e le decorazioni cui specificamente si allude sono in particolare

3.1.2.1. i rivestimenti del pavimento,

3.1.2.2. i rivestimenti e le decorazioni murali,

3.1.2.3. i rivestimenti e le decorazioni dei soffitti.

3.1.3. Dato che, al momento attuale, i metodi di prova e di classificazione dei materiali dal punto di vista della loro reazione al fuoco non sono armonizzati, i requisiti minimi ai quali debbono rispondere i rivestimenti interni e le decorazioni negli alberghi già esistenti vengono espressi con riferimento alle disposizioni nazionali in materia.

3.2. Rivestimenti e decorazioni nelle vie di evacuazione 3.2.1. Per i rivestimenti interni e le decorazioni presenti lungo le vie di evacuazione degli alberghi già esistenti, sono ritenuti corrispondenti al livello minimo di sicurezza richieste le classificazioni di materiali elencate nella seguente tabella.

SPAZIO PER TABELLA -

3.2.2. La tabella precedente fa riferimento alle seguenti disposizioni nazionali:

a) Germania Norma DIN 4107, prima parte Comportamento al fuoco dei materiali e degli elementi per l'edilizia.

b) Danimarca Codice edilizio 1977 all.to 3.

c) Francia Decreto 4 giugno 1973,

che classifica i materiali e gli elementi per categorie secondo il loro comportamento al fuoco, nonché la descrizione dei metodi di prova (Gazzetta ufficiale della Repubblica francese del 26 luglio 1973).

d) Italia Decreto ministeriale 26 giugno 1984.

Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi (Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 234 del 25 agosto 1984).

e) Paesi Bassi Norma NEN 3883.

f) Regno Unito Norma BS 476, sesta parte, 1981 Prova di propagazione del fuoco per i prodotti.

Norma BS 476, settima parte, 1971 Prova di propagazione in superficie del fuoco per i materiali.

g) Irlanda 1. Norma BS 4790, 1972 Determinazione degli effetti di un focolaio ridotto sui materiali tessili per pavimentazione (metodo cosiddetto "dot nute") valutato in base alla norma BS 5287, 1976.

2. Norma BS 5867, seconda parte, 1980 prescrizioni in materia di accensione - Specificazione per fibre per tende e tappezzerie.

3. Norma BS 5852, prima parte, 1979 Norma BS 5852, seconda parte, 1982 Metodo di prova per l'infiammabilità dei sedili imbottiti.

3.3. Rivestimenti e decorazioni nei locali accessibili al pubblico, tranne le camere 3.3.1. Quando il locale risponde ai requisiti del punto 2.5.2, i rivestimenti interni e le decorazioni debbono essere conformi alle disposizioni nazionali vigenti, tenuto conto della destinazione del locale.

3.3.2. Quando il locale non risponde ai requisiti del punto 2.5.2, i rivestimenti interni e le decorazioni debbono essere conformi alle disposizioni stabilite al punto 3.2 che sono d'applicazione per le vie di evacuazione.

3.3.3. Per i locali accessibili al pubblico diversi da quelli di cui al punto 3.1.1, le vie di evacuazione indipendenti devono soddisfare almeno alle disposizioni che si applicano alle vie di evacuazione previste per l'albergo, adeguandole di volta in volta

alla situazione riscontrata.

4. ILLUMINAZIONE ELETTRICA 4.1. Sistema di illuminazione principale 4.1.1. Il sistema d'illuminazione principale di un esercizio alberghiero deve essere costituito da un sistema di illuminazione elettrica.

4.1.2.1. l'impianto elettrico di un esercizio alberghiero già esistente e il suo impiego debbono essere tali da evitare in particolare l'insorgere e la propagazione di incendi. L'impianto deve essere provvisto di messa a terra.

4.1.3. Il punto 4.1.2 è d'applicazione anche qualora l'alimentazione elettrica dell'esercizio sia fornita da una fonte autonoma.

4.2. Sistema d'illuminazione di sicurezza 4.2.1. Ciascun esercizio alberghiero deve essere dotato di un sistema adeguato d'illuminazione elettrica di sicurezza che entri in funzione quando venga a mancare l'illuminazione del sistema principale.

4.2.2. Il sistema di illuminazione di sicurezza di un esercizio alberghiero deve essere in grado di funzionare durante un periodo sufficiente a consentire l'evacuazione di tutte le persone che si trovano nell'esercizio quando venga a mancare l'illuminazione del sistema principale.

5. IMPIANTI DI RISCALDAMENTO 5.1. Norma generale 5.1.1. Il riscaldamento avviene tramite generatori di calore collettivi ovvero tramite generatori di calore individuali fissi.

5.1.2.1. l'impianto di riscaldamento di un esercizio alberghiero già esistente e il suo impiego debbono essere tali da evitare in particolare l'insorgere e la propagazione di incendi.

5.2. Vano caldaia Quando un generatore di calore a combustione ha una potenza utile tale da dover essere installato in un locale separato dagli altri e comunque sempre nel caso di un generatore di potenza pari o superiore a 70 kW, occorre rispettare quanto segue.

5.2.1. questo locale deve essere progettato e realizzato in conformità della normativa nazionale vigente;

5.2.2. le pareti del vano caldaia debbono avere una resistenza al fuoco (REI) equivalente ad almeno 60 minuti; le porte, compreso il telaio, debbono avere una resistenza al fuoco (REI) equivalente ad almeno 60 minuti (REI 60), essere munite di un apposito fermo e recare un'indicazione che prescriba che le porte debbono essere tenute chiuse.

5.3. Distribuzione dei fluidi combustibili 5.3.1. Fatto salvo il punto 5.1.2. l'arrivo dei fluidi combustibili liquidi o gassosi che alimentano i generatori di calore si deve poter interrompere mediante almeno un dispositivo di chiusura a comando manuale.

5.3.1.1. Per i generatori di calore individuali fissi questo dispositivo di chiusura deve essere situato in prossimità dell'apparecchio.

5.3.1.2. Per i generatori di calore collettivi installati all'interno di un vano caldaia questo dispositivo di chiusura deve essere posto all'esterno del vano stesso in un punto di facile accesso e perfettamente segnalato.

5.3.2. Quando l'edificio nel quale è situato l'esercizio alberghiero è provvisto di una tubazione di alimentazione generale del gas, quest'ultima deve essere munita di almeno un dispositivo di chiusura manuale situato direttamente all'arrivo della tubazione nell'edificio e perfettamente segnalato.

5.3.3. Nel caso di combustibili liquidi, se il serbatoio è situato all'interno di un locale, questo deve essere progettato in modo da soddisfare almeno a quanto disposto al punto 5.2.2 e da contenere le eventuali perdite di combustibile.

5.3.4. Per il gas di petrolio liquefatto, il serbatoio deve essere collocato all'esterno.

5.4. Generatore di calore individuale fisso 5.4.1. Fatte salve le disposizioni del punto 5.1.2, quando l'uso di generatori di calore

individuali fissi è autorizzato negli alberghi già esistenti, questi generatori debbono essere installati in modo da prevenire il rischio di incendio e non presentare pericolo per gli occupanti dei locali nei quali si trovano.

5.4.2. Questi generatori di calore individuali fissi debbono formare oggetto di una manutenzione regolare adeguata e le istruzioni per il loro uso debbono essere chiaramente indicate.

6. SISTEMI DI VENTILAZIONE 6.1. Se un albergo già esistente è munito di un sistema di ventilazione, devono essere prese misure per evitare in particolare la propagazione dell'incendio, dei gas e dei fumi caldi tramite i condotti di distribuzione di un sistema del genere.

6.2.1. I sistemi di ventilazione debbono essere muniti di un interruttore d'arresto generale situato in un punto di facile accesso e perfettamente segnalato.

7. MEZZI DI SOCCORSO, DI ALLARME E DI CHIAMATA DI SOCCORSO 7.1. Mezzi di primo intervento 7.1.1. I mezzi di primo intervento hanno lo scopo di combattere un principio d'incendio; essi debbono essere distinti dai mezzi più importanti destinati a combattere un incendio esteso e che vengono generalmente usati da specialisti dell'intervento contro il fuoco.

7.1.2. I mezzi di primo intervento sono costituiti da estintori portatili o da dispositivi equivalenti fissi. Essi debbono essere concepiti in conformità della normativa nazionale in vigore o, ove esistano, delle relative norme europee.

7.1.3. I mezzi di primo intervento debbono essere collocati a ogni piano in prossimità degli accessi alle scale o delle uscite, nelle vie di evacuazione a una distanza massima di 25 m l'uno dall'altro, nonché in prossimità dei locali che presentano un rischio speciale.

7.1.4. I mezzi di primo intervento debbono essere facilmente accessibili e mantenuti in buono stato di funzionamento.

7.2. Allarme 7.2.1. Gli esercizi alberghieri debbono essere muniti di un valido sistema di allarme sonoro, la cui tonalità sia distinta dalla suoneria del telefono.

7.2.2. Questo sistema, di qualunque tipo esso sia, deve presentare un funzionamento adeguato alle caratteristiche costruttive dell'esercizio e consentire di avvertire in tempo, in caso di sinistro, tutte le persone che si trovino nelle varie parti dell'albergo.

7.3. Chiamata di soccorso

7.3.1. I servizi di soccorso debbono poter essere avvertiti facilmente sia mediante la rete telefonica pubblica, sia mediante linea diretta, sia mediante qualsiasi altro mezzo analogo adeguato.

7.3.2. La procedura di chiamata deve essere chiaramente indicata immediatamente a fianco di qualsiasi punto dal quale questa chiamata è possibile.

Nel caso della rete telefonica pubblica, il numero di chiamata del centro di soccorso ed eventualmente il suo indirizzo debbono essere esposti bene in vista presso l'apparecchio telefonico dell'esercizio.

7.4. Addestramento del personale 7.4.1. La direzione dell'albergo deve provvedere affinché in caso di incendio il personale sia in grado di usare correttamente i mezzi disponibili per le operazioni di primo intervento, nonché di azionare il sistema di allarme e il sistema di chiamata di soccorso.

7.4.2. In caso di incendio il personale di un esercizio alberghiero deve essere in grado:

7.4.2.1. di applicare le istruzioni che gli sono state impartite per iscritto;

7.4.2.2. di contribuire efficacemente all'evacuazione di tutti gli occupanti dell'albergo.

7.4.3. Tenendo conto delle condizioni di esercizio ed eventualmente del ritmo stagionale, il personale di un esercizio alberghiero deve essere chiamato a partecipare almeno due volte l'anno a riunioni di addestramento e di allenamento all'uso dei mezzi di soccorso, di allarme e di chiamata di soccorso, nonché a esercitazioni di evacuazione dell'immobile.

8. ISTRUZIONI DI SICUREZZA 8.1. Nell'ingresso dell'albergo 8.1.1. Le istruzioni precise relative al comportamento del personale e del pubblico in caso di sinistro debbono essere esposte bene in vista.

8.1.2. Una pianta dell'edificio per informare le squadre di soccorso deve indicare in particolare la posizione:

- delle scale e delle vie di evacuazione,
- dei mezzi di estinzione disponibili,
- dei dispositivi di arresto degli impianti di distribuzione del gas e dell'elettricità,
- dell'eventuale dispositivo di arresto del sistema di ventilazione,
- dell'eventuale quadro generale del sistema di rivelazione e di allarme,
- degli eventuali impianti e locali che presentano un rischio speciale.

8.2. A ciascun piano Nel caso di alberghi su due o più piani, per ciascun piano una piantina d'orientamento semplificata deve essere collocata all'accesso.

8.3. In ciascuna camera 8.3.1. Istruzioni precise esposte bene in vista debbono indicare il comportamento da tenere in caso di incendio; oltre che nelle lingue nazionali queste istruzioni debbono essere redatte in alcune lingue estere, tenendo conto della provenienza della clientela abituale dell'albergo.

8.3.2. Queste istruzioni debbono essere accompagnate da una piantina semplificata del piano che indichi schematicamente la posizione della camera rispetto alle vie di evacuazione, alle scale e/o alle uscite.

8.4. Le istruzioni debbono soprattutto attirare l'attenzione sul divieto di usare gli ascensori in caso d'incendio, fatti salvi quelli appositamente protetti e riservati esclusivamente all'evacuazione degli invalidi.

**Direttiva del Consiglio
del 13 giugno 1990
concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti
"tutto compreso"
(90/314/CEE)**

(G.U.C.E., n. L 158 del 13 giugno 1990)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione, in cooperazione con il Parlamento europeo, visto il parere del Comitato economico e sociale, considerando che il completamento del mercato interno, di cui il settore turistico rappresenta una componente essenziale, è uno dei principali obiettivi perseguiti dalla Comunità;

considerando che in materia di viaggi, vacanze e circuiti tutto compreso, in seguito definiti "servizi tutto compreso", esistono notevoli divergenze tra gli Stati membri sia sul piano normativo, sia per quanto riguarda la prassi corrente, il che comporta ostacoli alla libera prestazione dei servizi tutto compreso e distorsioni di concorrenza tra gli operatori stabiliti nei diversi Stati membri;

considerando che l'adozione di norme comuni in materia di servizi tutto compreso contribuirà all'eliminazione di tali ostacoli ed alla realizzazione di un mercato comune dei servizi, consentendo agli operatori di uno Stato membro di offrire i propri servizi in altri Stati membri ed ai consumatori della Comunità di beneficiare di condizioni paragonabili all'acquisto di un servizio tutto compreso in qualsiasi Stato membro;

considerando che il punto 36, lettera b) dell'allegato della risoluzione del Consiglio del 19 maggio 1981, relativa ad un secondo programma della Comunità economica europea in materia di tutela e informazione dei consumatori, invita la Commissione ad avviare studi, tra l'altro, nel settore del turismo e, se del caso, a presentare opportune proposte, tenendo conto della loro rilevanza ai fini della tutela dei consumatori e degli effetti di legislazioni nazionali diverse sul buon funzionamento del mercato comune;

considerando che, nella risoluzione del 10 aprile 1984 relativa ad una politica comunitaria del turismo, il Consiglio ha accolto favorevolmente l'iniziativa della Commissione diretta ad evidenziare l'importanza del turismo e ha preso nota dei primi orientamenti per una politica comunitaria del turismo definiti dalla Commissione;

considerando che la comunicazione della Commissione al Consiglio, intitolata "Un nuovo impulso alla politica

di tutela dei consumatori" e approvata con la risoluzione del Consiglio del 6 maggio 1986, menziona al punto 37, tra le misure proposte dalla Commissione, l'armonizzazione delle legislazioni in materia di servizi tutto compreso;

considerando che il turismo svolge un ruolo sempre più importante nell'economia degli Stati membri; che i servizi tutto compreso rappresentano una parte essenziale dell'attività turistica; che l'industria dei servizi tutto compreso negli Stati membri riceverebbe un notevole impulso all'espansione ed all'aumento della produttività dall'adozione di un minimo di norme comuni intese a conferirle una dimensione comunitaria; che ciò sarebbe a beneficio non soltanto dei cittadini della Comunità che acquistano un servizio tutto compreso organizzato conformemente a tali norme, ma attirerebbe dei turisti di paesi terzi desiderosi di beneficiare dei vantaggi di norme garantite nei servizi tutto compreso;

considerando che le norme che tutelano il consumatore presentano disparità nei vari Stati membri le quali dissuadono i consumatori di un determinato Stato membro dall'acquisto di servizi tutto compreso in un altro Stato membro;

considerando che tale fattore dissuasivo scoraggia particolarmente i consumatori dall'acquisto di servizi tutto compreso al di fuori del proprio Stato membro; che ciò avviene in misura maggiore di quanto avvenga per l'acquisto di altri servizi, dato che il carattere particolare delle prestazioni fornite nell'ambito di un servizio tutto compreso presuppone in generale il pagamento anticipato di somme considerevoli e la fornitura delle prestazioni in uno Stato diverso dallo Stato di residenza del consumatore;

considerando che il consumatore deve godere della protezione introdotta dalla presente direttiva a prescindere dal fatto che egli abbia stipulato direttamente il contratto oppure sia il cessionario o il membro di un gruppo per conto del quale un'altra persona ha concluso il contratto di servizio tutto compreso;

considerando che l'organizzatore e/o il venditore del servizio tutto compreso devono essere obbligati a fare in modo che le indicazioni fornite nei documenti che descrivono il servizio tutto compreso che essi hanno rispettivamente organizzato e venduto non siano ingannevoli e che gli opuscoli messi a disposizione del consumatore contengano un'informazione chiara e precisa; considerando che il consumatore deve avere una copia delle clausole contrattuali relative al servizio tutto compreso; che occorre a tal fine esigere che tutte le clausole contrattuali siano enunciate per iscritto o in ogni altra forma comprensibile ed accessibile per il

consumatore e che egli ne riceva una copia; considerando che il consumatore deve, in alcuni casi, essere libero di cedere ad un terzo interessato la propria prenotazione per un servizio tutto compreso; considerando che il prezzo stabilito nel contratto non deve, in linea di massima, poter essere rivisto, a meno che il contratto non preveda espressamente la possibilità di una revisione sia al rialzo che al ribasso; che detta possibilità deve tuttavia essere subordinata a talune condizioni;

considerando che, in taluni casi, il consumatore deve avere la facoltà di recedere dal contratto relativo ad un servizio tutto compreso prima della partenza; considerando che occorre definire in modo chiaro i diritti dei consumatori, nel caso in cui l'organizzatore annulli il servizio tutto compreso prima della data prevista per la partenza;

considerando che l'organizzatore deve essere tenuto a taluni obblighi nei confronti del consumatore se, dopo la partenza del consumatore non è fornita una parte importante dei servizi previsti nel contratto oppure se l'organizzatore constata di essere nell'impossibilità di adempiere ad una parte importante dei servizi previsti; considerando che l'organizzatore e/o il venditore parti del contratto devono essere responsabili nei confronti del consumatore dell'adempimento degli obblighi contrattuali; che inoltre l'organizzatore e il venditore devono essere responsabili dei danni risultanti per il consumatore dall'inadempimento o dalla cattiva esecuzione del contratto, a meno che le mancanze constatate nell'adempimento del contratto non siano imputabili né a colpa loro né a colpa di un altro prestatore dei servizi;

considerando che, quando la responsabilità dell'organizzazione e/o del venditore risulta dall'inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni oggetto di un servizio tutto compreso, è opportuno poter limitare tale responsabilità conformemente alle convenzioni internazionali che disciplinano queste prestazioni, in particolare la convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale, la convenzione di Berna del 1961 sul trasporto ferroviario, la convenzione di Atene del 1974 relativa al trasporto via mare e la convenzione di Parigi del 1962 sulla responsabilità degli albergatori; che inoltre, trattandosi di danni diversi da quelli corporali, determinate limitazioni della responsabilità, purché ragionevoli, devono poter parimenti risultare dal contratto relativo al servizio tutto compreso;

considerando che occorre prevedere talune misure per informare il consumatore e per dar seguito ai reclami; considerando che sarebbe opportuno, sia per il

consumatore che per gli operatori di servizi tutto compreso che l'organizzatore o il venditore siano tenuti a dare prova sufficienti di disporre di garanzie in caso di insolvenza o di fallimento; considerando che gli Stati membri devono avere la facoltà di adottare o di mantenere in vigore disposizioni più severe in materia di viaggi "tutto compreso" al fine di tutelare il consumatore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva ha lo scopo di avvicinare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri concernenti i viaggi, le vacanze e i giri turistici "tutto compreso" venduti o offerti in vendita nel territorio della Comunità.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1) servizio tutto compreso: la prefissata combinazione di almeno due degli elementi in appresso, venduta o offerta in vendita ad un prezzo forfettario, laddove questa prestazione superi le 24 ore o comprenda una notte:

- a) trasporto;
- b) alloggio;
- c) altri servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio che costituiscono una parte significativa del "tutto compreso".

La fatturazione separata di vari elementi di uno stesso servizio tutto compreso non sottrae l'organizzatore o il venditore agli obblighi della presente direttiva;

2) organizzatore: la persona che organizza in modo non occasionale servizi tutto compreso e li vende o li offre in vendita direttamente o tramite un venditore;

3) venditore: la persona che vende o offre in vendita servizi tutto compreso proposti dall'organizzatore;

4) consumatore: la persona che acquista o si impegna ad acquistare servizi tutto compreso ("il contraente principale") o qualsiasi persona per conto della quale il contraente principale si impegna a acquistare servizi tutto compreso ("gli altri beneficiari") o qualsiasi persona cui il contraente principale o uno degli altri beneficiari cede i servizi tutto compreso ("il cessionario");

5) contratto: l'accordo che lega il consumatore all'organizzatore e/o al venditore.

Articolo 3

1. Qualsiasi descrizione del servizio tutto compreso fornita dall'organizzatore o dal venditore al consumatore, il prezzo nonché tutte le altre condizioni applicabili al contratto non debbono contenere indicazioni ingannevoli.

2. Qualora venga messo a disposizione del consumatore un opuscolo, esso deve indicare in maniera leggibile, chiara e precisa il prezzo, nonché le

informazioni adeguate per quanto riguarda:

- a) la destinazione, i mezzi, le caratteristiche e le categorie di trasporto utilizzati;
- b) la sistemazione in albergo o altro tipo di alloggio, l'ubicazione, la categoria o il livello di comfort e le caratteristiche principali della stessa, la sua approvazione e classificazione turistica ai sensi della regolamentazione dello stato membro di destinazione interessato;
- c) i pasti forniti (*meal plan*);
- d) l'itinerario;
- e) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni applicabili ai cittadini dello Stato o degli Stati membri in questione in materia di passaporto e visti e le formalità sanitarie necessarie per effettuare il viaggio ed il soggiorno;
- f) l'importo o la percentuale del prezzo da versare come acconto e le scadenze per il versamento del saldo;
- g) l'indicazione che occorre un numero minimo di partecipanti per effettuare il servizio tutto compreso e, in tal caso, la data limite di informazione del consumatore in caso di annullamento.

Le informazioni contenute nell'opuscolo impegnano l'organizzatore o il venditore, a meno che:

- prima della conclusione del contratto siano state chiaramente comunicate al consumatore modifiche delle prestazioni stesse; l'opuscolo deve fare esplicito riferimento a quanto sopra;

- si apportino successivamente modifiche in seguito ad un accordo tra le parti del contratto.

Articolo 4

1. a) L'organizzatore e/o il venditore fornisce al consumatore, per iscritto o in qualsiasi altra forma appropriata, prima della conclusione del contratto le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni applicabili ai cittadini dello Stato membro o degli Stati membri in questione in materia di passaporti e visti in particolare per quanto riguarda i termini per ottenerli, nonché le informazioni relative alle formalità sanitarie necessarie per effettuare il viaggio ed il soggiorno;

b) L'organizzatore e/o il venditore deve fornire al consumatore, per iscritto o in qualsiasi altra forma appropriata, in tempo prima dell'inizio del viaggio, le informazioni seguenti:

- i) orari, locali di sosta intermedia e coincidenze; posto assegnato al viaggiatore, per esempio, cabina o cuccetta sulla nave, carrozza con cuccette o vagone letto sul treno;
- ii) nome, indirizzo e numero di telefono della rappresentanza locale dell'organizzatore e/o del venditore o, se non esiste, nome, indirizzo e numero di telefono degli uffici locali suscettibili di aiutare il consumatore in caso di difficoltà. Se tali rappresentanti e organismi non esistono il consumatore deve in ogni

caso disporre di un numero telefonico di emergenza o di qualsiasi altra informazione che gli consenta di entrare in contatto con l'organizzatore e/o il venditore;

iii) per i viaggi e i soggiorni di minorenni all'estero informazioni che consentano di stabilire un contatto diretto con il giovane o con il responsabile locale del suo soggiorno;

iv) informazioni sulla sottoscrizione facoltativa di un contratto di assicurazione che copra le spese di annullamento da parte del consumatore o di un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti o malattie.

2. Gli Stati membri vigilano affinché si applichino ai contratti i principi seguenti:

a) a seconda del servizio tutto compreso in questione, il contratto contiene almeno le clausole figuranti nell'allegato;

b) tutte le clausole contrattuali sono enunciate per iscritto o in ogni altra forma comprensibile ed accessibile per il consumatore e devono essergli comunicate prima della conclusione del contratto; il consumatore ne riceve copia;

c) la disposizione della lettera b) non deve impedire la conclusione tardiva o "all'ultimo momento" di prenotazioni o di contratti.

3. Il consumatore che sia nell'impossibilità di usufruire del servizio tutto compreso, può cedere la propria prenotazione - dopo aver informato l'organizzatore o il venditore entro un termine ragionevole prima della partenza - ad una persona che soddisfi tutte le condizioni richieste per tale servizio. La persona che cede il proprio servizio tutto compreso e il cessionario sono solidalmente responsabili nei confronti dell'organizzatore o del venditore parte del contratto per il pagamento del saldo del prezzo, nonché per le eventuali spese supplementari risultanti da detta cessione.

4. a) I prezzi stabiliti dal contratto non possono essere modificati, a meno che il contratto non ne preveda espressamente la possibilità, in aumento o in diminuzione, ed indichi le precise modalità di calcolo, solo per tener conto delle variazioni nei:

- costi di trasporto, compreso il costo del carburante;
- diritti e tasse su certi servizi, quali tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al servizio tutto compreso in questione;

b) Il prezzo stabilito nel contratto non sarà aumentato nei 20 giorni che precedono la data prevista per la partenza.

5. Se prima della partenza l'organizzatore è costretto a modificare in maniera significativa un elemento essenziale del contratto quale il prezzo, deve notificarlo

al più presto al consumatore per permettergli di prendere le appropriate decisioni, in particolare:

- recedere dal contratto senza pagamento di penali;
- oppure accettare una clausola aggiuntiva al contratto la quale precisi le modifiche apportate e la loro incidenza sul prezzo.

Il consumatore deve informare quanto prima l'organizzatore o il venditore della propria decisione.

6. Allorché il consumatore recede dal contratto conformemente al paragrafo 5 oppure se, per qualsiasi motivo tranne la colpa del consumatore, l'organizzazione annulla il servizio tutto compreso prima della partenza, il consumatore ha diritto:

a) ad usufruire di un altro servizio tutto compreso di qualità equivalente o superiore qualora l'organizzatore e/o il venditore possa proporglielo. Se il servizio tutto compreso è di qualità inferiore, l'organizzatore deve rimborsare al consumatore la differenza di prezzo;

b) oppure ad essere rimborsato quanto prima della totalità dell'importo da lui pagato in applicazione del contratto.

In tal caso, ove indicato, egli ha diritto ad essere indennizzato dall'organizzatore o dal venditore, secondo quanto dispone la legge dello Stato membro interessato, per inadempienza contrattuale, tranne nel caso in cui:

i) il servizio tutto compreso sia annullato a motivo di un numero di prenotazioni inferiore al numero minimo di partecipanti richiesto, sempre che il consumatore sia informato dell'annullamento, per iscritto, entro i termini indicati nella descrizione del servizio tutto compreso; oppure

ii) l'annullamento, ad esclusione dell'eccesso di prenotazione, sia dovuto a cause di forza maggiore, ossia a circostanze esterne a chi le adduce, anormali e imprevedibili, le cui conseguenze non si sarebbero potute evitare nonostante ogni diligenza impiegata.

7. Se, dopo la partenza, una parte essenziale dei servizi contemplati dal contratto non viene fornita al consumatore oppure l'organizzatore si rende conto di non essere in grado di fornirla, l'organizzatore predispone soluzioni alternative senza supplemento di prezzo a carico del consumatore, affinché il servizio tutto compreso possa continuare ed eventualmente risarcire il consumatore nei limiti della differenza tra le prestazioni previste e quelle fornite.

Se non è possibile alcuna soluzione alternativa o se il consumatore non l'accetta per validi motivi, l'organizzatore, ove necessario, fornisce senza supplemento al consumatore un mezzo di trasporto equivalente per il ritorno al luogo di partenza o ad altro luogo convenuto e, ove indicato, lo risarcisce.

Articolo 5

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che l'organizzatore e/o il venditore parte del contratto siano responsabili nei confronti del consumatore della buona esecuzione degli obblighi risultanti dal contratto, sia che tali obblighi debbano essere eseguiti da lui stesso sia che debbano essere eseguiti da altri prestatori di servizi, fatto salvo il diritto dell'organizzatore e/o del venditore di rivalersi presso questi altri prestatori di servizi.

2. Per quanto riguarda i danni arrecati al consumatore dall'inadempimento o dalla cattiva esecuzione del contratto, gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché l'organizzatore e/o il venditore siano considerati responsabili, a meno che l'inadempimento o la cattiva esecuzione non siano imputabili né a colpa loro né a colpa di un altro prestatore di servizi in quanto:

- le mancanze constatate nell'esecuzione del contratto sono imputabili al consumatore;

- tali mancanze sono imputabili a un terzo estraneo alla fornitura delle prestazioni previste dal contratto e presentano un carattere imprevedibile o insormontabile;

- tali mancanze sono dovute a un caso di forza maggiore come definito all'articolo 4, paragrafo 6, secondo comma, punto ii), o ad un avvenimento che l'organizzatore e/o il venditore non potevano, con tutta la necessaria diligenza, prevedere o risolvere.

Nei casi di cui al primo comma, secondo e terzo trattino, l'organizzatore e/o il venditore parte del contratto deve agire con la massima sollecitudine per venire in aiuto al consumatore in difficoltà. Per quanto riguarda i danni derivanti dall'inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del servizio tutto compreso, gli Stati membri possono ammettere che l'indennizzo sia limitato conformemente alle convenzioni internazionali che disciplinano dette prestazioni. Per quanto riguarda i danni diversi da quelli corporali derivanti dall'inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del servizio tutto compreso, gli Stati membri possono ammettere che l'indennizzo sia limitato in virtù del contratto. Questa limitazione non deve essere irragionevole.

3. Fatto salvo il paragrafo 2, quarto comma, non si può derogare alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 con una clausola contrattuale.

4. Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto rilevata in loco dal consumatore deve essere segnalata al più presto, per iscritto o in qualsiasi altra forma appropriata, al prestatore dei servizi interessato nonché

all'organizzatore e/o al venditore.

Questo obbligo deve essere menzionato nel contratto in modo chiaro o preciso.

Articolo 6

In caso di reclamo, l'organizzatore e/o il venditore, o il suo rappresentante locale se esiste, devono adoperarsi sollecitamente per trovare soluzioni appropriate.

Articolo 7

L'organizzatore e/o il venditore parte del contratto danno prove sufficienti di disporre di garanzie per assicurare, in caso di insolvenza o di fallimento, il rimborso dei fondi depositati e il rimpatrio del consumatore.

Articolo 8

Nel settore disciplinato dalla presente direttiva gli Stati membri possono adottare o mantenere in vigore disposizioni più rigorose ai fini della protezione del consumatore.

Articolo 9

1. Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 31 dicembre 1992. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. La Commissione comunica detti testi agli altri Stati membri.

Articolo 10

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo,
addì 13 giugno 1990.

Per il Consiglio
Il Presidente
D. J. O'MALLEY

ALLEGATO

Elementi da inserire nel contratto qualora siano pertinenti per il servizio tutto compreso considerato:

a) destinazione o destinazioni del viaggio; qualora sia previsto un soggiorno frazionato, durata del medesimo, con relative date di inizio e di fine;

b) mezzi, caratteristiche e categorie di trasporto utilizzate, data, ora e luogo della partenza e del ritorno;

c) quando il servizio tutto compreso include la sistemazione in albergo, l'ubicazione, la categoria turistica o il livello di confort nonché le principali caratteristiche, la conformità alla regolamentazione dello Stato membro ospitante in questione, il numero dei pasti forniti (*meal plan*);

d) se il servizio tutto compreso richiede per la sua effettuazione un numero minimo di persone, in questo caso, data limite per informare il consumatore in caso di annullamento;

e) itinerario;

f) visite, escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del servizio tutto compreso;

g) nome e indirizzo dell'organizzatore, del venditore e, se del caso, dell'assicuratore;

h) prezzo del servizio tutto compreso, indicazione di qualsiasi eventuale revisione del prezzo ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4 e indicazioni degli eventuali diritti e tasse su determinati servizi (tasse di atterraggio, di sbarco e di imbarco nei porti e negli aeroporti, tasse di soggiorno) se esse non sono incluse nel prezzo del servizio tutto compreso;

i) scadenze e modalità di pagamento;

j) particolari desideri che il consumatore ha fatto conoscere all'organizzatore o al venditore al momento della prenotazione e che le due parti hanno accettato;

k) termini entro cui il consumatore deve presentare reclamo per l'inadempimento o la cattiva esecuzione del contratto.

**Decisione del Consiglio
del 13 luglio 1992 concernente un piano di
azioni comunitarie a favore del turismo
(92/421/CEE)**

(G.U.C.E., n. L 231 del 13 agosto 1992)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235, vista la proposta della Commissione⁽¹⁾, visto il parere del Parlamento europeo⁽²⁾, visto il parere del Comitato economico e sociale⁽³⁾, considerando che il turismo occupa un posto importante nell'economia degli Stati membri e che le attività turistiche rappresentano una notevole offerta potenziale di lavoro; considerando che il turismo consente a tutti i cittadini di approfondire la conoscenza delle radici culturali dell'Europa, delle culture e degli stili di vita negli Stati membri e che ciò può contribuire a diffondere il concetto di «cittadinanza europea»; considerando i risultati ottenuti dall'Anno europeo del turismo; considerando, tenuto conto di quanto precede, che l'azione comunitaria in materia di turismo dovrebbe tradursi in un rafforzamento dell'approccio orizzontale del turismo nelle politiche comunitarie e nazionali, nonché nella realizzazione di azioni specifiche, e che il suddetto approccio dovrebbe altresì includere il coordinamento delle azioni dei servizi della Commissione che hanno effetti sul turismo; considerando che talune politiche comunitarie, in particolare quelle dei trasporti e della protezione dei consumatori, hanno un impatto considerevole sul turismo nella Comunità; considerando che la Comunità può contribuire a migliorare la qualità e la competitività dell'offerta turistica comunitaria, favorendo un'impostazione comune dei problemi a medio termine che il turismo europeo deve affrontare, incoraggiando lo sviluppo dell'industria turistica, la diversificazione delle attività turistiche e lo sviluppo di azioni transnazionali e incentivando la promozione del turismo europeo sui principali mercati dei paesi terzi; considerando che il turismo può contribuire effettivamente alla realizzazione della coesione economica e sociale all'interno della Comunità, che può promuovere lo sviluppo armonico delle sue attività economiche, l'espansione continua ed equilibrata, l'innalzamento del tenore di vita e lo sviluppo di relazioni più intense fra i suoi Stati membri; considerando che i provvedimenti da attuare in virtù

del piano di azioni devono rispondere a taluni criteri, segnatamente la necessità di rispettare il principio della sussidiarietà; considerando che il turismo all'interno della Comunità dovrà rispettare le popolazioni locali nonché l'ambiente naturale e culturale allo scopo di tutelare la qualità dell'offerta; considerando la necessità di garantire l'esercizio della libera concorrenza in tale settore, sia a vantaggio del consumatore, sia per la promozione delle PMI; considerando che, oltre ad una migliore integrazione del turismo nelle varie politiche comunitarie, è necessario favorire una stretta cooperazione fra tutti i soggetti pubblici e privati attivi nel settore del turismo, compresi i rappresentanti delle regioni ospiti, e che l'attuazione a livello comunitario di determinate misure specifiche, complementari a quelle prese a livello nazionale, è lo strumento più adeguato per realizzare la suddetta cooperazione senza che ciò possa produrre distorsioni di concorrenza; considerando la necessità di ampliare le statistiche sul turismo e di effettuare le opportune analisi e proiezioni di nuove forme di turismo; considerando che occorre prevedere un piano della durata di 3 anni; considerando che per l'attuazione di questo piano pluriennale è stimato necessario un importo di 18 milioni di ecu; considerando che gli importi da impegnare per il finanziamento del piano dovranno iscriversi nel quadro finanziario comunitario in vigore; considerando che occorre prevedere modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione del piano conferite alla Commissione, conformemente alla decisione 87/373/CEE⁽⁴⁾; considerando che il trattato, per l'adozione della presente decisione, prescrive solamente i poteri d'azione di cui all'articolo 235, DECIDE:

Articolo 1

È deciso il piano di azioni comunitarie a favore del turismo.

Le azioni oggetto del piano sono riportate in allegato.

Articolo 2

1. Il piano di azioni ha una durata di 3 anni, a decorrere dal 1° gennaio 1993.
2. L'importo stimato necessario dei mezzi finanziari comunitari per la sua attuazione è di 18 milioni di ecu, e dovrà iscriversi nel quadro finanziario comunitario in vigore.
3. L'autorità di bilancio stabilisce gli stanziamenti disponibili per ogni esercizio tenendo presenti i principi di una corretta gestione previsti dall'articolo 2

del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

Articolo 3

1. La Commissione attua il piano di azioni. Per realizzare il piano di azioni essa può prevedere misure diverse da quelle previste dall'allegato allorché, in via eccezionale, siano necessarie misure supplementari per realizzare appieno una delle azioni. Tali misure supplementari saranno valutate in base alle priorità esistenti e alle risorse finanziarie disponibili. La Commissione è responsabile del coordinamento del piano di azioni con le varie politiche comunitarie e, tramite le varie direzioni generali coinvolte, del rispetto delle procedure in vigore. La Commissione comunicherà al comitato di cui al paragrafo 2 e al Consiglio le iniziative adottate nell'ambito delle politiche comunitarie aventi un'incidenza rilevante sul turismo.

2. Per quanto attiene all'attuazione del piano di azioni, la Commissione è assistita da un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il Presidente non partecipa al voto. La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso, la Commissione differisce l'applicazione delle misure da essa decise di un periodo di due mesi a decorrere dalla data della comunicazione.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al comma precedente.

Articolo 4

1. Le misure devono essere conformi al principio della sussidiarietà.
2. Per le diverse misure proposte è operata una scelta segnatamente tra i criteri seguenti:
 - a) esse devono essere efficaci rispetto al loro costo e devono avere un impatto significativo sull'industria comunitaria del turismo;
 - b) esse devono agevolare lo sviluppo dell'industria del turismo, in particolare quello delle piccole e medie

imprese;

c) esse devono contribuire al miglioramento qualitativo del prodotto turistico comunitario;

d) esse devono favorire la concorrenza all'interno della Comunità e contribuire alla competitività del prodotto turistico comunitario sul mercato mondiale;

e) esse devono essere atte a conservare e tutelare la qualità dell'ambiente naturale nonché il patrimonio culturale, e rispettare l'integrità delle popolazioni locali;

f) esse devono essere atte a migliorare la messa a disposizione di informazioni e servizi, nonché la protezione dei turisti.

3. Le misure sono attuate in coordinamento con le autorità nazionali e, se necessario, anche con le autorità regionali o locali affinché si tenga conto dell'importanza del turismo per lo sviluppo regionale.

Articolo 5

Ogni anno, a partire dall'adozione del piano d'azioni, la Commissione, in una relazione trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio, procede alla valutazione delle attività della Comunità aventi un impatto sul turismo.

Articolo 6

La Commissione procederà periodicamente alla valutazione dei risultati del piano. Questa valutazione comprenderà per quanto possibile i rendimenti misurabili del piano e sarà conforme ai criteri dell'articolo 4. Il comitato sarà informato dalla Commissione in merito alla sua valutazione del piano e ai risultati raggiunti. Anteriormente al 30 giugno 1995 la Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione su tale valutazione. In base a questa relazione, il Consiglio deciderà, conformemente alle disposizioni del trattato, se prorogare il piano di azioni per un nuovo periodo.

Fatto a Bruxelles, addì 13 luglio 1992.

Per il Consiglio
Il Presidente J. GUMMER

(1) GU n. C 120 del 12. 5. 1992, pag. 13.

(2) GU n. C 67 del 16. 3. 1992, pag. 235.

(3) GU n. C 49 del 24. 2. 1992, pag. 43.

(4) GU n. L 197 del 18. 7. 1987, pag. 33.

ALLEGATO

I. AZIONI COMUNITARIE A FAVORE DEL TURISMO

1. *Miglioramento della conoscenza del settore turistico e rafforzamento della coerenza delle azioni*

L'azione della Comunità intende garantire una maggiore coerenza delle provvidenze a favore del turismo migliorando la conoscenza delle sue caratteristiche, delle sue componenti e dei suoi sviluppi. Detta azione sarà attuata tramite le misure seguenti:

- a) ampliamento della statistica comunitaria sul turismo;
- b) svolgimento di studi approfonditi che consentano di conoscere meglio l'attività turistica, di valutare l'impatto delle politiche comunitarie esistenti a favore del turismo, di analizzare le nuove forme di turismo e di elaborare strategie adeguate all'evoluzione della domanda;
- c) consultazione dei professionisti del turismo nella Comunità.

2. *Scaglionamento delle vacanze*

L'azione della Comunità intende favorire un migliore scaglionamento stagionale del turismo. Detta azione sarà attuata tramite le misure seguenti:

- a) sostegno alla creazione di un sistema internazionale per lo scambio di informazioni e la verifica delle attività dei governi e dell'industria del turismo;
- b) sostegno delle misure di coordinamento delle azioni e delle strategie per incoraggiare lo sfruttamento delle infrastrutture e delle attrezzature turistiche fuori stagione.

3. *Azioni transnazionali*

L'azione della Comunità intende favorire le iniziative transnazionali di sviluppo turistico che riguardano numerose branche specializzate del settore. Detta azione sarà attuata tramite le misure seguenti:

- a) sostegno alla cooperazione fra regioni di frontiera;
- b) sostegno a iniziative transnazionali che contribuiscono a migliorare l'informazione dei turisti, segnatamente tramite nuove tecnologie;
- c) avvio della cooperazione turistica con l'Europa centrale e orientale e il Magreb tramite trasferimenti di know-how relativo all'elaborazione e all'attuazione di strategie di promozione, nonché al marketing e alla creazione di piccole e medie imprese del turismo;
- d) sostegno alla cooperazione turistica e tecnica nell'ambito di gemellaggi fra città;
- e) sostegno a progetti pilota intesi alla cooperazione dei settori pubblici e privati a favore delle regioni turistiche tradizionali in declino, nonché delle regioni rurali meno sviluppate.

4. *Turisti come consumatori*

L'azione della Comunità è intesa a sostenere le iniziative che migliorano l'informazione e la protezione dei turisti in settori quali i sistemi di classificazione esistenti, la segnaletica, la multiproprietà, («timeshare»), la prenotazione in eccesso e le procedure di ricorso.

5. *Turismo culturale*

L'azione della Comunità intende valorizzare il suo patrimonio culturale a fini turistici e, nel contempo, promuovere una migliore conoscenza delle culture, delle tradizioni e delle abitudini di vita degli europei. Detta azione sarà attuata tramite le misure seguenti:

- a) sostegno alle iniziative relative all'elaborazione e diffusione, tramite opuscoli e pubblicazioni, di nuovi itinerari culturali europei destinati al turismo, in collaborazione con gli Stati membri, le regioni e le autorità locali interessate;
- b) sostegno allo scambio di esperienze nel settore delle tecniche di gestione dei visitatori («visitor management»);

c) incentivi e aiuti all'utilizzazione di reti europee che consentano lo scambio di esperienze fra operatori turistici e istituti culturali, segnatamente per la valorizzazione del patrimonio.

6. *Turismo e ambiente*

L'azione della Comunità nel settore dell'interazione turismo-ambiente persegue l'obiettivo di favorire una migliore considerazione dell'ambiente. Quest'azione sarà realizzata tramite le seguenti misure:

- a) sostegno alle iniziative di informazione e sensibilizzazione dei turisti e degli operatori turistici sull'interazione turismo-ambiente, segnatamente tramite l'istituzione di un premio europeo;
- b) sostegno ad azioni pilota a carattere innovatore intese a conciliare il turismo e la protezione della natura a livello locale o regionale, in particolare delle zone costiere e di montagna, dei parchi e delle riserve naturali, per esempio attraverso misure per guidare i visitatori;
- c) sostegno alla creazione di sistemi di scambio transnazionale di esperienze, relative anche ai problemi dell'ambiente e ad una loro eventuale soluzione nel quadro dello sfruttamento turistico dei siti e della loro gestione («visitor management»);
- d) sostegno ad iniziative che favoriscono forme di turismo non aggressivo.

7. *Turismo rurale*

L'azione della Comunità in questo settore intende sviluppare le attività turistiche nelle zone rurali, segnatamente l'agriturismo, le piccole attività alberghiere a conduzione familiare o le iniziative associative, comunali o locali. Detta azione sarà attuata tramite le misure seguenti:

- a) sostegno alle iniziative di partnership fra gli operatori a livello locale, regionale, nazionale ed europeo, onde permettere lo scambio di esperienze ed il trasferimento di metodi tramite l'organizzazione di visite, seminari, di scambi di esperti e l'elaborazione di progetti pilota transnazionali segnatamente nel settore della formazione professionale;
- b) miglioramento dell'informazione degli operatori nelle zone rurali e del loro accesso ai vari sistemi di aiuti comunitari disponibili in materia di turismo rurale, in particolare tramite documenti divulgativi e la pubblicazione di un manuale degli operatori;
- c) incentivi a migliorare la qualità dell'offerta di turismo rurale e sostegno alle misure che agevolino l'accesso al turismo nelle zone rurali.

8. *Turismo sociale*

L'azione della Comunità in questo settore intende agevolare l'accesso al turismo di gruppi di persone che, per motivi diversi, segnatamente di condizione sociale o di salute, hanno difficoltà nell'andare in vacanza. Detta azione sarà attuata tramite le misure seguenti:

- a) reciproca informazione a livello comunitario, nel settore pubblico e privato, sulle varie formule impiegate negli Stati membri per la promozione delle vacanze presso determinate categorie di turisti;
- b) sostegno al coordinamento di azioni tra Stati membri allo scopo di eliminare gli ostacoli allo sviluppo del turismo per i portatori di handicap e sostegno allo scambio di informazioni in questo settore.

9. *Turismo giovanile*

L'azione della Comunità in questo settore intende, a sostegno delle politiche comunitarie esistenti, sia promuovere una migliore conoscenza da parte dei giovani delle culture e delle abitudini di vita negli Stati membri, sia rendere più facili le loro vacanze. Detta azione sarà attuata tramite le misure seguenti:

a) uno studio sulla possibilità di stabilire legami tra le «carte giovani»;

b) sostegno ad uno studio sull'opportunità di creare reti di scambio relative all'organizzazione di gite scolastiche per partecipanti provenienti da più Stati membri («classi europee»).

10. *Formazione*

L'azione della Comunità in questo settore intende, a sostegno delle politiche comunitarie esistenti, favorire la competitività dell'industria turistica sostenendo il rafforzamento della professionalità nel turismo comunitario. Detta azione sarà attuata tramite le misure seguenti:

- a) diffusione di informazioni fra i giovani sulle risorse e sulle professioni legate al turismo;
- b) sostegno delle azioni che si stanno svolgendo per identificare i profili professionali del settore e miglioramento dell'informazione reciproca sulle qualifiche acquisite nei differenti Stati membri;
- c) invito alle imprese del turismo e ai loro dipendenti a partecipare a programmi e azioni comunitarie di formazione già esistenti;
- d) sostegno ai progetti di cooperazione transnazionale fra università, istituti tecnici per il turismo, professionisti del turismo o amministrazioni competenti, segnatamente per quanto concerne la formazione nei settori del turismo rurale, culturale e ambientale;
- e) sostegno ai sistemi che intendono migliorare la qualità della formazione professionale onde accrescere la qualità dei servizi turistici.

11. *Promozione presso i paesi terzi*

L'azione della Comunità in questo settore intende rendere più attraente la destinazione «Europa» per i turisti provenienti dai paesi più distanti. Detta azione sarà attuata tramite misure limitate a progetti pilota diretti a promuovere la destinazione turistica «Europa» sui mercati dei paesi più distanti la cui crescita avrà probabilmente un impatto sul turismo comunitario, principalmente sul mercato nordamericano e giapponese.

II. CALENDARIO DELLE PRIORITÀ

Per quanto concerne l'attuazione delle azioni conformemente alla procedura di cui all'articolo 3, alle misure riportate in appresso sarà accordata una priorità per l'esercizio 1993.

Tali priorità possono essere modificate, per gli esercizi 1994/1995, secondo la procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2. Misure prioritarie per l'esercizio 1993

1. *Miglioramento della conoscenza del settore turistico e rafforzamento della coerenza delle azioni:*

- a) ampliamento della statistica comunitaria sul turismo;
- b) svolgimento di studi approfonditi che consentano di conoscere meglio l'attività turistica, di valutare l'impatto delle politiche comunitarie esistenti a favore del turismo, di analizzare le nuove forme di turismo e di elaborare strategie adeguate all'evoluzione della domanda;
- c) consultazione dei professionisti del turismo nella Comunità.

2. *Scaglionamento delle vacanze*

a) sostegno alla creazione di un sistema internazionale per lo scambio di informazioni e la verifica delle attività dei governi e dell'industria del turismo.

3. *Azioni transnazionali*

- a) sostegno alla cooperazione fra regioni di frontiera;
- b) sostegno a iniziative transnazionali che contribuiscono a migliorare l'informazione dei turisti, segnatamente tramite nuove tecnologie;
- c) avvio della cooperazione turistica con l'Europa centrale e orientale e il Magreb tramite trasferimenti di know-how relativo all'elaborazione e all'attuazione di strategie di promozione, nonché al marketing e alla creazione di piccole e medie imprese

del turismo.

5. *Turismo culturale*

a) sostegno alle iniziative relative all'elaborazione e diffusione, tramite opuscoli e pubblicazioni, di nuovi itinerari culturali europei destinati al turismo, in collaborazione con gli Stati membri, le regioni e le autorità locali interessate;

b) sostegno allo scambio di esperienze nel settore delle tecniche di gestione dei visitatori («visitor management»).

6. *Turismo e ambiente*

a) sostegno alle iniziative di informazione e sensibilizzazione dei turisti e degli operatori turistici sull'interazione turismo-ambiente, segnatamente tramite l'istituzione di un premio europeo;

b) sostegno ad azioni pilota a carattere innovatore intese a conciliare il turismo e la protezione della natura a livello locale o regionale, in particolare delle zone costiere e di montagna, dei parchi e delle riserve naturali, per esempio attraverso misure per guidare i visitatori;

c) sostegno alla creazione di sistemi di scambio transnazionale di esperienze, relative anche ai problemi dell'ambiente e ad una loro eventuale soluzione nel quadro dello sfruttamento turistico dei siti e della loro gestione («visitor management»);

d) sostegno ad iniziative che favoriscono forme di turismo non aggressivo.

7. *Turismo rurale*

b) miglioramento dell'informazione degli operatori nelle zone rurali e del loro accesso ai vari sistemi di aiuti comunitari disponibili in materia di turismo rurale, in particolare tramite documenti divulgativi e la pubblicazione di un manuale degli operatori;

c) incentivi a migliorare la qualità dell'offerta di turismo rurale e sostegno alle misure che agevolino l'accesso al turismo nelle zone rurali.

8. *Turismo sociale*

b) sostegno al coordinamento di azioni tra Stati membri allo scopo di eliminare gli ostacoli allo sviluppo del turismo per i portatori di handicap e sostegno allo scambio di informazioni in questo settore.

10. *Formazione*

b) sostegno delle azioni che si stanno svolgendo per identificare i profili professionali del settore e miglioramento dell'informazione reciproca sulle qualifiche acquisite nei differenti Stati membri;

c) invito alle imprese del turismo e ai loro dipendenti a partecipare a programmi e azioni comunitarie di formazione già esistenti;

d) sostegno ai progetti di cooperazione transnazionale fra università, istituti tecnici per il turismo, professionisti del turismo o amministrazioni competenti, segnatamente per quanto concerne la formazione nei settori del turismo rurale, culturale e ambientale.

11. *Promozione presso i paesi terzi*

Progetti pilota diretti a promuovere la destinazione turistica «Europa» sui mercati dei paesi più distanti la cui crescita avrà probabilmente un impatto sul turismo comunitario, principalmente sul mercato nordamericano e giapponese.

Direttiva 94/47/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 1994 concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili
(G.U.C.E. n. L 280 del 29 ottobre 1994)

Il Parlamento Europeo e il Consiglio dell'Unione Europea, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione¹, visto il parere del Comitato economico e sociale², deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B del trattato³,

1. considerando che la disparità tra legislazioni nazionali in materia di contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di uno o più beni immobili sono tali da comportare ostacoli al buon funzionamento del mercato interno, distorsioni di concorrenza e barriere fra i mercati nazionali;

2. considerando che la presente direttiva è volta a creare una base minima di norme comuni in materia che consentano di garantire il buon funzionamento del mercato interno e, in tal modo, la tutela degli acquirenti; che è sufficiente che tali norme riguardino le transazioni contrattuali soltanto negli aspetti relativi all'informazione sugli elementi costitutivi del contratto, le modalità della trasmissione di tale informazione, le procedure e modalità di risoluzione e di recesso; che lo strumento adeguato per raggiungere il suddetto obiettivo è costituito da una direttiva; che pertanto la presente direttiva rispetta il principio di sussidiarietà;

3. considerando che la natura giuridica dei diritti che formano oggetto dei contratti contemplati dalla presente direttiva differisce notevolmente da uno Stato membro all'altro; che è quindi opportuno riferirsi in modo sintetico a queste diverse legislazioni fornendo una definizione sufficientemente ampia di tali contratti, senza che ciò implichi un'armonizzazione a livello comunitario della natura giuridica dei diritti in questione;

4. considerando che la presente direttiva non mira a regolamentare le modalità di conclusione, negli Stati membri, di contratti di utilizzazione a tempo parziale di uno o più beni immobili né le basi giuridiche di detti contratti;

5. considerando che, nella prassi, i contratti concernenti l'acquisizione di un diritto di utilizzazione a tempo parziale di uno o più beni immobili differiscono dai contratti di locazione; che tale differenza si manifesta, tra l'altro, nelle modalità di pagamento;

6. considerando che si osserva sul mercato che taluni alberghi, residenze alberghiere o altre strutture

turistiche residenziali analoghe sono interessati da transazioni contrattuali simili a quelle che hanno reso necessaria la presente direttiva;

7. considerando che è opportuno evitare indicazioni incomplete, ovvero che possano indurre in errore, nelle informazioni riguardanti in maniera specifica la vendita di diritti di utilizzazione a tempo parziale di uno o più beni immobili; che tali informazioni devono essere integrate da un documento complementare che deve essere a disposizione di chiunque ne faccia richiesta; che le informazioni contenute in tale documento complementare devono far parte del contratto di acquisizione di un diritto di utilizzazione a tempo parziale di uno o più beni immobili;

8. considerando che, allo scopo di garantire all'acquirente un elevato livello di tutela e date le caratteristiche particolari dei sistemi di utilizzazione a tempo parziale di beni immobili, il contratto di acquisizione di un diritto di utilizzazione a tempo parziale di uno o più beni immobili deve contenere alcuni elementi minimi;

9. considerando che per stabilire una protezione efficace degli acquirenti in tale settore è opportuno precisare gli obblighi minimi a carico dei venditori nei confronti degli acquirenti;

10. considerando che il contratto di acquisizione di un diritto di utilizzazione a tempo parziale di uno o più immobili deve essere redatto nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro di cui egli è cittadino, purché si tratti di una delle lingue ufficiali della Comunità; che tuttavia lo Stato membro in cui risiede l'acquirente può imporre che il contratto sia redatto nella sua lingua, purché si tratti di una delle lingue ufficiali della Comunità; che occorre prevedere una traduzione conforme del contratto ai fini dell'espletamento delle necessarie formalità nello Stato membro in cui è situato il bene;

11. considerando che, per offrire all'acquirente la possibilità di valutare meglio gli obblighi derivanti dai contratti conclusi ed i diritti relativi, è opportuno concedergli un termine entro il quale egli possa recedere dal contratto senza indicarne le ragioni, tenendo conto del fatto che il bene immobile è spesso situato in uno Stato e sottoposto ad una legislazione diversi da quelli dell'acquirente;

12. considerando che la richiesta, da parte del venditore, di anticipi di pagamento prima della scadenza del termine entro il quale l'acquirente può recedere dal contratto, può ridurre la tutela dell'acquirente; che è quindi opportuno vietare gli anticipi prima della scadenza del predetto termine;

13. considerando che, in caso di risoluzione o di

recesso da un contratto di acquisizione di un diritto di utilizzazione a tempo parziale di uno o più beni immobili il cui prezzo sia interamente o parzialmente coperto da un credito concesso all'acquirente, dal venditore o da terzi sulla base di un accordo concluso tra questi ed il venditore, occorre prevedere che il contratto di credito sia risolto senza applicazione di penali;

14. considerando che esiste in alcuni casi il rischio di privare il consumatore della tutela concessa dalla presente direttiva, designando il diritto di un paese terzo come diritto applicabile al contratto; che conseguentemente è opportuno prevedere disposizioni miranti a prevenire tale rischio;

15. considerando che spetta agli Stati membri emanare provvedimenti volti ad assicurare l'adempimento degli obblighi del venditore,

Hanno adottato la presente direttiva:

Articolo 1

La presente direttiva ha per oggetto il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla tutela degli acquirenti per taluni aspetti dei contratti direttamente o indirettamente riguardanti l'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di uno o più beni immobili.

La presente direttiva verte unicamente sulle disposizioni concernenti gli aspetti delle transazioni contrattuali connessi con:

- l'informazione sugli elementi costitutivi del contratto e le modalità di trasmissione di tale informazione;

- le procedure e le modalità di risoluzione e di recesso. Nel rispetto delle norme generali del trattato gli Stati membri mantengono le loro competenze riguardo agli altri aspetti, tra l'altro per la determinazione della natura giuridica dei diritti che formano oggetto dei contratti contemplati dalla presente direttiva.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

- "contratto direttamente o indirettamente riguardante l'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di uno o più beni immobili" (in prosieguo: contratto), un contratto o un insieme di contratti concluso per un periodo di almeno tre anni con il quale direttamente o indirettamente, dietro corrispettivo di una certa somma globale, un diritto reale ovvero un altro diritto vertente sul godimento di uno o più beni immobili, per un periodo determinato o determinabile dell'anno non inferiore ad una settimana, è costituito o forma oggetto di un trasferimento o di un impegno di trasferimento;

- "bene immobile", un immobile o parte di esso, per uso

di abitazione, su cui verte il diritto oggetto del contratto;

- "venditore", la persona fisica o giuridica che, nelle transazioni contemplate dalle presente direttiva e nell'ambito della sua attività professionale, costituisce, trasferisce o s'impegna a trasferire il diritto oggetto del contratto;

- "acquirente", la persona fisica a cui, nelle transazioni contemplate dalla presente direttiva, per scopi che si possono considerare estranei alla sua attività professionale, viene trasferito il diritto oggetto del contratto, o a favore della quale è costituito il diritto oggetto del contratto.

Articolo 3

1. Gli Stati membri prevedono nella loro legislazione disposizioni adeguate affinché il venditore sia tenuto a consegnare ad ogni persona che richieda informazioni sul bene immobile o sui beni immobili un documento a tal fine.

Oltre ad una descrizione generale del bene o dei beni, il documento contiene almeno informazioni succinte e precise sugli elementi indicati nell'allegato, lettere da a) a g), i) e l) e indica come si possono ottenere ulteriori informazioni.

2. Gli Stati membri prevedono nella loro legislazione che tutte le informazioni di cui al paragrafo 1 che devono figurare nel documento ivi citato facciano parte integrante del contratto.

Salvo esplicito accordo delle parti, eventuali modifiche alle informazioni contenute nel documento di cui al paragrafo 1 possono essere determinate solo da circostanze indipendenti dalla volontà del venditore.

Le modifiche apportate alle informazioni devono essere comunicate all'acquirente prima della conclusione del contratto. Il contratto deve indicare esplicitamente tali modifiche.

3. La pubblicità relativa al bene immobile in questione fa riferimento alla possibilità di cui al paragrafo 1 e indica il luogo ove esso può essere richiesto.

Articolo 4

Gli Stati membri prevedono nella loro legislazione:

- che il contratto, che deve obbligatoriamente essere stipulato per iscritto, contenga almeno gli elementi citati nell'allegato,

- che il contratto e il documento di cui all'articolo 3, paragrafo 1 debbano essere redatti nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro in cui risiede l'acquirente oppure, a scelta di quest'ultimo, nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro di cui egli è cittadino, purché si tratti di una delle lingue ufficiali della Comunità. Tuttavia, lo Stato membro in cui risiede l'acquirente può imporre che il contratto sia

un ogni caso redatto almeno nella sua lingua o nelle sue lingue, purché si tratti di una delle lingue ufficiali della Comunità e

- che il venditore debba fornire all'acquirente una traduzione conforme del contratto nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro in cui è situato il bene immobile, purché si tratti di una delle lingue ufficiali della Comunità.

Articolo 5

Gli Stati membri prevedono nella loro legislazione i seguenti elementi:

1) Oltre alle possibilità offerte all'acquirente dalle legislazioni nazionali in materia di inefficacia dei contratti, l'acquirente:

- ha il diritto di recedere dal contratto stesso, senza indicarne le ragioni, entro dieci giorni civili a decorrere dalla firma del contratto da ambo le parti oppure dalla firma da ambo le parti di un contratto preliminare vincolante. Se il decimo giorno è festivo, il termine è prorogato fino al primo giorno feriale successivo;

- se il contratto non contiene le informazioni di cui alle lettere a), b), c), d 1), 2), h), i), k), l) e m) dell'allegato al momento della firma del contratto da ambo le parti o della firma da ambo le parti di un contratto preliminare vincolante, ha il diritto di recedere dal contratto stesso entro i successivi tre mesi. Se entro detto termine di tre mesi sono fornite le suddette informazioni, da tale momento l'acquirente disporrà del termine indicato nel primo trattino;

- se, allo scadere del termine di tre mesi di cui al secondo trattino, non si è avvalso del diritto di recesso e se il contratto non contiene le informazioni di cui alle lettere a), b), c), d 1), d 2), h), i), k), l) e m) dell'allegato, ha il diritto di disporre, a decorrere dal giorno successivo a tale scadenza, del termine previsto al primo trattino.

2) Se l'acquirente intende esercitare i diritti di cui al punto 1) esso invia, prima dello scadere del termine, alla persona il cui nome ed indirizzo figurano a tal fine nel contratto una comunicazione che costituisca un mezzo di prova conformemente alle legislazioni nazionali, secondo le modalità nello stesso previste ai sensi della lettera l) dell'allegato. Il termine si considera rispettato ogniqualvolta la comunicazione di cui sopra, sempreché avvenuta per iscritto, venga inviata entro e non oltre la scadenza del termine stesso.

3) Se esercita il diritto di cui al punto 1), primo trattino, l'acquirente è tenuto a rimborsare se del caso solo le spese che, conformemente alle legislazioni nazionali, vengono sostenute per la stipulazione del contratto e il recesso e che corrispondono ad atti da espletare tassativamente prima dello scadere del periodo di cui al

punto 1), primo trattino. Le suddette spese devono essere espressamente menzionate nel contratto.

4) Se esercita il diritto previsto nel punto 1), secondo trattino, l'acquirente non è tenuto ad alcun rimborso.

Articolo 6

Gli Stati membri prevedono nella loro legislazione misure intese a vietare il versamento di acconti da parte dell'acquirente prima della fine del periodo di esercizio del diritto di recesso.

Articolo 7

Gli Stati membri prevedono nella loro legislazione che:

- se il prezzo è interamente o parzialmente coperto da un credito, concesso dal venditore, o
- se il prezzo è interamente o parzialmente coperto da un credito concesso all'acquirente da terzi in base ad un accordo tra questi e il venditore,

il contratto di credito sia risolto di diritto, senza alcuna penale, qualora l'acquirente eserciti il diritto di risoluzione o di recesso di cui all'articolo 5.

Gli Stati membri stabiliscono le modalità di risoluzione del contratto di credito.

Articolo 8

Gli Stati membri prevedono nella loro legislazione che un'eventuale clausola secondo cui l'acquirente rinuncia ai benefici dei diritti previsti dalla presente direttiva o secondo cui il venditore è esentato dalle responsabilità derivanti dalla presente direttiva, non vincoli l'acquirente, alle condizioni stabilite dalla legislazione nazionale.

Articolo 9

Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché, indipendentemente dalla legislazione applicabile, l'acquirente non sia privato della tutela accordata dalla presente direttiva, se il bene immobile è situato nel territorio di uno Stato membro.

Articolo 10

Gli Stati membri definiscono nella loro legislazione i mezzi da attuare in caso di inosservanza delle disposizioni della presente direttiva.

Articolo 11

La presente direttiva non osta a che gli Stati membri adottati o mantengano in vigore disposizioni più favorevoli in materia di tutela dell'acquirente nel settore da essa disciplinato, nel rispetto degli obblighi derivanti dal trattato.

Articolo 12

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro trenta mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali

disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 13

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo,
addì 26 ottobre 1994.

Per il Parlamento europeo
Il Presidente
K. Hänsch

Per il Consiglio
Il Presidente
J. Eekhoff

ALLEGATO

Elementi minimi che deve contenere il contratto di cui all'articolo 4

a) L'identità e il domicilio delle parti, con indicazione esatta della qualità giuridica del venditore al momento della conclusione del contratto, nonché dell'identità e del domicilio del proprietario;

b) la natura esatta del diritto oggetto del contratto e una clausola che precisi quali sono le condizioni di esercizio di tale diritto nel territorio dello Stato membro in cui sono situati il bene o i beni e se tali condizioni siano state soddisfatte o, in caso contrario, quali condizioni occorra ancora soddisfare;

c) quando il bene è determinato, una descrizione precisa di tale bene e della sua ubicazione;

d) qualora il bene immobile sia in costruzione:

- 1) lo stato di avanzamento dei lavori di costruzione;
- 2) una stima ragionevole del termine per il completamento del bene immobile;

3) se si tratta di un bene immobile determinato, il numero della licenza edilizia e il nome e indirizzo completi della o delle autorità competenti in materia;

4) lo stato di avanzamento dei lavori relativi ai servizi comuni che consentono l'agibilità del bene immobile (collegamento alla rete di distribuzione di gas, elettricità, acqua e telefono);

5) le garanzie relative sull'effettiva realizzazione del bene immobile e, in caso di mancato completamento dello stesso, quelle relative al rimborso dei pagamenti effettuati ed eventualmente le modalità d'applicazione di queste garanzie;

e) i servizi comuni (luce, acqua, manutenzione,

raccolta di rifiuti) cui l'acquirente ha o avrà accesso e le relative condizioni;

f) le strutture comuni quali piscina, sauna, ecc., cui l'acquirente ha o avrà eventualmente accesso e, se del caso, le relative condizioni;

g) i principi applicabili in materia di manutenzione e riparazione del bene immobile, nonché amministrazione e gestione dello stesso;

h) l'indicazione precisa del periodo durante il quale può essere esercitato il diritto oggetto del contratto ed eventualmente la durata del regime instaurato; la data a partire dalla quale l'acquirente potrà esercitare il diritto oggetto del contratto;

i) il prezzo che l'acquirente dovrà pagare per l'esercizio del diritto oggetto del contratto; la stima dell'importo che l'acquirente dovrà versare per l'utilizzazione degli impianti e servizi comuni, la base di calcolo dell'importo degli oneri commessi all'occupazione del bene immobile da parte dell'acquirente, degli oneri legali obbligatori (tasse, imposte e diritti) nonché delle spese amministrative accessorie (gestione, manutenzione e riparazione);

j) una clausola che menzioni che l'acquisto non comporterà alcuna spesa, onere o obbligo diversi da quelli stabiliti nel contratto;

k) la possibilità o meno di partecipare a un sistema di scambio e/o vendita del diritto oggetto del contratto, nonché i costi eventuali qualora il sistema di scambio e/o di vendita sia organizzato dal venditore, o da un terzo da questi designato nel contratto;

l) informazioni sul diritto di risoluzione del contratto e di recesso dal medesimo e l'indicazione della persona alla quale devono essere comunicati un'eventuale risoluzione o un'eventuale recesso, con precisazione altresì della o delle modalità cui è necessario attenersi per detta comunicazione; l'indicazione precisa della natura e dell'importo delle spese che l'acquirente che eserciti il diritto di recesso è tenuto a rimborsare, conformemente all'articolo 5, punto 3 della presente direttiva; eventualmente, informazioni sulle modalità per risolvere il contratto di credito concesso al contratto in caso di risoluzione o di recesso;

m) la data e il luogo in cui il contratto viene firmato da ciascuna delle parti.

Direttiva 95/57/CE del Consiglio, del 23 novembre 1995, relativa alla raccolta di dati statistici nel settore del turismo
(G.U.C.E. n. L 291 del 6 dicembre 1995)

Il Consiglio dell'Unione europea, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 213, vista la proposta della Commissione, considerando che le risoluzioni del Parlamento europeo dell'11 giugno 1991⁽¹⁾ e del 18 gennaio 1994⁽²⁾ rilevano la necessità che la Comunità svolga un ruolo attivo nello sviluppo di statistiche del turismo; considerando che il Comitato economico e sociale⁽³⁾ ha approvato l'elaborazione di una direttiva mirante a canalizzare le attività attualmente svolte in modo frammentario a livello nazionale; considerando che in applicazione della decisione 90/665/CEE del Consiglio⁽⁴⁾ è stato definito un quadro metodologico comunitario per l'elaborazione di statistiche comunitarie sul turismo; considerando che i risultati del programma biennale (1991-1992) per lo sviluppo delle statistiche comunitarie sul turismo in base alla decisione 90/665/CEE mettono in luce l'esigenza degli utenti del settore pubblico e privato di disporre in tempi brevi di statistiche attendibili e comparabili sulla domanda e sull'offerta turistica a livello comunitario; considerando che lo sviluppo di statistiche comunitarie sul turismo è stato riconosciuto prioritario dalla decisione 92/421/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, concernente un piano di azioni comunitarie a favore del turismo⁽⁵⁾; considerando che il ruolo riconosciuto del turismo come strumento di sviluppo e di integrazione socioeconomica può essere meglio garantito tramite la conoscenza delle opportune statistiche di base, soprattutto a livello regionale; considerando che, al fine di valutare la competitività dell'industria del turismo nella Comunità, è necessario disporre di maggiori conoscenze sul volume dei movimenti turistici, le caratteristiche dei viaggi, il profilo del turista e le spese turistiche; considerando che è necessario disporre di dati mensili che consentano di valutare gli influssi stagionali della domanda sulla ricettività turistica e di aiutare le autorità

1 GU n. C 299 del 5.11.1993, pag. 8.

2 GU n. C 108 del 19.4.1993, pag. 1.

3 *Parere del Parlamento europeo* (GU n. C 176 del 28.6.1993, pag. 95 e GU n. C 253 del 20.9.1993, pag. 70) confermato il 2 dicembre 1993 (GU n. C 342 del 20.12.1993, pag. 3), *posizione comune del Consiglio del 4 marzo 1994* (GU n. C 137 del 19.5.1994, pag. 42), e *decisione del Parlamento europeo del 4 maggio 1994* (GU n. C 205 del 25.7.1994); *progetto comune del Comitato di conciliazione del 22 settembre 1994*.

e gli operatori economici a sviluppare in modo più adeguato strategie e politiche atte a favorire una più ampia distribuzione stagionale delle vacanze e a promuovere le attività turistiche; considerando che ogni ulteriore attività comunitaria in questo settore deve continuare ad essere basata su un'impostazione pragmatica, coerente con il principio di sussidiarietà; considerando che occorre garantire le necessarie sinergie tra i programmi statistici attinenti al turismo svolti a livello nazionale, internazionale e comunitario, al fine di ridurre l'onere della raccolta dei dati; considerando che è opportuno tener conto dei lavori metodologici svolti in cooperazione con altri organismi internazionali, quali l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e l'Organizzazione mondiale per il turismo (OMT), e delle raccomandazioni adottate dalla commissione statistica delle Nazioni Unite nel marzo 1993, al fine di garantire una migliore comparabilità delle statistiche del turismo a livello mondiale; considerando che l'osservazione attendibile ed efficace della struttura e dell'evoluzione della domanda e dell'offerta nel settore del turismo può essere nettamente migliorata con l'istituzione di un quadro comunitario adeguato e riconosciuto; considerando che la messa in opera di tale sistema può generare economie di scala, producendo nel contempo informazioni utili per tutti gli Stati membri e tutte le parti interessate; considerando che uno strumento comunitario agevola di per sé la diffusione di statistiche comparabili sul turismo; considerando che la decisione 93/464/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993, relativa al programma quadro per azioni prioritarie nel settore dell'informazione statistica 1993-1997⁽⁶⁾, prevede la realizzazione di un sistema di informazione statistica sulla domanda e l'offerta nel settore turistico; considerando che una direttiva del Consiglio può fornire un quadro comune atto a massimizzare i vantaggi delle diverse azioni svolte a livello nazionale; considerando che i dati statistici rilevati nel quadro di un sistema comunitario devono essere affidabili e comparabili tra i diversi Stati membri, e che è pertanto necessario definire di comune accordo i criteri atti a soddisfare tali esigenze,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Scopi

Al fine di realizzare a livello comunitario un sistema di informazioni statistiche nel settore del turismo, gli Stati membri procedono alla raccolta, alla compilazione, all'elaborazione e alla trasmissione di dati statistici comunitari armonizzati sull'offerta e sulla domanda nel settore del turismo.

Articolo 2

Settori della raccolta di informazioni

Ai fini della presente direttiva, la raccolta dei dati ha per oggetto:

- a) la capacità degli alloggi turistici collettivi. I tipi di alloggi collettivi interessati sono:
1. alberghi e strutture assimilate 2. altri tipi di alloggi collettivi di cui:
2.1. campeggi turistici 2.2. alloggi per vacanze 2.3. altri alloggi collettivi;
b) gli arrivi e le partenze negli alloggi collettivi turistici. La raccolta dei dati riguarda il turismo interno, che comprende i movimenti che si compiono all'interno di un paese e quelli provenienti dall'esterno: il « turismo all'interno di un paese » è quello dei residenti di quel paese che viaggiano solo entro i suoi confini; il « turismo dall'esterno » riguarda i non residenti che viaggiano entro il paese considerato;
c) la domanda turistica.

La raccolta dei dati riguarda il turismo nazionale, ossia gli spostamenti turistici dei residenti all'interno di un dato paese e il turismo verso l'estero; per « turismo verso l'estero » si intendono gli spostamenti dei residenti verso un altro paese. I dati sulla domanda turistica riguardano i soggiorni la cui motivazione principale è la vacanza o gli affari che comportino almeno uno o più pernottamenti consecutivi al di fuori del luogo abituale di residenza.

Articolo 3

Caratteristiche della raccolta dei dati

1. L'elenco delle caratteristiche dei dati da raccogliere, con l'indicazione della loro periodicità e della ripartizione territoriale, figura nell'allegato.
2. Le definizioni da applicare alle caratteristiche della raccolta dei dati e gli eventuali adeguamenti dell'elenco delle caratteristiche sono precisati dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 12.

Articolo 4

Esattezza dei dati statistici

1. La raccolta dei dati statistici avviene in modo da garantire, nella misura del possibile, la rispondenza dei risultati ai requisiti minimi di esattezza necessari. Tali requisiti e le procedure atte a garantire il trattamento armonizzato delle distorsioni sistematiche sono stabiliti dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 12. I requisiti minimi di esattezza sono determinati con particolare riferimento ai pernottamenti annuali a livello nazionale.
2. Per quanto riguarda la base utilizzata per la raccolta dei dati, gli Stati membri adottano le misure che ritengono appropriate per assicurare la qualità e la comparabilità dei risultati.

Articolo 5

Raccolta dei dati statistici

1. Gli Stati membri possono, all'occorrenza basare la

raccolta dei dati statistici di cui all'articolo 3 su dati, fonti e sistemi esistenti.

2. Per le caratteristiche aventi periodicità annuale, il primo periodo di osservazione ha inizio il 1 gennaio 1996. Per le caratteristiche relative alle colonne sui dati mensili e trimestrali che figurano rispettivamente nelle sezioni B e C dell'allegato, il primo periodo di osservazione ha inizio il 1 gennaio 1997.

Articolo 6

Elaborazione dei dati

Gli Stati membri elaborano i dati raccolti secondo le modalità di cui all'articolo 3, conformemente con i requisiti di esattezza di cui all'articolo 4 e con le norme particolareggiate adottate secondo la procedura di cui all'articolo 12.

Il livello regionale è conforme alla nomenclatura delle unità territoriali statistiche (NUTS) dell'Istituto statistico delle Comunità europee.

Articolo 7

Trasmissione dei dati

1. Gli Stati membri trasmettono i dati elaborati a norma dell'articolo 6, ivi compresi i dati dichiarati riservati dagli Stati membri secondo le legislazioni o prassi nazionali in materia di segreto statistico, in base al regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90 del Consiglio, dell'11 giugno 1990, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti da segreto (1), regolamento che disciplina la trasmissione dei dati statistici di carattere riservato.

2. La trasmissione dei dati annuali provvisori avviene entro i sei mesi successivi al termine del periodo di osservazione; i risultati annuali riveduti vanno trasmessi entro i dodici mesi successivi al termine del periodo di osservazione. La trasmissione dei dati mensili e trimestrali provvisori avviene entro i tre mesi successivi al termine del periodo di osservazione corrispondente; i risultati mensili e trimestrali vanno trasmessi entro i sei mesi successivi al termine del periodo di osservazione corrispondente.

3. La Commissione, agendo secondo la procedura di cui all'articolo 12 può fissare, al fine di facilitare il compito degli organismi responsabili della raccolta e trasmissione dei dati, procedure standardizzate di trasmissione dei dati e creare le condizioni per un uso più ampio dei sistemi di elaborazione automatica e di trasmissione elettronica dei dati.

Articolo 8

Relazioni

1. Gli Stati membri forniscono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, tutte le informazioni necessarie per valutare la qualità, la comparabilità e l'esattezza dei dati statistici. Gli Stati membri informano altresì la Commissione delle eventuali modifiche dei metodi applicati.

2. La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sull'esperienza acquisita nell'esecuzione dei lavori previsti dalla presente direttiva, dopo un periodo di tre anni dall'inizio della raccolta dei dati.

Articolo 9

Diffusione dei risultati

La modalità di diffusione dei dati da parte della Commissione sono definite secondo la procedura di cui all'articolo 12.

Articolo 10

Periodo transitorio

1. Fatto salvo quanto stabilito all'articolo 13, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il sistema di informazione comunitario divenga operativo durante un periodo transitorio, che avrà termine tre anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva per i dati mensili ed annuali, e cinque anni dopo l'entrata in vigore per i dati trimestrali.

2. Nel corso del periodo transitorio la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 12, può accettare deroghe alle disposizioni della presente direttiva, qualora si rendano necessari adeguamenti dei sistemi statistici nazionali nel settore del turismo.

Articolo 11

Comitato

Riguardo alle procedure di attuazione della presente direttiva, ed eventuali misure per l'adeguamento agli sviluppi economici e tecnici, in particolare per quanto concerne:

- le definizioni da applicare alle caratteristiche della raccolta dei dati e gli eventuali adeguamenti dell'elenco di tali caratteristiche (articolo 3), purché tali adeguamenti non rendano più oneroso il sistema di raccolta,

- i requisiti di esattezza e il trattamento armonizzato delle distorsioni sistematiche (articolo 4),

- l'elaborazione dei dati (articolo 6), le procedure di trasmissione dei dati (articolo 7) e la diffusione dei risultati (articolo 9),

- le deroghe alle disposizioni della presente direttiva nel corso del periodo transitorio (articolo 10),

la Commissione è assistita a norma delle disposizioni di cui all'articolo 12 del comitato del programma statistico, istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom (2), in prosieguo denominato « il comitato ».

Articolo 12

Procedura

1. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni

che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il Presidente non partecipa al voto.

2. a) La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili.

b) Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso:

- la Commissione differisce l'applicazione delle misure da essa decise di un termine di tre mesi a decorrere dalla data della comunicazione;

- il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al primo trattino.

Articolo 13

Attuazione della direttiva

Gli Stati membri prendono le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 23 novembre 1996.

Articolo 14

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 15

Disposizione finale

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 23 novembre 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. WESTENDORP y CABEZA

ALLEGATO DATI STATISTICI NEL SETTORE DEL TURISMO

NB: La ripartizione geografica a livello mondiale relativa ai dati B.1.3, C.1.1.2 e C.1.1.4 figura alla fine del presente allegato.

A. Capacità degli alloggi turistici collettivi: unità locali sul territorio nazionale

A.1. Dati da trasmettere annualmente

SPAZIO PER TABELLA

B. Arrivi e partenze negli alloggi turistici collettivi: movimenti turistici all'interno di un paese e dall'esterno verso di esso

B.1. Dati da trasmettere annualmente

SPAZIO PER TABELLA

B.2. Dati da trasmettere mensilmente

SPAZIO PER TABELLA

C. Domanda turistica: movimenti turistici all'interno di un paese e verso l'estero (escursioni in giornata escluse) C.1. Dati da trasmettere a livello nazionale

SPAZIO PER TABELLA

RIPARTIZIONE IN ZONE GEOGRAFICHE

(omissis)

Risoluzione del Consiglio del 13 maggio 1996 sulla cooperazione euromediterranea nel settore del turismo

(G.U. n. C 155 del 30 maggio 1996)

Il Consiglio dell'Unione Europea,

Confermando l'importanza di dare espressione concreta, in materia di turismo, al partenariato euromediterraneo i cui obiettivi e principi sono definiti nella dichiarazione di Barcellona adottata a seguito della conferenza euromediterranea del 27 e 28 novembre 1995;

Sottolineando l'importanza che ha per il turismo una cooperazione coerente e rafforzata tra la Comunità europea ed i paesi terzi partners del bacino del Mediterraneo e lo sviluppo di tale cooperazione;

Riconoscendo che, per realizzare detta cooperazione in materia di turismo, è opportuno porre in essere azioni regionali, multilaterali o bilaterali, in particolare nell'ambito dell'informazione, della formazione e della promozione;

Considerando quanto sia importante migliorare la conoscenza delle caratteristiche del turismo nella regione euromediterranea;

Considerando l'utilità di valorizzare le risorse umane come fattore di sviluppo delle imprese turistiche, in particolare delle PMI, e di migliorare la qualità dei servizi offerti ai turisti;

Considerando che, in base al principio dello sviluppo sostenibile, la promozione del turismo mediterraneo deve assicurare la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio naturale, storico e culturale e può così contribuire a sviluppare un clima di tolleranza in cui siano rispettati la diversità e il pluralismo, senza discriminazioni fondate su razza, nazionalità, lingua, religione o sesso;

Considerando che, per conseguire gli obiettivi stabiliti dalla dichiarazione di Barcellona e dall'allegato programma di lavoro, occorre che i paesi terzi partners del bacino del Mediterraneo condividano i principi e le linee guida che sono alla base dell'"acquis communautaire" nella misura in cui hanno un'incidenza sul turismo;

nel quadro finanziario previsto per la cooperazione euromediterranea,

INVITA

1) in materia d'informazione:

a) la Commissione:

- a promuovere la raccolta e la diffusione di informazioni e dati statistici sui flussi turistici, sulle caratteristiche e sull'impatto dell'attività turistica nell'area euromediterranea, tenendo conto del metodo

sviluppato nel quadro dell'attuazione della direttiva 95/57/CE del Consiglio, del 23 novembre 1995, sulle statistiche del turismo (1);

- a individuare, nel quadro della progressiva creazione di una zona euromediterranea di libero scambio, nel rispetto degli obblighi derivanti dall'Organizzazione mondiale del commercio, gli ostacoli che si frappongono all'applicazione delle disposizioni comunitarie aventi un impatto sul turismo da parte dei paesi terzi partners;

- b) gli Stati membri e la Commissione:

- a sviluppare lo scambio di informazioni sulla normativa comunitaria e la relativa attuazione sulla normativa degli Stati membri, nonché sulle disposizioni dei paesi terzi partners, che hanno un impatto sul turismo;

2) in materia di formazione:

- gli Stati membri e la Commissione:

- ad accordare la dovuta attenzione al turismo nell'attuazione del programma di lavoro adottato nella conferenza di Barcellona, con il fine di valorizzare le risorse umane, in particolare nel contesto del dialogo regolare instaurato a tale scopo;

3) in materia di promozione:

- a) la Commissione:

- ad avviare, in collaborazione con i paesi terzi partners del bacino del Mediterraneo, una riflessione approfondita sulle tendenze del mercato dei prodotti turistici e a individuare le piste possibili per cooperare nel settore della promozione;

- b) gli Stati membri e la Commissione:

- ad esaminare insieme gli elementi che possono incoraggiare lo sviluppo congiunto del turismo euromediterraneo, in particolare le nuove tecnologie, con particolare riferimento alla valorizzazione del patrimonio naturale, storico e culturale comune.

In conclusione, il Consiglio invita la Commissione:

- a valutare, nel settore del turismo, il seguito del processo di cooperazione lanciato a Barcellona e eventualmente a fare proposte per aggiornare il programma di lavoro di Barcellona in base alle modalità definite nella Dichiarazione di Barcellona.

(1) GU n. L 291 del 6. 12. 1995, pag. 32.

**Risoluzione del Consiglio
del 29 novembre 1996
sui provvedimenti da adottare
per fronteggiare il problema del turismo
della droga all'interno dell'Unione europea
(GUCE n.C 375 del 12 dicembre 1996)**

Il Consiglio dell'Unione europea, visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo K.1, considerando che la lotta contro la tossicodipendenza e la cooperazione a tale fine sono questioni di interesse comune per gli Stati membri; considerando che il programma globale di azione per la lotta contro la droga, concordato dal Consiglio europeo di Madrid il 15 e 16 dicembre 1995, ha sottolineato la necessità di affrontare il problema del turismo della droga negli Stati membri; consapevole che il turismo della droga è un problema in continua evoluzione all'interno dell'Unione europea; prendendo in considerazione le cause dell'abuso di droga e la necessità di prevenirlo; consapevole che il turismo della droga è un fenomeno rilevante soltanto in alcuni Stati membri e che l'entità del problema riscontrato da tali Stati varia notevolmente; desideroso di incoraggiare e garantire un alto livello di collegamento tra gli Stati membri interessati per agevolare una risposta valida ed efficace al problema del turismo della droga; desideroso di assicurare che esiste la risposta organizzativa più efficace per fronteggiare il problema; prendendo atto che in alcuni Stati membri già esistono accordi bilaterali o multilaterali per affrontare il problema, HA ADOTTATO LA PRESENTE RISOLUZIONE:

1. Per fronteggiare il problema del turismo della droga con maggiore efficacia nell'Unione europea il Consiglio invita gli Stati membri interessati:

a) a migliorare e ad accelerare lo scambio di informazioni,

b) a coordinare le azioni operative,

c) a migliorare reciprocamente le procedure di applicazione del diritto nazionale in materia di turismo della droga.

2. Dato che l'entità del problema del turismo della droga varia nei singoli Stati membri e varia quindi la necessità di misure specifiche per affrontarlo, il Consiglio invita ciascuno Stato membro interessato, se del caso,

a) a migliorare e ad accelerare lo scambio di informazioni ricorrendo ai mezzi esistenti a livello

centrale, regionale e locale ovvero, se del caso, creandoli. Questo comporterà eventualmente la partecipazione di un nucleo centrale di repressione e prevenzione per intensificare il coordinamento relativamente al problema del turismo della droga in ciascuno Stato membro interessato e per mantenere i contatti con i corrispondenti nuclei centrali degli altri Stati membri. Si applicherebbe al riguardo il diritto nazionale di ciascuno Stato membro,

b) a effettuare scambi di personale e/o a ricorrere ai funzionari di collegamento disponibili,

c) a consultarsi sulle azioni programmate da entrambi i lati dei confini, coinvolgendo eventualmente gli Stati membri di transito,

d) a rendere il trasferimento dei procedimenti penali il più flessibile ed agevole possibile, in modo da potersi avvalere efficacemente di questa procedura, se disponibile per uno Stato membro, per trattare numerosi reati di minor entità.

3. Il Consiglio invita l'Unità droga Europol a rivolgere particolare attenzione nella relazione annuale in materia di droga agli aspetti più gravi del fenomeno del turismo della droga, onde permettere al Consiglio una volta ricevuta la relazione di aggiornare eventualmente il documento dell'Unione europea sul turismo della droga e la valutazione dei provvedimenti per combattere questo fenomeno.

**Decisione della Commissione
del 9 dicembre 1998
sulle procedure per l'attuazione della
direttiva 95/57/CE del Consiglio
relativa alla raccolta di dati statistici nel
settore del turismo**

[notificata con il numero C(1998) 3950]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/34/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 95/57/CE del Consiglio, del 23 novembre 1995, relativa alla raccolta di dati statistici nel settore del turismo(1), in particolare gli articoli 3, 7 e 10, considerando che, per facilitare la raccolta di statistiche armonizzate, vanno determinate le definizioni da applicare alle caratteristiche della raccolta dei dati; considerando che, per facilitare la raccolta dei dati, occorre determinare le procedure di trasmissione dei dati richiesti;

considerando che, durante il periodo di transizione, è opportuno accordare agli Stati membri le deroghe necessarie per consentire loro di adeguare i rispettivi sistemi statistici ai requisiti della direttiva 95/57/CE; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato del programma statistico, istituito a seguito della decisione 89/382/CEE, Euratom,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le definizioni da applicare alle caratteristiche della raccolta dei dati e gli adeguamenti alla ripartizione in zone geografiche, in applicazione dell'articolo 3 della direttiva 95/57/CE, figurano nell'allegato I.

Articolo 2

Le norme particolareggiate per le procedure di trasmissione dei dati, in applicazione dell'articolo 7 della direttiva 95/57/CE, figurano nell'allegato II.

Articolo 3

Le deroghe accordate agli Stati membri, in applicazione dell'articolo 10 della direttiva 95/57/CE, figurano nell'allegato III.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1998.

Per la Commissione
Yves-Thibault DE SILGUY
Membro della Commissione

ALLEGATO I

Definizioni da applicare alle caratteristiche della
raccolta di informazioni

I. STATISTICHE SUGLI ALLOGGI

**I.1. DEFINIZIONI DELLE STRUTTURE RICETTIVE
COLLETTIVE E DEGLI ALLOGGI TURISTICI**

Alloggi turistici

Definizione:

Qualsiasi struttura che fornisca alloggio con pernottamento ai turisti.

Tipi di alloggi turistici:

i) Alloggi turistici collettivi

Alberghi e strutture ricettive simili

--- Alberghi

--- Strutture ricettive simili

Altri tipi di alloggi collettivi

--- Alloggi per vacanze

--- Campeggi turistici

--- Porticcioli turistici

--- Altri tipi di alloggi collettivi n.e.a.

Strutture specializzate

--- Stabilimenti di cura

--- Campi di lavoro e di vacanza

--- Mezzi di trasporto pubblico

--- Centri di conferenza

ii) Alloggi turistici privati

Alloggi in affitto

--- Camere in affitto in alloggi familiari

--- Alloggi affittati da privati o da agenzie professionali

Altri tipi di alloggi privati

--- Residenze secondarie

--- Alloggi ceduti a titolo gratuito da parenti o amici

--- Altri alloggi privati n.e.a.

Nelle definizioni delle strutture ricettive descritte nel presente allegato sono inclusi riferimenti ai gruppi della NACE Rev. 1 e della CPA. La CPA è conforme alla NACE, ma comprende informazioni più dettagliate. La corrispondenza tra le definizioni del turismo e la classificazione NACE è quasi completa, a parte una piccola divergenza per la voce "Alberghi e strutture ricettive simili". Infatti, secondo le note esplicative della NACE e della CPA, alcune strutture ricettive simili, in particolare "pensioni, fattorie, fornitura di alloggio e servizi connessi prestati presso case in cui si affittano camere ammobiliate, pensioni" rientrano nella voce "Altri tipi di alloggio n.e.a." (nace 55.23). Peraltro, la maggior parte degli alberghi e strutture ricettive simili rientrano nella NACE 55.11 e 55.12, in quanto le note esplicative precisano chiaramente che tali gruppi comprendono "alberghi, motel, locande e luoghi di pernottamento simili".

I.1.1. Alloggi turistici collettivi

Definizione:

Per struttura ricettiva collettiva si intende una struttura ricettiva che fornisce al viaggiatore le prestazioni di alloggio in una stanza o in un altro tipo di residenza, purché il numero di posti offerti sia superiore ad un minimo determinato e tale numero sia destinato a gruppi di persone più numerosi di una semplice famiglia; inoltre, anche se non è a fini lucrativi, la struttura dispone di un'amministrazione unica di tipo commerciale.

Alberghi e strutture ricettive simili

Definizione:

Gli alberghi e le strutture ricettive simili sono caratterizzate dal fatto che: si compongono di stanze in numero superiore ad un minimo determinato; sono gestiti da un'amministrazione unica;

dispongono di taluni servizi tra cui servizio in camera, riassetto giornaliero dei letti e pulizia degli impianti igienico-sanitari: sono raggruppati in classi e categorie a seconda delle attrezzature e dei servizi forniti; non fanno parte delle strutture specializzate.

Alberghi

Definizione:

Sono compresi: alberghi, case albergo, motel, locande sulla strada, alberghi sulla spiaggia, villaggi turistici e simili che prestano servizi alberghieri superiori al riassetto giornaliero dei letti e delle stanze e alla pulizia degli impianti igienico-sanitari. [Equivalenti al gruppo NACE 55.1 Alberghi (che comprende alberghi, motel, locande e alberghi attrezzati per ospitare conferenze). La NACE è suddivisa ulteriormente in: 55.11 Alberghi e motel, con ristorante e 55.12 Alberghi e motel, senza ristorante. Le equivalenti sottocategorie della CPA sono la 55.11.10 e 55.12.10].

Strutture ricettive e simili

Definizione:

Sono compresi: case in cui si affittano camere arredate, pensioni, residenze turistiche e alloggi simili che si compongono di stanze e che forniscono servizi alberghieri limitati, inclusi il riassetto giornaliero dei letti e della stanza e la pulizia degli impianti igienico-sanitari. Questo gruppo comprende altresì le pensioni, le strutture che forniscono alloggio e prima colazione e le fattorie.

[Compresi nella classe NACE 55.23. Altri tipi di alloggio n.c.a. (che comprende tutte le altre strutture ad eccezione di alberghi, campeggi e ostelli della gioventù). Il gruppo 55.2 cita separatamente le pensioni e le fattorie. Compresa nella sottocategoria CPA 55.23.13 Servizi di affitto di alloggi arredati per brevi soggiorni, che include gli alloggi privati in affitto per brevi soggiorni].

Altri alloggi collettivi e strutture specializzate

Definizione:

Qualsiasi struttura destinata ai turisti, anche se a fini non lucrativi, gestita da un'amministrazione unica, che fornisce un certo numero di servizi minimi comuni (escluso il riassetto giornaliero dei letti), che non si compone necessariamente di stanze, ma può essere costituita da unità abitative, aree di campeggio o dormitori collettivi ed è spesso associata ad un'attività complementare alla fornitura di alloggio, ad esempio prestazione di cure mediche, assistenza sociale o trasporto.

Alloggi per vacanze

Definizione:

Sono compresi: impianti collettivi gestiti da un'amministrazione unica, ad esempio gruppi di case o bungalow destinati ad una sistemazione di tipo residenziale che offrono servizi alberghieri limitati (riassetto giornaliero dei letti e pulizia esclusi). [Compresi nella classe NACE 55.23 Altri tipi di alloggio n.c.a. (che comprende tutte le altre strutture ricettive ad eccezione di alberghi, campeggi e ostelli della gioventù). Comprende gran parte della sottocategoria CPA 55.23.12 Servizi di centri e di case di villeggiatura]. In base alle definizioni, i villaggi che offrono servizi alberghieri vanno inclusi nel gruppo degli alberghi, anche se generalmente non sono composti da stanze. Vanno classificati in questo gruppo solo le strutture che non offrono servizi alberghieri.

Campeggi turistici

Definizione:

Questo gruppo consiste in impianti collettivi in aree recintate per tende, roulotte, rimorchi e mobilhome. Essi sono gestiti da un'amministrazione unica e forniscono un certo numero di servizi turistici (negozi, informazioni, attività ricreative).

(Equivalenti alla classe NACE 55.22 Campeggi ed aree attrezzate per roulotte. Equivalenti alla sottocategoria CPA 55.22.10). Le aree di campeggio affittano posti per tende, roulotte, mobilhome e simili a turisti che intendono restare su un posto di campeggio "temporaneo" per una notte, alcuni giorni o settimane, nonché a persone che vogliono affittare un posto di campeggio "fisso" per una stagione o per un anno. I posti di campeggio affittati a lungo termini (per più di un anno) possono essere considerati alloggi privati.

Porticcioli turistici

Definizione:

Questo gruppo consiste in porticcioli per imbarcazioni da diporto che comprendono porti in cui i proprietari di imbarcazioni possono affittare un posto d'ormeggio o un posto a terra per la stagione oppure per tutto l'anno e porti per imbarcazioni di passaggio dove si paga una tariffa d'ormeggio a notte. Si possono ritrovare combinazioni dei due tipi di porto. Viene messo a disposizione un minimo di impianti sanitari. I porticcioli turistici possono essere gestiti da club di sport acquatici, da imprese o dall'amministrazione pubblica. [Compresi nella classe NACE 63.22 Altre attività connesse ai trasporti per via d'acqua o, eventualmente, nella classe 55.23 Altri tipi di alloggio n.c.a. nella classe 92.62 Altre attività sportive. Compresi nella sottocategoria CPA 63.22.11 Servizi di gestione di porti e idrovie (esclusa movimentazione merci) o, eventualmente, nella sottocategoria 55.23.15 Altri servizi di alloggio per brevi soggiorni n.c.a. o nella sottocategoria 55.23.14 Servizi di vagone letto o altri mezzi di trasporto o nella sottocategoria 92.62.13 Altri servizi connessi a manifestazioni sportive n.c.a.].

Altri tipi di alloggio collettivi n.c.a.

Definizione:

Sono compresi: ostelli della gioventù, dormitori per turisti, alloggi per gruppi, case di villeggiatura per gli anziani, alloggi di vacanza per dipendenti e alberghi per lavoratori, case dello studente e dormitori scolastici ed altre strutture simili che sono gestite da un'amministrazione unica, hanno un interesse sociale e sono spesso sovvenzionate.

[Comprende la classe NACE 55.21 Ostelli della gioventù e rifugi di montagna ed in parte la classe 55.23 Altri tipi di alloggio n.c.a. (che comprende tutte le altre strutture ricettive ad eccezione di alberghi, campeggi e ostelli della gioventù). Comprende la sottocategoria CPA 55.21.10 Servizi di ostelli della gioventù e rifugi di montagna ed in parte la sottocategoria 55.23.15 Altri servizi di alloggio per brevi soggiorni n.c.a.].

Stabilimenti di cura

Definizione:

Sono compresi: strutture di cura con prestazioni di alloggio, ad esempio stazioni termali, sanatori (anche montani), convalescenziari, centri di rimessa in forma e altre strutture simili. [Compresi nella classe NACE 55.23 Altri tipi di alloggio n.c.a. (che comprende tutte le altre strutture ricettive ad eccezione di alberghi, campeggi e ostelli della gioventù) o, eventualmente, nella classe 85.14 Altri servizi sanitari. Compresi nella sottocategoria CPA 55.23.15 Altri servizi di alloggio per brevi soggiorni n.c.a. e, eventualmente, nella sottocategoria 85.14.15 Servizi sanitari residenziali diversi dai servizi di tipo ospedaliero]. In base alle definizioni, gli stabilimenti di cura che offrono servizi alberghieri vanno inclusi nel gruppo degli alberghi. Vanno classificati in questo gruppo solo le strutture che non offrono servizi alberghieri.

Campi di lavoro e di vacanza

Definizione:

DISCIPLINA COMUNITARIA E INTERNAZIONALE

Sono compresi: i campi che forniscono alloggio per attività di vacanza, quali campi di lavoro agricolo, archeologico ed ecologico, colonie di vacanza, campi di boy scout, rifugi di montagna, chalet e altre strutture simili. [Compresi nella classe NACE 55.23 Altri tipi di alloggio n.c.a. (che comprende tutte le altre strutture ricettive ad eccezione di alberghi, campeggi e ostelli della gioventù). Comprende la sottocategoria CPA 55.23.11 Servizi di colonie estive per bambini, e parte della sottocategoria 55.23.12 Servizi di centri e di case di villeggiatura].

Questo gruppo dovrebbe altresì comprendere le colonie per bambini, le scuole di vela e di equitazione e altri centri sportivi (che non forniscono servizi alberghieri).

Mezzi di trasporto pubblico

Definizione:

Questo gruppo consiste nella sistemazione con posti letto combinata ad un trasporto pubblico collettivo e da esso inseparabile per quanto riguarda il prezzo; riguarda generalmente i treni, le navi e le imbarcazioni. [Compresi nella classe NACE 55.23 Altri tipi di alloggio n.c.a. (che comprende tutte le altre strutture ricettive ad eccezione di alberghi, campeggi e ostelli della gioventù). Equivalenti in parte alla sottocategoria CPA 55.23.14 Servizi di vagone letto su treni o altri mezzi di trasporto]. Tra le strutture ricettive i "mezzi di trasporto pubblico" rappresentano un gruppo speciale, in quanto non collegato direttamente ad una località (una struttura alberghiera in una nave che rimane nello stesso posto senza mai salpare è classificata come un albergo). Le persone che pernottano sulle navi da crociera sono considerati escursioni nel paese ospitante, ma turisti verso l'estero nel paese di origine.

Centri di conferenza

Definizione:

Sono compresi: strutture che offrono alloggio e sono destinate ad ospitare congressi, conferenze, corsi, corsi di formazione, corsi di meditazione, ritiri spirituali o riunioni giovanili. L'alloggio è in genere riservato soltanto ai partecipanti alle attività specializzate organizzate presso il/da parte del centro. [Compresi nella classe NACE 55.23 Altri tipi di alloggio n.c.a. (che comprende tutte le altre strutture ricettive ad eccezione di alberghi, campeggi e ostelli della gioventù). Compresi nella sottocategoria CPA 55.23.15 Altri servizi di alloggio per brevi soggiorni n.c.a.]. In base alle definizioni (e alla NACE), i centri di conferenza che offrono servizi alberghieri vanno inclusi nel gruppo degli alberghi. Vanno classificati in questo gruppo solo le strutture che non offrono servizi alberghieri. Gli studenti a tempo pieno non vanno inclusi come ospiti nei centri di conferenza. Come trattare le combinazioni di diversi tipi di alloggio presenti in un'unica struttura. Spesso in una struttura si trovano più tipi di alloggio. Alcune soluzioni possibili al problema sono di:

- i) dividere la struttura in due (o più) strutture. Questa è la soluzione migliore se la struttura è in grado (e disposta) a farlo;
- ii) ignorare il secondo tipo di alloggio se la sua capacità è inferiore al minimo stabilito dal paese;
- iii) classificare le strutture in base al tipo di alloggio principale. Il tipo principale di alloggio può essere determinato in base alla capacità (più frequentemente) o in base all'utilizzazione della capacità (o in altri criteri).

1.1.2. Alloggi turistici privati

Definizione:

Tipi di alloggio turistico restanti che non si adattano alla definizione di "struttura ricettiva". Gli alloggi turistici privati forniscono un numero limitato di posti in affitto o a titolo

gratuito. Ogni unità di alloggio (camera, abitazione) è indipendente ed occupata da turisti, solitamente su base settimanale o durante il fine settimana, o dai proprietari come seconda casa o casa di vacanza.

Alloggi in affitto

Camere in affitto in alloggi familiari

Definizione:

La sistemazione offerta da questo gruppo differisce da quella della pensione, in quanto il turista sta con la famiglia che abitualmente occupa l'abitazione e paga l'affitto. [Compresa nella classe NACE 55.23 Altri tipi di alloggio n.c.a. (che comprende tutte le altre strutture ricettive ad eccezione di alberghi, campeggi e ostelli della gioventù). Compresa nella sottocategoria CPA 55.23.13 Servizi di affitto di alloggi arredati per brevi soggiorni (che comprende pensioni e strutture che offrono alloggio e prima colazione)]. Le camere in affitto su base permanente (per un periodo superiore a un anno) non rientrano in questo gruppo.

Alloggi affittati da privati o da agenzie professionali

Definizione:

Sono compresi: appartamenti, ville, case, chalet e altri alloggi affittati come unità complete su base temporanea a famiglie da parte di altre famiglie come alloggio turistico. [Compresi nella classe NACE 55.23 Altri tipi di alloggio n.c.a. (che comprende tutte le altre strutture ricettive ad eccezione di alberghi, campeggi e ostelli della gioventù). Compresi nella sottocategoria CPA 55.23.13 Servizi di affitto di alloggi arredati per brevi soggiorni (che comprende pensioni e strutture che offrono alloggio e prima colazione)].

Altri tipi di alloggi privati

Residenze secondarie

Definizione:

Sono compresi: secondo case/appartamenti, ville, case, chalet ecc. utilizzati durante un viaggio turistico da visitatori che sono membri della famiglia del proprietario. Il gruppo comprende anche le abitazioni disciplinate da contratti di multiproprietà. [Comprendono parte della classe NACE 70.20 Locazione di beni immobili propri. Comprendono parte della sottocategoria CPA 70.20.11 Servizi di affitto o locazione di beni immobili residenziali propri]. L'affitto su base permanente di seconde case, ville, chalet, posti nelle aree di campeggio e ormeggi nei porticcioli può essere assimilato agli alloggi propri classificati in questo gruppo.

Alloggi ceduti a titolo gratuito da parenti o amici

Definizione:

Questo gruppo riguarda gli alloggi ceduti totalmente o in parte a titolo gratuito a turisti da parte di parenti o amici. [Non esiste un equivalente NACE o CPA].

Altri alloggi privati n.c.a.

Definizione:

Questo gruppo non rientra interamente nel gruppo principale degli alloggi turistici privati. Esso comprende altri tipi di alloggio, ad es. tende in aree non organizzate ed imbarcazioni in posti d'ormeggio non controllati. [Comprende una piccola parte della classe NACE 71.21 Noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri. Comprendono parte della sottocategoria CPA 71.21.14 Servizi di leasing o di noleggio di motocicli, roulotte e camper e piccole parti del leasing o del noleggio di veicoli o mezzi di trasporto]. Questo gruppo comprende qualsiasi alloggio privato che non rientra nei gruppi precedenti. L'unica condizione è quella che una persona pernotti effettivamente o tenti di pernottare da qualche parte. È compreso anche il pernottamento in automobile durante una parte della notte, in sacco a pelo

all'aperto o in stazione ferroviaria.

1.2. DEFINIZIONI DELLE VARIABILI

1.2.1. Capacità degli alloggi turistici collettivi: unità locali sul territorio nazionale

Numero di strutture ricettive

Definizione:

L'"unità locale" corrisponde a un'impresa o a una parte di imprese situata in un luogo topograficamente identificato. In tale luogo, o a partire da tale luogo, si esercitano delle attività economiche per le quali, a prescindere da eccezioni, una o più persone lavorano (eventualmente a tempo parziale) per conto di una stessa impresa. La struttura ricettiva si presta alla definizione dell'unità locale come unità di produzione, e ciò indipendentemente dal fatto che la fornitura di alloggi a turisti sia l'attività principale o secondaria. Ciò significa che tutte le strutture ricettive sono classificate nel settore degli alloggi a condizione che la loro capacità sia superiore al minimo richiesto a livello nazionale, anche se la maggior parte del fatturato proviene dal servizio ristorante o da altri servizi.

Numero di stanze

Definizione:

Una stanza da letto è un'unità formata da una stanza o da una serie di stanze costituente un'unità indivisibile in una struttura ricettiva o in un'abitazione. Le stanze possono essere singole, doppie o multiple, a seconda del fatto che siano state allestite in modo permanente per ospitare una, due o più persone (è utile classificare le stanze in base a queste categorie). Il numero delle stanze esistenti è il numero che la struttura abitualmente mette a disposizione dei clienti (visitatori che pernottano), escluse le stanze utilizzate dai dipendenti della struttura. Non vanno incluse le stanze utilizzate come residenza permanente (per più di un anno). I bagni ed i gabinetti non contano come stanze. Gli appartamenti costituiscono un tipo speciale di stanza. Essi consistono in una o più stanze e dispongono di cucina, bagno e gabinetto. Gli appartamenti possono comprendere (case albergo) e escludere i servizi di tipo alberghiero. Villette, capanne, chalet, bungalow e ville possono essere trattati come stanze da letto e appartamenti, cioè affittati come un'unica unità.

Numero dei posti letto

Definizione:

Il numero di posti letto in una struttura ricettiva o in un alloggio è determinato dal numero di persone che possono trascorrere la notte nei letti a disposizione nella struttura ricettiva (alloggio), ad esclusione di letti supplementari approntati su richiesta del cliente. Il termine posto letto si riferisce ad un letto singolo. Un letto matrimoniale viene contato come due posti letto. Questa unità serve a misurare la capacità di qualsiasi tipo di alloggio. Un posto letto può consistere anche in un posto di campeggio o, per un'imbarcazione, in un posto d'ormeggio per una sola persona. Un posto tenda rappresenta quattro posti letto se non si conosce il numero effettivo dei posti letto.

1.2.2. Arrivi partenze negli alloggi turistici collettivi: movimenti turistici all'interno di un paese e dall'esterno verso di esso

Arrivi di residenti e non residenti

Definizione:

Per arrivi/partenze si intende una persona che arriva in parte da una struttura ricettiva collettiva o un alloggio turistico privato (check in/out). Statisticamente non c'è molta differenza tra il numero di arrivi e il numero di partenze. Non si applicano limiti di età: vengono contati sia i bambini che gli adulti anche se casi in cui i pernottamenti dei bambini sono a titolo gratuito. Gli arrivi sono registrati per mese e per paese di residenza del

cliente. Nei limiti del possibile vanno esclusi gli arrivi di non turisti (ad esempio profughi). Gli arrivi di escursionisti che trascorrono solo poche ore del giorno (senza un pernottamento; la data d'arrivo e di partenza è la stessa) nella struttura non sono compresi nelle statistiche sugli alloggi.

Pernottamenti di residenti e non residenti

Definizione:

Per pernottamento si intende ogni notte che un cliente trascorre effettivamente (dorme o soggiorna) oppure viene registrato presso una struttura collettiva o in un alloggio turistico privato; la presenza fisica del viaggiatore non è indispensabile. I pernottamenti sono calcolati per mese e per paese di residenza del cliente. Generalmente la data di arrivo è diversa da quella della partenza, tuttavia le persone che arrivano dopo mezzanotte e partono lo stesso giorno sono incluse nei pernottamenti. Una persona non deve essere registrata in due alloggi contemporaneamente. Nei limiti del possibile vanno esclusi i pernottamenti di non turisti (ad esempio profughi).

Paesi di residenza

Definizione:

Una persona è considerata come residente in un paese/una località se:

a) ha vissuto per la maggior parte dell'anno precedente o 12 mesi in quel paese/quella località, o

b) ha vissuto in quel paese/quella località per un periodo più breve e intende ritornarvi entro i prossimi 12 mesi per vivere in quel paese/quella località.

I turisti internazionali vanno classificati in base al paese di residenza, non in base alla cittadinanza. Dal punto di vista del turismo qualsiasi persona che si trasferisce in un altro paese (località) ed intende risiedervi per più di un anno è immediatamente assimilata agli altri residenti di quel paese (località). I cittadini di un paese residenti all'estero che ritornano nel loro paese per una visita temporanea sono inclusi tra i visitatori non residenti. La cittadinanza è indicata nel passaporto (o altro documento di identità), mentre il paese di residenza deve essere chiesto alla persona o dedotto, ad esempio, dall'indirizzo.

Utilizzazione netta dei posti letto

Definizione:

Il tasso di occupazione netta dei posti letto per un mese è ottenuto dividendo il totale dei pernottamenti per il prodotto dei posti letto offerti e il numero di giorni in cui i posti letto sono effettivamente disponibili (cioè, al netto di chiusure stagionali o di altre chiusure temporanee per lavori di trasformazione, per ordine della polizia, ecc.) per lo stesso gruppo di strutture ricettive, moltiplicando il quoziente per 100 per esprimere il risultato in percentuale.

Formula: $NORB = (P/Gd) \cdot 100$ in cui P è il numero di pernottamenti registrati durante il mese (o l'anno) e Gd è il numero di giorni-letto effettivamente disponibile durante il mese (l'anno). Le percentuali sono generalmente arrotondate alla prima cifra decimale.

Utilizzazione lorda dei posti letto

Definizione:

Il tasso di occupazione lorda dei posti letto in un mese è ottenuto dividendo il totale dei pernottamenti per il prodotto dei posti letto offerti e il numero di giorni del mese corrispondente (talvolta si parla di notti-letto) per lo stesso gruppo di strutture ricettive, moltiplicando il quoziente per 100 per esprimere il risultato in percentuale.

Formula: $GORB = (P/Gp) \cdot 100$

in cui Gp rappresenta il numero di giorni-letto potenziale.

2. DOMANDA TURISTICA

2.1. DEFINIZIONI DEL TURISMO

Turismo

Definizione:

Le attività delle persone che viaggiano e che soggiornano in località al di fuori del loro ambiente abituale per un periodo consecutivo inferiore a un anno a fini ricreativi, d'affari o altro. Il turismo è un sottoinsieme dei viaggi, quando per viaggiare si intende spostarsi da una località all'altra in senso lato. Il turismo copre il mercato mondiale dei viaggi all'interno del quadro generale della mobilità della popolazione e la fornitura di servizi ai visitatori. Con turismo si intende la pratica di viaggiare in località diverse dall'ambiente abituale per qualsiasi fine.

Peraltro, alcuni fini non volontari dei viaggi sono esclusi per convenzione: sono escluse le permanenze non volontarie in ospedale o in altri istituti medici che offrono cure cliniche/mediche, prescritte da un medico.

Altre esclusioni non volontarie includono le permanenze in carcere ed il servizio militare (si noti che le vacanze trascorse al di fuori di tali istituzioni possono essere incluse in genere nel turismo).

In relazione ad un dato paese si possono distinguere tre forme di turismo:

Definizione:

i) il turismo all'interno comprende le attività dei residenti di un dato paese che viaggiano e soggiornano unicamente in località all'interno di quel paese, ma al di fuori del loro ambiente abituale;

ii) il turismo dall'esterno comprende le attività dei non residenti di un dato paese che viaggiano e soggiornano in località che sono al di fuori del loro ambiente abituale;

iii) il turismo verso l'estero comprende le attività dei residenti di un dato paese che viaggiano e soggiornano in località al di fuori di quel paese (e al di fuori del loro ambiente abituale).

Definizioni simili possono essere utilizzate per altre aree, regioni o gruppi di paesi sostituendo "paese" con l'area di riferimento. Le tre forme di turismo possono essere combinate in tre modi per ottenere le seguenti categorie di turismo:

i) turismo interno, che comprende il "turismo all'interno" e il "turismo dall'esterno";

ii) turismo nazionale, che comprende il "turismo all'interno" e il "turismo verso l'estero";

iii) turismo internazionale, che consiste nel "turismo dall'esterno" e nel "turismo verso l'estero".

Viaggiatore

Definizione:

Qualsiasi persona in viaggio tra due o più paesi o tra due o più località all'interno del suo paese di residenza.

Visitatore

Definizione:

Qualsiasi persona che si sposti in una località diversa da quella del suo ambiente abituale per una durata inferiore a 12 mesi e il cui motivo principale della visita non sia quello di esercitare un'attività retribuita nella località visitata.

I visitatori (interni/internazionali) comprendono:

Turista

Definizione:

Visitatore che trascorre almeno una notte in una struttura ricettiva collettiva o privata nella località/paese visitati;

e

Escursionista

Definizione:

Visitatore che non pernotta in una struttura ricettiva collettiva o privata nella località o nel paese visitato.

I tre seguenti criteri fondamentali sono utilizzati per distinguere i visitatori dagli altri viaggiatori:

i) il viaggio dovrebbe essere effettuato verso una località diversa da quella dell'ambiente abituale; sono pertanto esclusi i trasporti locali a breve distanza ed il pendolarismo, cioè i viaggi più o meno regolari tra il posto di lavoro o di studio ed il luogo di residenza;

ii) il soggiorno nella località visitata non dovrebbe superare i dodici mesi consecutivi; oltre questo termine il visitatore diventa un residente di quella località (dal punto di vista statistico);

iii) il motivo principale della visita non deve essere quello di esercitare un'attività retribuita nella località visitata; sono pertanto esclusi gli spostamenti per motivi di lavoro.

Le seguenti categorie di viaggiatori non vanno incluse negli arrivi e nelle partenze dei visitatori internazionali:

i) le persone che entrano in un paese o lo lasciano in qualità di migranti, comprese le persone a carico che le accompagnano o le raggiungono successivamente;

ii) persone, conosciute come lavoratori frontalieri, che risiedono vicino al confine di un paese e lavorano in un altro;

iii) diplomatici, funzionari di consolati e membri delle forze armate quando viaggiano dal loro paese di origine al paese in cui prestano servizio o viceversa, comprese le persone a carico ed i collaboratori domestici che li accompagnano o li raggiungono successivamente;

iv) persone che viaggiano in qualità di profughi o nomadi;

v) persone in transito che non entrano formalmente nel paese attraverso il controllo passaporti, quali i passeggeri di aerei in transito che rimangono per un breve periodo in un'area determinata del terminale o passeggeri di navi che non hanno il permesso di sbarcare. Questa categoria comprende i passeggeri trasferiti direttamente tra aeroporti o altri terminali. Gli altri passeggeri in transito attraverso un paese sono classificati come visitatori. Le seguenti categorie di viaggi vanno escluse dagli arrivi e dalle partenze di visitatori interni:

i) residenti che vanno in un'altra località all'interno del paese con l'intenzione di risiedere abitualmente in quella località;

ii) persone che vanno in un'altra località all'interno del paese per esercitare un'attività retribuita nella località visitata;

iii) persone che si spostano per lavorare temporaneamente in istituzioni all'interno del paese;

iv) persone che viaggiano regolarmente o frequentemente tra località vicine per motivi di lavoro o di studio;

v) nomadi e persone senza residenza fissa;

vi) membri delle forze armate che si spostano per esercitazioni.

La sezione C dell'allegato della direttiva riguarda soltanto i turisti e i pernottamenti. Sono esclusi, di conseguenza, gli escursionisti e le escursioni in giornata. Si possono distinguere le crociere ed i viaggi con pernottamenti in diverse località all'inizio dell'indagine (a seconda del tipo).

Ambiente abituale

Definizione:

L'ambiente abituale di una persona consiste nella vicinanza diretta dell'abitazione e del posto di lavoro o di studio della persona in questione e in altre località visitate di frequente. Il concetto di ambiente abituale presenta due dimensioni: distanza e frequenza. Le località situate in prossimità del luogo di residenza di una persona fanno parte dell'ambiente abituale, anche se vengono visitate raramente.

Le località visitate frequentemente (in media una volta alla settimana o più) e regolarmente vengono considerate parte dell'ambiente abituale della persona, anche se tali località sono situate a notevole distanza dal luogo di residenza (o in un altro

telefonate;

altro (ad es. spese postali, sviluppo di pellicole, tasse di cambio, ecc.).
La direttiva richiede informazioni sulla spesa turistica totale e sulla spesa per "Viaggi, vacanze e visite turistiche tutto compreso".

ALLEGATO II Norme particolareggiate per le procedure di trasmissione dei dati

I. CAPACITÀ DEGLI ALLOGGI TURISTICI COLLETTIVI: unità locali sul territorio nazionale

Viene operata una distinzione tra i dati espressamente richiesti dalla direttiva (obbligatori) e le altre matrici, da fornire su base volontaria. Tutti i dati da fornire su base volontaria sono indicati in corsivo. I codici si riferiscono al numero della variabile descritta nell'allegato della direttiva.

Numeri A.1.1 e A.1.2: Numero di strutture ricettive, stanze, posti letto

Tabella 1

Variabile: Numero di strutture ricettive
Frequenza: annuale

Righe	Colonne
Regioni (NUTS III)	Alberghi e strutture ricettive simili Altri tipi di alloggi collettivi - Campeggi turistici - Alloggi per vacanze - Altri tipi di alloggi collettivi n.e.a.

Tabella 2

Variabile: Numero di posti letto
Frequenza: annuale

Righe	Colonne
Regioni (NUTS III)	Alberghi e strutture ricettive simili

Tabella 3

Variabile: Numero di posti letto
Frequenza: annuale

Righe	Colonne
Regioni (NUTS III)	Alberghi e strutture ricettive simili Altri tipi di alloggi collettivi - Campeggi turistici - Alloggi per vacanze - Altri tipi di alloggi collettivi n.e.a.

2. ARRIVI E PARTENZE NEGLI ALLOGGI TURISTICI COLLETTIVI: movimenti turistici all'interno di un paese e dall'esterno verso di esso

Numeri B.1.1 e B.1.2: Arrivi e pernottamenti di residenti e non residenti

Tabella 4

Variabile: Arrivi di residenti
Frequenza: annuale

Righe	Colonne
Regioni (NUTS III)	Alberghi e strutture ricettive simili Altri tipi di alloggi collettivi - Campeggi turistici - Alloggi per vacanze - Altri tipi di alloggi collettivi n.e.a.

Tabella 5

Variabile: Pernottamenti di residenti
Frequenza: annuale

Righe	Colonne
Regioni (NUTS III)	Alberghi e strutture ricettive simili Altri tipi di alloggi collettivi - Campeggi turistici - Alloggi per vacanze - Altri tipi di alloggi collettivi n.e.a.

Tabella 6

Variabile: Arrivi di non residenti
Frequenza: annuale

Righe	Colonne
Regioni (NUTS III)	Alberghi e strutture ricettive simili Altri tipi di alloggi collettivi - Campeggi turistici - Alloggi per vacanze - Altri tipi di alloggi collettivi n.e.a.

Tabella 7

Variabile: Pernottamenti di non residenti
Frequenza: annuale

Righe	Colonne
Zone geografiche (1)	Alberghi e strutture ricettive simili Altri tipi di alloggi collettivi

Numero B.1.3: Arrivi e pernottamenti di non residenti: per paese di residenza

Tabella 8, T8.1... T8.12

Variabile: Arrivi di non residenti

Frequenza: annuale, ripartizione per mese

Righe	Colonne
Zone geografiche (1)	Alberghi e strutture ricettive simili Altri tipi di alloggi collettivi

(1) Ripartizione specificata nell'allegato della direttiva.

Tabella 9, T9.1... T9.12

Variabile: Pernottamenti di non residenti

Frequenza: annuale, ripartizione per mese

Righe	Colonne
Zone geografiche (1)	Alberghi e strutture ricettive simili Altri tipi di alloggi collettivi

(1) Ripartizione specificata nell'allegato della direttiva.

Numero B.2: Arrivi e pernottamenti mensili di residenti e non residenti

Tabella 10

Variabile: Arrivi di residenti
Frequenza: mensile

Righe	Colonne
Zone geografiche (1)	Alberghi e strutture ricettive simili Altri tipi di alloggi collettivi

Tabella 11

Variabile: Pernottamenti di residenti
Frequenza: mensile

Righe	Colonne
Zone geografiche (1)	Alberghi e strutture ricettive simili Altri tipi di alloggi collettivi

Tabella 12

Variabile: Arrivi di non residenti
Frequenza: mensile

Righe	Colonne
Zone geografiche (1)	Alberghi e strutture ricettive simili Altri tipi di alloggi collettivi

Tabella 13

Variabile: Pernottamenti di non residenti
Frequenza: mensile

Righe	Colonne
Livello nazionale	Alberghi e strutture ricettive simili

Tabella 14

Variabile: Utilizzazione lorda dei posti letto
Frequenza: mensile

Righe	Colonne
Livello nazionale	Alberghi e strutture ricettive simili

Tabella 15

Variabile: Utilizzazione netta dei posti letto
Frequenza: mensile

Righe	Colonne
Livello nazionale	Alberghi e strutture ricettive simili

3. DOMANDA TURISTICA: MOVIMENTI TURISTICI ALL'INTERNO DI UN PAESE E VERSO L'ESTERO (escursioni in giornata escluse) Numero C.1.1.1: Numero di turisti (collegato a C.1.3.1 e C.1.3.2)

Tabella 16

Variabile: Numero di turisti (persone interessate dai movimenti)
Frequenza: annuale

Righe	Colonne
Livello nazionale	Vacanze con 4 pernottamenti od oltre
Totale	Totale
Sesso	- unicamente viaggi all'interno
- Maschi	- unicamente viaggi verso l'estero
- Femmine	- viaggi sia all'interno che verso l'estero
Età (1)	di cui: visite ad amici e parenti
	Totale
	- unicamente viaggi all'interno
	- unicamente viaggi verso l'estero
	- viaggi sia all'interno che verso l'estero

(1) Ripartizione specificata nell'allegato della direttiva.

Tabella 17

Variabile: Numero di turisti
Frequenza: trimestrale

Righe	Colonne
Livello nazionale	Vacanze con 4 pernottamenti od oltre
Totale	Totale
Sesso	- unicamente viaggi all'interno
- Maschi	- unicamente viaggi verso l'estero
- Femmine	- viaggi sia all'interno che verso l'estero
	Vacanze di qualsiasi genere
	Totale
	- unicamente viaggi all'interno
	- unicamente viaggi verso l'estero
	- viaggi sia all'interno che verso l'estero
	di cui: visite ad amici e parenti
	Totale
	- unicamente viaggi all'interno
	- unicamente viaggi verso l'estero
	- viaggi sia all'interno che verso l'estero
	Viaggi di lavoro
	Totale
	- unicamente viaggi all'interno
	- unicamente viaggi verso l'estero
	- viaggi sia all'interno che verso l'estero

Numeri C.1.1.2: Numero di viaggi

Tabella 18

Variabile: Numero di viaggi
Frequenza: annuale

Righe	Colonne
Totale	Vacanze con 4 pernottamenti od oltre
Per mese di calendario	Totale
Durata del viaggio (1)	- viaggi all'interno
Organizzazione del viaggio (1)	- viaggi verso l'estero
Principale mezzo di trasporto usato (1)	di cui: visite ad amici e parenti
Principali tipi di alloggio (1)	Totale
Sesso	- viaggi all'interno
- Maschi	- viaggi verso l'estero
- Femmine	
Età (1)	

(1) Ripartizione specificata nell'allegato della direttiva

Tabella 19

Variabile: Numero di viaggi
Frequenza: trimestrale

Righe	Colonne
Totale	Vacanze con 4 pernottamenti od oltre
Per mese di calendario	Totale
Durata del viaggio	- Da 1 a 3 pernottamenti
	- 4 o più pernottamenti
	consecutivi
	Vacanze di qualsiasi genere
	Totale
	- Alberghi e strutture ricettive simili
	- viaggi all'interno
	- viaggi verso l'estero
	di cui: visite ad amici e parenti
	Totale
	- Strutture specializzate
	- Alloggi turistici privati
	- viaggi all'interno
	- viaggi verso l'estero

Righe	Colonne
Sesso	Viaggi di lavoro
- Maschi	Totale
- Femmine	- viaggi all'interno
	- viaggi verso l'estero

Numero C.1.1.4: Numero di pernottamenti

Tabella 20

Variabile: Numero di pernottamenti
Frequenza: annuale

Righe	Colonne
Totale	Vacanze con 4 pernottamenti od oltre
Durata del viaggio (1)	Totale
Per mese di calendario	- viaggi all'interno
Organizzazione del viaggio (1)	- viaggi verso l'estero
Principale mezzo di trasporto usato (1)	di cui: visite ad amici e parenti
Principali tipi di alloggio (1)	Totale
Sesso	- viaggi all'interno
- Maschi	- viaggi verso l'estero
- Femmine	
Età (1)	

(1) Ripartizione specificata nell'allegato della direttiva.

Tabella 21

Variabile: Numero di pernottamenti
Frequenza: trimestrale

Righe	Colonne
Totale	Vacanze con 4 pernottamenti od oltre
Durata del viaggio	Totale
- Da 1 a 3 pernottamenti	- viaggi all'interno
- 4 o più pernottamenti consecutivi	- viaggi verso l'estero
Per mese di calendario	Vacanze di qualsiasi genere
Principali tipi di alloggio	Totale
- Alberghi e strutture ricettive simili	- viaggi all'interno
- Altri tipi di alloggi collettivi	- viaggi verso l'estero
- Strutture specializzate	di cui: visite ad amici e parenti
- Alloggi turistici privati	Totale
Sesso	- viaggi all'interno
- Maschi	- viaggi verso l'estero
- Femmine	Viaggi di lavoro
	Totale
	- viaggi all'interno
	- viaggi verso l'estero

Numeri C.1.1.3 e C.1.1.4: Numero di viaggi e di pernottamenti all'estero per ripartizione geografica

Tabella 22

Variabile: Numero di viaggi
Frequenza: annuale

Righe	Colonne
Totale	Vacanze con 4 pernottamenti od oltre
Ripartizione geografica (1)	Totale
	Vacanze di qualsiasi genere
	Totale
	di cui: visite ad amici e parenti
	Totale
	Viaggi di lavoro
	Totale

Tabella 23

Variabile: Numero di pernottamenti
Frequenza: annuale

Righe	Colonne
Totale	Vacanze con 4 pernottamenti od oltre
Ripartizione geografica (1)	Totale
	Vacanze di qualsiasi genere
	Totale
	di cui: visite ad amici e parenti
	Totale
	Viaggi di lavoro
	Totale

(1) Ripartizione specificata nell'allegato della direttiva.

Dati derivati — Numero C.1.1.2: Numero di viaggi e di pernottamenti all'estero per destinazione geografica ripartita secondo altre caratteristiche

Tabella 24

Variabile: Numero di viaggi (quattro o più pernottamenti consecutivi)

Frequenza: annuale

Righe	Colonne
Totale	Sesso
Ripartizione geografica (1)	- Maschi
	- Femmine
	Durata del viaggio (1)
	Organizzazione del viaggio (1)
	Principale mezzo di trasporto usato (1)
	Principali tipi di alloggio (1)
	Età (1)

(1) Ripartizione specificata nell'allegato della direttiva.

Tabella 25

Variabile: Numero di pernottamenti (quattro o più notti consecutive)

Frequenza: annuale

Righe	Colonne
Totale	Sesso
Ripartizione geografica (1)	- Maschi
	- Femmine
	Durata del viaggio (1)
	Organizzazione del viaggio (1)
	Principale mezzo di trasporto usato (1)
	Principali tipi di alloggio (1)
	Età (1)

(1) Ripartizione specificata nell'allegato della direttiva.

Numero C.1.4.1: Spesa turistica

Tabella 26

Variabile: Spesa turistica — totale
Frequenza: annuale, trimestrale

Righe	Colonne
Totale	Vacanze con 4 pernottamenti od oltre
Sesso	Totale
- Maschi	- viaggi all'interno
- Femmine	- viaggi verso l'estero
Durata del viaggio (1)	Vacanze di qualsiasi genere
Organizzazione del viaggio (1)	Totale
	- viaggi all'interno

ALLEGATO III

Deroghe accordate agli Stati membri

Le deroghe accordate agli Stati membri e figuranti in appresso riguardano i periodi di riferimento, la trasmissione dei dati, oppure deroghe parziali, ad es. la ripartizione delle variabili.

I codici si riferiscono al numero della variabile descritta nell'allegato della direttiva.

Belgio

- C.1.1, C.1.2, C.1.3, C.1.4: proroga della trasmissione dei dati trimestrali provvisori per il 1997.

Germania

- C.1.1, C.1.2, C.1.3, C.1.4: periodo di riferimento 1996 relativamente ai dati annuali.

Spagna

- A.1.2, B.1.2, B.2.1, B.1.3: raccolta incompleta dei dati per la voce "Altri tipi di alloggi collettivi" nel 1996 e 1997 per i dati annuali e nel 1997 per i dati mensili.

Francia

- A.1.1: numero di posti letto presso "Altri tipi di alloggi collettivi" per il 1996-1997 per i dati annuali.

- B.1.1, B.1.2, B.1.3, B.2.1: periodi di riferimento 1996-1997 per i dati annuali e 1997 per i dati mensili riguardanti "Alloggi per vacanze" e "Altri tipi di alloggi collettivi".

Irlanda

- A.1.1, B.1.1, B.1.3, B.2.1, B.2.2: dati sulle strutture non registrate "che offrono alloggio e prima colazione" per il 1996-1998 per i dati annuali e per il 1997-1998 per i dati mensili.

- A.1.2, B.1.2, B.1.3, B.2.1: periodo di riferimento 1997 per i dati mensili e 1996-1997 per i dati annuali.

Raccolta incompleta dei dati per la voce "Altri tipi di alloggi collettivi" nel 1996-1998 per i dati annuali e nel 1997-1998 per i dati mensili.

- B.1.3: ripartizione per paese di residenza nel 1996-1998.

- B.2.1, B.2.2: periodo di riferimento 1997 per i dati mensili.

- C.1.1, C.1.2, C.1.3, C.1.4: periodo di riferimento 1997 per i dati trimestrali e 1996-1997 per i dati annuali.

Italia

- B.1.1, B.1.2, B.1.3: proroga di sei mesi per la trasmissione dei dati annuali per il 1996-1997.

- B.2.1, B.2.2: proroga di sei mesi per la trasmissione dei dati mensili per il 1997.

- C.1.1, C.1.2, C.1.3, C.1.4: proroga di 12 mesi per la trasmissione dei dati annuali per il 1996 e dei dati trimestrali per il 1997.

Lussemburgo

- A.1.2: numero di posti letto presso "Altri tipi di alloggi collettivi" per il 1996.

- C.1.1, C.1.2, C.1.3, C.1.4: periodo di riferimento 1996-1997 per i dati annuali.

Austria

- A.1.1, A.1.2: inclusi "Alloggi per vacanze" alla voce "Alberghi e strutture ricettive simili" nel 1996-1997 per i dati annuali.

- B.1, B.2: inclusi "Alloggi per vacanze" alla voce "Alberghi e strutture ricettive simili" fino all'ottobre 1997 per i dati mensili e nel 1996-1997 per i dati annuali.

- B.1.3: ripartizione per paese di residenza nel 1996-1997.

- C.1.1, C.1.2, C.1.3, C.1.4: periodo di riferimento 1996-1997 per i dati annuali e 1997-1999 per i dati trimestrali.

Portogallo

- A.1.2, B.1.2, B.2.1, B.1.3: periodo di riferimento 1997 per i dati mensili e 1996-1997 per i dati annuali relativi agli "Alloggi per vacanze".

Svezia

Righe	Colonne
Principale mezzo di trasporto usato (1)	- viaggi verso l'estero
Principali tipi di alloggio (1)	di cui: visite ad amici e parenti
Età (1)	Totale
	- viaggi all'interno
	- viaggi verso l'estero
	Viaggi di lavoro
	Totale
	- viaggi all'interno
	- viaggio verso l'estero

(1) Ripartizione specificata nell'allegato della direttiva.

Tabella 27

Variabile: Spesa turistica — viaggi tutto compreso
Frequenza: annuale

Righe	Colonne
Totale	Vacanze con 4 pernottamenti od oltre
Sesso	Totale
- Maschi	- viaggi all'interno
- Femmine	- viaggi verso l'estero
Durata del viaggio (1)	
Organizzazione del viaggio (1)	
Principale mezzo di trasporto usato (1)	
Principali tipi di alloggio (1)	
Età (1)	

(1) Ripartizione specificata nell'allegato della direttiva.

Tabella 28

Variabile: Spesa turistica — totale
Frequenza: annuale

Righe	Colonne
Ripartizione geografica (1)	Vacanze con 4 pernottamenti od oltre
	Totale
	Vacanze di qualsiasi genere
	Totale
	Viaggi di lavoro
	Totale

(1) Ripartizione specificata nell'allegato della direttiva.

Tabella 29

Variabile: Spesa turistica — viaggi tutto compreso
Frequenza: annuale

Righe	Colonne
Ripartizione geografica (1)	Vacanze con 4 pernottamenti od oltre
	Totale

(1) Ripartizione specificata nell'allegato della direttiva.

- B.1.3: periodo di riferimento 1996-1997 per i dati annuali.
 B.2.1: periodo di riferimento 1997 per i dati mensili.
 C.1.1.1: periodo di riferimento 1997 per i dati trimestrali e 1996 per i dati annuali.
 C.1.3: periodo di riferimento 1997 per i dati trimestrali e 1996 per i dati annuali.

RETTIFICHE

Retifica della decisione della Commissione 1999/34/CE, del 9 dicembre 1998, sulle procedure per l'attuazione della direttiva 95/57/CE del Consiglio relativa alla raccolta di dati statistici nel settore del turismo (Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 9 del 15 gennaio 1999)

Seconda pagina di copertina, nel sommario e a pagina 23, sotto al titolo:
 anziché: "1999/34/CE",
 leggi: "1999/35/CE".

Direttiva 1999/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 giugno 1999 che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche (GUCE n. L 201, del 31 luglio 1999)

TITOLO I

Ambito d'applicazione

Articolo 1

1. Gli Stati membri adottano le misure definite nella presente direttiva per quanto riguarda lo stabilimento nel loro territorio delle persone fisiche e delle società menzionate nel titolo I del programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi e del programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento, nonché per la prestazione dei servizi forniti da dette persone e società (di seguito denominate "beneficiari"), nei settori di attività di cui all'allegato A.

2. La presente direttiva si applica alle attività elencate nell'allegato A, che i cittadini di uno Stato membro intendono esercitare, a titolo autonomo o subordinato, in uno Stato membro ospitante.

Articolo 2

Gli Stati membri nei quali l'accesso ad una delle attività di cui all'allegato A o l'esercizio della stessa sono subordinati al possesso di determinate qualifiche provvedono affinché il beneficiario che lo richiede sia informato, prima che si stabilisca o che inizi la prestazione dei servizi, in merito alle norme che disciplinano la professione che egli intende intraprendere.

TITOLO II

Riconoscimento di qualifiche formali rilasciate da un altro Stato membro

Articolo 3

1. Fatto salvo l'articolo 4, uno Stato membro non può negare, per difetto di qualifiche adeguate, ad un cittadino di un altro Stato membro di accedere ad una delle attività di cui all'allegato A, parte prima, o di esercitarla alle stesse condizioni dei propri cittadini, senza aver effettuato un esame comparativo tra le conoscenze e le competenze attestate dai diplomi, certificanti ed altre qualifiche formali acquisite dal beneficiario allo scopo di esercitare la stessa attività in altri luoghi della Comunità, da un lato, e le conoscenze e le competenze richieste dalle proprie norme

nazionali, dall'altro. Se da tale esame comparativo risulta che le conoscenze e le competenze attestate da un diploma, da un certificato o da altra qualifica formale rilasciati da un altro Stato membro corrispondono a quelle richieste dalle proprie disposizioni nazionali, lo Stato membro ospitante non può negare al titolare del diploma il diritto di esercitare l'attività in questione. Tuttavia, se dall'esame comparativo risulta una differenza sostanziale, lo Stato membro ospitante offre al beneficiario la possibilità di dimostrare di aver acquisito le conoscenze e le competenze mancanti. In tale caso lo Stato membro ospitante deve concedere al richiedente la scelta tra tirocinio di adattamento e prova attitudinale, analogamente a quanto previsto dalle direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE. In deroga alla presente disposizione lo Stato membro ospitante può prescrivere un tirocinio di adattamento o una prova attitudinale nel caso di attività di lavoratore autonomo o mansioni direttive, di cui all'allegato A, parte prima, che richiedono la conoscenza e l'applicazione di specifiche disposizioni nazionali vigenti, a condizione che la conoscenza e l'applicazione di dette disposizioni nazionali siano richieste dalle competenti autorità dello Stato membro anche per l'accesso alle attività in questione da parte dei propri cittadini. Gli Stati membri si adoperano per tener conto delle preferenze del beneficiario fra queste alternative.

2. La procedura d'esame di una domanda di riconoscimento ai sensi del paragrafo 1 deve essere completata nel più breve tempo possibile e chiusa con una decisione motivata dell'autorità competente dello Stato membro ospitante entro il termine di quattro mesi a decorrere dalla presentazione della domanda dell'interessato corredata della documentazione completa. Avverso tale decisione, o in mancanza di decisione, è possibile promuovere ricorso giurisdizionale di diritto interno.

TITOLO III

Riconoscimento delle qualifiche professionali in base all'esperienza professionale acquisita in un altro Stato membro

Articolo 4

Lo Stato membro in cui l'accesso ad una delle attività di cui all'allegato A o l'esercizio della stessa sia subordinato al possesso di conoscenze e capacità generali, commerciali o professionali riconosce come prova sufficiente di tali conoscenze e capacità l'esercizio effettivo, in un altro Stato membro, dell'attività in questione. Qualora l'attività sia menzionata nella parte prima dell'allegato A, tale

esercizio deve essere stato effettuato:

1) nel caso delle attività di cui alla lista I:

- per sei anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda, ovvero
- per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una precedente formazione della durata di almeno tre anni comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente, ovvero
- per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo, nel caso in cui il beneficiario dimostri di avere esercitato l'attività in questione come lavoratore dipendente per almeno cinque anni, ovvero
- per cinque anni consecutivi in funzioni direttive, di cui almeno tre anni con mansioni tecniche che implicino la responsabilità di almeno uno dei reparti dell'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una precedente formazione della durata di almeno tre anni comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente.

Nei casi di cui alle lettere a) e c) l'attività non deve essere cessata da più di dieci anni alla data in cui è depositata la domanda prevista nell'articolo 8;

2) nel caso delle attività di cui alla lista II:

- per sei anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda, ovvero
- per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una precedente formazione della durata di almeno tre anni comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente, o - per quattro anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una precedente formazione della durata di almeno due anni comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente, ovvero
- per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di avere esercitato l'attività in questione come lavoratore dipendente per almeno cinque anni, ovvero
- per cinque anni consecutivi come lavoratore

dependente, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una precedente formazione della durata di almeno tre anni comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente, o

- per sei anni consecutivi come lavoratore dipendente, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una precedente formazione della durata di almeno due anni comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente.

Nei casi di cui alle lettere a) e c) l'attività non deve essere cessata da più di dieci anni alla data in cui è depositata la domanda prevista nell'articolo 8;

3 nel caso delle attività di cui alla lista III:

a) per sei anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda, ovvero

b) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una precedente formazione della durata di almeno tre anni comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente, ovvero

c) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver esercitato l'attività in questione come lavoratore dipendente per almeno cinque anni.

Nei casi di cui alle lettere a) e c) l'attività non deve essere cessata da più di dieci anni alla data in cui è depositata la domanda prevista nell'articolo 8;

4) nel caso delle attività di cui alla lista IV:

a) per cinque anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda, ovvero

b) per due anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una precedente formazione della durata di almeno tre anni comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente, ovvero

c) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una precedente formazione della durata di almeno due anni comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale

competente, ovvero

d) per due anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver esercitato l'attività in questione come lavoratore dipendente per almeno tre anni, ovvero

e) per tre anni consecutivi come lavoratore dipendente, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una precedente formazione della durata di almeno due anni comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente;

5) nel caso delle attività di cui alla lista V, lettere a) e b):

a) per tre anni come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda, a condizione che l'attività in questione non sia cessata da più di due anni alla data in cui è depositata la domanda prevista nell'articolo 8, ovvero

b) per tre anni come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda, a condizione che l'attività in questione non sia cessata da più di due anni alla data in cui è depositata la domanda prevista nell'articolo 8, a meno che lo Stato membro ospitante non accordi ai propri cittadini un'interruzione più lunga; ovvero

6) nel caso delle attività di cui alla lista VI:

a) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda, ovvero

b) per due anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una precedente formazione comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente, ovvero

c) per due anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver esercitato l'attività in questione come lavoratore dipendente per almeno tre anni, ovvero

d) per tre anni consecutivi come lavoratore dipendente, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una precedente formazione comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente.

Nei casi di cui alle lettere a) e c) l'attività non deve essere cessata da più di dieci anni alla data in cui è depositata la domanda prevista nell'articolo 8.

Articolo 5

Qualora un beneficiario sia in possesso di un certificato riconosciuto a livello nazionale ottenuto in uno Stato

membro che attesti le conoscenze e le capacità nell'attività in questione equivalenti ad almeno due o tre anni, a seconda dei casi, di formazione professionale, tale certificato può essere considerato dallo Stato membro ospitante alla stregua di un certificato che attesti una formazione della durata richiesta dall'articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e d), paragrafo 2, lettere b) e d), paragrafo 3, lettera b) e paragrafo 4, lettere b), c) ed e).

Articolo 6

Nel caso in cui la durata della formazione del beneficiario sia di almeno due anni e inferiore a tre anni, i requisiti dell'articolo 4 sono soddisfatti se la durata dell'esperienza professionale come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e d), paragrafo 2, lettera b), primo trattino, paragrafo 3, lettera b) e paragrafo 4, lettera b), o come lavoratore dipendente di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera d), primo trattino, è aumentata del periodo occorrente per coprire l'insufficienza della durata della formazione.

Articolo 7

Si considera dirigente d'azienda ai sensi dell'articolo 4 qualsiasi persona che abbia svolto in un'impresa del settore professionale corrispondente:

a) la funzione di direttore d'azienda o di filiale, ovvero

b) la funzione di istitore o vice direttore d'azienda, se tale funzione implica una responsabilità corrispondente a quella dell'imprenditore o del direttore d'azienda rappresentato, ovvero

c) la funzione di dirigente con mansioni commerciali e/o tecniche e responsabile di uno o più reparti dell'azienda.

Articolo 8

La prova che le condizioni di cui all'articolo 4 sono soddisfatte risulta da un attestato riguardante il tipo e la durata dell'attività, rilasciato dall'autorità o dall'organismo competente dello Stato membro di origine o di provenienza, che il beneficiario deve presentare a corredo della sua domanda di autorizzazione ad esercitare nello Stato membro ospitante la o le attività in questione.

TITOLO IV

Riconoscimento delle altre qualifiche professionali acquisite in un altro Stato membro

Articolo 9

1. Lo Stato membro ospitante che, per l'accesso ad una delle attività di cui all'articolo 1, paragrafo 2, esiga dai propri cittadini una prova d'onorabilità nonché la prova che i medesimi non sono mai stati dichiarati falliti, oppure una sola di tali prove, accetta come prova

sufficiente per i cittadini degli altri Stati membri la presentazione di un estratto del casellario giudiziario oppure, in mancanza di esso, di un documento equipollente rilasciato da un'autorità giudiziaria o amministrativa competente dello Stato membro di origine o di provenienza, da cui risulti che tali requisiti sono soddisfatti.

2. Lo Stato membro ospitante che, per l'accesso ad una delle attività di cui all'articolo 1, paragrafo 2, esiga dai propri cittadini determinati requisiti circa l'onorabilità nonché la prova che i medesimi non sono mai stati dichiarati falliti né sono stati oggetto di sanzioni a carattere professionale o amministrativo (ad esempio sospensione, interdizione o radiazione), non risultanti dal documento di cui al paragrafo 1 del presente articolo, accetta come prova sufficiente, per i cittadini degli altri Stati membri, un attestato rilasciato da un'autorità giudiziaria o amministrativa competente dello Stato membro di origine o di provenienza, da cui risulti che tali requisiti sono soddisfatti. L'attestato riguarda i precisi elementi fattuali presi in considerazione nello Stato membro ospitante.

3. Qualora lo Stato membro di origine o di provenienza non rilasci né il documento di cui al paragrafo 1, né l'attestato di cui al paragrafo 2, questi possono essere sostituiti da una dichiarazione giurata - ovvero, negli Stati membri in cui questa non sia prevista, da una dichiarazione solenne - resa dal beneficiario dinanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente o, eventualmente, ad un notaio del paese d'origine o di provenienza, che rilascia un attestato facente fede di tale dichiarazione giurata o solenne. La dichiarazione di assenza di precedente fallimento può essere resa anche dinanzi ad un organismo professionale competente dello Stato membro di origine o di provenienza.

4. Lo Stato membro ospitante in cui deve essere provata la capacità finanziaria considera gli attestati rilasciati dalle banche dello Stato membro di origine o di provenienza equipollenti a quelli rilasciati nel proprio territorio.

5. Lo Stato membro ospitante che, per l'accesso ad una delle attività di cui all'articolo 1, paragrafo 2, o per l'esercizio delle stesse, esiga dai propri cittadini la prova della copertura assicurativa contro le conseguenze pecuniarie della loro responsabilità professionale, considera gli attestati rilasciati dagli istituti assicurativi degli altri Stati membri equipollenti a quelli rilasciati nel proprio territorio. Tali attestati devono precisare che l'assicuratore soddisfa le prescrizioni legislative e regolamentari in vigore nello Stato membro ospitante per quanto riguarda le modalità e l'estensione della garanzia.

6. Al momento della presentazione, i documenti e gli attestati di cui ai paragrafi 1, 2, 3, e 5 non devono essere di data anteriore a tre mesi.

TITOLO V

Disposizioni procedurali

Articolo 10

1. Gli Stati membri designano, nel termine previsto dall'articolo 14, le autorità e gli organismi competenti per il rilascio dei documenti e degli attestati di cui all'articolo 8 e all'articolo 9, paragrafi 1, 2 e 3 e ne informano immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione.

2. Ogni Stato membro può nominare un coordinatore per le attività delle autorità e degli organismi di cui al paragrafo 1 in seno al gruppo di coordinamento istituito ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2 della direttiva 89/48/CEE. I compiti del gruppo di coordinamento sono i seguenti: - facilitare l'attuazione della presente direttiva; - raccogliere tutte le informazioni utili per la sua applicazione negli Stati membri e, in particolare, raccogliere e confrontare informazioni sulle diverse qualifiche professionali nei settori di attività che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

TITOLO VI

Disposizioni finali

Articolo 11

1. Le direttive elencate nell'allegato B sono abrogate.
2. I riferimenti alle direttive abrogate s'intendono fatti alla presente direttiva.

Articolo 12

A decorrere dal 1° gennaio 2001 gli Stati membri trasmettono alla Commissione, ogni due anni, una relazione sull'applicazione del sistema istituito. Oltre alle osservazioni generali, la relazione contiene un quadro statistico delle decisioni prese e una descrizione dei principali problemi risultanti dall'applicazione della presente direttiva.

Articolo 13

Al più tardi cinque anni dopo la data indicata nell'articolo 14, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'applicazione della presente direttiva e, in particolare, dell'articolo 5, negli Stati membri.

Dopo aver proceduto a tutte le audizioni necessarie, in particolare dei coordinatori, la Commissione trasmette le sue conclusioni con riferimento ad eventuali modifiche della presente regolamentazione. La Commissione presenta, se del caso, anche proposte volte a migliorare le norme vigenti, allo scopo di agevolare la libera circolazione delle persone, il diritto

di stabilimento e la libera prestazione di servizi.

Articolo 14

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 31 luglio 2001. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali misure, esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 15

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 16

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

ALLEGATO A

PARTE PRIMA

ATTIVITÀ COLLEGATE ALLE CATEGORIE DI ESPERIENZA PROFESSIONALE

(Omissis)

Lista II

Direttiva 82/470/CEE

(articolo 6, paragrafo 3)

Gruppi 718 e 720 nomenclatura ISIC

Le attività ivi contemplate consistono in particolare:

- nell'organizzare, presentare e vendere, a forfait o a provvigione, gli elementi isolati o coordinati (trasporto, alloggio, vitto, escursioni, ecc.) di un viaggio o di un soggiorno, a prescindere dal motivo dello spostamento (articolo 2, punto B, lettera a)

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 14 aprile 2003

che stabilisce i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica al servizio di ricettività turistica

[notificata con il numero C(2003) 235]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/287/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica(1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma e l'allegato V, punto 2, sesto paragrafo, considerando quanto segue:

(1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1980/2000, il marchio comunitario di qualità ecologica può essere assegnato a prodotti le cui caratteristiche consentano di contribuire in maniera significativa al miglioramento dei principali aspetti ambientali.

(2) Il regolamento (CE) n. 1980/2000 prevede che i criteri specifici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica siano stabiliti per gruppi di prodotti.

(3) Nel caso del servizio di ricettività turistica, i criteri ecologici devono essere suddivisi in criteri obbligatori, che devono essere soddisfatti nella loro totalità, e criteri facoltativi, dei quali è necessario rispettarne solo alcuni.

(4) Le relative spese e diritti devono essere applicati a norma del regolamento (CE) n. 1980/2000 e dell'articolo 5 della decisione 2000/728/CE della Commissione, del 10 novembre 2000, che fissa le spese e i diritti da applicare nell'ambito del sistema di assegnazione di un marchio comunitario di qualità(2).

(5) Nel caso delle microimprese e dei rifugi di montagna è opportuno prevedere un'ulteriore riduzione delle spese e dei diritti per tener conto delle risorse limitate di queste strutture e dell'importanza particolare che esse rivestono in questo gruppo di prodotti.

(6) Le misure previste dalla presente decisione sono basate sui criteri proposti dal comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica istituito ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1980/2000.

(7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1980/2000,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per ottenere l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai sensi del regolamento (CE) n. 1980/2000, i servizi erogati devono rientrare nel gruppo di prodotti "servizio di ricettività turistica" definito all'articolo 2 della presente decisione e soddisfare i criteri

ecologici indicati nell'allegato alla presente decisione.

I criteri si suddividono in criteri obbligatori, che devono essere rispettati nella loro totalità, e in criteri facoltativi, di cui è necessario rispettarne solo alcuni, come riportato in allegato.

Articolo 2

Il gruppo di prodotti "servizio di ricettività turistica" comprende l'erogazione a pagamento del servizio di pernottamento in strutture ricettive dotate di stanze adeguatamente attrezzate con almeno un letto, offerto come attività principale a turisti, viaggiatori e ospiti. Il servizio di pernottamento può comprendere l'erogazione di servizi di ristorazione, attività di fitness e/o spazi verdi.

Articolo 3

1. Le spese per l'assegnazione del marchio e i diritti annuali sono conformi alla decisione 2000/728/CE.

2. In deroga al paragrafo 1, le spese per l'assegnazione del marchio per le microimprese e per i rifugi di montagna sono ridotte del 75%; è vietata l'applicazione di altre possibili riduzioni.

I diritti minimi annuali sono di 100 euro e il fatturato annuo utilizzato come base di calcolo dei diritti annuali è ridotto del 50%. Il fatturato annuo viene calcolato moltiplicando il prezzo di erogazione del servizio per il numero di pernottamenti e riducendo del 50 % il risultato ottenuto. Il prezzo di erogazione del servizio è considerato il corrispettivo medio versato dal cliente per il pernottamento, comprensivo di tutti i servizi che non comportano ulteriori spese. Si applicano le riduzioni ai diritti minimi annuali fissate all'articolo 2 della decisione 2000/728/CE.

3. Ai fini della presente decisione, si applica la definizione di microimpresa contenuta nella raccomandazione 96/280/CE della Commissione, del 3 aprile 1996, relativa alla definizione delle piccole e medie imprese(1) e successive modifiche; per "rifugio di montagna" s'intende una struttura ricettiva in grado di offrire la possibilità di pernottamento al coperto a escursionisti e alpinisti in zone di montagna isolate.

Articolo 4

Il numero di codice assegnato a fini amministrativi al gruppo di prodotti "servizio di ricettività turistica" è "25".

Articolo 5

La presente decisione si applica dal 1° maggio 2003 al 30 aprile 2007. Se al 30 aprile 2007 non sono stati adottati criteri modificati, la presente decisione si applica fino al 30 aprile 2008.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2003.

Per la Commissione
Margot WALLSTRÖM
Membro della Commissione

ALLEGATO OSSERVAZIONI GENERALI

Finalità dei criteri

I criteri mirano a limitare i principali impatti ambientali connessi con le tre fasi del ciclo di vita del servizio: acquisto, erogazione del servizio, produzione di rifiuti.

In particolare, il loro obiettivo è di:

- limitare il consumo energetico,
- limitare il consumo idrico,
- limitare la produzione di rifiuti,
- favorire l'utilizzo di fonti rinnovabili e di sostanze che risultino meno pericolose per l'ambiente,
- promuovere la comunicazione e l'educazione ambientale.

Requisiti di valutazione e verifica

Per ciascun criterio sono previsti requisiti specifici di valutazione e verifica. Se necessario possono essere utilizzati metodi di prova e norme diversi da quelli indicati per ciascun criterio, purché ritenuti equivalenti dall'organismo competente ad esaminare la richiesta.

Nel caso in cui il richiedente sia tenuto a produrre dichiarazioni, documenti, analisi, rapporti di prova o altri elementi che attestino la conformità ai criteri, questa documentazione può a seconda dei casi provenire dal richiedente stesso e/o dai suoi fornitori e/o dai fornitori di questi ultimi ecc. Se necessario, gli organismi competenti possono chiedere documenti giustificativi ed eseguire verifiche indipendenti.

In sede di valutazione delle richieste di assegnazione del marchio e di verifica della conformità ai criteri, si raccomanda agli organismi competenti di tener conto dell'applicazione di sistemi di gestione ambientale riconosciuti, come ad esempio EMAS o EN ISO 14001 (NB: l'applicazione di tali sistemi di gestione non è obbligatoria).

CRITERI OBBLIGATORI

Tutti i criteri elencati in questo capitolo devono essere rispettati.

ENERGIA

1. Energia elettrica da fonti rinnovabili

Almeno il 22% dell'energia elettrica deve provenire da fonti di energia rinnovabili, come stabilito nella direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità⁽¹⁾.

Questo criterio si applica solo alle strutture ricettive che hanno accesso ad un mercato che offre energia prodotta da fonti di energia rinnovabili.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione della (o il contratto con la) società di approvvigionamento elettrico che attesti il tipo di fonte(i) di energia rinnovabile(i), la percentuale dell'energia elettrica fornita e derivante da fonti rinnovabili e l'indicazione della percentuale massima erogabile. Ai sensi della direttiva 2001/77/CE per "fonti di energia rinnovabili" si intendono le fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas).

(1) GU L 283 del 27.10.2001, pag. 33.

2. Carbone e oli combustibili pesanti

Gli oli combustibili con un tenore di zolfo superiore allo 0,2% ed il carbone non devono essere utilizzati quali fonti di energia.

Questo criterio è applicabile solo alle strutture ricettive che dispongono di un sistema di riscaldamento autonomo.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, specificando il tipo di fonte energetica utilizzato.

3. Energia elettrica per riscaldamento

Almeno il 22% dell'energia elettrica utilizzata per il riscaldamento delle stanze e dell'acqua calda per uso sanitario deve provenire da fonti di energia rinnovabili, come indicato nella direttiva 2001/77/CE.

Questo criterio si applica solo alle strutture ricettive che dispongono di un impianto di riscaldamento elettrico autonomo e che hanno accesso ad un mercato che offre energia elettrica prodotta da fonti di energia rinnovabili.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, specificando il tipo e la quantità di fonti energetiche utilizzate per il riscaldamento, unitamente alla documentazione sulle caldaie (generatori di calore) eventualmente utilizzati.

4. Rendimento delle caldaie

Le caldaie (generatori di calore) nuove acquistate durante il periodo di assegnazione del marchio di qualità ecologica devono avere un rendimento minimo del 90%, calcolato ai sensi della direttiva 92/42/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, concernente i requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi (1) o, se le caldaie non rientrano nella suddetta direttiva, sulla base delle opportune norme e regole applicabili a questo tipo di prodotti. Le caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi di cui alla direttiva 92/42/CEE devono soddisfare le norme in materia di rendimento definite nella direttiva in questione. Le caldaie che non rientrano nella direttiva 92/42/CEE devono conformarsi alle istruzioni del fabbricante e alla legislazione nazionale e locale in materia di rendimento energetico.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare un rapporto tecnico del venditore e/o del responsabile della manutenzione della caldaia che ne attesti il rendimento. A norma della direttiva 92/41/CEE il rendimento utile, espresso in percento, è il rapporto tra la portata termica trasmessa all'acqua della caldaia e il prodotto del potere termico inferiore, a pressione costante, del combustibile, moltiplicato per il consumo espresso in quantità di combustibile per unità di tempo.

L'articolo 3 della direttiva 92/42/CEE esclude dal suo campo di applicazione i seguenti prodotti: le caldaie ad acqua calda che possono essere alimentate con combustibili diversi tra cui quelli solidi; gli impianti di erogazione istantanea di acqua calda per usi igienici; le caldaie progettate per essere alimentate con combustibili aventi caratteristiche molto diverse da quelle dei combustibili liquidi e gassosi normalmente in commercio (gas residui industriali, biogas, ecc.); le cucine e gli apparecchi progettati per riscaldare principalmente il vano in cui sono installati e che forniscono anche, a titolo accessorio, acqua calda per riscaldamento centrale e usi igienici.

5. Impianto di condizionamento

Gli impianti di condizionamento acquistati durante il periodo di assegnazione del marchio di qualità ecologica devono presentare un'efficienza energetica minima di classe B ai sensi della direttiva 2002/31/CE della Commissione, del 22 marzo 2002, che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei condizionatori d'aria per uso domestico (2) o un'efficienza energetica analoga.

Nota: questo criterio non si applica ai condizionatori d'aria costituiti da apparecchi che possono utilizzare altre fonti energetiche, o apparecchi aria-acqua o acqua-acqua, o ancora unità con una capacità (potenza refrigerante) superiore a 12 kW.

(1) GU L 167 del 22.6.1992, pag. 17.

(2) GU L 86 del 3.4.2002, pag. 26.

ACQUA

11. Approvvigionamento idrico

La struttura ricettiva deve dichiarare all'autorità competente per le acque la sua disponibilità a passare ad una fonte di approvvigionamento idrico diversa (ad esempio, acqua della rete di distribuzione, acque di superficie) se gli studi sul piano locale di tutela delle risorse idriche dimostrano che l'utilizzo della fonte di approvvigionamento idrico impiegata in quel momento presenta un forte impatto ambientale.

Questo criterio è applicabile solo se la struttura ricettiva non si rifornisce di acqua dalla rete di distribuzione idrica.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione in tal senso, unita alla documentazione adeguata, compresi i risultati degli studi sul piano locale di protezione delle risorse idriche (se disponibili), all'indicazione delle eventuali azioni da intraprendere e alla documentazione dei provvedimenti già adottati.

12. Flusso di acqua da rubinetti e docce

Il flusso di acqua dai rubinetti e dalle docce non deve superare i 12 litri/minuto.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, insieme alla spiegazione di come la struttura ricettiva rispetta il criterio e l'eventuale documentazione necessaria.

13. Risparmio di acqua nei bagni e nelle toilette

Nei bagni e nelle toilette devono essere presenti informazioni adeguate che illustrino come contribuire al risparmio idrico.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e le informazioni fornite agli ospiti.

14. Cestini per rifiuti nelle toilette

Ogni toilette deve disporre di un adeguato cestino per i rifiuti e gli ospiti devono essere invitati ad utilizzarlo, ove possibile, al posto dello scarico della toilette.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio insieme al testo delle informazioni fornite agli ospiti.

15. Risciacquo degli orinatoio

Gli orinatoio devono avere un dispositivo di risciacquo automatico o manuale tale da consentire il risciacquo simultaneo di non più di 5 orinatoio.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e la documentazione sugli orinatoio installati.

16. Perdite

Il personale deve essere formato al fine di controllare giornalmente se vi siano perdite visibili ed eventualmente adottare le misure necessarie. Gli ospiti devono essere invitati ad informare il personale dell'eventuale presenza di perdite.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, insieme ad un'opportuna documentazione relativa agli argomenti trattati durante la formazione e una copia delle informazioni fornite agli ospiti.

17. Cambio di asciugamani e lenzuola

Gli ospiti devono essere informati sulla politica ambientale della struttura ricettiva, che prevede il cambio di asciugamani e lenzuola su richiesta degli ospiti o automaticamente una volta alla settimana per le strutture di categorie più basse e due volte la settimana per le strutture di categorie superiori.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e la documentazione attestante le modalità di informazione degli ospiti.

18. Annaffiatura di piante e giardini

In genere, le piante e i giardini devono essere annaffiati prima

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare un rapporto tecnico stilato dai tecnici specializzati responsabili dell'installazione, della vendita e/o della manutenzione dell'impianto di condizionamento.

6. Isolamento delle finestre

Tutte le finestre delle stanze devono presentare un livello sufficientemente elevato di isolamento termico, in base alle condizioni climatiche locali, e un livello adeguato di isolamento acustico.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare un'autodichiarazione, se sufficiente, o la dichiarazione di un tecnico specializzato che attesti la conformità a questo criterio.

7. Spegnimento dell'impianto di riscaldamento o di condizionamento

Se l'impianto di riscaldamento e/o di condizionamento non si spegne automaticamente quando le finestre sono aperte, nella stanza devono essere disponibili informazioni facilmente accessibili che ricordino agli ospiti di chiudere la o le finestre se l'impianto di riscaldamento o di condizionamento è in funzione. Questo criterio si applica solo alle strutture ricettive che dispongono di impianto di riscaldamento e/o di condizionamento.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio insieme al testo delle informazioni fornite (se necessario).

8. Spegnimento delle luci

Se nella stanza non c'è un dispositivo di spegnimento automatico delle luci, devono essere disponibili informazioni facilmente accessibili che invitino gli ospiti a spegnere le luci quando escono dalla stanza.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e le procedure di informazione applicate.

9. Efficienza energetica delle lampadine

a) Entro un anno dalla data della richiesta, almeno il 60% di tutte le lampadine installate nella struttura ricettiva deve presentare un'efficienza energetica di classe A, ai sensi della direttiva 98/11/CE della Commissione, del 27 gennaio 1998, che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante l'efficienza energetica delle lampade per uso domestico (1). Questo criterio non è applicabile se le caratteristiche fisiche delle lampade non consentono la sostituzione con lampadine a basso consumo energetico.

b) Entro un anno dalla data della richiesta, almeno l'80% delle lampadine che si trovano in punti nei quali è probabile che rimangano accese per oltre 5 ore al giorno deve presentare un'efficienza energetica di classe A ai sensi della direttiva 98/11/CE. Questo criterio non è applicabile se le caratteristiche fisiche delle lampade non consentono la sostituzione con lampadine a basso consumo energetico.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità alle lettere a) e b) di questo criterio e indicare la classe di efficienza energetica delle varie lampadine utilizzate.

10. Dispositivo di controllo a tempo delle saune

Tutte le cabine per la sauna devono disporre di un dispositivo di controllo a tempo.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare un rapporto tecnico stilato dai tecnici specializzati responsabili dell'installazione e/o della manutenzione di questi sistemi.

(1) GU L 71 del 10.3.1998, pag. 1.

delle ore più calde o dopo il tramonto, dove le condizioni regionali o climatiche lo rendono opportuno.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio.

19. Trattamento delle acque reflue

Tutte le acque reflue devono essere trattate.

Se non è possibile collegarsi ad un impianto locale di trattamento delle acque reflue, la struttura ricettiva deve disporre di un proprio sistema di trattamento conforme alle disposizioni della normativa locale, nazionale o europea in materia.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, unita alla documentazione sul collegamento all'impianto locale di trattamento delle acque reflue o sul proprio sistema di trattamento delle acque reflue, secondo il caso.

20. Piano sulle acque reflue

La struttura ricettiva deve richiedere all'amministrazione locale il piano sulle acque reflue e, se disponibile, attenersi ad esso.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare la lettera indirizzata all'amministrazione locale incaricata della gestione delle acque reflue nella quale richiede il piano locale sulle acque reflue e la risposta ottenuta. Se esiste un piano, il richiedente deve fornire la documentazione sulle misure adottate per seguirlo.

DETERSIVI E DISINFETTANTI

21. Disinfettanti

I disinfettanti devono essere utilizzati solo dove necessario per conformarsi alle disposizioni di legge in materia di igiene.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, indicando eventualmente dove e quando sono stati utilizzati i disinfettanti.

22. Formazione del personale riguardo all'uso di detersivi e disinfettanti

Il personale viene istruito a non utilizzare quantità di detersivi e disinfettanti superiori alle dosi indicate sull'imballaggio dei prodotti.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e informazioni dettagliate sulla formazione effettuata.

RIFIUTI

23. Raccolta differenziata dei rifiuti da parte degli ospiti

Devono essere forniti contenitori adeguati per consentire agli ospiti di separare i rifiuti secondo i sistemi locali o nazionali applicabili. Nelle stanze devono essere disponibili informazioni facilmente accessibili che invitino gli ospiti alla raccolta differenziata dei rifiuti.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, informazioni dettagliate sui contenitori e una copia degli avvisi/informazioni disponibili.

24. Rifiuti pericolosi

Il personale deve separare i rifiuti pericolosi di cui alla decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi, e successive modifiche, e deve provvedere ad uno smaltimento adeguato. I rifiuti in questione comprendono i toner e le cartucce d'inchiostro delle stampanti, i dispositivi di refrigerazione, le batterie, i prodotti farmaceutici.

Se l'autorità locale non prevede lo smaltimento dei rifiuti pericolosi, ogni anno il richiedente deve presentare una dichiarazione dell'autorità locale che attesti la non disponibilità di un sistema di smaltimento dei rifiuti pericolosi.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, unita ad un elenco dei rifiuti pericolosi prodotti dalla struttura ricettiva, indicando le modalità di gestione, separazione, raccolta e smaltimento di tali rifiuti, comprese copie degli eventuali contratti sottoscritti con terzi. Se opportuno, ogni anno il richiedente fornisce la corrispondente dichiarazione dell'autorità locale.

25. Raccolta differenziata dei rifiuti

Il personale deve separare i rifiuti in base alle categorie che possono essere trattate separatamente dagli impianti locali o nazionali di gestione dei rifiuti. Se l'amministrazione locale non offre un sistema di raccolta e/o smaltimento differenziato dei rifiuti, la struttura ricettiva deve inviare una lettera per esprimere la volontà di effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti e la preoccupazione per la mancanza di un sistema di raccolta e/o smaltimento differenziato.

La richiesta di fornire un sistema di raccolta e/o smaltimento differenziato dei rifiuti deve essere presentata ogni anno alle autorità locali.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, indicando le varie categorie di rifiuti accettate dalle autorità locali e le procedure seguite per la raccolta, la separazione, la gestione e lo smaltimento di tali categorie di rifiuti all'interno della struttura ricettiva, e/o gli eventuali contratti con imprese private. Se necessario, il richiedente deve fornire ogni anno la corrispondente dichiarazione all'autorità locale.

26. Trasporto dei rifiuti

Se le autorità locali incaricate della gestione dei rifiuti non procedono alla raccolta presso la struttura ricettiva o nelle sue vicinanze, quest'ultima deve garantire il trasporto dei rifiuti che produce fino al sito appropriato, riducendo per quanto possibile gli spostamenti.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, indicando i siti di raccolta, le modalità di trasporto e le distanze percorse.

27. Prodotti "usa e getta"

Se non richiesto dalla legge, nelle stanze e nei ristoranti non devono essere utilizzati i seguenti prodotti "usa e getta":

- prodotti per l'igiene del corpo monodose o monouso (quali shampoo, saponi, cuffie per la doccia, ecc.);
- tazze, piatti e posate.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, indicando eventualmente i prodotti "usa e getta" utilizzati e la normativa che ne impone l'uso.

ALTRI SERVIZI

28. Divieto di fumare nei locali comuni

Nei locali comuni deve essere adibito uno spazio per non fumatori.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio.

29. Trasporti pubblici

Gli ospiti e il personale devono disporre di informazioni facilmente accessibili su come raggiungere la struttura ricettiva e altre destinazioni locali con i mezzi pubblici. Se non esiste un sistema di trasporto pubblico adeguato, devono essere fornite informazioni anche su altri mezzi di trasporto preferibili sotto il profilo ambientale.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una

dichiarazione di conformità a questo criterio e copie del materiale informativo disponibile.

GESTIONE GENERALE

I richiedenti che applicano un sistema di gestione ambientale registrato nell'ambito del regolamento EMAS o certificato secondo la norma EN ISO 14001 sono automaticamente conformi ai criteri generali obbligatori di gestione riportati di seguito. In tal caso la verifica della conformità ai criteri obbligatori di gestione è data dalla registrazione EMAS o dalla certificazione EN ISO 14001.

30. Manutenzione e riparazioni generali

Tutte le apparecchiature utilizzate per fornire il servizio di ricettività turistica devono essere riparate e soggette a manutenzione ai sensi di legge e in ogni altro caso necessario; queste operazioni devono essere effettuate solo da personale qualificato.

Di tutte le apparecchiature che rientrano nei criteri, il direttore della struttura deve possedere una dichiarazione scritta del tecnico indicante la frequenza fissata per la manutenzione in base ai termini di legge.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, nonché un elenco delle apparecchiature e delle persone/imprese che effettuano la manutenzione.

31. Manutenzione e riparazione delle caldaie

a) La manutenzione e gli interventi di riparazione delle caldaie vengono effettuati da professionisti qualificati almeno una volta all'anno, e più frequentemente se previsto dalla legge o se necessario, secondo le norme CEI e le norme nazionali, ove applicabili, o secondo le istruzioni del fabbricante.

b) I controlli sui livelli di rendimento di cui alla direttiva 92/42/CEE o previsti dalla legislazione nazionale o dalle istruzioni del fabbricante e sul rispetto dei limiti di emissione prescritti vengono effettuati una volta all'anno. Se dalle operazioni di manutenzione risulta che le condizioni citate non vengono rispettate, gli interventi necessari devono essere effettuati tempestivamente.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità alle due parti di questo criterio, nonché una descrizione delle caldaie e del relativo programma di manutenzione, informazioni sulle persone/imprese incaricate della manutenzione e gli elementi verificati nel corso della manutenzione.

32. Definizione della politica ambientale aziendale e programma d'azione

La direzione deve disporre di una politica ambientale e formulare una semplice dichiarazione di politica ambientale e definire un programma d'azione preciso per garantire che la politica ambientale venga applicata.

Il programma d'azione precisa gli obiettivi di prestazione ambientale riguardo all'energia, alle risorse idriche, alle sostanze chimiche e ai rifiuti che devono essere definiti ogni due anni, tenendo conto dei criteri facoltativi.

Nel programma di azione deve essere indicata la persona che svolge le funzioni di responsabile ambientale della struttura ricettiva e che ha il compito di prendere i provvedimenti necessari e di realizzare gli obiettivi.

Le osservazioni e i reclami che gli ospiti sono invitati a presentare devono essere tenuti in considerazione.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità al criterio e una copia della politica ambientale aziendale, della dichiarazione sulla politica ambientale e del programma d'azione, nonché le procedure

seguite per tener conto dei contributi forniti dagli ospiti.

33. Formazione del personale

La struttura ricettiva deve fornire informazioni e formazione al personale, tra cui procedure scritte o attraverso manuali, per garantire che le misure ambientali vengano applicate e per sensibilizzare il personale verso un comportamento ecologico. Tutto il personale nuovo deve ricevere una formazione adeguata entro quattro settimane dall'inizio dell'attività; tutto il personale deve partecipare ad un'attività di formazione almeno una volta all'anno.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, oltre a informazioni dettagliate sul programma di formazione e sui suoi contenuti, deve indicare il personale che ha seguito la formazione e il periodo in cui questa è stata effettuata.

34. Informazioni agli ospiti

La struttura ricettiva deve informare gli ospiti, compresi i partecipanti a conferenze, sulla politica ambientale che applica, sulle azioni adottate e sul marchio di qualità ecologica dell'UE. Le informazioni devono essere fornite attivamente agli ospiti all'arrivo e devono essere ben visibili, in particolare nelle stanze, avvisi che invitino gli ospiti a sostenere gli obiettivi ambientali.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e copia delle informazioni e degli avvisi forniti agli ospiti.

35. Dati sul consumo di energia e di acqua

La struttura ricettiva deve disporre di procedure per la rilevazione e il controllo dei dati sul consumo complessivo di energia (kWh), sul consumo di elettricità (kWh), sull'energia consumata per il riscaldamento (kWh) e sul consumo di acqua (litri).

I dati devono essere rilevati sulla base di ciascuna fattura pervenuta, o almeno ogni tre mesi, e devono essere espressi anche sotto forma di consumo per pernottamento e per m² di superficie interna. La struttura ricettiva deve comunicare ogni anno i risultati all'organismo competente che ha esaminato la richiesta.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e una descrizione delle procedure seguite. Al momento della domanda, il richiedente deve fornire i dati relativi ai consumi sopra elencati per almeno i tre mesi precedenti la domanda (se disponibili); successivamente, ogni anno deve presentare i dati riguardanti l'anno precedente.

36. Altri dati da rilevare

La struttura ricettiva deve disporre di procedure per la rilevazione e il controllo dei dati sui consumi di sostanze chimiche (in grammi di sostanza secca) e sul volume di rifiuti prodotto (in litri e/o kg di rifiuti indifferenziati).

I dati devono essere rilevati almeno ogni sei mesi e devono essere espressi anche sotto forma di consumo o produzione per pernottamento e per m² di superficie interna. La struttura ricettiva deve comunicare ogni anno i risultati all'organismo competente che ha esaminato la richiesta.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e una descrizione delle procedure seguite. Al momento della domanda, il richiedente deve fornire i dati relativi ai consumi sopra elencati per almeno i sei mesi precedenti la domanda (se disponibili); successivamente, ogni anno deve presentare i dati riguardanti l'anno precedente.

Il richiedente deve e indicare i servizi offerti e specificare se la biancheria viene lavata nei locali della struttura.

37. Informazioni da riportare sul marchio di qualità ecologica

Nel secondo riquadro del marchio di qualità ecologica deve figurare la seguente scritta:

- sono state adottate misure di risparmio energetico e idrico,
- sono state adottate misure per ridurre i rifiuti.

... miglioramento generale dell'ambiente.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare un campione dei supporti utilizzati per l'etichetta e una dichiarazione di conformità a questo criterio.

CRITERI FACOLTATIVI

37. Punteggi richiesti

Come indicato nel titolo di ciascun criterio di questa sezione, a tutti i criteri facoltativi viene assegnato un punteggio. Il numero di criteri rispettati deve corrispondere ad un totale di 16,5 punti. Il punteggio totale richiesto deve essere incrementato di 1 punto per ciascuno dei tre servizi supplementari indicati di seguito e offerti nell'ambito della gestione o della proprietà del servizio di ricettività turistica: servizi di ristorazione, attività di fitness e spazi verdi. I servizi di ristorazione comprendono il servizio di prima colazione. Le attività di fitness includono saune, piscine e altre strutture analoghe che si trovino nel perimetro della struttura ricettiva. Gli spazi verdi comprendono parchi e giardini accessibili agli ospiti.

ENERGIA

38. Generazione di energia elettrica con sistemi fotovoltaici o eolici (2 punti)

La struttura ricettiva deve disporre di un sistema fotovoltaico o di generazione di energia elettrica dall'energia eolica che fornisce o che è destinato a fornire almeno il 20 % del consumo annuo complessivo di elettricità.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, oltre alla documentazione sul sistema fotovoltaico o di produzione di energia eolica e i dati sulla produzione potenziale ed effettiva.

39. Riscaldamento da fonti di energia rinnovabili (1,5 punti)
Almeno il 50% dell'energia complessiva utilizzata per riscaldare le stanze o per la produzione di acqua calda per uso sanitario deve provenire da fonti di energia rinnovabili.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, oltre ai dati sull'energia consumata per il riscaldamento delle stanze e l'acqua calda e una documentazione che attesti che almeno il 50% di tale energia è prodotta da fonti di energia rinnovabili.

40. Rendimento energetico delle caldaie (1 punto)

La struttura ricettiva deve disporre di una caldaia a quattro stelle ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 92/42/CEE.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e un rapporto stilato da tecnici specializzati responsabili della vendita e/o della manutenzione della caldaia.

41. Emissioni di NOx delle caldaie (1,5 punti)

La caldaia deve essere di classe 5 ai sensi della norma EN 297 pr A3 sulle emissioni di NOx, con emissioni inferiori a 70 mg di NOx/kWh.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e un rapporto stilato da tecnici specializzati responsabili della vendita e/o della manutenzione della caldaia.

42. Teleriscaldamento (1 punto)

La struttura ricettiva deve essere riscaldata mediante teleriscaldamento.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e una documentazione che attesti il collegamento al teleriscaldamento.

43. Cogenerazione di energia termica ed elettrica (1,5 punti)
Tutta l'energia elettrica e il riscaldamento della struttura ricettiva devono essere garantiti da un impianto di cogenerazione di

energia termica ed elettrica.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e una documentazione sull'impianto di cogenerazione di energia termica ed elettrica.

44. Pompe di calore (1,5 punti)

La struttura ricettiva deve disporre di una pompa di calore per il riscaldamento e/o il condizionamento dell'aria.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e la documentazione sulla pompa di calore.

45. Recupero del calore (2 punti)

La struttura ricettiva deve disporre di un sistema di recupero del calore per una (1 punto) o due (2 punti) delle seguenti categorie di prodotti: sistemi di refrigerazione, ventilatori, lavatrici, lavastoviglie, piscine(e), acque di scarico.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e la documentazione sui sistemi di recupero del calore.

46. Termoregolazione (1,5 punti)

La temperatura in ogni stanza deve essere regolata in maniera autonoma.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e la documentazione sui sistemi di termoregolazione.

47. Isolamento degli edifici esistenti (2 punti)

Gli edifici devono presentare un isolamento superiore al livello minimo prescritto dalle disposizioni nazionali per garantire una sensibile riduzione del consumo energetico.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio stilata da un tecnico specializzato e una documentazione sull'isolamento disponibile e sulle disposizioni nazionali minime al riguardo.

48. Impianto di condizionamento dell'aria (1,5 punti)

L'impianto di condizionamento deve presentare un'efficienza energetica di classe A ai sensi della direttiva 2002/31/CE della Commissione, del 22 marzo 2002, che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei condizionatori d'aria per uso domestico(1) o un'efficienza energetica analoga. Questo criterio non si applica agli apparecchi che possono utilizzare altre fonti energetiche, agli apparecchi aria-acqua o acqua-acqua o alle unità con una capacità (potenza refrigerante) superiore a 12 kW.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare un rapporto tecnico stilato da tecnici specializzati responsabili dell'installazione, della vendita e/o della manutenzione dell'impianto di condizionamento.

49. Spegnimento automatico dell'impianto di condizionamento (1 punto)

Deve essere presente un dispositivo automatico che spegne l'impianto di condizionamento quando le finestre sono aperte.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare un rapporto tecnico stilato da tecnici specializzati responsabili dell'installazione, della vendita e/o della manutenzione dell'impianto di condizionamento.

50. Architettura bioclimatica (2 punti)

La struttura ricettiva deve essere costruita in base a principi di architettura bioclimatica.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva rispetta questo criterio ed una documentazione adeguata.

51. Frigoriferi (1 punto), lavastoviglie (1 punto), lavatrici (1 punto) e apparecchiature da ufficio (1 punto) a basso consumo energetico

a) (1 punto): Tutti gli elettrodomestici devono avere un'efficienza di classe A ai sensi della direttiva 94/2/CE della Commissione, del 21 gennaio 1994, che stabilisce modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia dei frigoriferi elettrodomestici, dei congelatori elettrodomestici e delle relative combinazioni(2); tutti i frigo-bar e i mini-bar devono essere almeno nella classe C.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare la documentazione che attesti la classe energetica di tutti i frigoriferi e frigo-bar o mini-bar, precisando quelli ai quali è stato assegnato un marchio di qualità ecologica.

b) (1 punto): Tutte le lavastoviglie domestiche devono presentare un'efficienza energetica di classe A ai sensi della direttiva 97/17/CE della Commissione, del 16 aprile 1997, che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lavastoviglie ad uso domestico(3).

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare la documentazione che attesti la classe energetica di tutte le lavastoviglie, precisando quelle alle quali è stato assegnato un marchio di qualità ecologica.

NB: per le lavastoviglie che non rientrano nel campo di applicazione della direttiva 97/17/CE (ad esempio le lavastoviglie industriali) non è necessario conformarsi a questo criterio.

c) (1 punto): Tutte le lavatrici domestiche devono presentare un'efficienza energetica di classe A ai sensi della direttiva 95/12/CE della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lavatrici ad uso domestico(4).

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare la documentazione che attesti la classe energetica di tutte le lavatrici, precisando quelle alle quali è stato assegnato un marchio di qualità ecologica.

NB: per le lavatrici che non rientrano nel campo di applicazione della direttiva 95/12/CE (ad esempio le lavatrici industriali) non è necessario conformarsi a questo criterio.

d) (1 punto): Almeno l'80% delle apparecchiature da ufficio (PC, monitor, fax, stampanti, scanner, fotocopiatrici) deve possedere i requisiti per l'attribuzione dell'etichetta "Energy Star" ai sensi del regolamento (CE) n. 2422/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, concernente un programma comunitario di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio(5).

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare la documentazione che attesti che l'apparecchiatura da ufficio risponde ai requisiti dell'etichetta "Energy Star" e/o indicare i PC e i portatili ai quali è stato assegnato un marchio di qualità ecologica.

52. Posizionamento dei frigoriferi (1 punto)

I frigoriferi delle cucine devono essere posizionati e regolati in base a principi di risparmio energetico.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva rispetta questo criterio.

(1) GU L 86 del 3.4.2002, pag. 26.

(2) GU L 45 del 17.2.1994, pag. 1.

(3) GU L 118 del 7.5.1997, pag. 1.

(4) GU L 136 del 21.6.1995, pag. 1.

(5) GU L 332 del 15.12.2001, pag. 1.

53. Spegnimento automatico delle luci nelle stanze degli ospiti (1 punto)

L'80% delle stanze deve essere dotato di sistemi automatici che spengono le luci quando gli ospiti escono dalla stanza.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare un rapporto tecnico stilato da tecnici specializzati responsabili dell'installazione e/o della manutenzione di questi sistemi.

54. Spegnimento automatico delle luci esterne (1 punto)

Le luci esterne non necessarie devono spegnersi automaticamente.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare un rapporto tecnico stilato da tecnici specializzati responsabili dell'installazione e/o della manutenzione di questi sistemi.

ACQUA

55. Utilizzo di acqua piovana (1,5 punti) e di acqua riciclata (1,5 punti)

a) (1,5 punti): L'acqua piovana deve essere raccolta e utilizzata per scopi non sanitari e non potabili.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata; deve inoltre presentare garanzie adeguate che la fornitura di acqua a scopo sanitario e di acqua potabile sia completamente separata.

b) (1,5 punti): L'acqua riciclata deve essere raccolta e utilizzata per scopi non sanitari e non potabili.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata; deve inoltre presentare garanzie adeguate che la fornitura di acqua a scopo sanitario e di acqua potabile sia completamente separata.

56. Flusso di acqua da rubinetti e docce (1,5 punti)

Il flusso medio di acqua in uscita dai rubinetti e dalle docce, esclusi i rubinetti delle vasche, non deve superare gli 8,5 litri/minuto.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata.

57. Scarico dei WC (1,5 punti)

Almeno l'80 % dei WC deve consumare una quantità di acqua pari o inferiore a 6 litri per scarico.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata.

58. Consumo di acqua delle lavastoviglie (1 punto)

Il consumo di acqua delle lavastoviglie (espresso come W(misurato)) deve essere inferiore o uguale alla soglia risultante dall'equazione riportata di seguito utilizzando lo stesso metodo di prova (EN 50242) e lo stesso programma di lavaggio indicati nella direttiva 97/17/CE.

$W(\text{misurato}) \leq (0,625 \cdot S) + 9,25$ dove: $W(\text{misurato})$ = consumo d'acqua misurato della lavastoviglie in litri per ciclo, espresso al primo decimale S = numero applicabile di coperti standard della lavastoviglie.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare un rapporto tecnico stilato da tecnici specializzati incaricati della fabbricazione, della vendita o della manutenzione delle lavastoviglie, oppure dimostrare che le lavastoviglie hanno ottenuto il marchio comunitario di qualità ecologica.

59. Consumo di acqua delle lavatrici (1 punto)

Le lavatrici utilizzate nella struttura ricettiva o dal fornitore dei servizi di lavanderia devono utilizzare al massimo 12 litri di acqua per kg di carico misurato secondo la norma EN

60456/1999, utilizzando il ciclo normale cotone a 60 °C previsto dalla direttiva 95/12/CE.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare un rapporto tecnico stilato dai tecnici specializzati responsabili della fabbricazione, della vendita o della manutenzione delle lavatrici, oppure dimostrare che le lavatrici hanno ottenuto il marchio comunitario di qualità ecologica. La struttura ricettiva deve presentare la documentazione tecnica del fornitore dei servizi di lavanderia che attesta che le lavatrici impiegate sono conformi a questo criterio.

60. Temperatura e flusso dell'acqua dei rubinetti (1 punto)

Per almeno l'80% dei rubinetti deve essere possibile regolare precisamente e velocemente la temperatura e il flusso dell'acqua. Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata.

61. Timer per dolce (1 punto)

Le dolce delle cucine o esterne devono essere munite di un sistema di arresto automatico del flusso d'acqua dopo un certo tempo o in caso di mancato utilizzo.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata.

SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE

62. Detersivi (fino a 4 punti)

Almeno l'80 % in peso dei detersivi per il lavaggio a mano delle stoviglie e/o dei detersivi per le lavastoviglie e/o dei detersivi per bucato e/o dei prodotti generici per la pulizia utilizzati dalla struttura ricettiva deve essere munito del marchio comunitario di qualità ecologica o di altri marchi ecologici ISO tipo I nazionali o regionali (viene attribuito 1 punto per ciascuna delle quattro categorie di prodotti).

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare dati e documenti (comprese fatture) che attestino le quantità di prodotti utilizzate e le quantità munite di marchio ecologico.

63. Pitture e vernici per interni (1 punto)

Almeno il 50% delle opere di tinteggiatura interna della struttura ricettiva deve essere effettuato con pitture e vernici per interni muniti del marchio comunitario di qualità ecologica o di altri marchi ecologici ISO tipo I nazionali o regionali.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare dati e documenti (comprese fatture) che attestino le quantità di prodotti utilizzate e le quantità munite di marchio ecologico.

64. Dosaggio del disinfettante per piscine (1 punto)

Le piscine devono essere dotate di un sistema di dosaggio automatico che utilizzi il quantitativo minimo di disinfettante necessario per ottenere un adeguato risultato sotto il profilo igienico.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare la documentazione tecnica riguardante il sistema di dosaggio automatico.

65. Pulizia meccanica (1 punto)

La struttura ricettiva deve disporre di precise procedure per effettuare la pulizia senza utilizzo di sostanze chimiche, ad esempio mediante prodotti in microfibra o altri materiali per pulizia non chimici o mediante attività aventi un effetto analogo.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata se necessario.

66. Giardini e orti biologici (1 punto)

Gli spazi verdi devono essere trattati senza l'uso di pesticidi o secondo i principi dell'agricoltura biologica, secondo quanto

prescritto dal regolamento (CEE) n. 2092/1991 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (1), e successive modifiche, o come previsto dalle leggi nazionali o dai programmi biologici nazionali riconosciuti.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata.

(1) GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1.

RIFIUTI

67. Compostaggio (2 punti)

Nella struttura ricettiva i rifiuti organici devono essere separati (rifiuti di giardino, 1 punto; rifiuti di cucina, 1 punto) e il compostaggio di questi rifiuti deve avvenire secondo le linee guida fornite dalle autorità locali (ad esempio dall'amministrazione locale, dall'azienda o da un'impresa privata). Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata.

68. Bibite in lattina "usa e getta" (2 punti)

Eccetto dove richiesto dalla legge, le bibite in lattina "usa e getta" non devono essere somministrate nelle aree di proprietà o sotto la gestione diretta della struttura ricettiva.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, indicando eventualmente i prodotti "usa e getta" utilizzati e la normativa che ne impone l'uso.

69. Confezioni per la prima colazione (2 punti)

Eccetto dove richiesto dalla legge, le confezioni monoporzione per la prima colazione non devono essere utilizzate.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata.

70. Smaltimento di grassi/oli (2 punti)

Devono essere installati separatori di grassi: i grassi/oli utilizzati per cucinare e per friggere devono essere raccolti e smaltiti adeguatamente.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata.

71. Tessuti e mobili usati (2 punti)

I mobili, i tessuti e altri materiali usati devono essere venduti o dati a enti di beneficenza o ad altre associazioni che li raccolgono e li ridistribuiscono.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata delle associazioni interessate.

ALTRI SERVIZI

72. Comunicazione ed educazione ambientale (1,5 punti)

La struttura ricettiva deve garantire la comunicazione e l'educazione ambientale degli ospiti mediante avvisi riguardanti la biodiversità locale, il paesaggio e le misure di conservazione della natura adottate a livello locale.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata.

73. Divieto di fumare nelle stanze (1 punto)

In almeno il 50 % delle stanze non deve essere consentito fumare.

Valutazione e verifica: il richiedente deve indicare il numero e il tipo di stanze disponibili, specificando quelle riservate ai non fumatori.

74. Biciclette (1 punto)

Gli ospiti devono poter disporre di biciclette.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva rispetta questo criterio.

75. Bottiglie riutilizzabili (2 punti)

Nella struttura ricettiva almeno una delle seguenti bevande deve essere offerta in bottiglie riutilizzabili: bevande non alcoliche, acqua e birra.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata del fornitore delle bottiglie.

76. Prodotti di carta (fino a 2 punti)

Almeno il 50% della carta igienica/tessuto carta e/o della carta da ufficio deve essere munito di marchio comunitario di qualità ecologica o di altro marchio ecologico ISO tipo I nazionale o regionale (viene attribuito 1 punto per ciascuna delle due categorie di prodotti).

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare dati e documenti (comprese fatture) che attestino le quantità di prodotti utilizzate e le quantità munite di marchio ecologico.

77. Beni durevoli (fino a 3 punti)

Almeno il 10% dei beni durevoli di qualsiasi categoria (ad esempio biancheria da letto, asciugamani, biancheria da tavola, PC, portatili, televisori, materassi, mobili, lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, aspiratori, rivestimenti di pavimenti, lampadine, ecc.) presenti nella struttura ricettiva deve essere munito di marchio comunitario di qualità ecologica o di altro marchio ecologico ISO tipo I nazionale o regionale (viene attribuito 1 punto per ciascuna delle categorie di prodotti, fino a un massimo di tre).

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare dati e documenti che attestino le quantità di prodotti presenti e le quantità munite di marchio ecologico.

78. Alimenti biologici (1 punto)

Gli ingredienti principali di almeno due piatti inseriti nel menù devono essere prodotti in base ai metodi dell'agricoltura biologica ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/1991.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e la documentazione giustificativa adeguata.

79. Prodotti alimentari locali (1 punto)

Per ogni pasto, compresa la prima colazione, nella composizione del menù devono essere inseriti almeno due prodotti alimentari di provenienza locale.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e la documentazione giustificativa adeguata.

GESTIONE GENERALE

80. Registrazione EMAS (3 punti)

o certificazione ISO (1,5 punti) della struttura ricettiva

La struttura ricettiva deve essere registrata in base al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (3 punti) o deve essere certificata conformemente alla norma EN ISO 14001 (1,5 punti).

Valutazione e verifica: il richiedente deve dimostrare adeguatamente la registrazione in base al sistema EMAS o la certificazione EN ISO 14001.

81. Registrazione EMAS (1,5 punti)

o certificazione ISO (1 punto) dei fornitori

Almeno uno dei principali fornitori o erogatori di servizi della struttura ricettiva deve essere registrato in base al sistema EMAS (1,5 punti) o essere certificato conformemente alla norma EN ISO 14001 (1 punto).

Valutazione e verifica: il richiedente deve dimostrare adeguatamente la registrazione in base al sistema EMAS o la certificazione EN ISO 14001 di almeno uno dei suoi fornitori principali.

82. Questionario ambientale (1 punto)

La struttura ricettiva deve distribuire agli ospiti un questionario che consenta loro di esprimere un parere sugli aspetti ambientali della struttura.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una copia del questionario e indicare le modalità di distribuzione e raccolta del questionario, oltre che le modalità seguite per tener conto delle risposte.

83. Contatori per il consumo di energia e di acqua (1 punto)

Presso la struttura ricettiva devono essere installati contatori supplementari per il consumo di energia e di acqua per poter rilevare i dati sul consumo delle varie attività o macchinari presenti.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva rispetta questo criterio e un'analisi dei dati rilevati (se già disponibili).

84. Altre azioni ambientali (massimo 3 punti)

a) Altre azioni ambientali (fino a 1,5 punti ciascuna per un massimo di 3 punti): La direzione della struttura ricettiva deve intraprendere altre azioni per migliorare le prestazioni ambientali della struttura, che non rientrino in alcuno dei criteri (obbligatori o facoltativi) già illustrati. L'organismo competente che esamina la richiesta deve attribuire un punteggio a tali azioni, per un massimo di 1,5 punti per azione.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, unita alla descrizione completa di ciascuna azione supplementare che desidera venga presa in esame.

Oppure

b) Marchio di qualità ecologica (3 punti): Alla struttura ricettiva deve essere stato assegnato un marchio di qualità ecologica ISO tipo I nazionale o regionale.

Valutazione e verifica: il richiedente deve dimostrare adeguatamente di aver ottenuto un marchio di qualità ecologica.

**REGOLAMENTO (CE) N. 261/2004 DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO**

dell'11 febbraio 2004

**che istituisce regole comuni in materia di
compensazione ed assistenza ai passeggeri in
caso di negato imbarco, di cancellazione del
volo o di ritardo prolungato e che abroga il
regolamento (CEE) n. 295/91**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in
particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale
europeo⁽²⁾,

previa consultazione del Comitato delle Regioni,
deliberando secondo della procedura di cui all'articolo
251 del trattato⁽³⁾,

visto il progetto comune approvato dal comitato di
conciliazione il 1 dicembre 2003,

considerando quanto segue:

(1) L'intervento della Comunità nel settore del trasporto
aereo dovrebbe mirare, tra le altre cose, a garantire un
elevato livello di protezione per i passeggeri.
Andrebbero inoltre tenute in debita considerazione le
esigenze in materia di protezione dei consumatori in
generale.

(2) Il negato imbarco, la cancellazione del volo o i
ritardi prolungati sono causa di gravi disagi e fastidi per
i passeggeri.

(3) Malgrado il regolamento (CEE) n. 295/91 del
Consiglio, del 4 febbraio 1991, che stabilisce norme
comuni relative ad un sistema di compensazione per
negato imbarco nei trasporti aerei di linea⁽⁴⁾, abbia
istituito un regime di base per la protezione dei
passeggeri, il numero di persone non consenzienti a cui
viene negato l'imbarco continua ad essere
eccessivamente elevato, come pure il numero di
persone il cui volo viene cancellato senza preavviso o
subisce ritardi prolungati.

⁽¹⁾ GU C 193 E del 30.4.2002, pag. 225 e GU C 71 E del
25.3.2003, pag. 188.

⁽²⁾ GU C 241 del 7.10.2002, pag. 29.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 24 ottobre 2002 (GU C
300 E dell'11.12.2003, pag. 556), posizione comune del
Consiglio del 18 marzo 2003 (GU C 125 E del 27.5.2003, pag.
63) e posizione del Parlamento europeo del 3 luglio 2003.
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 dicembre
2003 e decisione del Consiglio del 26 gennaio 2004.

⁽⁴⁾ GU L 36 dell'8.2.1991, pag. 5.

(4) La Comunità dovrebbe pertanto migliorare le norme
di protezione stabilite da detto regolamento, sia per
rafforzare i diritti dei passeggeri sia per provvedere
affinché, nell'ambito di un mercato liberalizzato, i
vettori aerei operino secondo condizioni armonizzate.

(5) Poiché la distinzione tra servizi aerei di linea e non
di linea tende ad attenuarsi, siffatta protezione dovrebbe
valere non solo per i passeggeri dei voli di linea ma
anche per quelli dei voli non di linea, compresi quelli
dei circuiti "tutto compreso".

(6) La protezione accordata ai passeggeri in partenza da
un aeroporto situato in uno Stato membro dovrebbe
essere estesa ai passeggeri in partenza da un aeroporto
situato in un paese terzo verso un aeroporto situato in
uno Stato membro, se il volo è operato da un vettore
comunitario.

(7) Per garantire l'effettiva applicazione del presente
regolamento, gli obblighi da esso derivanti dovrebbero
incombere al vettore aereo che opera o intenda operare
un volo con un aeromobile di proprietà, preso a noleggio
con o senza equipaggio o in qualsiasi altra forma.

(8) Il presente regolamento non dovrebbe limitare il
diritto del vettore aereo operativo di chiedere un
risarcimento a chiunque, inclusi i terzi, conformemente
al diritto applicabile.

(9) Il numero di passeggeri non consenzienti a cui viene
negato l'imbarco dovrebbe essere ridotto obbligando i
vettori aerei a fare appello a persone che rinunciano
volontariamente alla prenotazione, in cambio di
determinati benefici, invece di negare l'imbarco ai
passeggeri, e accordando una piena compensazione
pecuniaria ai passeggeri a cui viene in conclusione
negato l'imbarco.

(10) I passeggeri non consenzienti a cui viene negato
l'imbarco dovrebbero avere la possibilità di annullare il
volo, usufruendo del rimborso del prezzo del biglietto,
o di proseguirlo in condizioni soddisfacenti e
dovrebbero beneficiare di un'adeguata assistenza
durante il periodo di attesa di un volo successivo.

(11) Occorrerebbe che anche i passeggeri che dietro
richiesta rinunciano volontariamente alla prenotazione
avessero la possibilità di annullare il volo, usufruendo
del rimborso del prezzo del biglietto, o di proseguirlo in
condizioni soddisfacenti, in quanto sono confrontati a
difficoltà analoghe a quelle dei passeggeri non
consenzienti a cui viene negato l'imbarco.

(12) Sarebbe anche opportuno limitare i disagi e i
fastidi causati dalla cancellazione di un volo. Per
conseguire tale obiettivo si dovrebbe esigere che i
vettori aerei informino della cancellazione del volo i
passeggeri interessati prima dell'ora prevista per la
partenza e offrano altresì loro di proseguire il viaggio

con un volo alternativo ragionevole, affinché essi
possano decidere diversamente.

Se non ottemperano a questo obbligo i vettori aerei
dovrebbero offrire una compensazione pecuniaria ai
passeggeri, salvo qualora la cancellazione sia dovuta a
circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque
potute evitare anche se fossero state adottate tutte le
misure del caso.

(13) I passeggeri il cui volo è cancellato dovrebbero
poter ottenere il rimborso del prezzo del biglietto o
avere la possibilità di proseguire il viaggio con un volo
alternativo in condizioni soddisfacenti, e dovrebbero
beneficiare di un'adeguata assistenza durante il periodo
di attesa di un volo successivo.

(14) Come previsto ai sensi della convenzione di
Montreal, gli obblighi che incombono ai vettori aerei
operativi dovrebbero essere limitati o dovrebbero non
applicarsi nei casi in cui un evento è dovuto a
circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque
potute evitare anche se fossero state adottate tutte le
misure del caso.

Siffatte circostanze possono, in particolare, ricorrere in
caso di instabilità politica, condizioni meteorologiche
incompatibili con l'effettuazione del volo in questione,
rischi per la sicurezza, improvvise carenze del volo
sotto il profilo della sicurezza e scioperi che si
ripercuotono sull'attività di un vettore aereo operativo.

(15) Dovrebbe essere considerata una circostanza
eccezionale il caso in cui l'impatto di una decisione di
gestione del traffico aereo in relazione ad un particolare
aeromobile in un particolare giorno provochi un lungo
ritardo, un ritardo che comporti un pernottamento o la
cancellazione di uno o più voli per detto aeromobile,
anche se tutte le ragionevoli misure sono state adottate
dal vettore aereo interessato per evitare ritardi o
cancellazioni.

(16) In caso di cancellazione di un viaggio con circuito
tutto compreso per motivi diversi dalla cancellazione
del volo il presente regolamento non dovrebbe
applicarsi.

(17) I passeggeri il cui volo subisce un ritardo di durata
definita dovrebbero beneficiare di un'adeguata
assistenza e dovrebbero avere la possibilità di annullare
il volo usufruendo del rimborso del prezzo del biglietto
o di proseguirlo in condizioni soddisfacenti.

(18) L'assistenza ai passeggeri in attesa di una
soluzione alternativa o di un volo ritardato dovrebbe
essere limitata o rifiutata se la prestazione
dell'assistenza causa un ulteriore ritardo.

(19) I vettori aerei operativi dovrebbero tener conto
delle speciali esigenze delle persone con mobilità
ridotta e dei loro accompagnatori.

(20) Affinché i passeggeri possano efficacemente
esercitare i propri diritti essi dovrebbero essere
pienamente informati in merito ai loro diritti in caso di
negato imbarco, cancellazione del volo o ritardo
prolungato.

(21) Gli Stati membri dovrebbero stabilire le sanzioni
applicabili in caso di violazione del presente
regolamento ed assicurare che esse siano effettivamente
applicate. Tali sanzioni devono essere effettive,
proporzionate e dissuasive.

(22) Gli Stati membri dovrebbero assicurare e
controllare che i loro vettori aerei rispettino il presente
regolamento nonché designare un organismo
appropriato per l'espletamento di tali compiti. Il
controllo non dovrebbe pregiudicare il diritto per i
passeggeri e i vettori aerei di chiedere un legittimo
risarcimento nelle competenti sedi giurisdizionali
secondo le procedure del diritto nazionale.

(23) La Commissione dovrebbe analizzare
l'applicazione del presente regolamento e valutare in
particolare l'opportunità di estenderne l'ambito
d'applicazione a tutti i passeggeri aventi un contratto
con un operatore turistico o un vettore comunitario in
partenza da un aeroporto di un paese terzo verso un
aeroporto di uno Stato membro.

(24) Il 2 dicembre 1987, a Londra, il Regno di Spagna
e il Regno Unito hanno convenuto, con una
dichiarazione comune dei ministri degli Affari esteri dei
due paesi, accordi intesi a rafforzare la cooperazione
sull'utilizzo dell'aeroporto di Gibilterra. Tali accordi
devono ancora iniziare ad esercitare i loro effetti.

(25) Il regolamento (CEE) n. 295/91 dovrebbe di
conseguenza essere abrogato,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento stabilisce, alle condizioni in
esso specificate, i diritti minimi dei passeggeri in caso di:

- a) negato imbarco a passeggeri non consenzienti;
- b) cancellazione del volo;
- c) ritardo del volo.

2. Resta inteso che l'applicazione del presente
regolamento all'aeroporto di Gibilterra lascia
impregiudicate le posizioni giuridiche rispettive del
Regno di Spagna e del Regno Unito in merito alla
controversia relativa alla sovranità sul territorio nel
quale detto aeroporto è situato.

3. L'applicazione del presente regolamento
all'aeroporto di Gibilterra è sospesa fino alla data in cui
gli accordi di cui alla dichiarazione comune resa dai
ministri degli Affari esteri del Regno di Spagna e del

Regno Unito il 2 dicembre 1987 cominciano ad esercitare i loro effetti. I governi della Spagna e del Regno Unito comunicheranno al Consiglio tale data.

Articolo 2

Definizioni

Ai sensi del presente regolamento, si intende per:

- a) "vettore aereo": un'impresa di trasporto aereo munita di valida licenza di esercizio;
- b) "vettore aereo operativo": un vettore aereo che opera o intende operare un volo nell'ambito di un contratto con un passeggero o per conto di un'altra persona, fisica o giuridica, che abbia concluso un contratto con tale passeggero;
- c) "vettore comunitario": un vettore aereo munito di valida licenza di esercizio rilasciata da uno Stato membro ai sensi delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei (1);
- d) "operatore turistico": un organizzatore, ad esclusione di un vettore aereo, ai sensi dell'articolo 2, punto 2, della direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti "tutto compreso";
- e) "servizio tutto compreso": i servizi definiti all'articolo 2, punto 1, della direttiva 90/314/CEE (2);
- f) "biglietto": un documento in corso di validità che dà diritto al trasporto o un titolo equivalente in forma non cartacea, compresa la forma elettronica, emesso o autorizzato dal vettore aereo o dal suo agente autorizzato;
- g) "prenotazione": il fatto che il passeggero è in possesso di un biglietto, o di un altro titolo, che attesti che la prenotazione è stata accettata e registrata dal vettore aereo o dall'operatore turistico;
- h) "destinazione finale": la destinazione indicata sul biglietto esibito al banco di accettazione o, in caso di coincidenza diretta, la destinazione dell'ultimo volo; i voli alternativi in coincidenza disponibili non sono presi in considerazione se viene rispettato l'orario di arrivo originariamente previsto;
- i) "persona con mobilità ridotta": un soggetto la cui mobilità sia ridotta, nell'uso del trasporto aereo, per via di una minorazione fisica (sensoriale o motoria, permanente o temporanea), di una insufficienza psichica, per ragioni di età o per via di qualunque altro fattore che generi una minorazione e la cui condizione richieda un'attenzione particolare e un adattamento alle sue esigenze del servizio offerto a tutti i passeggeri;
- j) "negato imbarco": il rifiuto di trasportare passeggeri su un volo sebbene i medesimi si siano presentati all'imbarco nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, salvo se vi sono ragionevoli motivi per negare loro l'imbarco, quali ad esempio

motivi di salute o di sicurezza ovvero documenti di viaggio inadeguati;

k) "volontario": una persona che si è presentata all'imbarco nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e risponde affermativamente alla domanda del vettore aereo se vi siano passeggeri disposti a rinunciare alla propria prenotazione in cambio di benefici;

l) "cancellazione del volo": la mancata effettuazione di un volo originariamente previsto e sul quale sia stato prenotato almeno un posto.

Articolo 3

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica:

- a) ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato;
- b) ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato in un paese terzo a destinazione di un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato, salvo se i suddetti passeggeri hanno ricevuto benefici o una compensazione pecuniaria e assistenza nel paese terzo in questione, qualora il vettore aereo operante il volo in questione sia un vettore comunitario.

2. Il paragrafo 1 si applica a condizione che i passeggeri:

- a) dispongano di una prenotazione confermata sul volo in questione e, tranne nei casi di cancellazione di cui all'articolo 5, si presentino all'accettazione: – secondo le modalità stabilite e all'ora precedentemente indicata per iscritto (anche per via elettronica) dal vettore aereo, operatore turistico o agente di viaggio autorizzato, oppure, qualora non sia indicata l'ora, – al più tardi quarantacinque minuti prima dell'ora di partenza pubblicata; o
- b) siano stati trasferiti da un vettore aereo o da un operatore turistico dal volo per il quale possedevano una prenotazione ad un altro volo, indipendentemente dal motivo.

3. Il presente regolamento non si applica ai passeggeri che viaggiano gratuitamente o ad una tariffa ridotta non accessibile, direttamente o indirettamente, al pubblico. Tuttavia esso si applica ai passeggeri titolari di biglietti emessi nel quadro di un programma Frequent Flyer o di altri programmi commerciali dei vettori aerei o degli operatori turistici.

4. Il presente regolamento si applica soltanto ai passeggeri trasportati da aeromobili a velatura fissa motorizzata.

5. Il presente regolamento si applica ad ogni vettore

aereo operativo che trasporta i passeggeri di cui ai paragrafi 1 e 2.

Allorché un vettore aereo operativo che non abbia stipulato un contratto con il passeggero ottempera agli obblighi previsti dal presente regolamento, si considera che esso agisce per conto della persona che ha stipulato un contratto con tale passeggero.

6. Il presente regolamento lascia impregiudicati i diritti dei passeggeri stabiliti dalla direttiva 90/314/CEE. Il presente regolamento non si applica nei casi in cui un circuito "tutto compreso" è cancellato per motivi diversi dalla cancellazione del volo.

Articolo 4

Negato imbarco

1. Qualora possa ragionevolmente prevedere di dover negare l'imbarco su un volo, il vettore aereo operativo fa in primo luogo appello ai volontari disposti a rinunciare alla prenotazione in cambio di benefici da concordare tra il passeggero interessato e il vettore aereo operativo. I volontari beneficiano di un'assistenza a norma dell'articolo 8. Tale assistenza lascia impregiudicati i benefici di cui al presente paragrafo.

2. Qualora il numero dei volontari non sia sufficiente per consentire l'imbarco dei restanti passeggeri titolari di prenotazioni, il vettore aereo operativo può negare l'imbarco a passeggeri non consenzienti.

3. In caso di negato imbarco a passeggeri non consenzienti, il vettore aereo operativo provvede immediatamente a versare una compensazione pecuniaria ai passeggeri interessati a norma dell'articolo 7 e presta loro assistenza a norma degli articoli 8 e 9.

Articolo 5

Cancellazione del volo

1. In caso di cancellazione del volo, ai passeggeri interessati:

- a) è offerta l'assistenza del vettore operativo a norma dell'articolo 8;
- b) è offerta l'assistenza del vettore operativo a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 9, paragrafo 2, nonché, in caso di volo alternativo quando l'orario di partenza che si può ragionevolmente prevedere per il nuovo volo è rinviato di almeno un giorno rispetto all'orario di partenza previsto per il volo cancellato, l'assistenza di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c); e

c) spetta la compensazione pecuniaria del vettore aereo operativo a norma dell'articolo 7, a meno che:

- i) siano stati informati della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell'orario di partenza previsto; oppure
- ii) siano stati informati della cancellazione del volo nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima

dell'orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di due ore prima dell'orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di quattro ore dopo l'orario d'arrivo previsto; oppure

iii) siano stati informati della cancellazione del volo meno di sette giorni prima dell'orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di un'ora prima dell'orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l'orario d'arrivo previsto.

2. Insieme alla cancellazione del volo, i passeggeri sono informati delle eventuali alternative di trasporto possibili.

3. Il vettore aereo operativo non è tenuto a pagare una compensazione pecuniaria a norma dell'articolo 7, se può dimostrare che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.

4. L'onere della prova, per quanto riguarda se e quando il passeggero è stato avvertito della cancellazione del volo, incombe al vettore aereo operativo.

Articolo 6

Ritardo

1. Qualora possa ragionevolmente prevedere che il volo sarà ritardato, rispetto all'orario di partenza previsto

- a) di due o più ore per tutte le tratte aeree pari o inferiori a 1 500 km; o
- b) di tre o più ore per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1 500 km e per tutte le altre tratte aeree comprese tra 1 500 e 3 500 km; o
- c) di quattro o più ore per tutte le altre tratte aeree che non rientrano nei casi di cui alle lettere a) o b), il vettore aereo operativo presta ai passeggeri:
- i) l'assistenza prevista nell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), e nell'articolo 9, paragrafo 2; e
- ii) quando l'orario di partenza che si può ragionevolmente prevedere è rinviato di almeno un giorno rispetto all'orario di partenza precedentemente previsto, l'assistenza di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c); e
- iii) quando il ritardo è di almeno cinque ore, l'assistenza prevista nell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a).

2. In ogni caso l'assistenza è fornita entro i termini stabiliti dal presente articolo in funzione di ogni fascia di distanza.

Articolo 7

Diritto a compensazione pecuniaria

1. Quando è fatto riferimento al presente articolo, i passeggeri interessati ricevono una compensazione pecuniaria pari a:

- a) 250 EUR per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1 500 chilometri;
- b) 400 EUR per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1 500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra 1 500 e 3 500 chilometri;
- c) 600 EUR per le tratte aeree che non rientrano nelle lettere a) o b).

Nel determinare la distanza si utilizza come base di calcolo l'ultima destinazione per la quale il passeggero subisce un ritardo all'arrivo rispetto all'orario previsto a causa del negato imbarco o della cancellazione del volo.

2. Se ai passeggeri è offerto di raggiungere la loro destinazione finale imbarcandosi su un volo alternativo a norma dell'articolo 8, il cui orario di arrivo non supera:

- a) di due ore, per tutte le tratte aeree pari o inferiori a 1 500 km; o
- b) di tre ore, per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1 500 km e per tutte le altre tratte aeree comprese fra 1 500 e 3 500 km; o
- c) di quattro ore, per tutte le tratte aeree che non rientrano nei casi di cui alle lettere a) o b), l'orario di arrivo previsto del volo originariamente prenotato, il vettore aereo operativo può ridurre del 50% la compensazione pecuniaria di cui al paragrafo 1.

3. La compensazione pecuniaria di cui al paragrafo 1 è pagata in contanti, mediante trasferimento bancario elettronico, con versamenti o assegni bancari, o, previo accordo firmato dal passeggero, con buoni di viaggio e/o altri servizi.

4. Le distanze di cui ai paragrafi 1 e 2 sono misurate secondo il metodo della rotta ortodromica.

Articolo 8

Diritto a rimborso o all'imbarco su un volo alternativo

1. Quando è fatto riferimento al presente articolo, al passeggero è offerta la scelta tra:

- a) — il rimborso entro sette giorni, secondo quanto previsto nell'articolo 7, paragrafo 3, del prezzo pieno del biglietto, allo stesso prezzo al quale è stato acquistato, per la o le parti di viaggio non effettuate e per la o le parti di viaggio già effettuate se il volo in questione è divenuto inutile rispetto al programma di viaggio iniziale del passeggero, nonché, se del caso: — un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale, non appena possibile;
- b) l'imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabili, non appena possibile;
- c) l'imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabili, ad una

data successiva di suo gradimento, a seconda delle disponibilità di posti.

2. Il paragrafo 1, lettera a), si applica anche ai passeggeri i cui voli rientrano in un servizio "tutto compreso", ad esclusione del diritto al rimborso qualora tale diritto sussista a norma della direttiva 90/314/CEE.

3. Qualora una città o regione sia servita da più aeroporti ed un vettore aereo operativo offra ad un passeggero l'imbarco su un volo per un aeroporto di destinazione diverso da quello prenotato dal passeggero, le spese di trasferimento del passeggero dall'aeroporto di arrivo all'aeroporto per il quale era stata effettuata la prenotazione o ad un'altra destinazione vicina, concordata con il passeggero, sono a carico del vettore aereo operativo.

Articolo 9

Diritto ad assistenza

1. Quando è fatto riferimento al presente articolo, il passeggero ha diritto a titolo gratuito:

- a) a pasti e bevande in congrua relazione alla durata dell'attesa;
- b) alla sistemazione in albergo: — qualora siano necessari uno o più pernottamenti, o — qualora sia necessario un ulteriore soggiorno, oltre a quello previsto dal passeggero;
- c) al trasporto tra l'aeroporto e il luogo di sistemazione (albergo o altro).

2. Inoltre, il passeggero ha diritto ad effettuare a titolo gratuito due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica.

3. Nell'applicare il presente articolo il vettore aereo operativo presta particolare attenzione ai bisogni delle persone con mobilità ridotta e dei loro accompagnatori, nonché ai bisogni dei bambini non accompagnati.

Articolo 10

Sistemazione in classe superiore o inferiore

1. Se un vettore aereo operativo sistema un passeggero in una classe superiore a quella corrispondente al biglietto aereo acquistato, non può esigere alcun pagamento supplementare.

2. Se un vettore aereo operativo sistema un passeggero in una classe inferiore a quella corrispondente al biglietto aereo acquistato, rimborsa entro sette giorni, secondo le modalità di cui all'articolo 7, paragrafo 3.

- a) il 30% del prezzo del biglietto per tutte le tratte aeree pari o inferiori a 1 500 km; o
- b) il 50% del prezzo del biglietto per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1 500 km, esclusi i collegamenti fra il territorio europeo degli Stati membri e i dipartimenti francesi d'oltremare, e per tutte le altre tratte aeree comprese tra 1 500 e 3 500 km; o
- c) il 75% del prezzo per tutte le tratte aeree che non

rientrano nei casi di cui alle lettere a) o b), compresi i collegamenti fra il territorio europeo degli Stati membri e i dipartimenti francesi d'oltremare.

Articolo 11

Persone con mobilità ridotta o con esigenze particolari

1. I vettori aerei operativi danno la precedenza alle persone con mobilità ridotta e ai loro eventuali accompagnatori o cani da accompagnamento certificati, nonché ai bambini non accompagnati.

2. In caso di negato imbarco, cancellazione del volo e ritardi di qualsiasi durata le persone con mobilità ridotta e i loro eventuali accompagnatori nonché i bambini non accompagnati hanno diritto a ricevere al più presto l'assistenza in norma dell'articolo 9.

Articolo 12

Risarcimenti supplementari

1. Il presente regolamento lascia impregiudicati i diritti del passeggero ad un risarcimento supplementare. Il risarcimento concesso ai sensi del presente regolamento può essere detratto da detto risarcimento.

2. Fatti salvi principi e norme pertinenti del diritto nazionale, inclusa la giurisprudenza, il paragrafo 1 non si applica ai passeggeri che hanno rinunciato volontariamente ad una prenotazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1.

Articolo 13

Diritti ad azioni di regresso

Qualora il vettore aereo operativo versi una compensazione pecuniaria o ottemperi ad altri suoi obblighi ai sensi del presente regolamento, nessuna disposizione dello stesso può essere interpretata come limitazione al suo diritto di chiedere un risarcimento a chiunque, inclusi i terzi, conformemente al diritto applicabile. In particolare, il presente regolamento non limita in alcun modo il diritto del vettore aereo operativo di chiedere il rimborso ad un operatore turistico o qualunque altra persona con cui abbia stipulato un contratto. Del pari, nessuna disposizione del presente regolamento può essere interpretata come limitazione al diritto di un operatore turistico o di un terzo che non sia un passeggero e con cui il vettore operativo ha stipulato un contratto di chiedere un rimborso o un risarcimento al vettore operativo conformemente al diritto applicabile.

Articolo 14

Obbligo di informare i passeggeri in merito ai loro diritti

1. Il vettore aereo operativo provvede affinché nella zona di registrazione sia affisso, in modo chiaramente visibile e leggibile per i passeggeri, un avviso contenente il testo seguente: "In caso di negato imbarco o di volo cancellato o ritardato di almeno due ore,

rivolgersi al banco di accettazione o alla porta di imbarco per ottenere il testo che enumera i diritti del passeggero, in particolare in materia di compensazione pecuniaria e di assistenza".

2. Se nega l'imbarco o cancella un volo, il vettore aereo operativo presenta ad ogni passeggero interessato un avviso scritto contenente le regole in materia di compensazione pecuniaria ed assistenza ai sensi del presente regolamento. Analogo avviso è presentato ai passeggeri il cui volo subisce un ritardo di almeno due ore. Ai passeggeri vengono inoltre fornite per iscritto le informazioni occorrenti per prendere contatto con l'organismo nazionale designato di cui all'articolo 16.

3. Per quanto concerne i non vedenti o gli ipovedenti, le disposizioni del presente articolo si applicano facendo ricorso a mezzi alternativi adeguati.

Articolo 15

Irrinunciabilità

1. Gli obblighi nei confronti dei passeggeri stabiliti dal presente regolamento non possono essere oggetto di restrizioni o rinuncia, in particolare per effetto di clausole derogatorie o restrittive del contratto di trasporto.

2. Qualora una clausola restrittiva o derogatoria sia applicata contro un passeggero o se costui non sia stato correttamente informato dei suoi diritti ed abbia pertanto accettato una compensazione inferiore a quella prevista dal presente regolamento, il passeggero ha comunque il diritto di avviare le necessarie procedure dinanzi ai tribunali od organi competenti per ottenere una compensazione integrativa.

Articolo 16

Violazioni

1. Ogni Stato membro designa l'organismo responsabile dell'applicazione del presente regolamento per quanto riguarda i voli in partenza dagli aeroporti situati nel suo territorio o i voli provenienti da un paese terzo e diretti in tali aeroporti. Se del caso, tale organismo adotta tutte le misure necessarie per garantire che siano rispettati i diritti dei passeggeri. Gli Stati membri informano la Commissione circa l'organismo designato a norma del presente paragrafo.

Articolo 17

Relazioni

La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 1° gennaio 2007 in merito al funzionamento e agli effetti del presente regolamento, in particolare per quanto concerne:

- l'incidenza del negato imbarco e della cancellazione dei voli,
- l'eventuale estensione dell'ambito di applicazione del presente regolamento ai passeggeri che hanno stipulato un contratto con un vettore comunitario o titolari di una

prenotazione di volo che fa parte di un circuito "tutto compreso" cui si applica la direttiva 90/314/CEE e che partono da un aeroporto di un paese terzo verso un aeroporto di uno Stato membro, con voli non operati da vettori aerei comunitari,

~ l'eventuale revisione degli importi delle compensazioni pecuniarie di cui all'articolo 7, paragrafo 1. Se del caso, la relazione è accompagnata da proposte legislative.

Articolo 18

Abrogazione

Il regolamento (CEE) n. 295/91 è abrogato.

Articolo 19

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 17 febbraio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 11 febbraio 2004.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. COX

Per il Consiglio

Il Presidente

M. McDOWELL

(1) GI L 240 del 24.8.1992, pag. 1.

(2) GI L 158 del 23.6.1990, pag. 59.

DECISIONE DEL CONSIGLIO dell'8 marzo 2004 relativa alla conclusione del memorandum d'intesa tra la Comunità europea e l'amministrazione nazionale del turismo della Repubblica popolare cinese sui visti e sulle questioni affini riguardanti i gruppi turistici provenienti dalla Repubblica popolare cinese (SDA) (2004/265/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, lettera b), punti iii) e iv), e l'articolo 63, paragrafo 3, lettera b), del trattato CE in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase, e paragrafo 3, primo comma, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo(1), considerando quanto segue:

(1) La Commissione ha negoziato in nome della Comunità il memorandum d'intesa di cui alla presente decisione.

(2) Il presente memorandum d'intesa è stato firmato, in nome della Comunità fatta salva la sua conclusione.

(3) Il memorandum d'intesa istituisce un comitato che può adottare decisioni aventi un effetto giuridico su alcune questioni tecniche. È pertanto opportuno prevedere procedure semplificate per la definizione della posizione comunitaria in tali casi.

(4) Conformemente al protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda, e al protocollo che integra l'acquis di Schengen nel quadro dell'Unione europea, il Regno Unito e l'Irlanda non partecipano all'adozione della presente decisione e pertanto non sono vincolati da essa o soggetti alla sua applicazione.

(5) Conformemente al protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione e pertanto non è vincolata da essa o soggetta alla sua applicazione.

(6) È opportuno approvare il memorandum d'intesa, DECIDE:

Articolo 1

È approvato in nome della Comunità il memorandum d'intesa tra la Comunità europea e l'amministrazione nazionale del turismo della Repubblica popolare cinese sui visti e sulle questioni affini riguardanti i gruppi turistici provenienti dalla Repubblica popolare cinese (SDA).

Il testo del memorandum d'intesa è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio comunica la notifica di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del memorandum d'intesa (2).

Articolo 3

La posizione della Comunità in seno al comitato dello status di destinazione approvata per quanto riguarda l'adozione del proprio regolamento interno, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 5, del memorandum d'intesa, è adottata dalla Commissione previa consultazione di uno speciale comitato designato dal Consiglio.

Per tutte le altre decisioni del comitato dello status di destinazione approvata, la posizione della Comunità viene adottata dal Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione.

2. Fatto salvo l'articolo 12, ciascun passeggero può presentare reclamo presso qualsiasi organismo designato ai sensi del paragrafo 1 o presso qualsiasi altro organismo competente designato da uno Stato membro in merito ad una presunta violazione del presente regolamento avvenuta in qualsiasi aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro o riguardante qualsiasi volo proveniente da un paese terzo e diretto a un aeroporto situato in tale territorio.

3. Le sanzioni stabilite dagli Stati membri per violazioni del presente regolamento sono effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 8 marzo 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

D. AHLERN

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 14 aprile 2005 che stabilisce i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica al servizio di campeggio [notificato con il numero C(2005) 1242] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2005/338/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica(1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma e l'allegato V, punto 2, sesto paragrafo, consultato il comitato dell'Unione europea per il marchio ecologico, considerando quanto segue:

(1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1980/2000, il marchio comunitario di qualità ecologica può essere assegnato a prodotti le cui caratteristiche consentano di contribuire in maniera significativa al miglioramento dei principali aspetti ambientali.

(2) Il regolamento (CE) n. 1980/2000 prevede che i criteri specifici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica, redatti in base ai criteri definiti dal comitato dell'Unione europea per il marchio ecologico, siano stabiliti per gruppi di prodotti.

(3) Nel caso del servizio di campeggio, i criteri ecologici si suddividono in criteri che devono essere soddisfatti nella loro totalità e criteri dei quali è necessario rispettare soltanto un determinato numero.

(4) I criteri ecologici e i rispettivi requisiti in materia di valutazione e verifica hanno una validità di tre anni.

(5) Per quanto concerne le spese e i diritti connessi alla domanda e all'utilizzo del marchio di qualità ecologica da parte delle microimprese, così come definite nella raccomandazione 96/280/CE della Commissione, del 3 aprile 1996, relativa alla definizione delle piccole e medie imprese, al fine di tener conto delle limitate risorse di cui dispongono le microimprese e della particolare importanza che esse rivestono nell'ambito del gruppo di prodotti di cui trattasi, è opportuno prevedere riduzioni supplementari rispetto a quelle previste dal regolamento (CE) n. 1980/2000 e dall'articolo 5 della decisione 2000/728/CE della Commissione, del 10 novembre 2000, che fissa le spese e i diritti da applicare nell'ambito del sistema di assegnazione di un marchio comunitario di qualità.

(6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma

(1) Parere del Parlamento europeo del 26 febbraio 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2) La data di entrata in vigore del memorandum d'intesa sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretario generale del Consiglio.

dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1980/2000, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il gruppo di prodotti "servizio di campeggio" comprende la fornitura a pagamento, a titolo di attività principale, di piazzole attrezzate per mezzi di pernottamento mobili entro un'area delimitata.

Comprende inoltre altre strutture atte al pernottamento di ospiti e aree comuni adibite ai servizi in comune forniti entro l'area delimitata.

Il "servizio di campeggio" erogato entro l'area in questione può inoltre comprendere l'erogazione, sotto la gestione del titolare o del gestore del campeggio, di servizi di ristorazione e attività ricreative.

Articolo 2

Per ottenere l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai sensi del regolamento (CE) n. 1980/2000, il servizio erogato nei campeggi deve rientrare nel gruppo di prodotti "servizio di campeggio" e soddisfare i criteri ecologici indicati nella parte A dell'allegato alla presente decisione.

Il servizio di campeggio deve inoltre soddisfare un numero adeguato dei criteri definiti nella parte B dell'allegato, a ciascuno dei quali sono attribuiti punti. Il servizio di campeggio deve ottenere almeno:

- 16,5 punti per il servizio principale;
- 20 punti se vengono fornite anche altre strutture atte al pernottamento di ospiti.

Il punteggio complessivo è aumentato di un punto se vengono forniti servizi di ristorazione e di un punto se sono disponibili attività ricreative.

Articolo 3

1. In deroga all'articolo 1, paragrafo 3, della decisione 2000/728/CE le spese per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica per il servizio di campeggio applicate alle microimprese sono ridotte del 75%; è vietata l'applicazione di altre possibili riduzioni.

2. In deroga all'articolo 2, paragrafo 5, prima frase, della decisione 2000/728/CE, i diritti minimi annuali applicabili alle microimprese per l'utilizzo del marchio di qualità ecologica ammontano a 100 EUR.

3. Il fatturato annuo per i servizi forniti nei campeggi viene calcolato moltiplicando il prezzo di erogazione del servizio per il numero di pernottamenti e riducendo del 50% il risultato ottenuto. Il prezzo di erogazione del servizio è considerato il corrispettivo medio versato dal cliente del campeggio per il pernottamento, comprensivo di tutti i servizi che non comportano maggiorazioni di prezzo. Si applicano le riduzioni ai diritti minimi annuali fissate all'articolo 2 della decisione 2000/728/CE.

4. Ai fini della presente decisione, si applica la definizione di microimpresa contenuta nella raccomandazione 96/280/CE della Commissione del 3 aprile 1996.

Articolo 4

Il numero di codice assegnato a fini amministrativi al gruppo di prodotti "servizio di campeggio" è "26".

Articolo 5

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti "servizio di campeggio" e i rispettivi requisiti in materia di valutazione e verifica hanno una validità di tre anni a decorrere dalla data di notifica della presente decisione.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2005.

Per la Commissione
Stavros DIMAS
Membro della Commissione

OSSERVAZIONI GENERALI

Finalità dei criteri

I criteri mirano a limitare i principali impatti ambientali connessi con le tre fasi del ciclo di vita del servizio (acquisto, erogazione del servizio, gestione dei rifiuti). In particolare, il loro obiettivo è di:

- limitare il consumo energetico,
- limitare il consumo idrico,
- limitare la produzione di rifiuti,
- favorire l'utilizzo di fonti rinnovabili e di sostanze che risultino meno pericolose per l'ambiente,
- promuovere la comunicazione e l'educazione ambientale.

Definizioni

- Per mezzi di pernottamento mobili di cui all'articolo 1 s'intendono mezzi quali tende, roulotte, case mobili (mobile homes) e camper. Le strutture atte al pernottamento di ospiti sono strutture quali bungalow, unità abitative mobili in affitto e appartamenti.

- Per aree comuni adibite ai servizi in comune s'intendono, ad esempio, le strutture adibite a lavanderia e cucina, i supermercati e i servizi d'informazione.

Requisiti di valutazione e verifica

I requisiti specifici di valutazione e verifica sono illustrati immediatamente dopo ciascun criterio descritto nelle parti A e B. Se necessario possono essere utilizzati metodi di prova e norme diversi da quelli indicati per ciascun criterio, purché ritenuti equivalenti dall'organismo competente ad esaminare la richiesta. Nel caso in cui il richiedente sia tenuto a produrre dichiarazioni, documenti, analisi, rapporti di prova o altri elementi che attestino la conformità ai criteri, questa documentazione può a seconda dei casi provenire dal richiedente stesso e/o dai suoi fornitori e/o dai fornitori di questi ultimi, ecc. Se necessario, gli organismi competenti possono chiedere documenti giustificativi ed eseguire verifiche indipendenti. Gli organismi competenti svolgono ispezioni sul posto.

In sede di valutazione delle richieste di assegnazione del marchio e di verifica della conformità ai criteri, si raccomanda agli organismi competenti di tener conto dell'applicazione di sistemi di gestione ambientale riconosciuti, come ad esempio EMAS o EN ISO 14001.

(NB: l'applicazione di tali sistemi di gestione non è obbligatoria).

PARTE A

Criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 1 ENERGIA

1. Energia elettrica da fonti rinnovabili

Almeno il 22% dell'energia elettrica deve provenire da fonti di energia rinnovabili, ai sensi della direttiva 2001/77/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità (1).

(1) GU L 283 del 27.10.2001, pag. 33.

Questo criterio si applica solo ai campeggi che hanno accesso ad un mercato che offre energia prodotta da fonti di energia rinnovabili.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione della (o il contratto con la) società di approvvigionamento elettrico che attesti il tipo di fonte(i) di energia rinnovabile(i), la percentuale dell'energia elettrica fornita e derivante da fonti rinnovabili e l'indicazione della percentuale massima erogabile. Ai sensi della direttiva 2001/77/CE per "fonti di energia rinnovabili" si intendono le fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas).

2. Carbone e oli combustibili pesanti

Gli oli combustibili con un tenore di zolfo superiore allo 0,2% ed il carbone non devono essere utilizzati quali fonti di energia. Questo criterio è applicabile solo ai campeggi che dispongono di un sistema di riscaldamento autonomo.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, specificando il tipo di fonte energetica utilizzato.

3. Energia elettrica per riscaldamento

Almeno il 22% dell'energia elettrica utilizzata per il riscaldamento delle aree comuni, delle unità in affitto adibite al pernottamento e dell'acqua calda per uso sanitario deve provenire da fonti di energia rinnovabili, ai sensi della direttiva 2001/77/CE. Questo criterio si applica solo ai campeggi che dispongono di un impianto di riscaldamento elettrico autonomo e che hanno accesso ad un mercato che offre energia elettrica prodotta da fonti di energia rinnovabili.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, specificando il tipo e la quantità di fonti energetiche utilizzate per il riscaldamento, unitamente alla documentazione sulle caldaie (generatori di calore) eventualmente utilizzati.

4. Rendimento delle caldaie

Le caldaie (generatori di calore) nuove acquistate durante il periodo di assegnazione del marchio di qualità ecologica devono avere un rendimento minimo del 90%, calcolato ai sensi della direttiva 92/42/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, concernente i requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi (1) o, se le caldaie non rientrano nella suddetta direttiva, sulla base delle opportune norme e regole applicabili a questo tipo di prodotti. Le caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi di cui alla direttiva 92/42/CEE devono soddisfare le norme in materia di rendimento definite nella direttiva in questione. Le caldaie che non rientrano nella direttiva 92/42/CEE devono conformarsi alle istruzioni del fabbricante e alla legislazione nazionale e locale in materia di rendimento energetico.

(1) GU L 167 del 22.6.1992, pag. 17.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare un rapporto tecnico del venditore e/o del responsabile della manutenzione della caldaia che ne attesti il rendimento. A norma della direttiva 92/42/CEE il rendimento utile, espresso in percentuale, è il rapporto tra la portata termica trasmessa all'acqua della caldaia e il prodotto del potere termico inferiore, a pressione costante, del combustibile, moltiplicato per il consumo espresso in quantità di combustibile per unità di tempo.

L'articolo 3 della direttiva 92/42/CEE esclude dal suo campo di applicazione i seguenti prodotti: le caldaie ad acqua calda che possono essere alimentate con combustibili diversi tra cui quelli solidi; gli impianti di erogazione istantanea di acqua calda per usi igienici; le caldaie progettate per essere alimentate con combustibili aventi caratteristiche molto diverse da quelle dei combustibili liquidi e gassosi normalmente in commercio (gas residui industriali, biogas, ecc.); le cucine e gli apparecchi progettati per riscaldare principalmente il vano in cui sono installati e che forniscono anche, ma a titolo accessorio, acqua calda per riscaldamento centrale e usi igienici.

5. Impianto di condizionamento

Gli impianti di condizionamento acquistati durante il periodo di assegnazione del marchio di qualità ecologica devono presentare un'efficienza energetica minima di classe B a norma della direttiva 2002/31/CE della Commissione, del 22 marzo 2002, che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei condizionatori d'aria per uso domestico (2) o un'efficienza energetica analoga.

(2) GU L 86 del 3.4.2002, pag. 26.

Nota: questo criterio non si applica ai condizionatori d'aria costituiti da apparecchi che possono utilizzare anche altre fonti energetiche, o apparecchi aria-acqua o acqua-acqua, o ancora unità con una capacità (potenza refrigerante) superiore a 12 kW.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare specifiche tecniche redatte dai tecnici specializzati responsabili dell'installazione, della vendita e/o della manutenzione dell'impianto di condizionamento.

6. Isolamento delle finestre

Tutte le finestre delle aree comuni e delle unità in affitto adibite al pernottamento dotate di impianto di riscaldamento e/o condizionamento devono presentare un livello sufficientemente elevato di isolamento termico, in funzione delle condizioni climatiche locali, e un livello adeguato di isolamento acustico. (Questo criterio non si applica alle roulotte/case mobili in affitto se non sono di proprietà dei gestori del campeggio).

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare un'autodichiarazione, se sufficiente, o la dichiarazione di un tecnico specializzato che attesti la conformità a questo criterio.

7. Spegnimento dell'impianto di riscaldamento o di condizionamento

Se l'impianto di riscaldamento e/o di condizionamento non si spegne automaticamente quando le finestre sono aperte, devono essere disponibili informazioni facilmente accessibili che ricordino agli ospiti di chiudere la o le finestre se l'impianto di riscaldamento o di condizionamento è in funzione.

Questo criterio si applica solo ai campeggi che dispongono di impianto di riscaldamento e/o di condizionamento.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio insieme al testo delle informazioni fornite (se necessario).

8. Spegnimento delle luci

Se nelle unità in affitto adibite al pernottamento non c'è un dispositivo di spegnimento automatico delle luci, devono essere

disponibili informazioni facilmente accessibili che invitino gli ospiti a spegnere le luci quando escono dall'unità di pernottamento.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e le procedure di informazione applicate.

9. Efficienza energetica delle lampadine

a) Entro un anno dalla data della richiesta di assegnazione del marchio, almeno il 60% di tutte le lampadine installate nel campeggio deve presentare un'efficienza energetica di classe A, ai sensi della direttiva 98/11/CE della Commissione, del 27 gennaio 1998, che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante l'efficienza energetica delle lampade per uso domestico(1). Questo criterio non è applicabile se le caratteristiche fisiche delle lampade non consentono la sostituzione con lampadine a basso consumo energetico.

b) Entro un anno dalla data della richiesta, almeno l'80% delle lampadine che si trovano in punti nei quali è probabile che rimangano accese per oltre 5 ore al giorno deve presentare un'efficienza energetica di classe A ai sensi della direttiva 98/11/CE. Questo criterio non è applicabile se le caratteristiche fisiche delle lampade non consentono la sostituzione con lampadine a basso consumo energetico.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità alle parti a) e b) di questo criterio e indicare la classe di efficienza energetica delle varie lampadine utilizzate.

ACQUA

10. Approvvigionamento idrico

Il campeggio deve dichiarare all'autorità competente per le acque la sua disponibilità a passare ad una fonte di approvvigionamento idrico diversa (ad esempio, acqua della rete di distribuzione, acque di superficie) se gli studi sul piano locale di tutela delle risorse idriche dimostrano che l'utilizzo della fonte di approvvigionamento idrico impiegata in quel momento presenta un forte impatto ambientale.

Questo criterio è applicabile solo se il campeggio non si rifornisce di acqua dalla rete di distribuzione idrica.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione in tal senso, unita alla documentazione adeguata, compresi i risultati degli studi sul piano locale di protezione delle risorse idriche (se disponibili), all'indicazione delle eventuali azioni da intraprendere e alla documentazione dei provvedimenti già adottati.

(1) GU L 71 del 10.3.1998, pag. 1.

11. Flusso di acqua dai rubinetti e docce

Il flusso di acqua dai rubinetti e dalle docce, esclusi i rubinetti delle vasche, non deve superare i 10 litri/minuto.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, insieme alla spiegazione di come il campeggio rispetta il criterio e l'eventuale documentazione necessaria.

12. Risparmio di acqua nei bagni e nelle toilette

Nei bagni e nelle toilette devono essere presenti informazioni adeguate che illustrino come contribuire al risparmio idrico del campeggio.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e le informazioni fornite agli ospiti.

13. Cestini per rifiuti nelle toilette

Ogni toilette deve disporre di un adeguato cestino per i rifiuti e gli ospiti devono essere invitati ad utilizzarlo, ove possibile, al

posto dello scarico della toilette.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio insieme al testo delle informazioni fornite agli ospiti.

14. Risciacquo degli orinatoi

Gli orinatoi devono avere un dispositivo di risciacquo automatico (con timer) o manuale tale da evitare un flusso di risciacquo continuo.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e la documentazione sugli orinatoi installati.

15. Perdite

Il personale deve essere formato al fine di controllare giornalmente se vi siano perdite visibili ed eventualmente adottare le misure necessarie. Gli ospiti devono essere invitati ad informare il personale dell'eventuale presenza di perdite.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, insieme ad un'opportuna documentazione relativa agli argomenti trattati durante la formazione e una copia delle informazioni fornite agli ospiti.

16. Annaffiatura di piante e aree esterne

In genere, le piante e le aree esterne devono essere annaffiate prima delle ore più calde o dopo il tramonto, dove le condizioni regionali o climatiche lo rendano opportuno.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio.

17. Trattamento delle acque reflue

Tutte le acque reflue devono essere trattate.

Se non è possibile collegarsi ad un impianto locale di trattamento delle acque reflue, il campeggio deve disporre di un proprio sistema di trattamento conforme alle disposizioni della normativa locale, nazionale o europea in materia. Gli ospiti devono essere informati della necessità e dell'obbligo di un corretto smaltimento delle acque reflue prodotte dai loro mezzi di pernottamento mobili.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, unita alla documentazione sul collegamento all'impianto locale di trattamento delle acque reflue o sul proprio sistema di trattamento delle acque reflue, secondo il caso, e la documentazione destinata agli ospiti e riguardante lo smaltimento delle acque reflue.

18. Piano sulle acque reflue

Il campeggio deve richiedere all'amministrazione locale competente il piano sulle acque reflue e, se disponibile, attenersi ad esso.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare la lettera indirizzata all'amministrazione locale incaricata della gestione delle acque reflue nella quale richiede il piano locale sulle acque reflue e la risposta ottenuta. Se esiste un piano, il richiedente deve fornire la documentazione sulle misure adottate per seguirlo.

DETERSIVI E DISINFETTANTI

19. Punto di smaltimento dei WC chimici

Se il campeggio è collegato ad una fossa settica, i reflui dei WC chimici devono essere raccolti separatamente o in altra maniera adeguata e trattati. Se il campeggio è collegato alla rete fognaria pubblica, è sufficiente un vuotatoio o un'unità di smaltimento speciale per evitare la fuoriuscita dei reflui.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, compresi eventuali requisiti specifici in materia di smaltimento dell'autorità locale e la documentazione sul vuotatoio chimico.

20. Disinfettanti

I disinfettanti devono essere utilizzati solo dove necessario per conformarsi alle disposizioni di legge in materia di igiene.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, indicando eventualmente dove e quando sono stati utilizzati i disinfettanti.

21. Formazione del personale riguardo all'uso di detersivi e disinfettanti

Il personale viene istruito a non utilizzare quantità di detersivi e disinfettanti superiori alle dosi indicate sulle confezioni dei prodotti.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e informazioni dettagliate sulla formazione effettuata.

RIFIUTI

22. Raccolta differenziata dei rifiuti da parte degli ospiti

Devono essere forniti contenitori adeguati per consentire agli ospiti di separare i rifiuti secondo i sistemi locali o nazionali applicabili. Nelle varie zone del campeggio devono essere disponibili informazioni facilmente accessibili e chiare che invitino gli ospiti alla raccolta differenziata dei rifiuti. I contenitori per la raccolta differenziata devono essere raggiungibili con la stessa facilità dei normali cassonetti per i rifiuti.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, informazioni dettagliate sui contenitori e una copia degli avvisi/informazioni disponibili e l'indicazione della posizione dei contenitori all'interno del campeggio.

23. Rifiuti pericolosi

Il personale deve separare i rifiuti pericolosi di cui alla decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi (1), e successive modifiche, e deve provvedere ad uno smaltimento adeguato. I rifiuti in questione comprendono i toner e le cartucce d'inchiostro delle stampanti, i dispositivi di refrigerazione, le apparecchiature elettriche, le batterie, i prodotti farmaceutici, gli oli e i grassi, ecc. Devono essere disponibili informazioni per gli ospiti sul corretto smaltimento dei rifiuti pericolosi.

Se l'autorità locale non prevede lo smaltimento dei rifiuti pericolosi, ogni anno il richiedente deve presentare una dichiarazione dell'autorità locale che attesti la non disponibilità di un sistema di smaltimento dei rifiuti pericolosi.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, unita ad un elenco dei rifiuti pericolosi prodotti dal campeggio, indicando le modalità di gestione, separazione, raccolta e smaltimento di tali rifiuti, comprese copie degli eventuali contratti sottoscritti con terzi. Se opportuno, ogni anno il richiedente fornisce la corrispondente dichiarazione dell'autorità locale.

(1) GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3.

24. Raccolta differenziata dei rifiuti

Il personale deve separare i rifiuti in base alle categorie che possono essere trattate separatamente dagli impianti locali o nazionali di gestione dei rifiuti. Se l'amministrazione locale non offre un sistema di raccolta e/o smaltimento differenziati dei rifiuti, il campeggio deve inviare una lettera per esprimere la volontà di effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti e la preoccupazione per la mancanza di un sistema di raccolta e/o

smaltimento differenziati. La richiesta di fornire un sistema di raccolta e/o smaltimento differenziati dei rifiuti deve essere presentata ogni anno alle autorità locali.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, indicando le varie categorie di rifiuti accettate dalle autorità locali e le procedure seguite per la raccolta, la separazione, la gestione e lo smaltimento di tali categorie di rifiuti all'interno del campeggio, e/o gli eventuali contratti con imprese private. Se necessario, il richiedente deve fornire ogni anno la corrispondente dichiarazione all'autorità locale.

25. Trasporto dei rifiuti

Se le autorità locali incaricate della gestione dei rifiuti non procedono alla raccolta presso il campeggio o nelle sue vicinanze, quest'ultimo deve garantire il trasporto dei rifiuti che produce fino al sito appropriato, riducendo per quanto possibile gli spostamenti.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, indicando i siti di raccolta, le modalità di trasporto e le distanze percorse.

26. Prodotti "usa e getta"

Se non richiesto dalla legge, nelle unità in affitto adibite al pernottamento e nei negozi del campeggio non devono essere utilizzati i seguenti prodotti "usa e getta": prodotti per l'igiene del corpo monodose o monouso (quali shampoo, saponi, cuffie per la doccia, ecc.); se vengono utilizzati altri prodotti "usa e getta", nel punto in cui sono utilizzati devono essere previsti contenitori specifici per lo smaltimento secondo i sistemi locali o nazionali applicabili.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, indicando eventualmente i prodotti "usa e getta" utilizzati e la normativa che ne impone l'uso, oltre che la descrizione del tipo e del sistema di raccolta dei rifiuti in questione.

ALTRI SERVIZI

27. Divieto di fumare nelle aree comuni

Nelle aree comuni al chiuso deve essere adibito uno spazio per non fumatori.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio.

28. Trasporti pubblici

Gli ospiti e il personale devono disporre di informazioni facilmente accessibili su come raggiungere il campeggio e altre destinazioni locali con i mezzi pubblici. Se non esiste un sistema di trasporto pubblico adeguato, devono essere fornite informazioni anche su altri mezzi di trasporto preferibili sotto il profilo ambientale.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e copie del materiale informativo disponibile.

GESTIONE GENERALE

I richiedenti che applicano un sistema di gestione ambientale registrato nell'ambito del regolamento EMAS o certificato secondo la norma EN ISO 14001 sono automaticamente conformi ai criteri generali di gestione riportati di seguito. In tal caso la verifica della conformità a tali criteri è data dalla registrazione EMAS o dalla certificazione EN ISO 14001.

29. Manutenzione e riparazioni generali

Tutte le apparecchiature utilizzate per fornire il servizio di campeggio devono essere riparate e soggette a manutenzione ai sensi di legge e in ogni altro caso necessario; queste operazioni devono essere effettuate solo da personale qualificato. Per tutte le apparecchiature che rientrano nei criteri, il direttore del

campeggio deve possedere una dichiarazione scritta del tecnico indicante la frequenza fissata per la manutenzione in base ai termini di legge.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, nonché un elenco delle apparecchiature e delle persone/impresе che effettuano la manutenzione.

30. Manutenzione e riparazione delle caldaie

a) La manutenzione e gli interventi di riparazione delle caldaie devono essere effettuati da professionisti qualificati almeno una volta all'anno, e più frequentemente se previsto dalla legge o se necessario, secondo le norme CEI e le norme nazionali, ove applicabili, o secondo le istruzioni del fabbricante.

b) I controlli sui livelli di rendimento di cui alla direttiva 92/42/CEE o previsti dalla legislazione nazionale o dalle istruzioni del fabbricante e sul rispetto dei limiti di emissione prescritti vengono effettuati una volta all'anno. Se dalle operazioni di manutenzione risulta che le condizioni citate non vengono rispettate, gli interventi necessari devono essere effettuati tempestivamente.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità alle due parti di questo criterio, nonché una descrizione delle caldaie e del relativo programma di manutenzione, informazioni sulle persone/impresе incaricate della manutenzione e gli elementi verificati nel corso della manutenzione.

31. Definizione della politica ambientale aziendale e programma d'azione

La direzione deve disporre di una politica ambientale e formulare una semplice dichiarazione di politica ambientale e definire un programma d'azione preciso per garantire che la politica ambientale venga applicata. Il programma d'azione precisa gli obiettivi di prestazione ambientale riguardo all'energia, alle risorse idriche, alle sostanze chimiche e ai rifiuti che devono essere definiti ogni due anni, tenendo conto dei criteri di cui alla parte B. Nel programma di azione deve essere indicata la persona che svolge le funzioni di responsabile ambientale del campeggio e che ha il compito di prendere i provvedimenti necessari e di realizzare gli obiettivi. Le osservazioni e i reclami che gli ospiti sono invitati a presentare devono essere tenuti in considerazione. Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità al criterio e una copia della politica ambientale aziendale, della dichiarazione sulla politica ambientale e del programma d'azione, nonché le procedure seguite per tener conto dei contributi forniti dagli ospiti.

32. Formazione del personale

Il campeggio deve fornire informazioni e formazione al personale, tra cui procedure scritte o manuali, per garantire che le misure ambientali vengano applicate e per sensibilizzare il personale verso un comportamento ecologico. Tutto il personale nuovo deve ricevere una formazione adeguata entro quattro settimane dall'inizio dell'attività; tutto il personale deve partecipare ad un'attività di formazione almeno una volta all'anno.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, oltre a informazioni dettagliate sul programma di formazione e sui suoi contenuti, deve indicare il personale che ha seguito la formazione e il periodo in cui questa è stata effettuata.

33. Informazioni agli ospiti

Il campeggio deve informare gli ospiti sulla politica ambientale che applica, compresi gli aspetti della sicurezza e della

protezione antincendio, sulle azioni adottate e sul marchio di qualità ecologica dell'UE. Le informazioni devono essere fornite attivamente agli ospiti all'arrivo e deve essere distribuito un questionario nel quale possano esprimere il loro parere sugli aspetti ambientali del campeggio. Avvisi che invitino gli ospiti a sostenere gli obiettivi ambientali devono essere ben visibili, in particolare nelle aree comuni e nelle unità in affitto adibite al pernottamento.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e copia delle informazioni e degli avvisi forniti agli ospiti. Deve inoltre indicare le procedure seguite per la distribuzione e il ritiro del questionario e le modalità secondo cui si tiene conto delle risposte ottenute.

34. Dati sul consumo di energia e di acqua

Il campeggio deve disporre di procedure per la rilevazione e il controllo dei dati sul consumo complessivo di energia (kWh), sul consumo di elettricità (kWh), sul consumo di altre fonti energetiche (kWh) e sul consumo di acqua (litri). I dati devono essere rilevati sulla base di ciascuna fattura pervenuta, o almeno ogni tre mesi, per il periodo di apertura del campeggio, e devono essere espressi anche sotto forma di consumo per pernottamento e per m² di superficie interna. Il campeggio deve mettere i risultati a disposizione dell'organismo competente che ha esaminato la richiesta in caso di ispezioni sul posto.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e una descrizione delle procedure seguite. Al momento della domanda, il richiedente deve fornire i dati relativi ai consumi sopra elencati per almeno i tre mesi precedenti la domanda (se disponibili); successivamente, ogni anno deve presentare i dati riguardanti l'anno precedente. Per le aree residenziali (con soggiorni di lunga durata) il numero di pernottamenti può essere ricavato da una stima del proprietario/gestore del campeggio.

35. Altri dati da rilevare

Il campeggio deve disporre di procedure per la rilevazione e il controllo dei dati sui consumi di sostanze chimiche (espressi in kg e/o in litri), con l'indicazione se si tratta di un prodotto concentrato o meno, e sulla quantità di rifiuti prodotta (in litri e/o kg di rifiuti indifferenziati). I dati devono essere rilevati almeno ogni sei mesi e devono essere espressi anche sotto forma di consumo o produzione per pernottamento e per m² di superficie interna. Il campeggio deve mettere i risultati a disposizione dell'organismo competente che ha esaminato la richiesta in caso di ispezioni sul posto.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e una descrizione delle procedure seguite. Al momento della domanda, il richiedente deve fornire i dati relativi ai consumi sopra elencati per almeno i sei mesi precedenti la domanda (se disponibili); successivamente, ogni anno deve presentare i dati riguardanti l'anno precedente. Il richiedente deve indicare i servizi offerti e specificare se la biancheria viene lavata nei locali del campeggio.

36. Informazioni da riportare sul marchio di qualità ecologica

Nel secondo riquadro del marchio di qualità ecologica deve figurare la seguente scritta:

- sono state adottate misure di risparmio energetico e idrico e per ridurre i rifiuti
- sono state adottate misure di gestione ambientale per migliorare le prestazioni ambientali
- sono state adottate misure per limitare l'impatto ambientale.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare un

campagne dei supporti utilizzati per l'etichetta e una dichiarazione di conformità a questo criterio.

PARTE B

Criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 2

A ciascun criterio di questa parte è stato assegnato un punteggio in punti o frazioni di punto. Per ottenere l'assegnazione del marchio di qualità ecologica i campeggi devono ottenere un punteggio minimo. Se il campeggio non offre altre strutture atte al pernottamento di ospiti nell'ambito dei servizi offerti il punteggio minimo richiesto è 16,5 punti; se invece offre tali strutture, il punteggio minimo richiesto è 20. Il punteggio totale richiesto deve essere incrementato di 1 punto per ciascuno dei servizi supplementari indicati di seguito e offerti dalla gestione o dalla proprietà del campeggio: servizi di ristorazione (compresa la colazione) e attività ricreative.

Le attività ricreative includono saune, piscine e altre strutture analoghe che si trovino nel perimetro del campeggio e le zone verdi che non fanno parte delle strutture del campeggio, quali parchi, boschi e giardini accessibili agli ospiti.

ENERGIA

37. Generazione di energia idroelettrica e di energia elettrica con sistemi fotovoltaici o eolici (2 punti)

Il campeggio deve disporre di un sistema fotovoltaico (pannelli solari) o di un impianto idroelettrico locale o di generazione di elettricità dall'energia eolica che fornisce o che è destinato a fornire almeno il 20% del consumo annuo complessivo di elettricità.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, oltre alla documentazione sul sistema fotovoltaico, idroelettrico o di produzione di energia eolica e i dati sulla produzione potenziale ed effettiva.

38. Riscaldamento da fonti di energia rinnovabili (1,5 punti)

Almeno il 50% dell'energia complessiva utilizzata per riscaldare i locali interni o per la produzione di acqua calda per uso sanitario deve provenire da fonti di energia rinnovabili. Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, oltre ai dati sull'energia consumata per il riscaldamento dei locali interni e l'acqua calda e una documentazione che attesti che almeno il 50% di tale energia è prodotta da fonti di energia rinnovabili.

39. Rendimento energetico delle caldaie (1 punto)

Il campeggio deve essere di classe A a quattro stelle ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 92/42/CEE.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e un rapporto stilato da tecnici specializzati responsabili della vendita e/o della manutenzione della caldaia.

40. Emissioni di NOx delle caldaie (1,5 punti)

La caldaia deve essere di classe 5 ai sensi della norma EN 297 pr A3 sulle emissioni di NOx, con emissioni inferiori a 70 mg di NOx/kWh.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e un rapporto tecnico stilato da tecnici specializzati responsabili della vendita e/o della manutenzione della caldaia.

41. Teleriscaldamento (1 punto)

Il campeggio deve essere riscaldato mediante teleriscaldamento. Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e una documentazione che attesti il collegamento al teleriscaldamento.

42. Cogenerazione di energia termica ed elettrica (1,5 punti)

Tutta l'energia elettrica e il riscaldamento degli impianti sanitari.

delle aree comuni e delle unità in affitto adibite al pernottamento del campeggio devono essere garantiti da un impianto di cogenerazione di energia termica ed elettrica. Se il campeggio dispone di un proprio impianto di cogenerazione, questo deve fornire il 70% del consumo totale di energia termica ed elettrica. Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e una documentazione sull'impianto di cogenerazione di energia termica ed elettrica.

43. Pompe di calore (1,5 punti)

Il campeggio deve disporre di una pompa di calore per il riscaldamento e/o il condizionamento dell'aria.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e la documentazione sulla pompa di calore.

44. Recupero del calore (2 punti)

Il campeggio deve disporre di un sistema di recupero del calore per una (1 punto) o due (2 punti) delle seguenti categorie di prodotti: sistemi di refrigerazione, ventilatori, lavatrici, lavastoviglie, piscina(e), acque di scarico.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e la documentazione sui sistemi di recupero del calore.

45. Termoregolazione (1,5 punti)

La temperatura in ogni area comune e unità in affitto adibita al pernottamento deve essere regolata in maniera autonoma.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e la documentazione sui sistemi di termoregolazione.

46. Isolamento degli edifici esistenti (2 punti)

Gli edifici dotati di impianto di riscaldamento/condizionamento nel campeggio devono presentare un isolamento superiore al livello minimo prescritto dalle disposizioni nazionali per garantire una sensibile riduzione del consumo energetico.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio stilata da un tecnico specializzato e una documentazione sull'isolamento disponibile e sulle disposizioni nazionali minime al riguardo.

47. Impianto di condizionamento dell'aria (1,5 punti)

L'impianto di condizionamento deve presentare un'efficienza energetica di classe A ai sensi della direttiva 2002/31/CE della Commissione, del 22 marzo 2002, che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei condizionatori d'aria per uso domestico o un'efficienza energetica analoga. Questo criterio non si applica agli apparecchi che possono utilizzare anche altre fonti energetiche, agli apparecchi aria acqua o acqua-acqua o alle unità con una capacità (potenza refrigerante) superiore a 12 kW.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare un rapporto tecnico stilato da tecnici specializzati responsabili dell'installazione, della vendita e/o della manutenzione dell'impianto di condizionamento.

48. Spegnimento automatico dell'impianto di condizionamento (1 punto)

Deve essere presente un dispositivo automatico che spenga l'impianto di condizionamento delle unità in affitto adibite al pernottamento quando le finestre sono aperte.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare un rapporto tecnico stilato da tecnici specializzati responsabili dell'installazione, della vendita e/o della manutenzione dell'impianto di condizionamento.

49. Architettura bioclimatica (2 punti)

Gli edifici presenti nel campeggio devono essere costruiti in base ai principi di architettura bioclimatica.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come il campeggio rispetta questo criterio ed una documentazione adeguata.

50. Frigoriferi (1 punto), lavastoviglie (1 punto), lavatrici (1 punto), asciugabiancheria (1 punto) e apparecchiature da ufficio (1 punto) a basso consumo energetico (fino ad un massimo di 5 punti)

a) (1 punto) Tutti i frigoriferi domestici devono avere un'efficienza di classe A, A+ o A++ ai sensi della direttiva 2003/66/CE della Commissione, del 3 luglio 2003, che modifica la direttiva 94/12/CE che stabilisce modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia dei frigoriferi elettrodomestici, dei congelatori elettrodomestici e delle relative combinazioni (1); tutti i frigo-bar e i mini-bar devono essere almeno nella classe C. La direttiva 2003/66/CE è applicabile dal 1 luglio 2004.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare la documentazione che attesti la classe energetica di tutti i frigoriferi e frigo-bar o mini-bar, precisando quelli ai quali è stato assegnato un marchio di qualità ecologica.

b) (1 punto) Tutte le lavastoviglie domestiche devono presentare un'efficienza energetica di classe A ai sensi della direttiva 1999/9/CE della Commissione, del 26 febbraio 1999, recante modifica della direttiva 97/17/CE che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lavastoviglie ad uso domestico (2).

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare la documentazione che attesti la classe energetica di tutte le lavastoviglie, precisando quelle alle quali è stato assegnato un marchio di qualità ecologica.

NB: per le lavastoviglie che non rientrano nel campo di applicazione della direttiva 1999/9/CE, recante modifica della direttiva 97/17/CE (ad esempio le lavastoviglie industriali) non è necessario conformarsi a questo criterio.

c) (1 punto) Tutte le lavatrici domestiche devono presentare un'efficienza energetica di classe A ai sensi della direttiva 96/89/CE della Commissione, del 17 dicembre 1996, che modifica la direttiva 95/12/CE che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lavatrici ad uso domestico (3).

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare la documentazione che attesti la classe energetica di tutte le lavatrici, precisando quelle alle quali è stato assegnato un marchio di qualità ecologica.

NB: per le lavatrici che non rientrano nel campo di applicazione della direttiva 96/89/CE che modifica la direttiva 95/12/CE (ad esempio le lavatrici industriali) non è necessario conformarsi a questo criterio.

(1) GU L 170 del 9.7.2003, pag. 10.

(2) GU L 56 del 4.3.1999, pag. 46.

(3) GU L 338 del 28.12.1996, pag. 85.

d) (1 punto) Almeno l'80% delle apparecchiature da ufficio (PC, monitor, fax, stampanti, scanner, fotocopiatrici) deve possedere i requisiti per l'attribuzione dell'etichetta "Energy Star" ai sensi del regolamento (CE) n. 2422/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, concernente un programma comunitario di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio (1).

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare la documentazione che attesti che l'apparecchiatura da ufficio risponde ai requisiti dell'etichetta "Energy Star" e/o indicare i PC e i portatili ai quali è stato assegnato un marchio di qualità ecologica.

e) (1 punto) Tutte le asciugabiancheria elettriche devono presentare un'efficienza energetica di classe A ai sensi della direttiva 95/13/CE che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle asciugabiancheria ad uso domestico (2). Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare la documentazione che attesti la classe energetica di tutte le asciugabiancheria, precisando quelle alle quali è stato assegnato un marchio di qualità ecologica.

NB: per le asciugabiancheria che non rientrano nel campo di applicazione della direttiva 95/13/CE che modifica la direttiva 92/75/CEE (ad esempio le asciugabiancheria industriali) non è necessario conformarsi a questo criterio.

(1) GU L 332 del 15.12.2001, pag. 1.

(2) GU L 136 del 21.6.1995, pag. 28.

51. Asciugamani e asciugacapelli elettrici con sensore di prossimità (1 punto)

Tutti gli asciugamani e gli asciugacapelli elettrici devono essere muniti di sensori di prossimità o devono avere ottenuto un marchio di qualità ecologica ISO Tipo I.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una documentazione adeguata che attesti come il campeggio rispetta questo criterio.

52. Posizionamento dei frigoriferi (1 punto)

I frigoriferi delle cucine, dei chioschi e dei negozi devono essere posizionati e regolati in base ai principi di risparmio energetico.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come il campeggio rispetta questo criterio.

53. Spegnimento automatico delle luci nelle unità in affitto adibite al pernottamento (1 punto)

L'80% delle unità in affitto adibite al pernottamento del campeggio deve essere dotato di sistemi automatici che spengono le luci quando gli ospiti escono.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare un rapporto tecnico stilato da tecnici specializzati responsabili dell'installazione e/o della manutenzione di questi sistemi.

54. Controllo del timer della sauna (1 punto)

Tutte le saune devono essere dotate di un sistema di controllo del timer.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare un rapporto tecnico stilato da tecnici specializzati responsabili dell'installazione e/o della manutenzione di questi sistemi.

55. Riscaldamento delle piscine con fonti di energia rinnovabili (1,5 punti)

L'energia impiegata per riscaldare l'acqua delle piscine deve provenire da fonti di energia rinnovabili. Minimo 50% di energia: 1 punto; 100%: 1,5 punti.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio unita ai dati sul consumo di energia per il riscaldamento della piscina e la documentazione che attesti il quantitativo di energia derivante da fonti di energia rinnovabili.

56. Spegnimento automatico delle luci esterne (1,5 punti)

Le luci esterne non necessarie per motivi di sicurezza devono spegnersi automaticamente dopo un tempo predeterminato o devono essere attivate da un sensore di prossimità.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare un rapporto

tecnico stilato da tecnici specializzati responsabili dell'installazione e/o della manutenzione di questi sistemi.

ACQUA

57. Utilizzo di acqua piovana (1,5 punti) e di acqua riciclata (1,5 punti)

a) (1,5 punti): L'acqua piovana deve essere raccolta e utilizzata per scopi non sanitari e non potabili.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come il campeggio rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata; deve inoltre presentare garanzie adeguate che la fornitura di acqua a scopo sanitario e di acqua potabile sia completamente separata.

b) (1,5 punti): L'acqua riciclata deve essere raccolta e utilizzata per scopi non sanitari e non potabili.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come il campeggio rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata; deve inoltre presentare garanzie adeguate che la fornitura di acqua a scopo sanitario e di acqua potabile sia completamente separata.

58. Sistemi di irrigazione automatici per le aree esterne (1 punto)

Il campeggio deve utilizzare un sistema automatico che ottimizza i tempi di irrigazione e il consumo idrico per le piante e le aree verdi esterne.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come il campeggio rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata.

59. Flusso di acqua dai rubinetti e docce (1,5 punti)

Il flusso medio di acqua in uscita dai rubinetti e dalle docce, esclusi i rubinetti delle vasche, non deve superare gli 8 litri/minuto.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come il campeggio rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata.

60. Scarico dei WC (1,5 punti)

Almeno l'80% dei WC deve consumare una quantità di acqua pari o inferiore a 6 litri per scarico.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come il campeggio rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata.

61. Consumo di acqua delle lavastoviglie (1 punto)

Il consumo di acqua delle lavastoviglie (espresso come W(misurato)) deve essere inferiore o uguale alla soglia risultante dall'equazione riportata di seguito utilizzando lo stesso metodo di prova (EN 50242) e lo stesso programma di lavaggio indicati nella direttiva 97/17/CE della Commissione (1): $W(\text{misurato}) \leq (0,625 \cdot S) + 9,25$ dove: W(misurato) = consumo d'acqua misurato della lavastoviglie in litri per ciclo, espresso al primo decimale, S = numero applicabile di coperti standard della lavastoviglie.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare un rapporto tecnico stilato da tecnici specializzati incaricati della fabbricazione, della vendita o della manutenzione delle lavastoviglie, oppure dimostrare che le lavastoviglie hanno ottenuto il marchio comunitario di qualità ecologica.

(1) GU L 118 del 7.5.1997, pag. 1.

62. Consumo di acqua delle lavatrici (1 punto)

Le lavatrici utilizzate nel campeggio dagli ospiti e dal personale o quelle impiegate dal fornitore dei servizi di lavanderia del campeggio devono utilizzare al massimo 12 litri di acqua per kg di carico misurato secondo la norma EN 60456:1999, utilizzando il ciclo normale cotone a 60 °C previsto dalla direttiva 95/12/CE (1).

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare un rapporto

tecnico stilato dai tecnici specializzati responsabili della fabbricazione, della vendita o della manutenzione delle lavatrici, oppure dimostrare che le lavatrici hanno ottenuto il marchio comunitario di qualità ecologica. Il campeggio deve presentare la documentazione tecnica del fornitore dei servizi di lavanderia che attesta che le lavatrici impiegate sono conformi a questo criterio.

63. Temperatura e flusso dell'acqua dei rubinetti (1 punto)

Per almeno l'80% dei rubinetti deve essere possibile regolare precisamente e velocemente la temperatura e il flusso dell'acqua.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come il campeggio rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata.

64. Timer per docce (1,5 punti)

Le docce degli impianti sanitari/aree comuni devono essere munite di un temporizzatore/sensore di prossimità per l'arresto automatico del flusso d'acqua dopo un certo tempo o in caso di mancato utilizzo.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come il campeggio rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata.

65. Copertura della piscina (1 punto)

Durante la notte o se non viene utilizzata per più di un giorno, la piscina deve essere coperta per evitare che l'acqua si raffreddi e per ridurre l'evaporazione.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come il campeggio rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata.

66. Antigelo (fino a 1,5 punti)

Se è necessario l'antigelo sulle strade devono essere utilizzati mezzi meccanici o sabbia/ghiaia per garantire che le strade nel campeggio siano sicure in caso di ghiaccio o neve (1,5 punti).

Se si utilizzano mezzi chimici, devono essere impiegate sostanze con un tenore massimo dell'1% di ione cloruro (Cl-)

(1 punto) oppure prodotti antigelo che hanno ottenuto il marchio comunitario di qualità ecologica o altri marchi ecologici ISO Tipo I nazionali o regionali (1,5 punti).

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come il campeggio rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata.

67. Indicazione della durezza dell'acqua (1 punto)

In prossimità degli impianti sanitari, delle lavatrici e delle lavastoviglie devono essere affisse informazioni sulla durezza dell'acqua locale per consentire agli ospiti e al personale un utilizzo ottimale dei detersivi; in alternativa deve essere utilizzato un sistema di dosaggio automatico per ottimizzare il consumo di detersivo in funzione della durezza dell'acqua.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come il campeggio rispetta questo criterio e la documentazione attestante le modalità di informazione degli ospiti.

68. Orinatoio a risparmio idrico (1,5 punti)

Almeno il 50% degli orinatoi deve utilizzare un sistema senz'acqua; in alternativa tutti gli orinatoi devono disporre di un dispositivo di risciacquo automatico o manuale che permetta il risciacquo del singolo orinatoio solo in caso di utilizzo.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come il campeggio rispetta questo criterio.

(1) GU L 136 del 21.6.1995, pag. 1.

69. Specie indigene utilizzate per nuove piantagioni all'esterno (1 punto)

(gli alberi e le siepi piantati nelle aree esterne devono essere

costituiti da specie vegetali indigene.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come il campeggio rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata di un esperto.

70. Cambio di asciugamani e lenzuola (1 punto)

Gli ospiti devono essere informati sulla politica ambientale del campeggio, che prevede il cambio di asciugamani e lenzuola nelle unità in affitto adibite al pernottamento su richiesta degli ospiti o automaticamente una volta alla settimana per le strutture di categoria più bassa e due volte la settimana per le strutture di categorie superiori. Questo criterio si applica solo alle unità in affitto adibite al pernottamento nelle quali è compresa la fornitura di asciugamani e/o lenzuola.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e la documentazione attestante le modalità di informazione degli ospiti.

SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE

71. Detersivi (fino a 4 punti)

Almeno l'80 % in peso dei detersivi per il lavaggio a mano delle stoviglie e/o dei detersivi per le lavastoviglie e/o dei detersivi per bucato e/o dei prodotti generici per la pulizia utilizzati dal campeggio deve essere munito del marchio comunitario di qualità ecologica o di altri marchi ecologici ISO Tipo I nazionali o regionali (viene attribuito 1 punto per ciascuna delle quattro categorie di prodotti).

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare dati e documenti (comprese fatture) che attestino le quantità di prodotti utilizzate e le quantità munite di marchio ecologico.

72. Pitture e vernici per interni (1 punto)

Almeno il 50% delle opere di integgiatura interna dei locali e delle unità in affitto adibite al pernottamento del campeggio, escluse le roulotte e le case mobili in affitto, deve essere effettuato con pitture e vernici per interni munite del marchio comunitario di qualità ecologica o di altri marchi ecologici ISO Tipo I nazionali o regionali.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare dati e documenti (comprese fatture) che attestino le quantità di prodotti utilizzate e le quantità munite di marchio ecologico.

73. Lavaggio auto consentito solo in zone attrezzate allo scopo (1 punto)

Il lavaggio auto non è consentito o è consentito solo in zone adeguatamente attrezzate per raccogliere l'acqua e i detersivi usati e convogliarli al sistema fognario.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come il campeggio rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata.

74. Sostegno ad alternative agli accendifuoco artificiali per barbecue (1 punto)

Nei negozi del campeggio possono essere venduti unicamente prodotti alternativi agli accendifuoco artificiali per barbecue, quali olio di semi di colza o prodotti di canapa.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come il campeggio rispetta questo criterio.

75. Dosaggio del disinfettante per piscine (1 punto)

Le piscine devono essere dotate di un sistema di dosaggio automatico che utilizzi il quantitativo minimo di disinfettante necessario per ottenere un adeguato risultato sotto il profilo igienico. Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare la documentazione tecnica riguardante il sistema di dosaggio automatico.

76. Pulizia meccanica (1 punto)

Il campeggio deve disporre di precise procedure per effettuare la pulizia senza utilizzo di sostanze chimiche, ad esempio mediante prodotti in microfibra o altri materiali per pulizia non chimici o mediante attività aventi un effetto analogo.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come il campeggio rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata se necessario.

77. Giardini e orti biologici (2 punti)

Gli spazi verdi devono essere trattati senza l'uso di pesticidi o in linea con i principi dell'agricoltura biologica, secondo quanto prescritto dal regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (1), e successive modifiche, o come previsto dalle leggi nazionali o dai piani nazionali riconosciuti in materia di agricoltura biologica.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come il campeggio rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata, se necessario.

78. Insetticidi e repellenti (fino a 2 punti)

La progettazione architettonica delle unità adibite al pernottamento e le pratiche igieniche (ad esempio la costruzione su pali per impedire che i topi entrino nei locali, l'utilizzo di zanzariere e zampironi) devono garantire che l'impiego di insetticidi e repellenti nel campeggio sia ridotto al minimo (1 punto). Se vengono utilizzati insetticidi e repellenti, devono essere impiegate solo sostanze consentite per l'agricoltura biologica [secondo quanto prescritto dal regolamento (CEE) n. 2092/91] o sostanze munite del marchio comunitario di qualità ecologica o di altri marchi ecologici ISO Tipo I nazionali o regionali (1 punto).

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come il campeggio rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata, se necessaria.

RIFIUTI

79. Compostaggio (fino a 3 punti)

Nel campeggio i rifiuti organici devono essere separati (rifiuti di giardino, 2 punti; rifiuti di cucina, 1 punto) e il compostaggio di questi rifiuti deve avvenire secondo le linee guida fornite dalle autorità locali (ad esempio dall'amministrazione locale, dall'azienda o da un'impresa privata).

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come il campeggio rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata, se necessaria.

80. Bibite in lattina "usa e getta" (2 punti)

Se non richiesto dalla legge, le bibite in lattina "usa e getta" non devono essere somministrate nelle aree di proprietà o sotto la gestione diretta del campeggio.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, indicando eventualmente i prodotti "usa e getta" utilizzati e la normativa che ne impone l'uso.

81. Confezioni per la prima colazione/per prodotti alimentari e prodotti "usa e getta" (2 punti)

Le confezioni monoporzionate e le tazze, i piatti e le posate "usa e getta" non devono essere utilizzate per la prima colazione o per altri servizi di ristorazione.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come il campeggio rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata.

82. Smaltimento di grassi/oli (fino a 3 punti)

Devono essere installati separatori di grassi; i grassi/oli utilizzati per cucinare e per friggere devono essere raccolti e smaltiti

adeguatamente (2 punti). Agli ospiti è offerta la possibilità di smaltire correttamente i grassi/oli che usano (1 punto).

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come il campeggio rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata.

(1) GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1.

83. Perdite dai veicoli del parcheggio (1 punto)

L'olio e prodotti simili che possono fuoriuscire dai veicoli stazionati nelle aree di parcheggio devono essere raccolti e smaltiti correttamente.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come il campeggio rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata.

84. Tessuti, mobili e altri prodotti usati (fino a 3 punti)

I mobili, i tessuti e altri prodotti, come le apparecchiature elettroniche, usati devono essere venduti o dati a enti di beneficenza o ad altre associazioni che li raccolgono e li redistribuiscono.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come il campeggio rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata delle associazioni interessate.

ALTRI SERVIZI

85. Regolazione del traffico nel campeggio (1 punto)

Tutto il traffico che interessa il campeggio (ospiti e servizi di manutenzione/trasporto) deve essere limitato a orari e aree ben definite.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come il campeggio rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata.

86. Traffico creato dal campeggio (1 punto)

Il campeggio non deve utilizzare veicoli a motore a combustione per i servizi di trasporto e manutenzione all'interno del campeggio.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come il campeggio rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata.

87. Carrelli per gli ospiti nel campeggio (1 punto)

Per il trasporto di bagagli e gli acquisti sul posto gli ospiti devono poter disporre gratuitamente di carrelli o di altri mezzi di trasporto non a motore.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come il campeggio rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata.

88. Superfici non coperte (1 punto)

Almeno il 90 % della superficie del campeggio non deve essere ricoperto di asfalto/cemento o altro materiale coprente che impedisca l'adeguato drenaggio e aereazione del terreno.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come il campeggio rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata.

89. Teti (1,5 punti)

Almeno il 50% degli edifici situati nel campeggio che presentano tetti adeguati (cioè tetti piatti o con angolazione o inclinazione ridotte) deve essere ricoperto di erba o di piante.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come il campeggio rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata.

90. Comunicazione ed educazione ambientale (fino a 3 punti)

Il campeggio deve garantire la comunicazione e l'educazione ambientale degli ospiti mediante avvisi riguardanti la biodiversità locale, il paesaggio e le misure di conservazione della natura adottate a livello locale (1,5 punti). L'intrattenimento degli ospiti comprende elementi di educazione ambientale (1,5 punti).

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come il campeggio rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata.

91. Divieto di fumare nelle aree comuni e nelle unità in affitto adibite al pernottamento (1 punto)

In almeno il 50% delle aree comuni al chiuso e il 50 % delle unità in affitto adibite al pernottamento non deve essere consentito fumare.

Valutazione e verifica: il richiedente deve indicare il numero e il tipo di aree disponibili, specificando quelle riservate ai non fumatori.

92. Biciclette (1,5 punti)

Gli ospiti devono poter disporre di biciclette (almeno 2 biciclette ogni 50 piazzole e/o unità in affitto adibite al pernottamento).

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come il campeggio rispetta questo criterio.

93. Bottiglie riutilizzabili o a rendere (fino a 3 punti)

Nel campeggio le bevande devono essere offerte in bottiglie riutilizzabili o a rendere: bevande non alcoliche (1 punto), birra (1 punto) e acqua (1 punto).

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come il campeggio rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata del fornitore delle bottiglie.

94. Prodotti di carta (fino a 2 punti)

Almeno il 50% della carta igienica/tessuto carta e/o della carta da ufficio deve essere munito di marchio comunitario di qualità ecologica o di altro marchio ecologico ISO Tipo I nazionale o regionale (viene attribuito 1 punto per ciascuna delle due categorie di prodotti).

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare dati e documenti (comprese fatture) che attestino le quantità di prodotti utilizzate e le quantità munite di marchio ecologico.

95. Beni durevoli (fino a 3 punti)

Almeno il 10% dei beni durevoli di qualsiasi categoria (ad esempio biancheria da letto, asciugamani, biancheria da tavola, PC, portatili, televisori, materassi, mobili, lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, aspiratori, rivestimenti di pavimenti, lampadine, ecc.) presenti nel campeggio, comprese le unità in affitto adibite al pernottamento, deve essere munito di marchio comunitario di qualità ecologica o di altro marchio ecologico ISO Tipo I nazionale o regionale (viene attribuito 1 punto per ciascuna delle categorie di prodotti, fino a un massimo di tre).

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare dati e documenti che attestino le quantità di prodotti presenti e le quantità munite di marchio ecologico.

96. Prodotti alimentari locali (fino a 4,5 punti)

Per ogni pasto, nella composizione del menù devono essere inseriti almeno due prodotti alimentari di provenienza locale: sono compresi la prima colazione (1,5 punti) e i prodotti in vendita nel supermercato (1,5 punti). Se applicabile, deve essere vietato il consumo di specie locali in pericolo come alcuni pesci e crostacei specifici e di carne di animali selvatici (1,5 punti).

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e la documentazione giustificativa adeguata.

97. Alimenti biologici (fino a 2 punti)

Gli ingredienti principali di almeno due piatti inseriti nel menù (1 punto) e di almeno 4 prodotti venduti nel supermercato/spaccio (1 punto) devono essere prodotti in base ai metodi dell'agricoltura biologica ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e la documentazione

giustificativa adeguata.

GESTIONE GENERALE

98. Registrazione EMAS (3 punti) o certificazione ISO (1,5 punti) del campeggio

Il campeggio deve essere registrato in base al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (3 punti) o deve essere certificato conformemente alla norma EN ISO 14001 (1,5 punti).

Valutazione e verifica: il richiedente deve dimostrare adeguatamente la registrazione al sistema EMAS o la certificazione EN ISO 14001.

99. Registrazione EMAS (1,5 punti) o certificazione ISO (1 punto) dei fornitori

Almeno uno dei principali fornitori o erogatori di servizi del campeggio deve essere registrato in base al sistema EMAS (1,5 punti) o essere certificato conformemente alla norma EN ISO 14001 (1 punto).

Valutazione e verifica: il richiedente deve dimostrare adeguatamente la registrazione al sistema EMAS o la certificazione EN ISO 14001 di almeno uno dei suoi fornitori principali.

100. Conformità dei subappaltatori ai criteri della parte A (fino a 2 punti)

Tutti i subappaltatori dei due servizi aggiuntivi eventualmente forniti dal campeggio (servizi di ristorazione e attività ricreative) devono rispettare almeno i criteri della parte A del presente marchio di qualità ecologica applicabili ai rispettivi servizi specifici (1 punto per ciascun servizio erogato nel campeggio).

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire una documentazione adeguata degli accordi contrattuali stipulati con i subappaltatori in merito alla conformità di questi ultimi ai criteri della parte A.

101. Contatori per il consumo di energia e di acqua (fino a 2 punti)

Presso il campeggio devono essere installati contatori supplementari per il consumo di energia e di acqua per poter rilevare i dati sul consumo delle varie attività o macchinari presenti (1 punto). Ogni piazzola dispone di un proprio contatore di energia e acqua (1 punto).

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come il campeggio rispetta questo criterio e un'analisi dei dati rilevati (se già disponibili).

102. Altre azioni ambientali (massimo 3 punti)

a) Altre azioni ambientali (fino a 1,5 punti ciascuna per un massimo di 3 punti). La direzione del campeggio deve intraprendere altre azioni, oltre a quelle indicate con i criteri della parte A o B, per migliorare le prestazioni ambientali del campeggio. L'organismo competente che esamina la richiesta deve attribuire un punteggio a tali azioni, per un massimo di 1,5 punti per azione.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, unita alla descrizione completa di ciascuna azione supplementare che desidera venga presa in esame.

Oppure

b) Marchio di qualità ecologica (3 punti). Al campeggio deve essere stato assegnato un marchio di qualità ecologica ISO Tipo I nazionale o regionale.

Valutazione e verifica: il richiedente deve dimostrare adeguatamente di aver ottenuto un marchio di qualità ecologica.

REGOLAMENTO (CE) n. 1107/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 5 luglio 2006 relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo (testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁽¹⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato⁽²⁾,

considerando quanto segue:

(1) Tutti i cittadini dovrebbero beneficiare del mercato unico dei servizi aerei. Le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta, dovuta a disabilità, età o altri fattori, dovrebbero pertanto avere la possibilità di viaggiare in aereo a condizioni simili a quelle degli altri cittadini. Le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta hanno gli stessi diritti di tutti gli altri cittadini alla libera circolazione, alla libertà di scelta e alla non discriminazione. Ciò si applica al trasporto aereo così come agli altri aspetti della vita.

(2) Le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta dovrebbero quindi avere accesso al trasporto e non essere escluse a causa della loro disabilità o mancanza di mobilità, se non per motivi giustificati di sicurezza previsti dalla legge. Prima di accettare prenotazioni da persone con disabilità o a mobilità ridotta, i vettori aerei, i loro agenti e operatori turistici dovrebbero compiere tutti gli sforzi ragionevoli per verificare se sussistono motivi giustificati di sicurezza che impediscano di accogliere queste persone a bordo dei relativi voli.

(3) Il presente regolamento non dovrebbe incidere sugli altri diritti dei passeggeri stabiliti dalla normativa comunitaria, in particolare dalla direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso"⁽³⁾, e dal regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato⁽⁴⁾. Qualora lo stesso caso dia origine allo stesso diritto al

rimborso o a una nuova prenotazione, previsti da uno degli atti legislativi summenzionati come pure dal presente regolamento, la persona interessata dovrebbe essere autorizzata ad esercitare tale diritto una volta sola, a sua discrezione.

(4) Per offrire alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta la possibilità di viaggiare in aereo a condizioni simili a quelle degli altri cittadini, è necessario fornire assistenza, con l'impiego del personale e delle attrezzature necessarie, negli aeroporti e a bordo degli aeromobili in modo da soddisfare le loro esigenze specifiche. Per favorire l'inclusione sociale, l'assistenza in questione dovrebbe essere fornita alle persone interessate senza costi aggiuntivi.

(5) L'assistenza fornita negli aeroporti situati nel territorio di uno Stato membro al quale si applica il trattato dovrebbe, tra l'altro, permettere alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta di spostarsi da un determinato punto di arrivo in un aeroporto ad un aeromobile e dall'aeromobile a un determinato punto di partenza dall'aeroporto, incluso l'imbarco e lo sbarco. Tali punti dovrebbero essere ubicati almeno agli ingressi principali dei terminal, presso i banchi dell'accettazione, nelle stazioni ferroviarie, delle ferrovie urbane, delle metropolitane e degli autobus, nei posteggi dei taxi e negli altri terminali, nonché nei parcheggi degli aeroporti. L'assistenza dovrebbe essere organizzata in modo da evitare interruzioni e ritardi, assicurando livelli di servizio elevati ed equivalenti in tutta la Comunità e ottimizzando le risorse, indipendentemente dall'aeroporto o dal vettore aereo coinvolto.

(6) A tal fine, la responsabilità di garantire un'assistenza di elevata qualità negli aeroporti dovrebbe spettare ad un organismo centralizzato. Tale responsabilità globale dovrebbe essere affidata ai gestori aeroportuali, a causa del ruolo centrale che svolgono nella fornitura di servizi negli aeroporti.

(7) I gestori aeroportuali possono fornire direttamente l'assistenza alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta. In alternativa, in considerazione del ruolo positivo svolto in passato da taluni operatori e vettori aerei, i gestori aeroportuali possono appaltare a terzi la prestazione di assistenza, ferma restando l'applicazione delle pertinenti disposizioni della legislazione comunitaria, incluse quelle sugli appalti pubblici.

(8) L'assistenza dovrebbe essere finanziata in modo da ripartire i costi equamente fra tutti i passeggeri che utilizzano un aeroporto ed evitare di scoraggiare il trasporto di persone con disabilità e di persone a mobilità ridotta. Si ritiene che la modalità di

finanziamento più efficace sia un diritto applicato ad ogni vettore aereo che utilizza un determinato aeroporto, in proporzione al numero di passeggeri trasportati da e verso l'aeroporto in questione.

(9) Onde garantire, in particolare, che i diritti applicati ai vettori aerei siano commisurati all'assistenza fornita alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta e che essi non servano a finanziare attività dei gestori diverse da quelle legate alla prestazione di tale assistenza, i diritti dovrebbero essere fissati e applicati in maniera pienamente trasparente. La direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre 1996, relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità⁽¹⁾, in particolare le disposizioni relative alla separazione contabile, dovrebbero pertanto essere applicate laddove ciò non contrasti con il presente regolamento.

(10) Nell'organizzazione della prestazione di assistenza alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta nonché della formazione del personale, gli aeroporti e i vettori aerei dovrebbero rispettare il documento 30, parte I,

sezione 5, e relativi allegati della Conferenza europea dell'aviazione civile ("ECAC"), in particolare il codice di buona condotta per l'assistenza a terra di persone a mobilità ridotta, riportato, al momento dell'adozione del presente regolamento, nel relativo allegato J.

(11) Nella progettazione di nuovi aeroporti e terminal, come pure nell'ambito di ampi lavori di ristrutturazione, i gestori aeroportuali dovrebbero, ove possibile, tener conto delle esigenze delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta. Analogamente, i vettori aerei dovrebbero, ove possibile, tener conto di tali esigenze in sede di progettazione e di ammodernamento degli aeromobili.

(12) La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati⁽²⁾, dovrebbe essere applicata rigorosamente, al fine di garantire il rispetto della vita privata delle persone con disabilità e a mobilità ridotta, nonché di garantire che l'informazione richiesta serva unicamente ad ottemperare gli obblighi di assistenza fissati dal presente regolamento e non sia utilizzata contro i passeggeri che richiedono il servizio.

(13) Tutte le informazioni essenziali fornite ai passeggeri del trasporto aereo dovrebbero essere fornite in formati alternativi accessibili alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta e dovrebbe esistere almeno nelle stesse lingue messe a disposizione degli altri passeggeri.

(14) Qualora le sedie a rotelle, altre attrezzature per la mobilità o strumenti di assistenza vadano smarriti o danneggiati durante la gestione aeroportuale o durante il trasporto a bordo dell'aeromobile, il passeggero cui appartiene l'attrezzatura dovrebbe essere risarcito, in conformità con le norme della legislazione internazionale, comunitaria e nazionale.

(1) GU L. 272 del 25.10.1996, pag. 36. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L. 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(2) GU L. 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

(15) Gli Stati membri dovrebbero verificare e assicurare il rispetto del presente regolamento nonché nominare un apposito organismo incaricato di farlo applicare. La verifica non incide sul diritto delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta di ricorrere ai mezzi giudiziari di ricorso conformemente alla legislazione nazionale.

(16) Se ritiene che il presente regolamento sia stato violato, è opportuno che la persona con disabilità o la persona a mobilità ridotta possa richiamare sulla questione l'attenzione del gestore aeroportuale o del vettore aereo interessato, a seconda del caso. Se non può ottenere soddisfazione in questo modo, la persona con disabilità o la persona a mobilità ridotta dovrebbe poter presentare denuncia al gestore o ai gestori designati a questo fine dallo Stato membro interessato.

(17) Le denunce in materia di assistenza presso gli aeroporti dovrebbero essere indirizzate al gestore o ai gestori nazionali designati per l'applicazione del presente regolamento dallo Stato membro in cui è situato l'aeroporto. Le denunce in materia di assistenza da parte di un vettore aereo dovrebbero essere indirizzate al gestore o ai gestori nazionali designati per l'applicazione del presente regolamento dallo Stato membro che ha rilasciato la licenza di esercizio al vettore aereo.

(18) Gli Stati membri dovrebbero istituire un sistema sanzionatorio in caso di violazione del presente regolamento e assicurare l'applicazione di dette sanzioni. Le sanzioni, che possono prevedere il pagamento di un indennizzo all'interessato, dovrebbero essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

(19) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, segnatamente la garanzia di livelli di protezione ed assistenza elevati ed equivalenti in tutti gli Stati membri e la garanzia per gli operatori economici di condizioni armonizzate all'interno di un mercato unico, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli

Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni o degli effetti dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(20) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(21) Il Regno di Spagna e il Regno Unito, in una dichiarazione comune concordata il 2 dicembre 1987 a Londra dai ministri degli Affari esteri dei due paesi, hanno stipulato degli accordi in vista di una maggiore cooperazione sull'uso dell'aeroporto di Gibilterra, i quali a tutt'oggi non sono ancora operativi.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce una serie di regole per la tutela e l'assistenza delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo, sia per tutelarle dalla discriminazione che per garantire loro assistenza.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta che utilizzino o intendano utilizzare i servizi aerei passeggeri commerciali in partenza, in transito o in arrivo presso un aeroporto, quando l'aeroporto è situato nel territorio di uno Stato membro al quale si applica il trattato.
3. Gli articoli 3, 4 e 10 si applicano anche ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato in un paese terzo e diretti ad un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro al quale si applica il trattato, se il volo è effettuato da un vettore aereo comunitario.
4. Il presente regolamento non incide sui diritti dei passeggeri stabiliti dalla direttiva 90/314/CEE e dal regolamento (CE) n. 261/2004.
5. Ogniqualvolta le disposizioni del presente regolamento sono in conflitto con le disposizioni della direttiva 96/67/CE, si applica il presente regolamento.
6. Il presente regolamento si applica all'aeroporto di Gibilterra ferme restando le rispettive posizioni giuridiche del Regno di Spagna e del Regno Unito per quanto riguarda la controversia in merito alla sovranità sul territorio dove è situato l'aeroporto.
7. L'applicazione del presente regolamento all'aeroporto di

Gibilterra resta sospesa fino al momento in cui sarà attuata

l'intesa contenuta nella dichiarazione comune dei ministri degli Affari esteri del Regno di Spagna e del Regno Unito del 2 dicembre 1987. I governi del Regno di Spagna e del Regno Unito informeranno il Consiglio in merito a tale data di messa in applicazione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- a) "persone con disabilità" o "persone a mobilità ridotta": qualsiasi persona la cui mobilità sia ridotta, nell'uso del trasporto, a causa di qualsiasi disabilità fisica (sensoriale o locomotoria, permanente o temporanea), disabilità o handicap mentale, o per qualsiasi altra causa di disabilità, o per ragioni di età, e la cui condizione richieda un'attenzione adeguata e un adattamento del servizio fornito a tutti i passeggeri per rispondere alle esigenze specifiche di detta persona;
- b) "vettore aereo": un'impresa di trasporto aereo munita di valida licenza di esercizio;
- c) "vettore aereo operativo": un vettore aereo che opera o intende operare un volo in virtù di un contratto con un passeggero o per conto di un'altra persona, fisica o giuridica, che abbia concluso un contratto con tale passeggero;
- d) "vettore comunitario": un vettore aereo munito di valida licenza di esercizio rilasciata da uno Stato membro ai sensi delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei(1);
- e) "operatore turistico": un organizzatore o venditore ai sensi dell'articolo 2, punti 2) e 3), della direttiva 90/314/CEE, escluso il vettore aereo;
- f) "gestore aeroportuale" o "gestore": un ente incaricato in virtù della normativa nazionale di amministrare e gestire le infrastrutture aeroportuali, coordinare e controllare le attività dei diversi operatori presenti in un aeroporto o in un sistema aeroportuale; all'esterno dei terminal, presso cui le persone con disabilità o le persone a mobilità ridotta possano agevolmente annunciare il proprio arrivo in aeroporto e chiedere assistenza.
- g) "utente aeroportuale" una persona fisica o giuridica responsabile del trasporto aereo di passeggeri da o verso l'aeroporto in questione;
- h) "comitato degli utenti aeroportuali": un comitato di rappresentanti degli utenti aeroportuali od organizzazioni che li rappresentano;
- i) "prenotazione": il fatto che il passeggero sia in

possesso di un biglietto o di un altro titolo che attesti che la prenotazione è stata accettata e registrata dal vettore aereo o dall'operatore turistico;

- j) "aeroporto": qualsiasi area terrestre specificamente attrezzata per l'atterraggio, il decollo e le manovre degli aeromobili, comprendente installazioni ausiliarie che tali operazioni possono rendere necessarie per il traffico e i servizi aerei, comprese le installazioni necessarie per assistere i servizi aerei commerciali;
- k) "parcheggio aeroportuale": un parcheggio entro i confini dell'aeroporto o sotto il diretto controllo del gestore aeroportuale, che serve direttamente i passeggeri che utilizzano detto aeroporto;
- l) "servizio aereo passeggeri commerciale": un servizio di trasporto aereo di passeggeri effettuato da un vettore aereo con un volo di linea o non di linea offerto al pubblico a titolo oneroso, sia singolarmente sia come parte di un pacchetto.

Articolo 3

Divieto di rifiutare il trasporto

Un vettore aereo, un suo agente o un operatore turistico non può rifiutare, per motivi di disabilità o mobilità ridotta:

- a) di accettare una prenotazione per un volo in partenza o in arrivo a un aeroporto al quale si applica il presente regolamento;
- b) di imbarcare una persona con disabilità o a mobilità ridotta in tale aeroporto, purché la persona interessata sia in possesso di un biglietto valido e di una prenotazione.

Articolo 4

Deroghe, condizioni speciali e informazioni

1. Nonostante le disposizioni dell'articolo 3, un vettore aereo, un suo agente o un operatore turistico può rifiutare, per motivi di disabilità o mobilità ridotta, di accettare una prenotazione per una persona con disabilità o per una persona a mobilità ridotta o di imbarcarla:

- a) per rispettare gli obblighi in materia di sicurezza stabiliti dalla normativa internazionale, comunitaria o nazionale ovvero gli obblighi in materia di sicurezza stabiliti dall'autorità che ha rilasciato il certificato di operatore aereo al vettore aereo in questione;
- b) se le dimensioni dell'aeromobile o dei suoi portelloni rendono fisicamente impossibile l'imbarco o il trasporto della persona con disabilità o a mobilità ridotta. Qualora una prenotazione non sia accettata per i motivi indicati al primo comma, lettere a) o b), il vettore aereo, il suo agente o l'operatore turistico compiono sforzi ragionevoli per proporre un'alternativa accettabile alla persona in questione.

Alla persona con disabilità o a mobilità ridotta cui sia

stato rifiutato l'imbarco a causa della sua disabilità o mobilità ridotta e all'eventuale accompagnatore in applicazione del paragrafo 2 del presente articolo, viene offerto il diritto al rimborso o a un volo alternativo, come previsto dall'articolo 8 del regolamento (CE) n. 261/2004. Il diritto di scelta fra un volo di ritorno e un volo alternativo è condizionato al rispetto di tutti gli obblighi in materia di sicurezza.

2. Alle stesse condizioni indicate al paragrafo 1, primo comma, lettera a), il vettore aereo, il suo agente o un operatore turistico possono esigere che una persona con disabilità o a mobilità ridotta sia accompagnata da un'altra persona in grado di fornirle l'assistenza necessaria.

3. Un vettore aereo o un suo agente mette a disposizione del pubblico, in formati accessibili e almeno nelle stesse lingue rese disponibili ad altri passeggeri, le norme di sicurezza che applica al trasporto di persone con disabilità e di persone a mobilità ridotta, nonché le eventuali restrizioni al loro trasporto o al trasporto di attrezzature per la mobilità dovute alle dimensioni dell'aeromobile. Un operatore turistico mette a disposizione le norme di sicurezza e le restrizioni per i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso" che esso organizza, vende o propone.

4. Quando un vettore aereo, un suo agente o un operatore turistico esercita una deroga a norma dei paragrafi 1 o 2, egli informa immediatamente la persona con disabilità o la persona a mobilità ridotta delle ragioni ivi sottese. Su richiesta, il vettore aereo, il suo agente o l'operatore turistico comunica tali ragioni per iscritto alla persona con disabilità o alla persona a mobilità ridotta entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta.

Articolo 5

Designazione dei punti di arrivo e di partenza

1. In cooperazione con gli utenti aeroportuali, tramite il comitato degli utenti aeroportuali, ove presente, e le pertinenti organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta, il gestore aeroportuale, tenendo conto delle condizioni locali, designa i punti di arrivo e di partenza all'interno del perimetro aeroportuale o in una zona sotto il controllo diretto del gestore aeroportuale sia all'interno che all'esterno dei terminali, presso cui le persone con disabilità o le persone a mobilità ridotta possano agevolmente annunciare il proprio arrivo in aeroporto e chiedere assistenza.

2. I punti di arrivo e partenza di cui al paragrafo 1 sono segnalati in modo chiaro e vi sono messe a disposizione, in formati accessibili, le informazioni di base sull'aeroporto.

Articolo 6

Trasmissione di informazioni

1. I vettori aerei, i loro agenti o gli operatori turistici adottano tutte le misure necessarie per fare in modo di ricevere le notifiche di richiesta di assistenza da parte delle persone con disabilità o a mobilità ridotta in tutti i loro punti vendita nel territorio degli Stati membri cui si applica il trattato, compresa la vendita per telefono o via Internet.

2. Quando un vettore aereo, un suo agente o un operatore turistico riceve una notifica di richiesta di assistenza almeno quarantotto ore prima dell'ora di partenza del volo pubblicata, egli trasmette le informazioni in questione almeno trentasei ore prima dell'ora di partenza del volo pubblicata:

a) ai gestori degli aeroporti di partenza, arrivo e transiti; e

b) al vettore aereo effettivo, qualora la prenotazione non sia stata effettuata con il vettore in questione, salvo che l'identità del vettore aereo sia sconosciuta al momento della notifica, nel qual caso le informazioni sono trasmesse non appena praticabile.

3. In tutti i casi diversi da quelli del paragrafo 2, il vettore aereo, il suo agente o l'operatore turistico trasmette le informazioni quanto prima possibile.

4. Non appena possibile dopo la partenza del volo, il vettore aereo effettivo comunica al gestore dell'aeroporto di destinazione, qualora sia situato nel territorio di uno Stato membro al quale si applica il trattato, il numero di persone con disabilità e di persone a mobilità ridotta presenti su detto volo che richiedono l'assistenza di cui all'allegato I, specificando la natura dell'assistenza necessaria.

Articolo 7

Diritto all'assistenza negli aeroporti

1. Quando una persona con disabilità o una persona a mobilità ridotta si presenta in un aeroporto per un viaggio aereo, spetta al gestore aeroportuale garantire la prestazione dell'assistenza di cui all'allegato I, in modo che la persona possa prendere il volo per cui è in possesso di una prenotazione, a condizione che la richiesta di assistenza per le esigenze particolari della persona in questione siano state notificate al vettore aereo, al suo agente o all'operatore turistico almeno quarantotto ore prima dell'ora di partenza del volo pubblicata. Tale notifica deve indicare anche il volo di ritorno, se il volo di andata e quello di ritorno sono stati acquistati con lo stesso vettore aereo.

2. Qualora sia richiesto l'utilizzo di un cane da assistenza riconosciuto, tale utilizzo sarà reso possibile purché ne sia fatta notifica al vettore aereo, al suo agente o all'operatore turistico, in conformità delle

norme nazionali applicabili al trasporto di cani da assistenza a bordo degli aerei, ove tali norme sussistano.

3. In caso di mancata notifica a norma del paragrafo 1, il gestore compie tutti gli sforzi ragionevoli per offrire l'assistenza di cui all'allegato I in modo che la persona in questione possa prendere il volo per cui è in possesso di una prenotazione.

4. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano a condizione che:

a) la persona si presenti alla registrazione:

i) all'ora stabilita in anticipo e per iscritto (anche con mezzi elettronici) dal vettore aereo o dal suo agente oppure dall'operatore turistico; o

ii) qualora non sia stato stabilito un orario, almeno un'ora prima dell'ora di partenza pubblicata; o

b) la persona arrivi a un punto designato all'interno del perimetro aeroportuale a norma dell'articolo 5:

i) all'ora stabilita in anticipo e per iscritto (anche con mezzi elettronici) dal vettore aereo o dal suo agente oppure dall'operatore turistico; o

ii) qualora non sia stato stabilito un orario, almeno due ore prima dell'ora di partenza pubblicata.

5. Qualora una persona con disabilità o una persona a mobilità ridotta transiti in un aeroporto al quale si applica il presente regolamento, o sia trasferita da un vettore aereo o da un operatore turistico dal volo per cui è in possesso di una prenotazione su un altro volo, spetta al gestore garantire la prestazione dell'assistenza di cui all'allegato I, in modo che la persona in questione possa prendere il volo per cui è in possesso di una prenotazione.

6. Quando una persona con disabilità o una persona a mobilità ridotta arriva in un aeroporto al quale si applica il presente regolamento, spetta al gestore aeroportuale assicurare l'assistenza di cui all'allegato I, in modo che la persona in questione possa raggiungere il punto di partenza dall'aeroporto di cui all'articolo 5.

7. L'assistenza fornita corrisponde, nella misura del possibile, alle esigenze specifiche del singolo passeggero.

Articolo 8

Responsabilità in materia di assistenza negli aeroporti

1. Spetta al gestore aeroportuale garantire, senza oneri aggiuntivi, alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta l'assistenza di cui all'allegato I.

2. Il gestore può fornire direttamente l'assistenza. In alternativa, mantenendo la propria responsabilità e sempre in conformità delle norme di qualità di cui all'articolo 9, paragrafo 1, il gestore può subappaltare tale fornitura di servizi a una o più parti. In cooperazione con gli utenti dell'aeroporto, per il tramite

del comitato degli utenti, ove presente, il gestore aeroportuale può sottoscrivere un tale contratto o contratti di propria iniziativa o su richiesta, anche del vettore aereo, tenendo conto dei servizi esistenti nell'aeroporto in questione. Qualora una richiesta del genere sia respinta, il gestore aeroportuale fornisce una giustificazione scritta.

3. Per finanziare tale assistenza, il gestore aeroportuale può, su una base non discriminatoria, applicare un diritto specifico ai vettori aerei che utilizzano l'aeroporto.

4. Il diritto specifico deve essere ragionevole, commisurato ai costi, trasparente e stabilito dal gestore aeroportuale, in collaborazione con gli utenti, per mezzo del comitato degli utenti aeroportuali dell'aeroporto, ove presente, o di altro soggetto adeguato. Il diritto è ripartito fra i vettori aerei che utilizzano un aeroporto in proporzione al numero totale di passeggeri che ciascuno di essi trasporta da e verso l'aeroporto in questione.

5. Il gestore aeroportuale separa i conti delle attività di assistenza alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta dai conti delle sue altre attività, conformemente alle normali prassi commerciali.

6. Il gestore aeroportuale mette a disposizione degli utenti aeroportuali, per il tramite del comitato degli utenti aeroportuali, ove presente, o di qualsiasi altro soggetto adeguato, nonché dell'organismo responsabile o degli organismi responsabili dell'applicazione di cui all'articolo 14, un resoconto annuale verificato dei diritti riscossi e dei costi sostenuti per quanto riguarda l'assistenza alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta.

Articolo 9

Norme di qualità per l'assistenza

1. Ad eccezione degli aeroporti con un transito annuo di passeggeri commerciali inferiore a 150 000 unità, il gestore fissa norme di qualità per l'assistenza di cui all'allegato I e stabilisce le risorse necessarie per rispettarle, in collaborazione con gli utenti aeroportuali, mediante il comitato degli utenti aeroportuali, ove presente, e delle organizzazioni che rappresentano i passeggeri con disabilità e i passeggeri a mobilità ridotta.

2. Nel fissare dette norme, si terrà pienamente conto delle politiche e dei codici di condotta riconosciuti a livello internazionale riguardanti l'agevolazione del trasporto di persone con disabilità o a mobilità ridotta, in particolare il codice di buona condotta dell'ECAC per l'assistenza a terra di persone a mobilità ridotta.

3. Il gestore aeroportuale pubblica le proprie norme di qualità.

4. Un vettore aereo e il gestore aeroportuale possono concordare che, per i passeggeri che il vettore aereo in questione trasporta da e verso l'aeroporto, il gestore fornirà un'assistenza di livello superiore a quello previsto dalle norme di cui al paragrafo 1 o servizi supplementari rispetto a quelli elencati all'allegato I.

5. Per finanziare queste azioni, il gestore può applicare un diritto integrativo al vettore aereo oltre a quello di cui all'articolo 8, paragrafo 3, che deve essere trasparente, commisurato ai costi e stabilito previa consultazione con il vettore aereo interessato.

Articolo 10

Assistenza da parte dei vettori aerei

Il vettore aereo fornisce l'assistenza di cui all'allegato II senza oneri aggiuntivi alle persone con disabilità o alle persone a mobilità ridotta in transito, in arrivo o in partenza da un aeroporto al quale si applica il presente regolamento, a condizione che tale persona soddisfi le condizioni di cui all'articolo 7, paragrafi 1, 2 e 4.

Articolo 11

Formazione

I vettori aerei e i gestori aeroportuali:

a) assicurano che tutto il proprio personale, compreso il personale alle dipendenze di un subappaltatore, che fornisce un'assistenza diretta alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta sia in grado di soddisfare le necessità di tali persone, a seconda della disabilità o dell'handicap motorio;

b) forniscono una formazione incentrata sulla disabilità e sull'uguaglianza nei confronti della disabilità a tutto il personale che lavora in aeroporto a diretto contatto con i viaggiatori;

c) assicurano che tutti i nuovi dipendenti ricevano una formazione sulla disabilità e che tutto il personale segua al momento opportuno corsi di aggiornamento in materia.

Articolo 12

Risarcimento in caso di perdita o danneggiamento di sedie a rotelle, altre attrezzature per agevolare la mobilità e dispositivi di assistenza

Nel caso in cui le sedie a rotelle, le altre attrezzature per agevolare la mobilità o i dispositivi di assistenza vengano persi o danneggiati durante la gestione in aeroporto o il trasporto a bordo degli aeromobili, il passeggero cui appartengono è risarcito in conformità di quanto prevede il diritto internazionale, comunitario e nazionale.

Articolo 13

Inammissibilità di deroghe

Gli obblighi nei confronti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta stabiliti nel presente regolamento non sono soggetti a limitazioni o deroghe.

Articolo 14

Organismo di applicazione e suoi compiti

1. Ogni Stato membro designa uno o più organismi responsabili dell'applicazione del presente regolamento per quanto riguarda i voli in partenza o in arrivo negli aeroporti situati sul proprio territorio. Ove opportuno, tale organismo o tali organismi adottano le misure necessarie per garantire il rispetto dei diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta, compreso il rispetto delle norme di qualità di cui all'articolo 9, paragrafo 1. Gli Stati membri informano la Commissione circa l'organismo o gli organismi designati.

2. Se del caso, gli Stati membri stabiliscono che l'organismo o gli organismi responsabili dell'applicazione, designati a norma del paragrafo 1, garantiscono altresì un'applicazione soddisfacente dell'articolo 8, anche per quanto concerne le disposizioni in materia di diritti, allo scopo di evitare la concorrenza sleale. Essi possono anche designare a tal fine un organismo specifico.

Articolo 15

Procedura di reclamo

1. Se ritiene che il presente regolamento sia stato violato, la persona con disabilità o la persona a mobilità ridotta può richiamare sulla questione l'attenzione del gestore aeroportuale o del vettore aereo interessato, a seconda del caso.

2. Qualora la persona con disabilità o la persona a mobilità ridotta non riesca a ottenere soddisfazione in tal modo, i reclami riguardanti una presunta infrazione del presente regolamento possono essere presentati presso l'organismo o gli organismi designati di cui all'articolo 14, paragrafo 1, o presso qualsiasi altro organismo competente designato da uno Stato membro.

3. Un organismo di uno Stato membro che riceva un reclamo rientrante nella sfera di responsabilità di un organismo designato di un altro Stato membro trasmette il reclamo a quest'ultimo organismo.

4. Gli Stati membri adottano misure per informare le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta dei loro diritti istituiti dal presente regolamento e della possibilità di sporgere reclamo presso l'organismo o gli organismi designati.

Articolo 16

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili alle infrazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantire l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e

dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione e provvedono a notificare immediatamente le eventuali successive modificazioni.

Articolo 17

Relazioni

La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 1 gennaio 2010 in merito al funzionamento e agli effetti del presente regolamento. Se del caso, la relazione è accompagnata da apposite proposte normative che attuano in modo più dettagliato le disposizioni del presente regolamento o lo modificano.

Articolo 18

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 26 luglio 2008, ad eccezione degli articoli 3 e 4, che si applicano a decorrere dal 26 luglio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 5 luglio 2006.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio

La presidente

P. LEHTOMÄKI

ALLEGATO I

Assistenza sotto la responsabilità dei gestori aeroportuali

Assistenza e misure necessarie per consentire alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta di:

- comunicare il loro arrivo all'aeroporto e la richiesta di assistenza ai punti designati all'interno e all'esterno dei terminal di cui all'articolo 5,
- spostarsi da un punto designato al banco dell'accettazione,
- adempiere alle formalità di registrazione del passeggero e dei bagagli,
- procedere dal banco dell'accettazione all'aeromobile, espletando i controlli per l'emigrazione, doganali e di sicurezza,
- imbarcarsi sull'aeromobile, mediante elevatori, sedie a rotelle o altra assistenza specifica necessaria,
- procedere dal portellone dell'aeromobile al posto a sedere,
- riporre e recuperare il bagaglio a bordo,
- procedere dal posto a sedere al portellone dell'aeromobile,
- sbarcare dall'aeromobile, mediante elevatori, sedie a rotelle o altra assistenza specifica necessaria,
- procedere dall'aeromobile alla sala ritiro bagagli e ritirare i bagagli, completando i controlli per l'immigrazione e doganali,
- procedere dalla sala ritiro bagagli a un punto designato,
- prendere i voli in coincidenza, se in transito, con assistenza a bordo e a terra, all'interno dei terminal e tra di essi, a seconda delle esigenze specifiche,
- recarsi ai servizi igienici in caso di necessità.

Quando una persona con disabilità o una persona a mobilità ridotta è assistita da un accompagnatore, questa persona deve, qualora ne sia richiesta, poter prestare la necessaria assistenza in aeroporto nonché per l'imbarco e lo sbarco.

Gestione a terra di tutte le necessarie attrezzature per la mobilità, comprese le sedie a rotelle elettriche, previo preavviso di quarantotto ore e limitatamente allo spazio disponibile a bordo dell'aeromobile nonché nel rispetto della pertinente normativa relativa alle merci pericolose.

Sostituzione temporanea di attrezzatura per la mobilità danneggiata o smarrita, tenendo presente che la sostituzione con presidi comparabili potrebbe non essere fattibile.

Assistenza a terra per cani da assistenza riconosciuti, ove opportuno.

Comunicazione delle informazioni sui voli in formato accessibile.

(1) GU C 24 del 31.1.2006, pag. 12.

(2) Parere del Parlamento europeo del 15 dicembre 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 9 giugno 2006.

(3) GU L 158 del 23.6.1990, pag. 59.

(4) GU L 46 del 17.2.2004, pag. 1.

ALLEGATO II

Assistenza da parte dei vettori aerei

Trasporto in cabina dei cani da assistenza riconosciuti, nel rispetto della regolamentazione nazionale.

Oltre agli apparecchi medici, trasporto di al massimo due dispositivi di mobilità per persona con disabilità o persona a mobilità ridotta, comprese sedie a rotelle elettriche, previo preavviso di quarantotto ore e limitatamente allo spazio disponibile a bordo dell'aeromobile nonché nel rispetto della pertinente normativa relativa alle merci pericolose.

Comunicazione delle informazioni essenziali sul volo in formato accessibile.

Realizzazione di ogni sforzo ragionevole al fine di attribuire, su richiesta, i posti a sedere tenendo conto delle esigenze delle singole persone con disabilità o a mobilità ridotta, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e limitatamente alla disponibilità.

Se necessario, assistenza alle persone affinché possano raggiungere i servizi igienici.

Qualora una persona con disabilità o una persona a mobilità ridotta sia assistita da una persona di accompagnamento, il vettore aereo effettua ogni sforzo ragionevole per attribuire a tale persona un posto a sedere vicino alla persona con disabilità o alla persona a mobilità ridotta.

SEZIONE II

DISCIPLINA NAZIONALE

Legge 27 dicembre 1977, n. 1084 Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970
(G.U. 17 febbraio 1978, n. 48 Suppl. ord.)

Articolo 1

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970.

Articolo 2

Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 36 della convenzione medesima.

Legge 10 giugno 1978, n. 316 Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sulla responsabilità degli albergatori per le cose portate dai clienti in albergo, con allegato, firmata a Parigi il 17 dicembre 1962
(G.U. 3 luglio 1978, n. 183, Suppl. ord.)

Articolo 1

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione sulla responsabilità degli albergatori per le cose portate dai clienti in albergo, con allegato, firmata a Parigi il 17 dicembre 1962.

Articolo 2

Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'art. 4 della convenzione stessa.

Articolo 3

Ai fini dell'esecuzione della convenzione di cui ai precedenti articoli, gli articoli 1783, 1784 e 1785 del codice civile sono sostituiti dagli articoli seguenti:

Art. 1783

(Responsabilità per le cose portate in albergo)

Gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo.

Sono considerate cose portate in albergo:

- 1) le cose che vi si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone dell'alloggio;
- 2) le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia, fuori dell'albergo, durante il periodo di tempo in cui il cliente dispone dell'alloggio;
- 3) le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia sia nell'albergo, sia fuori dell'albergo, durante un periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell'alloggio.

La responsabilità di cui al presente articolo è limitata al valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto, sino all'equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata.

Articolo 1784

(Responsabilità per le cose consegnate e obblighi dell'albergatore)

La responsabilità dell'albergatore è illimitata:

- 1) quando le cose gli sono state consegnate in custodia;
- 2) quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva l'obbligo di accettare.

L'albergatore ha l'obbligo di accettare le carte-valori, il denaro contante e gli oggetti di valore; egli può rifiutarsi di riceverli soltanto se si tratti di oggetti pericolosi o che, tenuto conto della importanza e delle

condizioni di gestione dell'albergo, abbiano valore eccessivo o natura ingombrante.

L'albergatore può esigere che la cosa consegnatagli sia contenuta in un involucri chiuso o sigillato.

Articolo 1785

(Limiti di responsabilità)

L'albergatore non è responsabile quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione sono dovuti:

- 1) al cliente, alle persone che l'accompagnano, che sono al suo servizio o che gli rendono visita;
- 2) a forza maggiore;
- 3) alla natura della cosa.

Articolo 1785-bis

(Responsabilità per colpa dell'albergatore)

L'albergatore è responsabile, senza che egli possa invocare il limite previsto dall'ultimo comma dell'art. 1783, quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo sono dovuti a colpa sua, dei membri della sua famiglia o dei suoi ausiliari.

Articolo 1785-ter

(Obbligo di denuncia del danno)

Fuori del caso previsto dall'art. 1785-bis, il cliente non potrà valersi delle precedenti disposizioni se, dopo aver constatato il deterioramento, la distruzione o la sottrazione, denunci il fatto all'albergatore con ritardo ingiustificato.

Articolo 1785-quater

(Nullità)

Sono nulli i patti o le dichiarazioni tendenti ad escludere o a limitare preventivamente la responsabilità dell'albergatore.

Articolo 1785-quinquies

(Limiti di applicazione)

Le disposizioni della presente sezione non si applicano ai veicoli, alle cose lasciate negli stessi, né agli animali vivi.

Legge 2 gennaio 1989, n. 6 Ordinamento della professione di guida alpina

(G.U. 12 gennaio 1989, n. 9)

Articolo 1

Oggetto della legge

1. La presente legge stabilisce i principi fondamentali per la legislazione regionale in materia di ordinamento della professione di guida alpina, anche ai sensi della legge 17 maggio 1983, n. 217.

Articolo 2

Oggetto della professione di guida alpina

1. È guida alpina chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività:

- a) accompagnamento di persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio o in escursioni in montagna;
- b) accompagnamento di persone in ascensioni sci-alpinistiche o in escursioni sciistiche;
- c) insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche con esclusione delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo.

2. Lo svolgimento a titolo professionale delle attività di cui al comma 1, su qualsiasi terreno e senza limiti di difficoltà e, per le escursioni sciistiche, fuori delle stazioni sciistiche attrezzate o delle piste di discesa o di fondo, e comunque laddove possa essere necessario l'uso di tecniche e di attrezzature alpinistiche, è riservato alle guide alpine abilitate all'esercizio professionale e iscritte nell'albo professionale delle guide alpine istituito dall'articolo 4, salvo quanto disposto dagli articoli 3 e 21.

3. Le regioni provvederanno a individuare e a delimitare le aree sciistiche ove è consentita l'attività dei maestri di sci.

Articolo 3

Gradi della professione

1. La professione si articola in due gradi:

- a) aspirante guida;
- b) guida alpina - maestro di alpinismo.

2. L'aspirante guida può svolgere le attività di cui all'articolo 2 con esclusione delle ascensioni di maggiore impegno, come definite dalle leggi regionali con riguardo alle caratteristiche delle zone montuose; il divieto di cui sopra non sussiste se l'aspirante guida faccia parte di comitive condotte da una guida alpina - maestro di alpinismo.

3. L'aspirante guida può esercitare l'insegnamento sistematico delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche solo nell'ambito di una scuola di alpinismo o di sci-alpinismo.

4. L'aspirante guida deve conseguire il grado di guida

alpina - maestro di alpinismo entro il decimo anno successivo a quello in cui ha conseguito l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione come aspirante guida. In mancanza, egli decade di diritto dall'iscrizione nell'albo professionale di cui all'articolo 4.

Articolo 4

Albo professionale delle guide alpine

1. L'esercizio stabile della professione di guida alpina, nei due gradi di aspirante guida e di guida alpina - maestro di alpinismo, è subordinato all'iscrizione in appositi albi professionali, articolati per regione e tenuti, sotto la vigilanza della regione, dal rispettivo collegio regionale delle guide di cui all'articolo 13.

2. L'iscrizione va fatta nell'albo della regione nel cui territorio si intende esercitare la professione. È ammessa, nel caso la guida alpina o l'aspirante guida intenda esercitare stabilmente la professione nel territorio di più regioni, l'iscrizione in più di un albo, sempre che sussistano i requisiti previsti dall'articolo 5.

3. L'iscrizione all'albo professionale delle guide alpine - maestri di alpinismo o degli aspiranti guida di una regione abilita all'esercizio della professione in tutto il territorio nazionale.

4. L'esercizio della professione da parte di guide e aspiranti guida o figure professionali corrispondenti, provenienti dall'estero con i loro clienti, in possesso di abilitazione tecnica secondo l'ordinamento del Paese di provenienza, purché non svolto in modo stabile nel territorio nazionale, non è subordinato all'iscrizione nell'albo.

5. È considerato esercizio stabile della professione, ai fini di quanto previsto dai commi 2 e 4, l'attività svolta dalla guida alpina - maestro di alpinismo o dall'aspirante guida che abbia un recapito, anche stagionale, nel territorio della regione interessata, ovvero che in essa offra le proprie prestazioni ai clienti.

Articolo 5

Condizioni per l'iscrizione all'albo

1. Possono ottenere l'iscrizione negli albi delle guide alpine - maestri di alpinismo o degli aspiranti guida coloro che sono in possesso della relativa abilitazione tecnica nonché dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente alla Comunità economica europea;
- b) età minima di 21 anni per le guide alpine - maestri di alpinismo, di 18 anni per gli aspiranti guida;
- c) idoneità psico-fisica attestata da certificato rilasciato dalla unità sanitaria locale del comune di residenza;
- d) possesso del diploma di scuola media inferiore;
- e) non aver subito condanne penali che comportino l'interdizione dai pubblici uffici o per le quali non sia stata applicata la sospensione condizionale della pena, salvo avere ottenuto la riabilitazione;
- f) residenza o domicilio o stabile recapito in un comune

della regione.

Articolo 6

Trasferimento e aggregazione temporanea

1. È ammesso il trasferimento, a domanda, della guida alpina - maestro di alpinismo e dell'aspirante guida, iscritti nell'albo di una regione, all'albo corrispondente di un'altra regione.

2. Il trasferimento è disposto dal collegio regionale competente per l'albo nel quale è richiesta l'iscrizione, a condizione che l'interessato abbia la propria residenza o il proprio domicilio o stabile dimora in un comune della regione medesima.

3. La guida alpina - maestro di alpinismo che intenda svolgere per periodi determinati, della durata massima di sei mesi, l'attività di insegnamento in scuole di alpinismo o di sci-alpinismo in regioni diverse da quelle nei cui albi è iscritta può chiedere l'aggregazione temporanea ai relativi albi, conservando l'iscrizione negli albi delle regioni di appartenenza.

4. L'aggregazione è disposta dal competente collegio regionale delle guide. L'aggregazione di cui al comma 3 non può essere disposta nei confronti di aspiranti guida.

Articolo 7

Abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida alpina

1. L'abilitazione tecnica all'esercizio della professione, come guida alpina - maestro di alpinismo o come aspirante guida, si consegue mediante la frequenza degli appositi corsi teorico-pratici ed il superamento dei relativi esami.

2. I corsi sono organizzati su base regionale sotto la vigilanza della regione, dal rispettivo collegio regionale delle guide*.

3. Ciascun collegio regionale può altresì affidare l'organizzazione dei corsi al collegio nazionale delle guide, di cui all'articolo 15, ovvero al collegio regionale delle guide di un'altra regione*.

4. Sono ammessi ai corsi regionali i residenti in un comune della rispettiva regione che abbiano l'età prescritta per l'iscrizione nel relativo albo e che, nel caso dei corsi per guide alpine - maestri di alpinismo, abbiano effettivamente esercitato la professione come aspiranti guida per almeno due anni.

5. I corsi sono organizzati almeno ogni due anni.

6. Le commissioni esaminatrici sono nominate dal direttivo del collegio delle guide che ha organizzato il corso e sono composte di esperti delle materie insegnate nei corsi e di guide alpine - maestri di alpinismo in possesso del diploma di istruttore di cui al comma 8. Esse sono presiedute da una guida alpina - maestro di alpinismo designata dal collegio nazionale delle guide. Un componente è nominato dal Ministro del turismo e dello spettacolo nell'ambito di una lista di nomi

designati dalla presidenza del Club alpino italiano*.

7. I programmi dei corsi e i criteri per le prove di esame sono definiti dal direttivo del collegio nazionale delle guide e approvati dal Ministro del turismo e dello spettacolo*.

8. Le funzioni di istruttore tecnico nei corsi sono affidate esclusivamente a guide alpine - maestri di alpinismo che abbiano conseguito il diploma di istruttore di guida alpina - maestro di alpinismo, rilasciato a seguito della frequenza di appositi corsi organizzati dal collegio nazionale delle guide.

9. Le spese relative all'organizzazione dei corsi di cui al presente articolo sono a carico delle rispettive regioni nell'ambito dei programmi regionali relativi alla formazione professionale.

*La Corte costituzionale, con sentenza 3-6 luglio 1989, n. 372 (G.U. 12 luglio 1989, n. 28 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, commi 2, 3, 6 e 7.

Articolo 8

Validità dell'iscrizione all'albo

1. La iscrizione negli albi ha efficacia per tre anni ed è rinnovata previo accertamento della idoneità psico-fisica ai sensi della lettera c) dell'articolo 5.

2. Il rinnovo è altresì subordinato all'adempimento degli obblighi di aggiornamento professionale di cui all'articolo 9.

Articolo 9

Aggiornamento professionale

1. Le guide alpine - maestri di alpinismo e gli aspiranti guida sono tenuti a frequentare, almeno ogni tre anni, un apposito corso di aggiornamento organizzato dal collegio regionale delle guide della regione nel cui albo essi sono iscritti*.

2. Contenuti e modalità dei corsi di aggiornamento sono stabiliti dal direttivo del collegio regionale delle guide*.

3. Le guide alpine - maestri di alpinismo che abbiano conseguito il diploma di istruttore di cui al comma 8 dell'articolo 7, sono esonerate dall'obbligo di frequentare il corso di aggiornamento.

4. L'aspirante guida che superi, nel periodo considerato, l'esame di abilitazione per guide alpine - maestri di alpinismo è esonerato dall'obbligo di frequentare il corso di aggiornamento.

*La Corte costituzionale, con sentenza 3-6 luglio 1989, n. 372 (G.U. 12.7.1989, n. 28), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, commi 1 e 2.

Articolo 10

Specializzazioni

1. Le guide alpine - maestri di alpinismo e gli aspiranti guida possono conseguire, mediate frequenza di appositi corsi di formazione organizzati dal collegio nazionale delle guide e il superamento dei relativi

esami, le seguenti specializzazioni:

a) arrampicata sportiva in roccia o ghiaccio;

b) speleologia;

c) altre specializzazioni eventualmente definite dal direttivo del collegio nazionale delle guide.

2. Contenuti e modalità dei corsi e degli esami sono stabiliti dal direttivo del collegio nazionale delle guide.

3. La legge regionale, nel disciplinare la professione di guida speleologica, di cui al decimo comma dell'articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, ammette all'esercizio di tale professione anche le guide alpine - maestri di alpinismo e gli aspiranti guida che abbiano conseguito la specializzazione in speleologia e abbiano superato gli accertamenti di specifica idoneità professionale previsti dalla medesima legge regionale.

Articolo 11

Doveri della guida alpina

1. Le guide alpine - maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti negli albi professionali sono tenuti ad esercitare la professione con dignità e correttezza, conformemente alle norme della deontologia professionale.

2. Tutte le guide alpine - maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti negli albi sono tenuti, in caso di infortuni in montagna o comunque di pericolo per alpinisti, escursionisti o sciatori, a prestare la loro opera individualmente o nell'ambito delle operazioni di soccorso, compatibilmente con il dovere di mantenere le condizioni di massima sicurezza per i propri clienti.

3. L'esercizio della professione di guida alpina - maestro di alpinismo e di aspirante guida non è incompatibile con impieghi pubblici o privati, né con l'esercizio di altre attività di lavoro autonomo.

Articolo 12

Tariffe professionali

1. Le tariffe per le prestazioni professionali delle guide alpine - maestri di alpinismo e degli aspiranti guida, sono stabilite dalla competente autorità della regione, sentito il direttivo del collegio regionale delle guide, nel rispetto della tariffa minima giornaliera fissata dal collegio nazionale delle guide, ed approvata dal Ministro del turismo e dello spettacolo.

Articolo 13

Collegi regionali delle guide

1. In ogni regione è istituito, come organismo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il collegio regionale delle guide alpine - maestri di alpinismo e degli aspiranti guida.

2. Del collegio fanno parte di diritto tutte le guide alpine - maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti negli albi della regione, nonché le guide alpine - maestri di alpinismo e gli aspiranti guida che abbiano

cessato l'attività per anzianità o per invalidità, residenti nella regione.

3. L'assemblea del collegio è formata da tutti i membri del collegio medesimo.

4. Il collegio regionale ha un direttivo formato nei modi stabiliti dalla legge regionale e composto da rappresentanti eletti da tutti i membri del collegio e scelti per almeno tre quarti fra le guide alpine - maestri di alpinismo iscritte nel relativo albo.

5. Il direttivo elegge il presidente del collegio regionale scegliendolo fra gli iscritti nell'albo delle guide alpine - maestri di alpinismo componenti il direttivo medesimo.

6. L'assemblea si riunisce di diritto una volta l'anno in occasione dell'approvazione del bilancio, e tutte le volte che lo decida il direttivo ovvero ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei componenti.

7. Il direttivo si riunisce ogni volta che lo decida il presidente ovvero ne faccia richiesta motivata almeno un quinto dei componenti.

8. Il direttivo nomina, una commissione tecnica che sovrintende all'organizzazione dei corsi di cui agli articoli 7 e 9.

9. La vigilanza sul collegio regionale delle guide è esercitata dalla competente autorità della regione.

Articolo 14

Funzioni dei collegi regionali

1. Spetta all'assemblea del collegio regionale:

a) eleggere il direttivo;

b) approvare annualmente il bilancio del collegio predisposto dal direttivo;

c) pronunciarsi su ogni questione di massima che le venga sottoposta dal direttivo o sulla quale una pronuncia dell'assemblea sia richiesta da almeno un terzo dei componenti.

2. Spetta al direttivo del collegio regionale:

a) svolgere tutte le funzioni concernenti la tenuta degli albi professionali nonché l'iscrizione dei medesimi e il rinnovo della stessa;

b) vigilare sull'osservanza, da parte dei componenti del collegio, delle regole della deontologia professionale, nonché applicare le sanzioni disciplinari previste dall'articolo 17;

c) mantenere i rapporti con gli organismi e le associazioni rappresentative di altre categorie professionali nonché di guide alpine di altri Paesi;

d) dare parere, ove richiesto, alla regione e alle autorità amministrative su tutte le questioni che coinvolgono l'ordinamento e la disciplina della professione, nonché l'attività delle guide;

e) collaborare con le competenti autorità regionali e statali, anche sulla base di apposite convenzioni, ai fini del tracciamento e del mantenimento di sentieri e

itinerari alpini, della costruzione e del mantenimento di rifugi e bivacchi, delle opere di disaggio e in genere di tutto quanto riguarda la tutela dell'ambiente naturale montano e la promozione dell'alpinismo e del turismo montano;

f) organizzare, avvalendosi della commissione tecnica, i corsi di cui agli articoli 7 e 9;

g) contribuire alla diffusione della conoscenza e del rispetto dell'ambiente montano e della pratica dell'alpinismo;

h) stabilire la misura dei contributi a carico degli iscritti;

i) svolgere ogni altra funzione ad esso attribuita dalla presente legge e dalle leggi regionali.

Articolo 15

Collegio nazionale delle guide

1. È istituito il collegio nazionale delle guide alpine - maestri di alpinismo e degli aspiranti guida, come organismo di coordinamento dei collegi regionali.

2. Il collegio nazionale ha un direttivo formato dai presidenti di tutti i collegi regionali e degli analoghi organismi costituiti nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome dotate di competenza legislativa primaria in materia di ordinamento delle professioni alpine, nonché da un eguale numero di altri membri eletti direttamente da tutte le guide alpine - maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti negli albi professionali, scelti per almeno tre quarti fra gli iscritti negli albi delle guide alpine - maestri di alpinismo.

3. A tal fine ogni elettore vota per un numero di candidati non superiore ai due terzi dei membri da eleggere. Sono eletti coloro che hanno conseguito il maggior numero di voti, salva la riserva di posti a favore delle guide alpine - maestri di alpinismo di cui al comma 2.

4. Le elezioni sono indette ogni tre anni dal direttivo uscente al quale spetta altresì stabilire ogni norma necessaria per lo svolgimento delle elezioni medesime.

5. Fanno parte di diritto del direttivo il presidente generale del Club alpino italiano e il presidente della commissione tecnica nazionale formata dai presidenti delle commissioni tecniche regionali istituite ai sensi del comma 8 dell'articolo 13.

6. Il presidente della commissione tecnica nazionale è eletto dalla medesima nel proprio seno.

7. Il direttivo elegge il proprio presidente, scegliendolo fra gli iscritti agli albi delle guide alpine - maestri di alpinismo componenti il direttivo medesimo.

8. La vigilanza sul collegio nazionale delle guide è esercitata dal Ministro del turismo e dello spettacolo.

Articolo 16*Funzioni del collegio nazionale*

1. Spetta al collegio nazionale delle guide:
 - a) elaborare le norme della deontologia professionale;
 - b) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti disciplinari adottati dai collegi regionali;
 - c) coordinare l'attività dei collegi regionali delle guide alpine;
 - d) definire i programmi dei corsi ed i criteri per le prove di esame di cui al comma 7 dell'articolo 7;
 - e) organizzare i corsi per l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione nei casi di cui al comma 3 dell'articolo 7;
 - f) organizzare i corsi e gli esami per il conseguimento del diploma di istruttore per guide alpine - maestri di alpinismo di cui al comma 8 dell'articolo 7 e per il conseguimento delle specializzazioni di cui all'articolo 10;
 - g) mantenere i rapporti con gli organismi e le associazioni rappresentative di altre categorie professionali nonché di guide alpine di altri Paesi;
 - h) collaborare con le autorità statali e regionali sulle questioni riguardanti l'ordinamento della professione;
 - i) stabilire la quota del contributo a carico degli iscritti agli albi professionali da devolvere a favore del collegio nazionale per le attività di sua competenza.

Articolo 17*Sanzioni disciplinari e ricorsi*

1. Le guide alpine - maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti negli albi professionali che si rendano colpevoli di violazione delle norme della deontologia professionale, ovvero delle norme di cui agli articoli 11 e 12, sono passibili delle seguenti sanzioni disciplinari:
 - a) ammonizione scritta;
 - b) censura;
 - c) sospensione dall'albo per un periodo da un mese a un anno;
 - d) radiazione.
2. I provvedimenti disciplinari sono adottati dal direttivo del collegio regionale cui appartiene l'iscritto, a maggioranza assoluta dei componenti; contro i quali, entro trenta giorni dalla notifica, è ammesso ricorso al direttivo del collegio nazionale. La proposizione del ricorso sospende, fino alla decisione, l'esecutività del provvedimento.
3. La decisione è adottata dal direttivo del collegio nazionale a maggioranza assoluta dei componenti.
4. I provvedimenti adottati dai collegi regionali, eccettuati quelli in materia disciplinare, e quelli adottati dal collegio nazionale, sono definitivi e sono impugnabili con ricorso al competente organo di giustizia amministrativa.

Articolo 18*Esercizio abusivo della professione*

1. L'esercizio abusivo della professione di cui all'articolo 2 è punito ai sensi dell'articolo 348 del codice penale.
2. Chi, essendo iscritto in un albo esercita la professione stabilmente, ai sensi del comma 5 dell'articolo 4, in una regione diversa da quella nel cui albo è iscritto o temporaneamente aggregato ai sensi dell'articolo 6, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a lire un milione.
3. La sanzione è applicata dalla competente autorità della regione competente per territorio.

Articolo 19*Scuole di alpinismo*

1. Possono essere istituite scuole di alpinismo o di sci-alpinismo per l'esercizio coordinato delle attività professionali di insegnamento di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2.
2. Le scuole di alpinismo e di sci-alpinismo devono essere autorizzate dalla regione competente per territorio e devono essere dirette da una guida alpina - maestro di alpinismo iscritta nell'albo della regione medesima.
3. L'attività di insegnamento nelle scuole di alpinismo e di sci-alpinismo deve essere svolta da guide alpine - maestri di alpinismo o anche da aspiranti guida - purché il numero di questi non superi quello delle guide alpine - maestri di alpinismo - iscritti nell'albo della regione competente per territorio o ad esso temporaneamente aggregati ai sensi dell'articolo 6.

Articolo 20*Scuole e istruttori del C.A.I.*

1. Il Club alpino italiano, ai sensi delle lettere d) ed e) dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1963, n. 91, come sostituito dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1985, n. 776, conserva la facoltà di organizzare scuole e corsi di addestramento a carattere non professionale per le attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche e per la formazione dei relativi istruttori.
2. Gli istruttori del C.A.I. svolgono la loro opera a carattere non professionale e non possono ricevere retribuzioni.
3. Le attività degli istruttori e delle scuole del C.A.I. sono disciplinate dai regolamenti del Club Alpino Italiano.
4. Al di fuori di quanto previsto dalla presente legge, le altre attività didattiche per le finalità di cui al comma 1 non possono essere denominate «scuole di alpinismo» o «di sci-alpinismo» e i relativi istruttori non possono ricevere compensi a nessun titolo.

Articolo 21*Accompagnatori di media montagna*

1. Le regioni possono prevedere la formazione e l'abilitazione di accompagnatori di media montagna.
2. L'accompagnatore di media montagna svolge in una zona o regione determinata le attività di accompagnamento di cui al comma 1 dell'articolo 2, con esclusione delle zone rocciose, dei ghiacciai, dei terreni innevati e di quelli che richiedono comunque, per la progressione, l'uso di corda, piccozza e ramponi, e illustra alle persone accompagnate le caratteristiche dell'ambiente montano percorso.
3. Le guide alpine - maestri di alpinismo e gli aspiranti guida possono svolgere le attività di cui al presente articolo.

Articolo 22*Elenco speciale degli accompagnatori di media montagna*

1. Nelle regioni che prevedono la figura professionale dell'accompagnatore di media montagna, l'esercizio di tale attività è subordinato all'iscrizione in apposito elenco speciale alla cui tenuta provvede il collegio regionale delle guide.
2. L'iscrizione abilita all'esercizio della professione limitatamente al territorio della regione.
3. L'accompagnatore di media montagna può iscriversi negli elenchi di più regioni che prevedono tale figura, previo conseguimento della relativa abilitazione tecnica.
4. L'iscrizione nell'elenco speciale è disposta nei confronti di coloro che siano in possesso della relativa abilitazione tecnica nonché dei requisiti di cui all'articolo 5.
5. L'abilitazione tecnica si consegue mediante la frequenza di appositi corsi teorico pratici organizzati, d'intesa con la regione, dai collegi regionali delle guide, e mediante il superamento dei relativi esami, volti ad accertare l'idoneità tecnica e la conoscenza delle zone in cui sarà esercitata l'attività*.
6. Sono ammessi ai corsi coloro che abbiano l'età minima di 18 anni.
7. Programmi e modalità per lo svolgimento dei corsi e degli esami sono stabiliti, d'intesa con la regione, dal collegio regionale delle guide*.
8. Nelle regioni che prevedono la figura dell'accompagnatore di media montagna, gli iscritti nel relativo elenco speciale fanno parte del collegio regionale delle guide partecipano senza diritto di voto, all'assemblea del collegio regionale medesimo ed eleggono un proprio rappresentante che integra la composizione del direttivo del collegio regionale, nonché, per ogni regione, un proprio rappresentante che partecipa, senza

diritto di voto, al direttivo del collegio nazionale. Parimenti partecipa senza diritto di voto al direttivo del collegio nazionale un rappresentante degli accompagnatori di media montagna o figure analoghe che siano previste da ciascuna delle regioni a statuto speciale e province autonome dotate di competenza legislativa primaria in materia di ordinamento delle professioni alpine.

9. Si applicano agli accompagnatori di media montagna le disposizioni previste dai commi 1 e 3 dell'articolo 11, nonché dagli artt. 12 e 17, intendendosi sostituito l'elenco speciale all'albo professionale.

**La Corte costituzionale, con sentenza 3-6 luglio 1989, n. 372 (G.U. 12.7.1989, n. 28) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei commi 5 e 7 del presente art. 22.*

Articolo 23*Guide vulcanologiche*

1. L'attività di accompagnamento, a titolo professionale, di persone in ascensioni o escursioni su vulcani è riservata esclusivamente alle guide alpine - maestri di alpinismo e aspiranti guida iscritti nei relativi albi, ai sensi del comma 1 dell'articolo 2, quando preveda percorsi in zone rocciose, ghiacciai, terreni innevati, o richieda comunque, per la progressione, l'uso di corda, piccozza e ramponi.
2. In ogni altro caso detta attività può essere svolta dalle guide vulcanologiche formate o abilitate secondo le norme dettate dalle leggi regionali.

Articolo 24*Norme transitorie*

1. In sede di prima applicazione della presente legge sono iscritti di diritto negli albi professionali, e fanno parte del collegio regionale delle guide, tutte le guide alpine - maestri di alpinismo e gli aspiranti guida autorizzati all'esercizio della professione ai sensi delle leggi in vigore in ciascuna regione, nonché le guide alpine astri di alpinismo e gli aspiranti guida che abbiano cessato l'attività per anzianità o invalidità.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 3, gli aspiranti guida che si iscriveranno negli albi professionali a norma del comma 1 e che abbiano compiuto 40 anni alla data di entrata in vigore della presente legge, possono restare iscritti anche se non conseguono il grado di guida alpina - maestro di alpinismo.
3. Le elezioni del primo direttivo del collegio regionale sono indette dal presidente della regione; quelle del primo direttivo del collegio nazionale sono indette dal Ministro del turismo e dello spettacolo.

Articolo 25*Regioni a statuto speciale*

1. Al fine di garantire livelli di preparazione professionale minimi uniformi sul territorio nazionale,

nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome, dotate di competenza legislativa primaria in materia di ordinamento della professione di guida alpina, i programmi dei corsi e i criteri per le prove d'esame per l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo o aspirante guida sono definiti dagli organi regionali, ovvero provinciali, competenti, considerando come minimi i programmi ed i criteri stabiliti ai sensi del comma 7 dell'art. 7.

Articolo 26

Modifica di norme

Sostituisce lett. f) dell'art. 2 L. 26/1/1963 n.91

Legge 11 ottobre 1990, n. 292 "Ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo"

(G.U. 19 ottobre 1990, n. 245)

Articolo 1

Natura dell'Ente

1. L'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotato di autonomia statutaria e regolamentare, ha sede in Roma ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali.

Articolo 2

Statuto dell'Ente

1. L'ENIT è dotato di uno statuto che ne definisce i compiti, i poteri e l'ordinamento, nel rispetto delle disposizioni della presente legge. A tal fine lo statuto prevede che l'Ente, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali, possa promuovere congiuntamente alle regioni o ad altri soggetti, anche di diritto privato, la costituzione di società di promozione turistica all'estero dell'immagine dell'Italia ovvero vi possa partecipare.

2. Lo statuto dell'ENIT è adottato dal consiglio di amministrazione entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è deliberato dall'assemblea entro i successivi novanta giorni ed è approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e il Ministro del tesoro, previo parere del Consiglio di Stato.

3. Ove lo statuto non venga adottato e deliberato entro i termini di cui al comma 2, il Ministro per i beni e le attività culturali, entro i quindici giorni successivi, nomina tre commissari i quali provvedono entro 6 mesi

Articolo 3

Funzioni

1. L'ENIT provvede alla promozione dell'immagine turistica dell'Italia all'estero e opera anche attraverso l'erogazione di servizi a sostegno delle iniziative di penetrazione commerciale delle imprese turistiche, nel rispetto delle disposizioni della Comunità economica europea nonché degli obiettivi di interesse generale e di politica promozionale all'estero fissati dalle direttive emanate dal Ministro per i beni e le attività culturali.

2. L'ENIT persegue le finalità di cui al comma 1 nel rispetto delle disposizioni contenute negli articoli 4 e 57 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e della legge 17 maggio 1983, n. 217. In particolare l'Ente:

a) promuove e attua, sulla base di quanto disposto dall'articolo 6, il coordinamento delle iniziative di

promozione turistica all'estero delle regioni a statuto ordinario e, fatte salve le specifiche competenze e salvo quanto disposto dall'articolo 5, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 278, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, e comunque di tutte le eventuali altre iniziative di promozione turistica all'estero da realizzarsi attraverso finanziamenti pubblici;

b) sostiene, attraverso i propri uffici e mediante idonee misure di assistenza tecnica, l'attività di imprese e altri organismi, pubblici e privati, interessati alla promozione e alla commercializzazione di prodotti turistici italiani;

c) cura e promuove la realizzazione di studi sui mercati turistici internazionali, sul diritto straniero, comunitario e internazionale, concernenti il turismo, comunicandone tempestivamente i risultati al Ministro per i beni e le attività culturali e redigendo, d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), apposito rapporto annuale;

d) sostiene attraverso la propria struttura l'attività di enti, imprese e organismi pubblici e privati che svolgono attività di studio e ricerca nell'interesse del turismo italiano;

e) realizza all'estero e in Italia, nel rispetto delle direttive del Ministro per i beni e le attività culturali, iniziative promozionali di particolare rilievo internazionale;

f) raccoglie in apposite pubblicazioni e diffonde in Italia e all'estero, ai sensi dell'articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, l'elenco delle agenzie di viaggio pubblicato annualmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*, unitamente all'elenco degli uffici di informazione e di accoglienza turistica di cui all'articolo 4 della predetta legge;

g) cura direttamente la tempestiva pubblicazione dell'annuario degli alberghi e delle altre strutture turistiche ricettive d'Italia quale strumento della commercializzazione e della promozione, predisponendo anche la raccolta dei dati relativi all'intera offerta turistica italiana per la divulgazione all'estero;

h) fornisce, anche dietro corrispettivo, pareri, consulenze e servizi promozionali ad amministrazioni dello Stato, regioni, enti, imprese e organismi pubblici e privati.

*La pubblicazione in Gazzetta ufficiale di tale elenco è stata soppressa dall'art. 46, D.lgs n. 112 del 1998, abrogando il secondo periodo art. 9, comma 6, L.n.217/1983

Articolo 4

Attività

1. Nello svolgimento delle funzioni indicate nell'articolo 3 delle l'ENIT:

a) realizza singoli progetti o azioni coordinate in settori di politica turistica generale, anche stipulando convenzioni con enti, imprese e altri organismi pubblici e privati italiani e stranieri, nonché con esperti particolarmente qualificati nelle materie di competenza;

b) partecipa, sulla base delle direttive del Ministro per i beni e le attività culturali, allo svolgimento di progetti approvati in sede di programmazione economica nazionale e interregionale nonché allo svolgimento di progetti per conto di enti, imprese e organismi pubblici e privati.

Articolo 5

Uffici all'estero

1. Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali all'estero l'Ente opera attraverso propri uffici riferibili ad una o più aree geografiche omogenee, i quali svolgono all'estero le funzioni di cui all'articolo 3 e in particolare opera di promozione e commercializzazione del prodotto turistico italiano nonché di assistenza agli operatori italiani, pubblici e privati, all'estero.

2. L'organizzazione degli uffici all'estero è disciplinata dal regolamento dei servizi secondo i criteri che seguono:

a) articolazione degli uffici in tre categorie determinate dall'ampiezza e dalla rilevanza turistica dell'area geografica di competenza dell'ufficio nonché dalla produttività dell'ufficio stesso;

b) titolarità dell'ufficio affidata ad un dirigente superiore o a un primo dirigente;

c) assegnazione all'ufficio di personale di ruolo dell'Ente di qualifica non inferiore alla ottava qualifica funzionale.

3. Il numero dei dipendenti di cittadinanza italiana addetti ad un ufficio all'estero, ivi compreso il titolare dell'ufficio medesimo, non può essere superiore a tre unità.

4. Il titolare dell'ufficio presenta, entro il 31 gennaio di ogni anno, una dettagliata relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sui risultati conseguiti, con particolare riferimento alla produttività dell'ufficio e alla gestione amministrativa ed economica dello stesso, a seguito della quale il medesimo viene confermato nell'incarico con apposita delibera del consiglio di amministrazione, ovvero con medesimo atto destinato ad altro incarico presso la sede dell'Ente.

5. L'assegnazione di personale dirigente all'estero e subordinata alla verifica del possesso dei seguenti requisiti:

a) ottima conoscenza della lingua inglese o della lingua del Paese dove ha sede l'ufficio;

b) perfetta conoscenza del mercato turistico italiano e

dell'area geografica di competenza dell'ufficio, con particolare riferimento ai flussi turistici verso l'Italia, accertata a mezzo di ampia e dettagliata relazione al consiglio di amministrazione, che la valuta ai fini dell'idoneità per l'assegnazione stessa.

6. Nelle assegnazioni di personale dirigente all'estero è considerato titolo preferenziale la conoscenza della lingua del Paese ove ha sede l'ufficio.

Articolo 6

Rapporti con le regioni

1. Ai sensi dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1977, n. 616, le regioni si avvalgono delle strutture dell'ENIT per la promozione, nei Paesi non appartenenti alla Comunità economica europea, delle iniziative e attività turistiche proprie nonché per la partecipazione a fiere ed esposizioni internazionali nel settore turistico.

2. Per la promozione turistica nei Paesi della Comunità economica europea le regioni, sulla base degli atti di indirizzo e coordinamento emanati, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, indicano nei programmi le iniziative che intendono realizzare autonomamente o congiuntamente all'ENIT, dandone tempestivamente comunicazione all'Ente medesimo che provvede a coordinarle nel programma nazionale triennale e nei programmi esecutivi.

3. Le iniziative autonomamente assunte dalle regioni sono attuate previa intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali.

Articolo 7

Programma promozionale nazionale e programmi esecutivi di attuazione

1. L'ENIT elabora, anche sulla base di singoli programmi regionali, il programma promozionale nazionale di durata triennale, contenente le direttive generali, gli obiettivi e gli strumenti di intervento, l'indicazione delle aree geografiche verso le quali deve essere prevalentemente rivolta la propria attività e la previsione di massima per gli importi globali di spesa per ciascuna area.

2. Nella predisposizione del programma promozionale triennale una quota dei fondi disponibili, non inferiore al trenta per cento, è riservata al finanziamento, anche parziale, degli interventi che le regioni intendono realizzare congiuntamente all'Ente.

3. L'Ente provvede alla ripartizione dei fondi di cui al comma 2, in base a criteri predeterminati che tengano conto della coerenza dell'intervento proposto con le direttive generali dettate dal piano e degli effetti che la realizzazione del medesimo potrà avere sugli obiettivi

prefissati.

4. Il programma promozionale triennale è attuato mediante programmi esecutivi annuali, deliberati entro il 31 marzo dell'anno precedente a quello cui si riferiscono, nell'ambito dei quali vengono definite le modalità di attuazione delle singole iniziative.

5. Il programma promozionale triennale e i programmi esecutivi annuali sono inviati per l'approvazione al Ministro per i beni e le attività culturali, immediatamente dopo la deliberazione del consiglio di amministrazione.

Il Ministro formula eventuali osservazioni entro i trenta giorni successivi alla data di ricevimento; trascorso tale termine senza che siano state formulate osservazioni, il programma si intende approvato.

Articolo 8

Organi

1. Sono organi dell'ENIT:

- l'assemblea;
- il presidente;
- il consiglio di amministrazione.
- il collegio dei revisori.

Articolo 9

Assemblea

(*Omissis*)*

*Articolo abrogato dall'art. 3, D.l. 29 marzo 1995, n. 97, conv. in L. 30 maggio 1995, n. 203

Articolo 10

Competenze dell'assemblea*

1. L'assemblea:

- delibera lo statuto e le direttive generali cui deve ispirarsi l'attività dell'Ente, in particolare per quanto riguarda la programmazione dell'attività e l'organizzazione degli uffici;
 - delibera il bilancio preventivo, e le eventuali variazioni, entro il 30 novembre di ogni anno;
 - delibera il conto consuntivo, corredato della relazione illustrativa, entro il 30 aprile di ogni anno;
 - designa nove componenti del consiglio di amministrazione, di cui tre rappresentanti delle regioni, quattro rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali del settore turistico, di cui almeno due in rappresentanza degli albergatori, dei pubblici esercizi e delle agenzie di viaggio, un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e un rappresentante delle imprese cooperative, nonché il vicepresidente;
 - delibera i programmi promozionali dell'Ente di cui all'articolo 7;
 - delibera il regolamento dei servizi dell'Ente e il regolamento organico per il personale.
2. Gli atti di cui al comma 1, lettere b) e c), sono

trasmessi al Ministero per i beni e le attività culturali e al Ministero del tesoro e approvati, con proprio decreto, dal Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro del tesoro.

Il regolamento dei servizi di cui al comma 1, lettera f), è trasmesso al Ministro per i beni e le attività culturali che lo approva, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro.

Il regolamento organico per il personale di cui al comma 1, lettera f), è trasmesso al Ministro per i beni e le attività culturali che lo approva, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica.

3. In caso di mancata deliberazione degli atti di cui alle lettere b), c), e) ed f) del comma 1, in sede di seconda convocazione il Ministro per i beni e le attività culturali convoca una ulteriore seduta dell'assemblea.

Qualora anche in tale seduta l'assemblea non deliberi i predetti atti, il Ministro per i beni e le attività culturali nomina un commissario ad acta affinché provveda.

*Ai sensi dell'art. 3, D.l. 29 marzo 1995, n. 97, convertito in L. 30 maggio 1995, n. 203, le funzioni già attribuite all'assemblea dell'ENIT, sono esercitate dal consiglio di amministrazione.

Articolo 11

Il presidente

1. Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali.

2. Il presidente dura in carica cinque anni e può essere confermato una sola volta.

3. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ENIT, convoca e presiede l'assemblea e il consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione delle delibere adottate.

4. Nei casi di necessità e urgenza, secondo le modalità disposte dallo statuto, il presidente può adottare i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione previsti dall'articolo 12, comma 3, lettere g) ed i).

I provvedimenti adottati dal presidente vengono comunque sottoposti alla ratifica del consiglio di amministrazione nella prima riunione successiva.

5. Nel caso di assenza o impedimento del presidente questi è sostituito dal vice presidente.

Articolo 12

Composizione e competenze del consiglio di amministrazione*

- (*Omissis*)
- (*Omissis*)

3. Il consiglio di amministrazione:

a) predispose il bilancio preventivo entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

b) predispose il conto consuntivo entro il 31 marzo dell'anno successivo;

c) predispose la relazione illustrativa di accompagnamento al conto consuntivo, esponendo i risultati conseguiti e lo stato di attuazione dei programmi e dei progetti relativi all'attività promozionale;

d) predispose il regolamento dei servizi dell'Ente e il regolamento organico per il personale e delibera il regolamento amministrativo-contabile dell'Ente;

e) delibera l'istituzione, il riordinamento e la soppressione degli uffici all'estero e alle frontiere;

f) predispose i programmi promozionali di cui all'articolo 7 e delibera i programmi esecutivi di cui al medesimo articolo;

g) delibera in materia di liti attive e passive nonché sull'accettazione di lasciti e donazioni;

h) nomina il direttore generale;

i) adotta tutti i provvedimenti necessari alla realizzazione dei compiti istituzionali e alla esecuzione dei programmi di cui all'articolo 7 nonché quelli necessari per la gestione amministrativa e operativa dell'Ente;

l) delibera in ordine ad ogni altra competenza prevista dalla presente legge non specificamente attribuita ad altro organo.

4. Le delibere di cui alla lettera e) del comma 3 sono trasmesse al Ministro per i beni e le attività culturali che le approva, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica.

*La composizione del Consiglio di amministrazione dell'ENIT è stata modificata dall'art. 3, comma 9 del D.l. 29 marzo 1995, n. 97, conv. in L. 30 maggio 1995, n. 203, che ha anche abrogato i commi 1 e 2.

Articolo 13

Scioglimento del consiglio di amministrazione.

1. In caso di irregolarità o deficienze tali da compromettere il corretto funzionamento tecnico-amministrativo o l'efficienza economico-finanziaria dell'Ente ovvero per ripetute inosservanze gli indirizzi governativi, il consiglio di amministrazione può essere sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali.

2. L'efficienza economico-finanziaria è comunque da ritenere compromessa quando per due anni consecutivi l'Ente denunci a consuntivo un disavanzo.

3. Con il decreto di scioglimento del consiglio di amministrazione si provvede alla nomina di un amministratore straordinario, al quale sono attribuiti i poteri del presidente e del consiglio di amministrazione. Entro i tre mesi successivi alla nomina l'amministratore straordinario predisporre un piano per il riassorbimento del disavanzo e convoca l'assemblea per gli adempimenti di sua competenza.

Articolo 14

Collegio dei revisori dei conti

(Omissis)*

*Articolo abrogato dall'articolo 3, D.l. 29 marzo 1995, n. 97, convertito in Legge 30 maggio 1995, che detta la composizione del Collegio dei revisori dei conti dell'ENIT.

Articolo 15

Emolumenti per i componenti degli organi collegiali

1. Al presidente e al vicepresidente del consiglio di amministrazione dell'ENIT spetta una indennità di carica stabilita con le modalità previste dall'articolo 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

I compensi degli altri componenti del consiglio di amministrazione, nonché i gettoni di presenza del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori, sono determinati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro del tesoro.

Articolo 16

Esecutività delle deliberazioni

1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 7, comma 5, gli atti non espressamente soggetti per legge ad approvazione ministeriale sono immediatamente esecutivi.

Articolo 17

Direttore generale

1. Il direttore generale è scelto dal consiglio di amministrazione tra persone in possesso di comprovati e adeguati requisiti tecnico-professionali in relazione ai compiti istituzionali dell'ENIT, ed è assunto, con deliberazione del consiglio di amministrazione, con contratto a tempo determinato della durata massima di cinque anni, rinnovabile.

2. Il rapporto d'impiego e il trattamento economico del direttore generale sono stabiliti dal consiglio di amministrazione; la relativa delibera è approvata dal Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica.

3. Il direttore generale partecipa alle sedute dell'assemblea e del consiglio di amministrazione con voto consultivo e funzioni di segretario; cura l'esecuzione delle relative deliberazioni; è responsabile

della struttura organizzativa e amministrativa dell'Ente ed assicura l'unità degli indirizzi tecnici, amministrativi e operativi.

4. Qualora il direttore generale provenga dai ruoli dell'Ente, al termine del mandato gli è riconosciuto il reinserimento, anche in soprannumero, nel ruolo di provenienza, con la qualifica corrispondente a quella rivestita al momento della nomina.

Articolo 18

Esercizio finanziario e finanziamento dell'ENIT.

1. L'esercizio finanziario dell'ENIT inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. L'Ente provvede alle spese necessarie per il proprio funzionamento attraverso le seguenti entrate:

- a) contributi dello Stato;
- b) contributi di amministrazioni statali, regioni e altri enti pubblici per la gestione di specifiche attività promozionali;
- c) proventi dalla gestione e dalla vendita di beni e servizi;
- d) entrate diverse.

3. La misura del contributo statale viene determinata con le modalità previste dall'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

Articolo 19

Regolamento amministrativo-contabile e conto consuntivo

1. L'ENIT è dotato di autonomia contabile e di gestione. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione approvato dal consiglio di amministrazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello al quale si riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione sono formulati secondo le norme di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro del tesoro, è emanato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento amministrativo-contabile dell'Ente deliberato dal consiglio di amministrazione.

Il regolamento tiene conto delle peculiari esigenze dell'Ente, con particolare riferimento ai servizi da svolgersi all'estero, anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696.

3. I contratti posti in essere dall'Ente nell'esercizio delle proprie attività istituzionali sono disciplinati in base al diritto privato.

4. Al momento dell'approvazione del conto consuntivo viene predisposta, a cura del consiglio di

amministrazione, una relazione in cui sono evidenziati, per singoli progetti, gli interventi attuativi del programma triennale. Il conto consuntivo e la relazione, deliberati dall'assemblea, sono trasmessi al Ministro per i beni e le attività culturali per l'approvazione e, per conoscenza, al Ministro del tesoro.

5. La Corte dei conti esercita il controllo di legittimità ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Articolo 20

Disposizioni riguardanti il personale

1. Al personale dell'ENIT si applicano le disposizioni di cui alle leggi 29 marzo 1983, n. 93, e 11 febbraio 1980, n. 26, nonché quelle dei contratti per il comparto del personale degli enti pubblici non economici di cui all'articolo 1, punto n. 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.

2. Per il funzionamento degli uffici all'estero, ad eccezione di quanto concerne la dirigenza dei medesimi e tenuto conto di quanto disposto all'articolo 5, l'Ente provvede mediante assunzione, con contratto di diritto privato, di personale di cittadinanza non italiana oppure di personale di cittadinanza italiana residente all'estero da almeno tre anni, secondo le modalità stabilite dal consiglio di amministrazione. Il relativo trattamento economico è stabilito sulla base della normativa contrattuale di categoria vigente nel Paese dove il suddetto personale è chiamato a prestare servizio.

3. L'Ente provvede al richiamo in Italia del personale attualmente in servizio all'estero, ivi compreso quello dirigente, pur se titolare di uffici, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base delle esigenze dei singoli uffici e dell'anzianità di permanenza all'estero dei dipendenti. Alla scadenza di termine di cui al presente comma cessano di aver vigore i provvedimenti di assegnazione all'estero e l'Ente procede alle nuove assegnazioni del personale agli uffici all'estero nel rispetto delle disposizioni della presente legge.

4. (Omissis)*

*Abrogato dall'art. 44, D.lgs. 27 febbraio 1998, n. 62.

5. L'assegnazione all'estero del personale dell'Ente, ivi compreso quello dirigente e pur se con funzioni di titolarità dell'ufficio, non può eccedere i cinque anni ed è rinnovabile anno per anno fino ad un massimo di cinque anni con motivata deliberazione del consiglio di amministrazione. Allo scadere del previsto periodo di permanenza all'estero cessa di aver vigore il provvedimento di assegnazione. Non può comunque essere disposta una nuova assegnazione prima che sia decorso un anno dal rientro in Italia.

6. L'accesso ai ruoli dell'Ente avviene esclusivamente per concorso per titoli ed esami. Il regolamento del personale

nel determinare le prove di esame prevede che tra le materie fondamentali oggetto di prova scritta vi siano quelle di lingua inglese, di una seconda lingua, di legislazione turistica, di scienza ed economia del turismo.

Articolo 21

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dalla presente legge si provvede a carico del capitolo 1563 dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno finanziario 1990 (e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi), all'uopo ritenendosi contestualmente abrogata la precedente autorizzazione legislativa di spesa di cui alla legge 4 novembre 1981, n. 648.

Articolo 22

Rifinanziamento della legge n. 217 del 1983

1. Per le finalità di sviluppo e di riequilibrio territoriale delle attività di interesse turistico, nonché di ammodernamento e di riqualificazione delle strutture ricettive e dei servizi turistici indicate dall'art. 13 legge 17 maggio 1983, n. 217, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990, la spesa di lire 120 miliardi da ripartirsi fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo i criteri indicati dall'art. 14 della medesima legge 17 maggio 1983, n. 217.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 120 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Rifinanziamento della legge n. 217 del 1983, recante disciplina quadro del turismo nonché interventi di carattere nazionale ed internazionale".

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con i propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 23

Relazione al Parlamento

1. Il Ministro per i beni e le attività culturali trasmette al Parlamento una relazione annuale sullo stato di attuazione della presente legge.

Articolo 24

Disposizione transitoria

1. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede alla ricostituzione degli organi dell'ENIT, restando prorogati fino all'insediamento dei nuovi organi i poteri di quelli esistenti.

2. La prima riunione dell'assemblea è convocata dal Ministro per i beni e le attività culturali ed è presieduta dal medesimo o da un suo rappresentante.

Articolo 25

Abrogazione della legge 14 novembre 1981, n. 648

1. La legge 14 novembre 1981, n. 648, è abrogata.

Legge 8 marzo 1991, n. 81
Legge quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina

(G.U. 16 marzo 1991, n. 64)

Articolo 1

Oggetto della legge

1. La presente legge stabilisce i principi fondamentali per la legislazione delle regioni in materia di ordinamento della professione di maestro di sci.

Articolo 2

Oggetto della professione di maestro di sci

1. È maestro di sci chi insegna professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole ed a gruppi di persone, le tecniche sciistiche in tutte le loro specializzazioni, esercitate con qualsiasi tipo di attrezzo, su piste di sci, itinerari sciistici, percorsi di sci fuori pista ed escursioni con gli sci che non comportino difficoltà richiedenti l'uso di tecniche e materiali alpinistici, quali corda, piccozza, ramponi.

2. Le regioni provvedono ad individuare e a delimitare le aree sciistiche ove è prevista l'attività dei maestri di sci.

Articolo 3

Albo professionale dei maestri di sci

1. L'esercizio della professione di maestro di sci è subordinata alla iscrizione in appositi albi professionali regionali tenuti, sotto la vigilanza della regione, dal rispettivo collegio regionale dei maestri di sci di cui all'articolo 13.

2. L'iscrizione va fatta all'albo della regione nel cui territorio il maestro intende esercitare la professione.

Articolo 4

Condizioni per l'iscrizione all'albo

1. Possono essere iscritti all'albo dei maestri di sci coloro che siano in possesso della relativa abilitazione, conseguita con le modalità di cui all'articolo 6, nonché dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente alla Comunità economica europea;
- b) maggiore età;
- c) idoneità psico-fisica attestata da certificato rilasciato dalla unità sanitaria locale del comune di residenza;
- d) possesso del diploma di scuola dell'obbligo;
- e) non aver riportato condanne penali che comportino l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.

Articolo 5

Trasferimento

1. Le condizioni per il trasferimento da un albo

professionale regionale all'altro, nonché per l'autorizzazione all'esercizio temporaneo in regioni diverse da quelle di iscrizione all'albo sono determinate dalle leggi regionali, le quali non possono porre prescrizioni e limitazioni tali da ledere il principio di uguaglianza e da rendere il trasferimento più gravoso rispetto ai requisiti fissati per chi richiede l'iscrizione ai sensi degli articoli 3 e 4.

Articolo 6

Abilitazione tecnico-didattico-culturale

1. L'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci si consegue mediante la frequenza agli appositi corsi tecnico-didattico-culturali ed il superamento dei relativi esami ai sensi dell'articolo 9.

2. I corsi sono organizzati dalle regioni, con la collaborazione dei collegi di cui all'articolo 13, nonché degli organi tecnici della Federazione italiana sport invernali, secondo modalità stabilite dalle leggi regionali.

Articolo 7

Materia di insegnamento

1. I corsi hanno durata minima di 90 giorni effettivi di insegnamento e prevedono i seguenti insegnamenti fondamentali:

tecniche sciistiche; didattica; pericoli della montagna; orientamento topografico, ambiente montano e conoscenza del territorio regionale di competenza; nozioni di medicina e pronto soccorso; diritti, doveri e responsabilità del maestro; leggi e regolamenti professionali.

Articolo 8

Competenze della Federazione italiana sport invernali

1. La Federazione italiana sport invernali, quale emanazione del Comitato olimpico nazionale italiano, definisce ed aggiorna i criteri ed i livelli delle tecniche sciistiche che formano oggetto di insegnamento.

Essa provvede altresì alla formazione ed alla disciplina degli istruttori nazionali, quale corpo insegnante tecnico altamente specializzato, ai fini previsti dagli articoli 6, 7, 9, 10 e 11 della presente legge.

2. Le regioni assicurano il rispetto, nei corsi di cui all'articolo 6, dei criteri e dei livelli di cui al comma 1 del presente articolo, al fine di garantire ai frequentatori una effettiva parità di preparazione tecnica e didattica.

Articolo 9

Commissioni di esame

1. Le commissioni di esame sono nominate dalle regioni, d'intesa con i collegi regionali; la valutazione tecnica e didattica dei candidati spetta ad una sottocommissione composta da istruttori nazionali e maestri di sci.

2. Le prove d'esame comprendono tre sezioni: tecnica,

didattica e culturale.

L'esame è superato solo se il candidato raggiunge la sufficienza in ciascuna delle tre sezioni.

3. La sezione culturale comprende, tra l'altro, materie relative alla conoscenza dei pericoli della montagna, al pronto soccorso ed ai diritti, doveri e responsabilità del maestro di sci.

Articolo 10

Specializzazioni

1. Le regioni possono istituire corsi ed esami di specializzazione per i maestri di sci.

Articolo 11

Validità dell'iscrizione e aggiornamento professionale

1. L'iscrizione negli albi ha efficacia per tre anni ed è rinnovata previo accertamento della idoneità psico-fisica ai sensi della lettera c) dell'articolo 4 ed a seguito di frequenza agli appositi corsi di aggiornamento.

2. Le regioni determinano le modalità per il periodico aggiornamento tecnico, didattico e culturale dei maestri di sci, avvalendosi, per la parte tecnico-didattica, degli istruttori nazionali.

3. La frequenza dei corsi costituisce requisito per il rinnovo dell'iscrizione all'albo.

Articolo 12

*Maestri di sci stranieri**

1. Le regioni disciplinano l'esercizio non saltuario nel proprio territorio della attività di maestri di sci da parte di cittadini in possesso di titoli rilasciati da paesi diversi dall'Italia e non iscritti in albi regionali italiani.

2. Per i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea o degli altri stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, in possesso di titoli professionali per l'esercizio dell'attività di maestro di sci, rilasciati da altri stati membri dell'unione europea o facenti parte dell'accordo sullo spazio economico europeo, l'autorizzazione all'esercizio della professione è subordinata al riconoscimento professionale di cui al decreto legislativo 2 maggio 1994 n. 319 e successive modificazioni.

3. Per i cittadini provenienti da Stati diversi da quelli indicati al comma 2 e in possesso di titoli rilasciati da tali Stati, l'autorizzazione all'esercizio della professione è subordinata all'applicazione di quanto previsto dal testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286.

4. La Federazione italiana Sport Invernali comunica alle regioni l'elenco aggiornato dei titoli di cui ai commi 2 e 3 corrispondenti all'abilitazione di cui

all'articolo 6.

* *Articolo così sostituito dall'art. 17, l. 1° marzo 2002, n. 39 - Legge comunitaria 2001.*

Articolo 13

Collegi regionali dei maestri di sci

1. In ogni regione è istituito, come organo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il collegio regionale dei maestri di sci. Del collegio fanno parte tutti i maestri iscritti nell'albo della regione, nonché i maestri di sci ivi residenti che abbiano cessato l'attività per anzianità o per invalidità.

2. Sono organi del collegio:

- a) l'assemblea, formata da tutti i membri del collegio;
- b) il consiglio direttivo, composto da rappresentanti eletti tra tutti i membri del collegio, nel numero e secondo le modalità previste dai regolamenti di cui alla lettera d) del comma 3;
- c) il presidente, eletto dal consiglio direttivo al proprio interno.

3. Spetta all'assemblea del collegio:

- a) eleggere il consiglio direttivo;
- b) approvare annualmente il bilancio del collegio;
- c) eleggere i membri del collegio nazionale di cui all'articolo 15;
- d) adottare i regolamenti relativi al funzionamento del collegio, su proposta del consiglio direttivo;
- e) pronunciarsi su ogni questione che le venga sottoposta dal consiglio direttivo o sulla quale una pronuncia dell'assemblea venga richiesta da almeno un quinto dei componenti.

4. Spetta al consiglio direttivo del collegio regionale svolgere tutte le funzioni concernenti le iscrizioni e la tenuta degli albi professionali, la vigilanza sull'esercizio della professione, l'applicazione delle sanzioni disciplinari, la collaborazione con le competenti autorità regionali; il consiglio direttivo svolge altresì ogni altra funzione ad esso attribuita dalla presente legge e dalle leggi regionali.

5. La vigilanza sul collegio regionale dei maestri di sci, nonché l'approvazione dei regolamenti di cui alla lettera d) del comma 3, spettano alla competente autorità regionale.

Articolo 14

Collegi interregionali

1. Nelle regioni in cui il numero dei maestri di sci è inferiore a trenta, l'istituzione del collegio regionale è facoltativa ed è comunque subordinata ad una consistenza numerica di almeno venti maestri di sci.

2. Le regioni in cui non siano istituiti i collegi regionali possono chiedere l'istituzione di collegi interregionali con una delle regioni contigue; ai collegi interregionali così costituiti sono demandate le funzioni previste dalla

presente legge per i collegi regionali.

3. Ove non siano costituiti i collegi regionali o interregionali, i maestri di sci residenti nelle regioni prive di collegio possono chiedere l'iscrizione ad altro collegio regionale.

Articolo 15

Collegio nazionale dei maestri di sci

1. È istituito il collegio nazionale dei maestri di sci, retto da un direttivo formato dai presidenti di tutti i collegi regionali, nonché da un eguale numero di maestri di sci direttamente eletti dalle assemblee dei collegi regionali.

2. I membri del collegio nazionale durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

3. La vigilanza sul collegio nazionale dei maestri di sci è esercitata dal Ministero del turismo e dello spettacolo.

Articolo 16

Funzioni del collegio nazionale

1. Spetta al collegio nazionale dei maestri di sci:

- a) elaborare le norme della deontologia professionale;
- b) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti disciplinari adottati dai collegi regionali;
- c) coordinare l'attività dei collegi regionali dei maestri di sci;
- d) definire, in accordo con la Federazione italiana sport invernali, i criteri per i corsi tecnico-didattici e per le prove di esame;
- e) mantenere i rapporti con gli organismi e le associazioni rappresentative dei maestri di sci e di altre categorie professionali, in Italia e all'estero;
- f) collaborare con le autorità statali e regionali nelle questioni riguardanti l'ordinamento della professione;
- g) stabilire la quota del contributo a carico degli iscritti agli albi professionali da devolvere a favore del collegio nazionale per le attività di sua competenza.

Articolo 17

Sanzioni disciplinari e ricorsi

1. I maestri di sci iscritti negli albi professionali che si rendano colpevoli di violazione delle norme di deontologia professionale, ovvero delle norme di comportamento previste dalla presente legge o dalle leggi regionali, sono passibili delle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) ammonizione scritta;
- b) censura;
- c) sospensione dall'albo per un periodo da un mese a un anno;
- d) radiazione.

2. I provvedimenti disciplinari sono adottati dal direttivo del collegio regionale cui appartiene l'iscritto, a maggioranza assoluta dei componenti; contro di essi,

entro trenta giorni dalla notifica, è ammesso ricorso al direttivo del collegio nazionale. La proposizione del ricorso sospende, fino alla decisione, l'esecutività del provvedimento.

3. La decisione sul ricorso è adottata dal direttivo del collegio nazionale a maggioranza assoluta dei componenti.

4. I provvedimenti adottati dai collegi regionali, eccettuati quelli in materia disciplinare, e tutti quelli adottati dal collegio nazionale sono definitivi e sono impugnabili dinanzi al competente organo di giustizia amministrativa.

Articolo 18

Esercizio abusivo della professione

1. L'esercizio abusivo della professione di maestro di sci è punito ai sensi dell'articolo 348 del codice penale.

2. Ai fini di cui al comma 1, all'insegnamento professionale è equiparato l'accompagnamento retribuito di clienti sugli sci.

Articolo 19

Esclusione della necessità della licenza di pubblica sicurezza

1. Per i maestri di sci è abolita la necessità della licenza di pubblica sicurezza prevista dall'articolo 123 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e dall'articolo 238 del relativo regolamento di esecuzione di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

Articolo 20

Scuole di sci

1. Le regioni disciplinano l'istituzione ed il riconoscimento delle scuole di sci, in conformità ai seguenti orientamenti:

- a) in linea di principio ogni scuola di sci raccoglie tutti i maestri operanti in una stazione invernale;
- b) le norme regionali favoriscono la concentrazione delle scuole di sci esistenti,
- c) le scuole di sci sono rette da propri regolamenti che devono disciplinare, tra l'altro, le forme democratiche di partecipazione dei singoli maestri alla gestione ed all'organizzazione delle scuole stesse.

Articolo 21

Corsi ed istruttori del Club alpino italiano

1. Il Club alpino italiano (CAI), ai sensi delle lettere d) ed e) dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1963, n. 91 e successive modificazioni, conserva la facoltà di organizzare corsi di addestramento a carattere non professionale per le attività sci-alpinistiche e per la formazione dei relativi istruttori.

2. Gli istruttori del CAI svolgono la loro opera a carattere non professionale e non possono ricevere

retribuzioni.

3. Le attività degli istruttori del CAI sono disciplinate dai regolamenti del CAI medesimo.

4. Al di fuori di quanto previsto dalla presente legge le altre attività didattiche per le finalità di cui al comma 1 non possono essere denominate scuole e i relativi istruttori non possono ricevere compensi a nessun titolo.

Articolo 22

Adeguamento della legislazione regionale

1. Le regioni, salvo quanto disposto dal comma 2, sono tenute ad adeguare entro un anno la loro normativa alla presente legge.

2. Al fine di garantire livelli di preparazione professionale minimi uniformi sul territorio nazionale, nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome, dotate di competenza legislativa primaria in materia di ordinamento della professione di maestro di sci, i programmi dei corsi ed i criteri per le prove d'esame per l'abilitazione tecnico-didattico-culturale sono definiti dagli organi regionali, ovvero provinciali, competenti, considerando come minimi i programmi ed i criteri stabiliti ai sensi rispettivamente dell'articolo 7 e del comma 2 dell'articolo 9 della presente legge.

Articolo 23

Abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida alpina

1. I corsi previsti dall'articolo 7 della legge 2 gennaio 1989, n. 6, sono organizzati dalle regioni, con la collaborazione dei collegi di cui all'articolo 13 della medesima legge. Le regioni possono, ove lo ritengano opportuno, affidare l'organizzazione dei corsi al collegio nazionale delle guide di cui all'articolo 15 della stessa legge n. 6 del 1989.

2. Le commissioni di esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di guida alpina sono nominate dalle regioni, su proposta dei collegi regionali di cui all'articolo 13 della citata legge n. 6 del 1989. La valutazione tecnica spetta ad una sottocommissione composta da istruttori di guida alpina - maestro di alpinismo in possesso del diploma di cui all'articolo 7, comma 8, della medesima legge n. 6 del 1989.

Legge 25 agosto 1991, n. 284 "Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e interventi di sostegno alle imprese turistiche"

(G.U. 2 settembre 1991, n. 205)

Articolo 1

Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico

1. Dalla data in entrata in vigore della presente legge, i prezzi dei servizi alberghieri e delle altre strutture ricettive, di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217 e successive modificazioni, sono liberamente determinati dai singoli operatori.

2. Gli operatori comunicano i prezzi di pernottamento nelle strutture alberghiere ed i prezzi dei servizi turistici delle altre strutture ricettive alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano ai soli fini della pubblicità di cui al regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 1936, n. 526 e successive modificazioni.

3. Ciascun operatore comunica entro il 1° marzo ed entro il 1° ottobre di ogni anno, i prezzi di cui al comma 2 che intende applicare, rispettivamente dal 1° giugno e dal 1° gennaio dell'anno successivo.

4. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce, con proprio decreto, le modalità di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi di cui al comma 2.

5. L'ultimo periodo dell'undicesimo comma dell'art. 7 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è abrogato.

6. Sono altresì liberamente ed annualmente determinati e comunicati alle regioni ed alle capitanerie di porto competenti per territorio, con le modalità stabilite nel decreto di cui al comma 4, entro il 1° ottobre di ogni anno con validità dal 1° gennaio dell'anno successivo, i prezzi delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione.

Articolo 2

Interventi di sostegno alle imprese turistiche

1. Al fine di sostenere la ripresa delle attività del settore turistico nei comuni costieri delle regioni Liguria e Toscana è autorizzata per il 1991 la spesa di lire 22 miliardi per la concessione di contributi in conto interessi in forma attualizzata al primo anno di erogazione del finanziamento, per mutui di durata decennale per la ristrutturazione e la riqualificazione delle strutture ricettive di cui all'art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e per la realizzazione o la ristrutturazione di strutture turistiche, ricreative e sportive comunque di supporto all'offerta turistica che vengano completate entro il termine stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su

proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per la concessione dei contributi di cui al presente comma si applicano i commi 2, 4, 5, 6, 8, 10 e 11 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 1989, n. 424.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentite le regioni interessate e le organizzazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale del settore turistico, sono individuati, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni di cui al comma 1, le priorità, i parametri, le modalità, le procedure e i termini per la concessione dei benefici previsti, nonché l'ammontare della quota posta a disposizione di ciascuna regione.

3. Per assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, della legge 30 dicembre 1989, n. 424, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 20 miliardi per l'anno 1991.

4. Ulteriori proroghe del termine di cui al comma 1 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 1989, n. 424, da ultimo prorogato dall'art. 15, comma 1, della legge 20 maggio 1991, n. 158, sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo.

5. Per la realizzazione di interventi urgenti per il sostegno dell'immagine del turismo italiano sui mercati dei paesi generatori della domanda turistica, è autorizzata per il 1991 la spesa di lire 8 miliardi, di cui il 50 per cento riservato ad interventi per il sostegno dell'immagine del turismo dei territori di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

6. Gli interventi di cui al comma 5 sono effettuati dal Ministero del turismo e dello spettacolo, anche per il tramite dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT), in attuazione del programma all'uopo predisposto dal Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli impegni sullo stanziamento di lire 8 miliardi previsto dal comma 5, eventualmente non assunti entro il 31 dicembre 1991, possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'esercizio successivo.

7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 50 miliardi per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Rifinanziamento della legge n. 217 del 1983, recante disciplina quadro del turismo nonché interventi di carattere nazionale ed internazionale".

**Decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 391
"Attuazione delle direttive n. 75/368/CEE
e 75/369/CEE concernenti l'espletamento
di attività economiche varie, a norma
dell'art. 16 della legge 29 dicembre 1990,
n. 428 (legge comunitaria 1990)"**

(G.U. 12 dicembre 1991 n. 291 Suppl.ord)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli artt. 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 16 della l. 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive n. 75/368/CEE e

n. 75/369/CEE del Consiglio del 16 giugno 1975, concernenti l'espletamento di varie attività economiche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 ottobre 1991;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'interno, della sanità, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti, della marina mercantile, del lavoro e della previdenza sociale, dell'agricoltura e delle foreste, del turismo e dello spettacolo, per i beni culturali e ambientali, delle poste e delle telecomunicazioni e per le riforme istituzionali e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Articolo 1

Campo di applicazione

1. Il presente decreto disciplina l'esercizio effettivo della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi da parte di cittadini e imprese di altri Stati membri della Comunità europea, per quanto concerne le attività economiche precisate nelle allegate tabelle A, B e C, nonché per quanto attiene all'espletamento delle connesse prestazioni di lavoro dipendente.

2. Sono fatte salve eventuali disposizioni di maggior favore.

Articolo 2

Requisiti di onorabilità e capacità finanziaria

1. Qualora per ottenere l'autorizzazione ad esercitare, anche in qualità di lavoratore dipendente, le attività economiche di cui al presente decreto, debbano essere fornite attestazioni comprovanti il possesso di requisiti di onorabilità e di assenza di fallimento, dovrà essere presentato un estratto del casellario giudiziale o, in mancanza di esso, un documento equipollente rilasciato da un'autorità giudiziaria o amministrativa competente del Paese d'origine o provenienza,

attestante il possesso di detti requisiti.

Il seguente decreto legislativo:

2. Qualora l'esercizio delle attività di cui alla tabella A, lettera o), e alla tabella B, lettere e), f), g) e lettere da l) ad s), possa essere consentito solo previa documentazione del possesso di requisiti specifici ulteriori, previsti da leggi statali o regionali, non figuranti nei documenti di cui al comma 1, è sufficiente che i cittadini degli altri Stati membri presentino un attestato rilasciato da un'autorità giudiziaria o amministrativa del Paese d'origine o provenienza da cui risulti che tali specifici requisiti sono soddisfatti.

L'attestato concerne i fatti presi in considerazione dall'ordinamento giuridico.

3. Quando nello Stato membro di origine o provenienza non vengono rilasciati i documenti o gli attestati di cui ai commi 1 e 2, essi possono essere sostituiti da una dichiarazione sotto giuramento ovvero, negli Stati in cui questa non sia prevista, da una dichiarazione solenne resa dall'interessato ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, o all'occorrenza ad un notaio del Paese d'origine o provenienza, che rilascerà un attestato facente fede di tale giuramento o dichiarazione solenne; la dichiarazione di mancanza di fallimento potrà, in tale ipotesi, essere fatta anche ad un organismo professionale competente di detto Paese.

4. I requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3 devono essere posseduti, quando si tratti di impresa individuale, dal titolare di essa e, quando si tratti di società, dal legale rappresentante.

5. In sede di istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al presente decreto potrà tenersi conto di fatti specifici dei quali lo Stato italiano sia comunque venuto a conoscenza.

6. L'iscrizione, ove richiesta dalla legge, ad albi, registri, liste o altri elenchi ai fini dell'esercizio delle attività di cui al presente decreto da parte di cittadini appartenenti ad altri Stati membri, nonché l'accesso alle connesse attività di lavoro dipendente, avvengono alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani.

7. Qualora l'esercizio delle attività di cui al presente decreto sia subordinato alla prova della capacità finanziaria, gli attestati rilasciati da banche ed istituti di credito di altri Stati membri sono equivalenti a quelli rilasciati da banche o istituti di credito italiani.

8. I documenti o gli attestati di cui al presente articolo devono, al momento della presentazione, essere di data non anteriore a tre mesi.

Articolo 3

Informazione

1. Le amministrazioni statali, anche a mezzo dei propri uffici periferici, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e gli altri enti pubblici sono tenuti a

fornire ai richiedenti, secondo le proprie rispettive competenze, chiarimenti in merito ai requisiti generali e speciali che debbono essere posseduti ai fini dell'espletamento delle attività di cui al presente decreto, ovvero ad indicare agli interessati presso quali uffici ad essi facenti capo possono essere richieste tali informazioni.

Articolo 4

Certificazione delle attività

1. Le amministrazioni e gli enti di cui all'art. 3 rilasciano ai richiedenti le attestazioni comprovanti la natura e la durata delle attività contemplate dalle tabelle A, B e C, svolte in Italia in forma indipendente.

2. I certificati attestanti la natura e la durata delle attività previste dalle tabelle allegatae, svolte in forma dipendente, sono rilasciati dall'ufficio provinciale del lavoro nella cui circoscrizione gli interessati hanno effettuato l'ultima prestazione di lavoro.

Articolo 5

Monografie professionali

1. Qualora l'accesso alle attività di cui alla tabella A, o il loro esercizio, sia subordinato al possesso di conoscenze generali, commerciali o professionali, le amministrazioni competenti in materia ne rendono edotta la Commissione CEE tramite il Ministero degli affari esteri.

2. Le amministrazioni stesse redigono inoltre, nei sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le monografie professionali descrittive delle attività di cui alla tabella A e sulla base di esse rilasciano le attestazioni di cui agli articoli 3 e 4. Le monografie ed i loro eventuali aggiornamenti sono comunicate alla Commissione CEE tramite il Ministero degli affari esteri.

Articolo 6

Capacità professionale

1. La prova del possesso di conoscenze ed attitudini generali, commerciali o professionali, richieste per l'accesso ad una delle attività di cui alla tabella A, o per l'esercizio della stessa, è fornita dalla certificazione dell'effettivo esercizio dell'attività stessa in altro Stato membro della Comunità economica europea, rilasciata dalle competenti autorità di tale Stato.

2. La certificazione deve comunque comprovare che l'attività è stata esercitata:

a) per sei anni consecutivi, a titolo indipendente o in qualità di dirigente d'azienda;

b) per tre anni consecutivi, a titolo indipendente o in qualità di dirigente di azienda, quando l'interessato abbia conseguito, per l'attività in questione, una formazione preliminare di almeno tre anni attestata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida dagli organismi professionali

- competenti;
- c) per tre anni consecutivi, a titolo indipendente, quando l'interessato abbia esercitato a titolo dipendente l'attività in questione per almeno cinque anni;
- d) per cinque anni consecutivi con funzioni direttive, di cui un minimo di tre anni con funzioni tecniche implicanti la responsabilità di almeno un settore dell'azienda, quando l'interessato abbia conseguito, per l'attività in questione, una formazione preliminare di almeno tre anni, attestata da un certificato riconosciuto valido dallo Stato o giudicata pienamente valida dagli organismi professionali competenti.
3. L'autorizzazione ad esercitare le attività in questione è concessa su richiesta, allorché le attività attestate corrispondono nei punti essenziali alle monografie professionali di cui all'art. 5, comma 2, e siano soddisfatte le altre condizioni eventualmente previste dalla legge.
4. La prova del possesso di conoscenze ed attitudini generali, commerciali o professionali eventualmente richieste per l'accesso ad una delle attività di cui alla tabella B e alla tabella C, o per l'esercizio della stessa è fornita dalla certificazione dell'effettivo esercizio dell'attività stessa in altro Stato membro della Comunità economica europea, rilasciata dalle competenti autorità di tale Stato.
5. Tale certificazione deve comunque comprovare che l'attività è stata esercitata:
- a) per tre anni consecutivi, a titolo indipendente o in qualità di dirigente d'azienda;
 - b) per due anni consecutivi, a titolo indipendente o in qualità di dirigente di azienda, quando l'interessato abbia conseguito, per l'attività in questione, una formazione preliminare, attestata da un certificato riconosciuto valido dallo Stato o giudicata pienamente valida dagli organismi professionali competenti;
 - c) per due anni consecutivi, a titolo indipendente o in qualità di dirigente d'azienda, quando l'interessato abbia esercitato a titolo dipendente l'attività in questione per almeno tre anni;
 - d) per tre anni consecutivi a titolo dipendente, qualora l'interessato provi di aver ricevuto, per l'attività in questione, una formazione preliminare, attestata da un certificato riconosciuto valido dallo Stato o giudicata pienamente valida dagli organismi professionali competenti.
6. Nei casi previsti dalle lettere a) e c) di cui ai commi 2 e 5, l'attività non deve essere cessata da oltre dieci anni alla data della presentazione della domanda con cui il cittadino di un altro Stato membro della Comunità economica europea chiede di esercitare le attività di cui trattasi.
7. Le disposizioni che stabiliscono per taluna attività un

termine più breve si applicano anche ai cittadini degli altri Stati membri.

8. Sono fatte salve le disposizioni che subordinano l'accesso a taluna delle attività di cui al presente decreto al suo previo esercizio nello stesso ramo di attività che l'interessato intende esercitare, o in un ramo connesso, ovvero al possesso della relativa specifica formazione professionale.

Articolo 7

Attività del dirigente d'azienda

1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto è considerato come esercizio dell'attività di dirigente di azienda l'esercizio in un'impresa industriale o commerciale del settore professionale corrispondente con le mansioni di:

- a) capo dell'azienda o di direttore di succursale;
- b) sostituto dell'imprenditore o del capo dell'azienda, se tali mansioni implicano una responsabilità analoga a quella dell'imprenditore o del capo dell'azienda rappresentati;
- c) dirigente con incarichi commerciali e responsabile di almeno un reparto dell'azienda.

Articolo 8

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Tabella A

(prevista dall'art. 1, comma 1)

- a) Pesca nelle acque interne.
- b) Costruzione navale e riparazione navi.
- c) Costruzione di materiale da trazione e rotabile ferroviario.
- d) Costruzione di aerei (compresa la costruzione di materiale spaziale).
- e) Servizio letti e di ristorazione su carrozze ferroviarie; manutenzione, riparazione e riclassamento del materiale rotabile e da trazione nelle officine di riparazione e pulizia del materiale stesso.
- f) Manutenzione del materiale da trasporto urbano, suburbano e interurbano di viaggiatori.
- g) Manutenzione di altri materiali da trasporto stradale di viaggiatori (quali automobili, autocarri, taxi).
- h) Esercizio e manutenzione di opere ausiliarie di trasporto stradale (quali strade, gallerie e porti stradali a pagamento, stazioni stradali, parcheggi, depositi di autobus e tram).
- i) Attività ausiliarie relative alla navigazione interna (quali esercizio e manutenzione delle vie navigabili, porti ed altri impianti per la navigazione interna; rimorchio e pilotaggio nei porti, posa di boe, carico e scarico di battelli ed altre attività analoghe, quali salvataggio di battelli, allaggio ed utilizzazione di

depositi di barche).

l) Poste e telecomunicazioni, limitatamente alle attività che non vengono esercitate in esclusiva dallo Stato, anche mediante concessione o appalto.

m) Lavanderia, lavaggio a secco e tintoria.

n) Studi fotografici: ritratti e fotografie commerciali, esclusa l'attività di fotoreporter.

o) Manutenzione e pulitura di immobili e di locali.

Tabella B

(prevista dall'art. 1, comma 1)

- a) Agenzie di brevetti ed imprese di distribuzione dei canoni.
- b) Trasporti su strada dei passeggeri, esclusi trasporti effettuati con autoveicoli.
- c) Esercizio di condutture destinate al trasporto di idrocarburi liquidi e di altri prodotti chimici liquidi.
- d) Biblioteche, musei, giardini botanici e zoologici.
- e) Attività nel settore sportivo (quali gestioni di terreni sportivi, organizzazioni di riunioni sportive) escluse le attività di istruttore sportivo.
- f) Attività di gioco quali scuderie di cavalli, gestione di terreni da gioco, campi di corse (sono, comunque, escluse le attività di lotteria, di concorsi pronostici e altre attività di gioco, di cui l'esercizio è riservato, per legge, ad enti od organismi pubblici).
- g) Altre attività ricreative quali circhi, parchi di attrazione ed altri divertimenti.
- h) Servizi domestici.
- i) Istituti di bellezza ad attività di manicure e di massaggio facciale estetico, escluse le attività di pedicure, le scuole professionali di cure di bellezza e di parrucchiere, nonché le attività di massaggiatore chinesiterapeuta (massaggio sanitario, massaggio sportivo).
- l) Disinfezione e lotta contro gli animali nocivi escluse le attività comportanti l'impiego di prodotti tossici.
- m) Locazione di vestiti e guardaroba.
- n) Agenzie matrimoniali e servizi analoghi.
- o) Attività a carattere divinatorio e congetturale.
- p) Servizi igienici ed attività connesse escluse le attività comportanti l'impiego di prodotti tossici.
- q) Pompe funebri e manutenzione cimiteri.
- r) Accompagnatore turistico o corriere ai sensi dell'art. 11, comma quarto, della L. 17 maggio 1983, n. 217.
- s) Interpreti turistici.

Tabella C

(prevista dall'art. 1, comma 1)

- a) Acquisto, vendita e somministrazione di merci in forma ambulante.
- b) Acquisto, vendita e somministrazione di merci nei mercati coperti, con esclusione delle attività esercitate in posti fissi, e nei mercati scoperti.

Decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392 "Attuazione della direttiva n. 82/470/CEE nella parte concernente gli agenti di viaggio e turismo, a norma dell'art. 16 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (legge comunitaria 1990)"

(G.U. 12 dicembre 1991, n. 291 Suppl. ord.)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 16 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva n. 82/470/CEE Consiglio del 29 giugno 1982, concernente la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi da parte, tra gli altri, degli agenti di viaggio e turismo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 ottobre 1991;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'interno, del turismo e dello spettacolo, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per le riforme istituzionali e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Articolo 1

Campo di applicazione

1. Il presente decreto disciplina l'esercizio effettivo della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi da parte di cittadini e imprese di altri Stati membri della Comunità europea per quanto concerne le attività di agente di viaggio, sia esso "titolare indipendente con funzione di direttore tecnico" o "direttore tecnico", prestate presso un'agenzia di viaggio e turismo di cui all'art. 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, nonché l'accesso alle connesse attività di lavoro dipendente.

Articolo 2

Definizione

1. Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano attività di produzione, organizzazione, presentazione e vendita, a forfait o a provvigione, di elementi isolati o coordinati di viaggi e soggiorni, ovvero attività di intermediazione nei predetti servizi o anche entrambe le attività, ivi comprese l'assistenza e l'accoglienza ai turisti.
2. L'esercizio delle attività di cui sopra è soggetto all'autorizzazione di cui all'art. 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e

Bolzano forniranno ai cittadini comunitari ogni informazione sulla regolamentazione da cui sono disciplinate le attività considerate.

4. Eventuali attività diverse da quelle elencate al comma 1 rimangono regolate dalle rispettive norme di settore anche se esercitate da agenzie di viaggio e turismo.

Articolo 3

Requisiti di onorabilità e capacità finanziaria

1. Qualora per ottenere l'autorizzazione ad esercitare, anche in qualità di lavoratore dipendente, le attività di cui al presente decreto debbano essere fornite attestazioni comprovanti il possesso di requisiti di onorabilità o di assenza di fallimento, dovrà essere presentato un estratto del casellario giudiziale o, in mancanza di esso, un documento equipollente rilasciato da un'autorità giudiziaria o amministrativa competente del Paese di origine o di provenienza, attestante il possesso dei requisiti anzidetti.

2. Qualora l'esercizio delle attività di cui al presente decreto possa essere consentito solo previa documentazione del possesso di ulteriori e specifici requisiti di onorabilità, previsti da leggi statali o regionali, non figuranti nei documenti di cui al comma 1, è sufficiente che i cittadini degli altri Stati membri presentino un attestato rilasciato da un'autorità giudiziaria o amministrativa del Paese d'origine o provenienza da cui risulti che tali specifici requisiti sono soddisfatti.

3. Quando nel Paese di origine o di provenienza i documenti o gli attestati di cui ai commi 1 e 2 non vengano rilasciati, essi possono essere sostituiti da una dichiarazione sotto giuramento ovvero, negli Stati in cui questa non sia prevista, da una dichiarazione solenne resa dall'interessato ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente o ad un notaio del Paese di origine o di provenienza che rilascerà un attestato facente fede di tale giuramento o dichiarazione solenne; la dichiarazione di mancanza di fallimento può essere fatta in tal caso anche ad un organismo professionale competente del Paese di origine o di provenienza.

4. I requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3 devono essere posseduti, quando si tratti di impresa individuale, dal titolare di essa e, quando si tratti di società, dal legale rappresentante e, se richiesto dalla legge, dai componenti del consiglio d'amministrazione, nonché, in ogni caso, dal direttore tecnico.

5. In sede di istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività potrà tenersi conto di fatti specifici dei quali lo Stato italiano sia comunque venuto a conoscenza.

6. L'iscrizione, ove richiesta dalla legge, ad albi, registri, liste o altri elenchi ai fini dell'esercizio delle

attività di cui al presente decreto da parte di cittadini appartenenti ad altri Stati membri, avviene alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani.

7. Ai fini dell'accertamento della capacità finanziaria, gli attestati rilasciati dalle banche ed istituti di credito di altri Stati membri saranno ritenuti equivalenti a quelli rilasciati da banche ed istituti di credito italiani.

8. I documenti attestanti i requisiti di onorabilità e di capacità finanziaria devono essere di data non anteriore a tre mesi al momento della esibizione.

Articolo 4

Capacità professionale

1. La prova del possesso di conoscenze ed attitudini generali, commerciali o professionali, richieste per l'accesso alle attività di cui al presente decreto, o per l'esercizio delle stesse, è fornita dalla certificazione dell'effettivo esercizio, in un altro Stato membro, delle attività di cui all'art. 2, comma 1.

2. La certificazione deve essere rilasciata dall'autorità od organismo competente dello Stato membro di origine o provenienza e deve, comunque, comprovare che l'attività è stata prestata:

a) per sei anni consecutivi a titolo di titolare indipendente con funzioni di direttore tecnico o di direttore tecnico o di dirigente con mansioni commerciali responsabile di almeno un reparto dell'agenzia di viaggio e turismo;

b) ovvero: per tre anni consecutivi a titolo di titolare indipendente con funzioni di direttore tecnico o di direttore tecnico o di dirigente con mansioni commerciali responsabile di almeno un reparto dell'agenzia di viaggio e turismo, qualora il richiedente dimostri di aver ricevuto, per l'attività in oggetto, una precedente formazione professionale di almeno tre anni, comprovata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente; per quattro anni consecutivi a titolo di titolare indipendente con funzioni di direttore tecnico o di direttore tecnico o di dirigente con mansioni commerciali responsabile di almeno un reparto dell'agenzia di viaggio e turismo, qualora il richiedente dimostri di aver ricevuto, per l'attività in oggetto, una precedente formazione professionale di almeno due anni, comprovata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente;

c) per tre anni consecutivi a titolo di titolare indipendente con funzioni di direttore tecnico o di direttore tecnico o di dirigente con mansioni commerciali responsabile di almeno un reparto dell'agenzia di viaggio e turismo, qualora il richiedente dimostri di aver svolto a titolo dipendente l'attività in

Legge 22 febbraio 1994, n. 146
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993
(G.U. 4 marzo 1994, n. 52, Suppl. ord.)

Titolo I

Disposizioni generali sui procedimenti per l'adempimento degli obblighi comunitari

Articolo 1

Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A. *(Omissis)*

Titolo II

Disposizioni particolari di adempimento diretto e criteri speciali di delega legislativa (Omissis)

Capo III

Protezione del consumatore

Articolo 24

Viaggi, vacanze e circuiti tutto compreso: criteri di delega

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 90/314/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi: a) l'offerta del servizio "tutto compreso" ed il relativo contratto sono disciplinati tenendo conto delle disposizioni più favorevoli dettate in tema di contratto di organizzazione di viaggio dalla legge 27 dicembre 1977, n.1084; b) il risarcimento dei danni diversi dal danno alla persona, derivanti da inadempimento o cattiva esecuzione delle prestazioni, sarà ammesso nei limiti stabiliti dalla legge 27 dicembre 1977, n.1084; c) l'organizzazione ed il venditore, in relazione alle rispettive responsabilità, sono tenuti a stipulare un contratto di assicurazione per il risarcimento dei danni derivanti da inadempimento o cattiva esecuzione del servizio, per il rimborso dei fondi depositari ed il rimpatrio. *(Omissis)*

Allegato A (articolo 1, comma 1)

Elenco delle direttive oggetto della delega legislativa (Omissis)

Protezione del consumatore

90/314/CEE: Direttiva del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso".

oggetto presso un'agenzia di viaggio per almeno cinque anni;

d) ovvero: per cinque anni consecutivi a titolo dipendente o salariato presso un'agenzia di viaggio, qualora il richiedente dimostri di aver ricevuto, per l'attività in oggetto, una precedente formazione professionale per almeno tre anni, comprovata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente;

per sei anni consecutivi a titolo dipendente o salariato presso un'agenzia di viaggio, qualora il richiedente dimostri di aver ricevuto, per l'attività in oggetto, una precedente formazione professionale per almeno due anni, comprovata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente.

3. Nei casi previsti alle lettere a) e c) del comma 2 l'attività non può essere stata interrotta da oltre dieci anni alla data del deposito della domanda.

4. Sono fatte salve le disposizioni che subordinino l'accesso a taluna delle attività di cui al presente decreto al suo previo esercizio nello stesso ramo di attività che l'interessato intende esercitare, ovvero al possesso della relativa, specifica formazione professionale.

Articolo 5

Certificazione dell'attività svolta

1. I certificati attestanti la natura e la durata delle attività previste dal presente decreto, svolte in forma indipendente in Italia, sono rilasciati dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2. I certificati attestanti la natura e la durata delle attività di cui al presente decreto, svolte in forma dipendente, sono rilasciati dall'ufficio provinciale del lavoro nella cui circoscrizione gli interessati hanno effettuato l'ultima prestazione di lavoro.

Articolo 6

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Decreto Legislativo 2 maggio 1994, n. 319
“Attuazione della direttiva 92/51/CEE
relativa ad un secondo sistema generale di
riconoscimento della formazione
professionale che integra la direttiva
89/48/CEE”

(G.U. 28 maggio 1994, n. 123 Suppl.ord.)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
 Vista la legge 22 febbraio 1994 n. 146 - legge comunitaria 1993, ed in particolare l'art. 9, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva del Consiglio 92/51/CEE del 18 giugno 1992, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE;

Ritenuta l'opportunità di dare attuazione alla predetta direttiva anche per sanare una violazione del trattato CEE in tema di professioni marittime;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 22 aprile 1994;

Sulla proposta dei Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie e degli affari regionali, della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, dei trasporti e della navigazione, delle risorse agricole, alimentari e forestali, del commercio con l'estero e, ad interim, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri per le riforme elettorali ed istituzionali e, ad interim, degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Articolo 1

Riconoscimento dei titoli di formazione professionale acquisiti nella Comunità europea

1. Alle condizioni stabilite dalle disposizioni del presente decreto, sono riconosciuti in Italia i titoli rilasciati da un Paese membro della Comunità europea attestanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio di una professione.

2. Il riconoscimento è concesso a favore del cittadino comunitario ai fini dell'esercizio in Italia, come lavoratore autonomo o dipendente, della professione corrispondente a quella cui è abilitato nel Paese che ha rilasciato i titoli di cui al presente articolo.

3. I titoli sono ammessi al riconoscimento se includono l'attestazione che il richiedente ha seguito con successo:

a) un ciclo di studi post-secondari diverso da quello previsto all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, della durata di almeno un anno, oppure di durata equivalente a tempo parziale, per il quale una delle condizioni di accesso è, di norma, quella di aver portato a termine il ciclo di studi secondari richiesto per accedere all'insegnamento universitario, oppure uno dei cicli di formazione che figurano all'allegato A al presente decreto. L'allegato è modificato ed integrato con decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie da adottarsi ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di adeguarlo alle modificazioni eventualmente apportate all'allegato C della direttiva 92/51/CEE del 18 giugno 1992;

b) successivamente al compimento di un ciclo di studi secondari, un ciclo di studi o di formazione, diverso da quelli di cui alla lettera a), impartito in un istituto di istruzione o in una impresa, o, in alternativa, in un istituto di istruzione e in una impresa;

c) un ciclo di studi secondari a carattere tecnico o professionale.

4. Sono, altresì, ammessi a riconoscimento i titoli:

a) rilasciati in seguito ad una valutazione delle qualifiche personali, delle attitudini o delle conoscenze del richiedente ritenute essenziali per l'esercizio di una professione da un'autorità designata in conformità delle disposizioni legislative regolamentari o amministrative di uno Stato membro, senza che sia richiesta la prova di una formazione preliminare;

b) che sanciscono una formazione che non a parte di un insieme costituente un titolo ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, o un titolo ai sensi delle lettere a), b), e c) del comma precedente;

c) che comprovano una formazione generale di livello di istruzione elementare o secondaria.

5. Se la formazione è stata acquisita, per una durata superiore ad un terzo, in un Paese non appartenente alla Comunità europea, il riconoscimento è ammissibile se il Paese membro che ha riconosciuto i titoli acquisiti nel Paese terzo certifica che il richiedente è in possesso, oltre che del titolo formale, di una esperienza professionale di tre anni, nel caso di possesso di titolo contemplato alla lettera a) del comma 3, e di due anni, nel caso di possesso di titolo contemplato alle lettere b) e c) del comma 3.

Articolo 2

Professioni

1. Ai fini del presente decreto si considerano professioni:

a) le attività per il cui esercizio è richiesta la iscrizione

in albi, registri ed elenchi, tenuti da amministrazioni o enti pubblici, se la iscrizione è subordinata al possesso di una formazione professionale rispondente ai requisiti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 1;

b) i rapporti di impiego pubblico o privato, se l'accesso ai medesimi è subordinato, da disposizioni legislative o regolamentari, al possesso di una formazione professionale rispondente ai requisiti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 1;

c) le attività esercitate con l'impiego di un titolo professionale il cui uso è riservato a chi possiede una formazione professionale rispondente ai requisiti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 1;

d) le attività attinenti al settore sanitario nei casi in cui il possesso di una formazione professionale rispondente ai requisiti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 1 è condizione determinante ai fini della retribuzione delle relative prestazioni o della ammissione al rimborso.

Articolo 3

Formazioni professionali non abilitanti nel Paese di provenienza

1. Il cittadino comunitario può ottenere il riconoscimento ai sensi dell'art. 1 anche nel caso in cui la professione da esercitare in Italia corrisponde, nel Paese di provenienza, ad una professione il cui esercizio non è subordinato al possesso di titoli di formazione professionale. A tale fine è necessario che il richiedente, in via alternativa:

a) sia in possesso di un titolo rispondente ai requisiti indicati all'art. 1, comma 3, lettera a), che attesti la idoneità all'esercizio della professione e abbia esercitato a tempo pieno la professione per la durata di due anni negli ultimi dieci anni;

b) sia in possesso di un titolo rispondente ai requisiti indicati all'art. 1, comma 3, lettera b), lettera c), che attesti la idoneità all'esercizio della professione e abbia esercitato a tempo pieno la professione per la durata di due anni negli ultimi dieci anni;

c) sia in possesso di un titolo, rispondente ai requisiti indicati all'art. 1, comma 3, la cui struttura ed il cui livello siano disciplinati da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, o siano soggetti a controllo o autorizzazione di una autorità a tale scopo designata, che sia specificamente orientato all'esercizio di una professione;

d) dimostri di essere in possesso di qualifiche, attitudini e conoscenze di cui all'art. 1, comma 4, lettera a);

e) sia in possesso di una formazione indicata nell'all. B presente decreto. Si applica, per la modifica dell'allegato la disposizione di cui all'art. 1, comma 3, lett. a). Le formazioni elencate all'allegato B rispondono

ai requisiti di cui all'art. 1, comma 3, lett. a).

2. I requisiti di cui alle lettere a) e b) del primo comma sono ugualmente soddisfatti se il richiedente possiede titoli riconosciuti equivalenti dal Paese di provenienza ed il riconoscimento è stato notificato alla Commissione della Comunità europea e alla Repubblica italiana.

3. I titoli ammessi ai sensi dei precedenti commi devono attestare una formazione integralmente acquisita nella Comunità europea.

Articolo 4

Titoli professionali assimilati

1. Sono ammessi al riconoscimento i titoli che abilitano all'esercizio di una professione a parità di condizioni con altri titoli rispondenti al requisito di cui all'art. 1, comma 3, e che sono riconosciuti di livello equivalente ai titoli predetti.

2. I titoli ammessi ai sensi del comma 1 devono attestare una formazione integralmente acquisita nella Comunità europea.

Articolo 5

Composizione e durata della formazione professionale

1. La formazione professionale attestata dai titoli oggetto di riconoscimento rispondenti ai requisiti indicati all'art. 1, commi 3 e 4, o all'art. 4, può consistere:

a) nello svolgimento con profitto di un ciclo di studi di cui all'art. 1, comma 3;

b) in un tirocinio professionale effettuato sotto la guida di un istruttore e sanzionato da un esame;

c) in un periodo di attività professionale pratica sotto la guida di un professionista qualificato.

Articolo 6

Misure compensative

1. Qualora il richiedente sia in possesso di un titolo di formazione dello stesso livello o di livello superiore a quello prescritto per l'accesso o l'esercizio delle attività di cui all'art. 2, il riconoscimento è subordinato, a scelta del richiedente, al compimento di un tirocinio di adattamento della durata massima di tre anni oppure al superamento di una prova attitudinale:

a) se la formazione professionale attestata dai titoli di cui all'art. 1 e all'art. 3 verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente;

b) se la professione cui si riferisce il riconoscimento dei titoli comprende attività professionali che non esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato i titoli o nella professione esercitata ai sensi dell'art. 3, comma 1.

2. Il riconoscimento è, altresì, subordinato, a scelta del richiedente, al compimento di un tirocinio di adattamento della durata massima di tre anni, oppure al superamento di una prova attitudinale, se riguarda

professioni per il cui accesso o esercizio è richiesto il possesso di un titolo di formazione rispondente ai requisiti dell'art. 1, comma 3, lett. a) ed il richiedente possiede un titolo di formazione rispondente ai requisiti di cui all'art. 1, comma 3, lett. b) o lett. c).

Articolo 7

Adeguamento durata formazione professionale

1. Quando la durata della formazione fatta valere dal richiedente ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettera a), o dell'art. 3, comma 1, lettera a), è inferiore di almeno un anno a quella prescritta, ai fini del riconoscimento del titolo, dal medesimo art. 1, comma 3, lettera a), può essere richiesta la prova del possesso di una esperienza professionale di durata doppia del periodo di formazione mancante nelle ipotesi di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) o lettera b), e di durata pari al periodo mancante nell'ipotesi di cui all'art. 5, comma 1, lettera c).

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente è computabile l'esercizio professionale contemplato all'art. 3, comma 1, lettera a).

Articolo 8

Fattispecie di applicazione della prova attitudinale

1. Il riconoscimento è subordinato al superamento della prova attitudinale:

a) se riguarda professioni per il cui accesso o esercizio è richiesto il possesso di un titolo di formazione, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, attestante il compimento di un ciclo di studi postsecondari di durata non superiore a quattro anni ed il richiedente possiede uno dei titoli di formazione indicati all'art. 1, comma 1, lettera a), o all'art. 3, comma 1, lettera a);

b) se riguarda professioni per il cui accesso o esercizio è richiesta una precisa conoscenza del diritto nazionale ed in cui un elemento costante dell'attività consiste nel fornire consulenza e/o assistenza concernente il diritto nazionale;

c) se riguarda professioni per il cui accesso o esercizio è richiesto il possesso di un titolo di formazione rispondente ai requisiti di cui all'art. 1, comma 3, lettera b) o lettera c), ed il richiedente, pur non essendo in possesso di uno dei titoli di formazione previsti all'art. 1, comma 3, o all'art. 3, comma 1, ha esercitato, nel corso dei dieci anni precedenti la professione a tempo pieno per tre anni consecutivi in uno stato membro della Comunità europea, oppure a tempo parziale per una durata equivalente;

c-bis) se riguarda le attività di maestro di sci e di guida alpina*.

*Lettera aggiunta dall'art. 20, l. 29 dicembre 2000, n. 422 - Legge comunitaria 2000.

Articolo 9

Tirocinio di adattamento

1. Il tirocinio di adattamento consiste nell'esercizio dell'attività corrispondente alla professione in relazione alla quale è richiesto il riconoscimento, svolta sotto la responsabilità di un professionista abilitato.

2. Il tirocinio può essere accompagnato da una formazione complementare.

3. Il tirocinio è oggetto di valutazione finale.

4. In caso di valutazione finale sfavorevole, il tirocinio può essere ripetuto.

Articolo 10

Prova attitudinale

1. La prova attitudinale consiste in un esame volto ad accertare le conoscenze professionali e deontologiche ed a valutare la capacità all'esercizio della professione, tenendo conto che il richiedente il riconoscimento è un professionista qualificato nel Paese di origine o di provenienza.

2. Le materie su cui svolgere l'esame devono essere scelte in relazione alla loro importanza essenziale per l'esercizio della professione.

3. In caso di esito sfavorevole, la prova attitudinale può essere ripetuta non prima di sei mesi.

Articolo 11

Disposizioni applicative misure compensative

1. Con decreti del Ministro competente ai sensi dell'art. 13, di concerto con i Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie, della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale, sono emanate disposizioni e direttive generali per l'applicazione degli articoli 5, 6, 8, 9, 10, con riferimento alle singole professioni ed alle relative formazioni professionali.

Articolo 12

Requisiti formali dei titoli

1. I documenti da esibire ai fini del riconoscimento devono essere accompagnati, se redatti in lingua straniera, da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui i documenti sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.

Articolo 13

Competenze per il riconoscimento

1. Sulle domande di riconoscimento sono competenti a pronunciarsi:

a) il Ministero titolare della vigilanza sulle professioni di cui all'art. 2, lettera a), individuato nell'allegato C al presente decreto. L'allegato può essere modificato o integrato, tenuto conto delle disposizioni sopravvenute nei vari settori professionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri anche con la individuazione di professioni aventi i requisiti di cui alla lettera b) del precedente art. 8;

b) il Ministro per la funzione pubblica, per le professioni

che si traducono in rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto alle successive lettere c) e d);

c) il Ministero della sanità per le professioni sanitarie;

d) il Ministero della pubblica istruzione, e il personale docente e non docente delle scuole materne ed elementari e degli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado;

e) il Ministero del lavoro e della previdenza sociale nei casi di attività professionali per il cui accesso o esercizio è richiesto il possesso di attestati o qualifiche professionali conseguiti ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, o della normativa in materia di contratti aventi finalità formative;

f) il Ministero dei trasporti e della navigazione per le professioni marittime;

f-bis) il Ministero per i beni e le attività culturali, per le attività afferenti il settore del restauro e manutenzione dei beni culturali e per le attività che riguardano il settore sportivo e in particolare quelle esercitate con la qualifica di professionista sportivo*;

g) il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero della pubblica istruzione, in ogni altro caso.

* Lettera aggiunta dall'art. 27, l. 3 febbraio 2003, n. 14 - Legge comunitaria 2002.

Articolo 14

Procedura di riconoscimento

1. La domanda di riconoscimento deve essere presentata al Ministero competente, corredata della documentazione relativa ai titoli da riconoscere, rispondente ai requisiti indicati all'art. 12.

2. La domanda deve indicare la professione o le professioni di cui all'art. 2, in relazione alle quali il riconoscimento è richiesto.

3. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, il Ministero accerta la completezza della documentazione esibita, comunicando all'interessato le eventuali necessarie integrazioni.

4. Per la valutazione dei titoli acquisiti, il Ministero competente indice una conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla quale partecipano i rappresentanti:

a) dei Ministri indicati all'allegato C;

b) del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie;

c) del Ministero degli affari esteri;

d) del Ministero della pubblica istruzione;

e) del Dipartimento per la funzione pubblica;

f) del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

g) del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

5. Nella conferenza sono sentiti un rappresentante dell'ordine o della categoria professionale ed un

rappresentante del Consiglio nazionale della pubblica istruzione designato dal Ministro per la pubblica istruzione. La conferenza è integrata da un rappresentante delle regioni designato dalla Conferenza Stato - regioni per la valutazione dei titoli di formazione di competenza regionale.

6. Il riconoscimento viene disposto con decreto del Ministro competente da emettersi nel termine di quattro mesi dalla presentazione della domanda, o della sua integrazione a norma del precedente comma 3.

7. Nei casi di cui all'art. 6, il decreto stabilisce le condizioni del tirocinio di adattamento o della prova attitudinale, tenendo conto di quanto disposto dall'art. 10, comma 2, individuando l'ente o organo competente a norma dell'art. 17.

8. Il decreto di cui al comma 6 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

9. I commi 4 e 8 non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto.

Articolo 15

Effetti del riconoscimento

1. Il decreto di riconoscimento attribuisce al beneficiario il diritto di accedere alla professione e di esercitarla, nel rispetto delle condizioni richieste dalla normativa vigente ai cittadini italiani, diverse dal possesso della formazione e delle qualifiche professionali.

2. Resta salvo il requisito della cittadinanza italiana per l'accesso ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174.

Articolo 16

Uso del titolo professionale e del titolo di studio

1. I cittadini di uno Stato membro della Comunità europea che sono stati ammessi all'esercizio di una professione ai sensi del presente decreto, fermo il diritto all'uso del corrispondente titolo professionale previsto in Italia, hanno diritto di far uso del titolo di studio conseguito nel Paese di origine o di provenienza nella lingua di tale Stato. Il titolo di studio deve essere seguito dal nome e dalla sede dell'istituto o della autorità che lo ha rilasciato.

Articolo 17

Esecuzione delle misure compensative

1. Gli adempimenti relativi alla esecuzione e valutazione del tirocinio di adattamento e della prova attitudinale sono di competenza degli enti e degli organi che presiedono alla tenuta degli albi, elenchi o registri professionali.

2. In assenza degli enti o degli organi di cui al comma 1 provvedono:

a) il Ministro per la funzione pubblica in relazione

all'accesso a rapporti o qualifiche di pubblico impiego;
b) il Ministero della sanità in relazione alle attività inerenti al settore sanitario;

c) il Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione ai casi previsti all'art. 13, comma 1, lettera e), nonché, di concerto con il Ministero della pubblica istruzione, in relazione ai casi previsti dal medesimo art. 13, lettera g);

d) il Ministero della pubblica istruzione in relazione ai casi indicati all'art. 13, comma 1, lettera d);

e) il Ministero dei trasporti e della navigazione in relazione ai casi indicati all'art. 13, comma 1, lettera f).

Articolo 18

Prova dei requisiti non professionali

1. Nei casi in cui per l'ammissione all'esercizio della professione sono richiesti requisiti di onorabilità, di moralità, di assenza di dichiarazione di fallimento, di assenza di condanne penali, i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento ai sensi dell'art. 1 possono avvalersi, ai fini della relativa prova, di documenti rilasciati dalle autorità competenti del Paese di origine o di provenienza, che attestano il possesso dei requisiti medesimi.

2. I documenti di cui al precedente comma, se non ne è previsto il rilascio nel Paese di origine o di provenienza, possono essere sostituiti da un attestato rilasciato da un organo giurisdizionale o amministrativo, da un notaio o da un organismo professionale, certificante il ricevimento di una dichiarazione giurata, o, se non ammessa, di una dichiarazione solenne, del soggetto interessato sul possesso del requisito per l'ammissione all'esercizio della professione.

3. La sana costituzione fisica o psichica del richiedente può essere provata con il corrispondente documento prescritto nel Paese di origine o di provenienza; se tale documento non è prescritto, con attestato rilasciato da autorità competente del Paese medesimo, conforme a quanto richiesto dalle disposizioni vigenti in Italia.

4. Al momento della loro presentazione, i documenti di cui ai precedenti commi non devono essere di data anteriore a tre mesi e debbono altresì soddisfare a quanto disposto dal precedente art. 12.

Articolo 19

Certificazioni per il riconoscimento dei titoli rilasciati in Italia

1. Ai fini del riconoscimento in altri Paesi della Comunità europea, il valore abilitante all'esercizio della professione dei titoli di formazione professionale di cui agli articoli 1 e 4 conseguiti in Italia è certificato dai Ministeri competenti a norma dell'art. 13.

2. I Ministeri competenti certificano altresì il possesso dei titoli di formazione indicati all'art. 3, comma 1, lettera b).

3. I predetti Ministeri sono competenti ad individuare le formazioni professionali equivalenti a norma dell'art. 3, comma 3, da notificare alla Commissione e agli altri Paesi della Comunità europea a cura del Ministero degli affari esteri.

Articolo 20

Relazione alla Commissione delle Comunità europee

1. Al fine di predisporre la relazione alla Commissione delle Comunità europee sull'applicazione del presente decreto, i Ministeri competenti mettono a disposizione del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie le informazioni e i dati statistici necessari.

2. Il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie assolve altresì ai compiti:

a) di coordinatore nazionale presso la Commissione delle Comunità europee;

b) di informazione sulle condizioni e procedure di riconoscimento dei titoli di formazione professionale ai sensi del presente decreto.

Articolo 21

Norme di rinvio

1. Le disposizioni contenute nei provvedimenti elencati nell'allegato D al presente decreto, relative all'esercizio di attività non salariate, si applicano anche all'esercizio delle medesime attività svolte a titolo subordinato.

Articolo 22

Materie non regolate

1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle professioni regolate da direttive della Comunità europea relative al reciproco riconoscimento di diplomi, né alle attività formanti oggetto delle direttive contenute nell'allegato E al presente decreto.

Articolo 23

Equiparazione dei cittadini comunitari ai cittadini italiani nel settore delle professioni marittime

1. I cittadini degli Stati membri della Comunità europea sono equiparati ai cittadini italiani ai fini dell'iscrizione nelle matricole e nei registri di cui agli articoli 118, 119, 120 e 121, relativi al personale marittimo, ed agli articoli 132 e 133, relativi al personale della navigazione interna, del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.

2. I cittadini degli Stati membri della Comunità europea sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della formazione degli equipaggi di cui agli articoli 318 e 319 del codice della navigazione.

Allegati

(Omissis)

Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111 "Attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso"

(G.U. 14 aprile 1995, n. 88)

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai pacchetti turistici definiti all'art. 2, venduti od offerti in vendita nel territorio nazionale dall'organizzatore o dal venditore, di cui agli articoli 3 e 4, in possesso di regolare autorizzazione.

2. Il presente decreto si applica altresì ai pacchetti turistici negoziati al di fuori dei locali commerciali, ferme restando le disposizioni del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50.

Articolo 2

Pacchetti turistici

1. I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso", risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfettario, e di durata superiore alle ventiquattro ore ovvero estendentesi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte:

a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio di cui all'art. 7, lettere i) e m), che costituiscano parte significativa del "pacchetto turistico".

2. La fatturazione separata degli elementi di uno stesso "pacchetto turistico" non sottrae l'organizzatore o il venditore agli obblighi del presente decreto.

Articolo 3

Organizzatore di viaggio

1. Ai fini del presente decreto l'organizzatore di viaggio è: a) colui che, in possesso dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, realizza la combinazione degli elementi di cui all'art. 2 e si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfettario a procurare a terzi pacchetti turistici;

b) l'associazione senza scopo di lucro di cui all'art. 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, nei limiti ivi stabiliti.

2. L'organizzatore può vendere pacchetti turistici direttamente o tramite un venditore.

Articolo 4

Venditore

1. Ai fini del presente decreto il venditore è:

a) colui che, in possesso dell'autorizzazione ai sensi

dell'art. 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, vende, o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi dell'art. 2 verso un corrispettivo forfettario;

b) l'associazione senza scopo di lucro di cui all'art. 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, nei limiti ivi stabiliti.

Articolo 5

Consumatore

1. Ai fini del presente decreto, consumatore è l'acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfatti a tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.

Articolo 6

Forma del contratto di vendita di pacchetti turistici

1. Il contratto di vendita di pacchetti turistici è redatto in forma scritta in termini chiari e precisi.

2. Al consumatore deve essere rilasciata una copia del contratto stipulato, sottoscritto o timbrato dall'organizzatore o venditore.

Articolo 7

Elementi del contratto di vendita di pacchetti turistici

1. Il contratto contiene i seguenti elementi:

a) destinazione, durata, data d'inizio e conclusione, qualora sia previsto un soggiorno frazionato, durata del medesimo con relative date di inizio e fine;

b) nome, indirizzo, numero di telefono ed estremi dell'autorizzazione all'esercizio dell'organizzatore o venditore che sottoscrive il contratto;

c) prezzo del pacchetto turistico, modalità della sua revisione, diritti e tasse sui servizi di atterraggio, sbarco ed imbarco nei porti ed aeroporti e gli altri oneri posti a carico del viaggiatore;

d) importo, comunque non superiore al venticinque per cento del prezzo, da versarsi all'atto della prenotazione, nonché il termine per il pagamento del saldo; il suddetto importo è versato a titolo di caparra ma gli effetti di cui all'art. 1385 del codice civile non si producono allorché il recesso dipenda da fatto sopravvenuto non imputabile, ovvero sia giustificato dal grave inadempimento della controparte;

e) estremi della copertura assicurativa e delle ulteriori polizze convenute con il viaggiatore;

f) presupposti e modalità di intervento del fondo di garanzia di cui all'art. 21;

g) mezzi, caratteristiche e tipologie di trasporto, data, ora, luogo della partenza e del ritorno, tipo di posto assegnato;

h) ove il pacchetto turistico includa la sistemazione in albergo, l'ubicazione, la categoria turistica, il livello, l'eventuale idoneità all'accoglienza di persone disabili,

nonché le principali caratteristiche, la conformità alla regolamentazione dello Stato membro ospitante, i pasti forniti;

i) itinerario, visite, escursioni o altri servizi inclusi nel pacchetto turistico, ivi compresa la presenza di accompagnatori e guide turistiche;

l) termine entro cui il consumatore deve essere informato dell'annullamento del viaggio per la mancata adesione del numero minimo dei partecipanti previsto;

m) accordi specifici sulle modalità del viaggio espressamente convenuti tra l'organizzatore o il venditore e il consumatore al momento della prenotazione;

n) eventuali spese poste a carico del consumatore per la cessione del contratto ad un terzo;

o) termine entro il quale il consumatore deve presentare reclamo per l'inadempimento o l'inesatta esecuzione del contratto;

p) termine entro il quale il consumatore deve comunicare la propria scelta in relazione alle modifiche delle condizioni contrattuali di cui all'art. 12.

Articolo 8

Informazione del consumatore

1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, il venditore o l'organizzatore forniscono per iscritto informazioni di carattere generale concernenti le condizioni applicabili ai cittadini dello Stato membro dell'Unione europea in materia di passaporto e visto con l'indicazione dei termini per il rilascio, nonché gli obblighi sanitari e le relative formalità per l'effettuazione del viaggio e del soggiorno.

2. Prima dell'inizio del viaggio l'organizzatore ed il venditore comunicano al consumatore per iscritto le seguenti informazioni:

a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze;

b) generalità e recapito telefonico di eventuali rappresentanti locali dell'organizzatore o venditore ovvero di uffici locali contattabili dal viaggiatore in caso di difficoltà;

c) recapito telefonico dell'organizzatore o venditore utilizzabile in caso di difficoltà in assenza di rappresentanti locali;

d) per i viaggi ed i soggiorni di minorenne all'estero, recapiti telefonici per stabilire un contatto diretto con costui o con il responsabile locale del suo soggiorno;

e) circa la sottoscrizione facoltativa di un contratto di assicurazione a copertura delle spese sostenute dal consumatore per l'annullamento del contratto o per il rimpatrio in caso di incidente o malattia.

3. Quando il contratto è stipulato nell'imminenza della partenza, le indicazioni contenute nel comma 1 devono essere fornite contestualmente alla stipula del contratto.

4. È fatto comunque divieto di fornire informazioni ingannevoli sulle modalità del servizio offerto, sul prezzo e sugli altri elementi del contratto qualunque sia il mezzo mediante il quale dette informazioni vengono comunicate al consumatore.

Articolo 9

Opuscolo informativo

1. L'opuscolo, ove posto a disposizione del consumatore, indica in modo chiaro e preciso:

a) la destinazione, il mezzo, il tipo, la categoria di trasporto utilizzato;

b) la sistemazione in albergo o altro tipo di alloggio, l'ubicazione, la categoria o il livello e le caratteristiche principali, la sua approvazione e classificazione dello Stato ospitante;

c) i pasti forniti;

d) l'itinerario;

e) le informazioni di carattere generale applicabili al cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea in materia di passaporto e visto con indicazione dei termini per il rilascio, nonché gli obblighi sanitari e le relative formalità da assolvere per l'effettuazione del viaggio e del soggiorno;

f) l'importo o la percentuale di prezzo da versare come acconto e le scadenze per il versamento del saldo;

g) l'indicazione del numero minimo di partecipanti eventualmente necessario per l'effettuazione del viaggio tutto compreso e del termine entro il quale il consumatore deve essere informato dell'annullamento del pacchetto turistico;

h) i termini, le modalità, il soggetto nei cui riguardi si esercita il diritto di recesso ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del 15 gennaio 1992, n. 50, nel caso di contratto negoziato fuori dei locali commerciali.

2. Le informazioni contenute nell'opuscolo vincolano l'organizzatore e il venditore in relazione alle rispettive responsabilità, a meno che le modifiche delle condizioni ivi indicate non siano comunicate per iscritto al consumatore prima della stipulazione del contratto o vengano concordate dai contraenti, mediante uno specifico accordo scritto, successivamente alla stipulazione.

Articolo 10

Cessione del contratto

1. Il consumatore può sostituire a sé un terzo che soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio, nei rapporti derivanti dal contratto, ove comunicati per iscritto all'organizzatore o al venditore, entro e non oltre quattro giorni lavorativi prima della partenza, di trovarsi nell'impossibilità di usufruire del pacchetto turistico e le generalità del cessionario.

2. Il cedente ed il cessionario sono solidamente

obbligati nei confronti dell'organizzatore o del venditore al pagamento del prezzo e delle spese ulteriori eventualmente derivanti dalla cessione.

Articolo 11

Revisione del prezzo

1. La revisione del prezzo forfettario di vendita di pacchetto turistico convenuto dalle parti è ammessa solo quando sia stata espressamente prevista nel contratto, anche con la definizione delle modalità di calcolo, in conseguenza della variazione del costo del trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse quali quelle di atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti o negli aeroporti, del tasso di cambio applicato.

2. La revisione al rialzo non può in ogni caso essere superiore al 10% del prezzo nel suo originario ammontare.

3. Quando l'aumento del prezzo supera la percentuale di cui al comma 2, l'acquirente può recedere dal contratto, previo rimborso delle somme già versate alla controparte.

4. Il prezzo non può in ogni caso essere aumentato nei venti giorni che precedono la partenza.

Articolo 12

Modifiche delle condizioni contrattuali

1. Prima della partenza l'organizzatore o il venditore che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al consumatore, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue.

2. Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il consumatore può recedere, senza pagamento di penale, ed ha diritto a quanto previsto nell'art. 13.

3. Il consumatore comunica la propria scelta all'organizzatore o al venditore entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l'avviso indicato al comma 2.

4. Dopo la partenza, quando una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto non può essere effettuata, l'organizzatore predispone adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del consumatore, oppure rimborsa quest'ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate, salvo il risarcimento del danno.

5. Se non è possibile alcuna soluzione alternativa o il consumatore non l'accetta per un giustificato motivo, l'organizzatore gli mette a disposizione un mezzo di trasporto equivalente per il ritorno al luogo di partenza o ad altro luogo convenuto, e gli restituisce la differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni

effettuate fino al momento del rientro anticipato.

Articolo 13

Diritti del consumatore in caso di recesso o annullamento del servizio

1. Quando il consumatore recede dal contratto nei casi previsti dagli articoli 11 e 12, o il pacchetto turistico viene cancellato prima della partenza per qualsiasi motivo, tranne che per colpa del consumatore, questi ha diritto di usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore senza supplemento di prezzo, o di un pacchetto turistico qualitativamente inferiore previa restituzione della differenza del prezzo, oppure gli è rimborsata, entro sette giorni lavorativi dal momento del recesso o della cancellazione, la somma di danaro già corrisposta.

2. Nei casi previsti dal comma 1 il consumatore ha diritto ad essere risarcito di ogni ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione del contratto.

3. Il comma 2 non si applica quando la cancellazione del pacchetto turistico dipende dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti richiesto ed il consumatore sia stato informato in forma scritta almeno venti giorni prima della data prevista per la partenza, oppure da causa di forza maggiore, escluso in ogni caso l'eccesso di prenotazioni.

Articolo 14

Mancato o inesatto adempimento

1. In caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico l'organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità, se non provano che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile.

2. L'organizzatore o il venditore che si avvale di altri prestatori di servizi è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti.

Articolo 15

Responsabilità per danni alla persona

1. Il danno derivante alla persona dall'inadempimento o dalla inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico è risarcibile nei limiti delle convenzioni internazionali che disciplinano la materia, di cui sono parte l'Italia o l'Unione europea, ed, in particolare, nei limiti previsti dalla convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 sul trasporto aereo internazionale, resa esecutiva con legge 19 maggio 1932, n. 341, dalla convenzione di Berna del 25 febbraio 1961 sul trasporto ferroviario, resa esecutiva con legge 2 marzo 1963, n. 806, e dalla convenzione di Bruxelles del 23 aprile 1970 (CCV) resa esecutiva con

legge 27 dicembre 1977, n. 1084, per ogni altra ipotesi di responsabilità dell'organizzatore e del venditore, così come recepite nell'ordinamento.

2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in tre anni dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza, salvo il termine di diciotto o dodici mesi per quanto attiene all'inadempimento di prestazioni di trasporto comprese nel pacchetto turistico per le quali si applica l'art. 2951 del codice civile.

3. È nullo ogni accordo che stabilisca limiti di risarcimento inferiori a quelli di cui al comma 1.

Articolo 16

Responsabilità per danni diversi da quelli alla persona

1. Le parti contraenti possono convenire in forma scritta, fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'art. 1341, secondo comma, del codice civile, limitazioni al risarcimento del danno, diverso dal danno alla persona, derivante dall'inadempimento o dall'inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico.

2. La limitazione di cui al comma 1 non può essere, a pena di nullità, comunque inferiore a quanto previsto dall'art. 13 della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (C.C.V.), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084.

3. In assenza di specifica pattuizione, il risarcimento del danno è ammesso nei limiti previsti dall'art. 13 della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (C.C.V.), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084 e dall'art. 1783 e seguenti del codice civile.

4. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in un anno dal rientro del viaggiatore nel luogo della partenza.

Articolo 17

Esonero di responsabilità

1. L'organizzatore ed il venditore sono esonerati dalla responsabilità di cui agli articoli 15 e 16, quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.

2. L'organizzatore o il venditore apprestano con sollecitudine ogni rimedio utile al soccorso del consumatore al fine di consentirgli la prosecuzione del viaggio, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui l'inesatto adempimento del contratto sia a questo ultimo imputabile.

Articolo 18

Diritto di surrogazione

1. L'organizzatore o il venditore, che hanno risarcito il consumatore, sono surrogati in tutti i diritti e azioni di quest'ultimo verso i terzi responsabili.

2. Il consumatore fornisce all'organizzatore o al venditore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga.

Articolo 19

Reclamo

1. Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo affinché l'organizzatore, il suo rappresentante locale o l'accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio.

2. Il consumatore può altresì sporgere reclamo mediante l'invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all'organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.

Articolo 20

Assicurazione

1. L'organizzatore e il venditore devono essere coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso il consumatore per il risarcimento dei danni di cui agli articoli 15 e 16.

2. È fatta salva la facoltà di stipulare polizze assicurative di assistenza al turista.

Articolo 21

Fondo di garanzia

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - rubrica 43 relativa alle spese per il turismo e lo spettacolo - un fondo nazionale di garanzia, per consentire, in caso di insolvenza o di fallimento del venditore o dell'organizzatore, il rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio del consumatore nel caso di viaggi all'estero, nonché per fornire una immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze, imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore.

2. Il fondo è alimentato annualmente da una quota pari allo 0,5% dell'ammontare del premio delle polizze di assicurazione obbligatoria di cui all'art. 20 che è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, al fondo di cui al comma 1.

3. Il fondo interviene, per le finalità di cui al comma 1, nei limiti dell'importo corrispondente alla quota così come determinata ai sensi del comma 2.

4. Il fondo potrà avvalersi del diritto di rivalsa nei confronti del soggetto inadempiente.

5. Entro tre mesi dalla pubblicazione del presente

decreto verranno determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro le modalità di gestione e di funzionamento del fondo.

Articolo 22

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore sei mesi dopo la data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito con modificazioni in L. 30 maggio 1995, n. 203 "Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport"

(G.U. 1 aprile 1995, n. 77 e G.U. 30 maggio 1995, n. 124)

Articolo 1

Trasferimento di funzioni in materia di turismo e di spettacolo

1. Sono trasferite alle regioni a statuto ordinario, di seguito denominate "regioni", tutte le competenze e funzioni amministrative del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo salvo quelle espressamente attribuite alla amministrazione centrale dal presente decreto e per quanto riguarda la materia dello spettacolo nei limiti, modalità e termini di cui all'articolo 2 della legge di conversione del presente decreto.

2. Al fine della predisposizione del programma promozionale triennale di cui all'articolo 7 della legge 11 ottobre 1990, n. 292, l'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) acquisisce il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, restando comunque salve le attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono a disciplinare con proprie leggi le materie del presente decreto. Il parere deve essere reso entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

3. Le regioni concorrono alla elaborazione e alla attuazione della politica nazionale e comunitaria in materia di spettacolo nonché alla definizione dei criteri per la ripartizione delle risorse.

4. Il personale del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo viene trasferito in relazione alle funzioni trasferite ai sensi del comma 1 con il consenso dei medesimi, e con inquadramento anche in soprannumero, alle regioni, a enti pubblici regionali o a enti territoriali, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico acquisito.

5. Per lo svolgimento delle funzioni trasferite le regioni si avvalgono del personale inquadrato nei propri rispettivi ruoli organici, in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e del personale trasferito ai sensi del comma 4 senza procedere a nuove assunzioni di personale.

6*. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, istituisce, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Fondo per la riqualificazione dell'offerta turistica italiana, da

iscrivere nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel quale confluiscono risorse pubbliche versate in apposito capitolo della entrata del bilancio dello Stato e riassegnate al Fondo stesso.

Il Fondo ha una dotazione iniziale di 39 miliardi per il 1995. Hanno accesso al Fondo con priorità gli interventi finalizzati al miglioramento della qualità del servizio e all'adeguamento delle strutture turistico-ricettive agli adempimenti previsti dalla legislazione nazionale e dalle normative comunitarie. Il Fondo è gestito dalle regioni, anche attraverso apposite convenzioni stipulate con società ed istituti di credito nazionali e regionali.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, ripartisce annualmente tra le regioni il 70 per cento del Fondo con criteri che dovranno tenere in considerazione il movimento turistico e il patrimonio ricettivo esistente, il rimanente 30 per cento del Fondo è ripartito, con i medesimi criteri, tra le regioni nel cui territorio ricadono le aree ammissibili agli interventi dei fondi strutturali comunitari, obiettivi 1, 2 e 5-b.

7*. All'onere derivante dall'applicazione del comma 6, pari a lire 39 miliardi per il 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il medesimo anno, utilizzando parte dell'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8*. Le disponibilità relative ai finanziamenti di progetti disposti ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, e dell'articolo 12-bis del decreto-legge 20 maggio 1993 n. 149, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, che risultino inutilizzate a seguito di revoca dei finanziamenti disposti, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, al Fondo di cui al comma 6.

9*. Sino all'approvazione della legge istitutiva del Ministero delle attività produttive, le funzioni in materia di turismo non attribuite alle regioni sono esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Articolo 2

Funzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di turismo, spettacolo e sport

1. In materia di turismo e spettacolo sono attribuite alla

**Il testo della Direttiva è riportato a pag. 61.*

Presidenza del Consiglio dei Ministri le seguenti funzioni, esercitate rispettivamente dal Dipartimento del turismo [e dal Dipartimento dello spettacolo (*che è stato soppresso dall'art.2.D.lgs. 20 ottobre 1998, n.368. devolvendone le competenze al Ministero per i beni e le attività culturali*)], istituiti e organizzati ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400:

- a) definizione, sulla base di una programmazione triennale, delle politiche di settore, al fine di fissare le linee strategiche di indirizzo, nel rispetto delle competenze regionali, anche ai fini della partecipazione dell'Italia alle organizzazioni multilaterali e alla realizzazione degli accordi internazionali, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri in materia di relazioni internazionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;
- b) svolgimento delle attività necessarie ad assicurare la partecipazione dell'Italia alla elaborazione delle politiche comunitarie;
- c) predisposizione di atti e svolgimento di attività generali necessari all'attuazione degli atti adottati dalle istituzioni comunitarie, ivi comprese le sentenze della Corte di giustizia, fatte salve le competenze del Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea;
- d) esercizio delle attività di indirizzo e coordinamento nei confronti delle regioni, anche al fine della promozione unitaria dell'immagine dell'Italia all'estero, dello sviluppo del mercato turistico nazionale e della promozione del turismo sociale nel pieno rispetto delle autonomie regionali;
- e) esercizio delle attività di indirizzo e coordinamento relative alla disciplina delle imprese turistiche di cui agli articoli 5 e 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni, e alla classificazione delle strutture ricettive di cui agli articoli 6 e 7 della legge medesima;
- f) raccolta ed elaborazione di dati, anche attraverso sistemi informativi computerizzati avvalendosi, tra l'altro, delle notizie raccolte ed elaborate ai sensi dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
- g) controllo sugli enti già sottoposti alla vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo, per i quali la competenza sia rimasta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e in base a quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, lettera b);
- h) funzioni di indirizzo, coordinamento, sostegno, promozione e vigilanza delle attività di spettacolo, ivi comprese quelle promozionali e di alta formazione artistica e tutte le funzioni in materia di spettacolo riservate allo Stato dai decreti legislativi di cui

all'articolo 2 della legge di conversione del presente decreto ivi compresa la gestione del Fondo unico per lo spettacolo per la parte assegnata allo Stato;

i) sostegno e promozione del turismo in favore dei soggetti con ridotte capacità motorie e sensoriali.

2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita altresì le competenze relative agli interventi di cui al decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, agli interventi di competenza statale di cui al decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, e al decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92, nonché quelle statali già esercitate dal soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo in materia di vigilanza sul CONI.

3. Nell'osservanza delle rispettive competenze dovrà essere assicurata alle regioni una piena informazione e partecipazione mediante la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in ordine all'adozione e all'attuazione degli atti delle istituzioni della Comunità europea.

4. Nell'ambito dell'intervento ordinario per le aree depresse del territorio nazionale di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, il Dipartimento del turismo esercita altresì le competenze statali nella materia delle agevolazioni alle attività turistico-alberghiere, ferme restando le competenze regionali. Con apposito regolamento governativo, emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, verrà data attuazione al presente comma.

Articolo 3

Riordino degli organi consultivi degli enti del settore dello spettacolo e del turismo

1. In attesa della costituzione di un'autorità di Governo specificamente competente per le attività culturali e dell'entrata in vigore delle leggi-quadro riguardanti il cinema, la musica, la danza, il teatro di prosa e gli spettacoli viaggianti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con regolamenti governativi adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e degli articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le competenti commissioni parlamentari, si procede a:

a)* riordinare gli organi consultivi istituiti presso il soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo;

b)* riordinare gli enti operanti nel settore dello spettacolo e del turismo, prima sottoposti alla vigilanza del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo. 2. I regolamenti di cui al comma 1 si conformano ai seguenti criteri e principi:

a) le funzioni già proprie delle commissioni e degli organi consultivi esistenti presso il soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo sono attribuite ad almeno cinque comitati (musica, danza, cinema, teatro di prosa, circhi equestri e spettacoli viaggianti) ciascuno composto di non più di nove membri, scelti tra rappresentanti delle associazioni di categoria ed esperti altamente qualificati. I membri dei predetti comitati non possono rimanere in carica più di tre anni e non possono essere nuovamente nominati prima che siano trascorsi tre anni dalla cessazione dell'ultimo incarico. I membri dei comitati che siano rappresentanti di associazioni di categoria non possono partecipare alle riunioni nelle quali sono esaminate le richieste di finanziamento o di contributi avanzate dalla rispettiva categoria;

b) il riordino degli enti già vigilati si ispira alle istanze della regionalizzazione e dell'affidamento di specifiche funzioni a società o enti anche di natura privata quando ciò sia conforme a criteri di economicità e funzionalità. Alla nomina dei componenti degli organi amministrativi dei suddetti enti si procederà solo dopo il riordino degli enti stessi;

c) è prevista l'incompatibilità della appartenenza ai comitati o agli organi dell'Ente teatrale italiano con l'esercizio di attività professionali obiettivamente tali da pregiudicarne l'imparzialità in quanto dirette destinatarie di interventi finanziari pubblici.

2-bis. Con regolamento governativo adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dell'Autorità di governo competente per lo spettacolo, sentito il comitato per i problemi dello spettacolo, sono disciplinati, anche ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque tipo in favore dei soggetti che operano nel campo delle attività musicali, della danza, della prosa, del cinema e delle altre forme di spettacolo, considerando anche, a tal fine, la qualità, l'interesse nazionale così come definito dall'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge 30 maggio 1995, n. 203, ovvero l'apporto innovativo nel campo culturale dell'iniziativa*.

2-ter. Sono abrogate, dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2-bis, le disposizioni di legge regolanti le materie oggetto del medesimo comma. Lo schema di regolamento è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di esso sia espresso, entro trenta giorni dalla

data di assegnazione, il parere delle Commissioni permanenti, competenti per materia. Decorso tale termine, il regolamento è emanato anche in mancanza del parere*.

3. Le funzioni amministrative in materia di revisione dei film e dei lavori teatrali, già esercitate dal soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo, restano attribuite, in attesa della costituzione di un'autorità di Governo specificatamente competente per le attività culturali, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - [Dipartimento dello spettacolo], che le esercita sentite le commissioni di primo grado e di appello di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161; la revisione in lingua originale dei film in lingua tedesca e in lingua francese da proiettare, rispettivamente, in provincia di Bolzano e nella regione Valle d'Aosta è esercitata, su delega del Presidente del Consiglio dei Ministri, dal presidente della giunta provinciale di Bolzano e dal presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta, sentita una commissione nominata dalla giunta provinciale e dalla giunta regionale. Il parere ed il nulla osta all'edizione italiana, rilasciati ai sensi della citata legge n. 161 del 1962, sono validi anche per le corrispondenti versioni del film in lingua tedesca e in lingua francese.

**Commi aggiunti dall'articolo 1, D.L. 23 ottobre 1996, n. 545, convertito in Legge 23 dicembre 1996, n. 650.*

4. La trasmissione televisiva di opere a soggetto e film prodotti per la televisione che contengano immagini di sesso o di violenza tali da poter incidere negativamente sulla sensibilità dei minori, è ammessa, salvo restando quanto disposto dall'articolo 15, commi 10, 11 e 12, e dall'articolo 30 della legge 6 agosto 1990, n. 223, solo nella fascia oraria fra le 23 e le 7.

5. I produttori, i distributori o i concessionari televisivi possono richiedere, ai sensi della legge 21 aprile 1962, n. 161, il nullaosta per la trasmissione televisiva di opere a soggetto e film prodotti per la televisione, fuori della fascia oraria di cui al comma 4. Qualora non si siano avvalsi di tale facoltà, il garante per la radiodiffusione e l'editoria, d'ufficio o su motivata denuncia, su conforme parere delle commissioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge 21 aprile 1962, n. 161, se accerta la violazione del divieto di cui al comma 4 applica nei confronti del concessionario, le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modifiche.

6. Il regolamento di attuazione dei commi 4 e 5 del presente articolo, nonché di adeguamento del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1963, n. 2029, è emanato entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito il garante per la radio-diffusione e l'editoria nonché le competenti

commissioni parlamentari che esprimono il loro parere entro trenta giorni dalla trasmissione dello schema di regolamento. Per i fini di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, la composizione delle sezioni della commissione, di cui all'articolo 2 della legge 21 aprile 1962, n. 161, è integrata da ulteriori due rappresentanti dei genitori designati dalle associazioni maggiormente rappresentative (*comma così modificato dall'art. 5, D.lgs. 8 gennaio 1998, n. 3*).

7. (*Omissis*)

Abrogato dall'art. 8, D.lgs. 8 gennaio 1998, n. 3 8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e con l'osservanza degli articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, previo parere del Consiglio di Stato, che deve esprimersi entro trenta giorni, e delle competenti commissioni parlamentari, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede al riordino dell'ENIT, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) razionalizzazione e definizione dell'organizzazione degli uffici all'estero in relazione ai flussi turistici prevedibili dai vari paesi e secondo criteri di economicità, utilizzando in tali uffici, anche con contratto a tempo determinato, personale con adeguate conoscenze professionali nel settore e idonee conoscenze linguistiche; tali uffici devono operare sulla base di un preventivo di spesa approvato dal consiglio di amministrazione. A tal fine l'ENIT è autorizzato a stipulare apposite convenzioni, secondo criteri di economicità e funzionalità, con l'Istituto nazionale per il commercio con l'estero o con altri organismi pubblici o privati operanti all'estero, nonché a costituire società, anche con soggetti privati, per la realizzazione di progetti di promozione turistica;
- b) riorganizzazione dell'assetto organizzativo e del personale con criteri di efficienza e di funzionalità, disponendo il trasferimento del personale in esubero con le modalità previste dall'articolo 5;
- c) attribuzione di funzioni specifiche per lo sviluppo della promozione turistica all'estero come strumento di rappresentazione dell'immagine dell'intero territorio nazionale, nonché per la predisposizione, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di progetti integrati interregionali di promozione turistica;
- d) previsione della possibilità di costituzione o di partecipazione a società miste per lo svolgimento di specifiche attività promozionali, ovvero per la partecipazione ad accordi di programma anche al fine

di predisporre progetti comuni con altre amministrazioni per lo sviluppo dell'immagine dell'Italia all'estero.

9. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il consiglio di amministrazione dell'ENIT composto da quattro esperti, di comprovata qualificazione professionale nel settore turistico, designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri sentite le associazioni di categoria di cui uno con funzioni di presidente, e da tre esperti designati dalle regioni. I membri del consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e sono rinnovabili per un solo mandato.

10. Entro il medesimo termine e con le medesime modalità, si provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, composto da un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con qualifica non inferiore a dirigente generale, del ruolo della Ragioneria generale dello Stato, con funzioni di presidente; da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento del turismo e da un rappresentante delle regioni; per ogni membro effettivo è previsto un supplente.

11. I membri effettivi del collegio dei revisori dei conti sono collocati fuori ruolo per la durata del loro mandato.

12. Gli articoli 9, 12, commi 1 e 2, e 14 della legge 11 ottobre 1990, n. 292, sono abrogati. Le funzioni già attribuite all'assemblea dell'ENIT, ai sensi dell'articolo 10 della legge 11 ottobre 1990, n. 292, sono esercitate dal consiglio di amministrazione, fermi restando i controlli ivi previsti. Fino all'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione le funzioni degli organi di amministrazione dell'ENIT sono svolte da un commissario straordinario nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

13. Fino alla costituzione del collegio dei revisori di cui al comma 10 resta in carica il collegio dei revisori nominato ai sensi dell'articolo 14 della legge 11 ottobre 1990, n. 292.

Articolo 4

Contributi in conto interessi

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999, è istituito un Fondo per la concessione di contributi in conto interessi, in favore dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, che ricevono contributi statali da almeno quattro anni. La disponibilità del Fondo è costituita mediante individuazione delle risorse nell'ambito del Fondo unico per lo spettacolo, ed anche avvalendosi di quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 25 maggio

1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135.

2. Con regolamento adottato dal Ministro per i beni e le attività culturali, sono disposti i criteri, le modalità ed i requisiti per l'accesso al Fondo di cui al comma 1.

Articolo 5

Trasferimento di personale e risorse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

1. Il personale dipendente del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo, in servizio alla data del 1° luglio 1994 presso i Dipartimenti del turismo e dello spettacolo, istituiti con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 1994 che non sia stato trasferito ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 è trasferito con decorrenza dalla stessa data presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e inquadrato ai sensi del presente decreto in appositi ruoli transitori separati da quelli della Presidenza stessa. Il personale conserva la posizione giuridica e il trattamento economico acquisiti alla data di inquadramento. Le dotazioni organiche definitive dei ruoli di cui al presente comma saranno determinate secondo le procedure prescritte per la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Al personale trasferito che risultasse eventualmente in esubero si applicano le procedure di mobilità di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, da attuarsi verso le altre amministrazioni centrali, come previsto dall'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202.

2. I dipendenti di amministrazioni diverse, comandati presso il soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo, possono chiedere l'inquadramento nei ruoli aggiunti di cui al comma 1, a norma dell'articolo 199 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

3. Il personale del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presta servizio presso altre amministrazioni in posizione di comando può richiedere di essere inquadrato nei ruoli dell'amministrazione ove presta servizio con il consenso di quest'ultima, nei termini e con le modalità di cui all'articolo 199 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

4. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si provvede alla riutilizzazione del personale dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato, ivi compreso quello

con qualifiche dirigenziali, in servizio presso la ragioneria centrale del soppresso Ministero alla data del 3 agosto 1993.

Articolo 6

Successione nei rapporti del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo e norma transitoria

1. Le regioni e la Presidenza del Consiglio dei Ministri subentrano nei termini e secondo i settori di competenza, ai sensi del presente decreto, nei diritti, obblighi e rapporti già facenti capo al soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo.

2. Al trasferimento alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, per la parte che non sia già di loro competenza, di funzioni amministrative di promozione, di sostegno e di vigilanza in materia di spettacolo, nonché del personale di cui all'articolo 1, comma 4, si provvede con norme di attuazione ai sensi delle vigenti disposizioni statutarie.

3. Fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2 della legge di conversione del presente decreto e dei regolamenti di cui all'articolo 3, continuano ad applicarsi le norme organizzative attualmente in vigore.

4. Gli oneri derivanti dal presente decreto restano contenuti nei limiti delle risorse iscritte nel bilancio di previsione del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo per gli anni 1993 e seguenti.

Articolo 7

Adeguamento della legislazione in materia alberghiera

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le associazioni di settore maggiormente rappresentative in campo nazionale, formula, con atto di indirizzo e coordinamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, i criteri di adeguamento alle disposizioni vigenti nei paesi che fanno parte dell'Unione europea delle seguenti normative:

a) la disciplina recata dall'articolo 4 del regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102, e successive modificazioni; nelle more dell'emanazione dell'atto di indirizzo e coordinamento e delle successive norme di attuazione, in deroga alle misure previste dalla normativa vigente, è consentita una riduzione della superficie delle stanze a un letto e delle stanze a due o più letti fino al 25 per cento nelle strutture alberghiere esistenti, classificate a una stella, due stelle o tre stelle, e fino al 20 per cento nelle strutture alberghiere esistenti, classificate a quattro stelle, cinque stelle o cinque stelle lusso. La

cubatura minima delle stanze d'albergo è determinata dal prodotto della superficie minima, come definita dalla presente lettera, per l'altezza minima fissata dai regolamenti edilizi o dai regolamenti d'igiene comunali. L'altezza minima interna utile delle stanze d'albergo non può essere comunque inferiore ai parametri previsti dall'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975;

b) la disciplina recata dagli articoli 7 e 12 della legge 17 maggio 1983, n. 217, in materia di classificazione alberghiera;

c) la disciplina recata dall'articolo 8 della legge 17 maggio 1983, n. 217, in materia di vincolo di destinazione.

2. Il primo comma dell'art. 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"I gestori delle strutture ricettive di cui all'art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, esclusi i rifugi alpini inclusi in apposito elenco approvato dalla regione o provincia autonoma in cui sono ubicati, non possono dare alloggio a persone non munite della carta di identità o di altro documento idoneo ad attestarne l'identità secondo le norme vigenti".

3. Il quarto comma dell'art. 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"La violazione delle disposizioni del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni".

4. Il terzo comma dell'art. 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"I soggetti di cui al primo comma, anche tramite i propri collaboratori, sono tenuti a consegnare ai clienti che chiedono alloggio una scheda di dichiarazione delle generalità conforme al modello approvato dal Ministro dell'interno. Tale scheda, anche se compilata a cura del gestore, deve essere sottoscritta dal cliente. Per i nuclei familiari e per i gruppi guidati la sottoscrizione può essere effettuata da uno dei coniugi anche per gli altri familiari e dal capogruppo anche per i componenti del gruppo. Le schede di dichiarazione, in serie numerata progressivamente, sono conservate per dodici mesi presso la struttura ricettiva a disposizione degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza che ne possono chiedere l'esibizione. L'obbligo di conservazione della scheda di cui al presente comma cessa a far data del 30 giugno 1996. I soggetti di cui al primo comma sono

altresi tenuti a comunicare giornalmente all'autorità di pubblica sicurezza l'arrivo delle persone alloggiare, mediante consegna di copia della scheda, ovvero mediante comunicazione, anche con mezzi informatici, effettuata secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno".

Articolo 8

Disposizioni previdenziali per l'attività di affittacamere

1. Le persone che esplicano l'attività di affittacamere di cui al nono comma dell'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, sono soggette a contribuzione previdenziale in rapporto al reddito effettivamente percepito se inferiore al livello minimo imponibile, determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233.

Articolo 9

Agevolazioni per le attività dello spettacolo

1. L'agevolazione prevista dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, si applica ai datori di lavoro dello spettacolo che risultino ancora debitori per contributi o premi onessi o pagati tardivamente relativamente a periodi scaduti alla data del 31 agosto 1994, a condizione che versino i contributi o premi e/o la relativa somma aggiuntiva entro il 31 marzo 1995. La regolarizzazione può avvenire, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, anche in cinque rate bimestrali di uguale importo, di cui la prima entro il 31 marzo 1995, la seconda entro il 31 maggio 1995, la terza entro il 31 luglio 1995, la quarta entro il 30 settembre 1995 e la quinta entro il 30 novembre 1995. Le rate successive alla prima saranno maggiorate degli interessi dell'8 per cento annuo per il periodo di differimento.

2. Il termine del 30 novembre 1993, concernente il pagamento della seconda rata del condono previdenziale di cui al decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, e successive modificazioni, è fissato, per le attività dello spettacolo, al 30 giugno 1995.

3. Ai fini della liquidazione delle sovvenzioni, il pagamento delle prime due rate del condono previdenziale di cui al comma 1 e della prima rata del condono previdenziale di cui al comma 2 è da intendersi sostitutivo della liberatoria da rilasciarsi da parte degli enti previdenziali.

4. Analogamente a quanto previsto dal comma 3, in caso di rateizzazione concordata con gli enti interessati, il pagamento della seconda rata delle somme complessivamente dovute è da intendersi sostitutivo della liberatoria, ai fini della liquidazione delle sovvenzioni.

Articolo 10

Disposizioni particolari

1. Il comma 6 dell'art. 2 del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, è sostituito dal seguente:

"6. I beni risultanti dalla realizzazione dei progetti, fino alla scadenza del finanziamento agevolato di cui all'art. 1, comma 5, lettera b), sono sottoposti a vincoli di destinazione e d'uso con l'obbligo, per il concessionario che intenda trasferire o alienare i beni stessi, di preventiva autorizzazione da parte del concedente. Tale autorizzazione non è richiesta per gli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari. Alla data di scadenza del finanziamento il concessionario può estinguere i vincoli versando il corrispettivo predeterminato nell'atto di concessione in misura non inferiore all'ammontare del 10 per cento del contributo pubblico complessivamente goduto".

2. All'art. 4 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come sostituito dall'art. 2 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. per film lungometraggio di produzione nazionale si intende il film di durata superiore a 75 minuti postincoronizzato in lingua italiana, realizzato da imprese produttrici nazionali con troupe italiana, che presenti complessivamente almeno due delle componenti di cui al comma 2, lettere a), b) e c), due delle componenti di cui alle lettere d), e) ed f), tre delle componenti di cui alle lettere g), h), i), l) e m), e due delle componenti di cui alle lettere o), p) e q) del medesimo comma".

3. Al comma 4 dell'art. 30 della legge 4 novembre 1965, n. 1123, come sostituito dall'art. 24 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, le parole: "a decorrere dal 1° febbraio 1995" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 1997".

4. Le autorizzazioni di cui al comma 3 dell'art. 9 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, possono essere concesse anche a gruppi di artisti costituiti in associazione per lo svolgimento di una autonoma attività, purché sulla base di una convenzione approvata dal consiglio di amministrazione dell'ente ed ispirata alle finalità di incentivare la professionalizzazione del rapporto di lavoro delle masse artistiche e sempre che la stessa non comporti un documento diretto o indiretto per l'ente, costituisca un vantaggio economico per lo stesso in termini di concessione, totale o parziale, dei diritti radiofonici e televisivi, e preveda la eventuale trasformazione programmata del rapporto di lavoro da dipendente ad autonomo.

5. Gli enti lirici e le istituzioni concertistiche assimilate possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, negli anni 1995 e 1996, nei limiti dei contingenti accertati ai sensi dell'art. 3 della legge 22 luglio 1977, n. 426 e successive modificazioni, per documentate imprescindibili esigenze di funzionamento; a tal fine gli enti e le istituzioni devono essere autorizzati dall'Autorità statale competente in materia di spettacolo, previa dimostrazione della copertura in bilancio della relativa spesa, sentiti il Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero del tesoro. Gli enti e le istituzioni, nel rispetto delle procedure di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono stipulare nei limiti delle disponibilità di bilancio e sentito il parere del Ministro del tesoro, contratti aziendali integrativi del contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria, a partire da quello che sarà stipulato dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per la realizzazione di manifestazioni musicali e di balletto, gli enti lirici e tutte le istituzioni musicali possono, altresì, nei limiti delle disponibilità di bilancio, stipulare contratti di prestazione professionale sulla base delle modalità stabilite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, con cantanti concertistici, direttori di orchestra, registi, scenografi, coreografi, ballerini e solisti; detti contratti possono essere stipulati direttamente con gli artisti ovvero per il tramite di agenti o rappresentanti iscritti in apposito albo da istituirsi, entro il 31 dicembre 1995, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro di grazia e giustizia. Per l'anno 1995 è fatto divieto agli enti lirici e alle istituzioni concertistiche assimilate di procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato, salvo che si tratti di personale artistico e tecnico da impiegare per singole opere o spettacoli, nei limiti delle disponibilità di bilancio. Per l'anno 1995 è consentita agli enti pubblici del settore dello spettacolo, nei limiti delle disponibilità di bilancio, l'assunzione di personale a tempo determinato anche con mansioni amministrative esclusivamente per esigenze connesse con la realizzazione di manifestazioni ufficiali nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, previa autorizzazione dell'autorità di Governo competente in materia di spettacolo, sentiti il Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero del tesoro.

6. La Banca nazionale del lavoro è autorizzata a utilizzare il fondo istituito dall'art. 3 della legge 13 luglio 1984, n. 313, al fine della concessione di contributi in conto interessi a favore delle attività teatrali di prosa, per il calcolo degli interessi passivi del triennio 1991-1993 fino al 50 per cento, secondo

quanto previsto dall'art. 2, quarto comma, della legge 10 maggio 1983, n. 182, come modificato dalla legge 13 luglio 1984, n. 311, per le operazioni comunque intrattenute dalla Banca nazionale del lavoro - Sezione per il credito cinematografico e teatrale Spa.

7. All'art. 4 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. In sede di prima applicazione sono ammessi al concorso per il rilascio degli attestati di qualità per l'esercizio 1994 sia i film per i quali è stata già presentata istanza prima della data di entrata in vigore del presente decreto e che a tale data non siano stati proiettati in pubblico, sia i film per i quali la copia campione sia stata presentata alla autorità di Governo competente in materia dello spettacolo prima della medesima data. In tale caso il termine per la presentazione delle domande è prorogato al 30 giugno 1994".

8. All'art. 27, comma 4, del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, dopo le parole: "una quota di 20 miliardi del suddetto fondo è utilizzata" sono inserite le seguenti: "nell'esercizio finanziario 1995-1996".

9. All'art. 17, comma 4, del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "La quota dei proventi destinata all'ammortamento del mutuo deve essere imputata in primo luogo a copertura della parte di mutuo non assistita dal fondo di garanzia. L'istituto mutuante resta titolare dei diritti di utilizzazione acquisiti nelle percentuali di assegnazione del mutuo e dei relativi proventi fino a totale rimborso del mutuo".

10. Al comma 5 dell'art. 17 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "In alternativa al mutuo sul fondo di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 819, o del fondo di sostegno di cui alla legge 23 luglio 1980, n. 378 e successive modificazioni, può essere concesso, a valere sullo stesso fondo", sono sostituite dalle seguenti: "In aggiunta al mutuo sul fondo di intervento di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 819, o del fondo di sostegno di cui alla legge 23 luglio 1980, n. 378 e successive modificazioni, può essere concesso sul fondo di cui all'art. 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213 e successive modificazioni, relativamente alla produzione e sui richiamati fondi di intervento - con esclusione della quota parte del fondo di cui al secondo comma, n. 2, dell'art. 2 della citata legge n. 819 del 1971, che resta destinata ad interventi per il consolidamento della produzione e della distribuzione

cinematografica nazionale e delle industrie tecniche - e di sostegno, rispettivamente per le industrie tecniche e le sale cinematografiche,";

b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Il tasso di riferimento di cui al presente articolo è pari a quello in vigore alla data di stipula del contratto di mutuo".

11. Per l'anno 1995 i termini per l'esercizio della facoltà di opzione previsti dal penultimo comma dell'art. 34 e dal quinto comma dell'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono differiti al trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; entro lo stesso termine può essere revocata l'opzione precedentemente esercitata.

12. All'art. 17 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, dopo il comma 6 è inserito il seguente: "6-bis. La garanzia tipica per le operazioni di credito cinematografico volte a incentivare la produzione nazionale cinematografica, è rappresentata dal film al quale il mutuo si riferisce e si articola nelle modalità di erogazione del medesimo per stati di avanzamento a partire dalla preparazione. Il produttore, che abbia garantito, per la parte non assistita dal fondo di garanzia, il mutuo o i mutui da lui ottenuti, con i soli proventi del film e, successivamente, non abbia, entro il termine di cinque anni, estinto tali mutui, non potrà ottenere ulteriore ammissione al fondo di garanzia per il triennio successivo alla data del mancato pagamento. Analogo impedimento vale per le imprese o società di produzione che annoverino, tra gli amministratori o i soci, amministratori o soci di altra impresa o società di produzione che non abbia ammortizzato integralmente il mutuo".

13. All'art. 11, comma nono, della legge 4 novembre 1965, n. 1213 e successive modificazioni, le parole: "per lo stesso numero di sale" sono sostituite dalle seguenti: "per un periodo di tre anni dalla prima proiezione in pubblico".

14*. Gli interventi di riqualificazione delle strutture ricettive ammessi a contributo ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 30 dicembre 1989, n. 424, riguardano anche la realizzazione di nuove strutture che qualificano l'offerta ricettiva regionale, ove tale inclusione sia prevista nei programmi predisposti dalle regioni interessate ai sensi del comma 8 del citato art. 1. 15. Per la realizzazione delle iniziative per la celebrazione del centenario della fondazione dell'Ente autonomo della Biennale di Venezia, è concesso, in favore dell'ente stesso, un contributo straordinario di lire 10 miliardi per l'anno 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione, del Ministero del tesoro per l'anno 1995,

parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero. Entro il 30 aprile 1996, l'Ente è tenuto a presentare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, che la trasmette alle Camere, una relazione che dia conto dettagliatamente dell'utilizzazione del contributo.

16. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 11*

Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

1. Al comma 2 dell'art. 17-ter del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, introdotto dall'art. 3 del decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Copia del verbale o del rapporto è consegnata o notificata all'interessato".

2. Il comma 3 dell'art. 17-ter del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, introdotto dall'art. 3 del decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480, è sostituito dal seguente:

"3. Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico ufficiale, l'autorità di cui al comma 1 ordina, con provvedimento motivato, la cessazione dell'attività condotta in difetto di autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni, la sospensione dell'attività autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo non inferiore a 24 ore e non superiore a 3 mesi. L'ordine di sospensione è revocato quando l'interessato dimostra di aver ottemperato alle prescrizioni. Fermo restando quanto previsto al comma 4 e salvo che la violazione riguardi prescrizioni a tutela della pubblica incolumità o dell'igiene, l'ordine di sospensione relativo ad attività ricettive comunque esercitate è disposto trascorsi trenta giorni dalla contestazione della violazione".

Articolo 12*

Promozione del turismo giovanile

1. L'Associazione italiana alberghi per la gioventù (AIG), il Centro turistico studentesco e giovanile (CTS) e il Touring club italiano (TCI), per la rilevanza culturale del ruolo di promozione del turismo giovanile da essi perseguito, sono ammessi ai benefici di cui alla legge 11 luglio 1986, n. 390.

Articolo 13

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

**Decreto del Presidente della Repubblica
13 dicembre 1995
Atto di indirizzo e coordinamento in materia
di guide turistiche
(G.U. 28 febbraio 1996, n. 4)**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1, comma 1, lettera hh), della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto l'art. 9 della legge 9 marzo 1989 n.86;

Visto il decreto legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1995, n. 203;

Visto l'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la legge 17 maggio 1983, n. 217;

Visti gli articoli 52, 59 e 60 del trattato CEE;

Vista la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee nella causa C/180/89, emessa in data 26 febbraio 1991, con la quale è stato dichiarato che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell' art. 59 del trattato CEE, avendo subordinato "la prestazione dei servizi di guida turistica che accompagna un gruppo di turisti proveniente da un altro Stato membro, quando si tratta di visite guidate in luoghi diversi da musei o monumenti storici che richiedono l'intervento di una guida specializzata, al possesso di una licenza rilasciata dopo l'acquisizione di una determinata qualifica comprovata mediante il superamento di un esame";

Ritenuta l'esigenza, nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del trattato CEE, di conformare l'ordinamento italiano alla sentenza anzidetta;

Considerato che tale sentenza si applica unicamente all'ipotesi di servizi di guida turistica prestati professionalmente da cittadini di altri Stati membri, stabiliti in uno Stato della Unione europea diverso dall'Italia e resi nel corso di un viaggio a circuito chiuso, vale a dire organizzato da un'impresa turistica stabilita in detto Stato ed effettuato da turisti che da detto Stato, in cui sono stabiliti, si trasferiscono temporaneamente, in gruppo, nello Stato membro da visitare;

Considerato che in base a quanto statuito nella predetta sentenza l'art. 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, per garantire la compatibilità con gli articoli 59 e 60 del trattato CEE, deve essere applicato nel senso che le guide stabilite in un Paese membro della Unione europea diverso dall'Italia e che accompagnano un gruppo di turisti provenienti dallo stesso Stato membro, nel corso di un viaggio organizzato con durata limitata nel tempo ed a circuito chiuso, possono esercitare la suddetta attività anche in assenza della prescritta

autorizzazione, rilasciata dall'ente locale nel cui ambito territoriale l'attività medesima è esercitata;

Considerato che l'esecuzione della citata sentenza comporta l'adozione di misure volte ad una puntuale definizione delle condizioni di libero espletamento dell'attività anzidetta, nonché dei relativi controlli per evitare fenomeni abusivi;

Considerato che tali misure non possono non essere uniformi per tutto il territorio nazionale, anche in relazione al normale carattere interregionale dell'attività dei prestatori del servizio di guida che accompagnano un gruppo di turisti provenienti da uno Stato membro dell'Unione europea nel corso di un viaggio organizzato con durata limitata nel tempo ed a circuito chiuso;

Considerata inoltre l'esigenza di definire criteri per l'individuazione di musei, monumenti storici ed altri beni, per la cui visita è richiesto l'intervento di una guida in possesso di abilitazione ai sensi della normativa regionale;

Considerato inoltre che la Commissione europea, con nota del 5 luglio 1995, ha iniziato la procedura di infrazione n. 87/0071, in base all'art. 171 del trattato CEE, per la mancata attuazione delle statuizioni contenute della citata sentenza;

Consultate la regione Trentino Alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266;

Sentita la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella riunione del 29 settembre 1995, in base all'art. 2 del decreto legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 1995;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, incaricato, del coordinamento delle politiche dell'Unione europea, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali e con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;

DECRETA

È approvato il seguente atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano, in materia di guide turistiche.

Articolo 1

1. Le regioni assicurano che il controllo dell'esercizio professionale dell'attività di guida turistica che accompagna un gruppo di turisti proveniente da un altro Stato membro dell'Unione europea, nel corso di un viaggio organizzato con durata limitata nel tempo ed

a circuito chiuso, abbia ad oggetto:

a) il possesso di un documento rilasciato dallo Stato membro di provenienza attestante lo svolgimento professionale dell'attività di guida turistica;

b) il possesso di un documento sottoscritto dal titolare dell'impresa di viaggio, contenente:

1) la denominazione dell'impresa di viaggio, il nominativo del suo titolare e lo Stato membro di stabilimento dell'impresa stessa;

2) i dati anagrafici della guida e l'indicazione del rapporto di lavoro dipendente od autonomo con l'impresa turistica organizzatrice del viaggio, avente ad oggetto la prestazione dell'attività di guida turistica;

3) il programma di viaggio indicante la data iniziale e finale del viaggio e le date relative al percorso da effettuare sul territorio italiano e le località oggetto di visita turistica;

4) il numero dei partecipanti al viaggio.

2. I documenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 devono essere accompagnati da fedele traduzione in lingua italiana.

Articolo 2

1. Le regioni individuano, d'intesa con le competenti sovrintendenze ai fini di una migliore fruizione del valore culturale del patrimonio storico ed artistico nazionale, i siti che possono essere illustrati ai visitatori solo da guide specializzate che, in possesso dei requisiti di cui all'art. 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, abbiano conseguito specifica abilitazione in relazione ai siti oggetto di visita turistica.

2. Le regioni rilasciano specifica abilitazione per la prestazione di attività di guida turistica nei siti di cui al comma 1, subordinandola alla conoscenza approfondita della storia e delle caratteristiche del sito oggetto di visita turistica.

3. I siti di cui al comma 1 sono individuati tra beni ed aree di interesse archeologico, artistico e storico, istituti ed antichità ed arte, musei, monumenti e chiese, aventi un rilievo culturale particolarmente importante nell'ambito del patrimonio storico, artistico ed archeologico nazionale.

4. Tra i siti di cui al comma 3 rientrano quelli riconosciuti dall'UNESCO quale patrimonio culturale dell'umanità.

Articolo 3

1. Le regioni assicurano l'attuazione delle suddette disposizioni entro il termine di sei mesi dalla data di

*L'articolo 11 della legge 29 marzo 2001, n. 135 "Riforma della legislazione nazionale del turismo" ha abrogato: le disposizioni previste agli articoli 1, commi 6, 7, 8 e 9; 3, comma 1, lettere a) e b), per quanto di competenza del settore del turismo; 10, comma 14; 11 e 12.

pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Decorso il termine previsto nel comma 1, senza che le regioni abbiano provveduto ad adeguarsi alle disposizioni del presente decreto, l'attività turistica di guida turistica può essere svolta secondo le condizioni previste nell'art. 1.

3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto le regioni a statuto speciale provvederanno in base a quanto stabilito dai rispettivi statuti e dalle norme di attuazione.

4. Le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità del presente decreto nell'ambito delle proprie competenze, in base a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1995 SCALFARO

DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri - MASERA, Ministro del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea; PAOLUCCI, Ministro per i beni culturali e ambientali; FRATTINI, Ministro per la funzione pubblica e per gli affari regionali;

Ministero dell'Interno

Circolare 24 ottobre 1996 n.559/C.1955-10900(27)20-Decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1995 concernente l'approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento in materia di guide turistiche*

Ai prefetti della Repubblica

Al commissario del Governo per la provincia di Trento

Al commissario del Governo per la provincia di Bolzano

Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta

Al commissario della Stato nella regione siciliana Al rappresentante del Governo nella regione sarda

Al commissario del Governo nella regione Friuli Venezia Giulia

Al commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario

Ai presidenti della commissione di coordinamento nella Valle d'Aosta

Ai questori della Repubblica e, per conoscenza: Al Comando generale dell'Arma dei carabinieri

Al Comando generale della Guardia di finanza

Per opportuna conoscenza e quanto di competenza della S.S.L.L., si comunica che nella Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 1996, n. 4-serie generale- è stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1995, di approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento in materia di guide turistiche.

Il suddetto provvedimento è stato emanato al fine di ottemperare a quanto disposto dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, la quale nella sentenza di definizione della causa C/180/89, emessa il 26 febbraio 1991, ha dichiarato che la Repubblica italiana, in materia di guide turistiche, era venuta meno agli obblighi imposti dall'art. 59 del Trattato CEE.

In particolare, com'è noto, la legislazione italiana subordinava la prestazione dei servizi di guida turistica che accompagna un gruppo di turisti provenienti da un altro Stato membro, per le visite guidate in luoghi diversi da musei o monumenti storici che richiedono l'intervento di una guida specializzata, al possesso della licenza di cui all'art. 123 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (di competenza del sindaco, ex art. 19, n. 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), rilasciabile solo a seguito dell'accertamento da parte della Regione dei requisiti richiesti per l'esercizio della professione (art. 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217: "legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica").

L'art. 11 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, il quale ha modificato l'art. 11 della suddetta legge n. 217/1983, ha poi disposto che per l'esercizio dell'attività in parola "i cittadini di Stati membri delle Comunità europee sono equiparati ai cittadini italiani". L'atto di indirizzo e coordinamento in premessa indicato, con l'art. 1 impone ora alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano di adeguare la loro legislazione in modo che il controllo dell'esercizio professionale dell'attività di guida turistica che accompagna un gruppo di turisti proveniente da un altro Stato membro dell'Unione europea, nel corso di un viaggio organizzato con durata limitata nel tempo ed a circuito chiuso, sia teso ad accertare:

- "il possesso di un documento rilasciato dallo Stato membro di provenienza attestante lo svolgimento professionale dell'attività di guida turistica";

- "il possesso di un documento sottoscritto dal titolare dell'impresa di viaggio, contenente:

- 1) la denominazione dell'impresa di viaggio, il nominativo del suo titolare e lo Stato membro di provenienza dell'impresa stessa;
- 2) i dati anagrafici della guida e l'indicazione del

rapporto di lavoro dipendente od autonomo con l'impresa organizzatrice del viaggio avente ad oggetto la prestazione dell'attività di guida turistica;

3) il programma di viaggio indicante la data iniziale e finale del viaggio e le date relative al percorso da effettuare sul territorio italiano e le località oggetto della visita turistica;

4) il numero dei partecipanti al viaggio".

Il successivo art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica in argomento attribuisce invece alle regioni il compito di individuare, d'intesa con le competenti sovrintendenze, i luoghi che possono essere illustrati ai visitatori solo da guide specializzate, le quali - ove siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 11 della menzionata legge n. 217/1983 - devono ottenere sempre dalle regioni il rilascio di apposita abilitazione, subordinata all'accertamento della conoscenza approfondita della storia e delle caratteristiche di ogni singolo luogo oggetto di visita turistica.

In proposito si ritiene di dover segnalare che l'abilitazione di cui sopra potrà essere rilasciata anche a guide che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea - in virtù della citata previsione contenuta nell'art. 11 della legge n. 428/1990, purché ovviamente siano in possesso dei requisiti di cui al suddetto art. 11 della legge n. 217/1983 e dimostrino - nei modi che verranno successivamente stabiliti con legge regionale - di avere conoscenza approfondita della storia e delle caratteristiche dei luoghi oggetto di visita.

Resta ovviamente inteso che la guida turistica appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, la quale abbia ottenuto l'abilitazione di cui sopra, dovrà necessariamente munirsi anche della licenza di cui all'art. 123 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui si è detto.

Si rappresenta, inoltre, che l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1995, mentre al primo comma fissa il termine di sei mesi, dalla data di pubblicazione dello stesso decreto nella Gazzetta Ufficiale (1° settembre 1996), entro cui le regioni debbono assicurare l'attuazione delle disposizioni contenute nel medesimo decreto del Presidente della Repubblica, al secondo comma precisa che decorso inutilmente il suddetto termine di sei mesi, senza che le stesse regioni abbiano provveduto ad adeguare la propria legislazione, "l'attività di guida turistica può essere svolta secondo le condizioni previste dall'art. 1 di cui già si è parlato". Tale ultima circostanza, quindi, determina che le autorità preposte al controllo, a decorrere dalla data del 1° settembre 1996, dovranno limitarsi ad accertare che la guida turistica proveniente da un altro Stato membro dell'Unione europea, sia in

possesso dei documenti in precedenza indicati, che di seguito si ripetono:

a) "documento rilasciato dallo Stato membro di provenienza attestante lo svolgimento professionale dell'attività di guida turistica";

b) "documento sottoscritto dal titolare dell'impresa di viaggio, contenente:

1) la denominazione dell'impresa di viaggio, il nominativo del suo titolare e lo Stato membro di provenienza dell'impresa stessa;

2) i dati anagrafici della guida e l'indicazione del rapporto di lavoro dipendente od autonomo con l'impresa organizzatrice del viaggio, avente ad oggetto la prestazione dell'attività di guida turistica;

3) il programma di viaggio indicante la data iniziale e finale del viaggio e le date relative al percorso da effettuare sul territorio italiano e le località oggetto della visita turistica;

4) il numero dei partecipanti al viaggio".

Si confida nella puntuale osservanza della presente circolare, che si prega di voler comunicare - nelle forme ritenute più opportune - ai comuni rientranti nell'ambito delle rispettive province.

Si resta in attesa di un cortese cenno di ricevuta.

p. il Ministro: SINISI

Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
"Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli
enti locali, in attuazione del capo I della
L. 15 marzo 1997, n. 59"

(G.U. 21 aprile 1998, n. 92, Suppl. Ord.)

articoli estratti

TITOLO II
SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ
PRODUTTIVE

Capo IX
TURISMO

Articolo 43
Definizioni

1. Le funzioni amministrative relative alla materia "turismo ed industria alberghiera", così come definita dall'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernono ogni attività pubblica o privata attinente al turismo, ivi incluse le agevolazioni, le sovvenzioni, i contributi, gli incentivi, comunque denominati, anche se per specifiche finalità, a favore delle imprese turistiche.

Articolo 44

Funzioni e compiti conservati allo Stato

1. Sono conservate allo Stato:

- a) la definizione, in accordo con le regioni, dei principi e degli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico. Le connesse linee guida sono contenute in un documento approvato, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281 sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative degli operatori turistici, dei consumatori e del turismo sociale e le organizzazioni sindacali dei lavoratori del turismo più rappresentative nella categoria. Prima della sua definitiva adozione, il documento è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo è approvato il predetto documento contenente le linee guida;
- b) il monitoraggio delle fasi attuative del documento di cui alla lettera a) relativamente agli aspetti statali;
- c) il coordinamento intersettoriale delle attività di competenza dello Stato connesse alla promozione, sviluppo e valorizzazione del sistema turistico nazionale;
- d) il cofinanziamento, nell'interesse nazionale, di programmi regionali o interregionali per lo sviluppo del turismo.

Articolo 45*Conferimento di funzioni alle regioni*

1. Sono conferite alle regioni tutte le funzioni amministrative statali concernenti la materia del turismo, come definita nell'articolo 43, non riservate allo Stato ai sensi dell'articolo 44.

Articolo 46*Abrogazioni*

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, è abrogato il comma 5 dell'art. 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217.
2. Nel comma 6 dell'art. 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è soppresso il secondo periodo.
3. Nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773:
 - a) al comma 1 dell'art. 17bis, aggiunto dall'art. 3 del decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480, sono soppressi il n. 123 e la virgola successiva;
 - b) è abrogato l'art. 123.
4. Sono abrogati gli articoli da 234 a 241 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
5. Nella tabella C, costituente l'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 407, è soppresso il n. 65.
6. Sono o restano abrogate le seguenti leggi o disposizioni:
 - a) legge 15 maggio 1986, n. 192;
 - b) art. 12 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 237;
 - c) art. 57, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
 - d) articoli 13, 14 e 15 della legge 17 maggio 1983, n. 217.
7. L'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1994, n. 394, è abrogato. Resta fermo quanto previsto relativamente agli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene per i circhi equestri e le attività di spettacolo viaggianti.

Legge 3 agosto 1998, n. 269
Norme contro lo sfruttamento della
prostituzione, della pornografia,
del turismo sessuale in danno di minori,
quali nuove forme di riduzione in schiavitù

(G. U. 10 agosto 1998, n. 185)

Articolo 1*(Modifiche al codice penale)*

1. In adesione ai principi della Convenzione sui diritti del fanciullo, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e a quanto sancito dalla dichiarazione finale della Conferenza mondiale di Stoccolma, adottata il 31 agosto 1996, la tutela dei fanciulli contro ogni forma di sfruttamento e violenza sessuale a salvaguardia del loro sviluppo fisico, psicologico, spirituale, morale e sociale, costituisce obiettivo primario perseguito dall'Italia. A tal fine nella sezione I del capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale, dopo l'articolo 600 sono inseriti gli articoli da 600-bis a 600-septies, introdotti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della presente legge.
- Articolo 2**
(Prostituzione minorile)
1. Dopo l'articolo 600 del codice penale è inserito il seguente: "Art. 600-bis. - (Prostituzione minorile). - Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa fra i quattordici ed i sedici anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore a lire dieci milioni. La pena è ridotta di un terzo se colui che commette il fatto è persona minore degli anni diciotto".
 2. Dopo l'articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, è inserito il seguente: "Art. 25-bis. - (Minori che esercitano la prostituzione o vittime di reati a carattere sessuale). - 1. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, qualora abbia notizia che un minore degli anni diciotto esercita la prostituzione, ne dà immediata notizia alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, che promuove i procedimenti per la tutela del minore e può proporre al tribunale per i minorenni la nomina di un curatore. Il tribunale per i minorenni adotta i provvedimenti utili all'assistenza, anche di carattere psicologico, al recupero e al reinserimento del minore. Nei casi di urgenza il tribunale per i minorenni procede d'ufficio.

2. Qualora un minore degli anni diciotto straniero, privo di assistenza in Italia, sia vittima di uno dei delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter e 601, secondo comma, del codice penale, il tribunale per i minorenni adotta in via di urgenza le misure di cui al comma 1 e, prima di confermare i provvedimenti adottati nell'interesse del minore, avvalendosi degli strumenti previsti dalle convenzioni internazionali, prende gli opportuni accordi, tramite il Ministero degli affari esteri, con le autorità dello Stato di origine o di appartenenza".

Articolo 3*(Pornografia minorile)*

1. Dopo l'articolo 600-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 2, comma 1, della presente legge, è inserito il seguente: "Art. 600-ter. - (Pornografia minorile). - Chiunque sfrutta minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cento milioni. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, consapevolmente cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire tre milioni a lire dieci milioni".
- Articolo 4**
(Detenzione di materiale pornografico)
1. Dopo l'articolo 600-ter del codice penale, introdotto dall'articolo 3 della presente legge, è inserito il seguente: "Art. 600-quater. - (Detenzione di materiale pornografico). Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o dispone di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a lire tre milioni".
- Articolo 5**
(Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile)

1. Dopo l'articolo 600-quater del codice penale, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, è inserito il seguente:

"Art. 600-quinquies. - (Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile). - Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni".

Articolo 6.*(Circostanze aggravanti ed attenuanti)*

1. Dopo l'articolo 600-quinquies del codice penale, introdotto dall'articolo 5 della presente legge, è inserito il seguente: "Art. 600-sexies. - (Circostanze aggravanti ed attenuanti). - Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo comma, e 600-quinquies la pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso in danno di minore degli anni quattordici. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso da un ascendente, dal genitore adottivo, o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o da affini entro il secondo grado, da parenti fino al quarto grado collaterale, dal tutore o da persona a cui il minore è stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni ovvero se è commesso in danno di minore in stato di infermità o minorazione psichica, naturale o provocata. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter la pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza o minaccia. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis e 600-ter la pena è ridotta da un terzo alla metà per chi si adopera concretamente in modo che il minore degli anni diciotto riacquisti la propria autonomia e libertà".
- Articolo 7**
(Pene accessorie)
1. Dopo l'articolo 600-sexies del codice penale, introdotto dall'articolo 6 della presente legge, è inserito il seguente: "Art. 600-septies. - (Pene accessorie). - Nel caso di condanna per i delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e 600-quinquies è sempre ordinata la confisca di cui all'articolo 240 ed è disposta la chiusura degli esercizi la cui attività risulti finalizzata ai delitti previsti dai predetti articoli, nonché la revoca della licenza d'esercizio o della concessione o dell'autorizzazione per le emittenti radio-televisive".
- Articolo 8**
(Tutela delle generalità e dell'immagine del minore)
1. All'articolo 734-bis del codice penale, prima delle

parole: "609-bis" sono inserite le seguenti: "600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies".

Articolo 9

(Tratta di minori)

1. All'articolo 601 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Chiunque commette tratta o comunque fa commercio di minori degli anni diciotto al fine di indurli alla prostituzione è punito con la reclusione da sei a venti anni".

Articolo 10

(Fatto commesso all'estero)

1. L'articolo 604 del codice penale è sostituito dal seguente: "Art. 604. - (Fatto commesso all'estero) - Le disposizioni di questa sezione, nonché quelle previste dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-quinquies, si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano, ovvero in danno di cittadino italiano, ovvero da cittadino straniero in concorso con cittadino italiano. In quest'ultima ipotesi il cittadino straniero è punibile quando si tratta di delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e quando vi è stata richiesta del Ministro di grazia e giustizia".

Articolo 11

(Arresto obbligatorio in flagranza)

1. All'articolo 380, comma 2, lettera d), del codice di procedura penale, dopo le parole: "articolo 600" sono inserite le seguenti: ", delitto di prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-bis, primo comma, delitto di pornografia minorile previsto dall'articolo 600-ter, commi primo e secondo, e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-quinquies".

Articolo 12

(Intercettazioni)

1. All'articolo 266 del codice di procedura penale, al comma 1, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente: "f-bis) delitti previsti dall'articolo 600-ter, terzo comma, del codice penale".

Articolo 13

(Disposizioni processuali)

1. Nell'articolo 33-bis del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 169 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, al comma 1, lettera c), dopo le parole: "578, comma 1," sono inserite le seguenti: "da 600-bis a 600-sexies puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni,"

2. All'articolo 190-bis del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. La stessa disposizione si applica quando si procede per uno dei reati previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del

codice penale, se l'esame richiesto riguarda un testimone minore degli anni sedici".

3. All'articolo 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: "Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "600-bis, 600-ter, 600-quinquies".

4. All'articolo 398, comma 5-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: "ipotesi di reato previste dagli articoli" sono inserite le seguenti: "600-bis, 600-ter, 600-quinquies".

5. All'articolo 472, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: "delitti previsti dagli articoli" sono inserite le seguenti: "600-bis, 600-ter, 600-quinquies".

6. All'articolo 498 del codice di procedura penale, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti: "4-bis. Si applicano, se una parte lo richiede ovvero se il presidente lo ritiene necessario, le modalità di cui all'articolo 398, comma 5-bis, 4-ter. Quando si procede per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, l'esame del minore vittima del reato viene effettuato, su richiesta sua o del suo difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico".

7. All'articolo 609-decies, primo comma, del codice penale, dopo le parole: "delitti previsti dagli articoli" sono inserite le seguenti: "600-bis, 600-ter, 600-quinquies".

Articolo 14.

(Attività di contrasto)

1. Nell'ambito delle operazioni disposte dal questore o dal responsabile di livello almeno provinciale dell'organismo di appartenenza, gli ufficiali di polizia giudiziaria delle strutture specializzate per la repressione dei delitti sessuali o per la tutela dei minori, ovvero di quelle istituite per il contrasto dei delitti di criminalità organizzata, possono, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, commi primo, secondo e terzo, e 600-quinquies del codice penale, introdotti dalla presente legge, procedere all'acquisto simulato di materiale pornografico e alle relative attività di intermediazione, nonché partecipare alle iniziative turistiche di cui all'art. 5 della presente legge. Dell'acquisto è data immediata comunicazione all'autorità giudiziaria che può, con decreto motivato, differire il sequestro sino alla conclusione delle indagini.

2. Nell'ambito dei compiti di polizia delle telecomunicazioni, definiti con il decreto di cui all'articolo 1, comma 15, della legge 31 luglio 1997, n. 249, l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di

telecomunicazione svolge, su richiesta dell'autorità giudiziaria, motivata a pena di nullità, le attività occorrenti per il contrasto dei delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, commi primo, secondo e terzo, e 600-quinquies del codice penale commessi mediante l'impiego di sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili al pubblico. A tal fine, il personale addetto può utilizzare indicazioni di copertura, anche per attivare siti nelle reti, realizzare o gestire aree di comunicazione o scambio su reti o sistemi telematici, ovvero per partecipare ad esse. Il predetto personale specializzato effettua con le medesime finalità le attività di cui al comma 1 anche per via telematica.

3. L'autorità giudiziaria può, con decreto motivato, ritardare l'emissione o disporre che sia ritardata l'esecuzione dei provvedimenti di cattura, arresto o sequestro, quando sia necessario per acquisire rilevanti elementi probatori, ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, commi primo, secondo e terzo, e 600-quinquies del codice penale. Quando è identificata o identificabile la persona offesa dal reato, il provvedimento è adottato sentito il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni nella cui circoscrizione il minorente abitualmente dimora.

4. L'autorità giudiziaria può affidare il materiale o i beni sequestrati in applicazione della presente legge, in custodia giudiziale con facoltà d'uso, agli organi di polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per l'impiego nelle attività di contrasto di cui al presente articolo.

Articolo 15

(Accertamenti sanitari)

1. All'articolo 16, comma 1, della legge 15 febbraio 1996, n. 66, dopo le parole: "per i delitti di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "600-bis, secondo comma,".

Articolo 16

(Comunicazioni agli utenti)

1. Gli operatori turistici che organizzano viaggi collettivi o individuali in Paesi esteri hanno obbligo, per un periodo non inferiore a tre anni decorrenti dalla data di cui al comma 2, di inserire in maniera evidente nei materiali propagandistici, nei programmi o, in mancanza dei primi, nei documenti di viaggio consegnati agli utenti, nonché nei propri cataloghi generali o relativi a singole destinazioni, la seguente avvertenza: "Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'articolo ... della legge ... n. ... -La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all'estero".

2. Quanto prescritto nel comma 1 si applica con

riferimento ai materiali illustrativi o pubblicitari o ai documenti utilizzati successivamente al centottantesimo giorno dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

3. Gli operatori turistici che violano l'obbligo di cui al comma 1 sono assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dieci milioni.

Articolo 17

(Attività di coordinamento)

1. Sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri, fatte salve le disposizioni della legge 28 agosto 1997, n. 285, le funzioni di coordinamento delle attività svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, relative alla prevenzione, assistenza, anche in sede legale, e tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale e dall'abuso sessuale.

Il Presidente del Consiglio dei ministri presenta ogni anno al Parlamento una relazione sull'attività svolta ai sensi del comma 3.

2. Le multe irrogate, le somme di denaro confiscate e quelle derivanti dalla vendita dei beni confiscati ai sensi della presente legge sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su un apposito fondo da iscrivere nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri e destinate, nella misura di due terzi, a finanziare specifici programmi di prevenzione, assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori degli anni diciotto vittime dei delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e 600-quinquies del codice penale, introdotti dagli articoli 2, comma 1, 3, 4 e 5 della presente legge.

La parte residua del fondo è destinata, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili, al recupero di coloro che, riconosciuti responsabili dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo comma, e 600-quater del codice penale, facciano apposita richiesta. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri:

a) acquisisce dati e informazioni, a livello nazionale ed internazionale, sull'attività svolta per la prevenzione e la repressione e sulle strategie di contrasto programmate o realizzate da altri Stati;

b) promuove, in collaborazione con i Ministeri della pubblica istruzione, della sanità, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di grazia e giustizia e degli affari esteri, studi e ricerche relativi agli aspetti sociali, sanitari e giudiziari dei fenomeni di sfruttamento sessuale dei minori;

c) partecipa, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, agli organismi comunitari e internazionali aventi

compiti di tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale.

4. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 3 è autorizzata la spesa di lire cento milioni annue. Al relativo onere si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Il Ministro dell'interno, in virtù dell'accordo adottato dai Ministri di giustizia europei in data 27 settembre 1996, volto ad estendere la competenza di EUROPOL anche ai reati di sfruttamento sessuale di minori, istituisce, presso la squadra mobile di ogni questura, una unità specializzata di polizia giudiziaria, avente il compito di condurre le indagini sul territorio nella materia regolata dalla presente legge.

6. Il Ministero dell'interno istituisce altresì presso la sede centrale della questura un nucleo di polizia giudiziaria avente il compito di raccogliere tutte le informazioni relative alle indagini nella materia regolata dalla presente legge e di coordinarle con le sezioni analoghe esistenti negli altri Paesi europei.

7. L'unità specializzata ed il nucleo di polizia giudiziaria sono istituiti nei limiti delle strutture, dei mezzi e delle vigenti dotazioni organiche, nonché degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Articolo 18

(Abrogazione di norme)

1. All'articolo 4, numero 2), della legge 20 febbraio 1958, n. 75, e successive modificazioni, le parole: "di persona minore degli anni 21 o" sono soppresse.

Articolo 19

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Decreto legislativo 9 novembre 1998 n. 427 - "Attuazione della direttiva 94/47/CE concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili"

(G.U. 14 dicembre 1998, n. 291)

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

- a) "contratto": uno o più contratti della durata di almeno tre anni con i quali, verso pagamento di un prezzo globale, si costituisce, si trasferisce o si promette di costituire o trasferire, direttamente o indirettamente, un diritto reale ovvero un altro diritto avente ad oggetto il godimento su uno o più beni immobili, per un periodo determinato o determinabile dell'anno non inferiore ad una settimana;
- b) "venditore": la persona fisica o giuridica che, nell'ambito della sua attività professionale, costituisce, trasferisce o promette di costituire o di trasferire il diritto oggetto del contratto; al venditore è equiparato ai fini dell'applicazione del presente decreto colui che, a qualsiasi titolo, promuove la costituzione, il trasferimento o la promessa di trasferimento del diritto oggetto del contratto;
- c) "acquirente": la persona fisica, che non agisce nell'ambito della sua attività professionale, in favore della quale si costituisce, si trasferisce o si promette di costituire o di trasferire il diritto oggetto del contratto;
- d) "bene immobile": un immobile, o parte di esso, per uso di abitazione anche turistico-ricettivo, su cui verte il diritto oggetto del contratto.

Articolo 2

Documento informativo

1. Il venditore è tenuto a consegnare ad ogni persona che richiede informazioni sul bene immobile un documento informativo in cui sono indicati con precisione i seguenti elementi:

- a) il diritto oggetto del contratto, con specificazione della natura e delle condizioni di esercizio di tale diritto nello Stato in cui è situato l'immobile; se tali ultime condizioni sono soddisfatte o, in caso contrario, quali occorre soddisfare;
- b) l'identità ed il domicilio del venditore, con specificazione della sua qualità giuridica, l'identità ed il domicilio del proprietario;
- c) se l'immobile è determinato:
- 1) la descrizione dell'immobile e la sua ubicazione;
 - 2) gli estremi della concessione edilizia e delle leggi regionali che regolano l'uso dell'immobile con destinazione turistico-ricettiva e, per gli immobili situati all'estero, gli estremi degli atti che garantiscano

la loro conformità alle prescrizioni vigenti in materia; d) se l'immobile è in costruzione:

- 1) gli estremi della concessione edilizia e delle leggi regionali che regolano l'uso dell'immobile con destinazione turistico-ricettiva e, per gli immobili situati all'estero, gli estremi degli atti che garantiscano la loro conformità alle prescrizioni vigenti in materia nonché lo stato di avanzamento dei lavori di costruzione dell'immobile e la data entro la quale è prevedibile il completamento degli stessi;
 - 2) lo stato di avanzamento dei lavori relativi ai servizi, quali il collegamento alla rete di distribuzione di gas, elettricità, acqua e telefono;
 - 3) in caso di mancato completamento dell'immobile, le garanzie relative al rimborso dei pagamenti già effettuati e le modalità di applicazione di queste garanzie;
 - e) i servizi comuni ai quali l'acquirente ha o avrà accesso, quali luce, acqua, manutenzione, raccolta di rifiuti, e le relative condizioni di utilizzazione;
 - f) le strutture comuni alle quali l'acquirente ha o avrà accesso, quali piscina, sauna, ed altre, e le relative condizioni di utilizzazione;
 - g) le norme applicabili in materia di manutenzione e riparazione dell'immobile, nonché in materia di amministrazione e gestione dello stesso;
 - h) il prezzo che l'acquirente dovrà versare per l'esercizio del diritto oggetto del contratto; la stima dell'importo delle spese, a carico dell'acquirente, per l'utilizzazione dei servizi e delle strutture comuni e la base di calcolo del l'importo degli oneri connessi all'occupazione dell'immobile da parte dell'acquirente, delle tasse e imposte, delle spese amministrative accessorie per la gestione, la manutenzione e la riparazione, nonché le eventuali spese di trascrizione del contratto;
 - i) informazioni circa il diritto di recesso dal contratto con l'indicazione degli elementi identificativi della persona alla quale deve essere comunicato il recesso stesso, precisando le modalità della comunicazione e l'importo delle spese che l'acquirente in caso di recesso è tenuto a rimborsare; informazioni circa le modalità per risolvere il contratto di concessione di credito connesso al contratto, in caso di recesso;
 - l) le modalità per ottenere ulteriori informazioni.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche quando il venditore offre al pubblico un diritto che attribuisce il godimento su uno o più beni immobili sulla base di liste, elenchi, cataloghi o altre forme di comunicazione. In questo caso il documento informativo deve essere consegnato per ciascuno dei beni immobili oggetto dell'offerta.
3. Il venditore non può apportare modifiche agli elementi del documento di cui al comma 1, a meno che le stesse

non siano dovute a circostanze indipendenti dalla sua volontà; in tal caso le modifiche devono essere comunicate alla parte interessata prima della conclusione del contratto ed inserite nello stesso. Tuttavia, dopo la consegna del documento informativo, le parti possono accordarsi per modificare il documento stesso.

4. Il documento di cui al comma 1 deve essere redatto nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro in cui risiede la persona interessata oppure, a scelta di quest'ultima, nella lingua o in una delle lingue dello Stato di cui la persona stessa è cittadina, purché si tratti di lingue ufficiali dell'Unione europea.

Articolo 3

Requisiti del contratto

1. Il contratto deve essere redatto per iscritto a pena di nullità; esso è redatto nella lingua italiana e tradotto nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro in cui risiede l'acquirente oppure, a scelta di quest'ultimo, nella lingua o in una delle lingue dello Stato di cui egli è cittadino, purché si tratti di lingue ufficiali dell'Unione europea.

2. Il contratto contiene, oltre a tutti gli elementi di cui all'art. 2, comma 1, lettere da a) a i), i seguenti ulteriori elementi:

- a) l'identità ed il domicilio dell'acquirente;
- b) il periodo di tempo durante il quale può essere esercitato il diritto oggetto del contratto e la data a partire dalla quale l'acquirente può esercitare tale diritto;
- c) la previsione di una clausola in cui si afferma che l'acquisto non comporta per l'acquirente altri oneri, obblighi o spese diversi da quelli stabiliti nel contratto;
- d) la possibilità o meno di partecipare ad un sistema di scambio ovvero di vendita del diritto oggetto del contratto, nonché i costi eventuali qualora il sistema di scambio ovvero di vendita sia organizzato dal venditore o da un terzo da questi designato nel contratto;
- e) la data ed il luogo in cui il contratto è firmato da ciascuna delle parti.

3. Il venditore deve fornire all'acquirente la traduzione del contratto nella lingua dello Stato membro in cui è situato il bene immobile, purché si tratti di una delle lingue ufficiali dell'Unione europea.

Articolo 4

Obblighi specifici del venditore

1. Il venditore utilizza il termine "multiproprietà" nel documento informativo, nel contratto e nella pubblicità commerciale relativa al bene immobile soltanto quando il diritto oggetto del contratto è un diritto reale.

2. La pubblicità commerciale relativa al bene immobile deve fare riferimento alla possibilità di ottenere il documento informativo, indicando il luogo in cui lo stesso viene consegnato.

Articolo 5

Diritto di recesso

1. Entro dieci giorni dalla conclusione del contratto

l'acquirente può recedere dallo stesso senza indicare le ragioni del recesso. In tale caso l'acquirente non è tenuto a pagare alcuna penalità e deve rimborsare al venditore solo le spese sostenute e documentate per la conclusione del contratto e di cui è fatta menzione nello stesso, purché si tratti di spese relative ad atti da espletare tassativamente prima dello scadere del periodo di recesso.

2. Se il contratto non contiene uno degli elementi di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b), c), d), n. 1), h), i), ed all'art. 3, comma 2, lettere b) e d), e non contiene la data di cui all'art. 3, comma 2, lettera e), l'acquirente può recedere dallo stesso entro tre mesi dalla conclusione. In tale caso l'acquirente non è tenuto ad alcuna penalità né ad alcun rimborso.

3. Se entro tre mesi dalla conclusione del contratto sono comunicati gli elementi di cui al comma 2, l'acquirente può esercitare il diritto di recesso alle condizioni di cui al comma 1, ed il termine di dieci giorni decorre dalla data di ricezione della comunicazione degli elementi stessi.

4. Se l'acquirente non esercita il diritto di recesso di cui al comma 2 ed il venditore non effettua la comunicazione di cui al comma 3, l'acquirente può esercitare il diritto di recesso alle condizioni di cui al comma 1, ed il termine di dieci giorni decorre dal giorno successivo alla scadenza dei tre mesi dalla conclusione del contratto.

5. Il diritto di recesso si esercita dandone comunicazione alla persona indicata nel contratto e, in mancanza, al venditore. La comunicazione deve essere sottoscritta dall'acquirente e deve essere inviata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine previsto. Essa può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, telex e fac-simile, a condizione che sia confermata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le 48 ore successive.

Articolo 6

Divieto di acconti

1. È fatto divieto al venditore di esigere o ricevere dall'acquirente il versamento di somme di danaro a titolo di anticipo, di acconto o di caparra, fino alla scadenza dei termini concessi per l'esercizio del diritto di recesso di cui all'art. 5.

Articolo 7

Obbligo della fidejussione

1. Il venditore è obbligato a prestare fidejussione bancaria o assicurativa a garanzia dell'ultimazione dei lavori di costruzione del bene immobile. Della fidejussione deve farsi menzione nel contratto, a pena di nullità.

2. La garanzia di cui al comma 1 non può imporre all'acquirente la preventiva escussione del venditore.

Articolo 8

Risoluzione del contratto di concessione di credito

1. Il contratto di concessione di credito erogato dal venditore o da un terzo in base ad un accordo tra questi ed il venditore, sottoscritto dall'acquirente per il pagamento del prezzo o di una parte di esso, si risolve di diritto, senza il pagamento di alcuna penale, qualora l'acquirente abbia esercitato il diritto di recesso ai sensi dell'art. 5.

Articolo 9

Nullità di clausole contrattuali o patti aggiunti

1. Sono nulli le clausole contrattuali o i patti aggiunti di rinuncia dell'acquirente ai diritti previsti dal presente decreto legislativo o di limitazione delle responsabilità previste a carico del venditore.

Articolo 10

Competenza territoriale inderogabile

1. Per le controversie derivanti dall'applicazione del presente decreto legislativo la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio dell'acquirente, se ubicati nel territorio dello Stato.

Articolo 11

Diritti dell'acquirente nel caso di applicazione di legge straniera

1. Ove le parti abbiano scelto di applicare al contratto una legislazione diversa da quella italiana, all'acquirente devono comunque essere riconosciute le condizioni di tutela previste dal presente decreto legislativo allorché l'immobile oggetto del contratto sia situato nel territorio dello Stato.

Articolo 12

Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il venditore che contravviene alle norme di cui agli articoli 2, comma 1, lettere d), n. 2) e n. 3, e), f), g), 3, comma 3, 4 e 6 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni.

2. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dall'esercizio dell'attività da quindici giorni a tre mesi al venditore che abbia commesso una ripetuta violazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Ai fini dell'accertamento dell'infrazione e dell'applicazione della sanzione si applica l'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50.

Articolo 13

Entrata in vigore

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Decreto 23 luglio 1999, n. 349 Regolamento recante norme per la gestione ed il funzionamento del Fondo nazionale di garanzia per il consumatore di pacchetto turistico.

(G.U. 12 ottobre 1999, n. 240)

Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato delegato per il turismo, di concerto con il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, recante attuazione della direttiva n. 90/314/CEE, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso";

Visto in particolare, l'articolo 21, comma 5, del predetto decreto legislativo n. 111/1995 con il quale è stabilito che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, saranno emanate le norme regolamentari per la gestione ed il funzionamento del Fondo di garanzia per il consumatore di pacchetto turistico;

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1998 di delega al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la materia del turismo;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 7 giugno 1999;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, effettuata ai sensi del menzionato art. 17 della l. n. 400/1998 con nota 16769Z.H3C-2 dell'8 luglio 1999;

Adotta

il seguente regolamento:

Articolo 1

Competenze e ambito di applicazione

1. Al Dipartimento del turismo è affidata la gestione del Fondo nazionale di garanzia per il consumatore di pacchetto turistico istituito dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 111/1995 di seguito denominato Fondo

2. Compito del Fondo è quello di:

a) assicurare al consumatore il rimborso del prezzo versato sia in caso di fallimento del venditore o dell'organizzatore, che in caso di accertata insolvenza

degli stessi soggetti, tale da non consentire, in tutto o in parte, l'osservanza degli obblighi contrattuali assunti; b) organizzare il rimpatrio del turista in viaggio all'estero nel caso in cui si verificano le circostanze di cui al punto a);

c) assicurare la fornitura di un'immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze, imputabili o meno all'organizzatore.

3. Il Fondo interviene esclusivamente nei casi in cui il pacchetto turistico è stato venduto od offerto in vendita con contratto stipulato nel territorio nazionale dall'organizzatore o dal venditore in possesso di regolare autorizzazione.

4. Al fine di assicurare al comitato di gestione di cui all'articolo 2 un'immediata disponibilità economica, il Dipartimento del turismo stipula con un Istituto di credito - da individuare con procedura ad evidenza pubblica - un'apposita convenzione della durata triennale.

Articolo 2

Comitato di gestione

1. Il Fondo opera attraverso un comitato di gestione, successivamente denominato comitato, con compiti decisionali di intervento e di controllo, formato da:

a) capo del Dipartimento del turismo - membro di diritto - con funzioni di presidente o in caso di impedimento da un dirigente dello stesso Dipartimento; b) un rappresentante del Ministero degli affari esteri con qualifica non inferiore a quella di consigliere d'ambasciata;

c) un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con qualifica non inferiore a quella di dirigente; d) un funzionario del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con qualifica non inferiore a quella di dirigente.

2. Per la validità delle deliberazioni del comitato si richiede la presenza di almeno 3 componenti, e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

3. Nell'ipotesi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere b) e c), ove le circostanze rendono necessario un intervento con carattere d'urgenza, delibera il presidente salvo ratifica del comitato.

4. Per ogni componente effettivo viene nominato un componente supplente, al fine di garantire l'operatività permanente del comitato nonché un segretario effettivo ed uno supplente, senza diritto di voto, scelti tra i funzionari del Dipartimento del turismo di livello non inferiore al settimo.

5. I componenti del comitato ed i segretari, nominati dal Ministro proponente in materia di turismo, durano

in carica tre anni e possono essere riconfermati una sola volta, ad eccezione del membro di diritto.

Articolo 3

Funzioni del comitato di gestione

1. Il comitato di gestione, di cui all'articolo 2, delibera: a) su ogni caso concreto per il quale viene chiesto l'intervento del Fondo stabilendo tempi e modalità di erogazione della somma concessa, sulla base dell'attività istruttoria espletata dal Dipartimento del turismo;

b) su ogni altra questione relativa all'applicazione della legge e del presente regolamento;

c) su eventuali revoche degli interventi già effettuati e non utilizzati per lo scopo per il quale il Fondo era intervenuto e sui relativi mezzi di rivalsa;

d) sull'esercizio del diritto di rivalsa nei confronti del soggetto in luogo del quale il Fondo è intervenuto.

2. Nelle ipotesi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere b) e c), spetta al comitato:

a) espletare ogni attività istruttoria, con la maggiore celerità possibile, per accertare la sussistenza dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'intervento del Fondo. A tal fine il comitato acquisisce, a mezzo del rappresentante del Ministero degli affari esteri, una breve relazione - trasmessa con ogni mezzo anche oralmente - del fatto denunciato riservandosi di acquisire, quanto prima, agli atti del comitato copia scritta della relazione medesima; la denuncia dell'emergenza può provenire da ogni soggetto interessato;

b) deliberare sulle determinazioni da assumere, tenuto anche conto della dotazione del Fondo;

c) disporre le opportune verifiche, da effettuarsi successivamente alla liquidazione della somma da parte del Fondo.

3. Gli organi chiamati a svolgere gli adempimenti, di cui al comma 2, curano che la rispettiva attività sia espletata in base a criteri tali da assicurare la massima speditezza del procedimento.

4. Il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b) e c), è di tre giorni, salvo che per circostanze particolari, da verificarsi di volta in volta, il comitato stesso non ritenga necessario ed indispensabile prorogare detto termine.

5. Il comitato si riunisce almeno due volte l'anno e comunque ogni qualvolta se ne ravvisa la necessità. La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, per due riunioni consecutive costituisce causa di decadenza dall'incarico.

6. Nel deliberare sull'impiego delle somme disponibili, il comitato ha riguardo alle esigenze di liquidità del

Fondo. Le somme disponibili possono essere investite esclusivamente in titoli emessi o garantiti dallo Stato italiano.

7. Ove situazioni di necessità e di urgenza non consentano l'utilizzo della disponibilità del Fondo nel rispetto delle ordinarie procedure contabili, il comitato può ricorrere al finanziamento di carattere straordinario presso l'Istituto di credito convenzionato ai sensi dell'articolo 1, comma 4.

Articolo 4

Individuazione di strutture operative

1. Il comitato - nel caso di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), al fine di assolvere il prioritario compito di garantire il rientro nel territorio dello Stato dei consumatori, quali individuati all'articolo 5 del decreto legislativo n. 111/1995 - provvede a:

a) verificare con i competenti organismi diplomatici o consolari, presenti nel territorio, il ricorso all'utilizzazione di vettori di linea e ove ciò non fosse possibile, all'individuazione di altri idonei mezzi di trasporto;

b) stabilire contatti con tutte le amministrazioni dello Stato, sia civili che militari, dotate di mezzi necessari;

c) individuare le compagnie di trasporto sia nazionali che estere, ovvero altre strutture private, dotate dei mezzi necessari.

Articolo 5

Domanda per l'intervento del Fondo

fuori dei casi di urgenza

1. La domanda per accedere alle erogazioni del Fondo nazionale di garanzia per il turista è indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento del turismo, comitato di gestione del Fondo nazionale di garanzia.

2. La domanda, da presentare entro tre mesi dalla data prevista per la conclusione del viaggio, al fine di consentire al Fondodi avvalersi del diritto di rivalsa, è corredata da:

a) contratto di viaggio in originale;

b) copia della ricevuta del versamento della somma corrisposta all'agenzia di viaggio;

c) ogni elemento atto a comprovare la mancata fruizione dei servizi pattuiti.

Articolo 6

Contributo al Fondo di garanzia

1. Il Fondo è alimentato con le modalità di cui all'articolo 2), comma 2, del decreto legislativo n. 111/1995 dalla quota pari allo 0,5% sui premi delle polizze di assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 20, comma 1, al netto delle imposte.

2. Le somme di cui al comma 1 sono versate allo stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per

essere riassegnate allo stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento del turismo.

3. Le compagnie di assicurazione versano alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, sull'apposito capitolo di bilancio, la quota dello 0,5% di cui al comma 1, entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello in cui il premio è stato incassato, e nel mese successivo a quello di versamento trasmettono le relative quietanze al Dipartimento del turismo.

4. Entro il 30 aprile di ciascun anno le compagnie di assicurazione trasmettono al Dipartimento del turismo un elenco riepilogativo relativo all'anno precedente, contenente i seguenti dati:

a) dati identificativi dell'organizzatore e del venditore obbligati ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 111/1995 alla stipula di assicurazioni per il risarcimento dei danni di cui agli articoli 15 e 16 dello stesso decreto legislativo n. 111/1995;

b) ammontare del premio complessivo, al netto delle tasse, della polizza di assicurazione e relativa quota dello 0,5% di competenza del Fondo;

c) data in cui è stato effettuato il versamento della quota dello 0,5% alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato.

5. Il Dipartimento del turismo, anche avvalendosi di dati e notizie richiesti direttamente agli organizzatori e venditori verifica l'esattezza e la tempestività dei versamenti effettuati dalle compagnie di assicurazione alla tesoreria provinciale dello Stato, nonché la congruità dei capitali assicurati da ciascun organizzatore e venditore, in rapporto all'importanza dell'agente di viaggio e al volume delle operazioni svolte nell'ambito della propria attività turistica.

Articolo 7

Esecuzione dei pagamenti

1. Sulla base delle deliberazioni assunte dal comitato, il Dipartimento del turismo esegue i pagamenti ai consumatori e alle strutture private mediante ordinativi di pagamento e rimborsa alle amministrazioni intervenute gli oneri dalle medesime sostenuti.

Articolo 8

Norma transitoria

1. Entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, le compagnie di assicurazione versano le quote già riscosse. La rendicontazione, separata per ciascun anno solare e redatta secondo le indicazioni contenute nell'articolo 6, comma 3, deve pervenire al Dipartimento del turismo entro tre mesi

dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Coloro che ritengono di avere diritto al rimborso del prezzo versato a causa dell'insolvenza o del fallimento dell'organizzatore o del venditore possono, nel termine di tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, produrre domanda a norma dell'articolo 5. Nello stesso termine sopra indicato vanno riprodotte le domande già presentate, nel caso in cui non rispondono ai requisiti di cui al citato articolo 5. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Roma, 23 luglio 1999

Avvertenza: - Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'art. 21 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, recante "Attuazione della direttiva n. 90/314/ CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso". "Art. 21 (Fondo di garanzia). - 1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - rubrica 43 relativa alle spese per il turismo e lo spettacolo - un Fondo nazionale di garanzia per consentire, in caso di insolvenza o di fallimento del venditore o dell'organizzatore, il rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio del consumatore nel caso di viaggi all'estero, nonché per fornire una immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze, imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore.

2. Il Fondo è alimentato annualmente da una quota pari allo 0,5% dell'ammontare del premio delle polizze di assicurazione obbligatoria di cui all'art.20 che è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro del tesoro al Fondo di cui al comma 1.

3. Il Fondo interviene, per le finalità di cui al comma 1, nei limiti dell'importo corrispondente alla quota così come determinata ai sensi del comma 2.

4. Il Fondo potrà avvalersi del diritto di rivalsa nei confronti del soggetto inadempiente.

5. Entro tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto verranno determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro le modalità di gestione e di funzionamento del Fondo".

- Il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, reca: "Testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private". - Il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare

*Il testo della Direttiva è riportato a pag. 72.

norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".

Nota all'art. 1: - Per il testo dell'art. 21 del decreto legislativo n. 111/1995 si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 4: - Il testo dell'art. 5 del decreto legislativo n. 111 del 1995 è il seguente: "Art. 5 (Consumatore). - 1. Ai fini del presente decreto, consumatore è l'acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfatti a tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico".

Note all'art. 6: - Per il testo del comma 2 dell'art. 21 del citato decreto legislativo n. 111 del 1995 si veda nelle note alle premesse. - Il testo dell'art. 20 del decreto legislativo n. 111 del 1995, è il seguente: "Art. 20 (Assicurazione). - 1. L'organizzatore e il venditore devono essere coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso il consumatore per il risarcimento dei danni di cui agli articoli 15 e 16. 2. È fatta salva la facoltà di stipulare polizze assicurative di assistenza al turista". - Il testo dell'art. 15 del decreto legislativo n. 111 del 1995, è il seguente: "Art. 15 (Responsabilità per danni alla persona). 1. Il danno derivante alla persona dall'inadempimento o dalla inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico è risarcibile nei limiti delle convenzioni internazionali che disciplinano la materia, di cui sono parte l'Italia o l'Unione europea, ed, in particolare, nei limiti previsti dalla convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 sul trasporto aereo internazionale, resa esecutiva con legge 19 maggio 1932, n. 841, dalla convenzione di Berna del 25 febbraio 1961 sul trasporto ferroviario, resa esecutiva con legge 2 marzo 1963, n. 806, e dalla convenzione di Bruxelles del 23 aprile 1970 (C.C.V.), resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084, per ogni altra ipotesi di responsabilità dell'organizzatore e del venditore così come recepite nell'ordinamento. 2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in tre anni dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza, salvo il termine di diciotto o dodici mesi per quanto attiene all'inadempimento di prestazioni di trasporto comprese nel pacchetto turistico per le quali si applica l'art. 2951 del codice civile. 3. È nullo ogni accordo che stabilisca limiti di risarcimento inferiori a quelli di cui al comma 1".

- Il testo dell'art. 16 del decreto legislativo n. 111 del 1995, è il seguente: "Art. 16 (Responsabilità per danni diversi da quelli alla persona). - 1. Le parti contraenti possono convenire in forma scritta, fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'art. 1341, secondo comma, del codice civile, limitazioni al risarcimento del danno, diverso dal danno alla persona, derivante dall'inadempimento o dalla inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico. 2. La limitazione di cui al comma 1 non può essere, a pena di nullità, comunque inferiore a quanto previsto dall'art. 13 della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, resa esecutiva con legge 29 dicembre 1977, n. 1084. 3. In assenza di specifica pattuizione, il risarcimento del danno è ammesso nei limiti previsti dall'art. 13 della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (C.C.V.), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, resa esecutiva con legge 29 dicembre 1977, n. 1084, e dall'art. 1783 e ss. del codice civile. 4. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in un anno dal rientro del viaggiatore nel luogo della partenza".

Legge 27 luglio 1999, n. 268 Disciplina delle "strade del vino" (G.U. 9 agosto 1999, n. 185)

Articolo 1

Principi e obiettivi

1. L'obiettivo della presente legge consiste nella valorizzazione dei territori a vocazione vitivinicola, con particolare riferimento ai luoghi delle produzioni qualitative di cui alla legge 10 febbraio 1992, n. 164, e successive modificazioni, anche attraverso la realizzazione delle "strade del vino".

2. Le "strade del vino" sono percorsi segnalati e pubblicizzati con appositi cartelli, lungo i quali insistono valori naturali, culturali e ambientali, vigneti e cantine di aziende agricole singole o associate aperte al pubblico; esse costituiscono strumento attraverso il quale i territori vitivinicoli e le relative produzioni possono essere divulgati, commercializzati e fruiti in forma di offerta turistica.

3. Le attività di ricezione e di ospitalità, compresa la degustazione dei prodotti aziendali e l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, svolte da aziende agricole nell'ambito delle "strade del vino", possono essere ricondotte alle attività agrituristiche di cui all'articolo 2 della legge 5 dicembre 1985, n. 730, secondo i principi in essa contenuti e secondo le disposizioni emanate dalle regioni.

4. In deroga alle disposizioni vigenti, le cantine industriali e le enoteche presenti nell'ambito delle "strade del vino" ed aderenti al disciplinare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), possono effettuare la presentazione, la degustazione e la mescolta di prodotti vitivinicoli, nel rispetto delle norme previste per le aziende agricole produttrici.

Articolo 2

Strumenti di organizzazione, gestione e fruizione

1. Le regioni, nel definire la gestione e la fruizione delle "strade del vino", possono prevedere i seguenti strumenti:

- il disciplinare della "strada del vino" sottoscritto dai vari soggetti aderenti;
- il comitato promotore;
- il comitato di gestione;
- il sistema della segnaletica;
- le guide e il materiale illustrativo, divulgativo e promozionale.

2. Le regioni, anche di intesa con gli enti locali interessati, possono definire specifiche strutture e infrastrutture funzionali alla realizzazione delle "strade del vino".

3. Restano ferme le competenze delle regioni a statuto

speciale e delle province autonome.

Articolo 3

Requisiti del disciplinare

1. Con decreto del Ministro per le politiche agricole, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti gli standard minimi di qualità.

Le caratteristiche della cartellonistica sono definite, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera C), capoverso h), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche sulla base delle esperienze maturate nell'ambito dell'Unione europea, con decreto del Ministro per le politiche agricole, da adottare di concerto con i Ministri competenti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 4

A agevolazioni e contributi finanziari

1. All'attuazione delle iniziative previste dalla presente legge possono concorrere con apposite finalizzazioni finanziamenti locali, regionali, nazionali e comunitari. Lo Stato può cofinanziare, nell'ambito delle disponibilità finanziarie proprie e di interventi comunitari, leggi di spesa regionali per interventi di adeguamento delle aziende e dei punti di accoglienza e di informazione locale agli standard di cui al comma 1 dell'articolo 3, limitatamente agli interventi volti a migliorare le strutture indispensabili alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.

2. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di promozione all'estero, la realizzazione di materiale promozionale, informativo e pubblicitario, anche destinato all'estero, per l'incentivazione della conoscenza delle "strade del vino" può essere altresì finanziata attraverso l'intervento dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) e dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE).

3. Allo scopo di sostenere le iniziative collegate alle finalità della presente legge, è autorizzata la spesa annua di lire 3 miliardi a decorrere dal 1999. Il Ministro per le politiche agricole, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede al riparto della suddetta somma.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di

previdenza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 5

Applicazione della legge

1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche per la realizzazione delle "strade" finalizzate alla valorizzazione, anche congiunta, di altre produzioni di qualità, con particolare riguardo all'olio d'oliva ed in genere ai prodotti tipici.

Articolo 6

Riconoscimento delle "strade" già istituite

1. Le regioni determinano tempi e modalità per l'adeguamento e il riconoscimento, in base alle disposizioni della presente legge, delle "strade del vino" e delle "strade dell'olio" già istituite.

Circolare M.I.C.A. del 21/10/2000
Direzione Generale per il turismo
Ufficio III/B

OGGETTO: Modalità di applicazione degli artt. 39 e 49 del D.P.R. 394/99, concernenti il riconoscimento dei titoli professionali dei cittadini stranieri non appartenenti all'Unione Europea.

Il D.P.R. 394/99 ha fissato una serie di norme miranti al riconoscimento dei titoli professionali dei cittadini non appartenenti all'Unione Europea, ai fini dell'esercizio in Italia di una serie di attività di lavoro e di impresa, richiamando quanto disposto per i cittadini dell'U.E. Quanto all'esercizio delle professioni di carattere turistico, di cui allegato c) del d.lvo 319/94, gli uffici hanno ritenuto utile elaborare, dopo i necessari approfondimenti intervenuti in sede di Conferenza di servizi, un quadro completo della documentazione necessaria e delle modalità di presentazione della stessa, in relazione alle varie ipotesi previste negli artt. 39 e 49 del D.P.R. 394/99, onde favorire gli interessati al procedimento.

**I. TITOLO CONSEGUITO
 O RICONOSCIUTO IN U.E.**

A) Cittadino straniero non comunitario regolarmente soggiornante in Italia

Il cittadino straniero non comunitario regolarmente soggiornante in Italia, in possesso di titolo professionale conseguito o riconosciuto in U.E., deve presentare domanda di riconoscimento del titolo secondo il fac-simile all. 1, allegando la seguente documentazione:

- Curriculum vitae firmato;
- Copia autenticata del permesso di soggiorno;
- Copia autenticata del diploma con indicazione delle materie oggetto degli studi con allegata dichiarazione di valore, da parte dell'Autorità diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza, dalla quale risulti la natura pubblica o privata dell'Istituto che ha rilasciato il titolo di studio e che lo stesso dia accesso all'Università;
- Copia autenticata del titolo professionale con dichiarazione di valore, da parte dell'Autorità diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza, circa la validità abilitante del titolo all'esercizio della professione;
- Attestazione dell'Autorità di Governo del Paese dell'U.E. che ha riconosciuto o rilasciato il titolo dal quale risulti che non esistono impedimenti penali all'esercizio della professione (con data non anteriore a 3 mesi);
- Copia autenticata del tesserino o del patentino di

guida turistica;

g) Attestati di enti o privati presso i quali è stata esercitata l'attività con indicazione dei periodi e del tipo di attività svolta.

B) Cittadino straniero non comunitario non soggiornante in Italia.

Il cittadino straniero non comunitario non soggiornante in Italia, in possesso di titolo professionale conseguito o riconosciuto in U.E., deve presentare domanda di riconoscimento del titolo direttamente o tramite l'Ambasciata o Procuratore, secondo il fac-simile all.2, allegando la seguente documentazione:

- Curriculum vitae firmato;
- Certificato di cittadinanza e copia autenticata del passaporto;
- Copia autenticata del diploma con indicazione delle materie oggetto degli studi ed allegata dichiarazione di valore, da parte dell'Autorità diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza, dalla quale risulti la natura pubblica o privata dell'Istituto che ha rilasciato il titolo di studio e che lo stesso dia accesso all'Università;
- Copia autenticata del titolo professionale con dichiarazione di valore, da parte dell'Autorità diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza, circa la validità abilitante del titolo all'esercizio della professione;
- Attestazione dell'Autorità di Governo del Paese di provenienza dal quale risulti che non esistono impedimenti penali all'esercizio della professione (con data non anteriore a 3 mesi);
- Copia autentica del tesserino o patentino di guida turistica;
- Attestati di enti o privati presso i quali è stata esercitata l'attività con indicazione dei periodi e del tipo di attività svolta.

**2. TITOLO CONSEGUITO
 IN PAESE TERZO**

A) Cittadino straniero non comunitario regolarmente soggiornante in Italia Professione regolamentata

Il cittadino straniero non comunitario regolarmente soggiornante in Italia, in possesso di titolo professionale rilasciato da un Paese terzo nel quale la professione è legislativamente regolamentata, deve presentare domanda di riconoscimento del titolo secondo il fac-simile all. 3, allegando la seguente documentazione:

- Curriculum vitae firmato;
- Copia autenticata del permesso di soggiorno;
- Copia autenticata del diploma con indicazione delle

materie oggetto degli studi con allegata dichiarazione di valore, rilasciata dall'Autorità diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza, dalla quale risulti la natura pubblica o privata dell'Istituto che ha rilasciato il titolo di studio e che lo stesso dia accesso all'Università;

d) Copia autenticata del titolo professionale con dichiarazione di valore rilasciata dall'Autorità diplomatica o consolare italiana nel Paese che ha emesso il titolo professionale che attesti la natura pubblica o privata dell'Istituzione che lo ha rilasciato, i requisiti per il rilascio dello stesso, il percorso formativo (durata degli studi, programmi ed esami sostenuti) e la validità abilitante del titolo all'esercizio della professione precisando, inoltre, che l'attività è regolamentata e che il richiedente è in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legislazione locale per l'esercizio della professione;

e) Certificato penale o estratto del casellario giudiziale (o documento di analogo rilevanza giuridica previsto dall'ordinamento locale) rilasciato dall'autorità competente nel Paese in cui è stato acquisito il titolo professionale in data non anteriore a 3 mesi;

f) Eventuale copia autenticata del tesserino o patentino, se previsto nel Paese di provenienza;

g) Attestati di enti o privati presso i quali è stata esercitata l'attività con indicazione dei periodi e del tipo di attività svolta.

B) Cittadino straniero non comunitario regolarmente soggiornante in Italia Professione non regolamentata

Il cittadino straniero non comunitario regolarmente soggiornante in Italia, in possesso di formazione professionale svolta in un Paese terzo nel quale la professione non è legislativamente regolamentata, deve presentare domanda di riconoscimento secondo il fac-simile all. 4, allegando la seguente documentazione:

- Curriculum vitae firmato;
- Copia autenticata del permesso di soggiorno;
- Copia autenticata del diploma con indicazione delle materie oggetto degli studi con allegata dichiarazione di valore, rilasciata dall'Autorità diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza, dalla quale risulti la natura pubblica o privata dell'Istituto che ha rilasciato il titolo di studio e che lo stesso dia accesso all'Università;
- Dichiarazione rilasciata dall'Autorità diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza che attesti che l'attività non è regolamentata
- Dichiarazione da parte di Enti o privati presso i quali è stata svolta l'attività di guida turistica per almeno 2 anni con indicazione dei periodi, del tipo di attività svolta e relativa certificazione fiscale;

f) Eventuale altra documentazione autenticata di documenti ritenuti utili al riconoscimento della formazione professionale;

g) Certificato penale o estratto del casellario giudiziale (o documento di analogo rilevanza giuridica previsto dall'ordinamento locale) rilasciato dall'autorità competente nel Paese in cui ha esercitato l'attività, in data non anteriore a 3 mesi;

C) Cittadino straniero non comunitario, non soggiornante in Italia

Professione regolamentata

Il cittadino straniero non comunitario non soggiornante in Italia, in possesso di titolo professionale rilasciato da un Paese terzo nel quale la professione è legislativamente regolamentata, deve presentare domanda di riconoscimento del titolo secondo il fac-simile all.5, allegando la seguente documentazione:

a) Curriculum vitae firmato;
- Certificato di cittadinanza e copia autenticata del passaporto;

c) Copia autenticata del diploma con indicazione delle materie oggetto degli studi con allegata dichiarazione di valore, da parte dell'Autorità diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza, dalla quale risulti la natura pubblica o privata dell'Istituto che ha rilasciato il titolo di studio e che lo stesso dia accesso all'Università;

d) Copia autenticata del titolo professionale con dichiarazione di valore rilasciata dall'Autorità diplomatica o consolare italiana nel Paese che ha emesso il titolo professionale che attesti la natura pubblica o privata dell'Istituzione che lo ha rilasciato, i requisiti per il rilascio dello stesso, il percorso formativo (durata degli studi, programmi ed esami sostenuti) e la validità abilitante del titolo all'esercizio della professione precisando, inoltre, che l'attività è regolamentata e che il richiedente è in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legislazione locale per l'esercizio della professione;

e) Certificato penale o estratto del casellario giudiziale (o documento di analogo rilevanza giuridica previsto dall'ordinamento locale) rilasciato dall'autorità competente nel Paese in cui è stato acquisito il titolo professionale in data non anteriore a 3 mesi;

f) Eventuale copia autenticata del tesserino o patentino, se previsto nel Paese di provenienza;

g) Attestati di enti o privati presso i quali è stata esercitata l'attività con indicazione dei periodi e del tipo di attività svolta.

D) Cittadino straniero non comunitario, non soggiornante in Italia

Professione non regolamentata

Il cittadino straniero non comunitario non soggiornante in Italia, in possesso di titolo professionale rilasciato da un Paese terzo nel quale la professione non è legislativamente regolamentata, deve presentare domanda di riconoscimento del titolo secondo il fac-simile all. 6, allegando la seguente documentazione:

- a) Curriculum vitae firmato;
- b) Certificato di cittadinanza e copia autenticata del passaporto;
- c) Copia autenticata del diploma con indicazione delle materie oggetto degli studi con allegata dichiarazione di valore, da parte dell'Autorità diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza, dalla quale risulti la natura pubblica o privata dell'Istituto che ha rilasciato il titolo di studio e che lo stesso dia accesso all'Università;
- d) Dichiarazione rilasciata dall'Autorità diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza che attesti che l'attività non è regolamentata;
- e) Dichiarazione da parte di Enti o privati presso i quali è stata svolta l'attività di guida turistica per almeno 2 anni con indicazione dei periodi, del tipo di attività svolta e relativa certificazione fiscale;
- f) Eventuale altra documentazione autenticata di documenti ritenuti utili al riconoscimento della formazione professionale;
- g) Certificato penale o estratto del casellario giudiziale (o documento di analogo rilevanza giuridica previsto dall'ordinamento locale) rilasciato dall'autorità competente nel Paese in cui ha esercitato l'attività, in data non anteriore a 3 mesi.

3 CITTADINO ITALIANO O COMUNITARIO CON TITOLO ABILITANTE CONSEGUITO IN UN PAESE TERZO E NON RICONOSCIUTO IN UE

Si applica la normativa, tra quella comunitaria e quella nazionale italiana, che risulti più favorevole all'interessato, ai sensi dell'art. 1, co. 2 del T.U. (es. decreto 332 e disciplina T.U. con regolamento).

Legge 24 ottobre 2000, n. 323

Riordino del settore termale

(G.U. 8 novembre 2000, n. 261)

Articolo 1

Finalità

1. La presente legge disciplina l'erogazione delle prestazioni termali al fine di assicurare il mantenimento ed il ripristino dello stato di benessere psicofisico e reca le disposizioni per la promozione e la riqualificazione del patrimonio idrotermale anche ai fini della valorizzazione delle risorse naturali, ambientali e culturali dei territori termali.
2. La presente legge promuove, altresì, la tutela e la valorizzazione del patrimonio idrotermale anche ai fini dello sviluppo turistico dei territori termali.
3. Lo Stato e le regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, possono promuovere, con idonei provvedimenti di incentivazione e sostegno, la qualificazione del patrimonio idrotermale, ricettivo e turistico e la valorizzazione delle risorse naturali e storico-artistiche dei territori termali.
4. Le regioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definiscono con gli enti interessati gli strumenti di valorizzazione, di tutela e di salvaguardia urbanistico-ambientale dei territori termali, adottati secondo le rispettive competenze. In caso di mancato rispetto del termine, il Governo provvede ad attivare i poteri sostitutivi, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
5. Il Governo previo parere delle competenti Commissioni parlamentari è delegato ad emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo recante un testo unico delle leggi in materia di attività idrotermali che raccolga, coordinandola, la normativa vigente.
6. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità e alla attuazione della presente legge secondo quanto disposto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intendono per:
 - a) acque termali: le acque minerali naturali, di cui al regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924, e successive modificazioni, utilizzate a fini terapeutici;
 - b) cure termali: le cure, che utilizzano acque termali o loro derivati, aventi riconosciuta efficacia terapeutica per la tutela globale della salute nelle fasi della prevenzione, della terapia e della riabilitazione delle patologie indicate dal decreto di cui all'articolo 4, comma 1, erogate negli stabilimenti termali definiti ai sensi della lettera d);

- c) patologie: le malattie, indicate dal decreto di cui all'articolo 4, comma 1, che possono essere prevenute o curate, anche a fini riabilitativi, con le cure termali;
 - d) stabilimenti termali: gli stabilimenti individuati ai sensi dell'articolo 3, ancorché annessi ad alberghi, istituti termali o case di cura in possesso delle autorizzazioni richieste dalla legislazione vigente per l'esercizio delle attività diverse da quelle disciplinate dalla presente legge;
 - e) aziende termali: le aziende, definite ai sensi dell'articolo 2555 del codice civile, o i rispettivi rami, costituiti da uno o più stabilimenti termali;
 - f) territori termali: i territori dei comuni nei quali sono presenti una o più concessioni minerarie per acque minerali e termali.
2. I termini "terme", "termale", "acqua termale", "fango termale", "idrotermale", "idrominerale", "thermae", "spa (*salus per aquam*)" sono utilizzati esclusivamente con riferimento alle fattispecie aventi riconosciuta efficacia terapeutica ai sensi del comma 1, lettera b).

Articolo 3

Stabilimenti termali

1. Le cure termali sono erogate negli stabilimenti delle aziende termali che:
 - a) risultano in regola con l'atto di concessione mineraria o di subconcessione o con altro titolo giuridicamente valido per lo sfruttamento delle acque minerali utilizzate;
 - b) utilizzano, per finalità terapeutiche, acque minerali e termali, nonché fanghi, sia naturali sia artificialmente preparati, muffe e simili, vapori e nebulizzazioni, stufe naturali e artificiali, qualora le proprietà terapeutiche delle stesse acque siano state riconosciute ai sensi del combinato disposto degli articoli 6, lettera t, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e 119, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
 - c) sono in possesso dell'autorizzazione regionale, rilasciata ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
 - d) rispondono ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi definiti ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
2. Gli stabilimenti termali possono erogare, in appositi e distinti locali, prestazioni e trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi cutanei presenti.
3. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 2, comma 2, i centri estetici non possono erogare le prestazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di

Bolzano promuovono con idonei provvedimenti normativi la qualificazione sanitaria degli stabilimenti termali e l'integrazione degli stessi con le altre strutture sanitarie del territorio, in particolare nel settore della riabilitazione, avendo riguardo alle specifiche situazioni epidemiologiche ed alla programmazione sanitaria.

5. Le cure termali sono erogate a carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, negli stabilimenti delle aziende termali accreditate, ai sensi dell'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.

Articolo 4

Erogazione delle cure termali

1. Fermo restando quanto stabilito dal decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, e successive modificazioni, con decreto del Ministro della sanità, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le patologie per le quali il trattamento è assicurata l'erogazione delle cure termali a carico del Servizio sanitario nazionale. Il decreto di cui al presente comma assicura agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale i cicli di cure termali per la riabilitazione motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione cardiorespiratoria e delle funzioni auditive garantiti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste*.
2. Entro sessanta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 1, il Ministro della sanità, con proprio provvedimento, emana linee guida concernenti l'articolazione in cicli di applicazione singoli o combinati per ciascuna delle patologie individuate dal decreto di cui al medesimo comma 1.
3. Il decreto di cui al comma 1 è aggiornato periodicamente dal Ministro della sanità sulla base dell'evoluzione tecnoscienza e dei risultati dei programmi di ricerca di cui all'articolo 6.
4. L'unitarietà del sistema termale nazionale, necessaria in rapporto alla specificità e alla particolarità del settore e delle relative prestazioni, è assicurata da appositi accordi stipulati, con la partecipazione del Ministero della sanità, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle aziende termali; tali accordi divengono efficaci con il recepimento da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nelle forme previste dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

*Il D.M. 22 marzo 2001(G.U. 3.7.2001, n.152) ha

disposto che le patologie per le quali, ai sensi del presente comma, è assicurata l'erogazione delle cure termali a carico del Servizio sanitario nazionale, sono, in via provvisoria e comunque non oltre il 31 dicembre 2005, quelle indicate nell'elenco approvato decreto 15.12.1994 del Ministro della sanità (G.U. n.57 9.3.1995).

Articolo 5

Regimi termali speciali e rilancio degli stabilimenti termali

1. Il Servizio sanitario nazionale garantisce agli assicurati aventi diritto avviati alle cure termali dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dall'INAIL, i regimi termali speciali di cui all'articolo 6 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1995, n. 490. Le prestazioni economiche accessorie sono erogate dall'INPS e dall'INAIL, con oneri a carico delle rispettive gestioni previdenziali.
2. Il regime termale speciale in vigore per gli assicurati dell'INPS si applica, con le medesime modalità, anche agli iscritti ad enti, casse o fondi preposti alla gestione di forme anche sostitutive di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, in possesso dei requisiti previsti dall'INPS per l'ammissione al medesimo regime termale speciale.
3. Gli organi periferici degli enti di cui al presente articolo sono tenuti a svolgere le attività necessarie per l'ammissione degli aventi diritto ai regimi termali speciali di cui al comma 1. A tale fine essi provvedono a comunicare una sintesi diagnostica dei singoli casi alla azienda unità sanitaria locale di appartenenza del soggetto avente diritto e a quella nel cui territorio è ubicato lo stabilimento termale di destinazione.
4. Al fine di rilanciarne e svilupparne l'attività, gli stabilimenti termali di proprietà dell'INPS sono trasferiti ai sensi dell'articolo 22 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.

Articolo 6

Ricerca scientifica, rilevazione statistico-epidemiologica, educazione sanitaria

1. Il Ministro della sanità può promuovere il coinvolgimento e la collaborazione delle aziende termali per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica, di rilevazione statistico-epidemiologica e di educazione sanitaria, mirati anche ad obiettivi di interesse sanitario generale, ferme restando le competenze del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
2. Al fine della realizzazione dei programmi di cui al comma 1, le regioni si avvalgono delle università, degli enti e degli istituti di ricerca specializzati, per lo svolgimento delle attività relative alla definizione dei modelli metodologici e alla supervisione tecnico-

scientifica sulla attuazione degli stessi programmi.

Articolo 7

Specializzazione in medicina termale

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n.127, è disciplinato l'ordinamento didattico della scuola di specializzazione in medicina termale, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. In sede di prima applicazione, i medici dipendenti dalle aziende termali alla data di attivazione del primo corso di specializzazione di cui al comma 1 hanno diritto di accedere, anche in soprannumero, alle scuole di specializzazione medesime.

Articolo 8

Disposizioni sul rapporto di lavoro dei medici termalisti

1. Ai fini della valutazione nei concorsi pubblici i periodi di servizio prestati dai medici con rapporto di lavoro dipendente presso le aziende termali private accreditate sono equiparati a quelli prestati presso le strutture e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Ai fini dell'inserimento nelle graduatorie regionali per la medicina generale, l'attività resa presso le aziende termali è equiparata all'attività di continuità assistenziale. Le equiparazioni di cui al presente comma operano solo se il servizio è stato prestato in qualità di dipendente a tempo pieno con rapporto di lavoro esclusivo e con orario di lavoro non inferiore alle 35 ore settimanali.
2. Salvo quanto previsto al comma 3, il rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale del medico che, nell'ambito di tale Servizio, non svolga funzioni direttamente connesse con l'erogazione delle cure termali non è incompatibile con l'attività prestata dallo stesso presso aziende termali senza vincolo di subordinazione.
3. Per quanto riguarda i medici di medicina generale, l'accordo di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, come modificato dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n.229, definisce i criteri sulla base dei quali il rapporto di lavoro o di convenzione degli stessi medici con il Servizio sanitario nazionale non è incompatibile con l'attività prestata presso aziende termali senza vincolo di subordinazione.

Articolo 9

Profili professionali

1. Il profilo professionale di operatore termale che opera esclusivamente negli stabilimenti termali è disciplinato ai sensi del comma 5 dell'articolo 3-octies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.

2. Sono fatte salve le competenze delle professioni sanitarie di cui alla legge 26 febbraio 1999, n. 42.

Articolo 10

Talassoterapia

1. La Commissione di studio per la definizione medico-scientifica del ruolo delle cure termali nell'ambito delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, di cui al decreto del Ministro della sanità 10 febbraio 1995, definisce altresì i fondamenti scientifici e gli aspetti giuridico-economici delle prestazioni erogate dagli stabilimenti talassoterapici e fitobalneoterapici ai fini dell'eventuale inserimento delle stesse tra le prestazioni erogabili dal Servizio sanitario nazionale.
2. Fino alla conclusione dei lavori della Commissione di cui al comma 1 è prorogata la validità dei rapporti già in atto con il Servizio sanitario nazionale.

Articolo 11

Qualificazione dei territori termali

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1, commi 3 e 4, nell'ambito dei piani e dei progetti nazionali e comunitari che comportano investimenti straordinari per la promozione e lo sviluppo economico-sociale di aree comprendenti territori a vocazione turistico-termale, lo Stato e le regioni favoriscono la destinazione di adeguate risorse nei confronti degli stessi territori.

Articolo 12

Promozione del termalismo e del turismo nei territori termali

1. Nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili e nell'esercizio della propria attività istituzionale l'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) inserisce nei propri piani e programmi idonee iniziative per la promozione del termalismo nazionale all'estero quale parte integrante della complessiva offerta turistica italiana, utilizzando anche a tale fine l'apporto tecnico-organizzativo di organismi consortili eventualmente costituiti con la partecipazione delle aziende termali e di istituzioni, enti ed associazioni pubblici o privati interessati allo sviluppo dell'economia dei territori termali.

Articolo 13

Marchio di qualità termale

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il marchio di qualità termale riservato ai titolari di concessione mineraria per le attività termali, ai quali è assegnato, con decreto del Ministro dell'ambiente, su proposta della regione, secondo le modalità stabilite dalle regioni, in base ai principi indicati ai commi 2 e 3.
2. Il marchio di qualità termale può essere assegnato solo se per il territorio di riferimento della concessione

mineraria sono stati adottati gli strumenti di tutela e di salvaguardia urbanistico-ambientale di cui all'articolo 1, comma 4.

3. Il titolare della concessione mineraria per le attività termali presenta alla regione di appartenenza la domanda di assegnazione del marchio di qualità termale unitamente ad una documentazione attestante:
 - a) l'adozione di apposito bilancio ambientale e la relativa relazione tecnica;
 - b) la sottoscrizione, certificata dalla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di accordi volontari tra gli esercizi alberghieri del territorio termale per autodisciplinare l'uso più corretto dell'energia e dei materiali di consumo in funzione della tutela dell'ambiente;
 - c) l'attività di promozione, certificata dalla competente azienda di promozione turistica, per la valorizzazione delle risorse naturali, culturali e storico-artistiche proprie del territorio termale;
 - d) l'adozione da parte degli enti locali competenti di idonei provvedimenti per la gestione più appropriata dei rifiuti e per la conservazione e la corretta fruizione dell'ambiente naturale.
4. L'assegnazione del marchio di qualità termale è sottoposta a verifica da parte dei Ministeri dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato ogni tre anni.
5. Nell'ambito dell'attività di cui all'articolo 12, l'ENIT promuove la diffusione del marchio di qualità termale sul mercato turistico europeo ed extraeuropeo.

Articolo 14

Pubblicità e sanzioni

1. L'autorizzazione ad effettuare la pubblicità delle terme e degli stabilimenti termali nonché delle relative acque termali e dei prodotti derivanti dalle stesse, limitatamente a quanto attiene alle cure termali, alle patologie, alle indicazioni e alle controindicazioni di natura clinico-sanitaria, è rilasciata dall'autorità sanitaria competente per territorio, sentito il parere del servizio di igiene.
2. La pubblicità effettuata in violazione di quanto disposto dal comma 1 e dall'articolo 2, comma 2, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 2 milioni a lire 50 milioni.
3. L'erogazione da parte di centri estetici delle prestazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), è punita con la multa da lire 5 milioni a lire 100 milioni.

Legge 29 marzo 2001, n. 135
Riforma della legislazione nazionale del
turismo.

(G.U. 20 aprile 2001, n. 93)

Capo I

PRINCIPI, COMPETENZE E STRUTTURE

Articolo 1

Principi

1. La presente legge definisce i principi fondamentali e gli strumenti della politica del turismo in attuazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione ed ai sensi dell'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. La Repubblica:
 - a) riconosce il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico e occupazionale del Paese nel contesto internazionale e dell'Unione europea, per la crescita culturale e sociale della persona e della collettività e per favorire le relazioni tra popoli diversi;
 - b) favorisce la crescita competitiva dell'offerta del sistema turistico nazionale, regionale e locale, anche ai fini dell'attuazione del riequilibrio territoriale delle aree depresse;
 - c) tutela e valorizza le risorse ambientali, i beni culturali e le tradizioni locali anche ai fini di uno sviluppo turistico sostenibile;
 - d) sostiene il ruolo delle imprese operanti nel settore turistico con particolare riguardo alle piccole e medie imprese e al fine di migliorare la qualità dell'organizzazione, delle strutture e dei servizi;
 - e) promuove azioni per il superamento degli ostacoli che si frappongono alla fruizione dei servizi turistici da parte dei cittadini, con particolare riferimento ai giovani, agli anziani percettori di redditi minimi ed ai soggetti con ridotte capacità motorie e sensoriali;
 - f) tutela i singoli soggetti che accedono ai servizi turistici anche attraverso l'informazione e la formazione professionale degli addetti;
 - g) valorizza il ruolo delle comunità locali, nelle loro diverse ed autonome espressioni culturali ed associative, e delle associazioni pro loco;
 - h) sostiene l'uso strategico degli spazi rurali e delle economie marginali e tipiche in chiave turistica nel contesto di uno sviluppo rurale integrato e della vocazione territoriale;
 - i) promuove la ricerca, i sistemi informativi, la documentazione e la conoscenza del fenomeno turistico;
 - l) promuove l'immagine turistica nazionale sui mercati

mondiali, valorizzando le risorse e le caratteristiche dei diversi ambiti territoriali.

3. Sono fatti salvi poteri e prerogative delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano nelle materie di cui alla presente legge nel rispetto degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.

Articolo 2

Competenze

1. Lo Stato e le regioni riconoscono, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, il ruolo dei comuni e delle province nei corrispondenti ambiti territoriali con particolare riguardo all'attuazione delle politiche intersettoriali ed infrastrutturali necessarie alla qualificazione dell'offerta turistica; riconoscono altresì l'apporto dei soggetti privati per la promozione e lo sviluppo dell'offerta turistica.
 2. Le regioni, in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, esercitano le funzioni in materia di turismo e di industria alberghiera sulla base dei principi di cui all'articolo 1 della presente legge.
 3. Le funzioni e i compiti conservati allo Stato in materia di turismo, fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono svolti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
- Per i fini di cui al presente comma, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato cura in particolare il coordinamento intersettoriale degli interventi statali connessi al turismo, nonché l'indirizzo e il coordinamento delle attività promozionali svolte all'estero, aventi esclusivo rilievo nazionale. Allo stesso Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato spetta la rappresentanza unitaria in sede di Consiglio dell'Unione europea in materia di turismo.
4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente del Consiglio dei ministri definisce, ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con proprio decreto, i principi e gli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico.

Il decreto è adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni di categoria degli operatori turistici e dei consumatori.

Lo schema di decreto è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini della

espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti.

Il decreto, al fine di assicurare l'unitarietà del comparto turistico e la tutela dei consumatori, delle imprese e delle professioni turistiche, stabilisce:

- a) le terminologie omogenee e lo standard minimo dei servizi di informazione e di accoglienza ai turisti;
 - b) l'individuazione delle tipologie di imprese turistiche operanti nel settore e delle attività di accoglienza non convenzionale;
 - c) i criteri e le modalità dell'esercizio su tutto il territorio nazionale delle imprese turistiche per le quali si ravvisa la necessità di standard omogenei ed uniformi;
 - d) gli standard minimi di qualità delle camere di albergo e delle unità abitative delle residenze turistico-alberghiere e delle strutture ricettive in generale;
 - e) gli standard minimi di qualità dei servizi offerti dalle imprese turistiche cui riferire i criteri relativi alla classificazione delle strutture ricettive;
 - f) per le agenzie di viaggio, le organizzazioni e le associazioni che svolgono attività similare, il livello minimo e massimo da applicare ad eventuali cauzioni, anche in relazione ad analoghi standard utilizzati nei Paesi dell'Unione europea;
 - g) i requisiti e le modalità di esercizio su tutto il territorio nazionale delle professioni turistiche per le quali si ravvisa la necessità di profili omogenei ed uniformi, con particolare riferimento alle nuove professionalità emergenti nel settore;
 - h) i requisiti e gli standard minimi delle attività ricettive gestite senza scopo di lucro;
 - i) i requisiti e gli standard minimi delle attività di accoglienza non convenzionale;
 - l) i criteri direttivi di gestione dei beni demaniali e delle loro pertinenze concessi per attività turistico-ricreative, di determinazione, riscossione e ripartizione dei relativi canoni, nonché di durata delle concessioni, al fine di garantire termini e condizioni idonei per l'esercizio e lo sviluppo delle attività imprenditoriali, assicurando comunque l'invarianza di gettito per lo Stato;
 - m) gli standard minimi di qualità dei servizi forniti dalle imprese che operano nel settore del turismo nautico;
 - n) i criteri uniformi per l'espletamento degli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche.
5. Il decreto di cui al comma 4 formula altresì principi ed obiettivi relativi:
- a) allo sviluppo dell'attività economica in campo turistico di cui deve tenere conto il Comitato interministeriale per la programmazione economica nello svolgimento dei compiti ad esso assegnati, con

particolare riferimento all'utilizzo dei fondi comunitari;

b) agli indirizzi generali per la promozione turistica dell'Italia all'estero;

c) alle azioni dirette allo sviluppo di sistemi turistici locali, come definiti dall'articolo 5, nonché dei sistemi o reti di servizi, di strutture e infrastrutture integrate, anche di valenza interregionale, ivi compresi piani di localizzazione dei porti turistici e degli approdi turistici di concerto con gli enti locali interessati;

d) agli indirizzi e alle azioni dirette allo sviluppo di circuiti qualificati a sostegno dell'attività turistica, quali campi da golf, impianti a fune, sentieristica attrezzata e simili;

e) agli indirizzi per la integrazione e l'aggiornamento della Carta dei diritti del turista di cui all'articolo 4;

f) alla realizzazione delle infrastrutture turistiche di valenza nazionale e allo sviluppo delle attività economiche, in campo turistico, attraverso l'utilizzo dei fondi nazionali e comunitari.

6. Nel rispetto dei principi di completezza ed integralità delle modalità attuative, di efficienza, economicità e semplificazione dell'azione amministrativa, di sussidiarietà nei rapporti con le autonomie territoriali e funzionali, ciascuna regione, entro nove mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 4, dà attuazione ai principi e agli obiettivi stabiliti dalla presente legge e contenuti nel decreto di cui al medesimo comma 4.

7. Allo scopo di tutelare e salvaguardare gli interessi unitari non frazionabili, in materia di libertà di impresa e di tutela del consumatore, le disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 4 si applicano, decorsi inutilmente i termini di cui al comma 6, alle regioni a statuto ordinario, fino alla data di entrata in vigore di ciascuna disciplina regionale di attuazione delle linee guida, adottata secondo le modalità di cui al medesimo comma 6.

8. Per le successive modifiche e integrazioni al decreto di cui al comma 4 si applicano le medesime procedure previste dall'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dalla presente legge. I termini previsti da tali disposizioni sono ridotti alla metà.

Articolo 3

Conferenza nazionale del turismo

1. È istituita la Conferenza nazionale del turismo. La Presidenza del Consiglio dei ministri indice almeno ogni due anni la Conferenza, che è organizzata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Sono convocati per la Conferenza: i rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM), del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) e delle altre autonomie territoriali e funzionali, i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative degli imprenditori turistici, dei consumatori, del turismo sociale, delle associazioni pro loco, delle associazioni senza scopo di lucro operanti nel settore del turismo, delle associazioni ambientaliste e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori. La Conferenza esprime orientamenti per la definizione e gli aggiornamenti del documento contenente le linee guida.

La Conferenza, inoltre, ha lo scopo di verificare l'attuazione delle linee guida, con particolare riferimento alle politiche turistiche e a quelle intersettoriali riferite al turismo, e di favorire il confronto tra le istituzioni e le rappresentanze del settore. Gli atti conclusivi di ciascuna Conferenza sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti.

2. Agli oneri derivanti dal funzionamento della Conferenza, pari a lire 100 milioni annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato.

Articolo 4

Promozione dei diritti del turista

1. La Carta dei diritti del turista, redatta dal Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, in almeno quattro lingue, sentite le organizzazioni imprenditoriali e sindacali del settore turistico, nonché le associazioni nazionali di tutela dei consumatori contiene:

- informazioni sui diritti del turista per quanto riguarda la fruizione di servizi turistico-ricettivi, ivi compresi quelli relativi alla nautica da diporto, comunque effettuata, sulle procedure di ricorso, sulle forme di arbitrato e di conciliazione per i casi di inadempimento contrattuale dei fornitori dell'offerta turistica;
- informazioni sui contratti relativi all'acquisizione di diritti di godimento a tempo parziale dei beni immobili a destinazione turistico-ricettiva, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427, recante attuazione della direttiva 94/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 1994;
- notizie sui sistemi di classificazione esistenti e sulla segnaletica;

d) informazioni sui diritti del turista quale utente dei mezzi di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, delle autostrade e dei servizi di trasporto su gomma;

e) informazioni sui diritti e sugli obblighi del turista quale utente delle agenzie di viaggio e turismo, dei viaggi organizzati e dei pacchetti turistici;

f) informazioni sulle polizze assicurative, sull'assistenza sanitaria, sulle norme valutarie e doganali;

g) informazioni sui sistemi di tutela dei diritti e per contattare le relative competenti associazioni;

h) informazioni sulle norme vigenti in materia di rispetto e tutela del sistema turistico ed artistico nazionale e dei beni culturali;

i) informazioni concernenti gli usi e le consuetudini praticati a livello locale e ogni altra informazione che abbia attinenza con la valorizzazione, la qualificazione e la riconoscibilità del sistema turistico.

2. Ad integrazione di quanto stabilito alla lettera b) del comma 1 del presente articolo, al decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427, di attuazione della direttiva 94/47/CE, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera d) del comma 1 dell'articolo 1 è sostituita dalla seguente:

b) "d) "bene immobile": un immobile, anche con destinazione alberghiera, o parte di esso, per uso abitazione e per uso alberghiero o per uso turistico-ricettivo, su cui verte il diritto oggetto del contratto";

c) b) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

"Art. 7. - (Obbligo di fidejussione). - 1. Il venditore non avente la forma giuridica di società di capitali ovvero con un capitale sociale versato inferiore a lire 10 miliardi e non avente sede legale e sedi secondarie nel territorio dello Stato è obbligato a prestare fidejussione bancaria o assicurativa a garanzia della corretta esecuzione del contratto. 2. Il venditore è in ogni caso obbligato a prestare fidejussione bancaria o assicurativa allorché l'immobile oggetto del contratto sia in corso di costruzione, a garanzia dell'ultimazione dei lavori. 3. Delle fidejussioni deve farsi espressa menzione nel contratto a pena di nullità. 4. Le garanzie di cui ai commi 1 e 2 non possono imporre all'acquirente la preventiva escussione del venditore". 3. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, singolarmente o in forma associata ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, costituiscono le commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori ed utenti inerenti la fornitura di servizi turistici. È fatta salva la facoltà degli utenti, in caso di conciliazione per la risoluzione di controversie con le

imprese turistiche, di avvalersi delle associazioni dei consumatori.

Articolo 5

Sistemi turistici locali

1. Si definiscono sistemi turistici locali i contesti turistici omogenei o integrati, comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a regioni diverse, caratterizzati dall'offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale, o dalla presenza diffusa di imprese turistiche singole o associate.

2. Gli enti locali o soggetti privati, singoli o associati, promuovono i sistemi turistici locali attraverso forme di concertazione con gli enti funzionali, con le associazioni di categoria che concorrono alla formazione dell'offerta turistica, nonché con i soggetti pubblici e privati interessati.

3. Nell'ambito delle proprie funzioni di programmazione e per favorire l'integrazione tra politiche del turismo e politiche di governo del territorio e di sviluppo economico, le regioni provvedono, ai sensi del capo V del titolo II della parte I del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e del titolo II, capo III, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, a riconoscere i sistemi turistici locali di cui al presente articolo.

4. Fermi restando i limiti previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese, le regioni, nei limiti delle risorse rivenienti dal Fondo di cui all'articolo 6 della presente legge, definiscono le modalità e la misura del finanziamento dei progetti di sviluppo dei sistemi turistici locali, predisposti da soggetti pubblici o privati, in forma singola o associata, che perseguono, in particolare, le seguenti finalità:

- sostenere attività e processi di aggregazione e di integrazione tra le imprese turistiche, anche in forma cooperativa, consortile e di affiliazione;
- attuare interventi intersettoriali ed infrastrutturali necessari alla qualificazione dell'offerta turistica e alla riqualificazione urbana e territoriale delle località ad alta intensità di insediamenti turistico-ricettivi;
- sostenere l'innovazione tecnologica degli uffici di informazione e di accoglienza ai turisti, con particolare riguardo alla promozione degli standard dei servizi al turista, di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a);
- sostenere la riqualificazione delle imprese turistiche, con priorità per gli adeguamenti dovuti a normative di sicurezza, per la classificazione e la standardizzazione dei servizi turistici, con particolare riferimento allo sviluppo di marchi di qualità, di certificazione

ecologica e di qualità, e di club di prodotto, nonché alla tutela dell'immagine del prodotto turistico locale;

e) promuovere il marketing telematico dei progetti turistici tipici, per l'ottimizzazione della relativa commercializzazione in Italia e all'estero.

5. Il Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, a decorrere dall'esercizio finanziario 2001, nell'ambito delle disponibilità assegnate dalla legge finanziaria al Fondo unico per gli incentivi alle imprese, di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, provvede agli interventi di cofinanziamento a favore dei sistemi turistici locali per i progetti di sviluppo che prestino ambiti interregionali o sovraregionali. Con decreto del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per la gestione dell'intervento del Fondo unico per gli incentivi alle imprese.

6. Possono essere destinate ulteriori provvidenze ed agevolazioni allo sviluppo dei sistemi turistici locali, con particolare riferimento a quelli di cui fanno parte i comuni caratterizzati da un afflusso di turisti tale da alterare, in un periodo dell'anno non inferiore a tre mesi, il parametro dei residenti.

Articolo 6

Fondo di cofinanziamento dell'offerta turistica

1. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta turistica, è istituito, presso il Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, un apposito Fondo di cofinanziamento, alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita dall'articolo 12 per gli interventi di cui all'articolo 5.

2. Le risorse di cui al comma 1 vengono ripartite per il 70 per cento tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che erogano le somme per gli interventi di cui al medesimo comma. I criteri e le modalità di ripartizione delle disponibilità del Fondo sono determinati con decreto del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Il Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato ripartisce tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il restante 30 per cento delle risorse del Fondo di cui al comma 1, attraverso bandi annuali di concorso predisposti sentita la citata Conferenza unificata. A tale fine le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono, sentiti gli enti locali promotori e le associazioni di categoria interessate, piani di interventi

finalizzati al miglioramento della qualità dell'offerta turistica, ivi compresa la promozione e lo sviluppo dei sistemi turistici locali di cui all'articolo 5, con impegni di spesa, coperti con fondi propri, non inferiori al 50 per cento della spesa prevista.

4. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro tre mesi dalla pubblicazione del bando, predispone la graduatoria, ed eroga i contributi entro sessanta giorni dalla pubblicazione della stessa.

Capo II IMPRESE E PROFESSIONI TURISTICHE

Articolo 7

Imprese turistiche e attività professionali

1. Sono imprese turistiche quelle che esercitano attività economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, l'intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, tra cui gli stabilimenti balneari, di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali, concorrenti alla formazione dell'offerta turistica.
2. L'individuazione delle tipologie di imprese turistiche di cui al comma 1 è predisposta ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera b).
3. L'iscrizione al registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, da effettuare nei termini e secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, costituisce condizione per l'esercizio dell'attività turistica.
4. Fermi restando i limiti previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese, alle imprese turistiche sono estesi le agevolazioni, i contributi, le sovvenzioni, gli incentivi e i benefici di qualsiasi genere previsti dalle norme vigenti per l'industria, così come definita dall'articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei limiti delle risorse finanziarie a tale fine disponibili ed in conformità ai criteri definiti dalla normativa vigente.
5. Sono professioni turistiche quelle che organizzano e forniscono servizi di promozione dell'attività turistica, nonché servizi di assistenza, accoglienza, accompagnamento e guida dei turisti.
6. Le regioni autorizzano all'esercizio dell'attività di cui al comma 5. L'autorizzazione, fatta eccezione per le guide, ha validità su tutto il territorio nazionale, in conformità ai requisiti e alle modalità previsti ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera g).
7. Le imprese turistiche e gli esercenti professioni turistiche non appartenenti ai Paesi membri dell'Unione europea possono essere autorizzati a stabilirsi e ad esercitare le loro attività in Italia, secondo il principio di reciprocità, previa iscrizione

delle imprese nel registro di cui al comma 3, a condizione che posseggano i requisiti richiesti, nonché previo accertamento, per gli esercenti le attività professionali del turismo, dei requisiti richiesti dalle leggi regionali e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

8. Sono fatte salve le abilitazioni già conseguite alla data di entrata in vigore della presente legge.

9. Le associazioni senza scopo di lucro, che operano per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, sono autorizzate ad esercitare le attività di cui al comma 1 esclusivamente per i propri aderenti ed associati anche se appartenenti ad associazioni straniere aventi finalità analoghe e legate fra di loro da accordi internazionali di collaborazione. A tal fine le predette associazioni devono uniformarsi a quanto previsto dalla Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084, dal decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392, di attuazione della direttiva n. 82/470/CEE nella parte concernente gli agenti di viaggio e turismo, e dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, di attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso".

10. Le associazioni senza scopo di lucro che operano per la promozione del turismo giovanile, culturale, dei disabili e comunque delle fasce meno abbienti della popolazione, nonché le associazioni pro loco, sono ammesse, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, ai benefici di cui alla legge 11 luglio 1986, n. 390, e successive modificazioni, relativamente ai propri fini istituzionali.

Capo III

SEMPLIFICAZIONE DI NORME E FONDO DI ROTAZIONE PER IL PRESTITO E IL RISPARMIO TURISTICO

Articolo 8

(Modifiche all'articolo 109 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773)

1. L'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "Art. 109. - 1. I gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco

istituito dalla regione o dalla provincia autonoma, possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d'identità o di altro documento idoneo ad attestarne l'identità secondo le norme vigenti.

2. Per gli stranieri extracomunitari è sufficiente l'esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali, purché munito della fotografia del titolare.

3. I soggetti di cui al comma 1, anche tramite i propri collaboratori, sono tenuti a consegnare ai clienti una scheda di dichiarazione delle generalità conforme al modello approvato dal Ministero dell'interno. Tale scheda, anche se compilata a cura del gestore, deve essere sottoscritta dal cliente. Per i nuclei familiari e per i gruppi guidati la sottoscrizione può essere effettuata da uno dei coniugi anche per gli altri familiari, e dal capogruppo anche per i componenti del gruppo. I soggetti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate, mediante consegna di copia della scheda, entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo. In alternativa, il gestore può scegliere di effettuare tale comunicazione inviando, entro lo stesso termine, alle questure territorialmente competenti i dati nominativi delle predette schede con mezzi informatici o telematici o mediante fax secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno".

Articolo 9

Semplificazioni

1. L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi ricettivi sono soggetti ad autorizzazione, rilasciata dal sindaco del comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio.

Il rilascio dell'autorizzazione abilita ad effettuare, unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati. La medesima autorizzazione abilita altresì alla fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli alle persone alloggiate, nonché ad installare, ad uso esclusivo di dette persone, attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza e di igiene e sanità.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata anche ai fini di cui all'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Le attività ricettive devono essere

esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di pubblica sicurezza, nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.

3. Nel caso di chiusura dell'esercizio ricettivo per un periodo superiore agli otto giorni, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a darne comunicazione al sindaco.

4. L'autorizzazione di cui al comma 1 è revocata dal sindaco:

- a) qualora il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non attivi l'esercizio entro centottanta giorni dalla data del rilascio della stessa ovvero ne sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;
- b) qualora il titolare dell'autorizzazione non risulti più iscritto nel registro di cui al comma 3 dell'articolo 7;
- c) qualora, accertato il venir meno della rispondenza dello stato dei locali ai criteri stabiliti per l'esercizio dell'attività dalle regioni o alle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché a quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, il titolare sospeso dall'attività ai sensi dell'articolo 17-ter del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come da ultimo modificato dal comma 5 del presente articolo, non abbia provveduto alla regolarizzazione nei tempi stabiliti.

5. Il comma 3 dell'articolo 17-ter del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "3. Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico ufficiale, l'autorità di cui al comma 1 ordina, con provvedimento motivato, la cessazione dell'attività condotta con difetto di autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni, la sospensione dell'attività autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo non superiore a tre mesi. Fermo restando quanto previsto al comma 4 e salvo che la violazione riguardi prescrizioni a tutela della pubblica incolumità o dell'igiene, l'ordine di sospensione è disposto trascorsi trenta giorni dalla data di violazione. Non si dà comunque luogo all'esecuzione dell'ordine di sospensione qualora l'interessato dimostri di aver sanato le violazioni ovvero di aver avviato le relative procedure amministrative".

6. I procedimenti amministrativi per il rilascio di licenze, autorizzazioni e nulla osta riguardanti le attività e le professioni turistiche si conformano ai principi di speditezza, unicità e semplificazione, ivi

compresa l'introduzione degli sportelli unici, e si uniformano alle procedure previste in materia di autorizzazione delle altre attività produttive, se più favorevoli. Le regioni provvedono a dare attuazione al presente comma. I comuni esercitano le loro funzioni in materia tenendo conto della necessità di ricondurre ad unità i procedimenti autorizzatori per le attività e professioni turistiche, attribuendo ad un'unica struttura organizzativa la responsabilità del procedimento, fatto salvo quanto previsto dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394. È estesa alle imprese turistiche la disciplina recata dagli articoli 23, 24 e 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dal relativo regolamento attuativo.

Articolo 10

Fondo di rotazione per il prestito e il risparmio turistico

1. È istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un Fondo di rotazione per il prestito ed il risparmio turistico, di seguito denominato "Fondo", al quale affluiscono:

a) risparmi costituiti da individui, imprese, istituzioni o associazioni private quali circoli aziendali, associazioni non-profit, banche, società finanziarie;

b) risorse derivanti da finanziamenti, donazioni e liberalità, erogati da soggetti pubblici o privati.

2. Il Fondo eroga prestiti turistici a tassi agevolati e favorisce il risparmio turistico delle famiglie e dei singoli con reddito al di sotto di un limite fissato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, secondo i criteri di valutazione individuati nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.

Le agevolazioni sono prioritariamente finalizzate al sostegno di pacchetti vacanza relativi al territorio nazionale e preferibilmente localizzati in periodi di bassa stagione, in modo da concretizzare strategie per destagionalizzare i flussi turistici. Hanno inoltre priorità nell'assegnazione delle agevolazioni le istanze relative a pacchetti di vacanza localizzati nell'ambito delle aree depresse.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, allo scopo di collegare il Fondo con un sistema di buoni vacanza gestito a livello nazionale dalle associazioni non-profit, dalle associazioni delle imprese turistiche e dalle istituzioni bancarie e finanziarie, previa intesa nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge provvede con decreto a stabilire:

a) i criteri e le modalità di organizzazione e di gestione

del Fondo;

b) la tipologia delle agevolazioni e dei servizi erogati;

c) i soggetti che possono usufruire delle agevolazioni;

d) le modalità di utilizzo degli eventuali utili derivanti dalla gestione per interventi di solidarietà a favore dei soggetti più bisognosi.

4. Al fine di consentire l'avvio della gestione del Fondo di cui al comma 1 è autorizzato un conferimento entro il limite di lire 7 miliardi annue nel triennio 2000-2002.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 7 miliardi annue nel triennio 2000-2002, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Capo IV

ABROGAZIONI, DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINANZIARIE

Articolo 11

Abrogazioni e disposizioni transitorie

1. È abrogato il regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 1936, n. 526, e successive modificazioni.

2. Alle imprese ricettive non si applica l'articolo 99 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

3. È abrogato l'articolo 266 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Le disposizioni degli articoli 152, 153, 154 e 180 del medesimo regolamento non si applicano alle autorizzazioni di cui all'articolo 9 della presente legge.

4. La sezione speciale del registro degli esercenti il commercio, istituita dall'articolo 5, comma 2, della legge 17 maggio 1983, n. 217, è soppressa.

5. Sono abrogate le seguenti disposizioni del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203:

a) l'articolo 1, commi 6, 7, 8 e 9;

b) l'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), per quanto di competenza del settore del turismo;

c) l'articolo 10, comma 14;

d) l'articolo 11;

e) l'articolo 12.

6. La legge 17 maggio 1983, n. 217, è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 4, della presente legge.

Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione

(G.U. 24 ottobre 2001, n. 248)

Articolo 1

1. L'articolo 114 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Art. 114. - La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione. Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento".

Articolo 2

1. L'articolo 116 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Art. 116. - Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.

La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata".

Articolo 3

1. L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Art. 117. - La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;

7. Fino alla data di entrata in vigore della disciplina regionale di adeguamento al documento contenente le linee guida di cui all'articolo 2, comma 4, della presente legge si applica la disciplina riguardante le superfici e i volumi minimi delle camere d'albergo prevista dall'articolo 4 del regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102, e successive modificazioni, e dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, come modificata dal comma 7 dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266.

8. A decorrere dalla stessa data di cui al comma 7 cessano di avere applicazione le disposizioni, ad esclusione del comma 2 dell'articolo 01, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, relative a concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, che risultino incompatibili con la nuova disciplina recata dal documento contenente le linee guida di cui all'articolo 2, comma 4, lettera l), della presente legge e con la disciplina regionale di recepimento di adeguamento alle stesse linee guida.

Articolo 12

Copertura finanziaria

1. Per il finanziamento del Fondo di cui all'articolo 6, è autorizzata la spesa di lire 270 miliardi per l'anno 2000, di lire 80 miliardi per l'anno 2001, di lire 55 miliardi per l'anno 2002 e di lire 5 miliardi a decorrere dall'anno 2003.

2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede, per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo, e, per il triennio 2001-2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. A decorrere dall'anno 2004 lo stanziamento complessivo del Fondo di cui all'articolo 6 è determinato dalla legge finanziaria con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali;
- g) elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale;
- giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.

Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni.

La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinate da leggi dello Stato".

Articolo 4

1. L'articolo 118 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Art. 118. Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà".

Articolo 5

1. L'articolo 119 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Art. 119. - I Comuni, le Province, le Città

metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti".

Articolo 6

1. L'articolo 120 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Art. 120. - La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione".

Articolo 7

1. All'articolo 123 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle

autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali".

Articolo 8

1. L'articolo 127 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Art. 127. - Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge".

Articolo 9

1. Al secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione, dopo le parole: "Si può, con" sono inserite le seguenti: "l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante".

2. L'articolo 115, l'articolo 124, il primo comma dell'articolo 125, l'articolo 128, l'articolo 129 e l'articolo 130 della Costituzione sono abrogati.

Articolo 10

1. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.

Articolo 11

1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 settembre 2002 Recepimento dell'accordo fra lo Stato, le regioni e le province autonome sui principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico
(G.U. 25 settembre 2002, n. 225)

Il Presidente del Consiglio dei Ministri Vista la legge 29 marzo 2001, n.135, recante riforma della legislazione nazionale del turismo ed in particolare l'art. 2, commi 4 e 5; Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali; Sentite le associazioni di categoria degli operatori turistici e dei consumatori; Visto l'accordo sottoscritto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 14 febbraio 2002, con il quale è stata espressa l'intesa all'adozione del presente decreto; Acquisito il parere delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; Sulla proposta del Ministro delle attività produttive;
Decreta:

Articolo 1

1. Sono approvati i principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico definiti dall'allegato accordo che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Le caratteristiche qualitative dell'offerta turistica italiana sono individuate attraverso intesa tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le quali definiscono criteri e standard minimi comuni per i differenti prodotti e servizi turistici.
3. Tutti i riferimenti alla legge 17 maggio 1983, n. 217, contenuti in atti normativi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, ove applicabili, si intendono riferiti al presente decreto ed alle normative regionali di settore.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 settembre 2002 Il Presidente del Consiglio dei Ministri Letta-Ministro delle attività produttive Marzano

Allegato
(art. 1, comma 1)
Conferenza Stato-regioni
Seduta del 14 febbraio 2002
Preambolo

Oggetto: Accordo tra lo Stato e le regioni e province autonome sui principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico, ai fini dell'adozione del provvedimento attuativo dell'art. 2, comma 4, della legge 29 marzo 2001, n. 135.

La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, recante "Riforma della legislazione nazionale del turismo", che all'art. 2, comma 4, demanda al Presidente del Consiglio dei Ministri il compito di stabilire, con proprio decreto e d'intesa con questa Conferenza, i principi e gli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico; Visto lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, recante "Principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico" attuativo del richiamato art. 2, comma 4, della predetta legge 29 marzo 2001, n. 135, nel testo trasmesso dal Ministero delle attività produttive con nota prot. n. 1.390.068/DG/90/13 dell'8 febbraio 2002;

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che all'art. 4, dà facoltà a Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, di concludere accordi in questa Conferenza, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

Considerati gli esiti dell'odierna seduta di questa Conferenza nel corso della quale i presidenti delle regioni e delle province autonome, espresso il loro positivo avviso sui principi individuati nello schema posto all'esame, hanno fatto rilevare che il turismo è materia di esclusiva competenza regionale e conseguentemente chiesto di trasporne i contenuti nel presente accordo, demandando ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il suo recepimento tal quale; Acquisito l'assenso del Governo; Sancisce accordo.

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con le modalità di cui al comma 2 dello stesso citato art. 4, nei termini di seguito riportati e con l'impegno del Governo a recepirlo tal quale con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri:

Articolo 1

I principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico vengono definiti d'intesa fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, al fine di assicurare l'unitarietà del comparto turistico e la tutela dei consumatori, delle imprese e delle professioni turistiche, nonché degli operatori e dei lavoratori del settore. Gli elementi di cui al comma 4 dell'art. 2 della legge 29 marzo 2001, n.135, sono definiti secondo le modalità di seguito indicate:

a) *terminologie omogenee e standard minimo dei servizi di informazione e di accoglienza ai turisti.*

Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono concordemente gli standard minimi comuni di attività dei servizi di informazione e accoglienza dei turisti disciplinandone gli strumenti, le strutture e le modalità di collegamento e concorso da parte degli enti territoriali e funzionali. Gli uffici di informazione e di accoglienza turistica hanno denominazione unica di IAT e sono contrassegnati all'esterno da tale marchio, comune su tutto il territorio nazionale;

b) *individuazione delle tipologie di imprese turistiche operanti nel settore e delle attività di accoglienza non convenzionali.*

Il carattere turistico viene conferito all'impresa unicamente dalla tipologia di attività svolta. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai fini dell'armonizzazione sull'intero territorio nazionale, individuano le principali tipologie di valenza generale relativamente alle attività turistiche, secondo quanto di seguito indicato:

1) attività ricettive ed attività di gestione di strutture e di complessi con destinazione a vario titolo turistico-ricettiva, con annessi servizi turistici ed attività complementari, fra le quali alberghi e residenze turistico-alberghiere/residences, case e appartamenti per vacanze, anche quando gestiti sotto la formula della multiproprietà, campeggi e villaggi turistici, altre strutture ricettive definite dalle leggi regionali.

In relazione a specifici indirizzi regionali, le citate tipologie possono assumere denominazioni aggiuntive. Fra di esse possono essere individuate anche attività ricettive speciali, finalizzate alla fruizione di segmenti particolari della domanda e/o alla valorizzazione di specifiche caratteristiche o risorse economiche e/o naturali dell'area.

2) Attività, indirizzate prevalentemente ai non residenti, finalizzate all'uso del tempo libero, al benessere della persona, all'arricchimento culturale, all'informazione, la promozione e la comunicazione turistica, ove non siano di competenza di altri comparti, fra le quali i parchi a tema e le imprese di gestione di

strutture convegnistiche e congressuali, nonché di organizzazione di iniziative e manifestazioni di medesimo oggetto.

3) Attività correlate con la balneazione, la fruizione turistica di arenili e di aree demaniali diverse e il turismo nautico quali le imprese di gestione di stabilimenti balneari, definiti come pubblici esercizi di norma posti su area in concessione demaniale, attrezzati per la balneazione, l'elioterapia e per altre forme di benessere della persona, con attrezzature idonee a svolgere e a qualificare tali attività, le imprese di gestione di strutture per il turismo nautico, attrezzate per l'ormeggio o la sosta delle imbarcazioni da diporto stazionanti per periodi fissi o in transito, e le imprese di cabotaggio turistico e di noleggio nautico.

4) Attività di tour operator e di agenzia di viaggio e turismo, che esercitano congiuntamente o disgiuntamente attività di produzione, organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni e ogni altra forma di prestazione turistica a servizio dei clienti, siano esse di incoming che di outgoing. Sono altresì imprese turistiche quelle che esercitano attività locali e territoriali di noleggio, di assistenza e di accoglienza ai turisti. Sono escluse le mere attività di distribuzione di titoli di viaggio.

5) Attività organizzate per la gestione di infrastrutture e di esercizi ed attività operanti, per fini esclusivamente o prevalentemente turistici, nei servizi, nei trasporti e nella mobilità delle persone, nell'applicazione di tecnologie innovative, nonché nella valorizzazione e nella fruizione delle tradizioni locali, delle risorse economiche, di quelle naturali, ivi compreso il termalismo, e delle specialità artistiche ed artigianali del territorio.

Fra tali attività sono ricomprese le imprese di trasporto passeggeri con mezzi e/o infrastrutture soprattutto se di tipo dedicato, di noleggio di mezzi atti a permettere la mobilità dei passeggeri, di indirizzo sportivo-ricreativo ad alta valenza turistica, quali ad esempio i campi da golf, e turistico-escursionistico, quali ad esempio aree, sentieri e percorsi naturalistici, nonché gli esercizi di somministrazione di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, facenti parte dei sistemi turistici locali e concorrenti alla formazione dell'offerta turistica, con esclusione comunque delle mense e spacci aziendali. Sono altresì imprese turistiche di montagna anche le attività svolte per l'esercizio di impianti a fune, di innevamento programmato e di gestione delle piste da sci sia per la discesa che per il fondo come strumento a sostegno dell'imprenditorialità turistica della montagna intesa nel suo complesso.

6) Altre attività individuate autonomamente dalle

diverse regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano.

Oltre a quanto previsto nei sei punti precedenti si definiscono attività turistiche anche quelle svolte non esclusivamente in forma di impresa, consistenti in prestazioni di servizi indirizzati specificamente alla valorizzazione delle tradizioni, delle emergenze culturali e naturalistiche, dei prodotti e delle potenzialità socio-economiche del territorio ed a particolari segmenti di utenza turistica, quali il turismo equestre, la pesca-turismo, l'ittiturismo, il turismo escursionistico, il turismo enogastronomico, il *diving*, il turismo giovanile, il turismo sociale, ecc.

Per quanto riguarda specificatamente le attività di accoglienza non convenzionale e le attività ricettive gestite senza scopo di lucro esse sono rappresentate dalle attività turistiche come sopra individuate svolte normalmente non in forma di impresa da singoli o da associazioni senza scopo di lucro.

Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano disciplinano le diverse tipologie di attività non convenzionali ricettive e non ricettive, sulla base delle specificità del proprio territorio.

In termini generali e senza esclusione le attività ed i servizi turistici:

- devono garantire, nel rispetto delle norme vigenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, la fruizione anche ai turisti con disabilità e/o con limitate capacità motorie;

- devono rispettare le normative volte alla tutela ed alla sicurezza del cliente, alle garanzie nel rapporto servizio proposto - servizio reso - corrispettivo, alla sostenibilità ambientale;

- devono garantire l'applicazione delle condizioni normative e salariali stabilite regioni italiane.

c) *Criteri e modalità dell'esercizio su tutto il territorio nazionale delle imprese turistiche per le quali si ravvisa la necessità di standard omogenei e uniformi.*

Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono concordemente gli standard minimi comuni delle attività di impresa di cui al punto b).

d) *Standard minimi di qualità delle camere d'albergo e delle unità abitative delle residenze turistico-alberghiere e delle strutture ricettive in generale.*

Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono concordemente gli standard minimi comuni di qualità delle camere d'albergo e delle unità abitative delle residenze turistico-alberghiere e delle strutture ricettive in generale.

e) *Standard minimi di qualità dei servizi offerti dalle imprese turistiche cui riferire i criteri relativi alla classificazione delle strutture ricettive.*

Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono a determinare concordemente e unitariamente gli standard minimi di qualità dei servizi offerti dalle imprese turistiche cui riferire i criteri relativi alla classificazione delle strutture ricettive, nonché individuano un periodo di tempo per consentire l'adeguamento delle strutture esistenti.

f) *Le agenzie di viaggio, le organizzazioni e le associazioni che svolgono attività similare, il livello minimo e massimo da applicare ad eventuali cauzioni.*

Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono concordemente gli standard minimi comuni per l'esercizio delle agenzie di viaggio, delle organizzazioni e delle associazioni che svolgono attività similare, nonché il livello minimo e massimo da applicare ad eventuali cauzioni.

Le agenzie di viaggio svolgono attività di produzione, organizzazione ed intermediazione di viaggi, compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti, nonché l'intermediazione del soggiorno all'interno di strutture ricettive, con esclusione della mera locazione immobiliare.

Permane l'obbligo per le nuove agenzie di viaggio di non adottare denominazioni che possano ingenerare confusione nel consumatore né nomi coincidenti con la denominazione di comuni o regioni italiane.

g) *Requisiti e modalità di esercizio su tutto il territorio nazionale delle professioni turistiche.*

Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono concordemente, disciplinano ed accertano i requisiti comuni per l'esercizio delle professioni turistiche tradizionali ed emergenti, esercitate in forma autonoma e curano la qualificazione professionale, organizzando corsi di formazione alle professioni turistiche. Particolare attenzione sarà prestata nella formazione sulle tecniche di accoglienza.

h) *Requisiti e standard minimi delle attività ricettive gestite senza scopo di lucro.*

Sono gli stessi di quelli previsti dalla lettera d) per le strutture ricettive in generale. Nel caso di tipologie di attività turistiche individuate a livello regionale, esse sono disciplinate dalla regione o dalla provincia autonoma nella quale sono situate.

i) *Requisiti e standard minimi delle attività di accoglienza non convenzionale.* Come per il punto precedente sono gli stessi di quelli previsti dalla lettera d) per le strutture ricettive in generale. Anche per queste attività nel caso di tipologie di attività turistiche individuate a livello regionale, esse sono disciplinate dalla regione o dalla provincia autonoma nella quale sono situate.

l) *Criteri direttivi di gestione dei beni demaniali e delle*

loro pertinenze concessi per attività turistico-ricreative.

Fermi restando gli elementi da ultimo disciplinati con la legge 16 marzo 2001, n. 88, nel rilascio delle concessioni demaniali per attività turistico-ricreative, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono concordemente i criteri direttivi comuni di gestione dei beni demaniali e delle loro pertinenze concessi per attività turistico-ricreative.

Criteri, regolamentazioni e garanzie di cui sopra si estendono, ove applicabili, anche alle concessioni demaniali relative ad attività turistico-ricreative che interessano aree diverse dagli arenili.

m) *Standard minimi di qualità dei servizi forniti dalle imprese che operano nel settore del turismo nautico.*

Gli standard minimi di qualità dei servizi forniti dalle imprese che operano nel settore del turismo nautico, come definite dal decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, quali fondamentalmente i punti d'ormeggio, gli approdi turistici e i porti turistici, sono determinati concordemente dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, sentite le associazioni di categoria.

n) *Criteri uniformi per l'espletamento degli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni dai contratti collettivi di lavoro.*

Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono concordemente i criteri uniformi per l'abilitazione all'esercizio delle professioni esercitate in forma autonoma in relazione alla tipologia professionale.

Articolo 2

I principi e gli obiettivi di sviluppo del sistema turistico di cui all'art. 2, comma 5, della legge 29 marzo 2001, n. 135, sono definiti come segue:

a) il CIPE, in considerazione della rilevanza del turismo quale fattore di sviluppo, ripartisce le risorse finanziarie disponibili per i diversi interventi in favore delle imprese turistiche, ivi comprese le risorse destinate alla programmazione negoziata e quelle provenienti e collegate all'utilizzo dei fondi comunitari, assicurando l'assegnazione alle stesse imprese di quote di risorse almeno pari al peso economico che il comparto turistico riveste. Con particolare riferimento all'utilizzo di fondi comunitari il CIPE valuta l'attivazione di iniziative dirette e specifiche mirate all'adozione di misure e strumenti, di natura anche intersettoriale e/o infrastrutturale, volte a favorire lo sviluppo dell'attività economica in campo turistico ovvero inserite in programmi complessivi di più vasta portata;

b) la promozione turistica dell'Italia all'estero viene

espletata a livello nazionale

dall'ENIT, previa intesa con le regioni, attraverso le varie forme di comunicazione mediatica la partecipazione a manifestazioni internazionali di rilievo, l'informazione turistica diretta o indiretta. L'ENIT coordina le proprie attività di promozione all'estero con le attività svolte dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano;

c) in ogni provvedimento di sostegno o di incentivazione allo sviluppo del comparto turistico, sia di nuova adozione che già in essere, adottato anche mediante l'utilizzo di fondi comunitari, è opportuno che venga favorito, attraverso formule di particolare agevolazione o valutazione, lo sviluppo di aggregazioni, sistemi, reti e altre modalità connettive di attività imprenditoriali anche diverse, collegate territorialmente e/o virtualmente ed operanti nel settore del turismo e nell'indotto, anche di valenza interregionale;

d) la programmazione della realizzazione di infrastrutture, sia specificatamente turistiche sia utili a migliorare la fruibilità turistica dei territori, tiene conto delle esigenze e delle possibilità di sviluppo turistico dei territori di riferimento;

e) le diverse amministrazioni centrali, le regioni, le province autonome di Trento e

Bolzano, gli enti locali, le imprese operanti nel settore e gli enti e le società che gestiscono infrastrutture e servizi partecipano attivamente all'attività di costante aggiornamento ed integrazione della Carta dei diritti del turista, di cui all'art. 4 della legge, anche attraverso l'uso di sistemi informatici. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano collaborano alla redazione e alla diffusione della Carta;

f) i provvedimenti che prevedono l'impiego di risorse nazionali e comunitarie inseriscono opportuni strumenti mirati alla realizzazione di infrastrutture turistiche di valenza nazionale, anche di natura informatica, ed allo sviluppo diretto o indiretto di attività economiche nel settore del turismo.

Il presidente: La Loggia Il segretario: Carpino

Decreto Legislativo 20 settembre 2002, n. 229
Attuazione della direttiva 1999/42/CE che
istituisce un meccanismo
di riconoscimento delle qualifiche
per le attività professionali disciplinate
dalle direttive di liberalizzazione
e dalle direttive recanti misure transitorie
e che completa il sistema generale
di riconoscimento delle qualifiche
(G.U. 22 ottobre 2002, n. 248)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
 Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, Legge Comunitaria 2001, ed in particolare l'allegato B, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee;
 Vista la direttiva 1999/42 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 giugno 1999, che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche;
 Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 aprile 2002;
 Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
 Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
 Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 luglio 2002;
 Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie, delle attività produttive e del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto legislativo detta disposizioni per assicurare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento o di libera prestazione di servizi nei settori di attività di cui all'allegato A, ai seguenti soggetti di seguito denominati beneficiari:

- a) cittadini degli Stati membri dell'Unione europea;
- b) società costituite in conformità con la legislazione di uno Stato membro dell'Unione europea ed aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'Unione europea, a

condizione che, nel caso in cui abbiano soltanto la sede sociale all'interno dell'Unione europea, la loro attività, presenti un legame effettivo e continuato con l'economia di uno Stato membro dell'Unione europea.

2. Alle condizioni stabilite dal presente decreto le conoscenze e competenze attestare da diplomi, certificati e altri titoli rilasciati da un altro Stato membro dell'Unione europea sono riconosciute in Italia per l'accesso o l'esercizio a titolo autonomo o subordinato, di attività di cui all'allegato A.

3. Le norme contenute nel presente decreto non possono essere invocate in alcun modo per finalità diverse da quelle relative all'ambito di applicazione di cui ai commi 1 e 2. Esse non possono essere invocate per la definizione degli aspetti, anche contrattuali, relativi alla costituzione e qualificazione del rapporto di lavoro.

Articolo 2

Riconoscimento

1. Per le attività elencate nell'allegato A, il cui accesso o esercizio è subordinato dalla normativa vigente al possesso di conoscenze e capacità generali o professionali, il riconoscimento è subordinato alla dimostrazione dell'esercizio effettivo dell'attività in un altro Stato dell'Unione europea.

2. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 3, per le attività elencate nell'allegato A, prima parte, se le conoscenze e competenze richieste dalle norme nazionali dello Stato d'origine o di provenienza attestare da diploma, certificato o altri titoli, in possesso del richiedente, vertono su argomenti sostanzialmente diversi per contenuto da quelli contemplati dalla legislazione vigente nello Stato italiano, tenuto conto anche, ove disponibili, dei dispositivi e degli indicatori di trasparenza di cui alla risoluzione del Consiglio del 15 luglio 1996 sulla trasparenza dei certificati di formazione professionale, il riconoscimento è subordinato al superamento di un tirocinio di adattamento o di una prova attitudinale di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, a scelta del richiedente.

3. In deroga al comma 2, per le attività elencate nell'allegato A, prima parte, esercitate a titolo autonomo o con mansioni direttive, per le quali la normativa vigente richiede la conoscenza e l'applicazione di specifiche disposizioni nazionali, il riconoscimento è subordinato al superamento della prova attitudinale.

4. Gli oneri conseguenti all'attuazione dei commi 2 e 3 sono a carico dei soggetti interessati.

Articolo 3

Riconoscimento sulla base dell'esperienza professionale

1. Per le attività comprese nell'allegato A, prima parte,

lista I, è considerato esercizio effettivo dell'attività di cui all'articolo 2, comma 1, quello prestato alternativamente per un periodo pari a:

- a) sei anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda;
- b) tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una precedente formazione della durata di almeno tre anni comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente;
- c) tre anni consecutivi come lavoratore autonomo, nel caso in cui il beneficiario dimostri di avere esercitato l'attività in questione come lavoratore dipendente per almeno cinque anni;
- d) cinque anni consecutivi in funzioni direttive, di cui almeno tre anni con mansioni tecniche che implicino la responsabilità di almeno uno dei reparti dell'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una precedente formazione della durata di almeno tre anni comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente.

2. Per le attività comprese nell'allegato A, prima parte, lista II, è considerato esercizio effettivo dell'attività, di cui all'articolo 2, comma 1, quello prestato, alternativamente, per un periodo pari a:

- a) sei anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda;
- b) tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una precedente formazione della durata di almeno tre anni comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente, ovvero quattro anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una precedente formazione della durata di almeno due anni comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente;
- c) tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di avere esercitato l'attività in questione come lavoratore dipendente per almeno cinque anni;

d) cinque anni consecutivi come lavoratore dipendente, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una precedente formazione della durata di almeno tre anni comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente, ovvero sei anni consecutivi come lavoratore dipendente, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una precedente formazione della durata di almeno due anni comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente.

3. Per le attività comprese nell'allegato A, prima parte, lista III, è considerato esercizio effettivo dell'attività di cui all'articolo 2, comma 1, quello prestato, alternativamente, per un periodo pari a:

- a) sei anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda;
- b) tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una precedente formazione della durata di almeno tre anni comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente;

c) tre anni consecutivi come lavoratore autonomo, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver esercitato l'attività in questione come lavoratore dipendente per almeno cinque anni.

4. Per le attività comprese nell'allegato A, prima parte, lista IV, è considerato esercizio effettivo dell'attività, di cui all'articolo 2, comma 1, quello prestato, alternativamente, per un periodo pari a:

- a) cinque anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda;
- b) due anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una precedente formazione della durata di almeno tre anni comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente;
- c) tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una precedente formazione della durata di almeno due anni comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente

soddisfacente da un organismo professionale competente;

d) due anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver esercitato l'attività in questione come lavoratore dipendente per almeno tre anni;

e) tre anni consecutivi come lavoratore dipendente, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una precedente formazione comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente.

5. Per le attività comprese nell'allegato A, prima parte, lista V, lettere a) e b) dell'allegato A, prima parte, è considerato esercizio effettivo dell'attività, di cui all'articolo 2, comma 1, quello prestato, alternativamente, per un periodo pari a:

a) tre anni come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda a condizione che l'attività in questione non sia cessata da più di due anni alla data in cui è depositata la domanda prevista nell'articolo 6;

b) tre anni come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda, a condizione che l'attività in questione non sia cessata da più di due anni alla data in cui è depositata la domanda prevista nell'articolo 6.

6. Per le attività comprese nell'allegato A, prima parte, lista VI, è considerato esercizio effettivo dell'attività, di cui all'articolo 2, comma 1, quello prestato, alternativamente, per un periodo pari a:

a) tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda;

b) due anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una precedente formazione comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente;

c) due anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver esercitato l'attività in questione come lavoratore dipendente per almeno tre anni;

d) tre anni consecutivi come lavoratore dipendente, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una precedente formazione comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente.

7. Nei casi di cui ai commi 1, 2, 3 e 6, lettere a) e c),

l'attività non deve essere cessata da più di dieci anni alla data in cui è depositata la domanda prevista nell'articolo 6.

Articolo 4

Dirigente d'azienda

1. Ai soli fini di cui all'articolo 3, si considera dirigente d'azienda qualsiasi persona che abbia svolto in un'impresa del settore professionale corrispondente, alternativamente:

a) la funzione di direttore d'azienda o di filiale;

b) la funzione di institore o vice direttore d'azienda, se tale funzione implica una responsabilità corrispondente a quella dell'imprenditore o del direttore d'azienda rappresentato;

c) la funzione di dirigente con mansioni commerciali o tecniche e responsabile di uno o più reparti dell'azienda.

Articolo 5

Titoli equivalenti

1. In sostituzione della formazione prevista all'articolo 3, comma 1, lettere b) e d), comma 2, lettere b) e d), comma 3, lettere b), e comma 4, lettere b), c), ed e), sono riconosciuti i certificati rilasciati dall'autorità competente dello Stato membro di origine o di provenienza che attestino l'equivalenza delle conoscenze e le capacità nell'attività in questione, ad una formazione professionale di almeno due o tre anni, a seconda dei casi.

2. Nel caso in cui la formazione sia di durata almeno pari a due anni ed inferiore a tre, i requisiti di cui all'articolo 3 sono soddisfatti se la durata dell'esperienza professionale in qualità di lavoratore autonomo o di dirigente di azienda di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e d), comma 2, lettera b), prima opzione, comma 3, lettera b), comma 4, lettera b), o come lavoratore dipendente di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d), prima opzione, è aumentata del periodo necessario a coprire la minore durata della formazione.

Articolo 6

Procedura di riconoscimento

1. Le regioni e le province autonome individuano l'autorità competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento presentate dai beneficiari.

2. Fino all'individuazione di cui al comma 1, sulle domande di riconoscimento provvedono:

a) il Ministero delle attività produttive per le attività di cui all'allegato A, prima parte, lista I, lista II, lista III, lista IV, lista V, lista VI e non comprese nelle lettere b), c) e d);

b) il Ministero per i beni e le attività culturali per le attività di cui all'allegato A, prima parte, lista I, punto 1, limitatamente alle attività che riguardano lavori di

restauro e manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposti alle disposizioni di tutela, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali e lista VI, punto 3, limitatamente alle attività afferenti al settore sportivo;

c) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per le attività di cui all'allegato A, prima parte, lista VI, punto 3, classe ex 851 e 855;

d) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le attività di cui all'allegato A, prima parte, lista IV e lista VI nelle parti afferenti ad attività di trasporto.

3. Il riconoscimento di cui al comma 1 ha valore su tutto il territorio nazionale e il relativo procedimento di riconoscimento deve concludersi entro quattro mesi dalla data di presentazione della documentazione completa da parte del beneficiario.

Articolo 7

Prova di altri requisiti

1. Nei casi in cui, per l'ammissione all'esercizio delle attività di cui all'allegato A, sono richiesti requisiti di onorabilità, di assenza di dichiarazione di fallimento e di assenza di sanzioni a carattere professionale o amministrativo, i soggetti di cui all'articolo 1 possono avvalersi, ai fini della relativa prova, di un estratto del casellario giudiziale o, in sua mancanza, di un documento equipollente rilasciato dall'autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato d'origine attestanti il possesso dei requisiti medesimi.

2. Nel caso in cui i requisiti di cui al comma 1 non risultino dal documento di cui al medesimo comma, essi possono essere certificati da un attestato rilasciato dalle autorità di cui al comma 1 che faccia riferimento agli elementi richiesti dalle norme nazionali.

3. Qualora lo Stato membro d'origine o di provenienza non rilasci né il documento di cui al comma 1 né l'attestato di cui al comma 2, l'interessato può presentare una dichiarazione giurata o, se non prevista nello Stato d'origine o di provenienza, una dichiarazione solenne dinanzi ad una autorità giudiziaria o amministrativa competente o ad un notaio dello Stato d'origine o di provenienza.

4. Qualora la dichiarazione di cui al comma 3 è diretta ad attestare l'assenza di un precedente fallimento, essa può essere resa anche davanti ad un organismo professionale competente, ove esistente, dello Stato d'origine o di provenienza.

5. Il requisito della capacità finanziaria è soddisfatto da attestati rilasciati da una banca dello Stato membro d'origine o di provenienza, da cui risultino certificati i requisiti previsti dalle norme vigenti.

6. La prova della copertura assicurativa contro le conseguenze pecuniarie della responsabilità professionale può essere fornita da un attestato rilasciato da un istituto assicurativo di un altro Stato membro, nel quale sia precisato che l'assicuratore soddisfa le prescrizioni legislative regolamentari in vigore nello Stato ospitante per quanto riguarda le modalità e l'estensione della garanzia.

7. Al momento della presentazione, i documenti e gli attestati di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 6 non devono essere di data anteriore a tre mesi.

Articolo 8

Certificazioni di requisiti acquisiti in Italia

1. Ai fini del riconoscimento in altri Stati membri dell'Unione europea delle conoscenze e capacità generali o professionali di cui all'articolo 2, comma 1, rilasciano un attestato riguardante il tipo e la durata della relativa attività, conforme al modello di cui all'allegato B:

a) nel caso di attività esercitate in forma di lavoro autonomo: le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

b) per le attività esercitate in forma di lavoro dipendente: le direzioni provinciali del lavoro.

2. I requisiti di onorabilità e assenza di dichiarazione di fallimento di cui all'articolo 7, comma 1, sono attestati, ai fini del riconoscimento in altri Stati membri dell'Unione europea, da:

a) la Procura della Repubblica del Tribunale del luogo di nascita dell'interessato, se nel territorio italiano;

b) la Procura della Repubblica del Tribunale di Roma negli altri casi.

3. Il requisito di assenza di sanzioni a carattere professionale o amministrativo di cui all'articolo 7, comma 1, è attestato, ai fini del riconoscimento in altri Stati membri dell'Unione europea, da:

a) per le attività di stimatore, intermediari del commercio: le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

b) per l'attività di interprete: la Questura della provincia dove si esercita l'attività;

c) per gli uffici di informazioni commerciali: la Prefettura della provincia dove l'ufficio esercita l'attività;

d) per le attività che prevedono l'iscrizione in registri, ruoli, elenchi o albi: le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

4. Per i casi non riconducibili a quanto indicato ai commi 1 e 3, i requisiti di cui agli stessi commi sono attestati dalle autorità di cui all'articolo 6.

Articolo 9

Attività di coordinamento

1. Ai fini di predisporre la relazione biennale alla

Commissione europea sull'applicazione del presente decreto, le autorità competenti al riconoscimento di cui all'articolo 6 mettono a disposizione del Dipartimento per le politiche comunitarie le informazioni e i dati statistici necessari.

2. Il Dipartimento per le politiche comunitarie assolve, altresì, ai compiti:

- di coordinatore nazionale presso la Commissione europea;
- di informazione sulle condizioni e procedure di riconoscimento delle qualifiche professionali nei settori di attività di cui al presente decreto.

Articolo 10

Disposizioni finali

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, comma quinto, della Costituzione, le disposizioni del presente decreto trovano applicazione nei confronti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano con le modalità e nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 1, comma 5, della legge 1° marzo 2002, n. 39.

2. Ciascuna Regione o Provincia autonoma adotta le eventuali norme di attuazione della direttiva n. 1999/42/CE, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dal presente decreto.

(Omissis)

ALLEGATO A

(previsto dall'art. 1, comma 1)

Parte Prima

Attività collegate alle categorie di esperienza professionale

(Omissis)

LISTA II

Direttiva 82/470/CEE
(articolo 6 paragrafo 3)

Gruppi 718 e 720 Nomenclatura ISIC

Le attività ivi contemplate consistono in particolare :

- nell'organizzare, presentare e vendere a forfait o a provvigione, gli elementi isolati o coordinati (trasporto, alloggio, vitto escursioni, ecc.) di un viaggio o di un soggiorno, a prescindere dai motivi dello spostamento (art. 2 punto b lettera a):

(Omissis)

ALLEGATO B

(Omissis)

CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA N. 197

23 maggio - 5 giugno 2003

(G.U. 11 giugno 2003, n. 133)

LA CORTE COSTITUZIONALE

per questi motivi

(omissis)

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo), sollevate in riferimento agli artt. 3, 5, 87, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione, agli artt. 1 e 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa) ed agli artt. 43 e 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59), dalle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Liguria con i ricorsi indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2003.

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore

Depositata in Cancelleria il 5 giugno 2003.

Legge 8 luglio 2003, n. 172 Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico

(G.U. n. 14 luglio 2003, n. 161)

Articolo 1

Modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 50

1. Alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

“Art. 1. - 1. Le disposizioni della presente legge si applicano alla navigazione da diporto nelle acque marittime e in quelle interne.

2. È navigazione da diporto quella effettuata a scopi sportivi o ricreativi dai quali esuli il fine di lucro.

3. Ai fini della presente legge le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono denominate:

a) “unità da diporto”: ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto;

b) “nave da diporto”: ogni unità con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, misurata secondo gli opportuni standard armonizzati;

c) “imbarcazione da diporto”: ogni unità con scafo di lunghezza da 10 a 24 metri, misurata secondo gli opportuni standard armonizzati;

d) “natante da diporto”: le unità individuate ai sensi dell'articolo 13 della presente legge.

4. Le unità da diporto possono essere utilizzate mediante contratti di locazione e di noleggio e per l'insegnamento della navigazione da diporto, nonché come unità appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.

5. Ai fini della presente legge, per potenza del motore si intende la potenza massima di esercizio, come definita dalla norma armonizzata adottata con decreto del Ministro delle attività produttive ai sensi dell'allegato II, punto 4, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni.

6. Per ogni singolo motore il costruttore, ovvero il suo legale rappresentante o rivenditore autorizzato stabilito nell'Unione europea, rilascia la dichiarazione di potenza su modulo conforme al modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”;

b) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

“Art. 5. - 1. Le imbarcazioni da diporto sono iscritte in registri tenuti dalle capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi, nonché dagli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici autorizzati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Le navi da diporto sono iscritte in registri tenuti dalle capitanerie di porto. Il modello dei registri è approvato dal Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti. I registri delle imbarcazioni da diporto tenuti dagli uffici marittimi minori sono accentrati presso la sede delle capitanerie di porto o degli uffici circondariali marittimi da cui dipendono.

2. Con proprio decreto, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti designa, in base alle esigenze del territorio su cui operano e alla distanza dagli uffici marittimi detentori dei registri di iscrizione, gli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici autorizzati a tenere i registri di iscrizione delle unità da diporto.

3. Prima di mettere in servizio una unità da diporto, l'acquirente deve chiedere l'assegnazione del numero di immatricolazione presentando domanda ad uno degli uffici detentori di registri di cui al comma 1. Alla domanda deve essere allegata:

a) copia della fattura attestante l'assolvimento dei pertinenti adempimenti fiscali e degli eventuali adempimenti doganali e contenente le generalità, l'indirizzo e il codice fiscale dell'interessato, nonché la descrizione tecnica dell'unità stessa;

b) dichiarazione di conformità;

c) dichiarazione di potenza del motore o dei motori entro bordo di propulsione installati a bordo;

d) dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte dell'intestatario della fattura per tutti gli eventi derivanti dall'esercizio dell'unità stessa fino alla data della presentazione del titolo di proprietà di cui al comma 4.

4. L'assegnazione del numero di immatricolazione determina l'iscrizione dell'unità condizionata alla successiva presentazione del titolo di proprietà da effettuare a cura dell'intestatario della fattura entro e non oltre sei mesi dalla data dell'assegnazione stessa.

Contestualmente all'iscrizione sono rilasciati una licenza provvisoria di navigazione e il certificato di sicurezza.

5. Decorsi sei mesi dall'assegnazione del numero di immatricolazione senza che sia stato presentato il titolo di proprietà, l'iscrizione si ha per non avvenuta, la licenza provvisoria e il certificato di sicurezza devono essere restituiti all'ufficio che li ha rilasciati e il proprietario dell'unità deve presentare domanda di iscrizione allegando il titolo di proprietà e la documentazione prevista dalle lettere b) e c) del comma 3.

6. Per trasferire ad altro ufficio l'iscrizione di una unità da diporto e le eventuali trascrizioni a suo carico, l'avente diritto, o un suo legale rappresentante, deve presentare domanda all'ufficio di iscrizione.

7. L'avente diritto che intende alienare o trasferire all'estero la propria unità da diporto deve chiedere l'autorizzazione alla dismissione di bandiera.

8. L'avente diritto può chiedere la cancellazione della propria unità dal registro di iscrizione di cui al comma

I nei seguenti casi:

- a) per perdita effettiva o presunta;
 - b) per demolizione;
 - c) per trasferimento o vendita all'estero;
 - d) per passaggio dalla categoria delle imbarcazioni a quella dei natanti";
- c) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:
 "Art. 7. - 1. Gli stranieri e le società estere che intendano iscrivere o mantenere l'iscrizione delle unità da diporto di loro proprietà nel registro di cui all'articolo 5, se non hanno domicilio in Italia, devono eleggerlo presso l'autorità consolare dello Stato al quale appartengono nei modi e nelle forme previsti dalla legislazione dello Stato stesso o presso un proprio rappresentante, che abbia domicilio in Italia, al quale le autorità marittime o della navigazione interna possono rivolgersi in caso di comunicazioni relative all'unità iscritta.
2. L'elezione di domicilio effettuata ai sensi del comma 1 non costituisce stabile organizzazione in Italia della società estera e, se nei confronti di agenzia marittima, non comporta nomina a raccomandatario marittimo ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 aprile 1977, n. 135.
3. Il rappresentante scelto ai sensi del comma 1, qualora straniero, deve essere regolarmente soggiornante in Italia.
4. I cittadini italiani residenti all'estero che intendono iscrivere o mantenere l'iscrizione delle unità da diporto di loro proprietà nel registro di cui all'articolo 5 devono nominare un proprio rappresentante, che abbia domicilio in Italia, al quale le autorità marittime o della navigazione interna possono rivolgersi in caso di comunicazioni relative all'unità iscritta";
- d) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:
 "Art. 8. - 1. Alle navi da diporto, gli uffici che detengono i registri di iscrizione di cui all'articolo 5, all'atto dell'iscrizione, rilasciano la licenza di navigazione di cui all'articolo 9, che ne autorizza la navigazione in acque marittime e interne senza alcun limite, nonché il certificato di sicurezza di cui all'articolo 12, che ne attesta lo stato di navigabilità.
2. Alle imbarcazioni da diporto, gli uffici che detengono i registri di iscrizione di cui all'articolo 5, all'atto dell'iscrizione, rilasciano la licenza di navigazione di cui all'articolo 9, che le autorizza al tipo di navigazione consentito dalle caratteristiche di costruzione rilevate dalla dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore o da un suo mandatario stabilito nel territorio dell'Unione europea, nonché il certificato di sicurezza di cui all'articolo 12, che ne attesta lo stato di navigabilità.
3. I documenti di navigazione rilasciati dagli uffici marittimi sono riconosciuti validi anche per le acque interne; quelli rilasciati dagli uffici provinciali del

Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici sono riconosciuti validi anche per le acque marittime.

4. Le specie di navigazione previste per le unità da diporto di cui al comma 2 sono:
- a) per le unità senza marcatura CE:
 - 1) senza alcun limite nelle acque marittime e in quelle interne;
 - 2) fino a sei miglia dalla costa nelle acque marittime;
 - b) per le unità con marcatura CE:
 - 1) senza alcun limite, per la categoria di progettazione A di cui all'allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni;
 - 2) con vento fino a forza 8 e onde di altezza significativa fino a 4 metri (mare agitato), per la categoria di progettazione B di cui all'allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni;
 - 3) con vento fino a forza 6 e onde di altezza significativa fino a 2 metri (mare molto mosso), per la categoria di progettazione C di cui all'allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni;
 - 4) per la navigazione in acque protette, con vento fino a forza 4 e onde di altezza significativa fino a 0,50 metri, per la categoria di progettazione D di cui all'allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni";

e) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:
 "Art. 9. - 1. Le licenze di navigazione sono redatte su moduli conformi ai modelli approvati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con allegato il certificato di sicurezza di cui all'articolo 12.

2. Sulla licenza di navigazione, oltre ai dati previsti dall'articolo 33 e alle annotazioni per le attività di locazione, di noleggio e insegnamento della navigazione da diporto, sono riportati il numero e la sigla di iscrizione, il tipo e le caratteristiche principali dell'unità, il nome del proprietario, il nome dell'unità, se richiesto, l'ufficio di iscrizione e il tipo di navigazione autorizzata. Sono inoltre annotati gli atti costitutivi, traslativi ed estintivi della proprietà e degli altri diritti reali e di godimento e di garanzia sull'unità di cui è stata chiesta la trascrizione.

3. Le licenze di navigazione sono rinnovate in caso di cambio del numero e della sigla dell'ufficio di iscrizione ovvero di modifiche del tipo e delle caratteristiche principali dello scafo, dell'apparato motore, del nome dell'unità e del tipo di navigazione autorizzata.

4. La licenza di navigazione e gli altri documenti prescritti dalla presente legge sono mantenuti a bordo in originale o in copia autentica, se la navigazione avviene tra porti dello Stato. La copia della denuncia di

furto o di smarrimento o di distruzione dei documenti, unitamente ad un documento che attesti la vigenza della copertura assicurativa, costituisce autorizzazione provvisoria alla navigazione tra porti nazionali per la durata di trenta giorni, a condizione che il certificato di sicurezza dell'unità sia in corso di validità.

5. Per lo svolgimento delle procedure amministrative, i documenti di bordo possono essere inviati al competente ufficio anche mediante mezzi elettronici o informatici";

f) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

"Art. 12. - 1. Il certificato di sicurezza per le navi e per le imbarcazioni da diporto attesta lo stato di navigabilità delle unità e fa parte dei documenti di bordo. Esso è rilasciato, convalidato o rinnovato con le procedure previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 ottobre 1999, n. 478";

g) l'articolo 13 è sostituito dal seguente: "Art. 13. - 1. Sono natanti:

- a) le unità da diporto a remi;
- b) le unità da diporto di lunghezza dello scafo pari o inferiore a 10 metri, misurata secondo gli opportuni standard armonizzati;
- c) ogni unità da diporto di cui alla lettera a) e alla lettera b), destinata dal proprietario alla sola navigazione in acque interne.

2. I natanti sono esclusi dall'obbligo dell'iscrizione nei registri di cui all'articolo 5, della licenza di navigazione di cui all'articolo 9 e del certificato di sicurezza di cui all'articolo 12. I natanti da diporto, a richiesta, possono essere iscritti nei registri delle imbarcazioni da diporto ed in tale caso ne assumono il regime giuridico.

3. I natanti non marcati CE possono navigare:

- a) entro 6 miglia dalla costa, ad eccezione di quelli denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole a vela e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, che possono navigare entro un miglio dalla costa, nonché degli acquascooter o moto d'acqua e mezzi simili, disciplinati con ordinanze delle competenti autorità marittime e della navigazione interna; per la conduzione degli acquascooter o moto d'acqua e mezzi simili sono richieste la maggiore età e la patente nautica, secondo quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431, e le predette ordinanze ne disciplinano restrittivamente la navigazione entro un miglio dalla costa;
- b) entro 12 miglia dalla costa, se omologati per la navigazione senza alcun limite o se riconosciuti idonei per tale navigazione da un organismo tecnico autorizzato o notificato; in tale caso durante la

navigazione deve essere tenuta a bordo copia del certificato di omologazione con relativa dichiarazione di conformità ovvero l'attestazione di idoneità rilasciata dal predetto organismo.

4. I natanti provvisti di marcatura CE possono navigare nei limiti stabiliti dalla categoria di progettazione di appartenenza, di cui all'allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni.

5. L'utilizzazione dei natanti da diporto finalizzata alla locazione o al noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale è disciplinata, per quanto concerne le modalità della loro condotta, con ordinanza del capo del circondario";

h) l'articolo 33 è sostituito dal seguente:

"Art. 33. - 1. Per le navi e le imbarcazioni da diporto, l'autorità che rilascia la licenza di navigazione annota sulla stessa il numero massimo delle persone trasportabili, sulla base dei dati riportati nella documentazione tecnica presentata per l'iscrizione dell'unità.

2. Per i natanti da diporto il numero massimo delle persone trasportabili è documentato come segue:

- a) per le unità munite di marcatura CE, dalla targhetta del costruttore o dal manuale del proprietario, di cui ai punti 2.2 e 2.5 dell'allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni;

b) per le unità non munite di marcatura CE:

- 1) se omologate, da copia del certificato di omologazione e della dichiarazione di conformità del costruttore;
- 2) se non omologate, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 ottobre 1999, n. 478.

3. È responsabilità del comandante o del conduttore dell'unità da diporto verificare prima della partenza la presenza a bordo di personale qualificato e sufficiente per formare l'equipaggio necessario per affrontare la navigazione che intende intraprendere, anche in relazione alle condizioni meteo-marine previste e alla distanza da porti sicuri";

i) l'articolo 35 è sostituito dal seguente:

"Art. 35. - 1. A giudizio del comandante o del conduttore, i servizi di bordo delle imbarcazioni da diporto possono essere svolti anche dalle persone imbarcate in qualità di ospiti purché abbiano compiuto il sedicesimo anno di età per i servizi di coperta, camera e cucina e il diciottesimo anno di età per i servizi di macchina.

2. I servizi di bordo delle navi da diporto sono svolti dal personale iscritto nelle matricole della gente di mare e della navigazione interna.

3. I servizi complementari di bordo, di camera e di cucina possono essere svolti dalle persone imbarcate sulle navi da diporto, in qualità di ospiti, purché abbiano compiuto il sedicesimo anno di età”;

l) l'articolo 37 è sostituito dal seguente:

“Art. 37. - 1. Il proprietario di una unità da diporto, qualora intenda imbarcare quali membri dell'equipaggio marittimi iscritti nelle matricole della gente di mare o della navigazione interna, deve preventivamente richiedere all'autorità competente apposito documento, redatto in conformità al modello di cui al decreto del Ministro per la marina mercantile 20 marzo 1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 24 maggio 1973, ai fini dell'iscrizione dei nominativi del personale marittimo imbarcato e per gli altri dati indicati nello stesso documento”;

m) l'articolo 39 è sostituito dal seguente:

“Art. 39. - 1. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta di una unità da diporto senza avere conseguito la prescritta abilitazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.066 euro a 8.263 euro; la stessa sanzione si applica a chi assume o ritiene il comando o la condotta di una unità da diporto senza la prescritta abilitazione perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti; la sanzione è raddoppiata nel caso di comando o condotta di una nave da diporto.

2. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta di una unità da diporto con una abilitazione scaduta è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 207 euro a 1.033 euro.

3. Salvo che il fatto costituisca violazione della normativa sulle aree marine protette, chi nell'utilizzo di una unità da diporto non osserva una disposizione di legge o di regolamento o un provvedimento legalmente emanato dall'autorità competente in materia di uso del demanio marittimo, del mare territoriale e delle acque interne, ivi compresi i porti, ovvero non osserva una disposizione di legge o di regolamento in materia di sicurezza della navigazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 207 euro a 1.033 euro. Se il fatto è commesso con l'impiego di un natante da diporto la sanzione è ridotta alla metà.

4. Chiunque, al di fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, non osserva una disposizione della presente legge o un provvedimento emanato dall'autorità competente in base alla presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50 euro a 500 euro.

5. Nelle ipotesi di cui al comma 1, si applica la sanzione della sospensione della licenza di navigazione per trenta giorni. Il periodo di sospensione della

navigazione è riportato sulla licenza di navigazione medesima”;

n) il primo comma dell'articolo 47 è sostituito dal seguente:

“La responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione delle unità da diporto, come definite dall'articolo 1, comma 3, della presente legge, è regolata dall'articolo 2054 del codice civile”;

o) il primo e il secondo comma dell'articolo 48 sono sostituiti dai seguenti:

“Le disposizioni della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, si applicano alle unità da diporto, come definite all'articolo 1, comma 3, della presente legge, con esclusione delle unità a remi e a vela non dotate di motore ausiliario.

Le disposizioni della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, si applicano ai motori autovivibili di qualsiasi potenza, indipendentemente dall'unità alla quale vengono applicati”;

p) l'articolo 49 è sostituito dal seguente:

“Art. 49. - 1. Su tutte le unità da diporto con scafo di lunghezza superiore a 24 metri è fatto obbligo di installare un impianto ricetrasmittente in radiotelefonica ad onde etometriche secondo le norme stabilite dall'autorità competente.

2. A tutte le unità da diporto con scafo di lunghezza pari o inferiore a 24 metri, che navigano a distanza superiore alle 6 miglia dalla costa, è fatto obbligo di essere dotate almeno di un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF), anche portatile, secondo le norme stabilite dall'autorità competente.

3. Tutti gli apparati ricetrasmittenti installati a bordo delle unità da diporto sono esonerati dal collaudo e dalle ispezioni ordinarie. Il costruttore, o un suo legale rappresentante, rilascia una dichiarazione attestante la conformità dell'apparato alla normativa vigente ovvero, se trattasi di unità proveniente da uno Stato non comunitario, alle norme di uno degli Stati membri dell'Unione europea o dello spazio economico europeo. Gli apparati sprovvisti della certificazione di conformità sono soggetti al collaudo da parte dell'autorità competente.

4. L'istanza per il rilascio della licenza di esercizio dell'apparato radiotelefonico, rivolta all'autorità competente e corredata della dichiarazione di conformità, è presentata all'ufficio di iscrizione dell'unità, che provvede:

a) all'assegnazione del nominativo internazionale;

b) al rilascio della licenza provvisoria di esercizio;

c) alla trasmissione all'autorità competente della documentazione per il rilascio della licenza definitiva di esercizio.

5. La licenza provvisoria di esercizio resta valida fino

Articolo 2

Unità da diporto impiegate in attività di noleggio

1. La lettera b) del comma 8 dell'articolo 10 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, è sostituita dalla seguente:

“b) per noleggio di unità da diporto, il contratto con cui una delle parti, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra parte l'unità da diporto per un determinato periodo da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto. L'unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio”.

2. È istituita la qualifica professionale di comandante di nave da diporto adibita al noleggio.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanati uno o più regolamenti concernenti:

a) il conseguimento della qualificazione professionale di comandante di nave da diporto adibita al noleggio di cui al comma 2;

b) la disciplina in materia di sicurezza delle unità da diporto impiegate in attività di noleggio, nonché la determinazione del numero minimo dei componenti l'equipaggio, d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

c) i titoli e le qualifiche professionali per lo svolgimento dei servizi di bordo delle unità da diporto impiegate in attività di noleggio e delle navi da diporto;

d) l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 10 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, come modificato dal presente articolo.

4. Il comma 13 dell'articolo 10 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, è abrogato.

5. Le condizioni economiche, normative, previdenziali e assicurative dei marittimi italiani e comunitari imbarcati sulle unità da diporto impiegate in attività di noleggio sono disciplinate dalle norme vigenti in materia di contratto di arruolamento e dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

6. Fermo restando quanto disposto dal testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, il rapporto di lavoro del personale non comunitario imbarcato a bordo delle unità da diporto

al rilascio della licenza definitiva; la licenza è riferita all'apparato radiotelefonico di bordo ed è sostituita solo in caso di sostituzione dell'apparato stesso.

6. La domanda per il rilascio della licenza di esercizio dell'apparato radiotelefonico installato a bordo dei natanti, corredata della dichiarazione di conformità, è presentata all'ispettorato regionale avente la giurisdizione sul luogo in cui il richiedente ha la propria residenza. Il medesimo ispettorato provvede ad assegnare un indicativo di chiamata di identificazione, valido indipendentemente dall'unità in cui l'apparato viene installato.

7. Gli apparati ricetrasmittenti installati a bordo delle unità da diporto che non effettuano traffico di corrispondenza pubblica non sono soggetti all'obbligo di affidamento della gestione ad una società concessionaria e di corresponsione del relativo canone.

8. I contratti per l'esercizio di apparati radioelettrici stipulati con le società concessionarie possono essere disdetta alla scadenza nei termini stabiliti. Copia della disdetta è inviata all'autorità competente, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'assunzione di responsabilità della funzionalità dell'apparato e l'impegno ad utilizzare l'apparato stesso ai soli fini di emergenza e per la sicurezza della navigazione.

9. La licenza di esercizio, rilasciata per il traffico di corrispondenza, ha validità anche per l'impiego dell'apparato ai fini della sicurezza della navigazione.

10. Il Ministero delle comunicazioni, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può disporre, quando lo ritenga opportuno o su richiesta degli organi di controllo dell'amministrazione, ispezioni e controlli presso i costruttori, gli importatori, i distributori e gli utenti”;

q) l'articolo 54 è sostituito dal seguente:

“Art. 54. - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate, entro il 30 settembre 2003, le norme di attuazione della presente legge”;

r) dopo l'articolo 54, è inserito il seguente:

“Art. 54-bis. - 1. I procedimenti amministrativi relativi alle unità da diporto devono essere portati a termine entro venti giorni dalla data di presentazione della documentazione prescritta”.

2. Fino alla data di entrata in vigore delle norme di attuazione di cui all'articolo 54 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come sostituito dal comma 1, lettera q), del presente articolo, continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge, le norme di attuazione previgenti.

impiegate in attività di noleggio è disciplinato dalle disposizioni vigenti nello Stato italiano o nello Stato di appartenenza del marittimo non comunitario a scelta delle parti e comunque nel rispetto delle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro per il settore del lavoro marittimo.

Articolo 3

Navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche

1. Possono essere iscritte nel Registro internazionale di cui all'articolo 1 del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, ed essere assoggettate alla relativa disciplina, le navi con scafo di lunghezza superiore a 24 metri e comunque di stazza lorda non superiore alle 1.000 tonnellate, adibite in navigazione internazionale esclusivamente al noleggio per finalità turistiche.

2. Le navi di cui al comma 1, iscritte nel Registro internazionale:

a) sono abilitate al trasporto di passeggeri per un numero non superiore a 12, escluso l'equipaggio;

b) sono munite di certificato di classe rilasciato da uno degli organismi autorizzati ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, come modificato dal decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169;

c) sono sottoposte alle norme tecniche e di conduzione previste dal regolamento di sicurezza di cui al comma 3.

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è emanato il regolamento di sicurezza recante le norme tecniche e di conduzione cui sono sottoposte le navi di cui al comma 1.

4. Le navi di cui al comma 1 sono armate di norma con equipaggio di due persone, più il comandante, di nazionalità italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea.

Qualora lo ritenga necessario, il comandante può aggiungere all'equipaggio componenti di altra nazionalità.

5. Alle navi di cui al comma 1 non si applica la limitazione concernente i servizi di cabotaggio disposta dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni.

6. Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione di quelle di cui al comma 3, hanno effetto a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regolamento di cui al comma 2, lettera c).

7. All'onere derivante dall'attuazione del presente

articolo, pari a 4,338 milioni di euro per l'anno 2003, 7,288 milioni di euro per l'anno 2004 e 6,024 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 4

Segnalazione delle aree dei parchi e delle riserve marine

1. All'articolo 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: "9-bis. I limiti geografici delle aree protette marine entro i quali è vietata la navigazione senza la prescritta autorizzazione sono definiti secondo le indicazioni dell'Istituto idrografico della Marina e individuati sul territorio con mezzi e strumenti di segnalazione conformi alla normativa emanata dall'Association Internationale de Signalisation Maritime-International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities (AISM-IALA)".

2. All'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Qualora l'area protetta marina non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 9-bis, chiunque, al comando o alla conduzione di un'unità da diporto, che comunque non sia a conoscenza dei vincoli relativi a tale area, violi il divieto di navigazione a motore di cui all'articolo 19, comma 3, lettera e), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 euro a 1.000 euro".

3. All'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. La sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 2 è determinata in misura compresa tra 25 euro e 500 euro, qualora l'area protetta marina non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 9-bis, e la persona al comando o alla conduzione dell'unità da diporto non sia comunque a conoscenza dei vincoli relativi a tale area".

Articolo 5

Modifiche al codice della navigazione

1. Al primo comma dell'articolo 146 del codice della navigazione, le parole: "e dagli altri uffici designati dal Ministro per le comunicazioni" sono sostituite dalle seguenti: "sedi di direzione marittima. Le matricole tenute dai compartimenti marittimi che non siano sede di direzione marittima e dagli altri uffici sono

accentrate presso le direzioni marittime sovraordinate".

2. Dopo il primo comma dell'articolo 1164 del codice della navigazione, è aggiunto il seguente: "Salvo che il fatto costituisca reato o violazione della normativa sulle aree marine protette, chi non osserva i divieti fissati con ordinanza dalla pubblica autorità in materia di uso del demanio marittimo per finalità turistico-ricreative dalle quali esuli lo scopo di lucro, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 euro a 1.000 euro".

Articolo 6

Delega al Governo per l'emanazione del codice sulla nautica da diporto.

Disposizioni varie

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con gli altri Ministri interessati, un decreto legislativo recante il codice delle disposizioni legislative sulla nautica da diporto, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) coordinamento e armonizzazione di tutte le normative nazionali e comunitarie comunque rilevanti nella materia della nautica da diporto;

b) semplificazione e snellimento delle procedure, tenendo conto anche delle seguenti misure:

1) semplificazione e snellimento del procedimento di iscrizione e di trascrizione nei registri delle imbarcazioni e delle navi da diporto e delle procedure attinenti al rilascio e al rinnovo del certificato di sicurezza nonché alla istituzione di registri nazionali;

2) revisione dell'obbligo di stazzatura per le unità da diporto;

3) rinvio alle norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto e alle norme EN/ISO 8665 per l'accertamento della potenza dei relativi motori, ai sensi della direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 1994, e successive modificazioni;

4) previsione di una nuova tabella unica in materia di tributi per le prestazioni e i servizi resi dagli organi dello Stato competenti in materia di navigazione da diporto, che sostituisca le tabelle previste da precedenti disposizioni;

5) semplificazione degli adempimenti amministrativi relativi all'utilizzo, per le sole esigenze di soccorso, delle stazioni radiotelefoniche in dotazione alle unità da diporto;

c) eliminazione delle duplicazioni di competenza sulla base delle seguenti ulteriori misure:

1) revisione delle competenze degli uffici marittimi e della motorizzazione civile in materia di nautica da diporto;

2) affidamento al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero delle attività produttive della vigilanza sulla rispondenza alle norme tecniche di attrezzature e dotazione da utilizzare a bordo di unità da diporto;

d) previsione di soluzioni organizzative tali da garantire una completa, efficace e tempestiva informazione a favore dell'utenza;

e) revisione della disciplina delle patenti nautiche nel contesto comunitario e in quello degli accordi internazionali stipulati dall'Italia, in modo da coordinare le competenze amministrative e definire nuovi criteri in materia di requisiti fisici per il conseguimento della patente nautica, in particolare per le persone disabili;

f) previsione dell'impegno della scuola pubblica e privata nell'insegnamento dell'educazione marinara anche prevedendo la creazione di specifici corsi di istruzione per il settore del turismo nautico;

g) previsione dell'emanazione delle norme regolamentari necessarie all'adeguamento delle disposizioni attuative in materia di nautica da diporto, ivi incluse quelle in materia di sicurezza della navigazione, prevedendo, tra l'altro, l'uso obbligatorio di dispositivi di sicurezza elettronici in grado di consentire, in caso di caduta in mare, oltre alla individuazione della persona, la disattivazione del pilota automatico e l'arresto dei motori;

h) indicazione espressa delle norme da intendere abrogate alla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Il Governo trasmette alle Camere lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1, accompagnato dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.

Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro venti giorni dall'assegnazione, indicando specificamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai principi e criteri direttivi di cui al presente articolo.

4. Il Governo, esaminati i pareri di cui al comma 3, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, il testo per il parere definitivo delle competenti Commissioni parlamentari, che deve essere espresso entro venti giorni dall'assegnazione.

Decorso inutilmente i termini previsti dal presente comma, il decreto legislativo può comunque essere

emanato.

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dal presente articolo, il Governo può emanare, con la procedura di cui al presente articolo, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, disposizioni integrative o correttive del medesimo decreto legislativo.

6. Gli uffici competenti a ricevere il rapporto previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativamente agli illeciti amministrativi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, e al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 aprile 2001, n. 78, sono le Capitanerie di porto.

7. A decorrere dal 1° luglio 2004, le attribuzioni relative ai beni del demanio marittimo, già trasferite alla regione Sicilia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1977, n. 684, sono esercitate direttamente dall'amministrazione regionale.

8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Articolo 7

Unità navali storiche

1. Sono considerati beni culturali, ai sensi e per gli effetti del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, le navi e i galleggianti di cui all'articolo 136 del codice della navigazione e le unità da diporto di cui all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come da ultimo modificato dalla presente legge, compresi i beni navali che ne siano dotazione o accessorio, che abbiano più di 25 anni di età dal momento della costruzione e presentino almeno uno dei seguenti requisiti:

- rappresentino un caso particolare per la peculiarità progettuale, tecnica, architettonica o ingegneristica della costruzione o per la scelta dei materiali impiegati;
- abbiano raggiunto traguardi sportivi o tecnici che li abbiano resi conosciuti ovvero siano stati protagonisti di eventi particolari;
- rivestano un interesse storico o etnologico o derivante dalle personalità che li hanno posseduti;
- abbiano contribuito attivamente allo sviluppo sociale ed economico del Paese;
- siano fedeli riproduzioni di imbarcazioni storiche, purché utilizzati come strumenti sussidiari, illustrativi e didattici.

2. I beni di cui al comma 1 sono soggetti alla disciplina di cui ai capi I e II del titolo I del citato testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

3. Il Ministro per i beni e le attività culturali, con

proprio decreto, nomina una commissione incaricata di esprimersi obbligatoriamente su:

- il possesso dei requisiti di cui al comma 1;
- i provvedimenti di individuazione, di tutela, di valorizzazione, di conservazione, di restauro e altri interventi sui beni di cui al comma 1;
- il possesso dei requisiti di professionalità e di affidabilità da parte dei cantieri navali nazionali e degli artigiani maestri del legno, ivi compresi i maestri d'ascia e assimilati, che possono procedere agli interventi di restauro dei beni di cui al comma 1.

4. Dall'attuazione del comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è emanato il regolamento per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo.

Articolo 8

Ordinanze di polizia marittima

1. In deroga all'articolo 59 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, le ordinanze di polizia marittima concernenti la disciplina dei limiti di navigazione rispetto alla costa sono emanate dal capo del compartimento marittimo.

Articolo 9

Disposizioni inerenti i controlli di sicurezza della navigazione

1. I controlli relativi alla sicurezza della navigazione rientrano nella preminente competenza del Corpo delle capitanerie di portoguardia costiera.

2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti indica, con specifiche direttive, i criteri per lo svolgimento dei controlli in materia di sicurezza della navigazione da diporto.

Art. 10

Modifica all'articolo 1 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814

1. All'articolo 1 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, il terzo comma è sostituito dal seguente: "I rimorchi con massa uguale o superiore a 3,5 tonnellate sono iscritti nel registro di cui al numero 1 del primo comma, in appositi volumi, con fogli aventi numerazione progressiva propria, distinta da quella dei volumi per le autovetture, gli autocarri e gli altri veicoli ad essi assimilabili".

Art. 11

Disposizioni in materia di sinistri e inchieste formali

1. In caso di sinistro concernente in modo esclusivo unità da diporto non adibite al noleggio, ove dal fatto non derivi l'apertura di procedimento penale,

l'inchiesta formale di cui all'articolo 579 del codice della navigazione è disposta solo ad istanza degli interessati.

Art. 12

Azioni emesse da società concessionarie di porti o approdi turistici

1. Le azioni emesse da società concessionarie di porti o approdi turistici le quali attribuiscono il diritto all'utilizzo di posti di ormeggio presso tali strutture non costituiscono strumento finanziario ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, lettera a), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Art. 13

Disposizioni concernenti le concessioni di beni demaniali marittimi per finalità turistico-ricreative nonché l'esercizio di attività portuali

1. Le parole: "Le concessioni di cui al comma 1" di cui al comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 10 della legge 16 marzo 2001, n. 88, si interpretano nel senso che esse sono riferite alle sole concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, quali indicate nelle lettere da a) ad f) del comma 1 del medesimo articolo 01.

2. Al comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge n. 400 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 494 del 1993, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni del presente comma non si applicano alle concessioni rilasciate nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali dalle autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84".

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge n. 400 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 494 del 1993, è aggiunto il seguente comma: "2-bis. Le concessioni di cui al comma 2 che siano di competenza statale sono rilasciate dal capo del compartimento marittimo con licenza".

4. Al comma 7 dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è aggiunto il seguente periodo:

"Su motivata richiesta dell'impresa concessionaria, l'autorità concedente può autorizzare l'affidamento ad altre imprese portuali, autorizzate ai sensi dell'articolo 16, dell'esercizio di alcune attività comprese nel ciclo operativo".

Articolo 14

Sgravi contributivi

1. I benefici di cui all'articolo 21, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, possono essere accordati anche in misura superiore al 25 per cento qualora consentito dagli stanziamenti allo scopo previsti.

Articolo 15

Disposizioni abrogate

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

- gli articoli 2, 3, 29, 34, 40, 41 e 42 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni;
- gli articoli 15, 17 e 18 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e successive modificazioni;
- l'articolo 15 della legge 5 maggio 1989, n. 171, e successive modificazioni;
- il comma 3-bis dell'articolo 1 della legge 12 luglio 1991, n. 202, e successive modificazioni;
- i commi 6 e 12-bis dell'articolo 65 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
- l'articolo 3 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 498, e successive modificazioni;
- gli articoli 11, 12, 13, 14, 18, comma 2, e 19, comma 3, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la tassa di stazionamento di cui all'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, abrogato dal comma 1, lettera b), del presente articolo, non è più dovuta.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a 10.870.000 euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo utilizzando:

- quanto a 2.941.000 euro per l'anno 2003, 2.120.000 euro per l'anno 2004 e 5.791.000 euro a decorrere dall'anno 2005, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
- quanto a 7.929.000 euro per l'anno 2003, 5.456.000 euro per l'anno 2004 e 5.079.000 euro a decorrere dall'anno 2005, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno;
- quanto a 3.294.000 euro per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**D.P.R. 27 aprile 2004 -
Parziale annullamento del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 13
settembre 2002, concernente "Recepimento
dell'accordo fra lo Stato, le Regioni e le
Province Autonome sui principi per
l'armonizzazione, la valorizzazione e lo
sviluppo del sistema turistico"**

(G.U., 26 maggio 2004, n. 122)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, pervenuto in data 12 febbraio 2003, con il quale l'A.N.G.T. - Associazione nazionale guide turistiche, nella persona del legale rappresentante, chiede che venga annullato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 settembre 2002, di recepimento dell'accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome sui principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico, nella parte relativa ai criteri per l'esercizio della attività di guida turistica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;

Vista la legge 21 luglio 2000, n. 205;

Visto il parere espresso dalla Sezione prima del Consiglio di Stato nella adunanza del 3 dicembre 2003, n. 3165/2003, il cui testo si allega al presente decreto e le cui considerazioni si intendono qui integralmente riprodotte;

Considerato che il Consiglio di Stato, con il suddetto parere, ha ritenuto che il ricorso straordinario debba essere accolto, con annullamento in parte qua delle impugnate disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 settembre 2002;

Sulla proposta del Ministro per gli affari regionali;

Decreta:

[Articolo unico]

Nei sensi indicati nel parere del Consiglio di Stato è annullato l'art. 1, n. 6, lettera g) e lettera n), dell'allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 25 settembre 2002.

**CONSIGLIO DI STATO - Adunanza della Sezione
prima - 3 dicembre 2003, n. sezione 3165/2003**

Oggetto: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ricorso straordinario al Capo dello Stato presentato dall'Associazione nazionale guide turistiche, per l'annullamento in parte qua del D.P.C.M. in data 13 settembre 2002, recante "Recepimento dell'accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome sui principi

per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico".

La Sezione

Vista la relazione trasmessa con nota prot. n. A.R./5337/83/1.5.2.4.9.4 in data 17 luglio 2003, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali - Ufficio I - Ufficio per gli affari generali, il personale, la programmazione e il controllo, chiede il parere del Consiglio di Stato in ordine al ricorso straordinario indicato in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore-estensore Consigliere Cesare Lamberti;

Premesso quanto esposto nella relazione dell'Amministrazione referente e nel ricorso straordinario;

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 settembre 2002, n. 225, sono stati approvati i principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico definiti dall'accordo fra lo Stato, le regioni e le province autonome, preso in sede di conferenza Stato-regioni nella seduta del 14 febbraio 2002 ai fini dell'adozione del provvedimento attuativo dell'art. 2, comma 4, L. 29 marzo 2001, n. 135.

Secondo la ricorrente, l'Associazione nazionale guide turistiche, l'art. 1, comma 2, del decreto e l'art. 1, n. 6, lett. g) ed n) dell'accordo allegato, in particolare, rinviano alle normative regionali di settore - e pertanto semplicemente e in bianco - la definizione dei requisiti e delle modalità di esercizio su tutto il territorio nazionale delle professioni turistiche e la fissazione di criteri uniformi per l'espletamento degli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche. Le disposizioni abdicano in tale modo alla potestà statale di fissazione degli indispensabili principi fondamentali riaffermata dall'art. 2, comma 4, lettera g), della L. n. 135/2002, che demanda al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di determinare i requisiti e le modalità di esercizio su tutto il territorio nazionale delle professioni turistiche per le quali si ravvisa la necessità di profili omogenei ed uniformi.

Sempre ad avviso dell'associazione ricorrente, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nell'applicare alla professione di guida turistica il nuovo disposto dell'art. 117 della Costituzione, avrebbe ritenuto assorbente il carattere turistico rispetto al carattere professionale di tale attività. Sia pur nel contesto del turismo quale oggetto della competenza regionale esclusiva ai sensi dell'art. 117, comma 4, lo svolgimento delle attività connesse non è, invece, separabile da aspetti professionali da sottoporre alla

competenza concorrente dello Stato ai sensi dell'art. 117, comma 3. Il permanere dell'intervento statale è vieppiù giustificato dalla circostanza che non solo le professioni, ma anche la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali appartengono al novero della legislazione concorrente.

Ciò premesso, la ricorrente, l'Associazione nazionale guide turistiche, ha addotto che l'impugnato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 settembre 2002 concreterebbe la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2, comma 4, lett. g), L. n. 135/2001 (legge di riforma della legislazione nazionale sul turismo) in quanto l'attribuzione a fissare principi uniformi per la disciplina della professione di guida turistica sarebbe stata dismessa dallo Stato malgrado la delega attribuitagli nel predetto articolo di legge. In luogo di stabilire requisiti e modalità di esercizio nel territorio nazionale delle professioni turistiche, il suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ne avrebbe in realtà demandato la definizione ad una successiva determinazione da emanare unicamente a seguito di accordo tra fra lo Stato, le regioni e le province autonome.

L'associazione ricorrente ha depositato il proprio statuto ed ha premesso all'esposizione dei motivi di ricorso un *excursus* sulla professione di guida turistica: annoverata fra i mestieri girovaghi dalla L. 23 dicembre 1888 (poi confluita nel testo unico 30 giugno 1889, n. 6144 e nel regolamento di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 8 novembre 1889, n. 6517) è stata sempre caratterizzata dalla garanzia per il turista della corretta valorizzazione e conoscenza del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale del Paese. Il ruolo della guida turistica è stato riformato a partire dal T.U.L.P.S. del 1926 (regio decreto 6 novembre 1926, n. 1848 e regio decreto 21 gennaio 1929, n. 62) che prevedeva l'espletamento di un giudizio di idoneità tecnica per l'ottenimento della licenza allo svolgimento di attività di guida e degli altri mestieri connessi al turismo.

L'assetto sopradescritto è rimasto invariato nella successiva legislazione (artt. 123 e 125, T.U.L.P.S. 18 giugno 1931, n. 77; artt. 234 e 241, regio decreto 6 maggio 1940, n. 635) ed è rimasto immutato salvo il trasferimento al sindaco del potere di rilasciare le licenze attribuito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977.

La legge quadro sul turismo 17 maggio 1983, n. 217, ha disciplinato all'art. 11 l'attività di guida turistica delineandola: a) come oggetto di vera e propria professione i cui esercenti sono iscritti in albi o registri; b) come attività il cui servizio richiede il passaggio di apposito esame di idoneità; c) come attività in stretta

connessione al patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale. I principi fondamentali di libertà di stabilimento in materia di professioni turistiche sono contenuti nelle direttive 75/368/CEE e 75/369/CEE, attuate con la legge n. 428/1990 e con il decreto legislativo n. 391/1991. Detti principi sono stati precisati nella sentenza della Corte di giustizia 26 febbraio 1991, n. 198/89. Con decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1995 è stato emanato un primo atto di indirizzo e coordinamento alle regioni circa la possibilità di accomandare i gruppi di turisti in visita ai musei e monumenti (Min. interno, circolari 24 ottobre 1996, n. 559/C.19551-10900(27) 20 -Gazzetta Ufficiale n. 286/1996). Entrata in vigore la disciplina di cui alla L. 29 marzo 2001, n. 135 (riforma della legislazione nazionale del turismo), l'art. 2, comma 4, lett. g) ha delegato al Presidente del Consiglio dei Ministri di definire con proprio decreto ai sensi dell'art. 44, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, i principi e gli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico, i requisiti e le modalità di esercizio su tutto il territorio nazionale delle professioni turistiche per le quali si ravvisa la necessità di profili omogenei ed uniformi.

La Presidenza del Consiglio ha richiamato l'istruttoria svolta e gli avvisi espressi dal Ministero delle attività produttive nella nota del 25 marzo 2003 e dalla Segreteria della Conferenza Stato-regioni nella nota dell'8 maggio 2003. Ha poi osservato come l'attività di guida turistica non può essere inserita tra le professioni regolamentate ai sensi dell'art. 2229 c.c., che disciplina le posizioni professionali c.d. protette: il decreto è quindi in linea con gli orientamenti della Autorità garante della concorrenza e del mercato e con la legislazione europea che hanno ritenuto inopportuno adottare ulteriori regolamentazioni in materia di professioni non regolamentate che avrebbero avuto la conseguenza sostanziale di estendere l'area delle professioni c.d. protette.

La Presidenza del Consiglio ha, inoltre, osservato come l'attività di guida turistica presenti caratteri di stabilità consolidati e non ha certamente carattere emergente ed è già in atto disciplinata anche da leggi regionali. In luogo di stabilire una nuova disciplina generale delle professioni turistiche, il legislatore ha inteso valorizzare il previo accordo delle regioni interessate nell'adottare ulteriori requisiti e modalità di esercizio. Considerato:

1. Vengono all'esame della Sezione l'art. 1, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 settembre 2002, in particolare, l'art. 1, n. 6, lettera g) e lettera n) dell'allegato al predetto decreto nella parte

in cui rinviano alle normative regionali di settore la definizione dei requisiti e delle modalità di esercizio su tutto il territorio nazionale delle professioni turistiche (art. 1, n. 6, lettera g) dell'allegato) e la definizione di criteri uniformi per l'espletamento degli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche (part. 1, n. 6, lettera n) dell'allegato).

Quale organismo maggiormente rappresentativo a livello nazionale dei professionisti muniti di autorizzazione amministrativa allo svolgimento dell'attività di guida turistica, l'Associazione nazionale guide turistiche ha impugnato, per questa parte, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 settembre 2002 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 settembre 2002, n. 225) di recepimento dell'accordo fra lo Stato, le regioni e le province autonome sui principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico con il presente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

1.1. L'associazione ricorrente ha sostenuto che la potestà attribuita alle regioni e alle province autonome di definire concordemente i requisiti e le modalità di esercizio su tutto il territorio nazionale delle professioni turistiche e di definire i criteri autonomi per l'espletamento degli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche costituisce abdicazione dalla competenza propria dello Stato di determinare uniformemente per tutto il territorio nazionale i principi propri della professione di guida turistica.

La titolarità di siffatto compito era stata conferita allo Stato dall'art. 7, comma 5, l. 20 marzo 2001, n. 135, di riforma della legislazione nazionale sul turismo e allo Stato sarebbe rimasta anche dopo la riforma del titolo quinto della Costituzione, stante la collocazione della disciplina delle professioni fra le materie di competenza concorrente di cui all'art. 117, comma 3, Cost. per le quali lo Stato mantiene ancora la potestà di determinare i principi fondamentali. Anche se il turismo è stato collocato fra gli oggetti di competenza esclusiva delle regioni di cui all'art. 117, comma 4, Cost., la collocazione delle professioni senza altra restrizione o limite fra le materie di cui lo Stato mantiene la riserva a stabilire i principi fondamentali, secondo l'art. 117, comma 3, Cost., giustifica la permanenza dell'intervento statale per quanto concerne l'attività di guida turistica, dato il suo carattere di vera e propria professione consolidatosi nel tempo.

2. La Sezione ritiene anzitutto che l'attività di guida turistica non possa essere compresa dal novero delle professioni c.d. regolamentate o protette ai sensi dell'art. 2229 c.c., così condividendo l'avviso della Presidenza del Consiglio. Quella di guida turistica non

è infatti fra le attività per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi, l'accertamento dei cui requisiti è demandato, sotto la vigilanza dello Stato, alle associazioni professionali titolari di potestà disciplinare e competenti a provvedere alla tenuta dei relativi albi od elenchi, come previsto dall'art. 2229 c.c.

Lo stesso art. 7, comma 5, l. 29 marzo 2001, n. 135, qualifica la guida dei turisti fra i servizi che insieme all'assistenza, all'accoglienza e all'accompagnamento compongono la categoria generale delle professioni turistiche, intese come "quelle che organizzano e forniscono servizi di promozione dell'attività turistica". La norma, pur qualificando la guida dei turisti fra le attività connesse alle professioni turistiche, esclude, però, che le regioni possano autorizzarne l'esercizio.

Alle regioni è, infatti, attribuito dal successivo comma 6 dell'art. 7, l. n. 135/2001, il potere di autorizzare l'esercizio allo svolgimento delle attività tipiche delle professioni turistiche con validità sull'intero territorio nazionale (in conformità ai criteri stabiliti dal decreto sui principi e obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico), ma con espressa eccezione per le guide turistiche.

2.1. L'esercizio dell'attività di guida turistica rimane pertanto sottoposto dall'art. 123, regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (analogamente agli interpreti, ai corrieri alle guide e ai portatori alpini) alla licenza del Questore, la cui concessione è subordinata all'accertamento della capacità tecnica del richiedente. Tale accertamento è di competenza delle regioni, secondo l'art. 11, l. 17 maggio 1983, n. 217, che demanda loro di accertare i requisiti per l'esercizio delle professioni di guida turistica e di tutte le altre attività o professioni attinenti al turismo. E ciò conformemente all'art. 7, lettera i), decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6, che ha trasferito alle regioni a statuto ordinario tutte le funzioni già esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di guide, corrieri e interpreti, ferme le attribuzioni degli organi statali relative alla pubblica sicurezza di cui all'art. 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 6/1972.

2.2. Ai fini dell'inquadramento fra le libere professioni in senso proprio, è perciò irrilevante che l'art. 11, l. n. 217/1983, nel definire l'attività guida turistica ne ponga in evidenza il carattere professionale, sia in relazione ai modi del suo esercizio, che in rapporto alle conoscenze che la regione è tenuta ad accertare. In disparte l'osservazione che identica terminologia ed analogo regime sono stabiliti dall'art. 11, l. n. 217/1983 per le altre attività inerenti al turismo e lo stesso uso del

termine professione sia stato fatto dalla l. 217/1983 anche per queste altre attività, nessuna delle disposizioni sopra riportate subordina l'esercizio dell'attività di guida turistica al possesso di requisiti uniformi e all'iscrizione in appositi albi o elenchi comunque soggetti alla vigilanza dello Stato, come l'art. 2229 c.c. richiede per le professioni regolamentate.

3. Non è conclusivamente sostenibile che l'attività di guida turistica possa essere definita professione ed inquadrata come tale fra le materie di legislazione concorrente ai sensi dell'art. 117, comma terzo, Cost. (nel testo introdotto dall'art. 3, legge Cost. 18 ottobre 2001, n. 3), per le quali la determinazione dei principi fondamentali è riservata alla legislazione dello Stato, pur spettando alle regioni la potestà legislativa.

L'ambito individuabile delle professioni è quello che si desume dall'art. 33, comma quinto, Cost., quando prevede un esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione: la materia richiama il valore legale dei titoli di studio e la disciplina dell'ordinamento civile delle professioni.

3.1. Anche volendo dare il massimo dello spazio all'interpretazione analogica, con particolare attenzione all'eventuale prevalenza della componente intellettuale e a criteri che si rifacciano alla tradizione storica della professione di guida turistica, non appare alla Sezione superabile la circostanza che, perché essa possa essere esercitata, non richieda il possesso di un titolo di studio avente valore legale uniforme per tutto il territorio nazionale né l'iscrizione in appositi albi, così come previsto dall'art. 2229 c.c., come la maggior parte delle professioni intellettuali.

Non trova, pertanto, spazio alcuno che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 settembre 2002 demanderebbe la definizione dei requisiti e delle modalità di esercizio su tutto il territorio nazionale delle professioni turistiche e la fissazione di criteri uniformi per l'espletamento degli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche (art. 1, n. 6, lett. g) e n) dell'allegato) alle normative regionali di settore senza considerare la competenza concorrente dello Stato, riconosciuta dall'art. 117, comma terzo, Cost. in materia di professioni.

3.2. E, parimenti, non è sostenibile che l'esercizio, in forma concorrente della potestà dello Stato in materia di professione di guida turistica trovi sostegno nella valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali, anche oggetto del novellato art. 117, comma terzo, Cost.

Distinguendo la tutela dei beni culturali, oggetto di attribuzione esclusivamente statale nel primo elenco,

dalla loro valorizzazione, oggetto di competenza ripartita nel secondo elenco, il novellato art. 117, comma terzo, Cost. ha inteso riferirsi a tutte le attività idonee a promuoverne la diffusione e lo sviluppo, fra le quali non può essere inclusa - ancora ritenendo applicabile e dilatando oltremodo lo strumento analogico - quella delle professioni turistiche espressamente limitate dalla legge alla promozione dell'attività turistica ed all'assistenza, accompagnamento e guida dei turisti.

4. Se pertanto l'impugnato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ha correttamente ritenuto assorbente la connessione al turismo rispetto al carattere professionale dell'attività di guida, diversa soluzione si impone, però sotto altro profilo dell'attuazione dell'art. 2, comma 4, l. 29 marzo 2001, n. 135, nel quadro delle competenze regionali così come riformulate nell'art. 117 Cost. dopo la novella dell'art. 3 della legge Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

È stato chiarito al proposito come limitare l'attività unificante dello Stato alle sole materie attribuitegli in potestà esclusiva o alla determinazione di principi nelle materie di potestà concorrente comporterebbe svalutare oltre misura istanze unitarie che pure in assetti costituzionali fortemente pervasi da pluralismo istituzionale giustificano o determinano condizioni, una deroga alla normale ripartizione delle competenze (Corte Cost. 18 ottobre 2002, n. 303). È stata pertanto ravvisata la necessità di utilizzare "congegni volti a rendere più flessibile un disegno che ... rischierebbe di vanificare, per l'ampia articolazione delle competenze, istanze di unificazione ... le quali sul piano dei principi giuridici trovano sostegno nella proclamazione dell'unità e dell'indivisibilità della Repubblica". Elemento di flessibilità che la Corte costituzionale ravvisa nell'art. 118, primo comma, Cost. che si riferisce esplicitamente alle funzioni amministrative ma introduce per queste un meccanismo dinamico che finisce per rendere meno rigida la stessa distribuzione delle competenze legislative.

Dal congiunto disposto degli artt. 117 e 118, Cost. la Corte desume il principio dell'intesa conseguente alla peculiare funzione attribuita alla sussidiarietà che, nel mutare delle situazioni istituzionali di titolarità delle competenze, diviene fattore di flessibilità di un ordine di attribuzioni stabilite e predeterminate in vista del soddisfacimento di esigenze unitarie.

4.1. Sotto questo specifico profilo, è sicuramente ravvisabile l'aporia denunciata dalla ricorrente, l'Associazione nazionale guide turistiche, fra l'art. 2, comma 4, lett. g), l. n. 135/2001 e l'art. 1, n. 6, lett. g) ed n) dell'allegato al decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri 13 settembre 2002.

L'esigenza di unitarietà che nell'art. 2, l. n. 135/2001 veniva soddisfatta dall'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni di categoria degli operatori turistici e dei consumatori, viene totalmente obliterata nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 settembre 2002, laddove - in entrambi i casi con valenza ultraregionale - rinvia alle normative delle regioni e delle province autonome di definire i requisiti e le modalità di esercizio su tutto il territorio nazionale delle professioni turistiche (art. 1, n. 6, lett. g) dell'allegato) nonché i criteri uniformi per l'espletamento degli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche (l'art. 1, n. 6, lett. n), dell'allegato).

La circostanza che l'operato delle regioni abbia valenza sull'intero territorio nazionale quanto ai requisiti ed alle modalità di esercizio delle professioni turistiche e debba essere ispirato ai criteri uniformi per tutte le regioni stesse quanto all'espletamento degli esami di abilitazione all'esercizio di siffatte professioni integra appieno la necessità evidenziata dalla Corte costituzionale nella citata sentenza 18 ottobre 2002, n. 303 "... di una disciplina che prefigura un iter in cui assumano il dovuto risalto le attività concertative e di coordinamento orizzontale, ovverosia le intese, che devono essere condotte in base al principio di lealtà".

4.2. Che i procedimenti previsti dalle lettere g) ed n) dell'art. 1, n. 6 dell'allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 settembre 2002 abbiano demandato la disciplina delle attività ivi previste al solo intervento delle regioni e delle province autonome, se pure astrattamente ossequioso della lettera dell'art. 117, comma quarto, Cost. non è sicuramente conforme alla sua applicazione, come necessitata dalle esigenze radicate dalla Corte. Esigenze che trovano giustificazione nell'intesa di cui all'art. 2, comma 4, lett. g), L. n. 135/2001.

Intesa che, nonostante cristallizzata in una fonte anteriore nel tempo e inferiore nel rango alla modifica costituzionale del titolo quinto Cost., assume attualità e vigore con la lettura ad opera della Corte costituzionale dell'art. 117 Cost., nel cui comma quarto, va collocata la materia di cui trattasi in quanto inscindibilmente connessa al turismo.

5. Sotto questo aspetto e nei limiti suindicati il ricorso è conclusivamente da accogliere, con annullamento in parte qua delle impugnate disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 settembre 2002.

Legge 14 maggio 2005, n. 80

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Delege al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali"

(G.U. 14 maggio 2005, n. 111 - Suppl. ord. n. 91)
(articolo estratto)

Articolo 12

(Rafforzamento e rilancio del settore turistico)

1. Al fine di assicurare il coordinamento stabile delle politiche di indirizzo del settore turistico in sede nazionale e la sua promozione all'estero, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituito il Comitato nazionale per il turismo con compiti di orientamento e coordinamento delle politiche turistiche nazionali e di indirizzo per l'attività dell'Agenzia nazionale del turismo di cui al comma 2. Fanno parte del Comitato: i Ministri e Viceministri, indicati nel citato decreto, ed il sottosegretario con delega al turismo il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni; il coordinatore degli assessori regionali al turismo; quattro rappresentanti delle regioni indicati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; i rappresentanti delle principali associazioni di categoria, nel numero massimo di tre, e un rappresentante delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo modalità indicate nel citato decreto.

2. Per promuovere l'immagine unitaria dell'offerta turistica nazionale e per favorirne la commercializzazione, l'Ente nazionale del turismo (ENIT) è trasformato nell'Agenzia nazionale del turismo, di seguito denominata: "Agenzia", sottoposta all'attività di indirizzo e vigilanza del Ministro delle attività produttive.

3. L'Agenzia è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, con autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione.

Sono organi dell'Agenzia: il presidente, il consiglio di amministrazione, il collegio dei revisori dei conti.

4. L'Agenzia assume la denominazione di ENIT - Agenzia nazionale del turismo e succede in tutti i

rapporti giuridici, attivi e passivi, dell'ENIT, che prosegue nell'esercizio delle sue funzioni fino all'adozione del decreto previsto dal comma 7.

5. L'Agenzia provvede alle spese necessarie per il proprio funzionamento attraverso le seguenti entrate:

- contributi dello Stato;
- contributi delle regioni;
- contributi di amministrazioni statali, regionali e locali e di altri enti pubblici per la gestione di specifiche attività promozionali;
- proventi derivanti dalla gestione e dalla vendita di beni e servizi a soggetti pubblici e privati, nonché dalle attività di cui al comma 8, al netto dei costi inerenti alla gestione della piattaforma tecnologica ivi indicata;
- contribuzioni diverse.

6. Per l'anno 2005, all'ENIT è concesso il contributo straordinario di 20 milioni di euro.

7. Con decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro per gli italiani nel mondo e con il Ministro per gli affari regionali, se nominati, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede all'organizzazione e alla disciplina dell'Agenzia, con riguardo anche all'istituzione di un apposito comitato tecnico-consulativo e dell'Osservatorio nazionale del turismo e alla partecipazione negli organi dell'agenzia di rappresentanti delle regioni, dello Stato, delle associazioni di categoria e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419. Tra i compiti dell'Agenzia sono in particolare previsti lo sviluppo e la cura del turismo culturale, in raccordo con le iniziative di valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo congressuale.

8. Per l'iniziativa volta a promuovere il marchio Italia nel settore del turismo, sulla rete Internet, già avviata dal progetto Scegli Italia, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie provvede, attraverso opportune convenzioni, alla realizzazione dell'iniziativa, alla gestione della relativa piattaforma tecnologica, alla definizione delle modalità e degli standard tecnici per la partecipazione dei soggetti interessati pubblici e privati, in raccordo con l'Agenzia, con il Ministero

delle attività produttive, con il Ministero degli affari esteri, con il Ministro per gli italiani nel mondo e con le regioni, per quanto riguarda gli aspetti relativi ai contenuti e alla promozione turistica di livello nazionale e internazionale e, con riferimento al settore del turismo culturale, in raccordo con il Ministero per i beni e le attività culturali.

8-bis. Il Ministero delle attività produttive si avvale di ENIT - Agenzia nazionale per il turismo e delle società da essa controllate per le proprie attività di assistenza tecnica e per la gestione di azioni mirate allo sviluppo dei sistemi turistici multiregionali. Il Ministro delle attività produttive può assegnare direttamente ad ENIT - Agenzia nazionale per il turismo ed alle società da essa controllate, con provvedimento amministrativo, funzioni, servizi e risorse relativi a tali compiti.

9. Al finanziamento dell'iniziativa di cui al comma 8 sono destinate anche le somme già assegnate al progetto Scegli Italia con decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie in data 28 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 14 giugno 2004, nell'ambito delle disponibilità del Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico, di cui all'articolo 27, commi 2 e 4, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, nonché gli eventuali proventi derivanti da forme private di finanziamento e dallo sfruttamento economico della piattaforma tecnologica.

10. È autorizzata la spesa di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 per la partecipazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio al progetto Scegli Italia.

11. All'onere derivante dall'attuazione del comma 10 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

**Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 8 settembre 2005 - Istituzione
del Comitato nazionale per il turismo**
(G.U., 29 settembre 2005, n. 227)

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente l'organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 34, recante modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2005, con il quale l'on. Claudio Scajola è stato nominato Ministro delle attività produttive;
Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
Visto in particolare, l'art. 12, comma 1, del predetto decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, concernente l'istituzione di un Comitato nazionale per il turismo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° luglio 2005, istitutivo del Comitato nazionale per il turismo, avente compiti di orientamento e coordinamento delle politiche nel settore turistico;
Ritenuta la necessità istituzionale di integrare tale Comitato con i presidenti dell'UPI e dell'ANCI e con ulteriore rappresentante delle Regioni, al fine di garantire l'equilibrio e la leale collaborazione tra i diversi livelli di Governo;
Ritenuta la necessità di provvedere al coordinamento delle diverse iniziative di promozione telematica, sia a livello nazionale che europeo;
Su proposta del Ministro delle attività produttive, on. Claudio Scajola;
Decreta:

Articolo 1

Istituzione del Comitato

1. È istituito il Comitato nazionale per il turismo, con sede in Roma, presso il Ministero delle attività produttive, che assicura per lo scopo le occorrenti strutture di supporto.
2. Il Comitato stabilisce, all'atto del suo insediamento, le necessarie modalità di funzionamento operativo.

Articolo 2
Composizione

1. Il Comitato è costituito come segue:
Organo di presidenza:
Ministro delle attività produttive, con funzioni di presidente, o suo delegato nelle persone del vice-Ministro delle attività produttive o del Sottosegretario con delega al turismo;
Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni, con funzioni di vice presidente Vicario, o suo delegato;
Componenti:
Ministro per gli affari regionali;
Ministro per l'innovazione e le tecnologie;
Ministro dell'economia e delle finanze;
Ministro per l'ambiente e la tutela del territorio;
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Ministro per i beni e le attività culturali;
coordinatore degli assessori regionali al turismo o suo delegato;
cinque rappresentanti delle regioni, indicati dalla Conferenza permanente dei rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
tre rappresentanti delle principali associazioni di categoria, designati rispettivamente da Confindustria, Confcommercio, Federturismo-Confindustria, Assoturismo-Confesercenti;
un rappresentante delle Camere di commercio, industria e artigianato, designato da Unioncamere;
il presidente dell'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI) o suo delegato;
il presidente dell'Unione province italiane (UPI) o suo delegato.
2. Il Presidente del Comitato, in relazione a specifiche tematiche in trattazione, può richiedere la partecipazione di altri Ministri rispettivamente competenti in materia, o loro Sottosegretari delegati.
3. In rappresentanza dei Ministri componenti del Comitato, possono partecipare i Sottosegretari delegati.

Articolo 3

Compiti

1. Il Comitato nazionale per il turismo ha compiti di orientamento per il settore turistico ed assicura il coordinamento stabile delle politiche di indirizzo del settore medesimo in sede nazionale e della sua promozione all'estero.
2. Il Comitato nazionale per il turismo ha compiti di indirizzo per l'attività dell'Agenzia nazionale del turismo, di cui all'art. 12, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
3. Il Comitato medesimo promuove, altresì, il

**Decreto Legislativo 6 ottobre 2005, n. 206
CODICE DEL CONSUMO
a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio
2003, n. 229**

(G.U. 8 ottobre 2005, n. 235 -- S.O. n. 162)
(estratto)

TITOLO IV

Disposizioni relative a singoli contratti
CAPO I

Contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento ripartito di beni immobili

ART. 69

Definizioni

1. Ai fini del presente capo si intende per:

- a) contratto: uno o più contratti della durata di almeno tre anni con i quali, verso pagamento di un prezzo globale, si costituisce, si trasferisce o si promette di costituire o trasferire, direttamente o indirettamente, un diritto reale ovvero un altro diritto avente ad oggetto il godimento di uno o più beni immobili, per un periodo determinato o determinabile dell'anno non inferiore ad una settimana;
- b) acquirente: il consumatore in favore del quale si costituisce, si trasferisce o si promette di costituire o di trasferire il diritto oggetto del contratto;
- c) venditore: la persona fisica o giuridica che, nell'ambito della sua attività professionale, costituisce, trasferisce o promette di costituire o di trasferire il diritto oggetto del contratto; al venditore è equiparato ai fini dell'applicazione del codice colui che, a qualsiasi titolo, promuove la costituzione, il trasferimento o la promessa di trasferimento del diritto oggetto del contratto;
- d) bene immobile: un immobile, anche con destinazione alberghiera, o parte di esso, per uso abitazione o per uso alberghiero o per uso turistico-ricettivo, su cui verte il diritto oggetto del contratto.

ART. 70

Documento informativo

1. Il venditore è tenuto a consegnare ad ogni persona che richiede informazioni sul bene immobile un documento informativo in cui sono indicati con precisione i seguenti elementi:
 - a) il diritto oggetto del contratto, con specificazione della natura e delle condizioni di esercizio di tale diritto nello Stato in cui è situato l'immobile; se tali ultime condizioni sono soddisfatte o, in caso contrario, quali occorre soddisfare;
 - b) l'identità ed il domicilio del venditore, con specificazione della sua qualità giuridica, l'identità ed il domicilio del proprietario;

c) se l'immobile è determinato:

1) la descrizione dell'immobile e la sua ubicazione;
2) gli estremi del permesso di costruire ovvero di altro titolo edilizio e delle leggi regionali che regolano l'uso dell'immobile con destinazione turistico-ricettiva e, per gli immobili situati all'estero, gli estremi degli atti che garantiscano la loro conformità alle prescrizioni vigenti in materia;

d) se l'immobile non è ancora determinato:

1) gli estremi della concessione edilizia e delle leggi regionali che regolano l'uso dell'immobile con destinazione turistico-ricettiva e, per gli immobili situati all'estero, gli estremi degli atti che garantiscano la loro conformità alle prescrizioni vigenti in materia, nonché lo stato di avanzamento dei lavori di costruzione dell'immobile e la data entro la quale è prevedibile il completamento degli stessi;

2) lo stato di avanzamento dei lavori relativi ai servizi, quali il collegamento alla rete di distribuzione di gas, elettricità, acqua e telefono;

3) in caso di mancato completamento dell'immobile, le garanzie relative al rimborso dei pagamenti già effettuati e le modalità di applicazione di queste garanzie;

e) i servizi comuni ai quali l'acquirente ha o avrà accesso, quali luce, acqua, manutenzione, raccolta di rifiuti, e le relative condizioni di utilizzazione;

f) le strutture comuni alle quali l'acquirente ha o avrà accesso, quali piscina, sauna, ed altre, e le relative condizioni di utilizzazione;

g) le norme applicabili in materia di manutenzione e riparazione dell'immobile, nonché in materia di amministrazione e gestione dello stesso;

h) il prezzo globale, comprensivo di IVA, che l'acquirente verserà quale corrispettivo; la stima dell'importo delle spese, a carico dell'acquirente, per l'utilizzazione dei servizi e delle strutture comuni e la base di calcolo dell'importo degli oneri connessi all'occupazione dell'immobile da parte dell'acquirente, delle tasse e imposte, delle spese amministrative accessorie per la gestione, la manutenzione e la riparazione, nonché le eventuali spese di trascrizione del contratto;

i) informazioni circa il diritto di recesso dal contratto con l'indicazione degli elementi identificativi della persona alla quale deve essere comunicato il recesso stesso, precisando le modalità della comunicazione e l'importo complessivo delle spese, specificando quelle che l'acquirente in caso di recesso è tenuto a rimborsare; informazioni circa le modalità per risolvere il contratto di concessione di credito connesso al contratto, in caso di recesso;

l) le modalità per ottenere ulteriori informazioni.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche quando il venditore offre al pubblico un diritto che attribuisce il godimento su uno o più beni immobili sulla base di liste, elenchi, cataloghi o altre forme di comunicazione. In questo caso il documento informativo deve essere consegnato per ciascuno dei beni immobili oggetto dell'offerta.

3. Il venditore non può apportare modifiche agli elementi del documento di cui al comma 1, a meno che le stesse non siano dovute a circostanze indipendenti dalla sua volontà; in tale caso le modifiche devono essere comunicate alla parte interessata prima della conclusione del contratto ed inserite nello stesso. Tuttavia, dopo la consegna del documento informativo, le parti possono accordarsi per modificare il documento stesso.

4. Il documento di cui al comma 1 deve essere redatto nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro in cui risiede la persona interessata oppure, a scelta di quest'ultima, nella lingua o in una delle lingue dello Stato di cui la persona stessa è cittadina, purché si tratti di lingue ufficiali dell'Unione europea.

5. Restano salve le disposizioni previste dal codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

ART. 71

Requisiti del contratto

1. Il contratto deve essere redatto per iscritto a pena di nullità; esso è redatto nella lingua italiana e tradotto nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro in cui risiede l'acquirente oppure, a scelta di quest'ultimo, nella lingua o in una delle lingue dello Stato di cui egli è cittadino, purché si tratti di lingue ufficiali dell'Unione europea.

2. Il contratto contiene, oltre a tutti gli elementi di cui all'articolo 70, comma 1, lettere da a) a i), i seguenti ulteriori elementi:

- l'identità ed il domicilio dell'acquirente;
 - la durata del contratto ed il termine a partire dal quale il consumatore può esercitare il suo diritto di godimento;
 - una clausola in cui si afferma che l'acquisto non comporta per l'acquirente altri oneri, obblighi o spese diversi da quelli stabiliti nel contratto;
 - la possibilità o meno di partecipare ad un sistema di scambio ovvero di vendita del diritto oggetto del contratto, nonché i costi eventuali qualora il sistema di scambio ovvero di vendita sia organizzato dal venditore o da un terzo da questi designato nel contratto;
 - la data ed il luogo di sottoscrizione del contratto.
3. Il venditore deve fornire all'acquirente la traduzione del contratto nella lingua dello Stato membro in cui è

situato il bene immobile, purché si tratti di una delle lingue ufficiali dell'Unione europea.

ART. 72

Obblighi specifici del venditore

1. Il venditore utilizza il termine multiproprietà nel documento informativo, nel contratto e nella pubblicità commerciale relativa al bene immobile soltanto quando il diritto oggetto del contratto è un diritto reale.

2. La pubblicità commerciale relativa al bene immobile deve fare riferimento al diritto di ottenere il documento informativo, indicando il luogo in cui lo stesso viene consegnato.

ART. 73

Diritto di recesso

1. Entro dieci giorni lavorativi dalla conclusione del contratto l'acquirente può recedere dallo stesso senza specificarne il motivo. In tale caso l'acquirente non è tenuto a pagare alcuna penalità e deve rimborsare al venditore solo le spese sostenute e documentate per la conclusione del contratto e di cui è fatta menzione nello stesso, purché si tratti di spese relative ad atti da espletare tassativamente prima dello scadere del periodo di recesso.

2. Se il contratto non contiene uno degli elementi di cui all'articolo 70, comma 1, lettere a), b), c), d), numero 1), h) e i), ed all'articolo 71, comma 2, lettere b) e d), e non contiene la data di cui all'articolo 71, comma 2, lettera e), l'acquirente può recedere dallo stesso entro tre mesi dalla conclusione. In tale caso l'acquirente non è tenuto ad alcuna penalità né ad alcun rimborso.

3. Se entro tre mesi dalla conclusione del contratto sono comunicati gli elementi di cui al comma 2, l'acquirente può esercitare il diritto di recesso alle condizioni di cui al comma 1, ed il termine di dieci giorni lavorativi decorre dalla data di ricezione della comunicazione degli elementi stessi.

4. Se l'acquirente non esercita il diritto di recesso di cui al comma 2, ed il venditore non effettua la comunicazione di cui al comma 3, l'acquirente può esercitare il diritto di recesso alle condizioni di cui al comma 1, ed il termine di dieci giorni lavorativi decorre dal giorno successivo alla scadenza dei tre mesi dalla conclusione del contratto.

5. Il diritto di recesso si esercita dandone comunicazione alla persona indicata nel contratto e, in mancanza, al venditore. La comunicazione deve essere sottoscritta dall'acquirente e deve essere inviata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine previsto. Essa può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, telex e fax, a condizione che sia confermata con lettera raccomandata con avviso di

ricevimento entro le quarantotto ore successive.

ART. 74

Divieto di acconti

1. È fatto divieto al venditore di esigere o ricevere dall'acquirente il versamento di somme di danaro a titolo di anticipo, di acconto o di caparra, fino alla scadenza dei termini concessi per l'esercizio del diritto di recesso di cui all'articolo 73.

ART. 75

Rinvio alla generale disciplina dei contratti con particolari modalità di conclusione

1. Salvo quanto specificamente disposto, ai contratti disciplinati dal presente capo si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 64 a 67.

2. Ai contratti di cui al presente capo si applicano, ove ne ricorrano i relativi presupposti, le più favorevoli disposizioni dettate dal capo I del titolo III della parte III.

ART. 76

Obbligo di fideiussione

1. Il venditore non avente la forma giuridica di società di capitali ovvero con un capitale sociale versato inferiore a 5.164.569 euro e non avente sede legale e sedi secondarie nel territorio dello Stato è obbligato a prestare idonea fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia della corretta esecuzione del contratto.

2. Il venditore è in ogni caso obbligato a prestare fideiussione bancaria o assicurativa allorché l'immobile oggetto del contratto sia in corso di costruzione, a garanzia dell'ultimazione dei lavori.

3. Delle fideiussioni deve farsi espressa menzione nel contratto a pena di nullità.

4. Le garanzie di cui ai commi 1 e 2 non possono imporre all'acquirente la preventiva escussione del venditore.

ART. 77

Risoluzione del contratto di concessione di credito

1. Il contratto di concessione di credito erogato dal venditore o da un terzo in base ad un accordo tra questi ed il venditore, sottoscritto dall'acquirente per il pagamento del prezzo o di una parte di esso, si risolve di diritto, senza il pagamento di alcuna penale, qualora l'acquirente abbia esercitato il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 73.

ART. 78

Nullità di clausole contrattuali o patti aggiunti

1. Sono nulle le clausole contrattuali o i patti aggiunti di rinuncia dell'acquirente ai diritti previsti dal presente capo o di limitazione delle responsabilità previste a carico del venditore.

ART. 79

Competenza territoriale inderogabile)

1. Per le controversie derivanti dall'applicazione del

presente capo, la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio dell'acquirente, se ubicati nel territorio dello Stato.

ART. 80

Diritti dell'acquirente nel caso di applicazione di legge straniera

1. Ove le parti abbiano scelto di applicare al contratto una legislazione diversa da quella italiana, all'acquirente devono comunque essere riconosciute le condizioni di tutela previste dal presente capo, allorché l'immobile oggetto del contratto sia situato nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.

ART. 81

Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il venditore che contravviene alle norme di cui agli articoli 70, comma 1, lettere a), b), c), numero 1), d), numeri 2) e 3), e), f), g), h) e i), 71, comma 3, 72, 74 e 78, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro.

2. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dall'esercizio dell'attività da quindici giorni a tre mesi al venditore che abbia commesso una ripetuta violazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Ai fini dell'accertamento dell'infrazione e dell'applicazione della sanzione si applica l'articolo 62, comma 3.

CAPO II

SERVIZI TURISTICI

ART. 82

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai pacchetti turistici definiti all'articolo 83, venduti od offerti in vendita nel territorio nazionale dall'organizzatore o dal venditore, di cui all'articolo 84.

2. Il presente capo si applica altresì ai pacchetti turistici negoziati al di fuori dai locali commerciali e a distanza, ferme restando le disposizioni previste negli articoli da 64 a 67.

ART. 83

Definizioni

1. Ai fini del presente capo si intende per:

- organizzatore di viaggio, il soggetto che realizza la combinazione degli elementi di cui all'articolo 84 e si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario a procurare a terzi pacchetti turistici;
- venditore, il soggetto che vende, o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi dell'articolo 84 verso un corrispettivo forfetario;
- consumatore di pacchetti turistici, l'acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfatti tutte le

condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.

2. L'organizzatore può vendere pacchetti turistici direttamente o tramite un venditore.

ART. 84

Pacchetti turistici

1. I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle ventiquattro ore ovvero comprendente almeno una notte:

- trasporto;
 - alloggio;
 - servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio di cui all'articolo 86, lettere i) e o), che costituiscano parte significativa del pacchetto turistico.
2. La fatturazione separata degli elementi di uno stesso pacchetto turistico non sottrae l'organizzatore o il venditore agli obblighi della presente sezione.

ART. 85

Forma del contratto di vendita di pacchetti turistici

1. Il contratto di vendita di pacchetti turistici è redatto in forma scritta in termini chiari e precisi.

2. Al consumatore deve essere rilasciata una copia del contratto stipulato, sottoscritto o timbrato dall'organizzatore o venditore.

ART. 86

Elementi del contratto di vendita di pacchetti turistici

1. Il contratto contiene i seguenti elementi:

- destinazione, durata, data d'inizio e conclusione, qualora sia previsto un soggiorno frazionato, durata del medesimo con relative date di inizio e fine;
- nome, indirizzo, numero di telefono ed estremi dell'autorizzazione all'esercizio dell'organizzatore o venditore che sottoscrive il contratto;
- prezzo del pacchetto turistico, modalità della sua revisione, diritti e tasse sui servizi di atterraggio, sbarco ed imbarco nei porti ed aeroporti e gli altri oneri posti a carico del viaggiatore;
- importo, comunque non superiore al venticinque per cento del prezzo, da versarsi all'atto della prenotazione, nonché il termine per il pagamento del saldo; il suddetto importo è versato a titolo di caparra ma gli effetti di cui all'articolo 1385 del codice civile non si producono qualora il recesso dipenda da fatto sopravvenuto non imputabile, ovvero sia giustificato dal grave inadempimento della controparte;
- estremi della copertura assicurativa e delle ulteriori polizze convenute con il viaggiatore;
- presupposti e modalità di intervento del fondo di

garanzia di cui all'articolo 100;

g) mezzi, caratteristiche e tipologie di trasporto, data, ora, luogo della partenza e del ritorno, tipo di posto assegnato;

h) ove il pacchetto turistico includa la sistemazione in albergo, l'ubicazione, la categoria turistica, il livello, l'eventuale idoneità all'accoglienza di persone disabili, nonché le principali caratteristiche, la conformità alla regolamentazione dello Stato membro ospitante, i pasti forniti;

i) itinerario, visite, escursioni o altri servizi inclusi nel pacchetto turistico, ivi compresa la presenza di accompagnatori e guide turistiche;

l) termine entro cui il consumatore deve essere informato dell'annullamento del viaggio per la mancata adesione del numero minimo dei partecipanti eventualmente previsto;

m) accordi specifici sulle modalità del viaggio espressamente convenuti tra l'organizzatore o il venditore e il consumatore al momento della prenotazione;

n) eventuali spese poste a carico del consumatore per la cessione del contratto ad un terzo;

o) termine entro il quale il consumatore deve presentare reclamo per l'inadempimento o l'inesatta esecuzione del contratto;

p) termine entro il quale il consumatore deve comunicare la propria scelta in relazione alle modifiche delle condizioni contrattuali di cui all'articolo 91.

ART. 87

Informazione del consumatore

1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, il venditore o l'organizzatore forniscono per iscritto informazioni di carattere generale concernenti le condizioni applicabili ai cittadini dello Stato membro dell'Unione europea in materia di passaporto e visto con l'indicazione dei termini per il rilascio, nonché gli obblighi sanitari e le relative formalità per l'effettuazione del viaggio e del soggiorno.

2. Prima dell'inizio del viaggio l'organizzatore ed il venditore comunicano al consumatore per iscritto le seguenti informazioni:

- orari, località di sosta intermedia e coincidenze;
- generalità e recapito telefonico di eventuali rappresentanti locali dell'organizzatore o venditore ovvero di uffici locali contattabili dal viaggiatore in caso di difficoltà;
- recapito telefonico dell'organizzatore o venditore utilizzabile in caso di difficoltà in assenza di rappresentanti locali;
- per i viaggi ed i soggiorni di minore età all'estero,

recapiti telefonici per stabilire un contatto diretto con questi o con il responsabile locale del suo soggiorno;

e) circa la sottoscrizione facoltativa di un contratto di assicurazione a copertura delle spese sostenute dal consumatore per l'annullamento del contratto o per il rimpatrio in caso di incidente o malattia.

3. Quando il contratto è stipulato nell'imminenza della partenza, le indicazioni contenute nel comma 1 devono essere fornite contestualmente alla stipula del contratto.

4. È fatto comunque divieto di fornire informazioni ingannevoli sulle modalità del servizio offerto, sul prezzo e sugli altri elementi del contratto qualunque sia il mezzo mediante il quale dette informazioni vengono comunicate al consumatore.

ART. 88

Opuscolo informativo

1. L'opuscolo, ove posto a disposizione del consumatore, indica in modo chiaro e preciso:

- la destinazione, il mezzo, il tipo, la categoria di trasporto utilizzato;
- la sistemazione in albergo o altro tipo di alloggio, l'ubicazione, la categoria o il livello e le caratteristiche principali, la sua approvazione e classificazione dello Stato ospitante;
- i pasti forniti;
- l'itinerario;

e) le informazioni di carattere generale applicabili al cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea in materia di passaporto e visto con indicazione dei termini per il rilascio, nonché gli obblighi sanitari e le relative formalità da assolvere per l'effettuazione del viaggio e del soggiorno;

f) l'importo o la percentuale di prezzo da versare come acconto e le scadenze per il versamento del saldo;

g) l'indicazione del numero minimo di partecipanti eventualmente necessario per l'effettuazione del viaggio tutto compreso e del termine entro il quale il consumatore deve essere informato dell'annullamento del pacchetto turistico;

h) i termini, le modalità, il soggetto nei cui riguardi si esercita il diritto di recesso ai sensi degli articoli da 64 a 67, nel caso di contratto negoziato fuori dei locali commerciali o a distanza.

2. Le informazioni contenute nell'opuscolo vincolano l'organizzatore e il venditore in relazione alle rispettive responsabilità, a meno che le modifiche delle condizioni ivi indicate non siano comunicate per iscritto al consumatore prima della stipulazione del contratto o vengano concordate dai contraenti, mediante uno specifico accordo scritto, successivamente alla stipulazione.

ART. 89*Cessione del contratto*

1. Il consumatore può sostituire a sé un terzo che soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio, nei rapporti derivanti dal contratto, ove comunicati per iscritto all'organizzatore o al venditore, entro e non oltre quattro giorni lavorativi prima della partenza, di trovarsi nell'impossibilità di usufruire del pacchetto turistico e le generalità del cessionario.
2. Il cedente ed il cessionario sono solidamente obbligati nei confronti dell'organizzatore o del venditore al pagamento del prezzo e delle spese ulteriori eventualmente derivanti dalla cessione.

ART. 90*Revisione del prezzo*

1. La revisione del prezzo forfetario di vendita di pacchetto turistico convenuto dalle parti è ammessa solo quando sia stata espressamente prevista nel contratto, anche con la definizione delle modalità di calcolo, in conseguenza della variazione del costo del trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse quali quelle di atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti o negli aeroporti, del tasso di cambio applicato. I costi devono essere adeguatamente documentati dal venditore.
2. La revisione al rialzo non può in ogni caso essere superiore al dieci per cento del prezzo nel suo originario ammontare.
3. Quando l'aumento del prezzo supera la percentuale di cui al comma 2, l'acquirente può recedere dal contratto, previo rimborso delle somme già versate alla controparte.
4. Il prezzo non può in ogni caso essere aumentato nei venti giorni che precedono la partenza.

ART. 91*Modifiche delle condizioni contrattuali*

1. Prima della partenza l'organizzatore o il venditore che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al consumatore, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue, ai sensi dell'articolo 90.
2. Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il consumatore può recedere, senza pagamento di penali, ed ha diritto a quanto previsto nell'articolo 92.
3. Il consumatore comunica la propria scelta all'organizzatore o al venditore entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l'avviso indicato al comma 2.
4. Dopo la partenza, quando una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto non può essere effettuata, l'organizzatore predispone adeguate soluzioni

alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del consumatore, oppure rimborsa quest'ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate, salvo il risarcimento del danno.

5. Se non è possibile alcuna soluzione alternativa o il consumatore non l'accetta per un giustificato motivo, l'organizzatore gli mette a disposizione un mezzo di trasporto equivalente per il ritorno al luogo di partenza o ad altro luogo convenuto, e gli restituisce la differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

ART. 92*Diritti del consumatore in caso di recesso o annullamento del servizio*

1. Quando il consumatore recede dal contratto nei casi previsti dagli articoli 90 e 91, o il pacchetto turistico viene cancellato prima della partenza per qualsiasi motivo, tranne che per colpa del consumatore, questi ha diritto di usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore senza supplemento di prezzo, o di un pacchetto turistico qualitativamente inferiore previa restituzione della differenza del prezzo, oppure gli è rimborsata, entro sette giorni lavorativi dal momento del recesso o della cancellazione, la somma di danaro già corrisposta.
2. Nei casi previsti dal comma 1 il consumatore ha diritto ad essere risarcito di ogni ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione del contratto.
3. Il comma 2 non si applica quando la cancellazione del pacchetto turistico dipende dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto ed il consumatore sia stato informato in forma scritta almeno venti giorni prima della data prevista per la partenza, oppure da causa di forza maggiore, escluso in ogni caso l'eccesso di prenotazioni.

ART. 93*Mancato o inesatto adempimento*

1. Fermi restando gli obblighi previsti dall'articolo precedente, in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l'organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità, se non provano che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile.
2. L'organizzatore o il venditore che si avvale di altri prestatori di servizi è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto di

rivglersi nei loro confronti.

ART. 94*Responsabilità per danni alla persona*

1. Il danno derivante alla persona dall'inadempimento o dalla inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico è risarcibile nei limiti stabiliti dalle convenzioni internazionali che disciplinano la materia, di cui sono parte l'Italia o l'Unione europea, ed, in particolare, nei limiti previsti dalla convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 sul trasporto aereo internazionale, resa esecutiva con legge 19 maggio 1932, n. 841, dalla convenzione di Berna del 25 febbraio 1961 sul trasporto ferroviario, resa esecutiva con legge 2 marzo 1963, n. 806, e dalla convenzione di Bruxelles del 23 aprile 1970 (C.C.V.), resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084, per ogni altra ipotesi di responsabilità dell'organizzatore e del venditore, così come recepite nell'ordinamento ovvero nei limiti stabiliti dalle ulteriori convenzioni, rese esecutive nell'ordinamento italiano, alle quali aderiscono i Paesi dell'Unione europea ovvero la stessa Unione europea.
2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in tre anni dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza, salvo il termine di diciotto o dodici mesi per quanto attiene all'inadempimento di prestazioni di trasporto comprese nel pacchetto turistico per le quali si applica l'articolo 2951 del codice civile.
3. È nullo ogni accordo che stabilisca limiti di risarcimento inferiori a quelli di cui al comma 1.

ART. 95*Responsabilità per danni diversi da quelli alla persona*

1. Le parti contraenti possono convenire in forma scritta, fatta salva in ogni caso l'applicazione degli articoli 1341 del codice civile e degli articoli da 33 a 37 del codice, limitazioni al risarcimento del danno, diverso dal danno alla persona, derivante dall'inadempimento o dall'inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico.
2. La limitazione di cui al comma 1 non può essere, a pena di nullità, comunque inferiore a quanto previsto dall'articolo 13 della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (C.C.V.), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, resa esecutiva dalla legge 29 dicembre 1977, n. 1084.
3. In assenza di specifica pattuizione, il risarcimento del danno è ammesso nei limiti previsti dall'articolo 13 della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (C.C.V.), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, resa esecutiva dalla legge 29 dicembre 1977, n. 1084, e dagli articoli dal 1783 al 1786 del codice civile.
4. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in un

anno dal rientro del viaggiatore nel luogo della partenza.

ART. 96*Esonero di responsabilità*

1. L'organizzatore ed il venditore sono esonerati dalla responsabilità di cui agli articoli 94 e 95, quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.
2. L'organizzatore o il venditore apprestano con sollecitudine ogni rimedio utile al soccorso del consumatore al fine di consentirgli la prosecuzione del viaggio, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui l'inesatto adempimento del contratto sia a questo ultimo imputabile.

ART. 97*Diritto di surrogazione*

1. L'organizzatore o il venditore che hanno risarcito il consumatore sono surrogati in tutti i diritti e azioni di quest'ultimo verso i terzi responsabili.
2. Il consumatore fornisce all'organizzatore o al venditore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga.

ART. 98*(Reclamo)*

1. Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo affinché l'organizzatore, il suo rappresentante locale o l'accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio.
2. Il consumatore può altresì sporgere reclamo mediante l'invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all'organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro nel luogo di partenza.

ART. 99*Assicurazione*

1. L'organizzatore e il venditore devono essere coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso il consumatore per il risarcimento dei danni di cui agli articoli 94 e 95.
2. È fatta salva la facoltà di stipulare polizze assicurative di assistenza al turista.

ART. 100*Fondo di garanzia*

1. È istituito presso il Ministero delle attività produttive un fondo nazionale di garanzia, per consentire, in caso di insolvenza o di fallimento del venditore o dell'organizzatore, il rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio del consumatore nel caso di viaggi all'estero,

nonché per fornire una immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze, imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore.

2. Il fondo è alimentato annualmente da una quota pari al due per cento dell'ammontare del premio delle polizze di assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 99, che è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo di cui al comma 1.

3. Il fondo interviene, per le finalità di cui al comma 1, nei limiti dell'importo corrispondente alla quota così come determinata ai sensi del comma 2.

4. Il fondo potrà avvalersi del diritto di rivalsa nei confronti del soggetto inadempiente.

5. Le modalità di gestione e di funzionamento del fondo sono determinate con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Omissis

ART. 146

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogati:

.....

e) il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, così come modificato dalla legge 5 marzo 2001, n. 57, recante attuazione della direttiva 90/314/CEE, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso";

.....

g) il decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427, recante attuazione della direttiva 94/47/CE, concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili;

Decreto Legislativo 27 gennaio 2006, n. 69 Disposizioni sanzionatorie per la violazione del Regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato

(G.U. 6 marzo 2006, n. 54)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge del 18 aprile 2005, n. 62, ed in particolare l'articolo 3, comma 1, recante delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie;

Visto il Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, ed in particolare l'articolo 16, relativo alle violazioni delle disposizioni ivi contenute;

Vista la legge del 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;

Visto il decreto legislativo del 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.);

Visto il decreto-legge dell'8 settembre 2004, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2004, n. 265, recante interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile;

Visto il decreto legislativo del 9 maggio 2005, n. 96, recante la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2005; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2006;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Articolo 1

Oggetto

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 1174 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto

del 30 marzo 1942, n. 327, il presente decreto detta la disciplina sanzionatoria per le violazioni del Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, di seguito denominato: "Regolamento".

Articolo 2

Organismo responsabile dell'applicazione delle disposizioni

1. L'E.N.A.C. è l'organismo responsabile dell'applicazione del Regolamento ed irroga le sanzioni amministrative previste negli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8.

Articolo 3

Negato imbarco

1. Il vettore aereo che viola le disposizioni previste dall'articolo 4 del Regolamento, non rispettando le procedure ivi indicate, ovvero non provvede a versare la compensazione pecuniaria ai passeggeri per negato imbarco, è punito con la sanzione amministrativa da euro diecimila ad euro cinquantamila.

Articolo 4

Cancellazione del volo

1. Il vettore aereo che viola le disposizioni previste dall'articolo 5 del Regolamento, non rispettando le procedure ivi indicate, ovvero non provvede a versare la compensazione pecuniaria ai passeggeri per cancellazione del volo, è punito con la sanzione amministrativa da euro diecimila ad euro cinquantamila.

Articolo 5

Ritardo

1. Il vettore aereo che viola le disposizioni previste dall'articolo 6 del Regolamento, non rispettando le procedure ivi indicate, è punito con la sanzione amministrativa da euro duemilacinquecento ad euro diecimila.

Articolo 6

Sistemazione in classe superiore o inferiore

1. Il vettore che non adempie agli obblighi di cui all'articolo 10 del Regolamento è punito con la sanzione amministrativa da euro mille ad euro cinquemila.

Articolo 7

Precedenza ed assistenza alle persone con mobilità ridotta ed ai bambini non accompagnati

1. Il vettore aereo che viola le disposizioni previste dall'articolo 11 del Regolamento è punito con la sanzione amministrativa da euro diecimila a euro cinquantamila.

Articolo 8

Obbligo d'informazione

1. Il vettore aereo che viola gli obblighi informativi previsti dall'articolo 14 del Regolamento è punito con la sanzione amministrativa da euro duemilacinquecento a euro diecimila.

Articolo 9

Attribuzione delle entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalità di attribuzione, anche all'E.N.A.C., delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto legislativo.

Articolo 10

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e, ai compiti di cui all'articolo 2, l'E.N.A.C. provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Legge 20 febbraio 2006 n. 96
Disciplina dell'agriturismo
 (G.U. 16 marzo 2006, n. 63)

Articolo 1
Finalità

1. La Repubblica, in armonia con i programmi di sviluppo rurale dell'Unione europea, dello Stato e delle regioni, sostiene l'agricoltura anche mediante la promozione di forme idonee di turismo nelle campagne, volte a:
- tutelare, qualificare e valorizzare le risorse specifiche di ciascun territorio;
 - favorire il mantenimento delle attività umane nelle aree rurali;
 - favorire la multifunzionalità in agricoltura e la differenziazione dei redditi agricoli;
 - favorire le iniziative a difesa del suolo, del territorio e dell'ambiente da parte degli imprenditori agricoli attraverso l'incremento dei redditi aziendali e il miglioramento della qualità di vita;
 - recuperare il patrimonio edilizio rurale tutelando le peculiarità paesaggistiche;
 - sostenere e incentivare le produzioni tipiche, le produzioni di qualità e le connesse tradizioni enogastronomiche;
 - promuovere la cultura rurale e l'educazione alimentare;
 - favorire lo sviluppo agricolo e forestale.

Articolo 2

Definizione di attività agrituristiche

1. Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.
2. Possono essere addetti allo svolgimento dell'attività agrituristiche l'imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile, nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale. Gli addetti di cui al periodo precedente sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale.
3. Rientrano fra le attività agrituristiche:
- dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;
 - somministrare pasti e bevande costituiti

- prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, ivi compresi i prodotti a carattere alcolico e superalcolico, con preferenza per i prodotti tipici e caratterizzati dai marchi DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG o compresi nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, secondo le modalità indicate nell'articolo 4, comma 4;
 - organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescolta di vini, alla quale si applica la legge 27 luglio 1999, n.268;
 - organizzare, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.
4. Sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell'azienda agricola nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni esterne.
5. Ai fini del riconoscimento delle diverse qualifiche di imprenditore agricolo, nonché della priorità nell'erogazione dei contributi e, comunque, ad ogni altro fine che non sia di carattere fiscale, il reddito proveniente dall'attività agrituristiche è considerato reddito agricolo.

Articolo 3

Locali per attività agrituristiche

- Possono essere utilizzati per attività agrituristiche gli edifici o parte di essi già esistenti nel fondo.
- Le regioni disciplinano gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso dell'imprenditore agricolo ai fini dell'esercizio di attività agrituristiche, nel rispetto delle specifiche caratteristiche tipologiche e architettoniche, nonché delle caratteristiche paesaggistico-ambientali dei luoghi.
- I locali utilizzati ad uso agrituristiche sono assimilabili ad ogni effetto alle abitazioni rurali.

Articolo 4

Criteri e limiti dell'attività agrituristiche

- Le regioni, tenuto conto delle caratteristiche del territorio regionale o di parti di esso, dettano criteri, limiti e obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività agrituristiche.
- Affinché l'organizzazione dell'attività agrituristiche non abbia dimensioni tali da perdere i requisiti di connessione rispetto all'attività agricola, le regioni e le province autonome definiscono criteri per la valutazione del rapporto di connessione delle attività agrituristiche rispetto alle attività agricole che devono rimanere prevalenti, con particolare riferimento al tempo di lavoro

necessario all'esercizio delle stesse attività.

3. L'attività agricola si considera comunque prevalente quando le attività di ricezione e di somministrazione di pasti e bevande interessano un numero non superiore a dieci ospiti.

4. Al fine di contribuire alla realizzazione e alla qualificazione delle attività agrituristiche e alla promozione dei prodotti agroalimentari regionali, nonché alla caratterizzazione regionale dell'offerta enogastronomica, le regioni disciplinano la somministrazione di pasti e di bevande di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), tenendo conto dei seguenti criteri:

- l'azienda che somministra pasti e bevande deve apportare comunque una quota significativa di prodotto proprio. Particolari deroghe possono essere previste nel caso di somministrazione di pasti e bevande solo alle persone alloggiate;
 - per aziende agricole della zona si intendono quelle collocate in ambito regionale o in zone omogenee contigue di regioni limitrofe, e per esse deve essere stabilita una ulteriore quota di apporto di prodotti;
 - le quote di cui alle lettere a) e b) devono rappresentare la prevalenza dei prodotti impiegati nella somministrazione dei pasti e delle bevande;
 - la parte rimanente dei prodotti impiegati nella somministrazione deve preferibilmente provenire da artigiani alimentari della zona e comunque riferirsi a produzioni agricole regionali o di zone omogenee contigue di regioni limitrofe;
 - in caso di obiettiva indisponibilità di alcuni prodotti in ambito regionale o in zona limitrofa omogenea e di loro effettiva necessità ai fini del completamento dell'offerta enogastronomica, è definita una quota limitata di prodotti di altra provenienza, in grado di soddisfare le caratteristiche di qualità e tipicità;
 - qualora per cause di forza maggiore, dovute in particolare a calamità atmosferiche, fitopatie o epizootie, accertate dalla regione, non sia possibile rispettare i limiti di cui alla lettera c), deve essere data comunicazione al comune in cui ha sede l'impresa il quale, verificato il fatto, autorizza temporaneamente l'esercizio dell'attività.
5. Le attività ricreative o culturali di cui all'articolo 2, comma 3, lettera d), possono svolgersi autonomamente rispetto all'ospitalità e alla somministrazione di pasti e bevande di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma, solo in quanto realizzino obiettivamente la connessione con l'attività e con le risorse agricole aziendali, nonché con le altre attività volte alla conoscenza del patrimonio storico-ambientale e culturale. Le attività ricreative e culturali per le quali tale connessione non si

realizza possono svolgersi esclusivamente come servizi integrativi e accessori riservati agli ospiti che soggiornano nell'azienda agricola e la partecipazione, anche facoltativa, a tali attività non può pertanto dare luogo ad autonomo corrispettivo.

Articolo 5

Norme igienico-sanitarie

- I requisiti igienico-sanitari degli immobili e delle attrezzature da utilizzare per attività agrituristiche sono stabiliti dalle regioni. Nella definizione di tali requisiti si tiene conto delle particolari caratteristiche architettoniche e di ruralità degli edifici, specie per quanto attiene l'altezza e il volume dei locali in rapporto alle superfici aerofiluminanti, nonché delle limitate dimensioni dell'attività esercitata.
- La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e di bevande sono soggetti alle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, nonché alle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, e successive modificazioni.
- L'autorità sanitaria, nella valutazione dei requisiti dei locali di trattamento e somministrazione di sostanze alimentari e del relativo piano aziendale di autocontrollo igienico-sanitario, tiene conto della diversificazione e della limitata quantità delle produzioni, dell'adozione di metodi tradizionali di lavorazione e dell'impiego di prodotti agricoli propri.
- Nel caso di somministrazione di pasti in numero massimo di dieci, per la loro preparazione può essere autorizzato l'uso della cucina domestica.
- Per le attività agrituristiche di alloggio, nei limiti di dieci posti letto, per l'idoneità dei locali è sufficiente il requisito dell'abitabilità.
- Per gli edifici e i manufatti destinati all'esercizio dell'attività agrituristiche la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche è assicurata con opere provvisoriale.

Articolo 6

Disciplina amministrativa

- L'esercizio dell'attività agrituristiche non è consentito, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, a:
 - coloro che hanno riportato nell'ultimo triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e di sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti da leggi speciali;
 - coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o sono stati dichiarati

delinquenti abituali.

2. La comunicazione di inizio dell'attività consente l'avvio immediato dell'esercizio dell'attività agrituristica. Il comune, compiuti i necessari accertamenti, può, entro sessanta giorni, formulare rilievi motivati prevedendo i relativi tempi di adeguamento senza sospensione dell'attività in caso di lievi carenze e irregolarità, ovvero, nel caso di gravi carenze e irregolarità, può disporre l'immediata sospensione dell'attività sino alla loro rimozione da parte dell'interessato, opportunamente verificata, entro il termine stabilito dal comune stesso.

3. Il titolare dell'attività agrituristica è tenuto, entro quindici giorni, a comunicare al comune qualsiasi variazione delle attività in precedenza autorizzate, confermando, sotto propria responsabilità, la sussistenza dei requisiti e degli adempimenti di legge.

Articolo 7

Abilitazione e disciplina fiscale

1. Le regioni disciplinano le modalità per il rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica. Per il conseguimento del certificato, le regioni possono organizzare, attraverso gli enti di formazione del settore agricolo e in collaborazione con le associazioni agrituristiche più rappresentative, corsi di preparazione.

2. Lo svolgimento dell'attività agrituristica nel rispetto delle disposizioni previste dalle regioni in materia, autorizzato ai sensi dell'articolo 6, comporta la conseguente applicazione delle disposizioni fiscali di cui all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché di ogni altra normativa previdenziale o comunque settoriale, riconducibile all'attività agrituristica. In difetto di specifiche disposizioni, si applicano le norme previste per il settore agricolo.

Articolo 8

Periodi di apertura e tariffe

1. L'attività agrituristica può essere svolta tutto l'anno oppure, previa comunicazione al comune, secondo periodi stabiliti dall'imprenditore agricolo. Tuttavia, ove se ne ravvisi la necessità per esigenze di conduzione dell'azienda agricola, è possibile, senza obbligo di ulteriori comunicazioni al comune, sospendere la ricezione degli ospiti per brevi periodi.

2. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, secondo la procedura indicata dalla regione, i soggetti che esercitano l'attività agrituristica presentano una dichiarazione contenente l'indicazione delle tariffe massime riferite a periodi di alta e di bassa stagione, che si impegnano a praticare per l'anno seguente.

Articolo 9

Riserva di denominazione. Classificazione

1. L'uso della denominazione "agriturismo", e dei termini attributivi derivati, è riservato esclusivamente alle aziende agricole che esercitano l'attività agrituristica ai sensi dell'articolo 6.

2. Al fine di una maggiore trasparenza e uniformità del rapporto tra domanda e offerta di agriturismo, il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Ministro delle attività produttive, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina criteri di classificazione omogenei per l'intero territorio nazionale e definisce le modalità per l'utilizzo, da parte delle regioni, di parametri di valutazione riconducibili a peculiarità territoriali.

Articolo 10

Trasformazione e vendita dei prodotti

1. Alla vendita dei prodotti propri, tal quali o comunque trasformati, nonché dei prodotti tipici locali da parte dell'impresa agrituristica si applicano le disposizioni di cui alla legge 9 febbraio 1963, n.59, e successive modificazioni, e all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

Articolo 11

Programmazione e sviluppo dell'agriturismo

1. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, di intesa con le regioni e le province autonome e sentite le associazioni nazionali agrituristiche maggiormente rappresentative a livello nazionale, predispone un programma di durata triennale, aggiornabile annualmente, finalizzato alla promozione dell'agriturismo italiano sui mercati nazionali e internazionali.

2. Allo scopo di promuovere le attività di turismo equestre, le regioni possono incentivare l'acquisto e l'allevamento di cavalli da sella, nell'ambito delle aziende agrituristiche, e l'allestimento delle relative attrezzature di ricovero e di esercizio. Possono essere altresì incentivati gli itinerari di turismo equestre, opportunamente segnalati in collaborazione con le aziende agrituristiche e i circoli ippopoturistici.

3. Le regioni, in collaborazione con le associazioni più rappresentative di operatori agrituristiche, sostengono altresì lo sviluppo dell'agriturismo attraverso attività di studio, ricerca, sperimentazione, formazione professionale e promozione.

4. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 12

Attività assimilate

1. Sono assimilate alle attività agrituristiche e sono ad

esse applicabili le norme della presente legge, quelle svolte dai pescatori relativamente all'ospitalità, alla somministrazione dei pasti costituiti prevalentemente da prodotti derivanti dall'attività di pesca, nonché le attività connesse ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, e successive modificazioni, ivi compresa la pesca-turismo.

Articolo 13

Osservatorio nazionale dell'agriturismo

1. Al fine di fornire informazioni utili per lo svolgimento delle attività di indirizzo e di coordinamento di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali, nonché allo scopo di favorire la comunicazione e lo scambio di esperienze sul territorio nazionale, le regioni inviano annualmente allo stesso Ministero delle politiche agricole e forestali una relazione sintetica sullo stato dell'agriturismo nel territorio di propria competenza, integrata dai dati sulla consistenza del settore e da eventuali disposizioni emanate in materia.

2. Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali è istituito l'Osservatorio nazionale dell'agriturismo, al quale partecipano le associazioni di operatori agrituristiche più rappresentative a livello nazionale.

3. L'Osservatorio nazionale dell'agriturismo cura la raccolta e la elaborazione delle informazioni provenienti dalle regioni e dalle associazioni di cui al comma 2, pubblicando annualmente un rapporto nazionale sullo stato dell'agriturismo e formulando, anche con il contributo di esperienze estere, proposte per lo sviluppo del settore.

4. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 14

Norme transitorie e finali

1. La legge 5 dicembre 1985, n. 730, è abrogata.

2. Le regioni uniformano ai principi fondamentali contenuti nella presente legge le proprie normative in materia di agriturismo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

3. Le regioni, per le aziende agricole già autorizzate all'esercizio dell'attività agrituristica, emanano norme di adeguamento alle disposizioni di cui alla presente legge.

Articolo 15

Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità di cui alla presente legge in conformità allo statuto di autonomia

e alle relative norme di attuazione.

Articolo 16

Copertura finanziaria

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, e all'articolo 7, comma 2, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2006.

2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, dell'articolo 7, comma 2 e dell'articolo 10, valutate in 0,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede, quanto a 0,9 milioni di euro per l'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali, e quanto a 0,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio delle minori entrate di cui alla presente legge, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Avvertenza. Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 2: - Si trascrive il testo degli articoli 230-bis e 2135 del codice civile: "Art. 230-bis (Impresa familiare). - Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in

proporzioni alla quantità e qualità del lavoro prestato. Le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all'impresa stessa. I familiari partecipanti all'impresa che non hanno la piena capacità di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potestà su di essi. Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo. Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo. Il diritto di partecipazione di cui al primo comma è intransferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore di familiari indicati nel comma precedente col consenso di tutti i partecipi. Esso può essere liquidato in danaro alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del lavoro, ed altresì in caso di alienazione dell'azienda. Il pagamento può avvenire in più annualità, determinate, in difetto di accordo, dal giudice. In caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell'azienda i partecipi di cui al primo comma hanno diritto di prelazione sull'azienda. Si applica, nei limiti in cui è compatibile, la disposizione dell'art. 732. Le comunioni tacite familiari nell'esercizio dell'agricoltura sono regolate dagli usi che non contrastino con le precedenti norme."

"Art. 2135 (Imprenditore agricolo). - È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge" - La legge 27 luglio 1999, n. 268, reca: "Disciplina delle strade del vino".

Note all'art. 5: - La legge 30 aprile 1962, n. 283, reca: "Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande".

- Si trascrive il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, recante: "Attuazione della direttiva 93/43/CEE e della direttiva 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari": "Art. 9 (Norme transitorie e finali). - 1. Le industrie alimentari devono adeguarsi alle disposizioni del presente decreto entro dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore, fatta eccezione per quelle che vendono o somministrano prodotti alimentari su aree pubbliche, le quali devono adeguarsi entro

diciotto mesi dalla data della sua pubblicazione. 2. Nella applicazione delle disposizioni di cui ai capitoli I e II dell'allegato, alle lavorazioni alimentari svolte per la vendita diretta ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59, e per la somministrazione sul posto ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n. 730, nonché per la produzione, la preparazione e il confezionamento in laboratori annessi agli esercizi di somministrazione e vendita al dettaglio di sostanze alimentari destinate ad essere somministrate e vendute nei predetti esercizi, l'autorità sanitaria competente per territorio tiene conto delle effettive necessità connesse alla specifica attività."

Note all'art. 6: - Si trascrive il testo degli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale: "Art. 442 (Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate). - Chiunque, senza essere concorso nei reati preveduti dai tre articoli precedenti, detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo acque, sostanze o cose che sono state da altri avvelenate, corrotte, adulterate o contraffatte, in modo pericoloso alla salute pubblica, soggiace alle pene rispettivamente stabilite nei detti articoli."

"Art. 444 (Commercio di sostanze alimentari nocive).

- Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo sostanze destinate all'alimentazione, non contraffatte né adulterate, ma pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire centomila. La pena è diminuita se la qualità nociva delle sostanze è nota alla persona che le acquista o le riceve."

"Art. 513 (Turbata libertà dell'industria o del commercio). - Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da lire duecentomila a due milioni."

"Art. 515 (Frode nell'esercizio del commercio). - Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spazio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire quattro milioni. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a lire duecentomila."

"Art. 517 (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci). - Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a ventimila euro."

- La legge 27 dicembre 1956, n. 1423, reca: "Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità".

Nota all'art. 7: - Si trascrive il testo dell'art. 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, recante: "Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per

riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale".

"Art. 5. - 1. I soggetti, diversi da quelli indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che esercitano attività di agriturismo di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730, determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti con l'esercizio di tale attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, il coefficiente di redditività del 25 per cento. 2. I soggetti che esercitano attività di agriturismo di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730, determinano l'imposta sul valore aggiunto riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento del suo ammontare, a titolo di detrazione forfetaria dell'imposta afferente agli acquisti e alle importazioni. 3. Il contribuente ha facoltà di non avvalersi delle disposizioni del presente articolo, esercitando l'opzione nella dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno precedente; l'opzione ha effetto anche per la determinazione del reddito e deve essere comunicata all'ufficio delle imposte dirette nella dichiarazione annuale relativa alle imposte sul reddito per l'anno precedente. Le opzioni sono vincolanti per un triennio."

Note all'art. 10: - La legge 9 febbraio 1963, n. 59, reca: "Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti". - Si trascrive il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante: "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57".

"Art. 4 (Esercizio dell'attività di vendita). - 1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità. 2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a previa comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. 3. La comunicazione di cui al comma 2, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita e delle modalità con cui si intende effettuarla, ivi compreso il commercio elettronico. 4. Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione è indirizzata al sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. 5. La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa. 6. Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori

agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni commesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna. 7. Alla vendita diretta disciplinata dal presente decreto legislativo continuano a non applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in conformità a quanto stabilito dall'art. 4, comma 2, lettera d), del medesimo decreto legislativo n. 114 del 1998. 8. Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a lire 80 milioni per gli imprenditori individuali ovvero a lire 2 miliardi per le società, si applicano le disposizioni del citato decreto legislativo n. 114 del 1998."

Nota all'art. 12: - Il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, reca: "Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57."

Nota all'art. 14: - La legge 5 dicembre 1985, n. 730, abrogata dalla presente legge, recava: "Disciplina dell'agriturismo".

Note all'art. 16: - Si trascrive il testo dell'art. 5 del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, recante: "Misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria".

"Art. 5 (Interventi urgenti nel settore avicolo). - 1. L'AGEA è autorizzata ad acquistare carni congelate avicole ed altri prodotti avicoli freschi per un quantitativo non superiore a 17.000 tonnellate per un importo di 20 milioni di euro, da destinare ad aiuti alimentari. 2. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con decreto di natura non regolamentare, determina le modalità di acquisto, ivi compreso il prezzo, da parte di AGEA delle carni di cui al comma 1.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 5 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, quanto a 8 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, e, quanto a 7 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della salute. 3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2006, il Ministro delle politiche agricole e forestali può disporre, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse di cui al comma 3-ter, a favore degli allevatori avicoli, delle imprese di macellazione avicola e degli esercenti attività di commercio all'ingrosso di carni avicole, i seguenti interventi: a) sospensione o differimento dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari; b) sospensione dei pagamenti di ogni contributo o premio di previdenza e assistenza sociale, ivi compresa la quota a carico dei dipendenti, senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri; c) sospensione dei pagamenti delle rate delle operazioni creditizie e di finanziamento, ivi comprese quelle poste in essere

dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISM-A), in scadenza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3-ter. Per l'attuazione del comma 3-bis è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2006 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede, quanto a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2006, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le finalità di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo e, quanto a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, mediante corrispondente riduzione della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali, è autorizzato a concedere contributi per l'accensione di mutui per la riconversione e la ristrutturazione delle imprese coinvolte nella situazione di emergenza della filiera aviicola, ivi compresi gli allevamenti avicoli e le imprese di macellazione e di trasformazione di carne aviicola o di prodotti a base di carne aviicola. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 15, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, relativa al Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio." - Si trascrive il testo dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, recante: "Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio". "Art. 11-ter (Copertura finanziaria delle leggi). - 1. In attuazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ciascuna legge che comporti nuove o maggiori spese indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime. La copertura finanziaria delle leggi che importino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, è determinata esclusivamente attraverso le seguenti modalità: a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'art. 11-bis, restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per finalità difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali; b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa; ove dette autorizzazioni fossero affluite in conti correnti o in contabilità speciali presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale iscrizione nello stato di previsione della entrata delle risorse da utilizzare come copertura; c) d) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa

la copertura di nuove e maggiori spese correnti con entrate in conto capitale. 2. I disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti parlamentari. 3. Le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere al Governo la relazione di cui al comma 2 per tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da essi recati. 4. I disegni di legge di iniziativa regionale e del CNEL, devono essere corredati, a cura dei proponenti, da una relazione tecnica formulata nei modi previsti dal comma 2. 5. Per le disposizioni legislative in materia pensionistica la relazione di cui ai commi 2 e 3 contiene un quadro analitico di proiezioni finanziarie almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari. Per le disposizioni legislative in materia di pubblico impiego la relazione contiene i dati sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla loro completa attuazione, nonché sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili. Per le disposizioni legislative recanti oneri a carico dei bilanci di enti appartenenti al settore pubblico allargato la relazione riporta la valutazione espressa dagli enti interessati. 6. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette al Parlamento una relazione sulla tipologia delle coperture adottate nelle leggi approvate nel periodo considerato e sulle tecniche di quantificazione, degli oneri. La Corte riferisce, inoltre, su richiesta delle Commissioni parlamentari competenti nelle modalità previste dai Regolamenti parlamentari, sulla congruenza tra le conseguenze finanziarie dei decreti legislativi e le norme di copertura recate dalla legge di delega. 6-bis. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti della spesa espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, è accertato l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per l'anno in corso alla medesima data. 6-ter. Per le Amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie provinciali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis. Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali gli organi interni di revisione e di

CORTE COSTITUZIONALE
SENTENZA n. 214
17 maggio - 1 giugno 2006
(G.U. 7 giugno 2006, n. 23)

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale. Opere pubbliche - Disposizioni urgenti nell'ambito del piano d'azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale (c.d. «decreto competitività») - Opere e lavori previsti nell'ambito delle concessioni autostradali già assunte, non inclusi nel primo programma delle opere strategiche approvato dal CIPE - Rafforzamento e rilancio del settore turistico - Ricorso della Regione Abruzzo - Notifica al Presidente del Consiglio dei ministri oltre il termine perentorio di sessanta giorni dalla pubblicazione della legge impugnata - Inammissibilità. - D.L. 14 marzo 2005, n. 35 (convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80), art. 5, commi 5, 7 e 9, e 12, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7. - Costituzione, art. 117, commi terzo, quarto e sesto, e 118; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 32, secondo comma. Opere pubbliche - Disposizioni urgenti nell'ambito del piano d'azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale (c.d. «decreto competitività») - Opere e lavori previsti nell'ambito delle concessioni autostradali già assentite, non inclusi nel primo programma delle opere strategiche approvato dal CIPE - Prevista qualificazione di interventi infrastrutturali strategici con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata mancanza di intesa e di coinvolgimento della Regione nella localizzazione e realizzazione delle «opere» - Violazione della sfera di competenza concorrente regionale in materia di governo del territorio - Lesione dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione - Mancata previsione del coinvolgimento regionale secondo quanto previsto dall'art. 1 della legge n. 443 del 2001 - Illegittimità costituzionale in parte qua. - D.L. 14 marzo 2005, n. 35 (convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80), art. 5, comma 5. - Costituzione, art. 117 e 118. Opere pubbliche - Disposizioni urgenti nell'ambito del piano di azione per lo sviluppo economico sociale e territoriale (c.d. «decreto competitività») - Opere e lavori previsti nell'ambito delle concessioni autostradali già assentite, non inclusi nel primo programma delle opere strategiche approvato dal CIPE - Commissario straordinario con il compito di rimuovere gli ostacoli o i ritardi per la realizzazione di dette opere - Prevista nomina sentito il Presidente della

Regione, anziché d'intesa con la stessa - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata necessità dell'intesa con la Regione in caso di nomina commissariale per un'opera regionale, e del parere preventivo della Regione in caso di nomina commissariale per un'opera sovraregionale - Lesione delle attribuzioni regionali incise dall'attività del Commissario e dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione - Previsione di una forma di vigilanza sull'esercizio di funzioni qualificabili come statali - Sufficienza del parere, da ritenersi necessariamente preventivo - Non fondatezza della questione. - D.l. 14 marzo 2005, n. 35 (convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80), art. 5, comma 7. - Costituzione, artt. 117 e 118. Opere pubbliche - Disposizioni urgenti nell'ambito del piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale (c.d. «decreto competitività») - Opere e lavori previsti nell'ambito delle concessioni autostradali già assentite, non inclusi nel primo programma delle opere strategiche approvate dal CIPE - Poteri di intervento del Commissario straordinario, in caso di ritardi o impedimenti nella realizzazione di dette opere - Prevista applicabilità del comma 4-bis dell'art. 13, legge n. 135 del 1997, relativo ai poteri commissariali in deroga, e non anche del comma 4, relativo alla possibilità per il Presidente della Regione o Provincia e per il Sindaco del Comune territorialmente interessati di sospendere i provvedimenti commissariali provvedendo anche diversamente - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata violazione della sfera di competenza regionale - Lesione dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione - Applicabilità della intera disciplina di cui alla legge n. 135 del 1997 - Non fondatezza della questione. - D.l. 14 marzo 2005, n. 35 (convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80), art. 5, comma 9. - Costituzione, artt. 117 e 118. Agricoltura - Disposizioni urgenti nell'ambito del piano d'azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale (c.d. «decreto competitività») - Previsione della promozione mediante decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di un programma di azioni, tramite la società Buonitalia S.p.A., allo scopo di favorire l'internazionalizzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari italiani - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata invasione della sfera di competenza regionale in materia di agricoltura e di commercio con l'estero - Mancata previsione dell'adozione del decreto ministeriale mediante intesa con la Conferenza Stato-Regioni - Lesione dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione - Raggiungimento di intesa soddisfacente - Cessazione

della materia del contendere. - D.l. 14 marzo 2005, n. 35 (convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80), art. 10, comma 10. - Costituzione, artt. 117 e 118. Turismo - Disposizioni urgenti nell'ambito del piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale (c.d. «decreto competitività») - Rafforzamento e rilancio del settore turistico - Istituzione di un Comitato nazionale per il turismo - Ricorso delle Regioni Toscana, Campania e Veneto - Denunciata lesione della sfera di competenza residuale esclusiva della Regione in materia di turismo - Esorbitanza dalla competenza statale - Denunciata mancanza di meccanismi di leale cooperazione - Violazione dei principi di sussidiarietà e adeguatezza - Mancanza di adeguatezza dell'intervento legislativo statale e mancata previsione di intesa con le Regioni. Illegittimità costituzionale. - D.l. 14 marzo 2005, n. 35 (convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80), art. 12, comma 1. - Costituzione, artt. 3, 114, 117 e 118. Turismo - Disposizioni urgenti nell'ambito del piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale (c.d. «decreto competitività») - Rafforzamento e rilancio del settore turistico - Trasformazione dell'ente nazionale per il turismo (ENIT) in Agenzia nazionale del turismo - Organizzazione e disciplina della suddetta Agenzia con decreto ministeriale - Ricorso delle Regioni Toscana, Campania e Veneto - Denunciata lesione della sfera di competenza residuale esclusiva della Regione in materia di turismo - Esorbitanza dalla competenza statale - Violazione del principio di leale cooperazione - Sussistenza dei presupposti per l'attrazione in sussidiarietà a livello statale - Raggiungimento dell'intesa con le regioni sullo schema di regolamento disciplinante l'attività dell'Agenzia - Non fondatezza della questione. - D.l. 14 marzo 2005, n. 35 (convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80), art. 12, commi 2, 3, 4 e 7. - Costituzione, artt. 117 e 118. Turismo - Disposizioni urgenti nell'ambito del piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale (c.d. «decreto competitività») - Previsione finalizzata al rafforzamento e rilancio del settore turistico - Trasformazione dell'ente nazionale per il turismo (ENIT) in Agenzia nazionale del turismo - Organizzazione e disciplina della suddetta Agenzia - Entrate per mezzo delle quali l'ente provvede alle spese necessarie per il proprio funzionamento - Previsione di contributi da parte delle Regioni - Ricorso delle Regioni Toscana, Campania e Veneto - Denunciata violazione dell'autonomia finanziaria delle Regioni - Insussistenza di un obbligo finanziario a carico delle Regioni - Non fondatezza della questione-D.l. 14

marzo 2005, n. 35 (convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80), art. 12, comma 5. - Costituzione, artt. 3, 114 e 119. Turismo - Disposizioni urgenti nell'ambito del piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale (c.d. «decreto competitività») - Istituzione di un Comitato nazionale per il turismo e trasformazione dell'ente nazionale per il turismo in Agenzia Nazionale del turismo italiano - Previsione di un contributo in favore di un ente statale - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata lesione della sfera di competenza regionale in materia di turismo - Carezza di censure specifiche - Inammissibilità della questione - D.l. 14 marzo 2005, n. 35 (convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80), art. 12, comma 6. - Costituzione, artt. 117 e 118.

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

- 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 5, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, nella parte in cui non prevede che le opere in esso previste debbano essere individuate seguendo il procedimento stabilito dall'art. 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive);
- 2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- 3) dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla Regione Abruzzo;
- 4) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 6, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sollevata, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Toscana con il ricorso reg. ric. n. 55 del 2005;
- 5) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 10, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sollevata, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, dalla Regione Toscana con il ricorso reg. ric. n. 55 del 2005;
- 6) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 7, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sollevata, in

riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Toscana con i ricorsi indicati in epigrafe;

7) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 9, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sollevata, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Toscana con i ricorsi indicati in epigrafe;

8) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, commi 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 114, 117 e 118 della Costituzione, dalle Regioni Toscana, Campania e Veneto con i ricorsi indicati in epigrafe;

9) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 114 e 119 della Costituzione, dalle Regioni Toscana, Campania e Veneto con i ricorsi indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 maggio 2006.

F.to: Annibale MARINI,

Presidente Luigi MAZZELLA

Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'11 giugno 2006.

Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA

SEZIONE III

DISCIPLINA REGIONE PUGLIA

Legge regionale 7 luglio 1978, n. 28
"Interventi della Regione per la promozione
del turismo pugliese"

(B.U.R.P. 7 luglio 1978, n. 45)

Articolo 1

Allo scopo di sviluppare il movimento turistico nel territorio pugliese e di favorire l'affermazione di una unitaria immagine della Puglia sul mercato nazionale ed internazionale, e di stimolare la destagionalizzazione del flusso turistico, la Regione realizza idonee iniziative ed azioni promozionali con le modalità e nei limiti previsti dalla presente legge.

Articolo 2

Per le finalità di cui al precedente articolo, la Giunta regionale è autorizzata a:

- a) svolgere iniziative, manifestazioni e campagne pubblicitarie e promozionali sui mercati di origine del flusso turistico, anche attraverso la partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni in Italia e all'estero, aventi particolari riflessi nel campo turistico;
- b)* garantire una migliore conoscenza e valorizzazione dei beni culturali, così come definiti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), attraverso la realizzazione e divulgazione di pubblicazioni, documentari cinematografici e servizi televisivi;
- c)* realizzare ogni altra iniziativa e attività idonea a favorire l'incremento dei flussi turistici italiani ed esteri verso la Puglia promuovendo manifestazioni ed eventi di particolare rilievo anche attraverso il mezzo televisivo;
- d)* promuovere e realizzare studi, indagini e ricerche sul mercato turistico nazionale e internazionale, al fine di raccogliere elementi e indicazioni utili per l'impostazione dell'attività promozionale per la predisposizione di ogni utile strumento di supporto tecnico scientifico alle attività amministrative e di programmazione dell'Assessorato al turismo.

Articolo 3

Per la propaganda all'estero delle iniziative ed attività turistico-alberghiere del proprio territorio, realizzata previa intesa con il Governo, giusta art. 4 secondo comma del DPR 24-7-77 n. 616, la Regione utilizza le strutture dell'Ente Nazionale Italiano per il Turismo, ai sensi dell'art. 3, quarto comma del DPR 14-1-72, n. 6 e dell'art. 57 del citato DPR n. 616 del 24-7-1977.

Articolo 4*

1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 2, il Settore turismo predispose un programma tecnico-finanziario triennale per l'attività prevista alle lettere a), b) e c) con la relativa previsione di spesa.
2. La Giunta regionale approva il programma triennale di cui ai precedenti articoli entro il 30 settembre dell'anno in corso.
3. In sede di prima applicazione, il piano triennale 2004-2006 ha decorrenza 1 gennaio 2004.
4. Il 7 per cento dello stanziamento disponibile può essere destinato a fondo riservato per l'attuazione di iniziative non prevedibili e non qualificabili al momento della presentazione del programma. I provvedimenti di attuazione del programma sono adottati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al Turismo.

Articolo 5

Disposizioni finanziarie
(Omissis)

* lettere da b) a d) sono state così sostituite dal comma 1 dell'articolo 39 della l.r. 4/2004.

* Articolo modificato dall'art. 32 della l.r. 23/86 e sostituito dal comma 2 dell'articolo 39 l.r. 14/2004

Legge regionale 30 gennaio 1982, n. 6
"Ordinamento dei porti e degli approdi
turistici della Puglia nel contesto del sistema
portuale della Regione Puglia"
(B.U.R.P. 3 febbraio 1982, n. 15)

Articolo 1

La legge sull'"Ordinamento dei porti e degli approdi turistici nel contesto del sistema portuale della Regione Puglia" tende a disciplinare, in riferimento alla programmazione e pianificazione dell'intero sistema portuale della Regione, gli insediamenti e i finanziamenti di porti ed approdi turistici.

La Regione Puglia, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma precedente ed allo scopo di promuovere ed integrare lo sviluppo socio-economico del territorio in relazione alle particolari esigenze di pesca, della nautica da diporto, del turismo e delle altre attività produttive, nonché allo scopo di assicurare la coordinata realizzazione degli interventi in materia portuale sul proprio territorio, predispone un piano di coordinamento per la classificazione, realizzazione, ristrutturazione e riqualificazione dei porti e degli approdi marittimi e lacuali nella stessa regione, fatte salve le competenze statali in materia. Il piano di coordinamento deve tener conto delle classificazioni di cui al Testo Unico del 16-7-1884, n. 2518 e successive modifiche, integrate dalle previsioni dei porti ed approdi turistici.

Articolo 2

Il piano regionale di coordinamento deve contenere l'elencazione e la localizzazione dei porti e degli approdi esistenti da ristrutturare e da costruire, nel periodo di validità fissato dal piano stesso. Il piano indica la destinazione ed i ruoli dei singoli porti ed approdi, riguardo alla loro capacità ricettiva, al loro sviluppo, alle loro caratteristiche, alla ricettività e sviluppo del territorio di riferimento. Il piano indica altresì la classificazione dei porti, fatte salve le leggi vigenti. Con il piano sono stabilite le direttive relative ai tipi di opere, di attrezzature e di servizi da realizzare nei porti e negli approdi, in armonia con gli indirizzi programmatici e territoriali rivenienti da leggi e piani nazionali e regionali. Il piano regionale di coordinamento si attua attraverso piani regolatori per ognuno dei porti e progetti di massima per i singoli approdi.

I piani regolatori dei porti ed i progetti di massima degli approdi sono approvati ai sensi dei successivi articoli, fatte salve le disposizioni statali in materia. Non possono essere realizzati porti ed approdi che non siano inseriti nel piano di cui all'art. 1, fatte salve le competenze statali in materia. Il piano regionale di

coordinamento è soggetto alle norme di cui al Titolo II Cap. I della L.R. n. 56 del 31-5-1980. La realizzazione delle opere previste da detto piano è soggetta alle norme di cui alla legge statale 28-1-1977, n. 10 e della L.R. n. 56 del 31-5-1980.

Articolo 3

Sono da classificare come porti turistici, ai fini della presente legge, quelli dotati di attrezzature e di impianti destinati, in via permanente, alla manutenzione, allaggio e rimessaggio di imbarcazioni da diporto, nonché di infrastrutture necessarie e complementari al soddisfacimento delle esigenze degli utenti.

Sono da classificare come approdi turistici quelli costituiti da opere ed impianti idonei alla ricettività dei natanti da diporto e sprovvisti parzialmente o totalmente delle infrastrutture di cui al comma precedente.

Le ulteriori classificazioni portuali sono quelle indicate dal Testo Unico 16-7-1884, n. 2518 e successive modifiche, con la specificazione che si intende per approdo marittimo l'insieme di opere e di impianti idonei a consentire l'ormeggio e sprovviste parzialmente o totalmente delle difese di mare e dei servizi e delle infrastrutture necessarie al soddisfacimento degli utenti.

I porti marittimi possono comprendere sezioni specializzate per la pesca e il turismo.

Articolo 4

I porti e gli approdi realizzati o da realizzare sui beni demaniali, sono soggetti alle norme fissate dalla presente legge, fatte salve le disposizioni statali in materia e le competenze statali in ordine alla navigazione marittima, alla sicurezza nazionale, alla polizia doganale. Le opere portuali sono assoggettate al regime concessorio se richiesto dalla vigente legislazione. Con il provvedimento di approvazione, le opere previste nei piani regolatori dei porti o nei progetti di massima degli approdi, inserite nel piano regionale di coordinamento di cui al precedente art. 1, sono dichiarate di pubblica utilità.

Articolo 5

Al fine di acquisire ed elaborare gli elementi necessari per la formazione del piano regionale di coordinamento di cui all'art. 1 è istituita una Commissione tecnica dei porti così composta:

- dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato, che la presiede;
- dal Coordinatore dell'Assessorato regionale ai Trasporti;
- dal Coordinatore dell'Assessorato regionale ai LL.PP.;
- dal Coordinatore dell'Assessorato regionale al Turismo;
- dal Coordinatore dell'Assessorato regionale all'Urbanistica;
- dal Coordinatore dell'Assessorato regionale alla

Programmazione;

- dall'Ingegnere Capo del Genio Civile per le opere Marittime;
- dal Direttore Marittimo sovrintendente alle Capitanerie di Porto della Regione;
- dal Segretario della Commissione consiliare permanente regionale ai LL.PP. ed Urbanistica.

Ogni componente può delegare un suo rappresentante. La Commissione deve essere convocata con almeno cinque giorni di anticipo.

Articolo 6

Il piano regionale di coordinamento di cui all'art. 1 è predisposto, nel rispetto degli artt. 4 e 5 della L.R. n. 56 del 31-5-1980, ad iniziativa del Presidente della Giunta regionale ed è approvato dal Consiglio regionale, sentita la Commissione tecnica dei porti di cui al precedente articolo.

Articolo 7

I piani regolatori dei porti ed i progetti di massima degli approdi debbono essere corredati da una relazione di previsione di massima delle spese occorrenti per l'acquisizione delle aree, per la realizzazione delle opere (ivi compresi gli impianti e le attrezzature necessarie per l'attuazione dei piani e progetti stessi) nonché da una dettagliata relazione geologica dell'area interessata e da uno studio sull'andamento delle correnti marine interessanti il paraggio.

I piani e progetti di cui al comma precedente, da adottarsi da parte del Consiglio comunale anche ai fini urbanistici, dovranno inoltre essere corredati da apposita documentazione tecnica attestante l'inserimento dell'opera nel contesto territoriale di riferimento, alla luce delle caratteristiche, della ricettività e dello sviluppo propri della zona di influenza del porto o dell'approdo.

I suddetti piani regolatori ed i progetti di massima degli approdi, redatti in conformità delle precedenti disposizioni, sono esaminati dalla Commissione di cui all'art. 5 al fine di verificarne la rispondenza al piano regionale di coordinamento e sono approvati dalla Giunta regionale, con le ulteriori modalità fissate dalla legislazione vigente e nel rispetto delle norme e previsioni del piano regionale di coordinamento di cui all'art. 1 della presente legge.

Articolo 8

In caso di regime concessorio, i richiedenti la concessione di cui all'art. 4, siano essi soggetti pubblici o privati, ferme restando le norme di cui all'art. 37, l. cod. nav., dovranno effettuare la progettazione, realizzazione e gestione delle opere e dei servizi, rispettivamente da eseguirsi e da espletarsi sui beni demandati in concessione, in conformità dei piani regolatori dei porti o dei progetti di massima degli approdi approvati dalla Giunta Regionale.

I Comuni, qualora divengano concessionari nei modi di cui all'art. 4 e realizzino le opere relative ai porti ed approdi turistici, possono, previa autorizzazione ai sensi della normativa vigente, affidare la gestione dei porti e degli approdi turistici a privati sulla base di convenzione tipo approvata dal Consiglio regionale.

Articolo 9

La Regione, ai fini della realizzazione e ristrutturazione dei porti e degli approdi turistici, può concedere contributi finanziari a favore degli enti locali interessati, contributi che, per il biennio 1981/82, potranno essere concessi in conto capitale fino alla misura del 70% della spesa necessaria per la realizzazione di tali opere e, per gli anni successivi, saranno erogati tramite la istituzione di un fondo di rotazione, previsto con la legge regionale di approvazione del bilancio. Qualora gli enti locali interessati non siano in grado di far fronte alla differenza tra la spesa riconosciuta ammissibile per dette opere ed il contributo di cui al comma precedente, la Regione può concedere il finanziamento per l'intero importo della spesa, salvo recupero del 30% a carico degli enti stessi.

Articolo 10

Il Consiglio regionale, sulla base degli stanziamenti previsti nella legge regionale di bilancio, approva, su proposta della Giunta regionale, ed in conformità al piano regionale di coordinamento di cui all'art. 1, il programma di finanziamento di cui al precedente articolo.

Articolo 11

L'erogazione dei contributi in conto capitale per il periodo 1981/82 verrà disposta dalla Giunta regionale nel rispetto delle disposizioni di cui al successivo art. 13 e sulla base dell'avvenuta approvazione, da parte degli enti interessati, del progetto esecutivo relativo alle opere previste nel programma di cui all'articolo precedente e, per la parte di finanziamento eccedente la misura del 70%, subordinatamente alla formale assunzione dell'onere di rimborso da parte degli enti stessi.

Articolo 12

Disposizioni finanziarie.
(Omissis)

Articolo 13

Fino all'entrata in vigore del piano regionale di coordinamento di cui all'art. 1, la costruzione, ristrutturazione e riqualificazione dei porti ed approdi nel sistema portuale della Regione Puglia, anche se non comportante oneri a carico della Regione o di altri enti pubblici, potrà aver luogo, esclusivamente, previa approvazione da parte del Consiglio regionale, fatte salve le competenze statali in materia e sentiti i pareri degli uffici e Comitati regionali competenti, nonché della Commissione tecnica di cui all'art. 5 della presente legge.

Legge regionale 12 marzo 1985, n. 8
"Norme per l'utilizzazione del finanziamento
di cui al titolo II della legge 17/5/1983, n. 217
Legge Quadro per il turismo e interventi per
il potenziamento e la qualificazione della
offerta turistica"

(B.U.R.P. 21 marzo 1985, n. 31)

Articolo 1

Opere destinatarie del contributo

Per lo sviluppo e il riequilibrio territoriale delle attività di interesse turistico e della riqualificazione ed ammodernamento delle strutture ricettive esistenti, la Regione, ai fini della utilizzazione dei fondi statali di cui al Titolo II della legge 17/5/1983, n. 217 concede contributi in conto capitale per:

- la costruzione, la ricostruzione, l'ampliamento, l'ammodernamento e l'arredamento di immobili - siti nel territorio della Regione - destinati ad uso di alberghi, motels, villaggio-albergo, residenze turistico-alberghiere, complessi ricettivi all'aria aperta, di centri per convegni e congressi, nonché di quelle strutture ricreative, complementari della attività ricettiva, purché costituiscano pertinenze delle strutture su richiamate.

Articolo 2

Beneficiari dei contributi

Possono beneficiare dei contributi di cui all'art. 1 della presente legge gli enti pubblici, privati, le associazioni, gli imprenditori anche se non proprietari di terreni e/o di fabbricati, purché siano in condizione di dimostrare la disponibilità del bene oggetto di contributo almeno per la durata del vincolo di destinazione di cui al successivo art. 5.

Articolo 3

Misure del contributo

I contributi in conto capitale previsti dalla presente legge sono concessi nella misura massima del 40% della spesa riconosciuta ammissibile e non sono cumulabili con quelli previsti da altre leggi regionali o statali. In favore degli enti pubblici la misura del contributo può essere elevato fino all'80% della spesa ritenuta ammissibile esclusivamente per opere di sviluppo, recupero e riqualificazione di strutture esistenti ubicate prevalentemente in zone interne e montane nonché per la realizzazione di strutture per il turismo nautico e congressuale.

Articolo 4

Domande di contributo

Le domande dirette ad ottenere la concessione dei contributi, indirizzate all'Assessorato regionale al Turismo, devono essere presentate al Sindaco del Comune nel cui territorio la opera sarà situata e

corredate dei seguenti documenti:

- progetto esecutivo dell'opera;
- concessione edilizia;
- relazione tecnica;
- piano di finanziamento dell'opera;
- dichiarazione del richiedente, sotto la propria responsabilità, di non aver richiesto o beneficiato -per la medesima opera- di contributi derivanti da leggi statali o regionali;
- nulla osta necessari ove esistano vincoli sul territorio;
- titolo di proprietà del terreno e/ o del fabbricato o, in mancanza, idoneo titolo atto a dimostrare la disponibilità del bene per un periodo almeno pari al vincolo di destinazione turistico-alberghiero di cui al successivo art. 5.

Il Sindaco, entro e non oltre trenta giorni dalla data di presentazione delle domande, le trasmette all'Assessorato regionale al Turismo, corredate dell'attestazione circa la rispondenza della iniziativa alle destinazioni di zona previste dallo strumento urbanistico vigente nella località, nonché di una relazione sulle esigenze turistiche della località.

Articolo 5

Vincolo di destinazione

Gli immobili incentivati ai sensi della presente legge sono vincolati alla specifica destinazione turistico-alberghiera per la durata di venti anni. Il vincolo è reso pubblico a cura e spese del beneficiario mediante trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente per territorio.

I beneficiari che non sono proprietari dell'immobile sottoscrivono apposita obbligazione personale di mantenimento della destinazione turistico-alberghiera ventennale in forma di atto pubblico.

Articolo 6

Garanzia di fidejussione

I beneficiari dei contributi regionali di cui all'art. 1 della presente legge devono, ad avvenuta comunicazione formale della concessione del contributo, stipulare a favore della Regione apposita fidejussione a garanzia dell'intero importo del contributo con validità fino ad avvenuta esecuzione dell'opera finanziata.

Articolo 7

Deliberazione per la concessione dei contributi

La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, delibera annualmente sulle richieste di contributo pervenute, predisponendo il riparto e dando priorità a quelle che prevedono la realizzazione di strutture ricettive in località ubicate nelle aree interne e montane della Regione ai sensi dell'art. 13 della legge 17 maggio 1983, n. 217, sulla

Legge regionale 22 maggio 1985, n. 34
"Interventi a favore dell'agriturismo"

(B.U.R.P. 4 giugno 1985, n. 72)

Articolo 1

Obiettivi della legge

La Regione Puglia, in armonia con gli indirizzi di politica agricola nazionale comunitaria e con il piano di sviluppo regionale, promuove ed incentiva attività agrituristiche volte a favorire lo sviluppo ed il riequilibrio del territorio, ad agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali attraverso l'integrazione dei redditi aziendali ed il miglioramento delle condizioni di vita, ad utilizzare meglio il patrimonio rurale esistente sia edilizio sia naturale anche ai fini turistici, a valorizzare i prodotti tipici e le tradizioni locali, a creare un armonico rapporto tra città e campagna ed a favorire ed orientare i flussi turistici.

Articolo 2

Attività agrituristiche

Per attività agrituristiche si intendono le attività di ospitalità e promozione svolte da imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del CC, singoli o associati e dai loro familiari di cui all'art. 230 bis del CC, attraverso la utilizzazione di strutture aziendali o interaziendali, la cui attività deve comunque restare prioritaria rispetto a quella agrituristica.

Rientrano tra tali attività:

- a) dare ospitalità, anche in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;
- b) somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri;
- c) organizzare attività ricreative o culturali nell'ambito dell'azienda o delle aziende associate o secondo itinerari agrituristiche integrati.

Sono considerati di propria produzione le bevande ed i cibi prodotti e lavorati nell'azienda agricola, nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola anche attraverso lavorazioni esterne.

Lo svolgimento di attività agrituristiche, nel rispetto delle norme della presente legge non costituisce distrazione dalla destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati.

Articolo 3

Utilizzo locali per attività agrituristiche

Possono essere utilizzati per attività agrituristiche i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo, ubicati nel fondo, nonché gli edifici o parti di essi esistenti nel fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso.

Possono essere utilizzati per gli stessi fini anche gli edifici esistenti nei borghi rurali.

base di una analisi costi-benefici e incidenza sull'occupazione locale.

Il riparto annuale degli interventi vale quale atto di concessione dei contributi in esso previsti e costituisce a tutti gli effetti impegno di spesa per le erogazioni in esso previste a carico del bilancio regionale.

Articolo 8

Erogazione dei contributi

L'erogazione dei contributi di cui all'art. 1 della presente legge avrà luogo con Decreto del Presidente della Giunta regionale in conformità al provvedimento annuale di riparto di cui al precedente articolo:

- per il 50%, sulla base di apposito stato di avanzamento dei lavori, da cui risulti l'avvenuta esecuzione di opere per un importo non inferiore alla metà della spesa ammessa;
- per il residuo 50% ad avvenuto completamento dei lavori e relativo collaudo.

I controlli e gli accertamenti di cui al presente articolo verranno eseguiti da funzionari dell'Assessorato regionale al Turismo, unitamente a tecnici del Genio Civile competente per territorio.

Il Presidente della Giunta regionale può delegare, con proprio decreto, l'Assessore al Turismo per le competenze di cui al primo comma.

Articolo 9

Norma transitoria

In sede di prima applicazione ed ai fini dell'utilizzazione dei fondi statali relativi all'anno 1983 inseriti nel bilancio di previsione 1984 della Regione e di quelli relativi al 1984 da inserire nel bilancio di previsione della Regione per il 1985, gli interessati devono presentare domanda entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Coloro che hanno già inoltrato istanza ai sensi della L.R. n. 39 del 29/6/1979, possono, entro il termine di cui al comma precedente, optare per il contributo di cui alla presente legge.

Articolo 10

Norma finanziaria

(Omissis)

A tal fine le Amministrazioni Provinciali, sentiti i Comuni interessati, determinano le località aventi le caratteristiche richieste.

L'ERSAP è autorizzato a dare in concessione a cooperative di imprenditori agricoli, con priorità a quelle giovanili, o a singoli imprenditori agricoli strutture e complessi di beni della Gestione Riforma attualmente disponibili per una loro utilizzazione per fini agrituristici.

Articolo 4

Promozione dell'offerta e della domanda turistica

La Regione finanzia le spese concernenti:

- la realizzazione di studi e indagini relative all'agriturismo;
 - la realizzazione di manifestazioni, convegni, materiale divulgativo ed iniziative atte a sensibilizzare l'ambiente agricolo alle problematiche agrituristiche.
- L'attività di cui al presente articolo si attua in base ai programmi presentati alla Giunta regionale dalle associazioni agrituristiche nazionali maggiormente rappresentative operanti nella Regione Puglia. I programmi devono pervenire alla Giunta regionale entro il 31 ottobre di ogni anno.

La Regione, nell'ambito dei programmi di promozione agriturbistica, svolge attività di pubblicità e propaganda dell'offerta agriturbistica regionale ed assicura la formazione permanente sia di tecnici animatori sia delle famiglie rurali all'agriturismo.

L'attività di cui al presente articolo è svolta dalle Associazioni agrituristiche coordinate dall'assessorato regionale al Turismo.

Articolo 5

Elenco regionale degli operatori agriturbistici

Presso la Regione Puglia è istituito l'elenco degli imprenditori agricoli che praticano l'agriturismo.

All'elenco possono essere iscritti i conduttori di aziende agricole di cui all'art. 2 della presente legge che intendono praticare l'offerta agriturbistica per almeno 60 giorni all'anno, ovvero dei familiari conviventi.

La domanda di iscrizione deve essere indirizzata al Comune dove ha sede il centro aziendale e deve contenere la descrizione dettagliata delle attività che il richiedente intende svolgere e l'indicazione dei requisiti propri dell'azienda che rendono possibile lo svolgimento delle attività stesse.

L'iscrizione nell'elenco è decisa, sulla base dei requisiti predetti, da una apposita Commissione regionale istituita con Decreto del Presidente della Giunta regionale e così composta:

- dall'Assessore regionale al Turismo, che la presiede;
- da un funzionario regionale dell'Assessorato al Turismo;

- da un funzionario regionale dell'Assessorato all'Agricoltura;

- da sei esperti, di cui tre nominati su designazione delle organizzazioni professionali agricole più rappresentative a livello nazionale, presenti nel CNEL e tre su designazione delle Associazioni di agriturismo maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- da un rappresentante designato dall'Associazione regionale delle Agenzie di viaggio e turismo.

L'istruttoria della domanda e l'accertamento dei requisiti occorrenti per l'iscrizione sono eseguiti dalla Provincia competente per territorio.

Contro le decisioni negative della Commissione è ammesso ricorso alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento relativo. Il Presidente della Giunta regionale rilascia agli iscritti nell'elenco un certificato di operatore agriturbistico attestante le attività consentite ed i limiti e le modalità di esercizio delle attività stesse, fatte salve comunque le disposizioni vigenti in materia di concessione e licenze. Gli operatori iscritti nell'elenco beneficiano:

- delle attività di promozione e propaganda di cui al precedente art. 4;
- dei contributi di cui al secondo comma del successivo art. 7, ove in possesso del requisito oggettivo ivi previsto.

Per coloro che richiedono i benefici di cui alla precedente lettera b) onde conseguire l'idoneità ricettiva dei locali destinati alla utilizzazione agriturbistica, l'iscrizione nell'elenco è subordinata all'accertamento previsto al secondo comma del successivo art. 10, concernente l'avvenuta esecuzione dei lavori e degli acquisti ammessi a contributo. La Giunta regionale può accordare anticipazioni fino al 90% della spesa ritenuta ammissibile.

Articolo 6

Obblighi agli operatori iscritti nell'elenco

L'operatore iscritto nell'elenco regionale ha l'obbligo di esporre al pubblico il certificato di cui al terzo comma dell'articolo precedente e di esercitare le attività consentite nei limiti e con le modalità indicate nel certificato stesso.

La cancellazione dall'elenco è disposta dalla commissione di cui al precedente art. 5 qualora si accerti che l'iscritto è venuto meno agli obblighi di cui al comma precedente, ovvero che ha perduto i requisiti per la iscrizione.

Gli accertamenti relativi sono operati dalla Provincia competente per territorio.

Contro il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso alla Giunta regionale entro 30 giorni dalla data di notifica della revoca stessa.

La cancellazione dell'iscrizione comporta l'obbligo di restituzione dei contributi di cui al successivo art. 7, qualora sia pronunciata prima di cinque anni dalla loro erogazione.

Articolo 7

Iniziativa finanziabile agli operatori agricoli

Per l'attuazione della presente legge, la Regione concede contributi finanziari in conto capitale agli imprenditori agricoli, singoli o associati, le cui aziende ricadono nelle zone delimitate ai sensi del precedente art. 3 e che siano iscritti o abbiano richiesto di iscriversi nell'elenco di cui al precedente art. 5. I contributi di cui al comma precedente possono essere concessi per le seguenti iniziative:

- costruzione, ampliamento, ristrutturazione e sistemazione di stanze e cucine da destinare all'utilizzazione turistica in fabbricati censiti nel Catasto rurale nonché il restauro degli stessi;
- installazione nei fabbricati aziendali o sociali di strutture per la conservazione, per la vendita a dettaglio o per il consumo dei prodotti agricoli, prevalentemente lavorati in proprio;
- installazione, ripristino o miglioramento di impianti igienico sanitari, idrici, elettrici a servizio dei locali di cui alla precedente lettera a);
- realizzazione di impianti ed attrezzature per il tempo libero, al servizio anche delle famiglie rurali;
- realizzazione di aree attrezzate a verde;
- allestimento di spazi attrezzature per la sosta in tende, roulotte e campers, in adiacenza a fabbricati rurali con relativi servizi igienici.

Le provvidenze regionali vanno prioritariamente destinate a quelle aziende che per posizione ed estensione dei terreni, per composizione del nucleo familiare, ricavano dall'agricoltura redditi non sufficienti per i quali si appalesa la necessità di una integrazione di reddito con attività accessoria.

Per le attività svolte dalle Associazioni agrituristiche maggiormente rappresentative a livello nazionale la Regione può concedere contributi di funzionamento nella misura massima dell'80% delle spese ritenute ammissibili.

Articolo 8

Misura dei contributi

I contributi per l'iniziativa di cui alla lettera a) del precedente art. 7 sono fissati nella misura massima del 60% della spesa ritenuta ammissibile.

Per le iniziative di cui alle lettere b), c), d), e) e f) del precedente art. 7 i contributi sono fissati nella misura massima del 70% della spesa ritenuta ammissibile.

Per le iniziative proposte da Enti locali o Enti pubblici i contributi di cui ai commi precedenti possono essere

aumentati fino ad un massimo dell'80%.

I contributi di cui ai commi precedenti non sono cumulabili, per le stesse opere, con analoghi contributi previsti da altre leggi regionali o statali.

Ad integrazione della parte di spesa eccedente il contributo può essere concesso un mutuo dodicennale al tasso fissato per le opere di miglioramento fondiario.

Articolo 9

Richiesta del concorso finanziario regionale

Le domande per la concessione dei contributi per le iniziative di cui al secondo comma del precedente art. 7 devono essere indirizzate al Presidente della Giunta regionale e presentate all'Assessorato regionale all'Agricoltura e Foreste entro il 31 marzo di ogni anno. Le domande devono essere corredate:

- da una relazione tecnico-economica che inquadri nel contesto della azienda agraria l'attività agriturbistica che il richiedente intende svolgere ed illustri i lavori da eseguire;
- dalla planimetria dei locali da destinare all'utilizzazione turistica, con l'indicazione dei relativi impianti ed attrezzature, da una copia del certificato ovvero della domanda di iscrizione all'elenco di cui al precedente art. 5.

Entro il 30 aprile successivo l'Assessorato all'Agricoltura, di concerto con l'Assessorato al Turismo, trasmette alla Giunta regionale le domande pervenute entro il termine suddetto previa istruttoria consistente nella verifica tecnico-economica delle iniziative proposte con relativa determinazione della spesa ammissibile e nella acquisizione del parere della Commissione di cui al 4° comma del precedente art. 5.

Articolo 10

Concessione ed erogazione dei finanziamenti

La Giunta regionale è autorizzata a concedere i singoli finanziamenti sulla base delle domande istruite ai sensi dell'articolo precedente. La erogazione dei contributi viene effettuata anticipatamente fino al 70% dell'ammontare lordo e per la quota residua dopo che l'Assessorato regionale all'Agricoltura abbia accertato l'avvenuta realizzazione delle iniziative ammesse a contributo.

In caso di mancata o parziale realizzazione delle iniziative stesse entro il termine stabilito dal provvedimento di concessione, la Giunta regionale provvede al recupero totale o parziale delle somme già erogate.

Articolo 11

Vincolo di destinazione

I locali, gli impianti e le attrezzature realizzati con il concorso finanziario regionale ai sensi della presente legge non possono essere distolti dalla utilizzazione

agrituristica per almeno dieci anni dalla data del collaudo.

L'inosservanza della norma di cui al comma precedente comporta la restituzione del contributo percepito per le opere e le attrezzature distolte.

Articolo 12

Caratteristiche delle strutture agrituristiche

I locali e gli alloggi destinati alla utilizzazione agrituristica devono possedere idonei requisiti di stabilità, sicurezza e decoro e devono essere dotate di servizi igienici adeguati al tipo di attività agrituristica svolta ed alla capacità ricettiva denunciata. I lavori di sistemazione e di restauro devono essere eseguiti rispettando le caratteristiche tipologiche e l'aspetto architettonico complessivo degli edifici esistenti.

Gli interventi di ampliamento devono essere organicamente integrati nelle strutture architettoniche preesistenti.

Articolo 13

Norma finanziaria

(*Omissis*)

Legge regionale 11 febbraio 1988, n. 6 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1988 e bilancio pluriennale 1988/1990 della Regione Puglia"

(*B.U.R.P. 17 febbraio 1988, n. 29, Suppl.*)

ARTICOLI da 1 a 8

(*Omissis*)

Articolo 9

1. Al fine di garantire la continuità gestionale, la quota del Fondo sanitario regionale è provvisoriamente ripartita con riferimenti alla quota già attribuita per l'esercizio 1987. Il riparto definitivo verrà effettuato dal Consiglio regionale successivamente all'assegnazione alla Regione Puglia della quota del Fondo sanitario nazionale per l'assistenza sanitaria per l'esercizio 1988.

2. Alla liquidazione delle contabilità mensili per l'assistenza sanitaria convenzionata ai sensi dell'art. 26 della legge n. 833/78 provvede la Giunta regionale, accertata la disponibilità della relativa quota del Fondo sanitario assegnato alla Regione a norma dell'art. 51 della legge n. 833/1978, con periodicità trimestrale, facendo salva la possibilità di acconti mensili, anche con provvedimento dell'Assessore regionale alla Sanità, nella misura dell'85%.

ARTICOLI da 10 a 17

(*Omissis*)

Articolo 18

Elenco delle leggi regionali abrogate

1. A far data dal 10 gennaio 1988 sono abrogate le seguenti leggi regionali:

- Sanità

LR 8/11/1982, n. 32 «Attribuzione ed esercizio delle funzioni amministrative in materia veterinaria - Riordino dei servizi veterinari».

- Agricoltura

LR 14/4/1975 n. 32 «Istituzione di un contributo sull'acquisto di sementi selezionati di grani duri e foraggiere a coltivatori diretti iscritti negli elenchi degli assistiti della Cassa Mutua ed ai coltivatori lavoratori agricoli iscritti negli elenchi anagrafici»

LR 9/6/80 n. 68 «Interventi per favorire nella Regione Puglia lo sviluppo ed il coordinamento della ricerca, della sperimentazione, della divulgazione e della dimostrazione applicate all'agricoltura»

LR 21/6/80 n.75 «Programma straordinario di interventi per favorire la ripresa produttiva delle aziende agricole»

- Artigianato

LR 25/1/74 n. 6 «Provvidenze a favore delle cooperative artigiane di garanzia» Art. 1, lett. a); Art. 4.
LR 25/10/75 n. 10 «Disciplina del titolo di maestro

artigiano e della qualifica di bottega scuola» LR 13/6/78 n. 22 «Provvidenze per lo sviluppo dell'artigianato pugliese» Artt. 5 - 14 - 15 - 16 - 17.

LR 24/5/85 n. 49 «Norme per il riesame delle istanze presentate ai sensi dell'abrogata LR 25/1/74 n. 7»

- Turismo

LR 30/8/73 n. 25 «Provvidenze per la realizzazione di attrezzature per il diporto nautico»

LR 4/9/78 n. 46 «Interventi a sostegno di iniziative e manifestazioni per lo sviluppo del turismo sociale e giovanile»

LR 4/9/78 n. 49 «Provvidenze per le manifestazioni turistiche»

LR 29/6/79 n. 39 «Provvidenze per lo sviluppo programmato della ricettività alberghiera e turistica e dei servizi complementari»

LR 28/8/79 n. 51 «Istituzione dell'Albo regionale delle associazioni pro - loco»

- Cultura

LR 12/4/79 n. 21 «Norme in materia di musei di enti locali e di enti ed istituzioni di interesse locale»

LR 17/4/79 n. 22 «Norme in materie di biblioteche di enti locali e di enti ed istituzioni di interesse locale»

LR 18/4/79 n. 24 «Provvidenze per la diffusione della cultura musicale»

LR 31/ 7/ 79 n. 48 «Consulta per i beni culturali ed ambientali»

LR 26/ 11/ 79 n. 72 «Tutela dell'ambiente naturale e culturale caratteristico della Regione Puglia. Valorizzazione, salvaguardia e destinazione d'uso dei trulli di Alberobello. Intervento urgente»

LR 24/ 11/ 82 n. 34 «Contributi ai fini del miglioramento del patrimonio degli archivi storici degli enti locali e/ o di interesse locale»

LR 21/4/84 n. 19 «Promozione delle attività cinematografiche e audiovisive»

LR 16/5/85 n. 29 «Modifiche ed integrazioni della LR 18/ 4/ 79 n. 24. Provvidenze per la diffusione della cultura musicale, della danza e coreutica»

LR 5/6/85 n. 57 «Interventi a sostegno delle strutture di pubblico spettacolo»

LR 5/6/85 n. 58 «Interventi a tutela e conservazione del patrimonio di beni culturali. Manutenzione, bonifica, conservazione, restauro. Operatori culturali. Albo. Misure di sostegno»

- Servizi Sociali

LR 21/6/80 n. 78 «Interventi della Regione Puglia per la tutela della maternità alle lavoratrici coltivatrici dirette, artigiane ed esercenti attività commerciali»

LR 6/ 6/ 80 n. 58 «Interventi per favorire l'integrazione sociale e la autonomia economica dei cittadini portatori di handicaps»

- Sport

LR 27/ 8/ 1984, n. 41 «Interventi per lo sviluppo e il sostegno del turismo pugliese attraverso sponsorizzazioni delle manifestazioni sportive»

ARTICOLI 19 e 20

(*Omissis*)

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

**Legge regionale 22 agosto 1989, n. 12
"Incentivazione regionale della ricettività
turistica e delle strutture turistiche
complementari"**

(B.U.R.P. 25 agosto 1989, n. 136)

Articolo 1

Finalità

1. Al fine di promuovere ed assicurare il miglioramento, il riequilibrio dell'offerta e l'ordinato sviluppo della ricettività alberghiera e turistica considerata di grande rilevanza sociale ed economica, in attuazione del Piano regionale di Sviluppo e della normativa regionale di attuazione della legge quadro nazionale sul turismo, la Regione Puglia può concedere provvidenze nei modi e nei limiti stabiliti dalla presente legge per:

- a) costruzione, ricostruzione, ampliamento, ristrutturazione, trasformazione e completamento di:
- alberghi, motels, villaggi - albergo, residenze turistico
- alberghiere, campeggi, villaggi turistici di cui all'art. 6 della Legge 17/5/83 n. 217;
- impianti e servizi turistici complementari, compresi gli impianti sportivi e ricreativi ad essi collegati;
- esercizi di ristorazione;
- stabilimenti balneari;
- agenzie di viaggio e turismo;

b) l'arredamento e il rinnovo dell'arredamento degli esercizi di cui alla precedente lettera a).

2. Dette iniziative possono essere realizzate anche mediante locazioni finanziarie.

Articolo 2

Priorità

1. Gli esercizi di cui al precedente art. 1, 1° comma, lett. a, devono essere ubicati nelle zone di cui all'art. 6 della L.R. 16/5/85, n. 28.

2. Le iniziative situate nei territori di Comuni dichiarati turisticamente rilevanti sono considerate in via prioritaria.

A quelle relative ai territori di Comuni dichiarati turisticamente influenti è assicurata una quota parte delle risorse disponibili.

Articolo 3

Soggetti beneficiari e provvidenze

1. Le provvidenze per la realizzazione delle opere di cui al precedente art. 1 sono concesse:

- a) agli operatori privati;
b) agli Enti locali e loro consorzi;
c) agli altri Enti pubblici nonché alle associazioni e società commerciali costituite ai sensi del CC interessate allo sviluppo delle attività turistiche.

2. Le provvidenze sono costituite da:

- a) mutuo a tasso agevolato, con ammortamento

massimo di 20 anni, nella misura non superiore al 50% della spesa ritenuta ammissibile, nonché contributo in conto capitale nella misura massima del 15% della spesa ritenuta ammissibile per le iniziative di cui alla lettera a) del presente art. 1;

b) contributo in conto capitale (o contributo in conto canoni nel caso di operazioni di locazione finanziaria) nella misura massima del 30% della spesa ritenuta ammissibile per le iniziative di cui alla lett. a) dell'art. 1, in alternativa alle provvidenze di cui alla precedente lett. a). Alle iniziative attuate da Enti pubblici o loro consorzi, il contributo in conto capitale (o contributo in conto canoni nel caso di operazioni di locazione finanziaria) è concesso fino al 40% della spesa ritenuta ammissibile;

c) contributo in conto capitale (o contributo in conto canoni nel caso di operazioni di locazione finanziaria) nella misura massima del 30% della spesa ritenuta ammissibile per le iniziative di cui alla lett. b) del precedente art. 1.

3. Il tasso annuo di interesse a carico dei beneficiari in relazione alla concessione dei mutui di cui al 2° comma, lett. a), del presente articolo e fissato nella misura del 5,50%.

4. All'uopo la Regione stipulerà apposite convenzioni con gli Istituti di credito e con le Società di locazione finanziaria.

5. Nella determinazione della spesa ammissibile può essere compreso anche il prezzo per l'acquisto dell'immobile adibito o da adibire ad uso alberghiero, nonché per l'acquisto del suolo, purché in misura non superiore al 50% dello intero investimento.

6. Le provvidenze comunque erogate dalla Regione non possono superare, quale tetto massimo, la somma complessiva di Lire 4.000.000.000.

7. Gli interventi di cui alla presente legge non sono cumulabili con analoghe provvidenze concesse, allo stesso titolo, dallo Stato, dalla Regione e da altri Enti pubblici.

Articolo 4

Procedure e modalità per la richiesta dei contributi

1. Le domande dirette ad ottenere la concessione dei benefici, indirizzate all'Assessorato regionale al Turismo, devono essere presentate al Sindaco del Comune nel cui territorio l'opera sarà situata e corredata dei seguenti documenti:

- relazione tecnica;
- progetto esecutivo dell'opera;
- concessione edilizia;
- computo metrico estimativo;
- piano finanziario;
- dichiarazione del richiedente, sotto la propria responsabilità, di non avere richiesto o beneficiato -per

la medesima opera - di contributi derivanti da leggi statali regionali;

- dichiarazione di impegno ad attenersi alle prescrizioni ed alle disposizioni di cui al DM 27/7/1976 ed eventuali successive modificazioni, che consentono alla Regione di accedere ai finanziamenti previsti dal Fondo Europeo di Sviluppo regionale, così come previsti dal reg. CEE n. 4254/88;

- nullaosta necessari ove esistano vincoli sul territorio;

- titolo di proprietà del terreno e/o del fabbricato o - nel caso in cui il richiedente non sia proprietario dell'immobile - idoneo titolo atto a dimostrare la disponibilità del bene nonché assenso del proprietario, con sottoscrizione autenticata, all'esecuzione delle opere*.

2. Il Sindaco, entro e non oltre 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, la trasmette all'Assessorato regionale al Turismo, corredata dall'attestazione circa la rispondenza della iniziativa alle destinazioni di zona previste dallo strumento urbanistico vigente nella località.

3. Trascorsi inutilmente 30 giorni, l'interessato può inoltrare alla Regione l'istanza corredata del certificato di conformità allo strumento urbanistico rilasciato dall'Ufficio Comunale competente.

4. Le iniziative le cui opere risultino iniziate oltre diciotto mesi prima della data di presentazione della domanda non sono ammesse a contributo.

L'Amministrazione comunale rilascerà all'uopo idonea certificazione.

5. Qualora la domanda venga presentata ai sensi del 3° comma del presente articolo, il richiedente ha l'obbligo di presentare l'attestazione rilasciata dal Comune circa la rispondenza della iniziativa alle esigenze turistiche della località.

Articolo 5

Vincolo di destinazione

1. Gli immobili incentivati ai sensi della presente legge sono vincolati alla specifica destinazione turisticoalberghiera per la durata di venti anni in caso di costruzione ed impianti fissi e per la durata di almeno dieci anni in caso di arredamento*.

2. Il vincolo è reso pubblico a cura e spese del beneficiario mediante trascrizione presso la Conservatoria dei registri immobiliari competente per territorio.

3. I beneficiari che non risultano proprietari dell'immobile sottoscrivono apposita obbligazione di mantenimento della destinazione turistico-alberghiera per il periodo di venti anni in caso di costruzione ed impianti fissi e di almeno dieci anni in caso di arredamento. In caso di inadempimento, gli stessi beneficiari sono tenuti alla restituzione del contributo

in misura proporzionale alla durata di utilizzo*.

Il proprietario dell'immobile incentivato sottoscriverà apposita obbligazione ventennale di mantenimento della destinazione turistico - alberghiera in forma di atto pubblico.

4. Il Presidente della Giunta, per la dimostrata, sopravvenuta impossibilità della destinazione stessa, autorizza, con proprio decreto, su conforme delibera della Giunta regionale, la cancellazione totale o parziale del vincolo.

5. tale autorizzazione è concessa previo rimborso totale dei contributi regionali già erogati, nonché degli interessi legali.

Articolo 6

Concessioni contributi

1. La Giunta Regionale, sentita la Commissione consiliare competente, approva interventi semestrali sulla base delle domande pervenute agli uffici, tenendo conto delle tipologie previste dall'art. 1, 1 comma, punto a), e della priorità previste dall'art. 2 della presente legge, e, nei limiti dello stanziamento di contributo disponibile, delibera la concessione dei benefici.

2. Il provvedimento di concessione di cui al precedente comma costituisce a tutti gli effetti impegno di spesa per la erogazione del contributo in esso previsto a carico del bilancio regionale.

Articolo 7

Erogazione dei contributi

1. L'erogazione delle provvidenze di cui all'art. 1 della presente legge avrà luogo con decreto dell'Assessore al Turismo in conformità al provvedimento di cui al precedente articolo:

- per il 50% sulla base di apposito stato di avanzamento dei lavori, attestato dal Direttore dei lavori, da cui risulti l'avvenuta esecuzione di opere per un importo non inferiore alla metà della spesa ammessa; all'uopo il beneficiario stipulerà a favore della Regione apposita fidejussione a garanzia dell'intero importo del contributo con validità fino ad ultimazione dell'opera finanziata;
- per il residuo 50% ad avvenuta ultimazione dei lavori e relativo collaudo.

2. I controlli e gli accertamenti di cui al presente articolo verranno eseguiti da funzionari dell'Assessorato regionale al Turismo, unitamente a tecnici del Genio Civile competente per territorio.

Articolo 8

Abrogazione

1. Sono abrogate le disposizioni di cui alle LLRR nn. 39 e 36 del 29/6/79.

Articolo 9**Norma transitoria*

1. Le domande già presentate alla Regione Puglia ai sensi delle LLRR nn. 39 e 36 del 29/6/79 si considerano ritualmente proposte. Le stesse, tramite il Sindaco competente per territorio, devono essere corredate della documentazione di cui al precedente art. 4 entro e non oltre 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le domande non documentate nel termine di cui al comma precedente sono archiviate.

Articolo 10*Norma finanziaria**(Omissis)*

* Così modificati dalla LR 23 gennaio 1992, n. 6.

Legge regionale 11 maggio 1990, n. 27
"Nuova disciplina relativa all'albo regionale
delle associazioni turistiche pro-loco della
Puglia. Abrogazione della LR 28 agosto
1979, n. 51"

(B.U.R.P. 4 giugno 1990, n. 97)

Articolo 1*Riconoscimento delle associazioni turistiche pro-loco*

1. La Regione, in attuazione dell'art. 12 dello Statuto e dell'articolo 2 della LR 16 maggio 1985, n. 28, relativa al riordinamento dell'amministrazione turistica regionale, riconosce le associazioni turistiche pro-loco quali strumenti di base dell'attività turistica e di collaborazione in favore di altri Enti interessati al settore turistico.

Articolo 2*Compiti delle associazioni turistiche pro-loco*

1. Le associazioni turistiche pro-loco hanno il compito di:

- valorizzare le risorse turistiche locali mediante idonee iniziative dirette alla tutela e salvaguardia del patrimonio storico, culturale, folkloristico, ambientale e paesaggistico della località in cui è costituita l'associazione turistica pro-loco;
- promuovere ed organizzare iniziative e manifestazioni atte a favorire la conoscenza turistica e culturale della località;
- richiamare ospiti e rendere confortevoli le condizioni generali di soggiorno;
- sensibilizzare le popolazioni residenti per il raggiungimento degli scopi sociali del turismo e per l'ulteriore affermazione turistica della località;
- fornire assistenza ed informazione ai turisti.

Articolo 3*Istituzione dell'albo regionale*

- È istituito presso l'Assessorato regionale al Turismo l'albo regionale delle associazioni turistiche pro-loco, che sostituisce a tutti gli effetti l'albo di cui alla LR 28 agosto 1979, n. 51.
- L'iscrizione all'albo regionale è disposta con provvedimento della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al Turismo.
- L'albo regionale è pubblicato all'inizio di ogni anno sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Articolo 4*Condizioni per l'iscrizione all'albo regionale*

1. Ai fini della iscrizione della Associazione turistica pro-loco devono concorrere le seguenti condizioni:

- che l'associazione turistica pro-loco sia costituita in Comune non riconosciuto sede di Azienda di Promozione Turistica (APT) ai sensi della LR 16 maggio 1985, n. 28 ovvero in un Comune in cui operi un ufficio di informazione e Assistenza Turistica (IAT)

- costituito dall'APT;
- che nella località in cui è costituita l'associazione turistica pro-loco non esista altra associazione turistica pro-loco iscritta all'albo regionale;
- che la stessa località presenti attrattive e caratteristiche turistiche sotto il profilo climatico, paesaggistico, storico, artistico ed ambientale o possieda, comunque, caratteristiche che la rendano suscettibile di valorizzazione turistica;
- che la costituzione dell'associazione turistica pro-loco abbia luogo con atto pubblico e che risultino iscritti almeno 50 soci;
- che lo Statuto dell'associazione turistica pro-loco sia ispirato ai principi di democraticità e sia conforme allo "statuto tipo" approvato con apposito provvedimento dalla Giunta regionale;
- che sussistano fondate previsioni sull'entità e sulla continuità delle entrate per quote associative, contributi locali ed eventuali altri proventi;
- che le località rientranti nell'ambito giurisdizionale di uno stesso Comune, quali le frazioni, da considerarsi come ambiti territorialmente differenti rispetto al Comune di appartenenza, presentino una consistente frequentazione turistica e peculiarità tali da giustificare il riconoscimento.

Articolo 5*Procedure per l'iscrizione all'albo regionale*

- Per ottenere l'iscrizione all'albo di cui al precedente art. 3, le associazioni turistiche pro-loco devono presentare, entro 60 giorni dall'inizio dell'anno solare, all'APT territorialmente competente o, in mancanza, al Comune ove ha sede l'associazione, apposita domanda di iscrizione, sottoscritta dal legale rappresentante pro-tempore, corredata di copia autenticata dall'atto costitutivo e dello Statuto, del bilancio di previsione delle entrate e delle spese e del programma delle attività che l'associazione intende svolgere, unitamente al parere dell'Unione Nazionale delle Pro-Loco d'Italia (UNPLI) -Delegazione regionale. Copia della documentazione deve essere inviata per conoscenza all'Assessorato regionale al Turismo.
- L'APT o, in mancanza, il Comune inoltra, entro i successivi 15 giorni dalla data di ricevimento, la domanda unitamente al proprio parere motivato all'Assessorato regionale al Turismo.
- Trascorso tale termine, il parere dell'APT o, in mancanza, del Comune si intende favorevole e l'Assessorato regionale al Turismo provvede agli adempimenti di competenza.

Articolo 6*Effetti derivanti dall'iscrizione all'albo regionale*

- L'iscrizione all'albo regionale costituisce condizione indispensabile per:

- la designazione del rappresentante delle associazioni turistiche nelle AAPT ai sensi della LR 16 maggio 1985, n. 28;
- l'uso della denominazione IAT da parte degli Uffici di Informazione di cui al secondo comma dell'art. 9 della predetta LR 16/5/1985, n. 28 qualora la località presenti una rilevante frequentazione turistica extra-regionale e l'APT competente ne ravvisi la necessità, previo nulla-osta della Regione;
- l'assegnazione di contributi della Regione per lo svolgimento dei programmi annuali di attività turistica.

Articolo 7*Accesso ai contributi*

- Per accedere ai contributi previsti dalle leggi regionali in materia turistica, le associazioni turistiche pro-loco, iscritte all'albo regionale, devono inoltrare all'APT territorialmente competente o, in mancanza, al Comune ove ha sede l'Associazione, entro il 31 dicembre di ogni anno, il programma delle attività corredato del preventivo finanziario delle entrate e delle spese relative all'anno successivo. Copia della documentazione suddetta deve essere inviata per conoscenza all'Assessorato regionale al Turismo.
- L'APT o, in mancanza, il Comune, entro i successivi 15 giorni dalla data di ricevimento, inoltra la documentazione di cui al comma precedente all'Assessorato regionale al Turismo. Trascorso tale termine, l'Assessorato regionale al Turismo provvede, comunque, agli adempimenti di cui al comma successivo.
- La concessione dei contributi a favore delle associazioni iscritte all'albo regionale viene disposta con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, su proposta dell'Assessore regionale al Turismo, entro il primo semestre di ogni anno.

Articolo 8*Criteri per l'assegnazione dei contributi*

1. La misura del contributo proposto viene determinata dall'Assessorato regionale al Turismo in base ai seguenti criteri:

- entità del bilancio preventivo e rilevanza delle attività programmate;
- ricettività e frequentazione turistica della località;
- numero degli abitanti del Comune di appartenenza;
- indicazione dell'APT competente o, in mancanza, del Comune e dell'UNPLI-Delegazione regionale.

Articolo 9*Rapporti di collaborazione*

- L'associazione turistica pro-loco stabilisce rapporti di collaborazione con altri organismi interessati al settore turistico ed in particolare con l'APT competente territorialmente o, in mancanza, con il Comune.
- A tal fine:

a) rappresenta le necessità e le esigenze concrete ed operative per migliorare le attività turistiche di base della località in cui essa opera;

b) formula le proposte per la valorizzazione del patrimonio artistico, culturale, paesaggistico ed ambientale della località;

c) promuove e gestisce Uffici Informazioni facendo uso della denominazione IAT, di cui al secondo comma dell'art. 9 della L.R. 16/5/1985, n. 28, previo nulla-osta della Regione e d'intesa con l'APT competente territorialmente qualora la località presenti una rilevante frequentazione turistica extraregionale;

d) predispone e trasmette all'APT il calendario delle manifestazioni più significative programmate anche da altri organismi locali nel corso dell'anno con il concorso finanziario di altri enti locali.

3. Qualora l'associazione turistica pro-loco ha sede in località non inclusa in un ambito turisticamente rilevante, individuato ai sensi della suddetta L.R. 16/5/1985, n. 28, l'attività relativa ai punti a) e b) del secondo comma del presente articolo è attuata nei confronti del Comune ove ha sede l'associazione; mentre, per quanto previsto al punto d) del secondo comma del presente articolo il calendario delle manifestazioni va inviato direttamente all'Assessorato al turismo.

Articolo 10

Controllo e vigilanza

1. Le modifiche allo Statuto, il rinnovo delle cariche sociali, il bilancio e la relazione annuale sull'attività nonché l'atto di scioglimento dell'associazione sono inviati all'Assessorato regionale al Turismo per il tramite dell'APT territorialmente competente o, in mancanza, del Comune.

2. L'Assessorato regionale al Turismo e l'APT territorialmente competente o in mancanza il Comune di concerto con l'UNPLI-Delegazione regionale, operano presso la sede dell'Associazione pro-loco verifiche attinenti:

- il rispetto delle norme di cui alla presente legge;
 - la conformità delle eventuali modifiche approvate dalla Associazione pro-loco allo Statuto-tipo approvato dalla Giunta regionale;
 - il funzionamento degli organi sociali;
 - la corretta attività gestionale.
3. A seguito della verifica viene redatto apposito verbale.

Articolo 11

Sospensione e cancellazione

1. Qualora a seguito della verifica di cui all'articolo precedente siano riscontrate gravi inadempienze, deficienze economiche o carenze di funzionamento, ivi

comprese quelle relative alla mancata attività degli organi sociali protrattesi da almeno sei mesi, la Giunta regionale, su relazione dell'Assessore al Turismo, dispone la sospensione dell'Associazione dall'albo regionale.

2. La sospensione è preceduta da un atto di diffida disposto dalla Giunta regionale con lo stesso provvedimento e comporta, altresì, la sospensione dell'assegnazione dei contributi regionali disposti in favore dell'associazione pro-loco interessata.

3. Nel caso in cui l'associazione pro-loco non adempia, la Giunta regionale dispone la cancellazione della stessa dall'albo regionale.

Articolo 12

Destinazione dei beni in caso di scioglimento

1. In caso di scioglimento dell'associazione turistica pro-loco, per una qualunque causa espressamente prevista dallo Statuto o dalle norme del codice civile, i beni acquisiti dall'associazione con il concorso finanziario specifico e prevalente della Regione o di Enti pubblici sono devoluti all'APT competente territorialmente o, in mancanza, al Comune in cui l'associazione ha sede.

Articolo 13

Abrogazione

1. Con l'entrata in vigore della presente legge viene abrogata la LR 28 agosto 1979, n. 51.

Articolo 14

Norma transitoria

1. Le associazioni turistiche pro-loco già costituite ovvero quelle iscritte all'albo regionale ai sensi della L.R. 28 agosto 1979, n. 51 devono presentare la domanda di iscrizione di cui al precedente art. 5 entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Le competenze dell'APT di cui alla presente legge sono esercitate dagli Enti Provinciali per il Turismo (EPT) fino alla soppressione degli stessi.

Articolo 15

Norma finanziaria

(Omissis)

Legge regionale 23 gennaio 1992, n. 6 "Modificazioni alla LR 22-8-1989, n. 12 - Incentivazione regionale della ricettività turistica e delle strutture complementari"

(B.U.R.P. 7 febbraio 1992, n. 26)

Articolo 1

1. L'ultimo periodo del 1° comma dell'art. 4 della L.R. 22-8-89, n. 12, è così modificato:

"- titolo di proprietà del terreno e/o del fabbricato o - nel caso in cui il richiedente non sia proprietario dell'immobile - idoneo titolo atto a dimostrare la disponibilità del bene nonché assenso del proprietario, con sottoscrizione autenticata, all'esecuzione delle opere".

Articolo 2

2. Il 1° comma dell'art. 5 della L. R. 22-8-89, n. 12, è così modificato:

"1. Gli immobili incentivati ai sensi della presente legge sono vincolati alla specifica destinazione turistico-alberghiera per la durata di venti anni in caso di costruzione ed impianti fissi e per la durata di almeno dieci anni in caso di arredamento".

Articolo 3

1. Il 3° comma dell'art. 5 della L. R. 22-8-89, n. 12, è così modificato: "3.

I beneficiari che non risultano proprietari dell'immobile sottoscrivono apposita obbligazione di mantenimento della destinazione turistico - alberghiera per il periodo di venti anni in caso di costruzione ed impianti fissi e di almeno dieci anni in caso di arredamento. In caso di inadempienza, gli stessi beneficiari sono tenuti alla restituzione del contributo in misura proporzionale alla durata di utilizzo".

Articolo 4

1. Le domande già integrate ai sensi dell'art. 9 della L.R. 22-8-89, n. 12 possono essere ulteriormente corredate della documentazione di cui alle disposizioni precedenti, tramite il Sindaco competente per territorio, entro e non oltre 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le domande non documentate nel termine di cui al precedente comma sono archiviate.

Legge regionale 2 agosto 1993, n. 12 "Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere"

(B.U.R.P. 6 agosto 1993, n. 108)

TITOLO I

Generalità

Articolo 1

Oggetto della legge

1. In attuazione della legge 17 maggio 1993, n. 217, la presente legge disciplina l'attività delle strutture ricettive extralberghiere.

Articolo 2

Definizione delle strutture

1. Sono definite strutture extralberghiere:

(Omissis)*

- alloggi agrituristici

Articolo 3*

Case per ferie

(Omissis)

Articolo 4*

Ostelli per la gioventù

(Omissis)

Articolo 5*

Affittacamere

(Omissis)

Articolo 6*

Case e appartamenti per vacanze

(Omissis)

Articolo 7

Alloggi agrituristici

1. Sono "alloggi agrituristici" i locali siti in fabbricati rurali nei quali viene data ospitalità ai turisti da imprenditori agrituristici, singoli o associati, regolarmente iscritti all'Albo regionale degli operatori agrituristici, che, ai sensi dell'art. 2135 cc, esercitano un'attività diretta alla coltivazione del fondo.

2. L'attività di ospitalità deve essere svolta dagli imprenditori agrituristici come attività secondaria e, comunque, integrativa all'attività agricola secondo la normativa della legge regionale vigente sull'agriturismo.

3. Non possono essere adibite all'attività di ospitalità persone non appartenenti al nucleo familiare dell'imprenditore o normalmente conviventi con esso e, comunque, nel rispetto del terzo comma dell'art. 239 bis cc.

TITOLO II

Caratteristiche tecniche-funzionali

Articolo 8*

Case per ferie

(Omissis)

Articolo 9*

*Ostelli per la gioventù
(Omissis)*

Articolo 10*

*Affittacamere
(Omissis)*

Articolo 11*

*Case e appartamenti per vacanze
(Omissis)*

Articolo 12

Alloggi agrituristici

1. I locali destinati all'esercizio di attività agrituristica devono garantire una superficie minima, al netto di ogni vano accessorio, di mq 8 per ogni posto letto e possedere le caratteristiche strutturali ed igienico-sanitarie previste dal regolamento comunale per le civili abitazioni.

2. Gli ingressi alle camere da letto destinate agli ospiti devono avere accesso diretto senza attraversare i locali o i servizi destinati alla famiglia dell'imprenditore agricolo o ad altro ospite.

3. Gli appartamenti o i locali in genere di ospitalità devono essere dotati di un servizio igienico-sanitario completo di wc con acqua corrente, lavabo e specchio, per ogni 8 persone o frazione di 8 superiore a 2, escluso le persone appartenenti al nucleo familiare o conviventi dell'imprenditore agricolo.

4. Per ogni camera da letto, l'arredamento minimo deve essere costituito da: letto, sedia o sgabello per persona, armadio e cestino da rifiuti.

5. L'utilizzo di immobili rurali per l'esercizio di alloggio agrituristico non comporta modifiche di destinazione d'uso dei medesimi ai fini urbanistici.

6. I locali degli alloggi agrituristici devono far parte della struttura dell'azienda ed essere siti, di norma, nell'ambito domestico dell'imprenditore o in contiguità dello stesso in modo da consentire un rapporto costante di ospitalità.

7. Negli alloggi agrituristici possono essere somministrati solo cibi e bevande di prodotti propri o di quelli tipici locali.

TITOLO III

Obblighi amministrativi

Articolo 13

Autorizzazione di esercizio

1. Per ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle strutture ricettive extralberghiere di cui all'art. 2 della presente legge, i titolari o i gestori di esercizio devono presentare al Comune competente per territorio apposita domanda sulla base di quanto previsto dai successivi artt. 14, 15, 16 e 17 della presente legge.

Articolo 14*

*Case per ferie e ostelli per la gioventù
(Omissis)*

Articolo 15*

*Esercizi di affittacamere
(Omissis)*

Articolo 16*

*Case e appartamenti per vacanze
(Omissis)*

Articolo 17

Alloggi agrituristici

1. L'esercizio dell'attività agrituristica è soggetta ad autorizzazione comunale.

2. Nella domanda per ottenere l'autorizzazione di esercizio l'interessato deve dichiarare:

- di essere iscritto nell'apposito albo regionale degli operatori agrituristici;
- generalità del dichiarante;
- caratteristiche e dimensioni dell'azienda agricola;
- numero e ubicazione dei vani destinati all'attività ricettiva;
- numero dei posti letto;
- servizi igienici a disposizione degli ospiti;
- servizi accessori offerti;
- periodi in cui viene data ospitalità e, comunque, non inferiore a 60 giorni l'anno;
- prezzi massimi che s'intendono praticare per ogni servizio e prestazione.

TITOLO IV

Norme comuni

Articolo 18*

Accertamenti dei requisiti

1. Il Comune provvede al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio delle attività di cui agli articoli precedenti della presente legge dopo aver accertato la sussistenza di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti nonché di quelli previsti dagli artt. 11 e 12 del Testo Unico delle leggi di PS approvato con RDL 18 giugno 1931, n. 773.

2. Gli accertamenti dei requisiti strutturali sono effettuati dal Comune attraverso:

- a) sopralluoghi diretti di personale tecnico all'uopo abilitato;
- b) dichiarazione, sottoscritta dall'interessato e controfirmata da un tecnico abilitato, attestante la conformità delle strutture e dell'impiantistica connessa agli specifici requisiti tecnico-funzionali.

Articolo 19*

Rinnovi e dichiarazioni annuali

1. L'autorizzazione, anche a carattere stagionale, viene rinnovata annualmente, a presentazione di domanda, di

norma mediante vidimazione sull'atto originale, previo pagamento delle tasse di concessione e delle tasse eventualmente dovute a qualsiasi titolo.

Articolo 20*

Comunicazioni del provvedimento

1. Il Comune, nel rilasciare le autorizzazioni, deve dare contestualmente comunicazione all'Assessorato regionale al Turismo e all'Ente Turistico competente per territorio.

2. Analoga comunicazione deve essere fatta anche per le diffide, sospensioni, revocche e cessazioni.

Articolo 21*

Diffida, sospensioni, revoca

1. Ferme restando le competenze in materia delle Autorità di Pubblica Sicurezza, l'autorizzazione all'esercizio delle attività ricettive disciplinate dalla presente legge è revocata dal Comune nei seguenti casi:

- a) qualora vengano a mancare uno o più requisiti necessari per il rilascio;
- b) qualora l'attività venga a risultare dannosa o contraria agli scopi per i quali era stata rilasciata.

2. Nei casi di irregolarità minori, il Comune può procedere alla diffida e alla successiva sospensione temporanea dell'autorizzazione.

Articolo 22*

Cessazione temporanea dell'attività ricettiva

1. Il titolare di una delle strutture di cui agli articoli precedenti della presente legge che intenda procedere alla sospensione temporanea o alla cessazione dell'attività deve darne preventiva comunicazione al Comune.

2. Il periodo di sospensione temporanea dell'attività non può essere superiore a sei mesi, prorogabile dal Comune, per fondati motivi, di altri sei mesi.

Decorso tale termine l'attività si intende definitivamente cessata.

Articolo 23*

Riepiloghi annuali

1. Il Comune è tenuto a trasmettere all'Assessorato regionale al Turismo e all'Ente Turistico competente per territorio i riepiloghi annuali delle strutture ricettive in attività.

2. Il riepilogo di cui al comma precedente deve essere trasmesso improrogabilmente entro il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 24*

Denuncia e pubblicità dei prezzi

(Omissis)

Articolo 25*

Classificazione e comparazione ai fini tributari

1. Gli alloggi utilizzati per l'esercizio di affittacamere sono classificati dal Comune, ai fini della comparazione alle categorie previste dal Decreto Legislativo n. 230

del 22-6-1991, lettera f), numero d'ordine 7.

Articolo 26*

Denuncia dei dati statistici

1. I gestori o i titolari delle strutture ricettive indicate nella presente legge devono presentare, entro il quinto giorno del mese successivo, all'Ente turistico competente per territorio, i modelli ISTAT riferiti al movimento del flusso turistico sulla base delle vigenti disposizioni di legge in materia.

Articolo 27*

Funzioni di vigilanza e controllo

1. Ferme restando le competenze dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni previste dalla presente legge sono esercitate dal Comune.

2. La regione verifica che sia data attuazione alle disposizioni di cui alla presente legge mediante controlli ispettivi per mezzo di personale proprio o avvalendosi del personale dell'Ente Turistico competente per territorio espressamente incaricato dall'Assessorato regionale al Turismo.

Articolo 28*

Osservanza di norme statali e regionali

1. E fatta salva l'osservanza di norme statali e regionali che regolano l'esercizio dell'attività ricettiva non prevista dalla presente legge e, in particolare, di quelle riguardanti la pubblica sicurezza, la prevenzione incendi ed infortuni, la tutela igienico-sanitaria e l'uso e la tutela del suolo.

Articolo 29*

Accertamento delle violazioni e irrogazioni delle sanzioni

1. L'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni di cui alla presente legge sono effettuati dal Comune cui spetta l'esercizio della vigilanza ed al quale sono devoluti i proventi delle sanzioni previste dal successivo art. 30 in base alla vigente normativa regionale in materia "Norme di attuazione della Legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale" e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 30*

Sanzioni

1. Ferma restando l'applicazione delle norme penali, chiunque pone in esercizio una delle strutture ricettive disciplinate dalla presente legge sprovvisto dell'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma di L. 1.000.000 e L. 3.000.000;

*(Omissis)**

2. *(Omissis)**

3. La mancata denuncia dei dati statistici di cui all'art. 26 della presente legge è soggetta alle sanzioni previste

dall'art. 11 del D.L. 6 giugno 1989, n. 322.

Articolo 31*

Disposizioni transitorie e finali

1. Entro un biennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, le strutture ricettive già operanti, ai fini del proseguimento dell'attività ricettiva, devono essere adeguate alle caratteristiche funzionali ed ai requisiti di cui alla presente legge.

2. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i titolari o legali rappresentanti delle strutture ricettive denominate "esercizi di affittacamere" e "case e appartamenti per vacanze" devono presentare domanda al Comune in cui è ubicata la struttura per ottenere l'autorizzazione di cui alle disposizioni della presente legge.

3. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si rinvia, in quanto compatibile, alla normativa statale.

Articolo 32

Enti turistici territoriali

1. In attesa della riforma dell'intero settore turistico regionale, le competenze attribuite dalla presente legge agli Enti turistici competenti per territorio vengono esercitate dagli Enti Provinciali per il Turismo fino alla data di costituzione delle Aziende di promozione Turistica (AAPPTT).

Legge regionale 5 settembre 1994, n. 29 "Liberalizzazione dei prezzi dei servizi delle strutture ricettive, nonché delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione"

(B.U.R.P. 9 settembre 1994, n. 111)

Articolo 1

Finalità

1. In attuazione della legge 25 agosto 1991, n. 284 e del relativo DM 16 ottobre 1991, con la presente legge la Regione Puglia disciplina le modalità di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi dei servizi delle strutture turistiche ricettive nonché delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione.

Articolo 2

Soggetti destinatari

1. Sono soggetti alla disciplina della presente legge:

- gli alberghi;
- i motels;
- le residenze turistico-alberghiere;
- i villaggi-albergo;
- i campeggi;
- le strutture agrituristiche;
- gli esercizi affittacamere;
- le case e gli appartamenti per vacanze;
- le case per ferie;
- gli ostelli per la gioventù;
- tutte le altre strutture turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione, ivi compresi gli stabilimenti balneari e le darsene.

Articolo 3

Comunicazione delle tariffe

1. Ai soggetti di cui al precedente art. 2 è fatto obbligo di comunicare i prezzi sulla base della modulistica fornita dalla Regione.

2. È fatto assoluto divieto di praticare prezzi superiori a quelli massimi o inferiori a quelli minimi dichiarati ad eccezione per:

- a) gruppi organizzati di almeno 10 persone;
- b) ospiti per periodi di soggiorno continuativo pari o superiore a quindici giorni;
- c) bambini al di sotto di 8 anni;
- d) guide, accompagnatori e interpreti al seguito dei gruppi organizzati di cui al punto a) del presente comma.

3. Qualora venga praticato un prezzo complessivo, questo non dovrà essere superiore alla somma dei prezzi comunicati per i singoli servizi offerti. I prezzi indicati nella denuncia devono essere comprensivi di tutte le voci accessorie necessarie per la fruizione del servizio offerto.

* Ai sensi dell'articolo 76, lettera g) della L.R. 11 febbraio 1999, n. 11, sono abrogati gli articoli 3-4-5-6-8-9-10-11-14-15-16 e l'articolo 2 tal esclusione di quanto riportato al comma 1 alloggi agrituristiche e, gli articoli dal 18 al 31 restano in vigore con esclusivo riferimento agli alloggi agrituristiche.

Articolo 4

Procedure

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 284, i prezzi dei servizi delle strutture turistiche ricettive di cui al precedente art. 2 sono liberamente determinati dai singoli operatori del settore.

2. La raccolta e l'istruttoria delle tariffe sono espletate dagli Enti turistici regionali competenti per territorio.

3. Entro il 1 marzo ed il 1 ottobre di ogni anno è fatto obbligo agli operatori di comunicare i prezzi agli Enti turistici territoriali, ai soli fini della pubblicità di cui al R.DI. 24 ottobre 1935, n. 2049, convertito, con modificazioni nella legge 26 marzo 1936, n. 526.

4. I titolari e/o i gestori degli stabilimenti balneari, delle darsene, nonché di tutte le altre strutture turistiche ad uso pubblico, gestite in regime di concessione, sono tenuti a presentare la comunicazione delle tariffe per l'anno successivo entro e non oltre il 1 ottobre di ogni anno.

La comunicazione può essere presentata, nei termini previsti dal precedente comma 3, sia dal singolo operatore che per il tramite delle Associazioni di categoria, previa espressa delega da parte dei singoli interessati.

5. Gli stabilimenti balneari, oltre all'Ente turistico territoriale, dovranno inviare una copia della comunicazione delle tariffe anche alla Capitaneria di Porto competente per territorio.

6. Per gli esercizi di nuova apertura la comunicazione deve essere effettuata entro e non oltre trenta giorni dalla data di apertura.

7. Nel medesimo termine di cui al precedente comma 6 deve essere comunicata anche la eventuale cessazione dell'esercizio.

Articolo 5

Modalità

1. *(Omissis)**

2. *(Omissis)**

3. Nel caso in cui venissero comunicate solo tariffe minime o soltanto massime, quelle comunicate saranno considerate come tariffe uniche.

4. I titolari e/o i gestori degli esercizi ricettivi all'aria aperta (villaggi e campeggi) o di altre strutture ricettive turistiche che operano con attività stagionale possono presentare la comunicazione delle tariffe anche una sola volta all'anno. In tal caso, la comunicazione deve essere presentata entro e non oltre il 1 marzo dell'anno di riferimento ed avrà validità dal 1 giugno al 31 dicembre dello stesso anno.

5. Anche gli esercizi ricettivi provvisti di autorizzazione amministrativa annuale possono comunicare le tariffe una sola volta all'anno. In tal caso, i titolari e/o i gestori dovranno presentare la comunicazione delle tariffe entro e non oltre il 1

ottobre di ogni anno, con validità per l'anno successivo ed apporre in calce alla stessa una dichiarazione sottoscritta attestante che le tariffe si riferiscono all'intero anno di riferimento.

6. La mancata o incompleta denuncia delle tariffe nei termini previsti dalla presente legge comporta l'implicita conferma delle tariffe dichiarate nell'ultima comunicazione regolarmente convalidata, fatta salva, in ogni caso, l'applicazione delle norme sanzionatorie per omessa denuncia di cui al successivo art. 9 della presente legge.

7. Nella comunicazione delle tariffe, i conduttori delle strutture turistiche ricettive devono dichiarare anche i dati sulle attrezzature che, in ogni caso devono corrispondere a quelle dichiarate nel modello di classificazione regolarmente vidimato dall'organo territoriale competente alla classificazione.

8. Le comunicazioni compilate irregolarmente saranno considerate nulle a tutti gli effetti. È, tuttavia, facoltà dell'Ente turistico territoriale invitare il titolare dell'esercizio a ricompilare correttamente la nuova denuncia entro il termine massimo di 10 giorni dall'invito.

Articolo 6

Convalida delle comunicazioni dei prezzi

1. Espletate le procedure di cui al comma 2 del precedente art. 4, gli Enti turistici territoriali procederanno a convalidare le comunicazioni delle tariffe.

2. Per gli stabilimenti balneari e le darsene gli Enti turistici, prima della convalida, acquisiranno presso le Capitanerie di Porto gli estremi della concessione demaniale ovvero accerteranno dalle stesse se sussistono motivi ostativi al rinnovo o al rilascio della concessione.

3. Ultimate le operazioni di convalida, entro il 31 marzo ed entro il 30 ottobre di ogni anno gli Enti turistici trasmetteranno, in duplice esemplare, copia delle comunicazioni delle tariffe all'Assessorato regionale al Turismo ai fini della pubblicazione delle tariffe sull'annuario regionale e nazionale degli alberghi.

Articolo 7

Pubblicità dei prezzi e delle attrezzature turistiche

1. I titolari e/o gestori delle strutture ricettive turistiche pubbliche e private di cui all'art. 2 della presente legge nonché gli Enti, i Consorzi, le Associazioni di categoria e, comunque, tutti gli altri organismi operanti nel settore turistico ricettivo che intendessero pubblicizzare materiale promozionale contenente le tariffe e i dati sulle attrezzature turistiche ubicate nella Regione, dovranno uniformarsi alle dichiarazioni riportate sui modelli di classificazione o, comunque, sulle autorizzazioni amministrative per l'esercizio dell'attività.

2. Prima di procedere alla stampa del materiale pubblicitario gli operatori devono chiedere preventiva autorizzazione agli Enti turistici territoriali.

3. Il materiale pubblicitario, una volta autorizzato, deve recare, in calce allo stesso, gli estremi dell'autorizzazione.

4. Esemplare del materiale pubblicitario regolarmente autorizzato dovrà essere trasmesso dal competente Ente turistico all'Assessorato regionale al Turismo.

5. È fatto obbligo agli esercenti di tenere esposta, in modo ben visibile al pubblico, nel locale di ricevimento degli ospiti, una tabella nella quale siano indicati i prezzi conformemente all'ultima comunicazione vidimata ai sensi della presente legge.

6. È fatto obbligo, altresì, di tenere esposto, in modo ben visibile al pubblico, nel luogo di prestazione dei servizi, un cartellino contenente il prezzo dei servizi medesimi conformemente ai contenuti della tabella di cui al precedente comma 5.

7. La tabella ed il cartellino dei prezzi, recanti le indicazioni in italiano, inglese e francese, devono essere conformi a quelli predisposti dalla Regione.

8. Gli esercizi ricettivi turistici autorizzati anche alla somministrazione di pasti e bevande dovranno tenere esposto, in un'apposita teca, collocata all'esterno dell'ingresso della sala di ristoro, il menù del giorno con i relativi prezzi.

Articolo 8

Accertamento delle violazioni e funzioni di vigilanza

1. Le violazioni alle norme della presente legge sono accertate, oltre che dagli organi di polizia di Stato abilitati dalle vigenti leggi, anche dai dipendenti dell'Amministrazione regionale in servizio presso l'assessorato regionale al Turismo, designati dall'Assessore al ramo e muniti di speciale tessera di riconoscimento di Ufficiale di polizia amministrativa rilasciata dal Presidente della Giunta regionale, nonché dai funzionari degli Enti turistici territoriali incaricati espressamente dall'assessorato regionale al Turismo, almeno ogni sei mesi.

2. Per gli stabilimenti balneari, l'esercizio della vigilanza e del controllo è esercitato anche dalla Capitaneria di Porto territoriale.

Articolo 9

Sanzioni amministrative

1. Ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del DM 16 ottobre 1991, il regime sanzionatorio è di competenza della Regione.

2. L'istruttoria del procedimento sanzionatorio è regolamentata dalle disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1961, n. 689 e nella l.r. 15 novembre 1977, n. 36.

3. Salva l'applicazione delle norme previste dal Codice Penale, chiunque ometta di presentare la dichiarazione dei prezzi nei modi e nei termini previsti dagli artt. 3 e 4 della presente legge è passibile di una sanzione amministrativa di lire duemilioni oltre alla conferma delle tariffe dichiarate nell'ultima comunicazione regolarmente convalidata.

4. (Omissis)*

5. Chiunque violi le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 dell'art. 7 della presente legge è passibile di una sanzione amministrativa di lire un milionecinquecentomila. In caso di recidiva la sanzione si raddoppia.

6. Chiunque violi le disposizioni previste dall'ultimo comma dell'art. 7 della presente legge è passibile di una sanzione amministrativa di lire tremilioni.

7. Chiunque violi le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 7 della presente legge è passibile di una sanzione amministrativa di lire seimilioni. In caso di recidiva, ferma restando la sanzione amministrativa, l'assessore regionale al Turismo, su conforme delibera della Giunta regionale, con proprio decreto, può disporre il sequestro del materiale pubblicato.

8. (Omissis)*

9. Il titolare e/o il gestore di struttura ricettiva di cui all'art. 2 della presente legge che non consenta gli accertamenti disposti ai fini della vigilanza sull'osservanza delle norme tariffarie è passibile di una sanzione amministrativa di lire cinque milioni.

In caso di persistenza al rifiuto l'assessore regionale al Turismo può invitare il Sindaco competente per il territorio in cui è ubicata la struttura a sospendere la licenza di esercizio fino a quando il titolare della stessa non abbia ottemperato all'obbligo.

Articolo 10

Abrogazione e sostituzione della precedente normativa

1. L'art. 24 "Denuncia e pubblicità dei prezzi" della LR 2 agosto 1993, n. 12 è abrogato ed è sostituito dagli artt. 4, 5 e 7 della presente legge.

2. I punti 1, 2, 3 e 4 del comma 1 dell'art. 30 (Sanzioni) della LR 2 agosto 1993, n. 12 sono abrogati e sostituiti dalla normativa di riferimento prevista dall'art. 9 della presente legge.

3. Il comma 2 dell'art. 30 della LR 2 agosto 1993 n. 12 è abrogato ed è sostituito dal comma 8 dell'art. 9 della presente legge.

Articolo 11

Norma finale

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge e in quanto compatibile con la normativa di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 284, si rinvia al RDL 24 ottobre 1935, n. 2049 e successive modificazioni ed alla legislazione regionale di riferimento.

2. I proventi delle sanzioni previsti dall'art. 9 della presente legge sono devoluti alla Regione Puglia.

Legge regionale 14 giugno 1996, n. 8 "Disciplina delle attività di agenzie di viaggio e turismo"

(B.U.R.P. 2 luglio 1996, n. 67)

Articolo 1

Finalità

1. La presente legge disciplina l'esercizio delle attività professionali delle Agenzie di viaggi e turismo di cui all'art. 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, in attuazione al decreto-legge 23 novembre 1991, n. 392.

Articolo 2

Definizione

1. Sono agenzie di viaggi e turismo le imprese che svolgono congiuntamente o disgiuntamente le seguenti attività, ivi compresi i compiti di assistenza e accoglienza ai turisti secondo quanto precisato dalla convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084 e dal Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111. Attuazione della direttiva n. 90/314/CEE, concernente i viaggi le vacanze e i circuiti tutto compreso.

a) produzione, organizzazione e intermediazione di soggiorni, viaggi e crociere per via terrestre, fluviale, lacuale, marittima e aerea, per singole persone o per gruppi, con o senza vendita diretta al pubblico;

b) sola intermediazione, a forfait o a provvigione, e vendita diretta al pubblico di soggiorni, viaggi e crociere organizzate da altre agenzie.

Articolo 3

Attività

1. È di esclusiva competenza delle agenzie di viaggi e turismo l'effettuazione dei seguenti servizi e prestazioni:

a) l'organizzazione di soggiorni ed escursioni individuali e collettive e giri di città con ogni mezzo di trasporto;

b) la prenotazione e la vendita di biglietti per conto delle imprese nazionali ed estere che esercitano attività di trasporto;

c) l'assistenza ai clienti, sia mediante l'attività di accoglienza, trasferimento e accompagnamento da e per i porti, aeroporti e stazioni, sia con orientamento e informazioni anche di tipo geoturistico e tecnico;

d) la prenotazione di servizi ricettivi di ristorazione e in genere turistici, ovvero la vendita di buoni di credito per detti servizi, forniti anche da altri operatori, nazionali ed esteri e utilizzabili in Italia e all'estero;

e) la diffusione e la pubblicità di iniziative turistiche organizzate anche da altre agenzie di viaggi;

f) la raccolta di adesioni a viaggi crociere e soggiorni organizzati anche da altre agenzie di viaggi;

g) (Omissis)

2. Le agenzie di viaggi e turismo possono altresì svolgere le seguenti attività nel rispetto delle leggi che specificatamente le regolano:

a) l'assistenza per il rilascio di passaporti e visti consolari;

b) l'inoltro, il ritiro e il deposito di bagaglio per conto e nell'interesse dei propri clienti;

c) la prenotazione di vetture da noleggio e di altri mezzi di trasporto individuale o collettivo;

d) il rilascio e il pagamento di assegni turistici o di titoli di credito per viaggiatori, lettere di credito e cambio di valuta;

e) l'emissione, in nome e per conto di imprese di assicurazione, di polizze a garanzia di infortuni ai viaggiatori e danni alle cose trasportate;

f) la distribuzione e la vendita di manuali, guide, piantine, opuscoli illustrativi e informativi e di ogni altra pubblicazione relativa al turismo;

g) la prenotazione e la vendita di biglietti per spettacoli, fiere e manifestazioni;

h) l'organizzazione di convegni e congressi.

Articolo 4

Richiesta di autorizzazione

1. L'esercizio delle attività di cui agli artt. 2 e 3 è soggetto all'autorizzazione regionale.

2. (Omissis)

3. La domanda diretta a ottenere l'autorizzazione all'apertura e all'esercizio di un'agenzia di viaggi e turismo deve essere presentata all'Assessorato regionale al turismo e contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e cittadinanza del richiedente e, ove si tratti di società del suo legale rappresentante;

b) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e cittadinanza del direttore tecnico, se questi sia persona diversa dal richiedente;

c) denominazione dell'agenzia;

d) ubicazione e descrizione dei locali in cui l'agenzia avrà sede;

e) l'attività che l'agenzia intende svolgere e il periodo di apertura, annuale o stagionale;

f) l'organizzazione e le attrezzature dell'impresa nonché il numero di addetti da impiegare nell'azienda (sedi proprie e di rappresentanza in Italia e all'estero, mandanti eventualmente conferiti all'impresa da ferrovie, società di navigazione marittima e aerea o da altri vettori internazionali, mezzi di trasporto di cui dispone, etc.);

g) il possesso dei requisiti di onorabilità e capacità finanziaria, di cui all'art. 3 del decreto-legge 23

novembre 1991, n. 392;

h) il possesso dei requisiti di capacità professionali di cui al comma 1 del successivo art. 8 da parte della persona fisica richiedente l'autorizzazione o del direttore tecnico in caso in cui il richiedente non intenda prestare con carattere di continuità e esclusività la propria opera nell'agenzia.

4. L'Assessorato regionale al turismo, a seguito di esame favorevole dell'istanza di cui al precedente comma, richiede la seguente documentazione:

a) certificato di cittadinanza italiana del richiedente, o del rappresentante legale in caso di società; qualora l'istante sia persona fisica o giuridica straniera nulla osta di cui all'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

b) (Omissis)

c) certificato generale del casellario giudiziale del richiedente, o del rappresentante legale in caso di società, e del direttore tecnico;

d) certificato di residenza del direttore tecnico in un Comune della Regione Puglia;

e) la certificazione atta a dimostrare il possesso della capacità professionale, di cui al comma 1 del successivo art. 8, della persona fisica richiedente l'autorizzazione o del direttore tecnico nel caso in cui il richiedente non intenda prestare con carattere di continuità ed esclusività la propria opera nell'agenzia;

f) titolo di proprietà dei locali in cui avrà sede l'agenzia o altro titolo idoneo da cui risulti la disponibilità dei locali medesimi;

g) certificato di vigenza della società da cui risulti il nominativo del legale rappresentante;

h) dichiarazione, con sottoscrizione autenticata, del direttore tecnico a prestare con carattere di continuità, esclusività e professionalità la propria opera nell'agenzia;

i) pianta planimetrica dei locali, dalla quale risulti la piena indipendenza degli stessi da ogni altro ambiente commerciale, una superficie non inferiore a mq. 30 e la disponibilità di adeguati servizi igienico-sanitari;

l) nota descrittiva dell'arredamento;

m) certificato antimafia del richiedente, o del rappresentante legale in caso di società, nonché del direttore tecnico.

Articolo 5

Autorizzazione all'apertura

1. L'autorizzazione all'apertura e all'esercizio dell'agenzia di viaggi e turismo concessa con decreto del Presidente della Giunta regionale o dell'Assessore al turismo se delegato su conforme deliberazione della Giunta medesima.

2. L'autorizzazione subordinata al nulla-osta della

competente autorità di pubblica sicurezza per quanto attiene all'accertamento, in capo al richiedente, o al legale rappresentante in caso di società, nonché in capo al direttore tecnico, del possesso dei requisiti di cui agli artt. 11 e 12 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931 e successive modificazioni.

3. La Regione, in occasione del rilascio dell'autorizzazione, accerterà l'inesistenza di agenzie con denominazione uguale o simile quella proposta già operanti sul territorio nazionale.

4. Non potrà, in ogni caso, essere adottata dall'agenzia la denominazione di Comuni o Regioni italiane.

5. Per le persone fisiche o giuridiche straniere l'autorizzazione è subordinata al rilascio del nulla-osta dello Stato, ai sensi dell'art. 58 del d.p.r. 616/1977.

6. L'autorizzazione all'esercizio delle attività di cui all'art. 2 è subordinata al pagamento della tassa di concessione regionale in base alle leggi tributarie regionali vigenti e alla presentazione del contratto di lavoro del direttore tecnico se diverso da persona fisica titolare di autorizzazione.

7. (Omissis)

8. In caso di cessione dell'agenzia, per atto tra vivi o mortis causa, la prosecuzione della sua attività è subordinata al rilascio di autorizzazione regionale in favore della persona fisica titolare di autorizzazione della ditta individuale o del legale rappresentante della società, subentrati nella proprietà dell'agenzia ceduta, previo accertamento dei requisiti di capacità professionale.

9. In caso di cessione di agenzia ovvero di sostituzione del rappresentante legale della società, avvenuta prima dell'entrata in vigore della presente legge, il rilascio di nuova autorizzazione al richiedente subentrante nella titolarità è subordinato soltanto all'accertamento dei requisiti di cui alla legge regionale 11 dicembre 1984, n.52.

10. Sono altresì assoggettati soltanto all'accertamento dei requisiti di cui al comma precedente anche i soggetti richiedenti per i quali la procedura per il rilascio dell'autorizzazione sia già stata avviata dal Settore turismo e non ancora conclusa a causa di contenziosi in corso e/o di fatti non riconducibili agli istanti, prima dell'entrata in vigore della presente legge.

11. La persona fisica titolare di autorizzazione, entro novanta giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione, è tenuta a iniziare l'attività dandone comunicazione scritta alla Regione, pena la decadenza della autorizzazione concessa.

12. A seguito di gravi motivi afferenti l'igiene pubblica

* Commi abrogati ai sensi dell'articolo 76, lettera b) della LR 11 febbraio 1999, n. 11.

e/o l'ordine pubblico, e soltanto a seguito di formale richiesta motivata dell'autorità competente, il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore regionale al turismo, se delegato, può autorizzare i titolari di autorizzazioni delle agenzie di viaggio turismo ricadenti nel territorio comunale, per l'assistenza ai propri clienti, alla vendita di titoli di viaggio, in zone portuali di rilevante flusso turistico per un periodo non superiore a sessanta giorni fatte salve le autorizzazioni amministrative rilasciate dalle autorità competenti.

Articolo 6

Deposito cauzionale

1. Prima dell'emissione del decreto del Presidente della Giunta regionale di autorizzazione all'esercizio, entro e non oltre venti giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, l'imprenditore deve versare all'Amministrazione regionale, a pena di decadenza, una cauzione di lire 75 milioni, se intende svolgere l'attività di cui alla lett. a) dell'art. 2 della presente legge, ovvero di lire 50 milioni se intende svolgere l'attività di cui alla lett. b) del medesimo articolo.

2. La cauzione versata alla Regione in contanti o in titoli di rendita pubblica esenti da vincoli, ovvero in titoli al portatore o anche mediante sottoscrizione di apposita fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa.

3. L'ammontare della cauzione di cui al comma 1 può, con deliberazione della Giunta regionale, essere adeguato all'aumento del costo della vita rilevato in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

4. La cauzione vincolata per tutto il periodo di esercizio dell'agenzia.

5. Lo svincolo della cauzione, su domanda dell'interessato, concesso dalla Regione non prima di centottanta giorni dalla data di cessazione dell'attività dell'agenzia o dalla data di stipula di nuova polizza fidejussoria.

6. La cauzione può essere destinata, con provvedimento della Giunta regionale, da adottarsi a seguito di atto giudiziale o stragiudiziale che riconosca la responsabilità dell'imprenditore per il mancato esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti, al risarcimento nei confronti degli stessi, qualora sia insufficiente la copertura della polizza assicurativa di cui all'art. 7.

Articolo 7

Garanzia assicurativa

1. Nel medesimo termine di cui al comma 1 dell'art. 6, l'agenzia di viaggi e turismo deve stipulare polizza assicurativa a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di

viaggio e in relazione al costo complessivo dei servizi offerti, fatte salve le disposizioni previste in materia dalla convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio, di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084 e dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111 "Attuazione della direttiva n. 90/314 CEE concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti 'tutto compreso'".

2. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, determina, con riferimento all'attività autorizzata, i nuovi massimali di copertura assicurativa, in attuazione di quanto previsto dal comma 1.

Articolo 8

Capacità professionale - Requisiti

1. La persona fisica che intende svolgere attività di agenzia e turismo, il rappresentante legale in caso di società, o, in loro vece, il preposto alla direzione tecnica dell'agenzia, deve risultare in possesso dei requisiti professionali previsti dall'art. 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217 "Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica", da accertarsi mediante esame di idoneità.

2. I cittadini e le imprese di altri Stati membri dell'Unione europea che intendono svolgere attività di agenzia di viaggio e turismo nella Regione Puglia devono fornire la prova del possesso delle conoscenze e attitudini generali, commerciali e professionali di cui all'art. 4 del decreto legge 23 novembre 1991, n. 392 e devono, comunque, comprovare che l'attività è stata prestata secondo le modalità previste dal suddetto decreto.

3. I certificati attestanti la natura e la durata delle attività svolte all'estero sono rilasciati in lingua italiana dalle Autorità consolari.

4. I soggetti di cui al comma 1 devono prestare la propria attività lavorativa con carattere di esclusività e continuità in una sola agenzia, o filiale o succursale. Tale disposizione non si applica nel caso di attività prestata, in qualità di socio, a favore di uno degli organismi associativi di cui all'art. 13, comma 1, della presente legge. Qualora una stessa persona fisica titolare di autorizzazione sia in possesso di più autorizzazioni, può svolgere le funzioni di direttore tecnico in una sola agenzia di viaggio e turismo.

Articolo 9

Esame di idoneità

1. L'esame di idoneità, previsto dall'art. 8 della presente legge, da effettuarsi con cadenza almeno annuale, consiste in due prove scritte, una delle quali per accertare la conoscenza dell'amministrazione e organizzazione delle agenzie di viaggio e della tecnica, legislazione e geografia turistica, l'altra per

l'accertamento della conoscenza di due lingue straniere, di cui almeno una deve essere l'inglese.

2. L'accertamento di idoneità avverrà con sistema automatizzato a risposta sintetica.

3. L'esame di idoneità è sostenuto davanti a una apposita commissione nominata dalla Giunta regionale per un triennio e così composta:

- a) un dirigente regionale, con funzioni di presidente;
- b) quattro docenti nelle diverse materie di esame.

4. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario regionale appartenente all'ottava qualifica o, in carenza, da istruttore direttivo di settima qualifica.

5. Per ogni membro effettivo e per il segretario della Commissione viene nominato un supplente.

6. I compensi per i componenti della Commissione esaminatrice di cui al presente articolo sono determinati ai sensi della legge regionale 12 agosto 1981, n. 45.

7. Il superamento dell'esame di idoneità previsto dall'articolo precedente dà diritto al conseguimento della qualifica di direttore tecnico. A tale esame sono ammessi tutti coloro i quali sono in possesso di diploma di scuola media superiore.

Articolo 10

Chiusura temporanea

1. La persona fisica titolare di autorizzazione che intende procedere alla chiusura temporanea dell'agenzia per un periodo non superiore a sette giorni ne deve informare, indicandone la durata, l'Assessorato regionale al turismo.

2. L'Assessore regionale al turismo può autorizzare, su domanda della persona fisica titolare di autorizzazione che adduca gravi e comprovati motivi, la chiusura di un'agenzia per un periodo superiore a sette giorni e inferiore a trenta; è ammessa una sola proroga non superiore a trenta giorni.

3. Qualora la chiusura venga effettuata senza l'avviso di cui al comma 1, o l'autorizzazione di cui al comma 2, ovvero l'agenzia non sia riaperta decorso il termine della chiusura e della eventuale proroga, la Giunta regionale delibera la revoca dell'autorizzazione. Il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore al turismo, se delegato, emette il relativo decreto.

Articolo 11

Mutamenti dell'agenzia

1. Qualsiasi mutamento nella situazione originaria, in base alla quale è stata rilasciata l'autorizzazione di cui all'art. 5 della presente legge, salvo i casi di trasferimento di sede nello stesso Comune e/o di sostituzione del direttore tecnico, che comportano il solo aggiornamento dell'autorizzazione a cura dell'Assessore al turismo mediante annotazione in calce

al provvedimento autorizzativo, deve essere autorizzato con deliberazione della Giunta regionale.

2. A tal fine, ogni variazione deve essere preventivamente comunicata all'Assessorato regionale al turismo.

3. L'inosservanza delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 può comportare la sospensione e, in caso di recidiva, la revoca dell'autorizzazione.

Articolo 12

Redazione e diffusione dei programmi di viaggio

1. I programmi, gli annunci, i manifesti e altro materiale illustrativo concernenti l'organizzazione di viaggi diffusi dalle agenzie di viaggi e turismo operanti nel territorio regionale devono essere redatti e diffusi in modo da fornire al pubblico un'informazione corretta e completa.

2. Ogni programma, concernente viaggi, crociere, con o senza prestazioni relative al soggiorno ed escursioni organizzato da agenzie di viaggi e turismo deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) data di svolgimento del viaggio o della crociera;
- b) itinerario;
- c) durata;
- d) prezzo globale corrispondente a tutti i servizi previsti ed eventuale acconto da versare all'atto dell'iscrizione;
- e) qualità e quantità dei servizi forniti con particolare riferimento ai mezzi di trasporto, categoria degli alberghi, numero dei posti, visite guidate e a tutte le altre prestazioni comprese nel prezzo;
- f) termini per le iscrizioni;
- g) termini e condizioni per le rinunce;
- h) condizioni di annullamento del viaggio da parte dell'agenzia di viaggi e turismo;
- i) periodo di validità e data di prima diffusione del programma;
- l) estremi della polizza di garanzia assicurativa di cui all'art. 7;
- m) esatta denominazione dell'agenzia organizzatrice ed estremi del relativo decreto autorizzativo regionale;
- n) le misure igieniche e sanitarie richieste, nonché le informazioni di carattere generale, in materia di visti e passaporti, necessarie all'utente dei servizi turistici per usufruire delle prestazioni turistiche previste dai programmi di viaggio.

3. Quando la durata del soggiorno è espressa in giorno, dal programma deve risultare esplicitamente anche il numero dei pernottamenti compresi nel periodo.

4. Qualora il documento di viaggio non sia previsto, il programma costituisce l'elemento di riferimento della promessa di servizi a tutti i fini di accertamento dell'esatto adempimento.

4 bis. Il contratto di viaggio è sottoposto alle disposizioni della convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio (CCV), nonché del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111. Detto decreto legislativo definisce "pacchetto turistico tutto compreso" il risultato della prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti o offerti in vendita a un prezzo forfettario, e di durata superiore alle ventiquattro ore, ovvero estendentesi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte:

- a) trasporto;
- b) alloggio;
- c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio, di cui alle lettere i) ed m) dell'art. 7 del succitato decreto legislativo, che costituiscono parte significativa del "pacchetto turistico".

5. (Omissis)

Articolo 13

Associazioni senza scopo di lucro operanti a livello nazionale

1. Le associazioni senza scopo di lucro costituite da almeno tre mesi che operano a livello nazionale per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali sono autorizzate a esercitare, ai sensi dell'art. 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, le attività disciplinate dalla presente legge, esclusivamente a favore dei propri associati, senza munirsi dell'autorizzazione di cui all'art. 5.

2. A tal fine dette associazioni devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti:

- a) presenza operativa dell'associazione su tutto il territorio nazionale con organizzazione e succursali in più Regioni;
- b) assenza di qualsiasi forma di lucro nell'esercizio delle attività desumibile dai bilanci sociali, nonché di qualsiasi dipendenza da soggetti e organismi esercenti attività imprenditoriali;
- c) organizzazione e funzionamento secondo criteri di democraticità;
- d) fruizione dei servizi sociali solo da parte degli associati;
- e) finalizzazione esclusiva allo sviluppo sociale, morale e culturale della personalità degli associati.

3. Le associazioni, per esercitare le attività previste dal presente articolo, devono trasmettere all'Assessorato al turismo della Regione una documentata relazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 2 nonché copie conformi dell'atto costitutivo, dello Statuto e del bilancio dell'ultimo esercizio.

4. Alle attività delle associazioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni sulle responsabilità e sugli obblighi previsti dalla convenzione internazionale

relativa ai contratti di viaggi (CCV) ratificata e resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084.

5. Le associazioni devono, stipulare polizze assicurative a copertura delle responsabilità assunte nei confronti dei propri soci con l'organizzazione dei viaggi, per l'esatto adempimento del programma.

Articolo 14

Gite occasionali

1. Gli enti gli istituti scolastici, le associazioni e i comitati aventi finalità politiche, culturali, religiose, sportive dopo lavoristiche e sociali riconosciuti ai sensi degli artt. 11 e 12 del C.C. non rientranti nelle previsioni dell'art. 13, che promuovono, senza scopo di lucro e unicamente per i propri associati o appartenenti, l'effettuazione di viaggi devono avvalersi per l'organizzazione e la vendita dei viaggi stessi di agenzie di viaggi e turismo autorizzate; tali organismi possono tuttavia promuovere e pubblicizzare al loro interno, con divieto assoluto di qualsiasi forma di diffusione al pubblico, i viaggi stessi raccogliendo le adesioni e le quote di partecipazione.

2. Gli organismi di cui al comma 1 possono peraltro organizzare direttamente, senza scopo di lucro ed esclusivamente per i propri associati o appartenenti gite occasionali, manifestazioni pellegrinaggi a santuari, luoghi di culto, monumenti patriottici militari ecc. in coincidenza di iniziative o ricorrenze inerenti ai loro fini istituzionali.

3. Non soggetta alle norme della presente legge l'organizzazione di viaggi da parte di enti pubblici nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività istituzionali.

Articolo 15

Biglietterie

1. Non sono tenuti a munirsi dell'autorizzazione di cui all'art. 4 gli uffici che si occupano esclusivamente della vendita di biglietti delle ferrovie dello Stato.

Articolo 16

Uso della denominazione

1. È fatto divieto alle imprese che non hanno ottenuto l'autorizzazione regionale di cui all'art. 4 di utilizzare nella propria denominazione o ragione sociale le parole "Viaggio", "Turismo" e simili nonché le loro corrispondenti in lingue straniere.

Articolo 17

Sanzioni

1. Ferme restando le sanzioni previste dal Codice penale, chiunque intraprenda e svolga, in forma continuativa occasionale, le attività di organizzazione e di intermediazione di cui all'art. 2 della presente legge senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione soggetto alla sanzione amministrativa da lire 10 milioni

a lire 30 milioni.

2. Quando siano violate le condizioni autorizzative o si svolga l'attività fuori dei locali assentiti, si procede alla sospensione dell'autorizzazione per un periodo di tempo compreso tra i 15 e 60 giorni a seconda della gravità delle violazioni e, in caso di recidiva, alla revoca della stessa.

3. La persona fisica titolare di autorizzazione che, mediante scritti stampati o qualsiasi altro mezzo di comunicazione, anche pubblicitaria, attribuisca alla propria agenzia una denominazione diversa da quella autorizzata, anche in aggiunta alla denominazione stessa, incorre nella sanzione amministrativa da lire 1 milione a lire 4 milioni.

4. La mancata esposizione al pubblico dell'autorizzazione regionale comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500 mila a lire 2 milioni.

5. L'applicazione di tariffe superiori a quelle autorizzate comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 3 milioni a lire 5 milioni.

6. La divulgazione di programmi di viaggio non conforme a quanto stabilito dall'art. 12 è punita con la sanzione amministrativa da lire 2 milioni a lire 6 milioni.

7. Il mancato pagamento delle sanzioni pecuniarie di cui alla presente legge comporta la rivalsa sul deposito cauzionale; il mancato reintegro del deposito stesso entro il termine di venti giorni dalla data di comunicazione dell'effettuata rivalsa dà luogo alla sospensione dell'autorizzazione e, in caso di recidiva, alla revoca della stessa.

7 bis. La mancata comunicazione da parte del direttore tecnico della risoluzione del rapporto di lavoro di cui al comma 6 dell'art. 9 comporta a suo carico una sanzione amministrativa di lire un milione.

8. Le violazioni delle norme della presente legge sono accertate, oltre che dagli organi di polizia di Stato, anche dai dipendenti della Regione, in servizio presso l'Assessorato al turismo, designati dall'Assessore al ramo e muniti di speciale tessera di riconoscimento, nonché dai dipendenti regionali di cui all'art. 7 della legge regionale 9 giugno 1980, n. 65.

9. Le funzioni di vigilanza e di controllo sono esercitate dall'Assessorato regionale al turismo, che può avvalersi della collaborazione degli enti turistici sub-regionali.

Articolo 18

Reclami

1. I clienti delle agenzie di viaggi e turismo, che riscontrino irregolarità nelle prestazioni pattuite possono presentare, entro trenta giorni dalla fine del viaggio, documentato reclamo all'Assessore al turismo

della Regione, inviandone contestualmente copia all'agenzia interessata.

2. La persona fisica titolare di autorizzazione dell'agenzia, a mezzo del direttore tecnico, può comunicare le proprie osservazioni entro trenta giorni dalla data di ricezione del reclamo al fine di intervenire nel procedimento amministrativo per l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2 dell'art. 17.

Articolo 19

Norma transitoria

1. Le agenzie di viaggi e turismo già autorizzate ai sensi della legge regionale 11 dicembre 1984, n. 52 devono adeguarsi alle disposizioni di cui ai precedenti artt. 6 e 7 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a pena di decadenza dell'autorizzazione in possesso.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le domande di apertura di agenzie di viaggi e turismo presentate ai sensi della legge regionale 11 dicembre 1984, n. 52 sono prive di alcun effetto.

3. (Onissis)

Articolo 20

Abrogazioni

1. La legge regionale 11 dicembre 1984, n. 52 è abrogata.

Legge regionale 23 ottobre 1996, n. 23 "Riordinamento dell'amministrazione turistica regionale in attuazione dell'art. 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217"

(B.U.R.P. 8 novembre 1996, n. 120)

TITOLO I

Organizzazione turistica regionale

Articolo 1

Finalità

1. La presente Legge disciplina l'organizzazione turistica della regione Puglia, in attuazione dell'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e dell'art. 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217, definendo l'attività della regione e l'esercizio delle funzioni attribuite o delegate agli enti locali territoriali e agli altri enti e organismi interessati allo sviluppo del turismo.

Articolo 2

Funzioni della Regione

1. Al fine di realizzare un equilibrato e ordinato sviluppo del turismo sul proprio territorio la regione esercita le seguenti funzioni:

- a) emanazione di atti di indirizzo nei confronti dei soggetti della organizzazione turistica regionale e locale;
- b) programmazione e coordinamento delle iniziative e delle attività turistiche poste in essere dai soggetti preposti alla organizzazione turistica regionale e locale;
- c) promozione in Italia e all'estero dell'immagine complessiva e unitaria delle diverse componenti dell'offerta turistica regionale, anche attraverso il sostegno di idonee iniziative di commercializzazione, verso i Paesi europei ed extraeuropei sulla base delle previsioni dell'art. 4 della legge regionale 7 luglio 1978, n. 28, dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1994 e dall'art. 6 della legge 11 ottobre 1990, n. 292;
- d) collegamento fra la programmazione regionale e quella interregionale e nazionale;
- e) promozione dell'associazionismo e della cooperazione per la individuazione, commercializzazione, riqualificazione e sviluppo dell'offerta turistica regionale;
- f) organizzazione della raccolta, della elaborazione e della comunicazione delle statistiche regionali del turismo, delle rilevazioni e delle informazioni concernenti l'offerta e la domanda turistica, nell'ambito del sistema statistico regionale costituito ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;
- g) realizzazione di progetti speciali, anche in collaborazione con l'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT), con le altre Regioni, enti pubblici, organizzazioni e operatori privati;
- h) definizione e attuazione di progetti integrati di iniziative e di attività per la promozione turistica e la

valorizzazione e fruibilità di beni culturali anche con il concorso delle Aziende di promozione turistica (APT) e di enti pubblici del settore turistico;

i) autorizzazione all'apertura e alla conduzione di agenzie di viaggio e turismo;

l) riconoscimento delle Associazioni pro-loco attraverso l'iscrizione all'Albo regionale istituito presso l'Assessorato regionale al turismo;

m) concessione nullaosta alla istituzione degli Uffici di informazione e accoglienza ai turisti (IAT) da parte delle APT di cui al successivo art. 9, previo accertamento delle risorse finanziarie necessarie al loro funzionamento;

n) disciplina dell'attività per l'esercizio delle figure professionali e anche non professionali di coloro che svolgono l'esercizio a favore dei soci e assistiti degli enti e organismi di carattere associativo di cui all'art. 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217 che operano nel settore del turismo e del tempo libero.

2. La Regione Puglia, nell'ambito delle proprie funzioni di cui al comma 1, ove mai non siano disponibili figure professionali equivalenti, per la realizzazione di progetti e servizi, può affidare specifici incarichi a istituti universitari, enti, organizzazioni o ad altre agenzie specializzate nella materia di interventi regionali.

Detti incarichi devono essere affidati, previa stipula di apposita convenzione, nel rispetto dei criteri previsti dal comma 6 dell'art. 7 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Articolo 3

Programmi regionali

1. Sulla base delle previsioni dell'art. 27 dello Statuto della Regione, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale e sentita la Commissione competente, approva, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, le direttive generali e il piano di promozione turistica riferito all'anno successivo, nel quale sono indicati:

a) gli obiettivi dell'intervento regionale di promozione del turismo pugliese;

b) le risorse comunitarie, statali e regionali che prevede di destinare alla promozione e al funzionamento delle APT.

2. Conformemente alle direttive generali e al piano di promozione turistica di cui al comma 1 e sulla base degli indirizzi della promozione turistica nazionale, la Giunta regionale, entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno, redige il programma annuale di promozione turistica.

3. Nel programma annuale tecnico finanziario devono essere indicati la tipologia e la quota di finanziamento dei progetti concernenti gli interventi di promozione e gli incentivi alla commercializzazione, la quota da assegnare ai progetti speciali, in misura non superiore al trenta per cento delle risorse disponibili nel programma, nonché la quota dei fondi da assegnare alle APT.

TITOLO II*Organizzazione turistica***Articolo 4***Rilievo turistico del territorio*

1. Sulla base dei presupposti previsti dall'art. 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217 e in conformità agli indirizzi suggeriti dal piano regionale di sviluppo turistico approvato dal Consiglio regionale, la Regione Puglia, al fine di garantire l'omogeneità della promozione di sviluppo turistico e attuare un'aderente razionalizzazione della spesa, suddivide il territorio regionale in cinque ambiti contigui di interesse turistico, ognuno dei quali ricadente nelle rispettive circoscrizioni degli attuali capoluoghi di provincia pugliesi.

2. Ogni ambito turistico è classificato in "territorio turisticamente rilevante" e "territorio turisticamente influente".

Articolo 5*Territorio turisticamente rilevante*

1. La denominazione di ciascun ambito territoriale "turisticamente rilevante" è così ripartita:

1) ambito territoriale "turisticamente rilevante" provincia di Foggia

- Accadia, Ascoli Satriano, Biccari, Bovino, Cagnano Varano, Deliceto, Faeto, Foggia, Ischitella, Isole Tremiti, Lesina, Lucera, Manfredonia, Margherita di Savoia, Mattinata, Monte Sant'Angelo, Ortona, Peschici, Rodi Garganico, Sant'Agata di Puglia, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, Torremaggiore, Troia, Vico del Gargano, Vieste, Zapponeta

2) ambito territoriale "turisticamente rilevante" provincia di Bari

- Alberobello, Altamura, Andria, Bari, Barletta, Bisceglie, Bitonto, Canosa di Puglia, Cassano delle Murge, Castellana Grotte, Conversano, Gioia del Colle, Giovinazzo, Gravina di Puglia, Locorotondo, Mola di Bari, Molfetta, Monopoli, Noci, Palo del Colle, Polignano a Mare, Putignano, Ruvo di Puglia, Trani

3) ambito territoriale "turisticamente rilevante" provincia di Brindisi

- Brindisi, Carovigno, Ceglie Messapica, Cisternino, Fasano, Francavilla Fontana, Mesagne, Oria, Ostuni, San Donaci, San Pietro Vernotico, San Vito dei Normanni, Torchiarello, Villa Castelli

4) ambito territoriale "turisticamente rilevante" provincia di Lecce

- Castrignano del Capo, Castro, Copertino, Corsano, Gagliano del Capo, Gallipoli, Giuggianello, Lecce, Maglie, Melendugno, Morciano di Leuca, Nardò, Otranto, Parabita, Poggiardo, Porto Cesareo, Salve, Santa Cesarea Terme, Surbo, Taviano, Tricase, Ugento, Vernole

5) ambito territoriale "turisticamente rilevante" provincia di Taranto

- Castellana Grotte, Ginosa, Grottaglie, Laterza, Leporano, Manduria, Martina Franca, Massafra, Mottola, Pulsano, Taranto.

Articolo 6*Territorio turisticamente influente*

1. Le località di ciascun ambito territoriale non inserite tra quelle di cui all'art. 5 vengono classificate "territorio turisticamente influente".

2. Ai fini di una politica turistica che valorizzi nella gradualità le risorse dell'intero territorio, il Consiglio regionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina i criteri in base ai quali la Giunta regionale può classificare "territorio turisticamente rilevante" i Comuni, di cui al comma 1, che, in possesso dei requisiti prestabiliti, ne facciano esplicita richiesta.

Articolo 7*Azienda di promozione turistica*

1. Con decreto del presidente della Giunta regionale, in ogni ambito territoriale classificato "turisticamente rilevante" è istituita un'Azienda di promozione turistica (APT), organismo tecnico-operativo-strumentale della Regione, per l'assistenza e la consulenza ai soggetti pubblici e privati che operano nel settore del turismo.

2. L'APT è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico ed è munita di autonomia amministrativa e gestionale.

3. L'APT è istituita in ogni capoluogo di provincia e utilizza il patrimonio mobiliare e immobiliare dei disciolti Enti provinciali per il turismo e delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo o sedi messe a disposizione dalle Amministrazioni provinciali o dai Comuni mediante accordi di programma, adottati ai sensi dell'art. 27 della legge 8 luglio 1990, n. 142.

4. La gestione finanziaria dell'APT è improntata a criteri di imprenditorialità ed economicità, con l'obbligo della chiusura del bilancio annuale in pareggio.

5. L'APT ha un proprio Statuto che, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione dell'Azienda e, in particolare, ne determina l'ordinamento nonché il proprio regolamento amministrativo-contabile.

Articolo 8*Compiti dell'APT*

1. L'APT ha il compito di promuovere e di incrementare il movimento turistico nell'ambito del territorio di propria competenza.

2. In particolare l'Azienda:

a) promuove la conoscenza del rispettivo ambito territoriale, incrementandone le attrattive e la fruibilità mediante la realizzazione di idonee iniziative di promozione e di accoglienza;

b) realizza progetti promozionali su incarico della

Regione o su proposta degli enti locali e di operatori privati;

c) realizza progetti integrati di promozione turistica, valorizzazione e fruibilità di beni culturali, nel rispetto delle procedure previste dalla vigente normativa regionale e nazionale;

d) istituisce, ai sensi dell'art. 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217, previo nulla - osta della Regione, a livello regionale un sistema a rete di Uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT) sulla base di quanto previsto dalla lettera m) del comma 1 dell'art. 2;

e) promuove e realizza manifestazioni, spettacoli e ogni altra iniziativa di interesse turistico, anche con il concorso degli enti e delle associazioni locali interessate;

f) svolge attività di consulenza tecnico-operativa per la predisposizione e la realizzazione di programmi di promozione proposti da altri soggetti pubblici e privati sulla base di quanto previsto dall'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

g) svolge attività di assistenza a favore degli operatori turistici locali;

h) promuove iniziative dirette alla realizzazione, gestione e valorizzazione di impianti e di servizi di prevalente interesse turistico e partecipa a iniziative simili promosse da altri soggetti;

i) raccoglie ed elabora, secondo le direttive impartite dalla regione, dati statistici concernenti la domanda e l'offerta turistica del proprio territorio di competenza, nonché provvede alla raccolta e alla elaborazione dei dati statistici relativi al flusso del movimento turistico regionale;

l) provvede al coordinamento delle attività degli Uffici di informazione e accoglienza dei turisti;

m) svolge attività di tutela e assistenza ai turisti;

3. Oltre ai compiti di cui ai commi precedenti e fino a quando la Regione non procederà a emanare la disciplina generale di delega delle funzioni amministrative di cui all'art. 29, sono attribuite all'APT:

a) l'istruttoria degli atti relativi alla classificazione delle strutture turistico-ricettive sulla base delle disposizioni previste dagli artt. 6 e 7 della legge 17 maggio 1983, n. 217 e dei criteri stabiliti con legge regionali in materia specifica;

b) la raccolta e l'istruttoria delle denunce dei prezzi delle strutture turistico-ricettive sulla base delle previsioni della legge regionale 5 settembre 1994, n. 29.

Articolo 9*Uffici di informazione e accoglienza turistica*

1. Le attività di informazione e accoglienza turistica, in sede locale, sono svolte agli IAT.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo nulla - osta della Regione, sulla base delle procedure previste dall'art. 27 della legge 8

giugno 1990, n. 142, l'APT promuove con i Comuni, o altri soggetti pubblici interessati, accordi di programma e di interventi finanziari finalizzati a istituire Uffici di informazione e di accoglienza turistica (IAT), funzionalmente dipendenti dall'APT.

3. L'accordo di cui al comma 1 è approvato con formale atto adottato dall'organo comunale competente e indica i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro adempimento connesso all'attività degli IAT.

4. Nel determinare i criteri di convenzione i Comuni dovranno, comunque, assicurare la disponibilità della sede dello IAT a propria cura e onere.

5. Al fine di consentire la continuità nell'ambito delle funzioni già demandate dalle leggi dello Stato o regionali in materia di promozione turistica e di raccolta ed elaborazione dei dati statistici sul movimento del flusso turistico regionale, con l'entrata in vigore della presente legge, anche in deroga a quanto previsto dai commi 2 e 3 del presente articolo, sono istituiti nei Comuni di Barletta (BA), Fasano (BR), Manfredonia (FG), Margherita di Savoia (FG), Martina Franca (TA), Noci (BA), Ostuni (BR), Otranto (LE), San Giovanni Rotondo (FG), Santa Cesarea Terme (LE), Trani (BA), Vieste (FG), già sedi di AASCT, gli uffici di informazione e accoglienza (IAT).

6. Non è consentita, comunque, la costituzione di più IAT nello stesso Comune.

7. Gli IAT adottano un unico segno distintivo approvato dalla Giunta regionale.

Articolo 10*Organi dell'APT*

1. Sono organi dell'APT:

a) il Presidente;

b) il Consiglio di amministrazione;

c) il Collegio dei revisori.

Articolo 11*Presidente*

1. Il Presidente dell'APT è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa delibera della stessa, su designazione dell'Assessore regionale al turismo.

2. Egli rimane in carica cinque anni ed è rieleggibile per una sola volta.

3. Il presidente rappresenta legalmente l'APT, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, emana gli atti di propria competenza occorrenti per il regolare funzionamento dell'APT, vigila sull'esatta e tempestiva esecuzione dei provvedimenti deliberati dal Consiglio di amministrazione.

4. In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal Vice Presidente.

Articolo 12*Consiglio di amministrazione*

1. Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica cinque anni ed è composto, oltre che dal Presidente, da:

- a) due esperti designati dal Consiglio regionale;
- b) un rappresentante designato dall'Amministrazione provinciale;
- c) un rappresentante designato dall'ANCI tra i Comuni appartenenti all'ambito territoriale "turisticamente rilevante" di competenza dell'APT;
- d) un rappresentante designato dalla camera di commercio;
- e) un rappresentante designato dall'Associazione degli albergatori più rappresentativa a livello regionale e riconosciuta in campo nazionale;
- f) un rappresentante designato dall'Associazione regionale delle strutture ricettive all'aria aperta (campeggi e villaggi) più rappresentativa a livello regionale e riconosciuta a livello nazionale;
- g) un rappresentante dell'Associazione degli agenti di viaggio più rappresentativa a livello regionale e riconosciuta a livello nazionale;
- h) un rappresentante dei lavoratori del settore turistico designato unitamente dalle organizzazioni sindacali di categoria;
- i) un rappresentante delle Associazioni di tempo libero designato unitariamente da quelle più rappresentative a livello regionale e riconosciute a livello nazionale;
- l) un rappresentante delle Associazioni pro-loco regolarmente iscritte all'Albo regionale designato dall'Associazione regionale delle pro-loco.

2. Gli esperti di cui alla lettera a) del comma 1 devono essere in possesso dei requisiti di cui alla legge regionale 23 giugno 1978, n. 24 e successive modifiche e integrazioni.

3. Le organizzazioni di cui ai commi precedenti devono designare i propri rappresentanti entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di designazione da parte della Regione.

4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3, il Presidente della Giunta regionale esercita i poteri sostitutivi per la designazione dei rappresentanti medesimi.

Articolo 13*Attribuzioni del Consiglio di amministrazione*

1. Spetta al Consiglio di amministrazione:

- a) eleggere il vice presidente;
- b) approvare i programmi e le direttive concernenti l'attività annuale e pluriennale dell'APT;
- c) approvare il bilancio di previsione e le sue eventuali variazioni;

d) approvare il conto consuntivo e lo stato patrimoniale dell'APT;

e) adottare il regolamento di contabilità aziendale nel rispetto delle disposizioni contenute nel successivo f) costituire gli Uffici di informazione e di accoglienza turistica (IAT);

g) adottare la pianta organica nonché emanare i provvedimenti concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico del personale;

h) deliberare sugli investimenti che vincolano il bilancio per oltre tre esercizi finanziari;

i) decidere l'acquisto, l'alienazione e le locazioni ultra novennali di beni immobili.

2. Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione dell'APT sono svolte da un funzionario con qualifica non inferiore all'VIII livello.

3. Il bilancio delle APT deve essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Articolo 14*Collegio dei revisori*

1. Il Collegio dei revisori è nominato con decreto del Presidente della giunta regionale previa designazione del Consiglio regionale e nel rispetto delle norme previste dalla legge regionale 4 marzo 1993, n. 3 e delle procedure vigenti.

2. Il Collegio dei revisori dura in carica cinque anni ed è composto da tre membri, scelti tra gli iscritti all'Albo dei revisori ufficiali dei conti.

3. Il Presidente dell'APT insedia il Collegio dei revisori, che nella sua prima seduta elegge il proprio Presidente.

Articolo 15*Attribuzioni del Collegio dei revisori*

1. Spetta al Collegio dei revisori:

a) la redazione, prima dell'approvazione del conto consuntivo e del rendiconto patrimoniale, di una relazione sulla gestione e sui risultati economici e finanziari dell'APT;

b) la verifica trimestrale della situazione di cassa, nonché, dell'andamento finanziario e patrimoniale dell'Azienda;

c) la vigilanza attraverso l'esame degli atti e dei documenti contabili, sulla regolarità dell'amministrazione, formulando gli eventuali rilievi.

2. I Revisori dei conti partecipano alle sedute del Consiglio di Amministrazione ai sensi delle leggi vigenti.

3. Copia dei verbali delle riunioni del Collegio dei revisori sono inviate all'Assessorato regionale al turismo.

Articolo 16*Indennità di carica e gettoni di presenza*

1. L'indennità di carica ai componenti il Consiglio di amministrazione e ai Sindaci revisori dei conti dell'APT è fissata come segue:

a) al Presidente del Consiglio di amministrazione dell'APT è assegnata una somma mensile pari al 40% dell'indennità di carica prevista per il Presidente dell'Amministrazione provinciale di appartenenza;

b) ai componenti del Consiglio di amministrazione è assegnato un gettone di presenza per ogni seduta del Consiglio pari all'importo corrisposto ai Consiglieri comunali del capoluogo sede dell'APT;

c) al Presidente del Collegio viene corrisposta una indennità di carica pari al 30% di quella prevista per il Presidente dell'Amministrazione provinciale di appartenenza.

Ai Sindaci del Collegio dei revisori dei conti compete una somma mensile pari al 20% dell'indennità prevista per i componenti della Giunta provinciale di appartenenza.

2. A tutti i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti dell'APT è dovuto il rimborso delle spese di viaggio documentate per la partecipazione alle riunioni.

3. L'indennità di missione è corrisposta secondo quanto previsto dalla normativa vigente per i pubblici dipendenti del livello più alto.

4. La missione deve essere autorizzata dal presidente dell'Ente se in ambito regionale, dall'Assessore al turismo se in Italia e dalla Giunta regionale se all'estero, previo assenso governativo secondo la vigente legislazione nazionale e della Regione Puglia.

5. Al Presidente, ai Consiglieri e ai componenti del Collegio dei revisori dei conti non può essere concessa altra indennità oltre a quella prevista dal presente articolo.

Articolo 17*Decadenza degli organi dell'APT*

1. I componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori decadono allorché:

a) perdono i requisiti in base ai quali sono stati nominati;

b) non intervengono a tre sedute consecutive dell'organo di appartenenza senza giustificato motivo.

2. Decorso il termine di venti giorni dall'invito comunicato all'interessato a fornire giustificazioni, il Presidente dell'Azienda trasmette gli atti relativi al Presidente della Regione per l'adozione del provvedimento di decadenza.

3. Nei casi di decadenza, di morte o di dimissioni di un componente degli organi collegiali dell'Azienda, si provvede alla sostituzione, con l'osservanza delle norme dettate dai precedenti artt. 11, 12 e 14, entro il termine di tre mesi.

Articolo 18*Personale dell'APT*

1. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dell'APT è disciplinato dalla legge regionale

di recepimento dell'Accordo sindacale per i dipendenti delle regioni e dei enti pubblici non economici da esse dipendenti.

2. Ai fini del trattamento economico, previdenziale e di quiescenza il personale dell'APT inquadrato a norma della presente legge è iscritto all'INDAP.

3. Ai posti di ruolo dell'APT si accede sulla base dei criteri previsti dall'art. 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, fatte salve le procedure di cui agli artt. 30, 31 e 32 del medesimo decreto legislativo.

4. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi di cui alla presente legge, la Regione assicura la realizzazione di programmi di aggiornamento e di qualificazione del personale destinato all'APT.

Articolo 19*Direttore dell'APT*

1. Al fine di assicurare il funzionamento dell'apparato strumentale è istituita la Direzione dell'APT.

2. L'incarico della direzione è attribuito a personale con qualifica dirigenziale i cui compiti e funzioni sono quelli previsti dalla normativa regionale e nazionale in vigore.

3. Il Direttore dell'APT partecipa ai lavori del Consiglio di amministrazione senza diritto di voto.

Articolo 20*Programmi operativi dell'APT*

1. In conformità alle direttive e agli indirizzi enunciati dalla regione Puglia ai sensi dell'art. 2 della presente legge, l'APT predispose programmi annuali finalizzati all'attuazione dei compiti e delle funzioni di cui al suddetto articolo.

2. A tal fine, entro il 30 aprile di ogni anno, l'APT trasmette all'Assessorato regionale al turismo i programmi di cui al comma 1 formulati sulla base dei seguenti elementi:

a) gli obiettivi di sviluppo della domanda turistica da attuarsi nell'anno successivo;

b) le proposte formulate dagli enti locali e da altri soggetti che intendono concorrere all'attività di promozione;

c) la descrizione analitica delle singole iniziative da assumere, con fondi del proprio bilancio;

d) le previsioni finanziarie del programma, compresa l'indicazione delle risorse finanziarie apportate da altri soggetti interessati.

3. I programmi di cui al comma 2 vengono esaminati dall'Assessorato regionale al turismo per concorrere alla formulazione del programma tecnico - finanziario degli interventi di promozione turistica di cui al comma 2 dell'art. 3 della presente legge.

Articolo 21*Controlli*

1. Il controllo sugli atti dell'APT è esercitato in

conformità alle vigenti disposizioni della legge regionale 22 giugno 1994, n. 22 in materia di controllo sugli atti degli enti locali e degli enti strumentali della Regione.

Articolo 22

Entrate dell'APT

1. L'APT provvede alle spese di funzionamento con le risorse derivanti dalle seguenti entrate:

- a) finanziamenti di cui alla lettera b) del comma 1 e al comma 3 dell'art. 3 della presente Legge;
- b) redditi e proventi patrimoniali e di gestione;
- c) corrispettivi, finanziamenti, contributi e rimborsi degli enti territoriali e di altri enti pubblici e privati committenti, connessi all'esercizio di incarichi affidati all'APT, nonché eventuali tributi previsti dalla potestà autonoma degli enti locali per finalità turistiche.

Articolo 23

Contabilità dell'APT

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione approva il regolamento - tipo di contabilità che dovrà essere adottato dall'APT e nel quale si terranno in particolare conto le esigenze operative, di funzionalità, flessibilità e tempestività decisionale che l'Azienda medesima deve possedere.

2. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità si applicano le disposizioni della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni, nonché, in materia di contratti e di amministrazione del patrimonio, le disposizioni contenute nei titoli II e III del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1979, n. 696, in quanto applicabili, ed eventuali modifiche e integrazioni.

TITOLO III

Soppressione degli attuali Enti turistici

Articolo 24

Scioglimento degli Enti provinciali per il turismo e delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo

1. Il Presidente della Giunta regionale, con decorrenza dalla data di costituzione delle APT, provvede con proprio decreto alla soppressione degli Enti provinciali per il turismo (EPT) e delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo (AACST).

2. I Commissari liquidatori, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, inviano alla Giunta regionale:

- a) lo stato di consistenza dei beni sia mobili che immobili di proprietà dell'Ente o dell'Azienda, nonché la ricognizione totale dei rapporti attivi e passivi esistenti;
- b) bilancio di liquidazione;
- c) l'elenco del personale a qualunque titolo in servizio, con i dati sulle qualifiche possedute e sul trattamento economico.

Articolo 25

Trasferimento dei beni e delle obbligazioni

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione dei decreti di scioglimento, sulla base degli stati di consistenza e dei bilanci rassegnati dai Commissari liquidatori, attribuisce i beni e ogni altro rapporto giuridico già intestato agli EPT e alle AACST, alle APT competenti per territorio.

2. Le APT subentrano nella titolarità dei beni mobili e immobili dei soppressi enti turistici.

Articolo 26

Destinazione del personale

1. Il personale degli enti disciolti confluisce, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217 e della delibera della Giunta regionale n. 5686 del 16 settembre 1992, nel ruolo unico regionale proprio delle APT di Puglia ed è assegnato, in fase di prima attuazione della presente legge, alle rispettive APT territoriali.

2. Il personale assegnato alle APT conserva la qualifica rivestita nel vigente ordinamento del personale degli EPT e delle AACST sulla base della legge regionale 23 maggio 1980, n. 47 e della legge regionale di recepimento dell'ultimo Accordo nazionale per il personale regionale.

Articolo 27

Norme transitorie

1. In sede di prima applicazione della presente legge, il personale dei disciolti EPT e AACST, ai fini assistenziali e previdenziali iscritto a regime all'INPDAP ai sensi della legge 8 agosto 1995, n. 335 e secondo il disposto di cui al precedente art. 18, ha facoltà di opzione per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria, nelle forme sostitutive ed esclusive dell'assicurazione stessa, nonché degli eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli Enti di provenienza.

2. L'opzione deve essere esercitata entro sei mesi dalla data di trasferimento alle APT.

3. Per la ricongiunzione di tutti i servizi o periodi assicurativi trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 554 e successive integrazioni e modificazioni.

4. Fino a quando le APT eserciteranno le funzioni di cui al comma 4 dell'art. 8 della presente legge, al pagamento degli stipendi e di ogni altra incombenza del personale transitato nel ruolo unico regionale provvede direttamente la Regione, fermo restando a carico dell'APT l'obbligo dell'amministrazione e gestione delle posizioni giuridiche, economiche e previdenziali e assistenziali dei rispettivi dipendenti.

5. La omogeneità dei trattamenti da ultimo elencati nel comma 4 può essere assicurata tramite il coordinamento esercitato dalle strutture dell'Assessorato regionale al personale.

TITOLO IV

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 28

1. Nella prima fase di applicazione della presente legge e in attesa dell'insediamento degli organi delle APT, si provvederà alla gestione con i commissari liquidatori.

Articolo 29

1. Fino a quando la Regione non procederà a emanare la disciplina generale di delega delle funzioni amministrative, i Comuni eserciteranno le seguenti funzioni:

- a) imposizione del vincolo di destinazione delle strutture ricettive e rimozione del vincolo stesso con conseguente altra destinazione in conformità alle disposizioni di cui all'art. 8 della legge 17 maggio 1983, n. 217;
- b) formulazione di pareri di cui alla legge 31 dicembre 1982, n. 979, art. 412, nonché di quelli riferiti a ogni altra iniziativa concernente l'uso del demanio marittimo, lacuale e fluviale per finalità turistiche e ricreative.

Articolo 30

1. In sede di prima applicazione della presente legge il Consiglio regionale approva le direttive generali e il piano di promozione turistica di cui all'art. 3 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

TITOLO V

Disposizioni finanziarie

Articolo 31

Norma finanziaria (Omissis)

Articolo 32

Abrogazione di norme

1. La legge regionale 16 maggio 1985, n. 28 "Riordinamento dell'amministrazione turistica regionale in attuazione dell'art. 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217" è abrogata.

2. La legge regionale 17 marzo 1977, n. 7 "Costituzione del Comitato consultivo regionale per il turismo" è abrogata.

3. La legge regionale 23 ottobre 1977, n. 31 "Modifica della legge regionale 17 marzo 1977, n. 7" è abrogata.

4. Il comma 4 dell'art. 4 della legge regionale 7 luglio 1978, n. 28 "Interventi della Regione per la promozione del turismo pugliese" è abrogato.

Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 "Norme in materia di organizzazione dell'amministrazione regionale"

(B.U.R.P. 7 febbraio 1997, n. 19)

Articolo estratto

Articolo 26

Dotazione organica degli enti strumentali

1. Il ruolo dell'Ente regionale di sviluppo agricolo della Regione Puglia (ERSAP) è soppresso in conseguenza di quanto disposto dall'art. 35 della legge regionale 19 giugno 1993, n. 9.

Il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge è trasferito nel ruolo organico della Regione Puglia con decorrenza dalla data di soppressione dell'Ente e ricompreso, con la qualifica funzionale in godimento, nella Tabella "A" di cui all'art. 22.

Lo stesso personale conserva la posizione giuridica e il trattamento economico e previdenziale acquisiti alla data di trasferimento.

2. Le dotazioni organiche degli Enti per il diritto agli studi universitari (EDISU) di cui all'art. 41 della legge regionale 5 luglio 1996, n. 12 (Diritto agli studi universitari) sono provvisoriamente determinate secondo le allegate Tabelle "B" e "C" afferenti rispettivamente agli EDISU di Bari e di Lecce.

3. La dotazione organica del ruolo regionale delle Aziende di promozione turistica (APT) di cui all'art. 26 della legge regionale 23 ottobre 1996, n. 23 (Riordinamento dell'amministrazione turistica regionale in attuazione dell'art. 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217) è determinata secondo l'allegata Tabella "D" afferente complessivamente alle Aziende di Promozione Turistica delle province di Foggia, Bari, Brindisi, Lecce e Taranto

Legge regionale 3 marzo 1998, n. 10
"Modifiche alla legge regionale
14 giugno 1996, n. 8"

(B.U.R.P. 3 marzo 1998, n. 23)

Articolo 1

1. Nella legge regionale 14 giugno 1996, n. 8, ovunque ricorra la parola "titolare" questa va sostituita con l'espressione "la persona fisica titolare di autorizzazione".

Articolo 2

1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 8 del 1996, dopo le parole "n. 1084", sono aggiunte le seguenti parole "e dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, "Attuazione della direttiva n. 90/314 CEE concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti tutto compreso".

Articolo 3

1. La lett. g) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 8 del 1996 è soppressa.
 2. Al comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 8 del 1996 è aggiunta la seguente lett. h):
 "h) l'organizzazione di convegni e congressi".

Articolo 4

1. Il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 8 del 1996 è soppresso.
 2. La lett. h) del comma 3 dell'art. 4 della legge regionale n. 8 del 1996 è così modificata: "h) il possesso dei requisiti di capacità professionale di cui al comma 1 del successivo art. 8 da parte della persona fisica richiedente l'autorizzazione o del direttore tecnico nel caso in cui il richiedente non intenda prestare con carattere di continuità e esclusività la propria opera nell'agenzia".
 3. Al comma 4 dell'art. 4 della legge regionale n. 8 del 1996 il periodo: "la domanda deve essere corredata dai seguenti documenti in bollo:" è sostituito con il periodo: "L'Assessorato regionale al turismo, a seguito di esame favorevole dell'istanza di cui al precedente comma, richiede la seguente documentazione:".
 4. La lett. b) del comma 4 dell'art. 4 della legge regionale n. 8 del 1996 è soppressa.
 5. La lett. e) del comma 4 dell'art. 4 della legge regionale n. 8 del 1996 è così modificata: "e) la certificazione atta a dimostrare il possesso della capacità professionale, di cui al comma 1 del successivo art. 8, della persona fisica richiedente l'autorizzazione o del direttore tecnico nel caso in cui il richiedente con intenda prestare con carattere di continuità ed esclusività la propria opera nell'agenzia".
 6. Alla lett. i) del comma 4 dell'art. 4 della legge regionale n. 8 del 1996 le parole "minima di mq. 50" sono sostituite con le parole "non inferiore a mq. 30".

7. Alla lett. m) del comma 4 dell'art. 4 della legge regionale n. 8 del 1996 la parola "titolare" è sostituita con la parola "richiedente".

Articolo 5

1. Al comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 8 del 1996 dopo le parole "Presidente della Giunta regionale" sono aggiunte le parole "o dell'Assessore al turismo, se delegato".
 2. Al termine del comma 6 dell'art. 5 della legge regionale n. 8 del 1996 sono aggiunte le seguenti parole: "e alla presentazione del contratto di lavoro del direttore tecnico, se diverso da persona fisica titolare di autorizzazione".
 3. Il comma 7 dell'art. 5 della legge regionale n. 8 del 1996 è soppresso.
 4. Dopo il comma 8 dell'art. 5 della legge regionale n. 8 del 1996 sono aggiunti i seguenti commi:
 "9. In caso di cessione di agenzia ovvero di sostituzione del rappresentante legale della società, avvenuta prima dell'entrata in vigore della presente legge, il rilascio di nuova autorizzazione al richiedente subentrante nella titolarità è subordinato soltanto all'accertamento dei requisiti di cui alla legge regionale 11 dicembre 1984, n. 52.
 10. Sono altresì assoggettati soltanto all'accertamento dei requisiti di cui al comma precedente anche i soggetti richiedenti per i quali la procedura per il rilascio dell'autorizzazione sia già stata avviata dal Settore turismo e non ancora conclusa a causa di contenziosi in corso e/o di fatti non riconducibili agli istanti, prima dell'entrata in vigore della presente legge.
 11. La persona fisica titolare di autorizzazione, entro novanta giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione, è tenuta a iniziare l'attività dandone comunicazione scritta alla Regione, pena la decadenza della autorizzazione concessa.
 12. A seguito di gravi motivi afferenti l'igiene pubblica e/o l'ordine pubblico, e soltanto a seguito di formale richiesta motivata dell'autorità competente, il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore regionale al turismo, se delegato, può autorizzare i titolari di autorizzazioni delle agenzie di viaggio e turismo ricadenti nel territorio comunale, per l'assistenza ai propri clienti, alla vendita di titoli di viaggio in zone portuali di rilevante flusso turistico per un periodo non superiore a sessanta giorni, fatte salve le autorizzazioni amministrative rilasciate dalle autorità competenti".

Articolo 6

1. Al termine del comma 5 dell'art. 6 della legge regionale n. 8 del 1996 sono aggiunte le parole: "o dalla data di stipula di nuova polizza fidejussoria".

Articolo 7

1. Al termine del comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 8 del 1996 sono aggiunte le parole: ", di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084 e dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111 'Attuazione della direttiva n. 90/314 CEE concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti tutto compreso".
 2. All'art. 7 è aggiunto il seguente comma 2: "2. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, determina, con riferimento all'attività autorizzata, i nuovi massimali di copertura assicurativa, in attuazione di quanto previsto dal comma 1".

Articolo 8

1. L'art. 8 della legge regionale n. 8 del 1996 è sostituito dal seguente:
 "1. La persona fisica che intende svolgere attività di agenzia di viaggi e turismo, il rappresentante legale in caso di società, o, in loro vece, il preposto alla direzione tecnica dell'agenzia, deve risultare in possesso dei requisiti professionali previsti dall'art. 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217 "Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica", da accertarsi mediante esame di idoneità.
 2. I cittadini e le imprese di altri Stati membri dell'Unione europea che intendono svolgere attività di agenzia di viaggio e turismo nella Regione Puglia devono fornire la prova del possesso delle conoscenze e attitudini generali, commerciali e professionali di cui all'art. 4 del decreto legge 23 novembre 1991, n. 392 e devono, comunque, comprovare che l'attività è stata prestata secondo le modalità previste dal suddetto decreto.
 3. I certificati attestanti la natura e la durata delle attività svolte all'estero sono rilasciati in lingua italiana dalle Autorità consolari.
 4. I soggetti di cui al comma 1 devono prestare la propria attività lavorativa con carattere di esclusività e continuità in una sola agenzia, o filiale o succursale. Tale disposizione non si applica nel caso di attività prestata, in qualità di socio, a favore di uno degli organismi associativi di cui all'art. 13, comma 1, della presente legge. Qualora uno stesso titolare sia in possesso di più autorizzazioni, può svolgere le funzioni di direttore tecnico in una sola agenzia di viaggio e turismo".

Articolo 9

1. L'art. 9 della legge regionale n. 8 del 1996 è sostituito dal seguente:
 "1. L'esame di idoneità, previsto dall'art. 8 della presente legge, da effettuarsi con cadenza almeno annuale, consiste in due prove scritte, una delle quali per accertare la conoscenza dell'amministrazione e

organizzazione delle agenzie di viaggio e della tecnica, legislazione e geografica turistica, l'altra per l'accertamento della conoscenza di due lingue straniere, di cui almeno una deve essere l'inglese.
 2. L'accertamento di idoneità avverrà con sistema automatizzato a risposta sintetica.
 3. L'esame di idoneità è sostenuto davanti a una apposita commissione nominata dalla Giunta regionale per un triennio e così composta:
 a) un dirigente regionale, con funzioni di presidente;
 b) quattro docenti nelle diverse materie di esame.
 4. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario regionale appartenente all'ottava qualifica o, in carenza, da istruttore direttivo di settima qualifica.
 5. Per ogni membro effettivo e per il segretario della Commissione viene nominato un supplente.
 6. I compensi per i componenti della Commissione esaminatrice di cui al presente articolo sono determinati ai sensi della legge regionale 12 agosto 1981, n. 45.
 7. Il superamento dell'esame di idoneità previsto dall'articolo precedente dà diritto al conseguimento della qualifica di direttore tecnico.
 A tale esame sono ammessi tutti coloro i quali sono in possesso di diploma di scuola media superiore".
 2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il Registro regionale dei direttori tecnici, alla cui iscrizione hanno diritto:
 a) i direttori tecnici in possesso di attestato di idoneità comprovante il possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 8 del 1996;
 b) i direttori tecnici in possesso di idoneità di cui all'art. 7 della legge regionale 11 dicembre 1984, n. 52 o di cui al regio decreto-legge 23 novembre 1936, n. 2523, convertito dalla legge 30 dicembre 1937, n. 2650;
 c) coloro i quali siano in possesso di attestato di idoneità conseguito presso altra regione e provincia autonoma e che comprovino l'iscrizione nel registro della regione di provenienza;
 d) i cittadini di tutti gli Stati membri della UE che comprovino il possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 4 del decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392;
 e) i direttori tecnici, cittadini di altri Stati, in possesso di titolo abilitante equiparato, in base al principio di reciprocità, a quello previsto dalla presente legge.
 3. La Giunta regionale stabilisce con proprio provvedimento le modalità per l'iscrizione nel Registro regionale dei direttori tecnici.
 4. La responsabilità tecnica dell'agenzia di viaggio e turismo è affidata a un direttore tecnico, che deve svolgere la propria attività di una sola agenzia di viaggio e turismo.

5. Il Direttore tecnico comunica entro cinque giorni all'Assessorato regionale al turismo l'eventuale risoluzione del proprio rapporto di lavoro.

La mancata contestuale sostituzione del direttore tecnico, a seguito della cessazione di tale rapporto, comporta il divieto dell'esercizio dell'attività dell'agenzia.

Articolo 10

1. Al termine del comma 3 dell'art. 10 della legge regionale n. 8 del 1996 sono aggiunte le seguenti parole: "Il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore al turismo, se delegato, emette il relativo decreto".

Articolo 11

1. Al comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 8 del 1996 dopo le parole "della presente legge," sono inserite le parole "salvo i casi di trasferimento di sede nello stesso Comune e/o di sostituzione del direttore tecnico, che comportano il solo aggiornamento dell'autorizzazione a cura dell'Assessore al turismo mediante annotazione in calce al provvedimento autorizzativo".

Articolo 12

1. Al termine dell'instestazione dell'art. 12 della legge regionale n. 8 del 1996 sono aggiunte le parole "di viaggio".

2. Al comma 1 dell'art. 12 della legge regionale n. 8 del 1996 la parola "concernente" è sostituita con la parola "concernenti".

3. Al comma 1 dell'art. 12 della legge regionale n. 8 del 1996 dopo la parola "redatti" sono aggiunte le parole "e diffusi".

4. Al comma 2 dell'art. 12 della legge regionale n. 8 del 1996 sono soppresse le parole "avente validità annuale," le parole " , perché ne sia autorizzata la pubblicazione e diffusione in qualsiasi forma," e, alla lett. g), le parole "e l'ammontare delle eventuali penalità".

5. Alla lett. m) del comma 2 dell'art. 12 della legge regionale n. 8 del 1996 dopo la parola "organizzatrice" sono aggiunte le parole "ed estremi del relativo decreto autorizzativo regionale".

6. Al comma 2 dell'art. 12 della legge regionale n. 8 del 1996 è aggiunta la seguente lettera n):

"n) le misure igieniche e sanitarie richieste, nonché le informazioni di carattere generale, in materia di visti e passaporti, necessarie all'utente dei servizi turistici per usufruire delle prestazioni turistiche previste dai programmi di viaggio".

7. Dopo il comma 4 dell'art. 12 della legge regionale n. 8 del 1996 è inserito il seguente comma 4/bis:

"4 bis. Il contratto di viaggio è sottoposto alle disposizioni della convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio (CCV), nonché del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111. Detto decreto

legislativo definisce pacchetto turistico "tutto compreso" il risultato della prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti o offerti in vendita a un prezzo forfettario, e di durata superiore alle ventiquattro ore, ovvero estendentesi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte:

a) trasporto;

b) alloggio;

c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio, di cui alle lettere i) ed m) dell'art. 7 del succitato decreto legislativo, che costituiscono parte significativa del "pacchetto turistico".

8. Il comma 5 dell'art. 12 della legge regionale n. 8 del 1996 è soppresso.

Articolo 13

1. Al comma 5 dell'art. 13 della legge regionale n. 8 del 1996 sono soppresse le parole "pertanto, nominare all'uopo un direttore tecnico abilitato nonché".

Articolo 14

1. Al comma 2 dell'art. 14 della legge regionale n. 8 del 1996 dopo le parole "gite occasionali" è aggiunta la parola "manifestazioni".

2. Al comma 2 dell'art. 14 della legge regionale n. 8 del 1996 sono soppresse le parole "di durata non superiore a tre giorni viaggio compreso".

3. Al comma 2 dell'art. 14 della legge regionale n. 8 del 1996 dopo le parole "in coincidenza di" la parola "manifestazioni" è sostituita con la parola "iniziative".

Articolo 15

1. Al comma 2 dell'art. 17 della legge regionale n. 8 del 1996 sono soppresse le parole "o quando si trasferisca la sede dell'Agenzia senza preventiva autorizzazione regionale".

2. Al comma 2 dell'art. 17 della legge regionale n. 8 del 1996 dopo le parole "sospensione dell'autorizzazione" sono aggiunte le parole "per un periodo di tempo compreso tra i 15 e 60 giorni a seconda della gravità delle violazioni".

3. Dopo il comma 7 dell'art. 17 della legge regionale n. 8 del 1996 è aggiunto il seguente comma 7/bis:

"7 bis. La mancata comunicazione da parte del direttore tecnico della risoluzione del rapporto di lavoro di cui al comma 6 dell'art. 9 comporta a suo carico una sanzione amministrativa di lire un milione".

Articolo 16

1. Al comma 2 dell'art. 18 della legge regionale n. 8 del 1996 è soppressa la parola "anche".

2. Al comma 2 dell'art. 18 della legge regionale n. 8 del 1996 dopo la parola "reclamo" sono aggiunte le parole "al fine di intervenire nel procedimento amministrativo per l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2 dell'art. 17".

Articolo 17

1. Il comma 3 dell'art. 19 della legge regionale n. 8 del 1996 è soppresso.

Articolo 18

Norme transitorie

1. Il concorso per l'esame di idoneità a direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo, già bandito prima della data di entrata in vigore della legge regionale n. 8 del 1996, sarà espletato con le procedure e modalità già deliberate dalla Giunta regionale e con la Commissione giudicatrice prevista all'art. 8 della legge regionale 11 dicembre 1984, n. 52, con l'esclusione da componenti della stessa dell'Assessore regionale al turismo e del Presidente della Commissione consiliare permanente.

2. Funge da Presidente della Commissione il Coordinatore del Settore turismo o suo delegato.

3. Per ogni membro effettivo della Commissione e per il segretario della stessa viene nominato un supplente.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Legge regionale 22 luglio 1998, n. 20 "Turismo rurale"

(B.U.R.P. 27 luglio 1998, n. 69)

Articolo 1

1. La Regione considera il turismo rurale importante strumento di potenziamento e diversificazione dell'offerta turistica, correlata con il recupero e la fruizione dei beni immobili situati in aree rurali, per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico-artistico-rurale.

2. Nell'ambito di tutto il territorio regionale sono consentiti, immutata la volumetria fuori terra esistente e fatti salvi i prospetti originari e le caratteristiche architettoniche e artistiche dell'immobile, il consolidamento, il restauro e la ristrutturazione di edifici rurali, masserie, trulli, torri, fortificazioni e, in genere, antichi manufatti censiti nel catasto agricolo urbano, rientranti nel regime giuridico della legge 1 giugno 1939, n. 1089 o suscettibili di essere assoggettati a tale regime per essere stati eseguiti da oltre cinquant'anni, al fine della trasformazione dell'immobile in strutture ricettive di cui all'art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217.

3. L'eventuale ampliamento, da effettuarsi esclusivamente mediante la realizzazione di volumi interrati, deve assicurare la conservazione e il recupero di manufatti sotterranei preesistenti quali ipogei, trappeti, cisterne, granai, cavità naturali, etc.

4. Il progetto è approvato con deliberazione del Consiglio comunale, previo parere favorevole della Commissione edilizia comunale. Deve essere, in ogni caso, acquisito il preventivo nulla-osta della Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici della Puglia, e, per le aree sottoposte al vincolo paesaggistico, il preventivo nulla-osta previsto dall'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e successive modifiche e integrazioni.

5. La deliberazione, da pubblicarsi nei modi di legge, costituisce adozione di variante allo strumento urbanistico vigente e/o adottato ed è trasmessa, in uno con gli atti progettuali, pareri e nulla-osta, agli Assessorati regionali all'urbanistica e al turismo, che esprimono, entro sessanta giorni, il proprio motivato parere. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, approva la variante. Il Comune inserisce la relativa previsione nell'ambito del proprio piano fabbricazione e/o piano regolatore generale vigente e/o adottato.

6. La presente legge si applica anche ai progetti, presentati alla Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 54 della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 3, che non hanno conseguito il finanziamento POP, con esclusione degli ampliamenti fuori terra previsti.

7. Le aree previste per il finanziamento POP sono da considerarsi quelle inserite nella legge regionale sulle Comunità Montane e quelle inserite dalla delibera del Consiglio regionale per l'eleggibilità aree PIM

**Legge Regionale 11 febbraio 1999 n. 11
"Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5,
8 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217
delle attività turistiche ad uso pubblico
gestite in regime di concessione e delle
associazioni senza scopo di lucro"**

II. CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
II. COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO
II. VISTO

II. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

La seguente legge:

Articolo 1

Finalità della legge

1. Con la presente legge la Regione Puglia, recependo il contenuto dell'art. 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217, detta norme in materia di classificazione e di regolamentazione delle strutture ricettive individuate ex artt. 6 e 10 della medesima legge n. 217 del 1983 e in materia amministrativa e gestionale delle strutture ad uso pubblico gestite in regime di concessione (stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, darsene).

Articolo 2

Delega alle Province

1. Le funzioni amministrative relative alla classificazione delle strutture ricettive di cui alla presente legge, con esclusione di quelle espressamente riservate alla Regione, sono delegate alle Province.
2. Le Province, nell'esercizio di funzioni delegate, osservano le direttive e gli atti di programmazione, indirizzo e coordinamento emanati dalla Giunta regionale.
3. La Giunta regionale esercita, ai sensi dell'art. 64 dello Statuto regionale, i poteri di indirizzo, di coordinamento e di controllo in ordine all'esercizio delle funzioni amministrative delegate.
4. La Giunta regionale, in caso di accertato inadempimento o in caso di gravi reiterate violazioni delle norme regionali di indirizzo, coordinamento e controllo, propone al Consiglio regionale la revoca della delega, nel rispetto delle procedure di cui all'art. 2 della legge regionale 24 maggio 1985, n. 41.

TITOLO I

ATTIVITÀ RICETTIVA ALBERGHIERA

Articolo 3

Destinatari

1. Ai fini della presente legge e con riferimento specifico all'esercizio dell'attività ricettiva alberghiera, sono individuate le seguenti strutture organizzate:

- a. alberghi;

- b. motels;
- c. villaggi-albergo;
- d. residenze turistico-alberghiere;
- e. alberghi dimora storica - residenza d'epoca;
- f. alberghi centro benessere.

Articolo 4

Tipologia

1. Sono "alberghi" le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio ed eventualmente vitto e altri servizi accessori, in camere, suites e unità abitative, ubicate in uno o più stabili o in parte di stabile.
2. Sono "motels" gli alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l'assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni che assicurano alle stesse servizi di riparazione e di rifornimento carburanti.
3. Sono "villaggi-albergo" le strutture ricettive che, in un'unica area, forniscono agli utenti di unità abitative dislocate in più stabili, servizi centralizzati.
4. Sono "residenze turistico-alberghiere" le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate, costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina.
5. Sono "alberghi dimora storica-residenza d'epoca" le strutture ricettive ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico-architettonico o di particolare livello artistico, dotati di mobili o arredi d'epoca idonei ad un'accoglienza altamente qualificata, con servizi riferiti minimo alla classe a quattro stelle.
6. Sono "alberghi centro benessere" le strutture dotate di impianti e attrezzature di tipo specialistico del soggiorno, finalizzato a cicli di trattamento terapeutico, dietetico, estetico o di relax, con servizi riferiti minimo alla classe a tre stelle.
7. È fatto divieto di attribuire tipologie diverse da quelle previste dal presente articolo.

Articolo 5

Ulteriori caratteristiche delle tipologie

1. Negli alberghi è consentita la presenza di unità abitative dotate di servizio autonomo di cucina nel limite massimo del 40 per cento della ricettività autorizzata (in termini di camere e/o suites).
2. Nelle residenze turistico-alberghiere è consentita la presenza di unità abitative senza angolo di cottura nel limite massimo del 40 per cento della ricettività autorizzata in termini di unità abitative.
3. Le suites sono composte da almeno due vani distinti di cui uno allestito a salotto e uno a camera da letto e almeno un bagno privato.
4. Le unità abitative sono costituite da uno o più locali allestiti a camera da letto, con soggiorno e servizio autonomo di cucina e bagno privato.

Articolo 6

Dipendenze

1. L'attività ricettiva può essere svolta oltre che nella sede principale, ove sono di regola allocati i servizi di ricevimento e portineria e gli altri servizi generali di cui si avvalgono gli ospiti, anche in dipendenze.
 2. Le dipendenze possono essere ubicate in immobili diversi da quello ove è posta la sede principale o anche in una parte separata dello stesso immobile quando ad esse si accede da un diverso ingresso.
 3. Rispetto alla sede principale le dipendenze devono essere ubicate a non più di 100 metri di distanza in linea d'area o all'interno dell'area delimitata e recintata su cui insiste la sede principale.
- Il suddetto limite spaziale è inoperante nei confronti di dipendenze esistenti o in via di costruzione alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Le dipendenze sono classificate in una delle categorie inferiori rispetto alla sede principale; possono, tuttavia, essere classificate in categoria uguale a quella della sede principale ove concorrono particolari circostanze di attrezzature, di ubicazione e arredamento che consentano l'offerta alla clientela del medesimo trattamento della sede principale.

Articolo 7

Requisiti

1. I requisiti minimi delle strutture ricettive ai fini della classificazione sono:
 - a. capacità ricettiva non inferiore a sette camere o sette unità abitative nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5, commi 1 e 2;
 - b. un lavabo con acqua corrente calda e fredda per ogni camera, ove non sussista bagno privato;
 - c. un locale bagno completo ogni dieci posti letto non serviti da un locale bagno privato, con un minimo di un locale bagno completo;
 - d. attrezzature e servizi come da tabelle allegate "C" e "D";
 - e. superficie minima per la struttura ricettiva alberghiera come da tabella allegata "A".
2. Le strutture ricettive alberghiere devono possedere i requisiti standard qualitativi indicati nelle tabelle allegate "A", "C", "D" e quelli tecnico-edilizi, igienico-sanitari e di sicurezza previsti dalle norme vigenti in materia.

Articolo 8

Denominazione

1. La denominazione di ciascuna struttura ricettiva soggetta a classificazione è approvata dalla Provincia, che deve evitare l'insorgere di omonimie nell'ambito territoriale di sua competenza.
2. Le strutture ricettive esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge possono mantenere la propria denominazione.
3. In alternativa alla dizione di "albergo" può essere

usata quella di "Hotel"; l'indicazione di "Grand Hotel" spetta solamente agli esercizi classificati con almeno cinque stelle; la dicitura "Palace Hotel" spetta soltanto agli esercizi classificati con almeno quattro stelle.

4. In alternativa all'indicazione "residenza turistico-alberghiera" possono essere utilizzate le seguenti: Hotel Residence, Albergo residenziale o Aparthotel.
5. Gli alberghi di cui all'art. 4, comma 6, assumono, dopo la denominazione della struttura, quella ulteriore di "casa di bellezza" o "beauty-farms".
6. In caso di cessazione di attività, la denominazione di una struttura alberghiera può essere assunta da un'altra, decorsi due anni dalla cessazione stessa, salvo espressa autorizzazione del titolare della struttura la cui attività è cessata.

Articolo 9

Classificazione

1. Le strutture alberghiere previste dall'art.3 sono classificate in base ai requisiti posseduti, come da tabelle "A" - "C" e vengono contrassegnate con cinque, quattro, tre, due e una stella; le residenze turistico-alberghiere, come da tabella "D", vengono contrassegnate con quattro, tre e due stelle; le dimore storico-residenze d'epoca sono classificate secondo le modalità di cui all'art.11.
2. Gli alberghi classificati con cinque stelle assumono la denominazione aggiuntiva "Lusso" quando possiedono almeno cinque degli standards tipici degli esercizi di classe internazionale di cui alla tabella allegata "B".
3. Per le strutture ricettive esistenti, classificate nelle categorie quattro, tre e due stelle, non sussiste l'obbligo di un bagno completo per piano qualora tutte le stanze siano munite di servizio, fatta salva la presenza di un bagno completo comune in tutto l'esercizio.
4. Per gli esercizi classificati ad una stella sussiste l'obbligo della presenza di almeno un bagno in comune completo per l'intera struttura.
5. La classificazione è obbligatoria ed è condizione indispensabile per il rilascio della autorizzazione; ha validità per un quinquennio che decorrerà, in fase di prima applicazione della presente legge, dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della legge stessa.
6. Per le nuove strutture aperte durante il quinquennio la classificazione ha validità dal momento dell'attribuzione e per la frazione di quinquennio rimanente.
7. Nel secondo semestre dell'ultimo anno di validità del quinquennio non si può procedere a variazione di classificazione.
8. È fatto obbligo di esporre in modo ben visibile, all'esterno e all'interno di ciascuna struttura ricettiva, il segno distintivo, conforme al modello approvato dalla

Regione, corrispondente a numero delle stelle assegnate. Gli alberghi contrassegnati da cinque stelle, denominati "Lusso", devono indicare sul distintivo di classificazione la lettera "L".

Articolo 10

Procedure per la classificazione

1. La classificazione è effettuata con delibera di Giunta provinciale dalla Provincia competente per territorio ed è condizione indispensabile per il rilascio della licenza di esercizio.
2. La domanda di classificazione è presentata alla Provincia secondo la modulistica già approvata e predisposta dalla Regione per la denuncia delle attrezzature, nel rispetto dei parametri fissati dalla presente legge.
3. Qualora, per qualsiasi causa, le strutture ricettive vengano a possedere i requisiti di una classificazione diversa da quella attribuita, la Provincia procede in ogni momento, d'ufficio o su domanda, a una nuova classificazione.
4. La classificazione è assegnata sulla base degli elementi denunciati di cui al comma 2 e a seguito di verifica da parte della Provincia, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di classificazione.
5. In caso di inerzia della Provincia si intende acquisita la classificazione richiesta dal proponente.
6. Entro il mese di giugno dell'ultimo anno di ogni quinquennio, il titolare dell'autorizzazione all'esercizio della struttura ricettiva ripresenta alla Provincia la domanda di classificazione, con la conferma o la modifica dei dati in essa relativi. La ripresentazione di tutta la documentazione è obbligatoria in caso di modifiche strutturali o anche nel caso di sopravvenuti mutamenti di condizioni o di requisiti tali da comportare una diversa classificazione.

Articolo 11

Disciplina per la classificazione a dimora storica-residenza d'epoca

1. I castelli, le ville e gli altri complessi immobiliari in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, comma 5, da destinare in tutto o in parte alla ricettività turistica, devono essere complessi monumentali in ottimo stato di conservazione, che non abbiano subito interventi lesivi della loro destinazione e i cui interventi di restauro, consolidamento e conservazione non ne abbiano alterato, sia all'esterno che all'interno, l'originaria fisionomia architettonica e strutturale, fermo restando, per i beni soggetti al vincolo monumentale, le prescrizioni dei competenti organi statali.
2. Alla classificazione di tali strutture provvede la Provincia competente per territorio, su domanda degli interessati, previo conforme parere della Sovrintendenza per i Beni ambientali, architettonici e

storici della Puglia.

3. Le residenze d'epoca sono assoggettate agli obblighi amministrativi e alle sanzioni previste per gli alberghi.

Articolo 12

Notifica del provvedimento di classificazione

1. Il provvedimento di classificazione delle strutture ricettive è adottato dalla Giunta provinciale ed è notificato all'interessato, al Comune in cui è ubicato l'esercizio e all'Assessorato regionale al turismo, per la pubblicazione sull'Annuario nazionale e regionale degli alberghi.

Articolo 13

Pubblicità della classificazione

1. Entro trenta giorni dalla data di esecutività dei provvedimenti di classificazione o di riclassificazione, la Provincia ne trasmette alla Presidenza della Giunta regionale l'elenco relativo per la pubblicazione sul Bollettino ufficiale Regione Puglia.

TITOLO II

STRUTTURE RICETTIVE ALL'ARIA APERTA

Articolo 14

Definizione

1. Ai fini della presente legge sono individuate le seguenti strutture ricettive all'aria aperta:
 - a. villaggi turistici;
 - b. campeggi.
2. La gestione dell'attività ricettiva all'aria aperta può essere esercitata da:
 - a. imprese turistiche di cui all'art. 5 della legge n. 217 del 1983;
 - b. associazioni senza scopo di lucro che operano per finalità ricreative, culturali e sociali.

Articolo 15

(Villaggi turistici)

1. Sono villaggi turistici le strutture ricettive, aperte al pubblico, a gestione unitaria, attrezzate su aree recintate, per la sosta e il soggiorno di turisti, anche sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento, costituite da unità abitative fisse, quali appartamenti, bungalows, villette e simili, dotate di tutti i servizi.
2. Nei villaggi turistici è possibile riservare apposite aree per ospitare turisti in transito, provvisti di proprio mezzo di pernottamento autonomo. La ricettività in dette aree non può superare il 25 per cento di quella complessiva e, comunque, in conformità con gli artt. 17 e 18.

Articolo 16

Requisiti tecnici dei villaggi turistici

1. Nei villaggi turistici gli allestimenti per l'ospitalità devono avere le seguenti caratteristiche tecniche:
 - a. area di superficie netta non superiore a mq. 70; altezza minima interna di mt. 2,40;
 - b. tutti gli allestimenti devono essere costituiti da un unico piano, salvo quanto previsto negli strumenti

urbanistici approvati;

- c. la superficie abitabile, compresa quella dei servizi igienici ed eventuali verande, non deve essere inferiore a mq. 8 per persona;
- d. ciascun allestimento non può ospitare più di sei persone;
- e. l'arredamento minimo deve comprendere, oltre ai letti, al tavolo e alle sedie, anche un fornello a gas. L'eventuale bombola a gas deve essere collocata all'esterno;
- f. i parametri di cui alle lettere b) e d) non si applicano alle strutture esistenti e autorizzate.

Articolo 17

Campeggi

1. Sono campeggi le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, attrezzate per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento e possono assumere la denominazione aggiuntiva di "Centro Vacanze" qualora siano dotati di rilevanti impianti e servizi sportivi, di svago e commerciali.
2. Nei complessi di cui al comma 1 è possibile riservare apposite aree attrezzate con unità abitative fisse dotate di tutti i servizi per ospitare turisti sprovvisti di mezzi di pernottamento autonomi. Il numero massimo di unità abitative non potrà essere superiore a trenta unità per ettaro e, comunque, la ricettività non potrà superare novanta posti letto per ettaro. Per i campeggi esistenti e autorizzati, le cui aree sono previste negli strumenti urbanistici, la realizzazione delle unità di cui al presente comma viene consentita con il rilascio di concessione edilizia ai sensi della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56. Per i campeggi esistenti e autorizzati, le cui aree non sono previste negli strumenti urbanistici, la realizzazione delle unità abitative, di cui al presente comma, viene consentita previa presentazione di apposito piano particolareggiato, che con delibera del Consiglio comunale costituisce variante allo strumento urbanistico. Detta variante sarà approvata dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di trasmissione all'Assessorato regionale competente.
3. Le unità abitative allestite nei campeggi devono avere i requisiti tecnici di cui all'art. 16 della presente legge.
4. Oltre al 25 per cento della ricettività complessiva consentita in strutture fisse, è altresì consentita la realizzazione di allestimenti mobili di pernottamento, quali caravan, case mobili per ospitare turisti sprovvisti di mezzi di pernottamento. Tale ricettività non può superare il 20 per cento di quella consentita. Gli allestimenti mobili non sono soggetti a concessione o autorizzazione edilizia a condizione che:
 - a. conservino i meccanismi di rotazione in funzione;
 - b. non abbiano alcun collegamento permanente al

terreno; gli allacciamenti alle reti tecnologiche devono essere rimovibili in ogni momento.

Tali mezzi mobili di pernottamento possono comunque essere liberamente dislocati e variati di posizione all'interno del complesso ricettivo.

Articolo 18

Requisiti tecnici dei campeggi

1. Le piazzole destinate alla sosta e al soggiorno degli equipaggi calcolati mediamente in quattro persone devono avere, in relazione alla classificazione, una superficie di mq. 50, 55, 65 e 75, distanti tra di loro non meno di quattro metri e devono essere delimitate e numerate con apposito contrassegno ben visibile e corrispondente alla planimetria generale del complesso che deve essere affissa all'ingresso dello stesso.
2. Nelle aree terrazzate o di particolare conformazione, nonché in aree intensamente alberate, le piazzole possono avere una superficie inferiore a quella prevista dal comma 1 purché il loro numero complessivo non superi quello che si otterrebbe qualora la superficie fosse interamente pianeggiante.
3. È consentita la suddivisione della piazzola, in due settori, limitatamente al caso di tenda, con non più di due posti ciascuna, rimanendo, in ogni caso, invariata la capacità ricettiva totale del complesso.
4. Nei campeggi classificati con una stella non è consentito l'allestimento di unità abitative.

Articolo 19

Altre tipologie di campeggi

1. Oltre alle strutture campeggistiche previste i campeggi possono, altresì, distinguersi nelle seguenti tipologie:
 - a. campeggi naturalistici;
 - b. campeggi mobili;
 - c. campeggi liberi ed isolati;
 - d. mini-aree di sosta.

Articolo 20

Campeggi naturalistici

1. Nei territori dei parchi e riserve naturali regionali e nelle adiacenti zone di protezione possono essere realizzati campeggi naturalistici, a scopo di studio, su parere favorevole da rilasciarsi nel quadro dei rispettivi piani di riassetto dalle autorità di gestione, che, a tal fine, devono emanare apposito regolamento circa i requisiti degli impianti con la prescrizione di eventuali specifiche clausole di salvaguardia secondo le caratteristiche delle zone.
2. La realizzazione di campeggi naturalistici è riservata ai Comuni, i quali possono affidarne la gestione agli enti turistici territoriali o ad associazioni naturalistiche riconosciute come persone giuridiche e operanti a livello nazionale o regionale.

Articolo 11*Campeggi mobili*

1. Le associazioni senza scopo di lucro che operano per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali possono usufruire, esclusivamente per i propri associati, di aree appositamente messe a disposizione dal Comune o da privati, di periodi di sosta per non più di venti giorni, non prorogabili, purché forniti di mezzi autonomi di pernottamento.

2. L'autorizzazione viene concessa dal Sindaco purché siano assicurate le attrezzature indispensabili per garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie e, comunque, l'osservanza di tutte le altre prescrizioni contenute nell'autorizzazione del Sindaco.

3. Ai fini della salvaguardia dei valori naturali e ambientali, il Sindaco, nel rilasciare l'autorizzazione, deve attenersi a rigorosi criteri di valutazione delle domande e di contenimento delle presenze che, in nessun caso, devono superare le cinquanta unità.

4. Qualora l'attività campeggistica di cui al comma 1 venga effettuata su terreni di proprietà privata, il responsabile dell'associazione deve informare il Sindaco del Comune territorialmente competente e munirsi di certificazione, rilasciata dall'Azienda unità sanitaria locale, attestante la sussistenza dei requisiti igienico-sanitari nel rispetto dei parametri previsti dall'art. 27, comma 6.

Articolo 22*Campeggi liberi e isolati*

1. Il Sindaco, accertata l'esistenza dei requisiti minimi igienico-sanitari, può consentire ai singoli turisti in transito il campeggio libero e isolato su apposite aree comunali demaniali.

2. Al fine di tutelare e salvaguardare l'ambiente e anche per prevenire incendi, deturpamento e abusivismo, per gli insediamenti turistici di cui al comma 1, ovvero per qualsiasi altra struttura non meglio specificata e disciplinata, i Comuni sono obbligati a individuare apposite "aree di sosta", al di fuori delle quali non deve essere consentita alcuna altra forma di sosta campeggistica.

3. Le aree di cui al comma 2 devono essere delimitate e appositamente indicate con segnaletica recante il numero delle piazzole che, in ogni caso, non deve superare il numero massimo di cinquanta persone e con la scritta: "Area comunale di sosta campeggistica".

4. La sosta nelle aree di cui al comma 2, che ha la finalità di essere utilizzata come parcheggio di attesa o di transito, non deve superare i cinque giorni di permanenza per ogni equipaggio.

5. Ove mai nelle aree di cui al comma 2 non dovessero sussistere i requisiti minimi di carattere igienico-sanitario, nonché di sicurezza e di tutela dell'ambiente,

la sosta può essere consentita soltanto ai mezzi dotati di servizi igienici autonomi.

6. È fatto obbligo ai Sindaci di emettere, entro il 15 aprile di ogni anno, apposite ordinanze con l'indicazione delle aree di divieto di sosta campeggistica e di quelle autorizzate.

7. Copia delle ordinanze di cui al comma 6 deve essere trasmessa all'Assessorato regionale al turismo e all'Azienda di promozione turistica (APT) competente per territorio.

8. Nelle aree di sosta il Comune ha facoltà di stabilire le tariffe minime e deve provvedere alla vigilanza.

9. La gestione delle aree di sosta può essere affidata nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 36, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Articolo 23*Mini-aree di sosta*

1. Sono definite mini-aree di sosta quelle strutture che hanno un minimo di dieci e un massimo di trenta piazzole che svolgono la propria attività integrata anche con altre attività extraturistiche, in supporto al turismo campeggistico, itinerante, rurale ed escursionistico.

2. Le mini-aree di sosta possono essere istituite nei Comuni privi di campeggi e villaggi turistici e devono possedere i requisiti standards minimi previsti per i campeggi a una stella.

3. Alle mini-aree di sosta non si applica l'obbligo della superficie complessiva minima prevista dall'art. 24, comma 5. La capacità ricettiva deve rispettare, comunque, il rapporto minimo di mq. 35 a persona.

Articolo 24*Aree destinate a villaggi e campeggi*

1. I complessi ricettivi all'aria aperta di cui agli artt. 15, 17 e 19 (villaggi e campeggi) devono essere allestiti in apposite aree inquadrato dal piano urbanistico comunale che tenga conto della effettiva vocazione turistico-ricettiva della località in rapporto anche alle esigenze del movimento turistico locale e generale.

2. Nei Comuni i cui strumenti urbanistici, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, non prevedono la destinazione di zone specifiche per gli insediamenti turistici ricettivi all'aria aperta o la prevedono in quantità insufficiente, gli insediamenti predetti possono essere autorizzati e realizzati soltanto nel caso in cui è stata accertata l'effettiva necessità di aumentare la ricettività turistica già esistente e nel rispetto delle caratteristiche ambientali e territoriali della zona interessata.

3. Nei casi di cui al comma 2, l'autorizzazione alla realizzazione di nuovi complessi è disposta con delibera del Consiglio comunale e la stessa costituisce adozione di variante allo strumento urbanistico.

Detta variante deve essere approvata nel rispetto della normativa regionale vigente in materia urbanistica.

4. I complessi ricettivi all'aria aperta devono essere allestiti in località salubri, a conveniente distanza da opifici, ospedali, case di cura, colonie, caserme, da valutarsi opportunamente già in sede di istruttoria della domanda di rilascio della concessione edilizia.

5. Con l'entrata in vigore della presente legge, le aree destinate all'allestimento di nuovi impianti ricettivi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 14 devono avere i seguenti requisiti:

a. una superficie minima di 10 mila mq.;

b. una densità massima di settanta equipaggi e duecentottanta persone per ettaro.

6. Tutto il perimetro del complesso ricettivo deve essere recintato con muratura a secco o con rete metallica di altezza non inferiore a mt. 1,50 e l'ingresso dell'impianto deve essere munito di cancello e sbarra.

7. Le aree delle strutture ricettive all'aria aperta non possono essere oggetto di frazionamento o di concessione del diritto di superficie o di qualsiasi altra forma di cessione a singoli o associati.

8. La denominazione dei villaggi e campeggi deve evitare omonimie nell'ambito di uno stesso territorio provinciale ed è soggetta obbligatoriamente a preventivo nulla-osta dell'APT competente per territorio.

Articolo 25*Terreno*

1. Il suolo su cui insistono le strutture ricettive all'aria aperta deve essere sistemato e attrezzato in modo da favorire lo smaltimento delle acque meteoriche e consentire un'agevole percorribilità ai veicoli, anche con traino.

Articolo 26*Norme di tutela dell'ambiente*

1. L'apertura e la gestione delle strutture turistiche ricettive all'aria aperta sono subordinate alla normativa prevista dagli artt. 117 e 118 del regolamento igiene e sanità pubblica dei servizi idrogenici in attuazione dell'art. 9, comma 2, lettera m), della legge regionale 20 luglio 1984, n.36 ed eventuali modificazioni e integrazioni.

2. I complessi turistici all'aria aperta in ogni caso devono essere dotati di:

a) approvvigionamento idrico di almeno lt. 300 per persona/giorno, di cui lt. 100 potabili. L'erogazione di acqua non potabile ad uso dei servizi, di pulizia e di ogni altra utilizzazione che non comporta pericolo per la salute degli utenti deve essere segnalata con apposita indicazione chiaramente visibile su ogni punto di erogazione;

b) sistema di trattamento completo delle acque reflue a norma della legge 10 maggio 1976, n. 319 e di quant'altro previsto dal regolamento igiene di cui al

comma 1;

c) sistema idoneo di raccolta e conferimento dei rifiuti, comprendente locali per lo stoccaggio provvisorio non superiore a 24 ore sufficientemente aerati, nel rispetto delle norme contenute nella legge 10 settembre 1982, n. 915 e di quant'altro previsto in materia specifica dal regolamento di cui al comma 1;

d) gruppi elettrogeni che alimentino un sistema di illuminazione di sicurezza nei luoghi e negli spazi comuni, con particolare riguardo agli impianti tecnologici.

Articolo 27*Servizi igienico-sanitari*

1. Le installazioni igienico-sanitarie, prescritte per livello di classificazione, devono essere costituite da edifici in muratura o altro materiale idoneo a garantire la durabilità nel tempo e la capacità di pulizia. I pavimenti e i rivestimenti devono essere in materiale non assorbente e non poroso. Appositi chiusini, a pavimento, devono consentire il deflusso delle acque di lavaggio. Gli apparecchi sanitari devono essere in porcellana fire-clay oppure in acciaio inox e comunque in materiale non assorbente e di facile e pratica pulizia.

2. Gli edifici adibiti a servizi igienici devono essere divisi per sesso e dislocati a conveniente distanza dalle piazzole e, comunque, non oltre sessanta metri dalle stesse.

3. Nel caso di complessi ricettivi all'aria aperta che agiscono, con autorizzazione annuale, durante il periodo invernale, tutti i locali adibiti a servizi igienici devono essere riscaldati e deve essere garantita l'erogazione di acqua calda nei lavatoi e nelle docce.

4. L'installazione dei servizi igienici è rapportata alla classificazione richiesta e alla ricettività.

5. Il fabbisogno dei servizi idrogenici si calcola dividendo la ricettività massima consentita con il numero dei servizi previsti dalla tabella "E" di classificazione allegata alla presente legge.

6. Il numero minimo dei servizi idrogenici non deve essere inferiore a:

a. un WC ogni venti persone;

b. un lavabo per pulizie personali ogni venti persone;

c. un lavapiatti ogni cinquanta persone;

d. una doccia con acqua fredda ogni cinquanta persone;

e. una doccia con acqua calda ogni cinquanta persone;

f. un lavatoio per biancheria ogni trenta persone;

g. un lavello per stoviglie ogni trenta persone;

h. un vuotatoio WC chimico per ogni gruppo di servizi e per ogni quindici roulotte;

erogazione di acqua calda in almeno il 30 per cento dei servizi comuni ad esclusione delle docce.

Articolo 28*Impianto elettrico*

1. L'impianto elettrico deve essere realizzato con

canalizzazioni interrattate e nel più rigoroso rispetto delle norme CEI.

2. L'impianto elettrico deve essere costituito da:

a. impianto di illuminazione con punti luce posti a distanza massima di venti metri l'uno dall'altro e, comunque, in modo tale da garantire l'agevole fruizione della viabilità interna, dei servizi igienici e delle zone comuni;

b. impianto di distribuzione di elettricità, negli allestimenti fissi o mobili, con prese di corrente poste all'interno degli stessi;

c. prese di corrente per alimentare le piazzole poste in colonnine dotate di chiusura ermetica e collocate in modo da evitare che l'allacciamento comporti l'attraversamento di strade.

Articolo 29

Dispositivi e mezzi antincendio

1. I complessi devono essere dotati di idonei dispositivi antincendio, secondo le prescrizioni dettate dai Comandi provinciali dei Vigili del fuoco e, comunque, nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 30

Rimessaggio

1. Durante il periodo di inattività nelle strutture ricettive all'aria aperta può essere consentito - in apposito sito - il ricovero e il rimessaggio di roulotte e di altri servizi di pernottamento purché individuato ed espressamente indicato nella licenza di esercizio.

2. Durante tale periodo è tassativamente vietata la fruizione degli alloggi in parcheggio.

Articolo 31

Parcheggio auto e pre-campo

1. Le auto dei turisti devono accedere alle aree destinate alle piazzole di soggiorno e agli allestimenti mobili e semifissi solo per le operazioni di carico e scarico bagagli. Esse devono sostare, all'interno del complesso, in apposite zone destinate esclusivamente a parcheggio, possibilmente ombreggiate e munite di almeno un estintore ogni cinquanta auto. Tali zone devono prevedere tanti posti macchina quante sono le piazzole di soggiorno e gli allestimenti abitativi.

2. Al fine di assicurare una prima necessaria sistemazione ai campeggiatori in arrivo durante gli orari di riposo previsti dal regolamento interno e in attesa della sistemazione definitiva nella piazzola assegnata, ogni parco di campeggio deve destinare a pre-campo una zona di terreno, nelle immediate vicinanze dell'ingresso. A tal uopo potrà essere utilizzato anche il parcheggio auto.

Articolo 32

Superamento delle barriere architettoniche

1. Al fine di consentire l'utilizzazione degli impianti alle persone con limitate capacità motorie e anche agli

anziani, nell'ambito di complessi ricettivi all'aria aperta devono essere evitate le barriere architettoniche nel rispetto della specifica normativa vigente.

Articolo 33

Pronto soccorso

1. Nei complessi ricettivi all'aria aperta con ricettività superiore a seicento persone è obbligatorio un locale di infermeria non inferiore a mq. 16 con un medico convenzionato di pronta reperibilità, ventiquattro ore su ventiquattro.

2. Nelle strutture con capacità ricettive al di sotto di seicento unità è obbligatorio un armadio di pronto soccorso munito di quei presidi che verranno indicati e verificati al momento del rilascio dell'autorizzazione dal Servizio di igiene pubblica della AUSL competente per territorio.

Articolo 34

Assicurazioni rischi

1. I titolari dei complessi ricettivi all'aria aperta sono obbligati ad assicurarsi per i rischi di responsabilità civile nei confronti degli ospiti.

Articolo 35

Regolamento interno

1. È fatto obbligo a tutti i gestori dei complessi ricettivi all'aria aperta di esporre in modo ben visibile il regolamento interno che, oltre agli aspetti di carattere organizzativo, deve contenere anche le istruzioni e le raccomandazioni in ordine alla tranquillità del soggiorno, alla sicurezza degli ospiti e alla tutela dell'ambiente.

2. Il regolamento deve essere redatto in lingua italiana e in almeno due lingue estere scelte tra quelle più diffuse.

3. Il regolamento interno oltre che all'ingresso del complesso ricettivo dovrà essere esposto anche in ogni singola unità abitativa e in tutti i servizi destinati ad uso comune.

Articolo 36

Telefono

1. Tutti i complessi ricettivi devono essere muniti di impianto telefonico per uso comune con almeno una linea esterna.

Articolo 37

Periodi di apertura

1. I complessi ricettivi all'aria aperta devono osservare un periodo minimo annuo di apertura di centoventi giorni.

2. Nel caso di sostanziali modifiche alla struttura e/o un periodo di chiusura superiore a un anno l'interessato dovrà richiedere nuova autorizzazione sanitaria.

Articolo 38

Classificazione delle strutture all'aria aperta

1. Le strutture ricettive all'aria aperta di cui all'art. 14, comma 1, lettera a) (villaggi), vengono classificate in

ordine decrescente a quattro, tre e due stelle.

2. Le strutture ricettive all'aria aperta di cui all'art. 14, comma 1, lettera b) (campeggi), vengono classificate in ordine decrescente con quattro, tre, due e una stella.

3. L'attribuzione della classe di appartenenza è effettuata sulla base della domanda inoltrata dall'interessato, con attestazione del possesso dei requisiti standards minimi previsti dall'allegata tabella "E", dalla Provincia territorialmente competente.

4. Le strutture di cui ai commi precedenti autorizzate all'apertura annuale devono indicare sul distintivo di classificazione la lettera "A" (Annuale).

5. La classificazione per le suddette strutture ricettive è condizione indispensabile per il rilascio della licenza d'esercizio.

6. Sono confermate per le strutture all'aria aperta le disposizioni della presente legge contenute negli artt. 9 (commi 5-6-7 e 8), 10, 12 e 13 in quanto compatibili con le peculiarità delle strutture in questione, fermo restando che per i complessi ricettivi che hanno ottenuto la classificazione questa resta valida fino alla scadenza. Da tale momento inizia l'adeguamento alle norme della presente legge.

7. Le strutture indicate all'art. 19, comma 1, lettere a), b), c) e d), non sono soggette a classificazione.

TITOLO III OSTELLI DELLA GIOVENTÙ

Articolo 39

Definizione e requisiti tecnici

1. Sono ostelli della gioventù le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il pernottamento dei giovani di età non superiore a venticinque anni.

2. Negli ostelli della gioventù deve essere garantita, oltre alla prestazione dei servizi di base, anche la disponibilità di strutture e di servizi finalizzati all'appagamento di finalità culturali, di svago, di sport e di socializzazione.

3. Gli ostelli della gioventù possono essere dotati di particolari strutture che consentano il soggiorno di gruppi autogestiti secondo le modalità organizzative nell'ambito e sotto la responsabilità del titolare dell'autorizzazione.

4. Negli ostelli della gioventù il soggiorno e il pernottamento degli ospiti deve essere limitato a non più di sette giorni. In relazione a particolari esigenze turistiche, culturali o ambientali locali, il Sindaco può ampliare il periodo di permanenza per la durata di tempo strettamente connessa ai motivi per cui è stata concessa la proroga.

5. In rapporto alla classificazione richiesta, gli ostelli della gioventù devono possedere i requisiti minimi obbligatori previsti dalla tabella "F" allegata alla presente

legge e osservare la normativa vigente in materia di sicurezza e di abbattimento delle barriere architettoniche nonché quelle in materia igienico-sanitaria.

Articolo 40

Classificazione degli ostelli della gioventù

1. Gli ostelli della gioventù vengono classificati in tre categorie in ordine decrescente "terza, seconda e prima" in base ai requisiti qualitativi minimi indicati nella tabella "F" allegata alla presente legge.

2. Sono confermati per gli ostelli della gioventù le disposizioni della presente legge contenute negli artt. 9 (commi 5 - 6 - 7 e 8), 10, 12 e 13 in quanto compatibili con le peculiarità delle strutture in questione, fermo restando che per gli ostelli che hanno ottenuto la classificazione, questa resta valida fino alla scadenza. Da tale momento inizia l'adeguamento alle norme della presente legge.

TITOLO IV ATTIVITÀ RICETTIVA EX ART. 6, COMMA 10, LEGGE N. 217 DEL 1983

Articolo 41

Definizione

1. L'attività ricettiva può essere svolta attraverso:

- residenze turistiche o residence;
- case e appartamenti per vacanza.

2. Sono residenze turistiche o residence le strutture ricettive gestite in forma imprenditoriale e organizzata che forniscono alloggio e servizi in appartamenti autonomi o unità abitative composte da uno o più vani arredati e dotati di servizi igienici e di cucina e collocati in un complesso immobiliare unitario.

3. Sono case e appartamenti per vacanza gli immobili gestiti in forma imprenditoriale, e non occasionale, per l'affitto ai turisti, composti da uno o più vani, arredati, dotati di servizi igienici, cucina e collocati anche in più complessi immobiliari.

4. Entrambe le strutture ricettive di cui ai commi precedenti possono essere concesse in affitto ai turisti nel corso di una o più stagioni con contratti aventi validità non superiore a tre mesi consecutivi e non inferiori a sette giorni.

5. Nella gestione delle residenze turistiche e delle case e appartamenti per vacanza è vietata la somministrazione di cibi e bevande nonché l'offerta di servizi centralizzati caratteristici delle aziende alberghiere.

6. Le strutture destinate all'attività ricettiva di cui al comma 2 devono possedere i requisiti edilizi, igienico-sanitari e di sicurezza previsti dalle norme di legge e regolamenti vigenti per i locali di civili abitazioni.

7. L'utilizzo degli immobili a residenze turistiche e case e appartamenti per vacanza non comporta modifiche di destinazione d'uso ai fini urbanistici.

8. I titolari o i gestori delle imprese organizzate e gestite in forma imprenditoriale di cui al presente articolo sono tenuti a iscriversi alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio previsto dall'art. 5 della legge n. 217 del 1983.

Articolo 42

Requisiti base delle residenze turistiche e delle case e appartamenti per vacanza

1. Le residenze turistiche e le case e appartamenti per vacanza devono possedere gli standards minimi obbligatori previsti dalla tabella "G" allegata alla presente legge e non sono soggette a classificazione.

TITOLO V

DIRETTIVE IN MATERIA AMMINISTRATIVA E GESTIONALE DELL'ATTIVITÀ EXTRALBERGHIERA

Articolo 43

Definizione

1. Sono strutture extralberghiere non soggette a classificazione:

- a. le case per ferie;
- b. gli esercizi di affittacamere.

Articolo 44

Case per ferie

1. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno, di persone o gruppi, gestite, al di fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi, operanti senza fine di lucro, per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose e sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.

Articolo 45

Requisiti tecnici per le case per ferie

1. Le case per ferie devono avere i seguenti requisiti tecnici:

- a. una superficie minima delle camere, al netto di ogni accessorio, di mq. 8 per le camere ad un letto e mq. 10 per le camere a due letti, con un incremento di superficie di mq. 3 per ogni letto in più;
- b. l'altezza minima dei locali deve rispettare le previsioni del regolamento edilizio urbano e del regolamento comunale di igiene;
- c. una o più sale da pranzo con una superficie di mq. 1,20 per ogni utente;
- d. vano cucina non inferiore ad una superficie di mq. 0,25 per ogni utente e, comunque, non inferiore a mq. 1,6, dotata di celle frigorifere e dispense;
- e. gruppi di servizi, distinti per sesso, composti da un WC ogni sei persone, un lavabo ogni tre persone e una doccia per ogni sei persone. Nel rapporto degli impianti idroigienici non si computano le camere dotate di servizi privati. Gli impianti idroigienici devono essere

aerati e illuminati direttamente dall'esterno, disimpegnati da un ampio antibagno;

f. locale guardaroba per la biancheria pulita e per la custodia di effetti personali, convenientemente aerati;

g. lavanderia o, in mancanza, un locale ben ventilato per la raccolta della biancheria sporca;

h. locale per l'assistenza sanitaria, costituito da un ambulatorio e una infermeria con un letto ogni venticinque utenti, sistemati in camere da non più di quattro letti e dotate di servizi propri e distinti per sesso;

i. locali di isolamento per eventuali episodi di malattie infettive con annesso separato servizio per disinfezione, disinfezione delle biancherie e suppellettili.

2. Gli impianti elettrici devono essere conformi a quelli previsti dalle norme CEI.

3. Le strutture adibite a case per ferie devono essere dotate di impianto telefonico per uso comune con almeno una linea esterna.

4. Tutti gli ambienti devono corrispondere alle prescrizioni delle norme dell'edilizia residenziale.

Articolo 46

Esercizi di affittacamere

1. Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere, ubicate in non più di due appartamenti, ammobiliati, in uno stesso stabile, nei quali sono forniti alloggio e, eventualmente, servizi complementari, come la ristorazione se svolta dal medesimo titolare di esercizio.

2. Ove mai l'attività di affittacamere venisse svolta in forma complementare all'esercizio di ristoro, il titolare del medesimo è tenuto ad iscriversi alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio previsto dall'art. 5 della legge n. 217 del 1983.

Articolo 47

Requisiti minimi per l'esercizio di affittacamere

1. I locali destinati all'esercizio di affittacamere devono possedere le caratteristiche strutturali e igienico-edilizie previste, per i locali di abitazione, dal regolamento comunale.

2. Gli affittacamere devono assicurare, avvalendosi della normale organizzazione familiare, i seguenti servizi minimi di ospitalità compresi nel prezzo della camera:

- a. pulizia dei locali a ogni cambio di cliente e, comunque, almeno una volta alla settimana;
- b. cambio della biancheria a ogni cambio di cliente e almeno una volta alla settimana;
- c. fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento.

3. Nelle camere da letto destinate agli ospiti si deve poter accedere senza attraversare locali o servizi destinati alla famiglia o ad altro ospite.

4. Gli alloggi utilizzati devono essere dotati di un

servizio igienico-sanitario completo di: wc, lavabo con acqua corrente, calda e fredda, vasca da bagno o doccia, specchio.

5. Per le camere da letto l'arredamento minimo deve essere costituito da: letto, sedia o sgabello per persona, armadio e cestino rifiuti.

6. Qualora i posti letto siano più di quattro, l'esercizio dovrà essere dotato di doppi servizi.

TITOLO VI

STRUTTURE AD USO PUBBLICO GESTITE IN REGIME DI CONCESSIONE

Articolo 48

Definizione

1. Sono definiti strutture a uso pubblico in regime di concessione:

- a. gli stabilimenti balneari;
- b. le spiagge attrezzate;
- c. le darsene e approdi turistici.

2. Sono stabilimenti balneari le strutture aperte al pubblico, a gestione unitaria, attrezzate su aree demaniali, recintate, per la sosta di turisti, in allestimenti minimi costituiti da unità fisse, semifisse, mobili anche prefabbricate.

3. Sono spiagge attrezzate le aree demaniali, recintate e sprovviste di allestimenti fissi o semifissi, dotate di attrezzature minime igienico-sanitarie, gestite unitariamente e prevalentemente asservite ai complessi turistici per il soggiorno della propria utenza.

4. Sono darsene e approdi turistici le strutture attrezzate per la nautica da diporto in supporto alla ricettività alberghiera ed extralberghiera e di tutte le altre attività di interesse turistico.

Articolo 49

Stabilimenti balneari

1. Fatte salve le procedure delle norme vigenti in materia di concessione demaniale marittimo ad uso turistico, l'apertura di stabilimenti balneari, sia pubblici che facenti parte di complessi turistici, deve essere autorizzata dal Sindaco, previo parere del Servizio di igiene pubblica della AUSL competente per territorio.

2. Ai fini della tutela ambientale, il Servizio di igiene pubblica, prima di pronunciarsi sull'istanza di apertura, deve acquisire preventivamente il parere degli organi preposti alle relative attività di controllo.

3. In ogni stabilimento balneare deve essere assicurata una superficie minima di mq. 3 per singola persona. Si considera come numero massimo di utenze ammissibili il rapporto tra la superficie dello stabilimento (esclusi tutti gli spazi destinati ai servizi, bar, luoghi di ristorazione e quanto altro occorre) e la superficie minima per ogni utenza.

4. È fatto obbligo a tutti i gestori degli stabilimenti

balneari di esporre in modo ben visibile il regolamento interno che disciplina:

a. le modalità e le condizioni di fruizione dei servizi;

b. quali sono i servizi inclusi nelle tariffe e quelli extra;

c. le raccomandazioni in ordine alla tranquillità e alla sicurezza degli ospiti e alla tutela dell'ambiente.

5. Il regolamento deve essere redatto in lingua italiana e in almeno due lingue estere scelte tra quelle più diffuse.

6. Il regolamento, oltre all'ingresso della struttura, deve essere esposto anche in ogni singola cabina e in tutti i servizi di uso comune.

Articolo 50*

Requisiti tecnici

* Articolo abrogato dal comma 2 dell'art. 40 della l.r. 14/2004

Articolo 51*

Installazioni igienico-sanitarie

* Articolo abrogato dal comma 2 dell'art. 40 della l.r. 14/2004

Articolo 52

Dotazione delle cabine-spogliatoio

1. Le cabine-spogliatoio devono avere le seguenti dotazioni minime:

- a. un sedile;
- b. un appendiabiti;
- c. uno specchio;
- d. un cestino porta rifiuti.

Articolo 53*

Tutela dell'ambiente

* Articolo abrogato dal comma 2 dell'art. 40 della l.r. 14/2004

Articolo 54

Pronto soccorso

1. In ogni stabilimento balneare è obbligatorio l'allestimento di un armadio di pronto intervento munito di presidi indicati e verificati al momento del rilascio dell'autorizzazione dal Servizio igiene pubblica dell'AUSL competente per territorio.

Articolo 55

Darsene e approdi turistici

1. Le darsene e gli approdi turistici devono essere approvvigionati di acqua potabile, di tutti i servizi e devono essere allacciati alla fognatura comunale o ad impianto munito di sistema di depurazione. Devono essere dotati percentualmente, per ogni cento imbarcazioni, di:

- a. dieci docce;
- b. dieci WC (separati, cinque per sesso);
- c. venti lavandini;
- d. dieci lavapiiedi;
- e. dieci lavelli per stoviglie;
- f. dieci vasche per bucato;

- g. dieci bidoni per rifiuti solidi;
 h. dieci contenitori per olii lubrificanti usati, per residui di carburante e vernici, per liquami di sentina;
 i. due piazzole di materiale impermeabile e lavabile, dimensionate alla stazza delle imbarcazioni, dotate di pozzetto di raccolta con caditoio, ispezionabile, collegato alla rete fognante, per i lavaggi da effettuarsi con sapone e detersivi a bassa concentrazione di polifosfati;
 l. armadio di pronto intervento, munito di presidi indicati e verificati al momento del rilascio dell'autorizzazione dal Servizio di igiene pubblica della AUSL competente per territorio.
2. Tutti i servizi di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) e f), devono trovare sistemazione in fabbricati idonei sotto il profilo igienico-sanitario. Le pareti interne devono essere piastrellate fino all'altezza di mt. 2 o, comunque, rivestite con materiale impermeabile di facile lavatura; i pavimenti devono essere costruiti in gres con pendenza verso uno o più chiusini per lo scolo dell'acqua di lavaggio, nonché essere antisdrucchiolevoli.
3. È obbligatorio il collegamento telefonico per chiamate urgenti (pronto soccorso, polizia) e un facile accesso ai mezzi impiegati.
4. È fatto divieto di svolgere qualunque operazione di rimessaggio, di manutenzione, di lavaggio che provochi l'immissione in mare di qualunque sostanza inquinante anche in minima quantità.
5. Le darsene e gli approdi turistici devono essere dotati di idoneo sistema di illuminazione che garantisca agevolmente lo svolgimento di operazioni di attracco.
6. I progetti per la realizzazione delle strutture di diporto nautico e la conseguente realizzazione e agibilità devono essere preventivamente esaminati, per quanto attiene le norme contenute nel presente articolo e tutte le norme igienico-sanitarie, dal Servizio di igiene pubblica dell'AUSL territorialmente competente. Per quanto attiene gli aspetti di tutela ambientale sarà cura del Servizio di igiene pubblica acquisire preventivamente il parere degli organi preposti alle relative attività di controllo.
7. Sono fatte salve le prerogative degli altri enti aventi competenza nella materia.

TITOLO VII

ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO

Articolo 56

Definizione dell'attività

1. Ai sensi dell'art. 10 della legge n. 217 del 1983, le associazioni che operano a livello nazionale, senza scopo di lucro, per finalità ricreative, culturali, religiose e sportive, possono esercitare attività turistiche ricettive e di diporto nautico, riservate esclusivamente ai propri associati.

2. Per lo svolgimento dell'attività sociale, sia a carattere stagionale che annuale, l'autorizzazione viene rilasciata dal Sindaco nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di quelle per la sicurezza sociale.

Articolo 57

Requisiti tecnici

1. Gli impianti per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 56 devono possedere i requisiti tecnici delle tipologie di riferimento (alberghi, villaggi-campeggi, stabilimenti balneari) disciplinate dalla presente legge e la ricettività deve essere rapportata agli standards minimi previsti dalle allegate tabelle di classificazione.
2. Nel caso la gestione riguardi darsene o impianti nautici, ai fini della vigilanza ogni natante o altro mezzo marittimo deve evidenziare su ogni imbarcazione, in maniera ben visibile, il numero corrispondente a quello registrato nell'elenco dei soci.
3. Gli utenti, durante la sosta nei complessi, devono essere in possesso della tessera di appartenenza all'associazione o ente gestore della struttura, con validità in corso. Tale documento deve essere esibito in occasione di controlli.
4. È fatto obbligo ai gestori di tenere a disposizione degli organi di vigilanza il registro dei soci.

TITOLO VIII

AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 58

Norme comuni a tutti i soggetti destinatari della presente legge

1. L'apertura per la gestione di tutte le strutture ricettive disciplinate dalla presente legge, ai sensi dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nel rispetto del disposto di cui agli artt. 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, è subordinata alla preventiva autorizzazione di esercizio rilasciata dal Sindaco del Comune competente per territorio.
2. Il servizio di spiagge attrezzate, di cui all'art. 48, comma 3, è considerato complesso di attività unitaria dell'intero esercizio e deve essere ricompreso in un'unica autorizzazione amministrativa.

Articolo 59

Domanda per l'autorizzazione

1. La domanda di autorizzazione, indirizzata al Sindaco del Comune in cui è ubicato l'esercizio, deve indicare:
- la generalità del titolare e, ove persona diversa, del gestore e del suo eventuale rappresentante;
 - quando la domanda è presentata da persona giuridica, occorre l'indicazione dell'ente e della persona che ne ha la rappresentanza legale, con menzione del mandato;
 - la denominazione prescelta, che non potrà essere

- uguale ad altra già esistente nel territorio comunale;
 d. il periodo di apertura (annuale o stagionale);
 e. il titolo legale di disponibilità dell'esercizio;
 f. la classificazione assegnata, ove prevista;
 g. l'ubicazione della struttura;
 h. gli estremi identificativi della concessione edilizia, ove prevista.

A seconda delle strutture ricettive, di cui ai successivi commi, la domanda deve riportare anche le eventuali altre indicazioni e deve essere corredata della prevista documentazione.

2. Comparto alberghiero. I titolari degli esercizi ricettivi alberghieri di cui all'art. 3 della presente legge, alla domanda devono allegare la seguente documentazione:

- copia autenticata della delibera di classificazione;
- copie delle ricevute dei versamenti delle tasse sulle concessioni, sulla base della vigente normativa in materia specifica;
- relazione descrittiva della struttura indicante il numero complessivo delle camere, nonché quello distinto delle camere ad un letto, a due letti e il numero dei bagni;
- copia del certificato di iscrizione alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio di cui all'art. 5 della legge n. 217 del 1983;
- indicazione anagrafica del direttore d'albergo;
- copia della polizza di assicurazione responsabilità civile e furto.

3. Comparto complessi ricettivi all'aria aperta di nuova apertura. Per ottenere il rilascio della licenza di esercizio, i titolari delle strutture ricettive all'aria aperta (villaggi e campeggi) di cui all'art. 14, comma 1, lettere a) e b), alla domanda devono allegare la seguente documentazione:

- copia autenticata della delibera di classificazione;
- copia delle ricevute di versamento delle tasse di concessione a norma della vigente normativa specifica in materia;
- copie delle polizze di assicurazione per i rischi di incendio, furti e responsabilità civile nei confronti degli ospiti;
- copia autenticata del certificato di iscrizione alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio di cui all'art. 5 della legge n. 217 del 1983;
- planimetria dell'ubicazione dell'impianto rispetto ad altri insediamenti turistici e residenziali già esistenti di cui all'art. 24, comma 5;
- planimetria dell'ubicazione delle piazzole, progressivamente numerate, delle unità abitative, con l'indicazione, per ogni unità abitativa, del numero delle camere, dei letti e dei bagni; delle zone adibite a parcheggio macchine;
- regolamento interno di funzionamento delle strutture

di cui all'art. 35;

h. certificato di agibilità degli allestimenti.

4. Comparto ostelli della gioventù. L'attività di gestione degli ostelli della gioventù è soggetta a preventiva autorizzazione amministrativa. L'autorizzazione amministrativa viene rilasciata dal Comune competente per territorio ove è ubicato l'immobile previa stipula di apposita convenzione che individua e regola:

- i soggetti che possono utilizzare la struttura;
- il tipo dei servizi che si intendono offrire in rapporto alle finalità della struttura e in relazione alla classificazione posseduta;
- la durata minima della permanenza degli ospiti;
- il numero dei posti letto;
- il regolamento per l'uso della struttura;
- il tipo di gestione che deve garantire l'uso della struttura e la calmierazione delle tariffe in rapporto alle finalità per cui è autorizzato l'esercizio;
- le modalità e i limiti di utilizzazione per i diversi scopi ricettivi nei periodi in cui sono occupati dall'utenza giovanile;
- i periodi di apertura.

Alla domanda devono essere allegate le copie delle ricevute dei versamenti delle tasse di concessione a norma delle vigenti disposizioni in materia. L'autorizzazione all'esercizio può comprendere la somministrazione dei cibi e bevande limitatamente alle sole persone alloggiate e a quelle che possono utilizzare la struttura in conformità alle finalità sociali cui la stessa è destinata e nei limiti espressamente stabiliti dalla convenzione stipulata col Comune.

5. Comparto attività ricettiva ex art. 6, comma 10, legge n. 217 del 1983. L'attività di gestione delle residenze turistiche e delle case e appartamenti per vacanze è soggetta a preventiva autorizzazione amministrativa da parte del Comune ove sono ubicati gli immobili. La domanda deve indicare gli estremi del certificato di abitabilità e deve essere corredata di:

- relazione tecnica-illustrativa indicante l'ubicazione e le caratteristiche degli immobili;
 - certificato di iscrizione alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio previsto dall'art. 5 della legge n. 217 del 1983;
 - copia delle ricevute del versamento delle tasse sulle concessioni a norma della vigente legislazione in materia.
6. Comparto case per ferie. L'attività di gestione degli esercizi case per ferie è soggetta a preventiva autorizzazione amministrativa. L'autorizzazione amministrativa viene rilasciata dal Comune competente per territorio ove è ubicato l'immobile previa stipula di apposita convenzione che individua e regola:
- i soggetti che possono utilizzare la struttura;

- b. il tipo dei servizi che si intendono offrire in rapporto alle finalità della struttura;
- c. la durata minima della permanenza degli ospiti;
- d. il numero dei posti letto;
- e. il regolamento per l'uso della struttura;
- f. il tipo di gestione che deve garantire l'uso della struttura e la calmierazione delle tariffe in rapporto alle finalità per cui è autorizzato l'esercizio;
- g. le modalità e i limiti di utilizzazione per i diversi scopi ricettivi nei periodi in cui sono occupati dall'utenza giovanile;
- h. i periodi di apertura.

Alla domanda devono essere allegate le copie delle ricevute dei versamenti delle tasse di concessione a norma delle vigenti disposizioni in materia.

L'autorizzazione all'esercizio può comprendere la somministrazione dei cibi e bevande limitatamente alle sole persone alloggiate e a quelle che possono utilizzare la struttura in conformità alle finalità sociali cui la stessa è destinata e nei limiti espressamente stabiliti dalla convenzione stipulata col Comune.

7. Comparto affittacamere. Chi intende esercitare l'attività di affittacamere è soggetto a preventiva autorizzazione amministrativa rilasciata dal Comune ove sono ubicati gli immobili. Alla domanda per ottenere la licenza di esercizio deve essere allegata una relazione tecnica illustrativa contenente i seguenti elementi:

- a. estremi del certificato di abitabilità;
- b. numero dei vani destinati alla ospitalità con l'esatta ubicazione;
- c. numero dei posti letto;
- d. numero dei servizi igienici a disposizione degli ospiti;
- e. servizi accessori offerti;
- f. eventuale servizio di ristorazione.

Oltre alla relazione tecnica, alla domanda devono essere allegate le copie delle ricevute del versamento delle tasse di concessione a norma della vigente legislazione in materia. Qualora l'attività di affittacamere viene esercitata nei modi previsti dall'art. 46, comma 2, della presente legge, alla domanda il titolare e/o il gestore deve allegare anche il certificato di iscrizione alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio previsto dall'art. 5 della legge n. 217 del 1983.

8. Comparto stabilimenti balneari. Per ottenere l'autorizzazione amministrativa di esercizio il titolare dello stabilimento balneare deve inoltrare apposita domanda al Sindaco e deve allegare:

- a. relazione tecnica illustrativa indicante l'ubicazione e le caratteristiche dell'impianto;
- b. estremi della licenza edilizia;
- c. estremi della concessione demaniale;
- d. certificato di iscrizione alla sezione speciale degli

- esercenti previsto dall'art. 5 della legge n. 217 del 1983;
- e. copia delle ricevute del versamento delle tasse sulla concessione a norma della legislazione vigente in materia;
- f. copia della polizza di assicurazione responsabilità civile e furto;

g. regolamento interno di fruibilità dell'impianto di cui all'art. 49, comma 4

9. Comparto darsene. Per ottenere la licenza di esercizio i titolari delle darsene e approdi turistici, devono inoltrare apposita domanda al Sindaco e devono allegare:

- a. relazione tecnica illustrativa indicando l'ubicazione e le caratteristiche dell'impianto;
- b. estremi della concessione demaniale;
- c. certificato di iscrizione alla sezione speciale degli esercenti previsto dall'art. 5 della legge n. 217 del 1983;
- d. copia delle ricevute del versamento delle tasse sulla concessione a norma della legislazione vigente in materia;
- e. copia della polizza di assicurazione responsabilità civile e furto;
- f. certificato di agibilità degli impianti.

10. Comparto associazioni senza scopo di lucro. Le associazioni e gli enti di cui all'art. 56 sono soggetti a preventiva autorizzazione amministrativa rilasciata dal Sindaco del Comune competente per territorio ove sono ubicate le strutture ricettive o gli impianti di diporto nautico. Alla domanda per ottenere l'autorizzazione di esercizio, deve essere allegata:

- a. relazione tecnica illustrativa dell'impianto;
- b. planimetria con l'esatta ubicazione delle strutture;
- c. estremi della concessione demaniale rilasciata dalla Capitaneria di Porto (per l'attività nautica);
- d. certificato di agibilità degli impianti e delle strutture;
- e. copia delle ricevute dei versamenti sulle tasse di concessione;
- f. copia delle polizze di assicurazione per rischi di incendio, furti e responsabilità civile nei confronti di terzi;
- g. copia dello statuto sociale;
- h. elenco dei soci numerato cronologicamente;
- i. regolamento interno.

11. Sono fatti salvi ulteriori documenti richiesti dal regolamento delle Amministrazioni comunali competenti per territorio e dalle Capitanerie di Porto in materia di demanio marittimo.

Articolo 60

Rilascio dell'autorizzazione di esercizio

1. Fatte salve le procedure in materia igienico-sanitario, di sicurezza sociale nonché quelle previste dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ed eventuali modificazioni, l'Amministrazione comunale deve decidere sulla domanda entro e non oltre sessanta giorni dalla data di presentazione della stessa.

2. Trascorso il termine di cui al comma 1, si applicano le

procedure previste per la semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi previsti dall'art. 19 della legge n. 241 del 1990 come sostituito dall'art. 2, comma 10, della Legge 24 dicembre 1993, n. 537.

3. Copia della licenza di esercizio deve essere trasmessa dal Comune oltre che all'interessato anche alla Regione Puglia - Assessorato al turismo, al Prefetto e all'Ente turistico territoriale e alla Provincia territorialmente competente.

4. Il pagamento delle tasse di concessione è annuale anche per gli esercizi con autorizzazione stagionale

Articolo 61

Contenuti dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione di esercizio deve contenere:
- a. il nominativo e le generalità complete del titolare e/o gestore dell'esercizio;
- b. il nominativo e le generalità complete del suo eventuale rappresentante;
- c. il nominativo e le generalità complete del direttore di albergo (ove è previsto);
- d. la denominazione e l'ubicazione dell'esercizio;
- e. la tipologia e la classificazione (ove è prevista) dell'esercizio;
- f. la validità (annuale o stagionale) e l'indicazione del periodo di apertura;
- g. il numero complessivo delle camere distinto ad un letto, a due letti, dei bagni, e dei letti aggiuntivi (alberghi, affittacamere);
- h. il numero degli appartamenti, camere e letti (case e appartamenti per vacanze);
- i. il totale della ricettività massima consentita;
- l. il totale delle unità abitative autorizzate (campeggi, villaggi, residenze turistiche);
- m. il totale della ricettività nelle unità abitative;
- n. il totale delle piazzole (campeggi, villaggi);
- o. il totale della ricettività (campeggi, villaggi);
- p. il totale dei visitatori occasionali entro e non oltre i limiti consentiti dalle installazioni igienico-sanitarie (campeggi e villaggi);
- q. il totale delle cabine-spogliatoio (stabilimenti balneari);
- r. il totale della ricettività (stabilimenti balneari);
- s. l'eventuale servizio di spiagge attrezzate di cui all'art. 58, comma 5.

Articolo 62

Rinnovo autorizzazione

1. L'autorizzazione si rinnova automaticamente previo versamento delle tasse di concessione regionali e comunali, accompagnate da autocertificazione in cui si attesti che le condizioni strutturali del complesso non hanno subito variazioni.

Articolo 63

Chiusura temporanea o definitiva

1. Il titolare dell'autorizzazione che intende procedere

alla chiusura temporanea o definitiva del complesso turistico deve darne preventivo avviso al Comune, all'Assessorato regionale al turismo, alla Provincia e all'Ente turistico competenti per territorio.

Articolo 64

Registrazione notifica delle persone alloggiate

1. I titolari delle strutture ricettive (o gestori) sono tenuti a comunicare settimanalmente all'APT competente, su apposito modello predisposto dall'ISTAT, il movimento degli ospiti ai fini delle rilevazioni statistiche.

2. La comunicazione delle tariffe deve essere riferita soltanto ai prezzi minimi e massimi dell'alta e bassa stagione oppure della stagione unica. Detta comunicazione è richiesta ai fini della pubblicazione sull'annuario regionale e nazionale sull'azienda ricettiva.

TITOLO IX

CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ

Articolo 65

Certificazione di qualità

1. Al fine di qualificare le strutture di cui alla presente legge, la Regione promuove la certificazione di qualità delle stesse.
2. A tale scopo, la Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un provvedimento specifico di sostegno alla certificazione.
3. Le aziende certificate saranno considerate prioritarie nell'erogazione di finanziamenti pubblici regionali finalizzati alla qualificazione delle strutture, così come individuate nella presente legge.

TITOLO X

GESTIONE E RESPONSABILITÀ - RECLAMI - VIGILANZA - SANZIONI

Articolo 66

Gestione e responsabilità

1. Responsabile delle strutture di cui alla presente legge è il titolare dell'autorizzazione all'esercizio (o il gestore).
2. Il titolare o l'eventuale rappresentante, la cui nomina deve risultare dall'autorizzazione, è responsabile dell'osservanza della presente legge e risponde in solido del pagamento delle sanzioni amministrative.

Articolo 67

Reclami

1. I clienti delle strutture ricettive ai quali siano stati richiesti prezzi non conformi a quelli indicati nella prescritta tabella o che riscontrino carenze nella gestione e nelle strutture possono presentare reclamo entro venti giorni dall'evento all'Assessorato regionale al turismo.
2. L'Assessore regionale al turismo promuove tempestivamente le procedure di accertamento del caso e,

se il reclamo risulta fondato, comunica al reclamante, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, il prezzo che doveva essere richiesto e i servizi che dovevano essere forniti, dando corso al procedimento relativo all'applicazione della rispettiva sanzione amministrativa.

3. Se il reclamo risulta fondato e riguarda l'applicazione di tariffe, il titolare o gestore, indipendentemente dalla sanzione amministrativa, è tenuto a rimborsare al cliente l'importo pagato in eccedenza, entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, e contemporaneamente a comunicare gli estremi dell'avvenuto pagamento alla Regione.

4. Se il reclamo accolto riguarda carenze nella gestione e nelle strutture, fermo restando quanto previsto al comma 2, l'Assessore regionale al turismo ne dà comunicazione alle Autorità di Pubblica sicurezza, dei Vigili del fuoco e quelle sanitarie se eventualmente competenti per l'adozione degli ulteriori provvedimenti e al Sindaco.

Articolo 68

Accertamento delle violazioni e funzioni di vigilanza

1. Le violazioni alle norme della presente legge sono accertate dagli organi secondo le vigenti leggi statali e regionali.

2. Per gli stabilimenti balneari, le darsene e tutte le altre strutture turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione demaniale, l'esercizio della vigilanza e del controllo nonchè sanzionatorio è esercitato anche dalla Capitaneria di Porto territoriale.

Articolo 69

Procedimento sanzionatorio

1. Ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del decreto ministeriale 16 ottobre 1991, il regime sanzionatorio è di competenza della Regione.

2. L'istruttoria del procedimento sanzionatorio è regolamentata dalle disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689 e nella legge regionale 31 marzo 1973, n.8 e successive modifiche e integrazioni.

3. I proventi delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge sono devoluti alla Regione.

Articolo 70

Sanzioni amministrative in materia di classificazione

1. Ai sensi dell'art. 7, ultimo comma, della legge n. 217 del 1983, l'inosservanza delle disposizioni in materia di classificazione disciplinate dalla presente legge è punita con sanzioni amministrative da lire due milioni a lire venti milioni.

2. Salva l'applicazione delle norme previste dal codice penale:

- il titolare di un esercizio alberghiero che attribuisce alla propria struttura una tipologia diversa da quella prevista dall'art. 4 è passibile di una sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire nove milioni;
- il titolare di una struttura turistica ricettiva che

attribuisca alla propria struttura, con qualsiasi mezzo, una classificazione o denominazione diversa da quella autorizzata, ovvero una attrezzatura non corrispondente a quella approvata, è soggetto al pagamento della sanzione da lire quattro milioni a lire dodici milioni oltre alla sospensione della licenza di esercizio fino a quando non avrà ottemperato alle previsioni della presente legge;

c. il titolare di una struttura ricettiva che non ottemperi alle previsioni di cui all'art. 18, comma 1 (numerazione delle piazzole), è soggetto al pagamento della sanzione da lire tre milioni a lire nove milioni

d. chiunque procede al frazionamento delle piazzole mediante vendita o concessione del diritto (art. 24, comma 7) è soggetto al pagamento di una sanzione da lire cinque milioni a lire dodici milioni con la revoca immediata della licenza di esercizio e la perdita e restituzione di eventuali contributi regionali incentivanti;

e. è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da lire due milioni a lire sei milioni il titolare di esercizio che omette di esporre il segnale distintivo di classificazione o che lo esponga in maniera difforme da quanto previsto dall'art. 9, comma 8;

f. al titolare di esercizio che non fornisce le informazioni richieste ai fini della classificazione o non consente di effettuare gli accertamenti disposti dagli organi competenti, di cui all'art.68, comma 1, è comminata una sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire venti milioni. In caso di persistente rifiuto, su richiesta dell'Assessore regionale al turismo, il Sindaco competente per il territorio in cui è ubicata la struttura dispone la sospensione della licenza di esercizio fino a quando il titolare non avrà ottemperato all'obbligo.

g. chiunque pratica prezzi difforni da quelli comunicati e convalidati è soggetto alla sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire dodici milioni.

Articolo 71

Sanzioni amministrative in materia di tutela dell'ambiente

1. L'inosservanza delle disposizioni in materia di tutela dell'ambiente, fatti salvi i provvedimenti previsti in materia forestale e di igiene pubblica, nonchè del codice della strada e del codice penale, è passibile di una sanzione amministrativa da un minimo di lire tre milioni a un massimo di lire venti milioni.

2. È soggetto a una sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire nove milioni chi consente l'installazione di tende oltre i limiti di superficie previsti dall'art.18, comma 3.

3. Salvo i provvedimenti in materia edilizia, è soggetto alla sanzione amministrativa da lire due milioni a lire nove milioni chi allestisce insediamenti oltre i limiti di superficie previsti dall'art. 17, comma 2.

4. È soggetto a sanzione amministrativa da lire tre milioni

a lire nove milioni, con sequestro delle attrezzature campeggistiche, il responsabile delle organizzazioni che non ottempera alle previsioni di cui agli artt. 20 e 21 in materia di campeggi naturalistici e mobili.

5. È soggetto alla sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire nove milioni, con sequestro della tenda o roulotte, chi dovesse campeggiare nelle aree non consentite (art. 22). Nel caso in cui il mezzo di pernottamento fosse incorporato alla motrice di trasporto, sarà comminata soltanto la sanzione amministrativa da lire sei milioni a lire dodici milioni.

6. È soggetto alla sanzione amministrativa da lire due milioni a lire nove milioni il proprietario che consente la sosta ai turisti sul proprio appezzamento senza alcun nulla-osta comunale. Qualora il numero delle persone in sosta superi le cinque unità, la sanzione viene maggiorata da lire un milione a lire tre milioni per ogni unità eccedente a cinque. Ove mai il proprietario fosse in grado di comprovare la propria estraneità alla sosta abusiva dei campeggiatori, la sanzione viene comminata ai campeggiatori nella stessa misura.

7. È soggetto alla sanzione amministrativa da lire due milioni a lire sei milioni chi non ottempera a quanto previsto dall'art. 30 in materia di rimessaggio, con la sospensione della licenza di esercizio per la durata di quindici giorni da scomputarsi durante il periodo di funzionamento del complesso.

8. Il titolare di esercizio che consente il parcheggio delle macchine o di altri mezzi di trasporto in maniera difforme da quanto previsto dall'art. 31, comma 1, è soggetto a una sanzione amministrativa da lire due milioni a lire sei milioni.

Articolo 72

Sanzioni amministrative in materia di conduzione gestionale

1. L'inosservanza delle disposizioni connesse alla licenza di esercizio, fatti salvi i provvedimenti previsti dal codice penale nonchè quelli previsti dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza, è punita con una sanzione amministrativa da un minimo di lire tre milioni a un massimo di lire nove milioni.

2. Chiunque gestisce una struttura ricettiva disciplinata dalla presente legge senza la prescritta autorizzazione comunale è soggetto, in solido con il proprietario della struttura, qualora fosse persona diversa, a una sanzione amministrativa da lire cinque milioni a lire dodici milioni, oltre al pagamento da lire duecentomila a lire novecentomila per ogni persona ospitata durante tutto il periodo di funzionamento e la immediata chiusura dell'esercizio.

3. Il superamento della capacità ricettiva autorizzata comporta la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire sei milioni oltre al pagamento da lire centomila a lire trecentomila per ogni persona in esubero e la sospensione per la durata di tre mesi della

licenza di esercizio in caso di recidiva.

4. La mancata esposizione al pubblico dell'autorizzazione amministrativa è punita con una sanzione da lire due milioni a lire sei milioni. Nel caso di recidiva può essere disposta la sospensione dell'autorizzazione fino a quindici giorni.

5. La mancata esposizione in ogni camera del cartello indicante il costo dell'ospitalità e del cartello indicante il percorso di emergenza antincendio comporta la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire nove milioni.

6. Chi non ottempera all'esposizione del regolamento interno prevista dall'art.35, comma 1, e dall'art. 49, commi 5 e 7, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire nove milioni.

7. L'inosservanza del periodo minimo di apertura, di cui all'art. 37, comporta una sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire nove milioni.

8. Il titolare di esercizio che esercita in maniera difforme da quanto previsto dall'art. 41, comma 5, in materia di affitto di case e appartamenti per vacanze è passibile di una sanzione amministrativa da lire due milioni a lire sei milioni.

9. L'inosservanza di quanto previsto dall'art. 41, comma 5, in materia di somministrazione pasti è punita con una sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire dodici milioni oltre alla revoca della licenza di esercizio.

10. È passibile di una sanzione amministrativa da lire due milioni a lire sei milioni il titolare di esercizio che gestisce in maniera difforme da quanto previsto dall'art. 39 (ostelli della gioventù), comma 4 e dall'art. 44 (case per ferie).

11. È soggetto alla sanzione amministrativa da lire due milioni a lire sei milioni il responsabile di esercizio che non ottempera a quanto previsto dall'art. 57, comma 2, in materia di natanti.

12. Il titolare di esercizio che consente l'accesso nella propria struttura a persone non in possesso della tessera associativa di cui all'art. 57, comma 3, è passibile di una sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire sei milioni oltre alla sospensione della licenza di esercizio per quindici giorni. In caso di recidiva, oltre alla sanzione amministrativa il Sindaco, competente per il territorio in cui è ubicata la struttura, procede alla revoca della licenza di esercizio.

13. È soggetto alla sanzione amministrativa da lire due milioni a lire nove milioni il responsabile di esercizio che non ottempera a quanto previsto dall'art. 57, comma 4, in ordine alla mancata tenuta del registro dei soci.

14. Il titolare della struttura che procede alla chiusura temporanea o definitiva del proprio esercizio senza ottemperare a quanto previsto dall'art. 63 è passibile di una sanzione amministrativa da lire due milioni a lire sei milioni con la revoca immediata della licenza di esercizio.

15. Nel caso di carenze di alcuni dei requisiti oggettivi previsti e quando comunque l'attività del complesso è

ritenuta dannosa o contraria agli scopi per cui viene riconosciuta o ha dato luogo a irregolarità tecnico-amministrative, il Sindaco, competente per il territorio in cui è ubicata la struttura, sospende l'autorizzazione all'esercizio della struttura ricettiva per un periodo non superiore a sei mesi qualora, a seguito di diffida, non venga ottemperato, entro trenta giorni, alle prescrizioni previste.

16. L'autorizzazione all'esercizio della struttura ricettiva è altresì revocata dal Sindaco:

a. qualora il titolare dall'autorizzazione, alla scadenza della sospensione di cui al comma 4, non abbia ottemperato alle prescrizioni ivi previste;

b. qualora vengano meno i requisiti soggettivi previsti dalla legge per il titolare dell'autorizzazione all'esercizio delle strutture ricettive e in presenza di rifiuto di accoglienza, illegittimamente discriminante, da parte del gestore;

c. nelle ipotesi previste dall'art.100 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche;

d. in caso di recidivo comportamento in relazione alle violazioni della presente legge sanzionate dall' art. 70, comma 2, lettere a) e b).

17. Ogni provvedimento relativo all'autorizzazione deve essere comunicato alla Provincia e all'APT competenti per territorio, nonché all'Assessorato regionale al turismo.

TITOLO XI NORME TRANSITORIE

Articolo 73

Adeguamento delle strutture

1.* Entro il primo settennio di validità di classificazione tutti i soggetti destinatari della presente legge devono adeguare i requisiti qualitativi standards minimi di classificazione alla presente normativa, sulla base delle relative allegate tabelle di riferimento.

2. Per le strutture preesistenti e per quelle già in costruzione alla data di entrata in vigore della presente legge, sono fatte salve le dimensioni minime delle superfici delle stanze purché conformi alle norme vigenti in materia edilizia e igienico-sanitaria previste dai regolamenti comunali.

3.* A decorrere dall'inizio del secondo settennio di validità di classificazione disciplinato dalla presente legge, il nuovo sistema deve essere applicato a regime e i nuovi standards minimi qualitativi devono essere osservati integralmente su tutto il territorio regionale.

4. Il mancato adeguamento, entro i termini previsti dal comma 3, degli standards qualitativi minimi di classificazione comporta la chiusura dell'esercizio fino all'adempimento degli obblighi di legge.

Articolo 74

Classificazione

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere inoltrate alla Provincia competente le domande di classificazione secondo le nuove norme.

Articolo 75

Autorizzazione amministrativa

1. Le licenze preesistenti alla data di entrata in vigore della presente legge continueranno ad essere valide sino alla loro scadenza.

TITOLO XII ABROGAZIONE - MODIFICHE - RINVIO

Articolo 76

Abrogazione della precedente normativa

1. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a. legge regionale 20 giugno 1979, n.35;
- b. regolamento regionale 21 luglio 1980, n.1;
- c. legge regionale 26 giugno 1981, n.37;
- d. art. 4, lettera a), legge regionale 16 maggio 1985, n.28;
- e. legge regionale 3 ottobre 1986, n.29;
- f. legge regionale 24 ottobre 1986, n.33;
- g. legge regionale 2 agosto 1993, n.12, art. 2, con esclusione di quanto riportato al comma 1 alloggi agrituristici; gli artt.3-4-5-6-8-9-10-11-14-15-16; gli artt. da 18 a 31 restano in vigore con esclusivo riferimento agli alloggi agrituristici;
- h. art. 5, commi 1 e 2, legge regionale 5 settembre 1994, n. 29;
- i. art. 9, commi 4 e 8, legge regionale 5 settembre 1994, n. 29;
- l. legge regionale 24 maggio 1994, n. 16.

Articolo 77

Rinvio alla normativa vigente

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si rinvia alle norme statali e regionali vigenti in materia.

Tabella "A" SUPERFICI MINIME DELLE CAMERE - DELLE UNITÀ ABITATIVE - SUITES - DELLE JUNIOR SUITES IN ALBERGHI, MOTELS, VILLAGGI - ALBERGO E RESIDENZE TURISTICO ALBERGHIERE

SUPERFICI MINIME DELLE CAMERE (esclusi i bagni) Composizione (locale unico)

1. Camera a un letto	mq	8
2. Camera a due letti	mq	14
3. Camera a tre letti	mq	20
4. Camera a quattro letti	mq	26

SUPERFICI MINIME DELLE UNITÀ ABITATIVE (esclusi i bagni) Composizione (uno o più locali)

(1-2-3 stelle) (4-5 stelle)		
1. Unità abitativa a un letto	mq	10 mq 12
2. Unità abitativa a due letti	mq	16 mq 18
3. Unità abitativa a tre letti	mq	22 mq 24
4. Unità abitativa a quattro letti	mq	28 mq 30

SUPERFICI MINIME DELLE SUITES (esclusi i bagni) Composizione (due o più locali)

1. Suites a un letto	mq	13	(mq 8 + 5)
2. Suites a due letti	mq	19	(mq 14 + 5)
3. Suites a tre letti	mq	27	(mq 14 + 8 + 5)
4. Suites a quattro letti	mq	33	(mq 14 + 14 +5)

SUPERFICI [*] MINIME DELLE JUNIOR SUITES (esclusi i bagni) Composizione (un locale)

1. Junior suites a un letto	mq	10
2. Junior suites a due letti	mq	16

[*] Salve le deroghe di cui all'articolo 6, comma 8, per quanto concerne il calcolo delle cubature si fa riferimento alle altezze previste dai P.R.G. Comunali.

Tabella "B" STANDARDS TIPICI DEGLI ESERCIZI DI CLASSE INTERNAZIONALE

1. boutique
2. gioielleria e orologeria
3. tabaccheria
4. negozi per oggettistica e souvenirs
5. negozi di lingerie
6. parrucchiere per donna e/o uomo
7. negozi di calzature
8. prodotti tipici locali
9. sala mostre e sfilate
10. sala telecomunicazioni (telex, telefax, telefono)
11. farmacia
12. servizio interno di baby sitting
13. sala giochi bambini
14. casinò
15. night club
16. palestra
17. solarium
18. estetica
19. bancomat

L'esercizio di tali attività è disciplinato dalla L. 11 giugno 1974, n. 426, in particolare all'art. 28.

* Commi così modificato dall'art. 37 della l.r. 14/2004

Tabella "C"

REQUISITI OBBLIGATORI PER ALBERGHI, MOTELS E VILLAGGI - ALBERGO

I. PRESTAZIONE DI SERVIZI

STELLE

1.01 Servizi di ricevimento e di portineria informazioni

- 1.11 Assicurati 24/24 ore da un addetto in via esclusiva per ciascun servizio
 1.12 Assicurati 14/24 ore da un addetto in via esclusiva
 1.13 Assicurati 12/24 ore con personale addetto
 1.14 Assicurati 12/24 ore

1	2	3	4	5
			X	
		X		
X	X			

1.02 Servizio di notte

- 1.021 Portiere di notte
 1.022 Addetto disponibile a chiamata

1	2	3	4	5
			X	X
X	X	X		

1.03 Servizio di custodia valori

- 1.031 Cassette di sicurezza per tutte le camere/suites/unità abitative
 1.032 In cassaforte dell'albergo o in cassette di sicurezza singole, almeno nel 50% delle camere
 1.033 In cassaforte dell'albergo

1	2	3	4	5
				X
			X	
		X		

1.04 Trasporto interno dei bagagli

- 1.41 Assicurato 24/24 ore con un addetto in via esclusiva
 1.42 Assicurato 16/24 ore con un addetto
 1.43 Assicurato 12/24 ore con un addetto

1	2	3	4	5
				X
			X	
		X		

1.05 Servizio di 1° colazione

- 1.051 In sala apposita e/o in ristorante
 1.052 In sale comuni anche destinate ad altri usi
 1.053 Servizio reso nelle camere a richiesta del cliente

1	2	3	4	5
			X	X
X	X	X		
		X	X	X

1.06 Servizio di bar nel locale ove è ubicato l'impianto e/o nei locali comuni

- 1.061 Assicurato 16/24 ore con personale addetto
 1.062 Assicurato 12/24 ore con personale addetto

1	2	3	4	5
			X	X
X	X	X		

1.07 Servizio di bar nelle camere o unità abitative

- 1.071 Assicurato 16/24 ore
 1.072 Assicurato 12/24 ore

1	2	3	4	5
			X	X
		X		

1.07 Frigo-bar in tutte le camere/suites/unità abitative

1	2	3	4	5
			X	X

1.08 Frigo-bar in tutte le camere/suite/unità abitative

1	2	3	4	5
			X	X

1.09 Divise per il personale

1	2	3	4	5
			X	X

1.10 Lingue estere correttamente parlate

- 1.101 Dal gestore o direttore: - due lingue
 - una lingua
 1.102 Dal personale di ricevimento portineria-informazioni: - due lingue
 - una lingua
 1.103 dal maître - una lingua

1	2	3	4	5
			X	X
		X		
			X	X
		X		
			X	X

1.11 Cambio biancheria

- 1.111 Lenzuola e federe ad ogni cambio cliente, es:
 - tutti i giorni
 - a giorni alterni
 - due volte alla settimana
 1.112 asciugamani nelle camere e ad ogni cambio cliente, es:
 - tutti i giorni
 - a giorni alterni

1	2	3	4	5
			X	X
		X		
	X			
			X	X
X	X			

1.12 Accessori dei locali-bagno privati

- 1.121 saponetta
 1.122 bagnoschiuma
 1.123 shiampoo
 1.124 un telo da bagno per persona
 1.125 un asciugamano per persona
 1.126 una salvietta per persona
 1.127 riserva di carta igienica
 1.128 sacchetti igienici
 1.129 cestino rifiuti
 1.130 asciugacapelli
 1.131 materiale per pulizia scarpe (in assenza di apparecchi automatici)
 Le camere senza bagno privato devono avere i seguenti accessori:
 - un telo da bagno per persona
 - un asciugamano per persona

1	2	3	4	5
X	X	X	X	X
		X	X	X
				X
X	X	X	X	X
X	X	X	X	X
X	X	X	X	X
X	X	X	X	X
			X	X
		X	X	X

1.13 Accessori nelle camere o unità abitative

- 1.131 documentazione su albergo
 1.132 necessario per scrivere
 1.133 depliant informativi delle attività di intrattenimento locali

1	2	3	4	5
		X	X	X
		X	X	X
			X	X

1.14 Lavatura e stiratura biancheria degli ospiti

- 1.141 resa entro le 12 ore per biancheria consegnata entro le ore 9,00
 1.142 resa entro le 24 ore

1	2	3	4	5
				X
		X		

1.15 Pulizia nelle camere o unità abitative

- 1.151 Una volta al giorno, con riassetto pomeridiano
 1.152 Una volta al giorno

1	2	3	4	5
			X	X
X	X	X		

2. DOTAZIONE, IMPIANTI ED ATTREZZATURE

STELLE

2.01 Numero dei locali-bagno privati (completi), espressi in percentuale delle camere/suites/unità abitative

2.011 Il 100%

2.012 Almeno l'80%

2.013 Almeno il 60%

1	2	3	4	5
			X	X
		X		
	X			

2.02 Numero dei locali-bagno (completi)

2.021 Uno ogni 4 posti letto non serviti da locale bagno privato, con il minimo di uno per piano

2.022 Uno ogni 8 posti letto non serviti da locale bagno privato, con il minimo di uno per piano

2.023 Uno ogni 10 posti letto non serviti da locale bagno privato, con il minimo di uno per piano

1	2	3	4	5
		X		
	X			
X				

2.03 Chiamata di allarme in tutti i bagni

1	2	3	4	5
X	X	X	X	X

2.04 Riscaldamento

2.041 In tutto l'esercizio

(ad esclusione degli alberghi con apertura limitata alla stagione estiva)

1	2	3	4	5
X	X	X	X	X

2.05 Aria condizionata o condizionatore a finestra

2.051 In tutto l'esercizio e regolabile dal cliente nelle camere/suites/unità abitative (L'aria condizionata è obbligatoria solo per gli esercizi posti ad altitudine inferiore a 300 m. s.l.m.)

1	2	3	4	5
			X	X

2.06 Ascensore di servizio o montacarichi

1	2	3	4	5
				X

2.07 Ascensore per i clienti (laddove l'esercizio sia su più piani e sia consentito dalle normative vigenti)

2.071 Qualunque sia il numero dei piani

2.072 Per gli esercizi con locali oltre i primi due piani (escluso il piano terreno)

1	2	3	4	5
			X	X
	X	X		

2.08 Attrezzature delle camere/suites/unità abitative

2.081 Letto, tavolino, armadio, comodino, specchio

2.082 Lampade o appliques da comodino

2.083 Idonea illuminazione per leggere o scrivere

2.084 Specchio con presa corrente per le camere senza bagno

2.085 Secondo comodino nelle camere doppie

2.086 Cestino rifiuti

2.087 Sgabello

2.088 Una sedia

2.089 Una poltroncina per letto

(Il tavolino e comodino possono essere sostituiti da soluzioni funzionalmente equivalenti)

1	2	3	4	5
X	X	X	X	X
X	X	X	X	X
	X	X	X	X
X	X	X		
	X	X	X	X
X	X	X	X	X
	X	X	X	X
X	X	X		
			X	X

2.09 Televisore

2.091 TV a colori in tutte le camere/suites/unità abitative

2.092 Cavo TV in tutte le camere e fornitura gratuita apparecchio su richiesta per almeno il 50% delle camere

2.093 ad uso comune

2.094 con antenna satellitare

1	2	3	4	5
			X	X
		X		
X	X	X		
				X

2.10 Radio o filodiffusione nelle camere o unità abitative, con regolazione autonoma

1	2	3	4	5
			X	X

2.11 Chiamata per il personale

2.111 Chiamata telefonica diretta

2.112 Chiamata con telefono o campanello

1	2	3	4	5
		X	X	X
X	X			

2.12 Telefono nelle camere o unità abitative

2.121 Abilitato alla chiamata esterna diretta

2.122 Non abilitato alla chiamata esterna diretta

1	2	3	4	5
		X	X	X
X	X	X		

2.13 Linee telefoniche esterne

2.131 Due linee telefoniche con apparecchio ad uso Comune

2.132 Una linea telefonica con apparecchio ad uso comune

1	2	3	4	5
			X	X
X	X	X		

2.14 Telex e/o telefax

1	2	3	4	5
		X	X	X

2.15 Locali di ricevimento e soggiorno

2.151 Un locale (che può coincidere con la sala ristorante o il bar)

2.152 Sala/e di superficie complessiva (esclusa l'eventuale sala ristorante o il bar qualora le somministrazioni vengano effettuate anche alla clientela di passaggio) non inferiore a mq 4 per ognuna delle prime 10 camere, mq 1 per ognuna delle ulteriori camere fino alla ventesima, mq 0,5 per ogni camera oltre la ventesima

2.153 Come per le 2 stelle maggiorata del 20%

2.154 Come per le 2 stelle maggiorata del 30%

2.155 Come per le 2 stelle maggiorata del 50%

1	2	3	4	5
X				
	X			
		X		
			X	
				X

2.16 Servizio ristorante

2.161 In locale apposito negli esercizi che forniscono il servizio

1	2	3	4	5
			X	X

2.17 Bar

2.171 In locale apposito

2.172 Banco bar posto in locale comune

1	2	3	4	5
			X	X
	X	X		

2.18 Sale separate

2.181 Sala per riunioni

2.182 Sala soggiorno e svago

1	2	3	4	5
				X
			X	X

2.19 Ingresso protetto da portico o pensilina

(ove consentito dalle normative vigenti)

1	2	3	4	5
				X

2.20 Ingresso separato per i bagagli

1	2	3	4	5
			X	X

2.21 Locali di servizio ai piani (con eventuale bagno comune)

1	2	3	4	5
			X	X

2.22 Servizio parcheggio auto

2.221 Servizio parcheggio custodito

2.222 Servizio parcheggio riservato per almeno il 50% delle camere

1	2	3	4	5
				X
			X	

3. SILENZIOSITÀ

3.01 Insonorizzazione di tutte le camere o unità abitative

1	2	3	4	5
				X

4 QUALITÀ E STATO DI CONSERVAZIONE

4.01 Camere (dotazione da letto, arredi, tendaggi, pavimentazione, tappeti, pareti, illuminazione)

- eccellente come nuovo
- buono
- soddisfacente/decoroso

1	2	3	4	5
			X	X
		X		
X	X			

4.02 Bagni (pareti, pavimenti, arredi, sanitari, rubinetteria)

- eccellente come nuovo
- buono
- soddisfacente/decoroso

1	2	3	4	5
			X	X
		X		
X	X			

4.03 Sale soggiorno ed altri locali comuni

(arredi, pavimentazione, tappeti, pareti, tendaggi, illuminazione)

- eccellente come nuovo
- buono
- soddisfacente/decoroso

1	2	3	4	5
			X	X
		X		
X	X			

4.04 Aspetto esterno (facciata, balconi, serramenti e infissi)

- eccellente come nuovo
- buono
- soddisfacente/decoroso

1	2	3	4	5
			X	X
		X		
X	X			

Tabella "D"
REQUISITI OBBLIGATORI PER RESIDENZE TURISTICO - ALBERGHIERE

I. PRESTAZIONI DI SERVIZI

1.01 Servizi di ricevimento e di portineria informazioni

- 1.011 Assicurati 16/24 ore con personale addetto
- 1.012 Assicurati 14/24 ore con personale addetto
- 1.013 Assicurati 12/24 ore

2	3	4
		X
	X	
X		

1.02 Servizio di notte

- 1.021 Personale addetto
- 1.022 Addetto disponibile a chiamata

2	3	4
	X	
X	X	

1.03 Servizio di custodia valori

- 1.031 Cassette di sicurezza nelle unità abitative o cassaforte nella residenza turistico-alberghiera
- 1.032 Servizio custodia valori

2	3	4
		X
	X	

1.04 Trasporto interno dei bagagli

- 1.041 Assicurato 14/24 ore
- 1.042 Assicurato 8/24 ore

2	3	4
		X
	X	

1.05 Servizio di J^ colazione

- 1.051 In sala apposita e/o in ristorante
- 1.052 In sale comuni anche destinate ad altri usi
- 1.053 A richiesta del cliente anche nelle unità abitative

2	3	4
		X
X	X	X
	X	X

1.06 Servizio di bar nel locale comune o nelle unità abitative

- 1.061 Assicurato 14/24 ore
- 1.062 Assicurato 12/24 ore

2	3	4
		X
	X	

1.07 Divise per il personale

2	3	4
	X	X

1.08 Lingue estere correttamente parlate

- 1.081 Dal gestore o direttore:
 - due lingue
 - una lingua
- 1.082 Dal personale di ricevimento portineria - informazioni:
 - due lingue
 - una lingua

2	3	4
		X
	X	
	X	X
X		

1.09 Cambio biancheria

- 1.091 Lenzuola e federe ad ogni cambio cliente, e:
 - tutti i giorni
 - a giorni alterni
 - due volte alla settimana
- 1.092 Asciugamani nelle camere e ad ogni cambio cliente, e:
 - tutti i giorni
 - almeno tre volte la settimana

2	3	4
		X
	X	
X		
		X
X	X	

4. DOTAZIONE GENERALE DELLE UNITÀ ABITATIVE

4.01 Impianto di erogazione di acqua calda e fredda

2	3	4
X	X	X

4.02 Scopa, paletta, secchio, ramazza, straccio per pavimento

2	3	4
X	X	X

4.03 Antenna satellitare

2	3	4
	X	X

5. ASSISTENZA DI MANUTENZIONE DELLE UNITA' ABITATIVE E DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE DI ARREDI, CORREDI E DOTAZIONI

6. SILENZIOSITÀ

6.01 Insonorizzazione di tutte le camere

2	3	4
		X

7. QUALITÀ E STATO DI CONSERVAZIONE

7.01 Camere (dotazione da letto, arredi, tendaggi, pavimentazione, tappeti, pareti, illuminazione)

- eccellente come nuovo
- buono
- buono - soddisfacente/decoroso

2	3	4
X	X	X
X	X	X
X	X	X

7.02 Bagni (pareti, pavimenti, arredi, sanitari, rubinetteria)

- eccellente come nuovo
- buono
- soddisfacente/decoroso

2	3	4
		X
	X	
X		

7.03 Sale soggiorno ed altri locali comuni (arredi, pavimentazione, tappeti, pareti, tendaggi, illuminazione)

- eccellente come nuovo
- buono
- soddisfacente/decoroso

2	3	4
		X
	X	
X		

7.04 Aspetto esterno

- eccellente come nuovo
- buono
- soddisfacente/decoroso

2	3	4
		X
	X	
X		

Tabella "E"
REQUISITI OBBLIGATORI PER I COMPLESSI RICETTIVI ALL'ARIA APERTA
VILLAGGI - CAMPEGGI

1. SISTEMAZIONE DELL'AREA STRUTTURE - INFRASTRUTTURE

1.01 Viabilità interna: a prova di acqua e polvere

1	2	3	4
X	X	X	X

1.02 Viabilità pedonale:

- passaggi pedonale ogni quattro piazzole
- passaggi pedonali ogni due piazzole

1	2	3	4
X	X	X	
			X

1.03 Aree libere per uso comune:

- Attrezzabili per attività sportive e ricreative non inferiore al 5% dell'intera superficie del complesso
- Attrezzabili per attività sportive e ricreative Non inferiore al 10% dell'intera superficie del complesso

1	2	3	4
X	X	X	
			X

1.04 Aree ombreggiate

- non inferiore al 10% dell'intera superficie del complesso
- non inferiore al 20% dell'intera superficie del complesso
- non inferiore al 30% dell'intera superficie del complesso

1	2	3	4
X	X		
		X	
			X

1.05 Parcheggio auto:

- Una o più aree di parcheggio a seconda delle dimensioni o della configurazione del terreno con un numero complessivo non inferiore a 60 posti auto per ettaro
- Una o più aree di parcheggio coperte o ombreggiate a seconda delle dimensioni o della configurazione del terreno con un numero complessivo non inferiore a 60 posti auto per ettaro (per i complessi con solo accesso pedonale l'obbligo non sussiste)

1	2	3	4
X	X		
		X	X

1.06 Superficie di ogni singola piazzola

- mq 50 compreso lo spazio adibito alla viabilità interna
- mq 55 compreso lo spazio adibito alla viabilità interna
- mq 65 compreso lo spazio adibito alla viabilità interna
- mq 75 compreso lo spazio adibito alla viabilità interna

1	2	3	4
X			
	X		
		X	
			X

1.07 Individuazione piazzole:

- contrassegnate con un numero progressivo

1	2	3	4
X	X	X	X

1.08 Confini delle piazzole:

- Evidenziati con segnali sul terreno o con picchetti
- Evidenziati con divisori artificiali
- Evidenziati con vegetazione (alberi, siepi o aiuole coltivate)

1	2	3	4
X	X		
		X	
			X

1.09 Sistemazione delle piazzole: a prova di acqua e polvere

1	2	3	4
X	X	X	X

2. IMPIANTO ELETTRICO E DI ILLUMINAZIONE

- 2.01 Impianto principale:** da realizzarsi nel rispetto delle norme CEI con canalizzazione interrata e con prese di corrente poste in colonnine dotate di chiusura ermetica
- 2.02 Prese di corrente:** le piazzole debbono essere alimentate da prese di corrente poste in colonnine dotate di chiusura ermetica e collocate in modo da evitare che l'allacciamento comporti l'attraversamento delle strade
- 2.03 Illuminazione:** l'impianto di illuminazione deve essere costituito con punti luce posti ad una distanza massima di 20 metri l'uno dall'altro e, comunque, deve garantire l'agevole fruizione della viabilità pedonale interna, dei servizi igienici e delle zone comuni

1	2	3	4
X	X	X	X
X	X	X	X
X	X	X	X

3. IMPIANTO IDRICO - FOGNARIO

- 3.01 Impianto principale fognario:** deve essere realizzato nel rispetto delle norme previste dal Regolamento Igiene e sanità pubblica comunale
- 3.02 Approvvigionamento idrico-potabile:** deve essere di almeno 300 litri per persona/giorno di cui almeno un terzo potabile (misure diverse sono consentite solo se previste da regolamenti locali)
- 3.03 Approvvigionamento idrico non potabile:** eventuale erogazione di acqua non potabile ad uso dei servizi, di pulizia, e di ogni altra utilizzazione che non comporti pericolo per la salute degli utenti, deve essere segnalata con apposita indicazione chiaramente visibile su ogni punto di erogazione

1	2	3	4
X	X	X	X
X	X	X	X
X	X	X	X

4. IMPIANTO PREVENZIONE INCENDI

- 4.01 Dispositivi:** dotazione di idonei dispositivi antincendio, secondo le prescrizioni dettate dai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco

1	2	3	4
X	X	X	X

5. IMPIANTO TELEFONICO

- 5.01 Postazione:**
dotazione impianto telefonico per uso comune con almeno 1 linea telefonica
dotazione impianto telefonico per uso comune con almeno 1 linea esterna e cabina

1	2	3	4
X			
X			

6. RACCOLTA RIFIUTI

- 6.01 Rifiuti solidi:**
La raccolta di rifiuti solidi deve essere realizzata mediante sacchi di plastica a perdere sostenuti da appositi recipienti di plastica o di ferro zincato, muniti di coperchio che garantisca la chiusura e la tenuta dei sacchi stessi di capacità complessiva non inferiore a 100 litri per ogni 8 piazzole e distanti tra di loro a non più di 50 metri
- 6.02** La raccolta di rifiuti solidi deve essere realizzata mediante sacchi di plastica a perdere sostenuti da appositi recipienti di plastica o di ferro zincato, muniti di coperchio che garantisca la chiusura e la tenuta dei sacchi stessi di capacità complessiva non inferiore a 100 litri per ogni 8 piazzole e distanti tra di loro a non più di 40 metri
- 6.03** La raccolta di rifiuti solidi deve essere realizzata mediante sacchi di plastica a perdere sostenuti da appositi recipienti di plastica o di ferro zincato, muniti di coperchio che garantisca la chiusura e la tenuta dei sacchi stessi di capacità complessiva non inferiore a 100 litri per ogni 5 piazzole

1	2	3	4
X			
	X	X	
			X

7. SERVIZI

- 7.01 Servizio di ricevimento o accettazione:**
apposito locale ubicato all'ingresso del complesso
- 7.02 Servizio guardiania:** notturno e diurno
- 7.03 Servizio pulizia:**
Pulizia ordinaria delle aree comuni due volte al giorno
Pulizia ordinaria delle aree comuni due volte al giorno con addetto diurno permanente
- 7.04 Servizi di pulizia impianti igienico-sanitari:**
Da effettuarsi almeno due volte al giorno
Da effettuarsi almeno due volte al giorno, con addetto permanente
- 7.05 Servizio smaltimento rifiuti:**
raccolta e smaltimento rifiuti solidi e pulizia degli impianti idro-igienici almeno due volte al giorno

1	2	3	4
X	X	X	X
X	X	X	X
X	X		
		X	X
X	X	X	
			X
X	X	X	X

8. EROGAZIONE ACQUA POTABILE

- 8.01 Impianto uso comune:**
l'erogazione di acqua potabile deve essere assicurata mediante fontanelle sparse nel complesso
- 8.02 Erogazione acqua potabile:**
in almeno il 30% nei servizi comuni ad esclusione delle docce
in almeno il 50% nei servizi comuni ad esclusione delle docce

1	2	3	4
X	X	X	X
X	X		
		X	X

9. INSTALLAZIONI IGIENICO-SANITARIE

- 9.01 Impianti di uso comune:**
gli impianti igienico-sanitari, di uso comune con le installazioni di WC, docce e lavabi debbono essere suddivisi per sesso
- 9.02 Impianti minimi:**
n. 1 WC ogni 20 persone
n. 1 WC ogni 15 persone
n. 1 lavabo per pulizie personali ogni 20 persone
n. 1 lavabo per pulizie personali ogni 15 persone
n. 1 lavapiedi ogni 50 persone
n. 1 lavapiedi ogni 40 persone
n. 1 lavapiedi ogni 30 persone
n. 1 lavapiedi ogni 20 persone
n. 1 doccia con acqua fredda ogni 50 persone
n. 1 doccia con acqua fredda ogni 40 persone
n. 1 doccia con acqua fredda ogni 30 persone
n. 1 doccia con acqua fredda ogni 20 persone
n. 1 doccia con acqua calda ogni 50 persone
n. 1 doccia con acqua calda ogni 40 persone
n. 1 doccia con acqua calda ogni 30 persone
n. 1 doccia chiusa con acqua calda ogni 40 persone
n. 1 doccia chiusa con acqua calda ogni 30 persone
n. 1 lavatoio per biancheria ogni 30 persone
n. 1 lavatoio per biancheria ogni 25 persone
n. 1 lavatoio per biancheria ogni 20 persone
n. 1 lavatoio per biancheria ogni 15 persone

1	2	3	4
X	X	X	X
X	X		
		X	X
X	X		
X			X
	X		
		X	
			X
X	X		
		X	
		X	
X			X
	X		
		X	
			X

- n. 1 livello per stoviglie ogni 30 persone
 n. 1 livello per stoviglie ogni 25 persone
 n. 1 livello per stoviglie ogni 20 persone
 n. 1 livello per stoviglie ogni 15 persone
 n. 1 vuotatoio WC chimico per ogni gruppo di servizi e comunque non inferiore al rapporto di 1 ogni 15 roulotte
 n. 1 vuotatoio WC chimico per ogni gruppo di servizi e comunque non inferiore al rapporto di 1 ogni 10 roulotte
 Erogazione di acqua calda in almeno il 30% nei servizi comuni ad esclusione delle docce
 Erogazione di acqua calda in almeno il 50% nei servizi comuni ad esclusione delle docce

1	2	3	4
X			
	X		
		X	
			X
X	X		
		X	X
X	X		
		X	X

10. ATTREZZATURE DI RISTORI

- 10.01 Bar
 10.02 Bar in locale arredato con tavolini e sedie
 10.03 Tavola calda o ristorante self-service

1	2	3	4
X	X	X	
			X
		X	X

11. ATTREZZATURE RICREATIVE

- 11.01 Allestimento di almeno una attrezzatura ricreativa (parco giochi per bambini, locale ritrovo, televisione, tennis da tavolo, etc.)
 Allestimento di almeno due attrezzature ricreative o servizi vari (parco giochi per bambini, locale ritrovo, televisione, tennis da tavolo, etc.)
 Allestimento di almeno quattro attrezzature ricreative e servizi vari (parco giochi Per bambini, locale ritrovo, televisione, tennis da tavolo, etc.)

1	2	3	4
	X		
		X	
			X

12. ATTREZZATURE SPORTIVE

- 12.01 Allestimento di almeno due attrezzature sportive (piscina, tennis, bocce, calcetto, Pallavolo, pallacanestro, pista di pattinaggio, etc.)

1	2	3	4
			X

13. UNITA' ABITATIVE

13.01 Dotazione delle unità:

- Superficie netta non superiore a 70 mq costituiti da un unico piano e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 16 della presente legge
 Attrezzature per il soggiorno di un numero variabile da due a massimo cinque persone comprese quelle per la preparazione e la consumazione dei pasti
 Installazioni igienico-sanitarie (lavabo, WC e doccia)
 Allacciamento di corrente elettrica con prese di corrente poste all'interno delle stesse
 Allacciamento alla rete idrico-fognaria
 Erogazione di acqua calda e fredda

1	2	3	4
	X	X	X
	X	X	X
	X	X	X
	X	X	X
	X	X	X

Tabella F
 REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER GLI OSTELLI DELLA GIOVENTÙ
 DISTINTI PER CATEGORIA

1. ELEMENTI CARATTERIZZANTI

- 1.01 Animazioni
 1.02 Soggiorno e pernottamento per non più di 7 giorni, salvo diversa disponibilità
 1.03 Iniziative di carattere turistico e socio-culturale
 1.04 Apoliticità ed indiscriminazione razziale, religiosa, di classe, o altro

2	3	4
X	X	
X	X	X
X	X	X
X	X	X

2. RICEVIMENTO

- 2.01 Assicurato 24/24 ore
 2.02 Orario minimo di ricevimento dalle 7.00 alle 10.00 e dalle 13.00 alle 24.00
 2.03 Orario minimo di ricevimento dalle 7.00 alle 10.00 e dalle 17.00 alle 23.00

2	3	4
X		
	X	
		X

3. INFORMAZIONI

- 3.01 Personale disponibile per emergenze, aiuto e consigli, per informazioni turistiche sulla città, per informazioni sui servizi e sui regolamenti dell'ostello
 3.02 Personale multilingue
 3.03 Materiale turistico-informativo a disposizione

2	3	4
X	X	X
X	X	X
X	X	X

4. REQUISITI DELLE CAMERE

- 4.01 Camere con non più di 4 letti servite da locali - bagno privati
 4.02 Camere divise per sesso con non più di 6 letti servite da locali-bagno comuni
 4.03 Camere con non più di 4 letti servite da locali - bagno comuni
 4.04 Camere divise per sesso con più letti servite da locali-bagno comuni
 4.05 Superficie minima di 7 mq a posto letto, anche sovrapponibile senza aumento di superficie, a cubatura minima di 9 mc. per persona
 4.06 Superficie minima di 5 mq a posto letto, anche sovrapponibile senza aumento di superficie, a cubatura minima di 9 mc. per persona
 4.07 Una luce per ogni letto
 4.08 Adeguata illuminazione
 4.09 Fornitura biancheria da letto

2	3	4
X		
X		
X	X	
	X	X
X	X	
		X
X		
X	X	X
X	X	X

5. REQUISITI DEI LOCALI BAGNO

- 5.01 Acqua calda
 5.02 Sapone e mezzi adeguati per asciugarsi
 5.03 1 lavabo ogni 6 posti letto [*]
 5.04 1 WC ogni 10 posti letto [*]
 5.05 1 doccia ogni 12 posti letto [*]

2	3	4
X	X	
X	X	
X	X	X
X	X	X
X	X	X

[*] sono esclusi dal conteggio i posti letto delle camere con locali-bagno privati

6. SALE COMUNI

- 6.01 Sale separate per fumatori, negli ostelli dove è consentito fumare
6.02 Sale comuni e zone tranquille per gli ospiti

2	3	4
X		
X	X	X

7. SERVIZI

- 7.01 Servizio di bar e ristorazione
7.02 Pulizia delle camere una volta al giorno
7.03 Cambio biancheria da letto una volta la settimana e, comunque, ad ogni cambio dell'ospite
7.04 Disponibilità di prodotti alimentari di base negli ostelli dotati di autocucina (qualora non vi siano negozi di alimentari nelle immediate vicinanze)

2	3	4
X	X	
X	X	X
X	X	X

8. SICUREZZA

- 8.01 Obbligo di osservanza delle normative vigenti in materia di sicurezza e di abbattimento delle barriere architettoniche

2	3	4
X	X	X

9. PULIZIA ED IGIENE

- 9.01 Obbligo di osservanza delle normative in materia igienico-sanitaria

2	3	4
X	X	X

4. DOTAZIONE BAGNO

- 4.01 Lavandino, doccia o vasca, water
4.02 Cestino rifiuti
4.03 Specchio e contigua presa per energia elettrica
4.04 mensola
4.05 Scopettino

ED A RICHIESTA DEL CLIENTE:

- 4.06 Saponetta
4.07 Telo da bagno
4.08 Asciugamano
4.09 Salvietta
4.10 Carta igienica con riserva
4.11 Sacchetti igienici

5. DOTAZIONI GENERALI DELLE UNITA' ABITATIVE

- 5.01 Impianto di erogazione acqua calda e fredda
5.02 Scopa, paletta, secchio, ramazza, straccio per pavimenti

6. PRESTAZIONI DEI SERVIZI

- 6.01 Servizio di ricevimento e recapito
6.02 Pulizia delle unità abitative ad ogni cambio di cliente
6.03 Assistenza di manutenzione nelle unità abitative e di riparazione e sostituzione di arredi, corredi e dotazioni
6.04 Fornitura e cambio di biancheria a richiesta
6.05 Elenco delle dotazioni dell'unità abitativa
6.06 Elenco dei servizi offerti a richiesta e dei relativi prezzi.

TABELLA G
STANDARDS MINIMI OBBLIGATORI PER LE RESIDENZE TURISTICHE E PER LE CASE
ED APPARTAMENTI PER VACANZE

1. DOTAZIONE STRUTTURA

- 1.01 Riscaldamento in tutto l'esercizio: unità abitative ed eventuali parti comuni (l'obbligo non sussiste per gli esercizi con licenza stagionale estiva)

2. DOTAZIONI PER IL SOGGIORNO ED IL PERNOTTAMENTO DELLE UNITÀ ABITATIVE

- 2.01 letti e coperte pari al numero delle persone ospitabili
2.02 Armadio, cassetti, grucce, comodini o ripiani, illuminazione con lampade o appliques
2.03 Tavolo per la consumazione dei pasti con sedie pari al numero dei posti letto

3. DOTAZIONI PER LA PREPARAZIONE DEL CAFFÈ

- 3.01 Cucina con due fuochi o piastre e relativa alimentazione
3.02 Frigorifero
3.03 lavello conscolapiatti
3.04 per ciascuna persona ospitabile:
2 coltelli, 2 forchette, 2 cucchiaini, 2 piatti piani, 1 piatto fondo, 2 bicchieri, 1 tazza, 1 tazzina
3.05 per ciascuna unità abitativa:
1 batteria da cucina, 2 coltelli da cucina, 1 zuccheriera, 1 mestolo, 1 caffettiera, 1 scolapasta, 1 insalatiera, 1 grattugia, 1 bricco per il latte, 1 spremiagrumi, 1 apribottiglia-cavatappi, 1 pattumiera con sacchetti di plastica

4. DOTAZIONE BAGNO

- 4.01 Lavandino, doccia o vasca, water
4.02 Cestino rifiuti
4.03 Specchio e contigua presa per energia elettrica
4.04 mensola
4.05 Scopettino

ED A RICHIESTA DEL CLIENTE:

- 4.06 saponetta
4.07 Telo da bagno
4.08 Asciugamano
4.09 Salvietta
4.10 Carta igienica con riserva
4.11 Sacchetti igienici

5. DOTAZIONI GENERALI DELLE UNITA' ABITATIVE

- 5.01 Impianto di erogazione acqua calda e fredda
5.02 Scopa, paletta, secchio, ramazza, straccio per pavimenti

6. PRESTAZIONI DEI SERVIZI

- 6.01 Servizio di ricevimento e recapito
6.02 Pulizia delle unità abitative ad ogni cambio di cliente
6.03 Assistenza di manutenzione nelle unità abitative e di riparazione e sostituzione di arredi, corredi e dotazioni
6.04 Fornitura e cambio di biancheria a richiesta
6.05 Elenco delle dotazioni dell'unità abitativa
6.06 Elenco dei servizi offerti a richiesta e dei relativi prezzi.

NOTE

Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dall'Ufficio Legislativo della Giunta Regionale - Servizio Documentazione Informazione Studi e Ricerche - in attuazione della L.R. 13/94, nonché dell'art. 12 del Regolamento interno della Giunta Regionale adottato con deliberazione n. 726/93, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è fatto rinvio. Le note non costituiscono testo ufficiale della legge regionale. Nota all'art. 1

-- La L. 17 maggio 1983, n. 217 "Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica" è pubblicato nella Gazz. Uff. n. 141 del 25-5-1983; si riporta il testo degli articoli 5 (così come modificato dall'art. 3 ter del DL 26 gennaio 1987, n. 9), 6 e 10:

Art. 5

Imprese turistiche

Sono imprese turistiche quelle che svolgono attività di gestione di strutture ricettive ed ammessi servizi turistici.

I titolari o gestori di tali imprese sono tenuti ad iscriversi in una sezione speciale del registro istituito ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426 (3).

Per ottenere l'iscrizione nel registro deve essere presentata domanda alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura rispettivamente nella provincia ove le imprese hanno sede legale. Il richiedente deve:

- aver raggiunto la maggiore età, ad eccezione del minore emancipato autorizzato a norma di legge all'esercizio di attività commerciale;
- aver assolto agli obblighi scolastici riferiti al periodo di frequenza del richiedente;
- non essere nelle condizioni previste dall'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;
- aver superato un esame di idoneità all'esercizio dell'attività di impresa.

I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano le attività di cui al primo comma, hanno diritto ad ottenere l'iscrizione su loro domanda.

Art. 6

Strutture ricettive

Sono strutture ricettive gli alberghi, i motels, i villaggi-albergo, le residenze turistico-alberghiere i campeggi, i villaggi turistici, gli alloggi agro-turistici, gli esercizi di affittacamere, le case e gli appartamenti per vacanze, le case per ferie, gli ostelli per la gioventù, i rifugi alpini.

Gli alberghi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parti di stabile.

I motels sono alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l'assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni, che assicurano alle stesse servizi di riparazione e di rifornimento carburanti.

I villaggi-albergo sono alberghi che, in una unica area, forniscono agli utenti di unità abitative dislocate in più stabili servizi centralizzati.

Le residenze turistico-alberghiere sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina.

I campeggi sono esercizi ricettivi, aperti al pubblico, a gestione

unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento.

I villaggi turistici sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno in allestimenti minimi, di turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento.

Sono alloggi agro-turistici i locali, siti in fabbricati rurali, nei quali viene dato alloggio a turisti da imprenditori agricoli.

Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere ubicate in non più di due appartamenti immobiliari in uno stesso stabile nei quali sono forniti alloggio e, eventualmente, servizi complementari.

Sono case e appartamenti per vacanze gli immobili arredati gestiti in forma imprenditoriale per l'affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore ai tre mesi consecutivi.

Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite, al di fuori di normali canali commerciali da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti senza fine di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.

Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il pernottamento dei giovani.

Sono rifugi alpini i locali idonei ad offrire ospitalità in zone montane di alta quota, fuori dai centri urbani.

In rapporto alle specifiche caratteristiche ed esigenze locali le regioni possono individuare e disciplinare altre strutture destinate alla ricettività turistica.

Art. 10

Associazioni senza scopo di lucro

Le associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, sono autorizzate, esclusivamente per i propri associati, ad esercitare attività turistiche e ricettive.

Le leggi regionali fissano i requisiti minimi omogenei e le modalità di esercizio per il compimento delle attività di cui al comma precedente, assicurando che le attività medesime siano esercitate nei rispettivi ambiti associativi.

Note all'art. 2

-- L'art. 64 dello Statuto della Regione Puglia approvato con la L. 22 maggio 1971, n. 349, così dispone:

Art. 64

La delega di funzioni amministrative è disposta con legge regionale, che detta gli indirizzi e le direttive generali da osservarsi nell'esercizio delle funzioni delegate e regola i conseguenti rapporti finanziari.

Le spese sostenute dalle Province, dai Comuni e dagli altri enti locali per l'esercizio delle funzioni delegate sono a totale carico della Regione, nei limiti degli stanziamenti concordati all'atto della delega. Nel caso di delega di funzioni amministrative, la legge riserva alla Regione poteri di indirizzo, di coordinamento e di controllo sulle funzioni stesse.

La revoca della delega è disposta con legge, sentiti gli enti interessati. Nel caso di revoca nei confronti dei singoli enti locali, la legge deve essere approvata a maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Regione. Per la utilizzazione degli uffici degli enti locali si osservano, in quanto applicabili, i principi di cui ai precedenti commi. Le modalità di utilizzazione di tali uffici sono determinate d'intesa con le amministrazioni interessate.

- La L.R. 24 maggio 1985, n. 41 "Norme in materia di delega delle funzioni amministrative e di verifica dello stato delle

autonomie locali" è pubblicata nel BUR n. 74/85, l'articolo 2 così dispone:

Art. 2

(Norme particolari)

1. Le leggi regionali attribuiscono alle Province le sole funzioni che si profilano strumentalmente per l'esercizio di attività di coordinamento, programmazione a livello provinciale, promozione.

2. La delega o subdelega può essere conferita anche ad enti singoli o più enti rispetto ai quali si ravvisino particolari situazioni socio-economiche, sempre che la natura delle funzioni delegate inerisca funzioni di riequilibrio territoriale o esigenze straordinarie.

3. La determinazione ed il conferimento delle deleghe non possono essere disposti in sede di approvazione di provvedimenti generali di rifinanziamento di leggi regionali di settore.

4. La delega può essere revocata, tanto in via generale quanto nei confronti dei singoli enti locali, in caso di gravi reiterate violazioni delle norme regionali di indirizzo, coordinamento e controllo.

5. La revoca è disposta con legge, sentiti gli enti interessati. Nella ipotesi di revoca nei confronti di singoli enti la legge deve essere approvata a maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione.

6. Qualora l'ente delegato non provveda in ordine ai singoli atti inerenti le funzioni delegate, la Giunta regionale si sostituisce ad esso previa diffida a procedere entro un termine definito.

7. Gli enti delegati devono, nella emissione degli atti, fare espressa menzione della delega.

8. Gli atti adottati nell'esercizio delle funzioni delegate, resi esecutivi come per legge, hanno carattere definitivo e sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.

9. Le norme regionali di indirizzo, coordinamento e controllo devono essere deliberate previo esame da parte del Comitato d'intesa Regione-Enti Locali. Le norme predette sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Nota all'art. 17

-- La L.R. 31 maggio 1980, n. 56 "Tutela ed uso del territorio", pubblicata nel BUR n. 44 Suppl./80, è stata modificata dalle L.L.R.R.

11/81, 24/94 e 16/95.

Nota all'art. 22

-- Il D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 "Razionalizzazione della organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego la norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421": è stato modificato notevolmente nel 1998 del D.Lgs. 80/98, dal D.Lgs. 387/98. Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 36 così come sostituito da ultimo dall'art. 22 del D.Lgs. 80/98:

Art. 36

(Reclutamento di personale)

1. 2. omissis

3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi:

- adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità, e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;
- adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;
- rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;
- decentramento delle procedure di reclutamento;

e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

4. - 8. omissis.

Note all'art. 26

-- Lo schema tipo di Regolamento di igiene e sanità pubblica dei Comuni, approvato con delibera della G.R. n. 3819 del 6-10-1993 e pubblicato nel BUR n. 55 dell'1-4-1994 è stato successivamente modificato con delibera della G.R. n. 4752 del 6-11-1995 pubblicata nel BUR n. 10 del 25-1-1996. Si riporta il testo degli articoli 117 e 118.

Art. 117

Villaggi turistici

1. Si definisce villaggio turistico una struttura fissa ove sia possibile il soggiorno ed il pernottamento degli ospiti, l'erogazione e la somministrazione di pasti e bevande, l'esercizio di attività ludiche sportive e quant'altro possa essere considerato utile a fini ricreativi, d'impiego del tempo libero o per lo svolgimento di attività di interesse sociale. Si applicano, in materia, le disposizioni contenute nella legge regionale 3-10-1986, n. 29 (Suppl. al B.U.R. n. 156 del 18-10-1986). Per la classificazione si applica la tabella allegata all'articolo unico della legge regionale 24-10-1986, n. 33.

2. L'apertura e la gestione dei villaggi turistici è subordinata, tra l'altro, anche alla richiesta ed al rilascio di apposita autorizzazione sanitaria da parte del Sindaco su parere favorevole del Servizio di Igiene Pubblica e del Servizio di Igiene e Sicurezza del Lavoro dell'U.S.L. competente per territorio. Per quanto attiene gli aspetti di tutela ambientale sarà cura del Servizio di Igiene Pubblica acquisire preventivamente il parere degli organi preposti alle relative attività di controllo. Detta richiesta deve essere corredata da elaboratori tecnici comprendenti le planimetrie dell'insediamento, i disegni relativi agli impianti e le relazioni tecniche su tutte le attività da svolgersi.

3. L'autorizzazione di cui al comma 2 è soggetta a rinnovo annuale. Decorso 60 giorni dalla data della richiesta, sempre che sia intervenuto il provvedimento di rinnovo, l'autorizzazione sanitaria si intende tacitamente rinnovata a seguito di presentazione al competente servizio della Azienda USL di autocertificazione attestante il permanere di tutti i requisiti igienico-sanitari previsti per il rilascio della autorizzazione.

È comunque fatto obbligo alle Aziende USL di procedere sollecitamente ai necessari controlli.

4. L'autorizzazione sanitaria di cui al precedente comma 2 deve essere, successiva e condizionata al rilascio di eventuali altre autorizzazioni sanitarie con particolare riferimento:

- alla normativa sull'approvvigionamento idrico;
- alla normativa in materia di smaltimento di liquami di fogna ed autorizzazione agli scarichi;
- alla normativa sulla ricettività alberghiera;
- alla normativa sugli alimenti e bevande;
- alla normativa sull'igiene e sicurezza del lavoro;
- alla normativa antinfortunistica;
- alla normativa sui pubblici spettacoli;
- alla normativa in materia di barriere architettoniche;
- alla normativa sulla balneazione, ove necessario;
- all'osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento nel caso vengano svolte attività equestri o,

comunque, attività che prevedano il soggiorno e la presenza di animali;

n) all'osservanza di quanto prescritto dal presente Regolamento in materia di smaltimento di rifiuti solidi.

5. È fatta, comunque, salva la vigente normativa statale, regionale e locale in materia di altre eventuali attività soggette a rilascio di autorizzazioni specifiche.

6. I villaggi turistici, in ogni caso, devono essere dotati di:

a) approvvigionamento idrico di almeno 300 litri per persona e per giorno, di cui almeno un terzo con caratteristiche conformi al consumo umano; l'eventuale erogazione di acqua non potabile ad uso dei servizi, di pulizia e di ogni altra utilizzazione che non comporti pericolo per la salute degli utenti deve essere segnalata con apposita indicazione chiaramente visibile su ogni punto di erogazione;

b) sistema di trattamento completo delle acque reflue a norma della legge 319/76 e di quant'altro previsto al riguardo dal presente Regolamento;

c) sistema idoneo di raccolta e conferimento dei rifiuti, comprendente locali per lo stoccaggio provvisorio non superiore a 24 ore a temperatura mediamente di 15 gradi degli stessi, nel rispetto delle norme contenute nella legge 915/82 e di quant'altro previsto al riguardo dal presente Regolamento, e comunque nel rispetto del regolamento comunale sui rifiuti. La prescrizione relativa ai locali per lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti è da intendersi valida sempreché compatibile con le norme urbanistiche vigenti;

d) gruppi elettrogeni che alimentino un sistema di illuminazione di sicurezza su tutta la superficie del villaggio, con particolare riguardo agli impianti tecnologici;

e) di infermeria di superficie non inferiore a mq. 16 con medico responsabile e un infermiere professionale, quest'ultimo presente nel villaggio 24 ore su 24 nell'ipotesi in cui il complesso turistico sia in grado di ospitare un numero di persone superiore a 500 unità e nel caso la struttura stessa disti più di Km. 10 dal più vicino centro abitato provvisto di regolare servizio di guardia medica. Per le strutture con capacità ricettiva superiore a 1000 unità, compresi i lavoratori residenti, è obbligatoria la presenza anche di un medico 24 ore su 24. Per le strutture con capacità ricettiva al di sotto delle 500 unità o con distanze inferiori Km. 10 da un centro abitato provvisto di guardia medica è obbligatorio un armadio di pronto soccorso munito di quei presidi che verranno indicati e verificati al momento del rilascio dell'autorizzazione dal Servizio di Igiene Pubblica della USL competente per territorio. Resta in facoltà dei titolari di più villaggi contigui con distanza, comunque, non superiore a 2.000 metri di consorziarsi per la gestione delle modalità di erogazione dell'assistenza sanitaria conforme alle prescrizioni del presente articolo, fermo restando che per la determinazione dell'assetto organizzativo si fa riferimento alla somma delle singole capacità ricettive;

f) di servizi igienici a servizio delle camere di soggiorno nel rispetto delle norme previste per la ricettività turistica all'aperto, nonché di gruppi di servizi per le aree destinate ad attività comuni e sportive secondo le norme, al riguardo, previste dal presente Regolamento.

Art. 118 Campeggi

1. Per l'apertura e la gestione dei campeggi si osservano le disposizioni contenute nella legge regionale 20-5-1979, n. 35, come modificata ed integrata dalla legge regionale 3-10-1986, n. 29 e nel relativo Regolamento 21-7-1980, n. 1. Si applicano, per la classificazione, le disposizioni contenute nella citata legge

regionale 3-10-1986, n. 29, come modificata dall'articolo unico della legge regionale 24-10-1986, n. 33.

2. Per quanto non previsto dalle disposizioni indicate nel primo comma, si applica la normativa statale, regionale e locale, nonché quanto contenuto nel presente Regolamento.

3. L'apertura e la gestione dei campeggi e delle strutture agli stessi assimilabili è subordinata, tra l'altro, alla richiesta ed al rilascio di specifica autorizzazione sanitaria da parte del Sindaco previo parere favorevole del Servizio di Igiene Pubblica dell'U.S.L. competente per territorio. Per quanto attiene gli aspetti di tutela ambientale sarà cura del Servizio di Igiene Pubblica acquisire preventivamente il parere degli organi preposti alle relative attività di controllo.

4. L'autorizzazione di cui al presente comma ha carattere generale. La L. 10 maggio 1976, n. 319 "Norme per la tutela delle acque dell'inquinamento" è pubblicata nella Gazz. Uff. n. 141 del 29-5-1976. Alla lettera c) del comma 2 al riferimento alla "legge 10 settembre 1982, n. 915" deve intendersi al DPR 10 settembre 1982, n. 915 di attuazione delle direttive CEE n. 76/403, 75/442, 78/319. Il DPR 915/82 è stato comunque abrogato dall'art. 56 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

Nota all'art. 58

-- Il DPR 24 luglio 1977, n. 616 "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382" è pubblicato nella Gazz. Uff. n. 234 S.O. del 29-8-1977, l'art. 60 così dispone:

Art. 60

Atribuzioni ai comuni

Sono attribuite ai comuni, ai sensi dell'art. 118, primo comma, della Costituzione, le funzioni amministrative in materia di:

a) promozione di attività ricreative e sportive;

b) gestione di impianti e servizi complementari alle attività turistiche;

c) rifugi alpini, campeggi e altri esercizi ricettivi extra-alberghieri.

- La L. 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" è pubblicata nella Gazz. Uff. n. 192 del 18-8-1990; si riporta il testo degli articoli 19 (così come sostituito dall'art. 2 della l. 537/93) e 20:

Art. 19

1. In tutti i casi in cui l'esercizio di un'attività privata sia subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla-osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, ad esclusione delle concessioni edilizie e delle autorizzazioni rilasciate ai sensi delle leggi 10 giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, e del D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1985, n. 431, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge, senza l'esperimento di prove a ciò destinate che comportino valutazioni tecniche discrezionali, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi, l'atto di consenso si intende sostituito da una denuncia di inizio di attività da parte dell'interessato alla pubblica amministrazione competente, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, eventualmente accompagnata dall'autocertificazione dell'esperimento di prove a ciò destinate, ove previste. In tali casi, spetta all'amministrazione competente, entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia, verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare

alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.

Art. 20

1. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono determinati i casi in cui la domanda di rilascio di una autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso od altro atto di consenso comunque denominato, cui sia subordinato lo svolgimento di un'attività privata, si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di atti, in relazione alla complessità del rispettivo procedimento, dal medesimo predetto regolamento. In tali casi, sussistendone le ragioni di pubblico interesse, l'amministrazione competente può annullare l'atto di assenso illegittimamente formato, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a sanare i vizi entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.

2. Ai fini dell'adozione del regolamento di cui al comma 1, il parere delle Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato deve essere reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il Governo procede comunque all'adozione dell'atto.

3. Restano ferme le disposizioni attualmente vigenti che stabiliscono regole analoghe o equipollenti a quelle previste dal presente articolo.

Nota all'art. 60

-- Il R.D. 18 giugno 1931, n. 773 "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" è pubblicato nella Gazz. Uff. n. 146 del 26-6-1931.

Nota all'art. 69

-- Il D.M. 16 ottobre 1991 "Determinazione delle modalità di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi di servizi delle strutture ricettive, nonché delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione" è pubblicato nella Gazz. Uff. n. 253 del 28-10-1991; l'art. 6 così dispone:

Art. 6

Vigilanza

La vigilanza sull'osservanza dei prezzi comunicati con le modalità di cui al presente decreto compete alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano o agli enti dalle stesse delegati, nonché, per gli stabilimenti balneari, alle capitanerie di porto.

Il relativo regime sanzionatorio è di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi della normativa vigente.

- La L. 24 novembre 1981, n. 689 è pubblicata nella Gazz. Uff. n. 329 del 30-11-1981.

- La L.R. 31 marzo 1973, n. 8 "Istituzione in ogni Provincia dell'Ufficio regionale del contenzioso" è pubblicata nel BUR n. 8/73 la L.R. 36/77 di modifica è pubblicata nel BUR n. 88/77.

Nota all'art. 70

- L'ultimo comma dell'art. 7 della L. 217/83, così come modificato dall'art. 1 della L. 25 agosto 1991, n. 284, dispone che:

L'inosservanza delle disposizioni in materia di classificazione è punita con sanzioni amministrative stabilite dalle leggi regionali da un minimo di lire 500 mila ad un massimo di lire 3 milioni. Il termine per la denuncia di cui all'articolo 1, primo comma, del regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049, convertito in legge 26 marzo 1936, n. 526, e successive modificazioni, è anticipato al 31 luglio di ciascuno degli anni cui la denuncia medesima si riferisce.

Nota all'art. 72

- L'art. 10 del RD 773/1931 così dispone:

Art. 100

(art. 98 T.U. 1926).

- Oltre i casi indicati dalla legge, il Questore può sospendere la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini. Qualora si ripetano i fatti che hanno determinata la sospensione, la licenza può essere revocata.

LAVORI PREPARATORI

- Disegno di legge n. 22 approvato dalla Giunta regionale il 30-4-1997

- Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 15-12-1998

- Vistata dal Commissario del Governo con nota dell'8-2-1999.

**Legge regionale 11 dicembre 2000, n. 24
"Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi in materia di artigianato,
industria, fiere, mercati e commercio,
turismo, sport, promozione culturale, beni
culturali, istruzione scolastica, diritto allo
studio e formazione professionale"**

articoli estratti

(B.U.R.P. 15 dicembre 2000, n.149 suppl.)

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Finalità

1. La presente legge, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, individua le funzioni e i compiti amministrativi che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e provvede al conferimento delle altre funzioni e degli altri compiti agli enti locali, in conformità ai principi stabiliti dall'articolo 4, comma 3, della stessa legge n. 59 del 1997, nelle seguenti materie: artigianato, industria, fiere, mercati e commercio, in attuazione del titolo II, capi I-II-III-IV-VIII, del decreto legislativo n.112 del 1998; come modificato dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443 turismo e industria alberghiera, sport, beni e attività culturali, spettacolo, promozione culturale, beni culturali, in attuazione del titolo II, capo IX e titolo IV, capi V-VI-VIII, del decreto legislativo n.112 del 1998; istruzione scolastica, diritto allo studio e formazione professionale, in attuazione del titolo IV, capi, III-IV del decreto legislativo n.112 del 1998.

**TITOLO IV
TURISMO**

Articolo 16

Funzioni della Regione

1. La Regione esercita funzioni di programmazione, di vigilanza, di indirizzo e di coordinamento. Nella materia "Turismo e industria alberghiera", come definita dall'articolo 45 del decreto legislativo n. 112 del 1998, sono riservate alla Regione - oltre alle funzioni già esercitate secondo le disposizioni di leggi vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e salve le disposizioni di cui ai seguenti articoli - le funzioni relative:

- a) alla definizione, in accordo con lo Stato, dei principi e degli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico;
- b) alla definizione degli interventi cofinanziati con lo Stato, come previsto rispettivamente dalle lettere a) e d) dell'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo n. 112

del 1998;

c) alla promozione e al sostegno della costituzione di consorzi turistico-alberghieri, come individuati dall'articolo 10, comma 1, del decreto legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 1981, n. 394;

d) alla definizione degli interventi per agevolare l'accesso al credito nei limiti massimi stabiliti in base a legge dello Stato, nonché alla disciplina dei rapporti con gli istituti di credito, alla determinazione dei criteri di ammissibilità al credito agevolato e ai controlli sull'effettiva destinazione;

e) alla determinazione dei criteri per la concessione di contributi, comunque denominati, finalizzati alla promozione dell'offerta turistica e all'individuazione degli interventi ammissibili;

f) all'individuazione dei criteri per la determinazione dei requisiti strutturali e funzionali minimi per la classificazione delle strutture ricettive.

2. (Omissis)*.

Articolo 17

Funzioni dei Comuni

1. Ai Comuni - oltre alle funzioni già esercitate secondo le disposizioni di legge vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge - sono delegate le funzioni amministrative in materia di:

- a) accoglienza, informazione turistica e promozione della conoscenza sull'offerta turistica del territorio comunale;
- b) ogni atto di assenso, comunque denominato, necessario per la realizzazione e l'esercizio di strutture turistiche e ricettive, comunque denominate;
- c) ogni atto di assenso, comunque denominato, necessario per l'apertura e la conduzione di agenzie di viaggi e turismo;
- d) ogni altro atto di assenso, comunque denominato, necessario per l'avvio di iniziativa ricettiva o turistica con riferimento esclusivo all'ambito comunale;
- e) vigilanza e ispezione in materia igienico - sanitaria sulle strutture turistiche e ricettive, comunque denominate.

*Soppresso dall'art. 53. L.R. 31 maggio 2001, n. 14.

**Legge Regionale 24 luglio 2001, n. 17
"Istituzione e disposizioni normative dell'attività
ricettiva di Bed & Breakfast (affittacamere)".**

(B.U.R.P. 25 luglio 2001, n. 111)

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO
IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1

Finalità della legge

1. Con la presente legge la Regione Puglia, in conformità ai principi di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217 e a integrazione di quanto disposto dalla legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11, istituisce il servizio turistico denominato "Bed & Breakfast" e ne disciplina l'attività.

Art. 2

Definizione dell'attività di Bed e Breakfast

1. Costituisce attività ricettiva di Bed & Breakfast l'offerta del servizio di alloggio e prima colazione da chi, nella casa in cui abita, destina non più di sei camere con un massimo di dieci posti letto, con carattere saltuario o per periodi stagionali ricorrenti.

Art. 3

Esercizio dell'attività di Bed & Breakfast

1. Il servizio deve essere assicurato avvalendosi della normale organizzazione familiare, fornendo, esclusivamente a chi è alloggiato, cibi e bevande per la prima colazione.
2. Il servizio deve comprendere:
 - a) la pulizia quotidiana della camera e dei bagni;
 - b) la fornitura di biancheria pulita, ivi compresa quella del bagno, a ogni cambio di cliente e anche a richiesta;
 - c) l'erogazione all'interno del vano abitativo di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento.
3. L'esercizio dell'attività di Bed & Breakfast non costituisce modifica di destinazione d'uso dell'immobile e comporta, per i proprietari o i possessori dell'unità abitativa, l'obbligo di dimora nella medesima per i periodi in cui l'attività è esercitata o di residenza nel Comune in cui è svolta l'attività purché l'unità abitativa sia ubicata a non più di cinquanta metri di distanza dall'abitazione in cui si dimora.
4. L'unità abitativa adibita ad attività ricettiva deve possedere i requisiti igienico sanitari e di messa a norma degli impianti (legge 5 marzo 1990, n. 46) previsti per l'uso abitativo dal Regolamento edilizio comunale. Qualora l'attività si svolga in più di una camera, devono comunque essere garantiti non meno di due servizi igienici completi per unità abitativa.

Art. 4

Adempimenti amministrativi

1. L'attività ricettiva di Bed & Breakfast non necessita di iscrizione alla Sezione speciale del Registro degli esercenti il commercio prescritta dall'articolo 5 della L. 217/1983, né necessita dell'autorizzazione prescritta dagli articoli 58 e seguenti della L.R. 11/1999.
2. Coloro i quali intendono avviare un'attività ricettiva di Bed & Breakfast devono presentare denuncia di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, al Comune territorialmente competente. La denuncia di inizio attività deve essere resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, e deve contenere:
 - a) generalità del richiedente;
 - b) ubicazione dell'unità abitativa destinata all'attività;
 - c) numero delle camere, dei posti letto e dei servizi igienici;
 - d) periodi di esercizio dell'attività;
 - e) prezzi minimi e massimi;
 - f) attestazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 4.
3. Il Comune istituisce un Albo dove iscrive tutti coloro che fanno denuncia di inizio di attività di Bed & Breakfast, riservandosi di eseguire eventuale sopralluogo ai fini dell'accertamento dei requisiti richiesti.
4. Entro il 1° ottobre di ogni anno, chi esercita l'attività ricettiva di Bed & Breakfast deve comunicare al Comune i prezzi minimi e massimi e il periodo di apertura dell'attività con validità dal 1° gennaio successivo. Sussiste, inoltre, l'obbligo di comunicare mensilmente, su apposito modulo ISTAT, agli enti competenti il movimento degli ospiti ai fini della rilevazione statistica.
5. Il Comune, sulla base delle dichiarazioni annuali e delle denunce di inizio attività, aggiorna l'Albo degli esercenti l'attività ricettiva di Bed & Breakfast che, comprensivo dei prezzi praticati, entro il 31 ottobre di ogni anno viene comunicato alla Regione, alla Provincia, e all'Azienda per la promozione turistica competente ai fini dell'attività di informazione turistica. Copia di tale comunicazione deve essere esposta all'interno della struttura ricettiva.

Art. 5

*Marchio identificativo dell'attività ricettiva
di Bed & Breakfast*

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, è autorizzata ad approvare un apposito marchio

identificativo dei "Bed & Breakfast" in Puglia e a pubblicare, aggiornandolo ogni due anni, l'elenco degli iscritti all'Albo.

2. Il marchio è trasmesso ai Comuni e messo a disposizione degli operatori. A spese degli interessati il marchio può, inoltre, essere affisso all'esterno delle unità abitative adibite all'esercizio dell'attività.

Art. 6

Sanzioni

1. La promozione dell'attività ricettiva di Bed & Breakfast, in mancanza dell'iscrizione all'Albo, comporta una sanzione, elevata dai Comuni, da lire 1 milione a lire 5 milioni.

2. Qualora per la promozione irregolare si esponga il marchio di cui all'articolo 5, la sanzione è raddoppiata.

3. Lo svolgimento dell'attività in locali diversi da quelli comunicati ovvero in misura maggiore a quanto consentito comporta la sanzione, elevata dai Comuni, da lire 200 mila lire a 1 milione e restano applicabili le eventuali sanzioni comminate in violazione di altre leggi regionali o statali. In

caso di recidiva l'operatore è cancellato per un anno dall'Albo di cui all'articolo 4, comma 3.

4. La mancata esposizione, in ciascuna delle camere adibite al servizio, del cartello indicante il costo dell'ospitalità comporta la sanzione, elevata dai Comuni, da lire 500 mila lire a 2 milioni.

5. Il titolare che pratica prezzi difformi da quelli comunicati al Comune e indicati in ogni stanza adibita al servizio è soggetto alla sanzione minima, elevata dai Comuni, di lire 1 milione e massima di lire 3 milioni.

6. Le sanzioni di cui al presente articolo possono essere elevate anche secondo quanto stabilito dagli articoli 68 e 69 della L.R. 11/1999.

Legge Regionale 11 febbraio 2002, n. 1 "Norme di prima applicazione dell'art. 5 della L. 29/03/2001, n. 135 riguardanti il riordino del sistema turistico pugliese". (B.U.R.P. 15 febbraio 2002, n. 23)

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE

Art. 1

Finalità

1. La presente legge disciplina l'organizzazione turistica della Regione Puglia sulla base dello Statuto regionale e della legge 29 marzo 2001, n. 135, definendo l'attività della Regione e l'esercizio delle funzioni attribuite agli altri enti o organismi interessati allo sviluppo del turismo.

Art. 2

Funzioni della Regione

1. La Regione esercita le seguenti funzioni:

- programmazione e coordinamento delle attività e delle iniziative turistiche, anche attraverso l'emanazione di atti di indirizzo nei confronti dei soggetti dell'organizzazione turistica regionale e locale;
- promozione in Italia e all'estero dell'immagine unitaria e complessiva dell'offerta turistica regionale, nonché dell'immagine delle diverse componenti dell'offerta turistica presenti sul territorio regionale;
- organizzazione della raccolta, della elaborazione e della comunicazione delle statistiche regionali del turismo, delle rilevazioni e delle informazioni concernenti l'offerta e la domanda turistica, nell'ambito del sistema statistico regionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;
- istituzione dell'Osservatorio regionale sul turismo nell'ambito del sistema informativo regionale, ai fini di una puntuale conoscenza dei mercati della domanda turistica e di una costante informazione agli enti e agli operatori turistici;
- realizzazione dei progetti speciali, anche in collaborazione con l'Ente nazionale italiano turismo (ENIT), con altre Regioni, con altri enti pubblici, con organizzazioni e con operatori privati.

2. Per le attività di programmazione, indirizzo e coordinamento delle iniziative regionali in materia di turismo è costituito un Comitato consultivo, del quale fanno parte l'Assessore regionale competente, un rappresentante regionale dell'UPI, dell'ANCI e dell'UNCEM e i rappresentanti di categorie operanti nel settore turistico. Il Comitato è convocato e presieduto

dall'Assessore regionale al turismo.

Art. 3

Programmi regionali

1. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 25 settembre 2000, n. 13, con cadenza triennale approva le direttive generali e il piano regionale di promozione turistica nel quale sono indicati: a) gli obiettivi dell'intervento regionale sui diversi mercati della domanda in Italia e all'estero; b) le risorse comunitarie, statali e regionali che si prevede di destinare alla promozione regionale e alla promozione locale.

2. La Giunta regionale, entro il mese di dicembre dell'anno

precedente a quello di riferimento, approva il piano regionale annuale degli interventi per la promozione turistica locale, la cui realizzazione è affidata all'Agenzia regionale del turismo (ARET), prevista dall'articolo 6, nonché agli enti locali e/o operatori privati che presentino specifici progetti finalizzati allo sviluppo del turismo locale.

3. Ai fini della predisposizione dei piani di cui al comma 2, la Regione può affidare specifici incarichi di studio, ricerca e progettazione a istituti universitari, ad altri enti e organismi e agenzie specializzate nelle materie di intervento regionali.

4. Entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio regionale dell'anno di riferimento, la Giunta delibera l'assegnazione all'ARET delle risorse vincolate da destinarsi specificatamente:

- alla realizzazione dei progetti di intervento previsti dal piano annuale di promozione turistica locale;
- al funzionamento dell'ARET.

TITOLO II

NORME REGIONALI DI RECEPIMENTO DELLA LEGGE 29 MARZO 2001, N. 135

Art. 4

Valorizzazione e sviluppo del sistema turistico regionale

1. La Regione Puglia persegue la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico regionale considerando il turismo strategico per lo sviluppo economico e occupazionale del territorio regionale e quale strumento per la crescita culturale e sociale della persona nelle relazioni collettive e tra popoli diversi.

2. La Giunta regionale, entro nove mesi dalla data di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 135/2001, con regolamento dà attuazione ai principi e agli obiettivi stabiliti dalla suddetta legge e a quelli contenuti nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 5

Sistemi turistici locali

1. La Regione, nell'ambito delle proprie funzioni di

programmazione, riconosce i sistemi turistici locali promossi dagli enti locali o da soggetti privati, singoli o associati, al fine di favorire l'integrazione armonica e compatibile tra le politiche del turismo, quelle del Governo per il territorio e quelle dello sviluppo economico.

2. La Giunta regionale, con apposito regolamento, definisce le modalità e la misura dei finanziamenti dei progetti di sviluppo dei sistemi turistici locali, nei limiti delle risorse rivenienti dal fondo di cofinanziamento dell'offerta turistica istituito presso il Ministero dell'Industria e con riferimento alle seguenti finalità:

- sostenere attività e processi di aggregazione e di integrazione tra le imprese turistiche, anche in forma cooperativa, consortile e di affiliazione;
- attuare interventi intersettoriali e infrastrutturali necessari alla qualificazione dell'offerta turistica e alla riqualificazione urbana e territoriale delle località ad alta intensità di insediamenti turistico-ricettivi;
- sostenere l'innovazione tecnologica degli Uffici di informazione e di accoglienza ai turisti (IAT), con particolare riguardo alla promozione degli standard dei servizi al turista, di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 135/2001;
- sostenere la riqualificazione delle imprese turistiche con priorità per gli adeguamenti dovuti a normativa di sicurezza per la classificazione e la standardizzazione dei servizi turistici, con particolare riferimento allo sviluppo di marchi di qualità, di certificazione ecologica e di qualità,

e di club di prodotti, nonché alla tutela dell'immagine del prodotto turistico locale;

e) promuovere il marketing telematico dei progetti turistici tipici, per l'ottimizzazione della relativa commercializzazione in Italia e all'estero.

TITOLO III

AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO (ARET)

Art. 6

Organizzazione dell'ARET

1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale è istituita, con sede legale in Bari, l'ARET quale organismo tecnico operativo e strumentale della Regione.

2. L'ARET ha personalità giuridica di diritto pubblico e opera quale azienda dei servizi per la promozione turistica locale, dotata di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica.

3. La gestione finanziaria dell'ARET è improntata a criteri di imprenditorialità ed economicità, con l'obbligo della chiusura del bilancio annuale in pareggio.

4. L'organizzazione, il funzionamento e la contabilità dell'ARET sono disciplinati dal regolamento adottato dal Direttore generale entro novanta giorni dalla nomina e sottoposto all'approvazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore al turismo. Il regolamento

definisce le norme di contabilità dell'ARET nel rispetto dei principi contenuti nelle norme di contabilità regionale.

Art. 7

Compiti dell'ARET

1. L'ARET svolge attività di promozione locale, di qualificazione e di sviluppo turistico del territorio regionale.

2. In particolare l'ARET:

- a) realizza progetti promozionali su incarico della Regione o su proposta degli enti locali e di operatori privati, nonché progetti integrati di promozione turistica, valorizzazione e fruibilità di beni culturali, nel rispetto delle procedure previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;
- b) mediante accordi di programma, adottati ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, provvede all'istituzione e al coordinamento a livello regionale di un sistema a rete di IAT. A tal fine restano validamente operanti gli IAT già istituiti ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 23 ottobre 1996, n. 23;
- c) svolge attività di consulenza tecnico-amministrativa per la predisposizione e la realizzazione di programmi di promozione proposti da altri soggetti pubblici e privati;
- d) svolge attività di assistenza a favore degli operatori turistici locali;
- e) raccoglie ed elabora, secondo le direttive impartite dalla Regione Puglia, i dati statistici concernenti la domanda e l'offerta turistica regionale, nonché provvede alla raccolta e alla elaborazione dei dati statistici relativi al flusso del movimento turistico regionale;
- f) svolge attività di tutela e di assistenza ai turisti operando in conformità a quanto stabilito dall'articolo 6;
- g) collabora con l'Assessorato regionale al turismo al fine della realizzazione e del funzionamento dei sistemi turistici locali secondo quanto stabilito dall'articolo 4;
- h) provvede alla raccolta e alla istruttoria delle denunce e dei prezzi delle strutture di cui alla precedente lettera g) sulla base delle previsioni della legge regionale 5 settembre 1994, n. 29;
- i) provvede all'istituzione e tenuta dell'Albo regionale delle associazioni turistiche pro loco e quant'altro stabilito dalla legge regionale 11 maggio 1990, n. 27;
- j) esercita le funzioni di vigilanza e di controllo su tutte le attività turistiche;
- k) provvede all'accertamento dei requisiti di idoneità per l'abilitazione all'attività di agenzia di viaggi e turismo nonché alla tenuta e aggiornamento del Registro regionale dei direttori tecnici;
- l) provvede alla gestione della banca dati del Centro servizi turismo culturale collegato in rete telematica con i Centri di altre Regioni;
- m) provvede ad attuare ogni altro compito assegnato dalla Regione.

Art. 8

Organi dell'ARET

1. Sono organi dell'ARET:

- a) il Direttore generale;
- b) il Collegio sindacale.

Art. 9

Il Direttore generale

1. Il Direttore generale è nominato dal Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della medesima adottata su proposta dell'Assessore al turismo. Il Direttore generale è scelto tra esperti di riconosciuta competenza in materia di direzione, programmazione, organizzazione e gestione di servizi e in possesso dei seguenti requisiti:

- a) diploma di laurea;
 - b) attività di direzione in enti o aziende di medie o di grandi dimensioni svolta per almeno cinque anni nel corso degli ultimi dieci anni.
2. Valgono per il Direttore generale dell'Agenzia le norme sulla incompatibilità previste per gli amministratori e i dipendenti regionali.
3. L'incarico del Direttore generale dura quattro anni, è rinnovabile ed è disciplinato da contratto di diritto privato che prevedrà modalità per l'espletamento di tale servizio, ivi compresi gli aspetti della risoluzione anticipata dello stesso contratto.
4. Il Direttore generale ha la responsabilità organizzativa e gestionale dell'ARET, assume la rappresentanza legale della stessa e risponde alla Giunta regionale della sua attività.
5. Al Direttore generale compete un trattamento economico fissato dalla Giunta regionale.

Art. 10

Il Collegio sindacale

1. Il Collegio sindacale è composto da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente nominati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al turismo, tra coloro che sono iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
2. Il Collegio sindacale è insediato con provvedimento del Direttore generale dell'Agenzia entro e non oltre dieci giorni dalla nomina di cui al comma 1.
3. I sindaci durano in carica quattro anni e non possono essere nominati per due mandati consecutivi. Ai sindaci spetta un compenso fissato dalla Giunta regionale.
4. Il Collegio sindacale verifica la regolare tenuta della contabilità e controlla la gestione economica e finanziaria dell'ARET provvedendo, inoltre, a trasmettere alla Giunta regionale, per il tramite dell'Assessore al turismo, apposite relazioni annuali sull'attività svolta.
5. Il Collegio si riunisce, ordinariamente, a cadenza periodiche. I componenti del Collegio possono effettuare, anche singolarmente, attività di verifica in preparazione e in relazione a quelle delle sedute

ordinarie.

6. I componenti del Collegio dei revisori decadono allorché perdono i requisiti in base ai quali sono stati nominati e non intervengono a tre sedute consecutive del Collegio senza giustificato motivo.

Art. 11

Controllo sugli atti dell'ARET

1. Il controllo sugli atti dell'ARET è esercitato in conformità alle vigenti disposizioni della legge regionale 22 giugno 1994, n. 22 in materia di controllo sugli atti degli enti strumentali della Regione. La Giunta regionale, per il tramite dell'Assessore regionale al turismo, esercita le funzioni di vigilanza e controllo sul funzionamento dell'ARET.

Art. 12

Finanziamenti

1. La dotazione finanziaria dell'ARET è determinata da:
- a) apposito stanziamento per il suo funzionamento previsto in specifico capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, stabilito in relazione al piano di attività assegnato;
 - b) proventi derivanti dall'attività svolta in favore di soggetti pubblici e privati;
 - c) donazioni e lasciti, accettati con deliberazione della Giunta regionale e destinati all'Agenzia;
 - d) finanziamenti ottenuti per l'esecuzione di programmi di ricerca proposti da enti nazionali e internazionali, nell'ambito delle materie di competenza dell'ARET.

TITOLO IV

SOPPRESSIONE DELLE AZIENDE DI PROMOZIONE TURISTICA DI BARI, BRINDISI, FOGGIA, LECCE, TARANTO

Art. 13

Soppressione delle Aziende di promozione turistica di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto

1. Le Aziende di promozione turistica (APT), già istituite ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 23/1996, sono soppresse e poste in liquidazione con l'applicazione delle norme del codice civile.
2. Il Direttore generale dell'ARET è commissario liquidatore delle Aziende soppresse ed entro nove mesi dal suo insediamento presenta alla Giunta regionale distinti piani di liquidazione. Successivamente all'approvazione dei piani di liquidazione e della estinzione dei rapporti giuridici curati dal Commissario liquidatore, con decreto del Presidente della Giunta regionale è dichiarata l'estinzione delle Aziende di promozione turistica di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto.
3. Alla data di entrata in vigore della presente legge, gli IAT validamente costituiti e operanti ai sensi dell'articolo 9 della l.r. 23/1996 passano alle dipendenze funzionali dell'ARET e i loro compiti vengono ridefiniti con atto del Direttore generale dell'Agenzia, d'intesa con gli enti partecipanti agli accordi di programma istitutivi.

4. Sono istituiti altresì, nei comuni di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto, IAT con gli stessi compiti definiti dal provvedimento del Direttore generale di cui al comma 3.

5. Gli IAT dei comuni di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto svolgono funzioni di coordinamento tra gli IAT delle rispettive province.

Art. 14

Assegnazione beni all'ARET

1. I beni immobili e le attrezzature residuati alla liquidazione delle APT provinciali sono di proprietà della Regione Puglia.
2. La Giunta regionale può concedere in comodato all'ARET, per le finalità delle presente legge, i beni residuati alla liquidazione delle APT.

Art. 15

Personale

1. Il personale di ruolo già appartenente alla dotazione organica delle APT di cui all'articolo 26, comma 2, della l.r. 23/1996 è trasferito nel ruolo organico dell'ARET, definito con atto del Direttore generale e per la prima volta con quello adottato ai sensi del precedente articolo 6.
2. Il personale trasferito a norma delle presente legge conserva la posizione giuridica ed economica in godimento nonché l'anzianità già maturata all'atto del trasferimento.
3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dell'ARET è disciplinato dalla legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e sue successive modifiche e integrazioni, nonché dai Contratti di lavoro dei dipendenti delle Regioni e degli enti pubblici da essa dipendenti.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 16

Norme finanziarie

1. All'onere annuo derivanti dall'applicazione della presente legge quantificato in euro 516.456,90 (lire 1 miliardo) per il corrente esercizio si farà fronte con lo stanziamento previsto dal capitolo di spesa n. 4310.
2. Per gli esercizi successivi si provvederà in sede di approvazione dei rispettivi bilanci di previsione.

Art. 17

Abrogazione

1. La l.r. 23/1996 avente ad oggetto "Riordinamento dell'amministrazione turistica regionale in attuazione dell'articolo 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217", è abrogata a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'insediamento del Direttore generale dell'ARET.

Legge Regionale 25 agosto 2003, n. 21
"Disciplina delle attività escursionistiche e
reti escursionistiche della Puglia"

(B.U.R.P. 1 settembre 2003, n. 100)

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1

Finalità

1. La Regione Puglia, nell'ambito delle azioni tese alla conoscenza, conservazione, valorizzazione e tutela del proprio patrimonio ambientale, delle tradizioni locali e dei caratteri storico-culturali del paesaggio pugliese, promuove e favorisce l'attività escursionistica quale mezzo per realizzare un rapporto equilibrato con l'ambiente in armonia con lo sviluppo dell'attività turistica eco compatibile.

2. La Regione Puglia promuove il recupero della viabilità storica, la realizzazione della rete escursionistica e dei sentieri, nonché la creazione di servizi attrezzati correlati a tale attività.

Art. 2

Definizione di escursionismo

1. Ai fini della presente legge, si intende con il termine "escursionismo" l'attività turistica, ricreativa e sportiva che, al di fuori dei centri urbani, si realizza attraverso visite ed esplorazioni di ambienti naturali, anche antropizzati, senza l'ausilio di mezzi a motore.

Art. 3

Rete escursionistica pugliese

1. Con la presente legge è costituita la Rete escursionistica pugliese (REP). Essa rappresenta l'insieme delle strade trattate, mulattiere, sentieri, piste, ancorché vicinali e interpoderali che, ubicate al di fuori dei centri urbani e inserite nel catasto di cui all'articolo 4, consentono l'attività di escursionismo.

2. E' inserita nella REP la viabilità che abbia una o più delle seguenti caratteristiche:

- sia compresa nei parchi, nelle aree protette e nelle riserve naturali di cui alla legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 e successive modifiche e integrazioni;
- sia compresa nelle zone perimetrate di particolare interesse ambientale e paesaggistico individuate all'interno del Piano urbanistico territoriale tematico (PUTT) di cui alla deliberazione della Giunta regionale 15 dicembre 2000, n. 1748 individuate negli ambiti territoriali estesi (ATE) di valore paesaggistico contrassegnate alle lettere "A", "B", "C" e "D";
- sia identificata come complementare e funzionale alla viabilità di cui alle lettere a) e b);
- sia identificata come funzionale alla realizzazione del

sistema a rete della viabilità escursionistica pugliese;

e) sia riconosciuta d'interesse storico-turistico ambientale.

3. La REP si articola in viabilità:

- di interesse comunale, nei casi di percorrenze limitate all'ambito territoriale extraurbano di ogni singolo comune con possibili sconfinamenti brevi e funzionali al percorso escursionistico individuato;
- di interesse provinciale, nei casi di percorrenza con attraversamento di più territori appartenenti a comuni diversi, ovvero itinerari di lunga percorrenza;
- interna ai parchi, nei casi di itinerari escursionistici tracciati nel territorio dei parchi di cui alla L.r. 19/1997 e successive modifiche e integrazioni;

4. La viabilità ricompresa nella REP è considerata, ai sensi della presente legge, di interesse pubblico in relazione alle funzioni e ai valori sociali, culturali, turistici, ambientali, didattici e di assetto del territorio, insiti e riconosciuti nelle attività a essa pertinenti e correlate.

5. La REP è considerata risorsa essenziale del territorio ed è inserita nel Sistema informativo territoriale di cui all'articolo 24 della legge regionale 27 luglio 2001, n. 20.

6. Nelle strade di cui al comma 1, anche non inserite nella REP, l'apposizione di segnaletica rivolta agli escursionisti è comunque soggetta alle norme di regolamento di cui all'articolo 7.

Art. 4

Catasto della REP

1. È istituito il catasto della REP, suddiviso in sezioni provinciali tenute dalle province.

2. La Giunta regionale provvede alla prima costituzione del catasto della REP. A tal fine acquisisce le proposte delle province, delle comunità montane, dei parchi e, sentito il comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 3 della L.r. 19/1997, approva con atto motivato in via preliminare l'elenco della viabilità da inserire nel catasto.

3. La Giunta regionale fissa un termine non inferiore a sessanta giorni entro il quale devono pervenire le proposte di cui sopra dalle province, dalle comunità montane, dai comuni e dai parchi. In caso di inadempienza, decorso tale termine, la Giunta regionale provvederà direttamente sentito il comitato di cui sopra.

4. Il provvedimento di cui al comma 2 è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia e comunicato agli enti interessati. Nel caso in cui il provvedimento preveda l'inserimento nel catasto di tratti di viabilità appartenenti a privati, la Giunta regionale provvede d'ufficio a darne notizia mediante raccomandata con avviso di ritorno ai legittimi proprietari nonché ai titolari dei diritti reali, ai quali, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della raccomandata, possono proporre motivata opposizione alla Giunta regionale avverso il provvedimento medesimo.

Art. 8

Attuazione del programma

1. Sulla base del programma e del relativo regolamento attuativo di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge:

- le province provvedono alla progettazione, realizzazione e manutenzione della viabilità di interesse provinciale e dei relativi servizi e attrezzature. Coordinano altresì gli interventi degli altri enti locali e soggetti individuati ai fini della presente legge;
- i comuni provvedono alla progettazione, realizzazione e manutenzione della viabilità di interesse comunale e dei relativi servizi e attrezzature;

c) i parchi provvedono alla progettazione, realizzazione e manutenzione della viabilità tracciata al loro interno e dei relativi servizi e attrezzature;

d) le province possono delegare alle comunità montane e ai comuni singoli o associati la progettazione, realizzazione e manutenzione della viabilità di interesse provinciale e dei relativi servizi e attrezzature.

2. Le province, i comuni, le comunità montane e i parchi, per le attività di vigilanza, manutenzione e controllo della REP, oltre alle proprie strutture, possono utilizzare, previa apposite convenzioni, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 11, le organizzazioni di volontariato ambientalistico e di protezione civile operanti sul proprio territorio.

Art. 9

Interventi sulla REP

1. Ai fini della presente legge, è vietato ogni intervento sulla viabilità inserita nel catasto della REP, fatti salvi gli interventi di manutenzione e di apposizione della segnaletica nonché dei servizi previsti dagli articoli precedenti e degli interventi culturali e di taglio dei boschi preventivamente progettati.

2. Nella viabilità di uso privato, gli enti competenti, ai sensi dell'articolo 8, possono rilasciare autorizzazioni per interventi diversi da quelli di cui al comma 1, per motivate esigenze, ai titolari del diritto di proprietà e di altri diritti reali.

Art. 10

Norma finanziaria

1. L'entità della spesa per l'applicazione della presente legge per l'anno in corso è pari a euro 50 mila da iscriverne al capitolo di nuova istituzione epigrafato "Interventi per le attività escursionistiche e reti escursionistiche della Puglia" mediante contestuale riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 3185 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003.

2. Per i successivi anni si provvederà con la relativa legge di bilancio.

5. La Giunta regionale, a seguito del comma 4, esamina le opposizioni ricevute e, sentito il parere del Comitato tecnico di cui al comma 2, decide in ordine a queste e approva in via definitiva il loro inserimento nella viabilità delle rispettive sezioni provinciali del catasto della REP.

6. Completata la prima costituzione, la Giunta regionale affida la tenuta del catasto - Sezioni provinciali - alle rispettive province, che vi provvedono, senza oneri a carico della Regione, con le modalità di cui all'articolo 7.

Art. 5

Viabilità a uso privato

1. Nei tratti di viabilità di uso privato inseriti nel catasto della REP è consentito l'accesso e il transito ai fini escursionistici nell'ambito della traccia viaria segnalata a norma dell'articolo 3, comma 6. E' consentito altresì l'accesso per gli interventi di manutenzione e apposizione della segnaletica ai soggetti individuati all'articolo 7.

2. L'accesso e il transito sono consentiti ai solo escursionisti non motorizzati, a condizione che gli stessi non si trattengano a bivacco, non abbandonino rifiuti, non molestino il bestiame e la selvaggina e non danneggino colture, attrezzature e manufatti.

Art. 6

Sistemazione e manutenzione della REP

1. Fermo restando il rispetto dei vincoli e dei parametri del patto di stabilità interno, la Giunta regionale, sulla base di risorse proprie o derivanti da programmi comunitari destinati alle finalità della presente legge, può predisporre il programma per la sistemazione e manutenzione della REP, individuando negli enti gestori delle aree protette, nei comuni e nelle province i soggetti attuatori.

Art. 7

Regolamento di attuazione

1. Per l'attuazione della presente legge il Presidente della Giunta regionale approva il regolamento che stabilisce:

- le modalità relative alla tenuta, aggiornamento e pubblicità del catasto da parte delle province e l'inserimento della nuova viabilità;
- le modalità da adottare da parte delle province nel caso di inserimento di nuova viabilità di uso privato nel rispetto della procedura prevista all'articolo 4, comma 4;
- le modalità di informazione periodica alla Regione da parte delle province;
- le caratteristiche tecniche a cui deve essere uniformata e prodotta la segnaletica della REP;
- i termini e le modalità entro i quali deve provvedersi all'installazione e all'adeguamento della segnaletica;
- i criteri e le prescrizioni per la progettazione e la realizzazione di itinerari escursionistici, ivi compresi i servizi e le attrezzature a essi correlati.

Legge regionale 4 agosto 2004, n. 14
"Assestamento e prima variazione al bilancio
di previsione per l'esercizio finanziario 2004"

(B.U.R.P. 6 agosto 2004, n. 100)

articoli estratti

Art. 37

Modifiche all'articolo 73 della legge regionale
 11 febbraio 1999, n. 11. Proroga termini)

1. All'articolo 73 della legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive ex articoli 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche a uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, le parole: "entro il primo quinquennio" sono sostituite dalle seguenti: "entro il primo settennio";
 b) al comma 3, le parole: "secondo quinquennio" sono sostituite dalle seguenti: "secondo settennio".

Art. 38

Modifica all'articolo 9 della legge regionale 14 giugno
 1996, n. 8

1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 8 (Disciplina delle attività di agenzie di viaggio e turismo), già sostituito dall'articolo 9 della legge regionale 3 marzo 1998, n. 10 e dal comma 1 dell'articolo 30 della l.r. 32/2001, è sostituito dal seguente:

"1. L'esame di idoneità verte:

a) in una prova selettiva consistente in domande a risposta multipla nelle materie oggetto del presente articolo, da effettuarsi da parte di una società specializzata da individuarsi da parte della Giunta regionale;

b) in un esame-colloquio sostenuto davanti ad apposita commissione nominata dalla Giunta regionale, secondo una qualificata composizione, alla quale partecipano quanti hanno superato la prova pre-selettiva di cui alla lettera a).

La Giunta regionale dispone con proprio provvedimento i compensi da erogare ai componenti della commissione."

Art. 39

Modifiche alla legge regionale 7 luglio 1978, n. 28

1. Le lettere b), c) e d) dell'articolo 2 della legge regionale 7 luglio 1978, n. 28 (Interventi della Regione per la promozione del turismo pugliese), sono sostituite dalle seguenti:

"b) garantire una migliore conoscenza e valorizzazione dei beni culturali, così come definiti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle

Regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), attraverso la realizzazione e divulgazione di pubblicazioni, documentari cinematografici e servizi televisivi;

c) realizzare ogni altra iniziativa e attività idonea a favorire l'incremento dei flussi turistici italiani ed esteri verso la Puglia promuovendo manifestazioni ed eventi di particolare rilievo anche attraverso il mezzo televisivo;

d) promuovere e realizzare studi, indagini e ricerche sul mercato turistico nazionale e internazionale, al fine di raccogliere elementi e indicazioni utili per l'impostazione dell'attività promozionale per la predisposizione di ogni utile strumento di supporto tecnico scientifico alle attività amministrative e di programmazione dell'Assessorato al turismo."

2. L'articolo 4 della l.r. 28/1978 è sostituito dal seguente:

"Art. 4

1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 2, il Settore turismo predispone un programma tecnico-finanziario triennale per l'attività prevista alle lettere a), b) e c) con la relativa previsione di spesa.

2. La Giunta regionale approva il programma triennale di cui ai precedenti articoli entro il 30 settembre dell'anno in corso.

3. In sede di prima applicazione, il piano triennale 2004-2006 ha decorrenza 1° gennaio 2004.

4. Il 7 per cento dello stanziamento disponibile può essere destinato a fondo riservato per l'attuazione di iniziative non prevedibili e non qualificabili al momento della presentazione del programma."

Art. 40

Standards, requisiti e dotazioni minime degli stabilimenti balneari e delle spiagge attrezzate

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, con apposito regolamento, disciplina gli standards, i requisiti tecnici, le dotazioni e le installazioni minime, anche igienico-sanitarie, di cui devono essere dotati gli stabilimenti balneari e le spiagge attrezzate, nonché i termini, non superiori a due anni, entro i quali i concessionari devono adeguare le strutture esistenti.

2. Gli articoli 50, 51 e 53 della l.r. 11/1999 sono abrogati.

Omissis

Art. 58

Integrazioni all'articolo 28 della legge regionale
 21 maggio 2002, n. 7

1. Al fine di perseguire gli obiettivi di contenimento delle spese relative al personale, in connessione con la

Legge Regionale 23 giugno 2006, n. 17
Disciplina della tutela e dell'uso della costa

(B.U.R.P. 27 giugno 2006, n. 79)

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 PROMULGA

La seguente legge:

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E PIANIFICAZIONE

Art. 1

Oggetto e principi generali

1. Nell'ambito della gestione integrata della costa, la presente legge disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative connesse alla gestione del demanio marittimo e delle zone del mare territoriale conferite dallo Stato ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, individuando le funzioni trattenute in capo alla Regione e quelle conferite ai Comuni e alle Province.

2. Per gestione integrata della costa s'intende il concorso della pluralità di interessi pubblici, ai diversi livelli territoriali, nella valutazione delle azioni programmatiche finalizzate all'uso, alla valorizzazione e alla tutela del bene demaniale marittimo.

3. Per gestione del demanio marittimo e delle zone del mare territoriale s'intendono tutte le attività e i compiti individuati dall'articolo 105, comma 2, lettera l), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e successive modificazioni, in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).

4. L'azione regionale in materia di demanio marittimo si conforma ai seguenti principi:

- a) salvaguardia, tutela e uso eco-sostenibile dell'ambiente;
 b) pianificazione dell'area costiera;
 c) accessibilità ai beni del demanio marittimo e al mare territoriale per la loro libera fruizione;
 d) semplificazione dell'azione amministrativa;
 e) trasparenza delle procedure e partecipazione alla definizione degli indirizzi;
 f) integrazione tra i diversi livelli della Pubblica amministrazione, attraverso forme di cooperazione e di concertazione;
 g) decentramento amministrativo dei compiti e delle funzioni connesse;
 h) sviluppo armonico ed eco-compatibile del turismo

balneare.

5. Sono escluse dalla competenza regionale:

- a) le aree del demanio marittimo e del mare territoriale necessarie all'approvvigionamento di fonti di energia, ai sensi del d.lgs. 112/1998;
- b) i porti e le aree espressamente dichiarate di preminente interesse nazionale in relazione agli interessi della sicurezza dello Stato e alle esigenze della navigazione marittima, identificati dalla normativa vigente e dalle intese tra Stato e Regione Puglia;
- c) i porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, come classificati dall'articolo 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale) e successive modificazioni;
- d) le aree e i porti ricadenti nella circoscrizione delle Autorità portuali, istituite ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 84/1994.

Art. 2

Pianificazione

1. L'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 1, ha luogo sulla base della pianificazione che si articola nei livelli regionale e comunale.
2. Il processo di pianificazione ha luogo con la collaborazione delle Province, sentite le associazioni portatrici di interessi generali in materia ambientale, territoriale e turistica.

Art. 3

Piano regionale delle coste

1. La pianificazione regionale si attua mediante il Piano regionale delle coste (PRC).
2. Il PRC, previa ricognizione dello stato attuale del bene e delle sue caratteristiche fisiche, nonché dei Piani territoriali di coordinamento provinciali, laddove approvati, e dei Piani territoriali regionali, generali e di settore, disciplina, in attuazione degli indirizzi fissati a tal fine dalla Giunta regionale, sentite le Province territorialmente competenti, le attività e gli interventi sul demanio marittimo e sulle zone del mare territoriale, per garantire la valorizzazione e la conservazione dell'integrità fisica e patrimoniale.
3. Il PRC contiene gli studi, le indagini e i rilievi sulle dinamiche naturali del sistema geomorfologico e meteorologico, nonché le linee guida per la progettazione delle opere di ingegneria costiera, quali: opere di difesa, porti turistici e cave di mare per il prelievo di sabbia da destinare al rifacimento degli arenili in erosione.
4. La Regione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana apposito regolamento che disciplina le procedure per l'esame e l'approvazione delle opere di ingegneria costiera, nonché per il rilascio delle relative concessioni demaniali marittime.

5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta il PRC.

6. Entro trenta giorni dalla data di adozione del PRC, i Comuni, le Province e gli altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, possono far pervenire alla Regione osservazioni e proposte integrative.

7. Entro trenta giorni dallo scadere del termine di cui al comma 6, la Giunta regionale, pronunciandosi anche sulle proposte e osservazioni pervenute, predispone il PRC per la successiva approvazione da parte del Consiglio regionale.

8. Il Piano acquista efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.

9. Le varianti al PRC sono approvate con le medesime procedure utilizzate in sede di prima approvazione.

Art. 4

Piano comunale delle coste

1. Ai principi e alle norme del PRC devono essere conformati i Piani comunali delle coste (PCC), ancorché approvati e/o predisposti per effetto di norme regionali prevalenti.

2. Entro quattro mesi dalla data di approvazione del PRC, la Giunta comunale adotta il Piano comunale delle coste ovvero adegua quello prevalente, dandone ampia pubblicità. Il Piano è depositato presso la Segreteria comunale e posto in visione di chiunque ne faccia richiesta.

3. Le eventuali osservazioni devono essere presentate presso il Comune entro trenta giorni dalla data di deposito.

4. Entro e non oltre trenta giorni dallo scadere del termine di cui al comma 3, il Consiglio comunale approva il PCC, pronunciandosi anche sulle proposte e osservazioni pervenute.

5. Ai fini della verifica di compatibilità al PRC, il PCC approvato viene inviato alla Giunta regionale, che si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione, decorso il quale l'esito s'intende favorevole.

6. Il PCC, ai fini dell'efficacia, è approvato in via definitiva dal Consiglio comunale, in conformità alla deliberazione della Giunta regionale.

7. Le varianti al PCC sono adottate con le medesime procedure utilizzate in sede di prima approvazione.

8. Qualora i Comuni non provvedano entro i termini stabiliti, previa diffida ad adempiere entro sessanta giorni e scaduto tale ulteriore termine, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, nomina con proprio decreto un Collegio di tecnici regionali, con funzione di Commissario ad acta, per la redazione e approvazione del PCC.

9. Il Collegio di cui al comma 8 è presieduto dal dirigente del Settore demanio e patrimonio, o suo

delegato, ed è composto da:

- a) un tecnico del Settore demanio e patrimonio;
- b) un tecnico del Settore urbanistico;
- c) un tecnico del Settore ecologia e ambiente;
- d) un tecnico della Provincia competente;
- e) un tecnico comunale.

10. Le spese riconosciute in favore dei componenti del Collegio sono quantificate nella misura percentuale, stabilita dall'articolo 18, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici) e successive modificazioni e integrazioni, della tariffa professionale vigente degli ingegneri e architetti, sulla base del numero di abitanti nel periodo estivo fornito dal Comune, e sono poste a carico del Comune inadempiente.

11. I PCC possono essere presentati con le stesse modalità da più Comuni consorziati limitrofi o dalle Unioni dei Comuni ove esistenti.

Art. 5

Funzioni della Regione

1. La Regione esercita le seguenti funzioni amministrative che necessitano di unitario esercizio a livello regionale:

- a) programmazione, indirizzo e coordinamento generale;
 - b) individuazione delle aree di tutela e di conservazione ambientale;
 - c) gestione del sistema informativo del demanio (SID);
 - d) supporto e consulenza ai Comuni costieri;
 - e) monitoraggio e verifica dell'attività dei Comuni costieri;
 - f) rilascio della concessione di beni demaniali richiesti nell'uso del Comune medesimo;
 - g) esercizio dei poteri sostitutivi;
 - h) esercizio di attività qualificate regionali dal PRC;
 - i) rilascio di concessioni demaniali marittime per la realizzazione di opere di ingegneria costiera.
2. L'espletamento delle attività di competenza regionale è assicurato dal Settore demanio e patrimonio.

Art. 6

Funzioni dei Comuni

1. È conferito ai Comuni costieri l'esercizio di tutte le funzioni amministrative relative alla materia del demanio marittimo, fatte salve quelle espressamente individuate all'articolo 5.

2. I Comuni trasmettono alla Regione, entro il 28 febbraio di ogni anno, una relazione sull'esercizio delle funzioni amministrative conferite, con riferimento all'anno precedente.

3. Le funzioni del comma 1 possono essere esercitate dai Comuni costieri in forma singola o associata.

TITOLO II DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 7

Sistema informativo del demanio - SID

1. Il Sistema informativo del demanio marittimo (SIS) rappresenta lo strumento condiviso per la gestione unitaria informatizzata dei dati relativi all'amministrazione del Demanio marittimo, al fine di consentire la puntuale identificazione e conoscenza del suo reale stato d'uso.

2. La Regione, a seguito di autorizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione, favorisce e promuove l'utilizzo del SID a livello comunale, ai fini della concreta operatività del conferimento di cui all'articolo 6, comma 1. L'accesso al SID è consentito a ciascuna Provincia per l'esercizio dell'attività di vigilanza sul territorio di competenza.

3. I Comuni hanno l'obbligo di operare sul SID, trasmettendo alla Regione anche copia integrale delle concessioni rilasciate, in forma cartacea e concadenza quindicinale.

4. Il SID rappresenta, a regime, lo strumento per fornire servizi web al pubblico, consentendo la consultazione e la visualizzazione dei dati accessibili.

Art. 8

Domanda per la concessione

1. La domanda per ottenere il rilascio, il rinnovo e la variazione della concessione deve essere rivolta al Comune territorialmente competente.

2. La domanda, prodotta secondo procedura SID, deve specificare sia l'uso che il richiedente intende fare del bene demaniale, sia la durata della concessione richiesta.

3. La domanda per il rilascio e la variazione della concessione deve essere corredata di una perizia giurata a firma di tecnico abilitato, riportante la descrizione, anche fotografica, dello stato dei luoghi ante operam e una simulazione, mediante trasposizione, dalla quale si possa rilevare l'impatto ambientale post operam.

4. Alla domanda devono essere allegati, inoltre, la certificazione antimafia e la documentazione idonea a dimostrare l'assenza di sentenza di condanna penale passata in giudicato per reati non colposi e di provvedimenti definitivi di misure di prevenzione.

5. L'avvio del procedimento è subordinato al pagamento del contributo per spese istruttorie, determinato ai sensi del Disciplinare approvato con deliberazione della Giunta regionale 9 dicembre 1997, n. 9074, attuativo della legge regionale 26 aprile 1995, n. 27 (Disciplina del demanio e del patrimonio regionale).

6. Al fine di accedere a provvidenze pubbliche il concessionario può chiedere, con motivata istanza, il rinnovo anticipato del titolo concessorio.

Art. 9*Concorso di domande*

1. Nel caso di più domande riguardanti, in tutto o in parte, la stessa area o bene è effettuata, in via combinata e ponderale, in relazione alla tipicità delle aree medesime, la comparazione valutando in particolare le caratteristiche del progetto in ordine alla tutela del paesaggio e dell'ambiente, all'utilizzo di materiali e tecnologie eco-compatibili e di facile rimozione, all'incremento del livello occupazionale, alle concessioni dichiarate decadute o revocate in contrasto con il PCC. In caso di parità, si procede a licitazione privata tra i concorrenti.

Art. 10*Rilascio e durata della concessione*

1. Il rilascio, il rinnovo e la variazione della concessione ha luogo nel rispetto del PCC approvato, del codice della navigazione, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, delle leggi statali e regionali, con riferimento particolare alla legge 4 dicembre 1993, n. 494 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, recante disposizioni per le determinazioni dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), così come modificata dall'articolo 10 della legge 16 marzo 2001, n. 88 e dalla legge 29 marzo 2001, n. 135.

2. Il termine per l'emissione del provvedimento è fissato, al massimo, in novanta giorni decorrenti dalla data di acquisizione dell'ultimo parere.

3. Sono destinatari di concessione demaniale marittima l'Ente pubblico e i soggetti privati.

4. Il parere di cui all'articolo 12 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione è espresso dagli Uffici tecnici dei Comuni competenti ovvero, in avallimento, dal Settore regionale demanio e patrimonio.

5. Le concessioni per la realizzazione delle strutture dedicate alla nautica da diporto sono rilasciate secondo le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 (Regolamento che disciplina il procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto). Fino alla ridefinizione della materia, la Regione assume direttamente la responsabilità dei procedimenti di esame dei progetti preliminari, nonché di approvazione dei progetti definitivi, ai sensi del comma 10 dell'articolo 5 e del comma 4 dell'articolo 6 del d.p.r. 509/1997. Tale disposizione si applica anche ai procedimenti avviati su istanze presentate prima della data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non siano state attivate le Conferenze dei servizi per l'esame e l'approvazione dei progetti.

6. La durata delle concessioni per finalità turistico-ricreativa è fissata ordinariamente in anni sei.

Per le altre finalità produttive non turistico-ricreative la durata della concessione è, invece, fissata in relazione ai piani di investimento e ammortamento proposti dai richiedenti.

7. Per le concessioni non produttrici di reddito la relativa durata è stabilita dal PCC.

Art. 11*Obblighi del concessionario*

1. Al concessionario è fatto obbligo di garantire:

a) l'accesso al mare da parte dei soggetti diversamente abili, con la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia, a meno di particolari condizioni geomorfologiche e ambientali;

b) i servizi minimi (igienico-sanitari, docce, chiosco-bar, direzione). Gli stessi se prefabbricati "in serie" e di uso temporaneo (da rimuovere dunque al termine della stagione estiva) sono assentiti con la sola concessione demaniale, ferme restando le procedure della denuncia inizio attività (DIA) e le competenze dell'Agenzia delle dogane;

c) il salvamento;

d) il parcheggio agli utenti, fatti salvi i casi di comprovata impossibilità per le concessioni esistenti;

e) il transito libero e gratuito al pubblico, per l'accesso alla battigia e al mare territoriale, qualora non esistano accessi alternativi in un ambito non superiore a metri 150, fatti salvi i casi particolari indicati nel PCC;

f) il mantenimento della pulizia delle aree limitrofe a quelle concesse, per una larghezza non inferiore a metri venti, su ciascun lato durante il periodo di sua attività.

2. Gli obblighi indicati al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) devono essere pubblicizzati mediante l'esposizione di apposito cartello ben visibile.

3. In presenza di relitti di aree retrostanti, antistanti o laterali a quella richiesta o già concessa, è fatto obbligo al concessionario di acquisirle comunque in concessione, pena la revoca della concessione ovvero il diniego della domanda di concessione.

4. La gestione di stabilimenti balneari e di altre strutture connesse alle attività turistiche ricadenti su aree demaniali regolarmente concesse è consentita per l'intero anno, al fine di svolgere attività collaterali alla balneazione, con facoltà di mantenere le opere assentite, ancorché precarie, qualora, prima della scadenza della concessione, sia stata prodotta regolare istanza di rinnovo e, comunque, sino alle relative determinazioni dell'autorità competente.

Art. 12*Revoca, decadenza e sospensione della concessione*

1. La concessione può essere revocata, in tutto o in parte, ovvero dichiarata decaduta, al ricorrere delle circostanze di cui agli articoli 42 e 47 del codice della navigazione.

2. La concessione è comunque revocata, in qualunque momento, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, per condanne relative a reati di inquinamento ambientale che comportano un danno non rimediabile e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. In caso di revoca per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, sorge il diritto alla restituzione della quota parte del canone di concessione pagato e non utilizzato, nonché il diritto di precedenza, a parità delle condizioni di cui all'articolo 9, sulla concessione di nuove aree.

3. L'inosservanza nei confronti dei lavoratori delle previsioni di legge e dei Contratti collettivi di lavoro stipulati dalle Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale comporta, a seguito dell'accertamento definitivo in sede giurisdizionale, la diffida da parte dei competenti uffici a regolarizzare la posizione del concessionario nel termine perentorio di novanta giorni. In caso di mancata ottemperanza, la concessione è dichiarata decaduta.

4. L'esercizio della concessione è temporaneamente limitato o sospeso per speciali motivi di interesse pubblico o altre motivate esigenze. Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento di sospensione comporta la decadenza della concessione.

5. Avverso i provvedimenti adottati dai Comuni gli interessati possono produrre ricorso al Settore demanio della Regione Puglia.

Art. 13*Affidamento in gestione - Sub-ingresso*

1. L'autorizzazione all'affidamento di cui all'articolo 45 bis del codice della navigazione è rilasciata, previa verifica dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 4:

a) per le attività secondarie di bar, di ristorazione, di pulizia e salvamento;

b) per l'intera attività oggetto della concessione, limitatamente ad un'unica stagione balneare e per una volta soltanto nell'ambito della durata ordinaria della concessione.

2. L'autorizzazione al sub-ingresso di cui all'articolo 46 del codice della navigazione è rilasciata, previa verifica dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 4, e di quelli di idoneità tecnica ed economica, limitatamente a una sola volta in relazione all'area concessa, per ogni arco temporale di anni sei.

3. Sono fatti salvi il caso di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del codice della navigazione e di trasferimento della concessione tra coniugi e parenti fino al 2° grado.

Art. 14*Autorizzazione ex articolo 55 del codice della navigazione*

1. Allo scopo di assicurare il libero accesso al demanio

marittimo, le autorizzazioni ex articolo 55 del codice della navigazione vengono rilasciate previa verifica di compatibilità con le previsioni del PRC e dei PCC.

2. I relativi pareri espressi dalla Regione e dal Comune, nel termine di giorni novanta dalla richiesta, sono vincolanti ai fini del rilascio dell'autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Art. 15*Vigilanza*

1. Ferme restando le funzioni di polizia marittima disciplinate dal codice della navigazione e dal regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, le funzioni di vigilanza sull'uso in concessione delle aree del demanio marittimo e delle zone del mare territoriale sono esercitate anche dalla Regione, dalle Province e dai Comuni, nell'ambito delle rispettive competenze.

2. Le Amministrazioni individuano apposito personale cui attribuire, nelle forme di legge, la qualifica di Ufficiale e Agente di Polizia giudiziaria.

3. Chiunque, fra gli organi di polizia indicati ai commi 1 e 2, accerti che sulle aree demaniali marittime o sulle zone di mare territoriale in concessione sono state eseguite opere non autorizzate o che le aree o le zone stesse sono utilizzate senza titolo o in difformità dal titolo concessorio, ne dà comunicazione alla competente autorità amministrativa, per i provvedimenti previsti dagli articoli 54 e 55 del codice della navigazione, nonché alla competente autorità giudiziaria.

4. All'attuazione delle procedure di cui all'articolo 54 del codice della navigazione provvedono, in danno, i Comuni e, nei casi di conclamata inerzia, la Regione attraverso le proprie strutture.

5. Nell'impossibilità a provvedervi direttamente, la Regione si avvale dell'autorità militare.

6. La Regione verifica l'esercizio delle funzioni da parte dei Comuni mediante il controllo a campione delle concessioni e delle autorizzazioni rilasciate.

7. Indipendentemente dal controllo a campione di cui al comma 6, la Regione effettua verifiche di conformità ogniqualvolta venga a conoscenza di irregolarità o di inadempienze.

8. Nei casi di accertata inerzia o inadempienza del Comune, su proposta dell'Assessore competente, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida ad adempiere, nomina, con proprio decreto, un Commissario ad acta.

TITOLO III**NORME TRANSITORIE E FINANZIARIE****Art. 16***Norme di salvaguardia e prime direttive per la predisposizione dei Piani*

1. È vietato il rilascio, il rinnovo e la variazione di concessione demaniale nelle seguenti aree e relative fasce di rispetto:

- a) lame;
- b) foci di fiume o di torrenti o di corsi d'acqua, comunque classificati;
- c) canali alluvionali;
- d) a rischio di erosione in prossimità di falesie;
- e) archeologiche e di pertinenza di beni storici e ambientali.

2. Nelle aree classificate siti di interesse comunitario (SIC) e zone di protezione speciale (ZPS.) o comunque classificate protette, nonché nelle aree di cordoni dunali e di macchia mediterranea, il rilascio e la variazione della concessione demaniale è subordinato alla preventiva valutazione favorevole d'incidenza ambientale effettuata dal competente Ufficio regionale, salvo i casi previsti da apposito regolamento regionale.

3. In attuazione dell'articolo 1, comma 4, lett. e) e al fine di evitare pregiudizio all'uso pubblico, è vietata la realizzazione di recinzioni sul demanio marittimo.

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le recinzioni non autorizzate devono essere rimosse a cura e spese del concessionario. Il mancato adempimento è motivo di esecuzione di ufficio e di decadenza della concessione.

In fase di prima applicazione della presente legge, le recinzioni autorizzate possono permanere, a condizione che non costituiscano impedimento all'accesso all'arenile, per il rispetto dell'articolo 11, comma 1, lettera e); le opere di urbanizzazione realizzate dai Comuni a delimitazione del demanio marittimo devono, comunque, consentire il libero accesso allo stesso a intervalli non superiori a metri 150.

4. Allo scopo di garantire il corretto utilizzo delle aree demaniali marittime per le finalità turistico-ricreative, una quota non inferiore al 60 per cento del territorio demaniale marittimo di ogni singolo comune costiero è riservata a uso pubblico e alla libera balneazione.

5. Il valore percentuale di cui al comma 4 è determinato in metri lineari, con riferimento alla linea di costa, ed è calcolato:

- a) al netto della porzione di costa inutilizzabile e non fruibile ai fini della balneazione, di quella portuale e di quella riveniente dall'applicazione dei limiti e divieti di cui al comma 1;
- b) al lordo dei servizi (parcheggi, igienico-sanitari).

6. Possono essere realizzate strutture classificate "spiaggia libera con servizi" nella misura non superiore al 40 per cento della zona destinata a uso pubblico e alla libera balneazione di cui ai commi 4 e 5. Per spiaggia libera con servizi deve intendersi l'area demaniale

marittima in concessione al soggetto che eroga servizi legati alla balneazione, con la condizione che almeno il 50 per cento della superficie concessa e del relativo fronte mare restino liberi da ogni attrezzatura del gestore.

7. I PCC, compatibilmente con gli indirizzi del PRC di cui al comma 2 dell'articolo 3 e le direttive e norme di salvaguardia di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 del presente articolo, individuano nella quota concedibile l'intera superficie o parte di essa non inferiore al 50 per cento delle aree demaniali in concessione, confermandone la titolarità, fatte salve le circostanze di revoca e decadenza di cui all'articolo 12. Le concessioni già assentite in contrasto con il PCC al loro scadere non sono più rinnovate. Il Piano, anche in deroga ai limiti di cui al comma 4, individua apposite aree demaniali da destinare alla variazione o traslazione dei titoli concessori non rinnovati. In ogni caso, ai concessionari viene riconosciuto il diritto di continuare a esercitare la propria attività per i tre anni successivi all'entrata in vigore del PCC.

8. Negli ambiti demaniali di più facile accesso, principalmente nei centri abitati o a ridosso di essi, devono essere individuati nei PCC una o più aree da destinare alla pubblica fruizione.

9. La Regione, in fase di predisposizione del PRC, provvede a classificare la valenza turistica del territorio costiero, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 5 agosto 1998, n. 342 (Regolamento recante norme per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative).

10. I Comuni individuano nel PCC le aree connesse alle attività sul demanio marittimo da destinare a pubblici servizi, definendo, in particolare, quelle destinate a parcheggio, a servizi igienici e a primo soccorso.

11. La disponibilità delle aree di cui al comma 10 può essere assentita a mezzo "consegna" a titolo gratuito, ai sensi dell'articolo 34 del codice della navigazione, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge 15 dicembre 2004, n. 308.

12. Con riferimento all'articolo 9, comma 1, per "facile rimozione" va inteso, a integrazione di quanto indicato nella circolare del Ministero dei trasporti e della navigazione 24 maggio 2001, n. 120, l'assemblaggio di elementi componibili, integralmente recuperabili, senza utilizzo di materiali cementanti di qualsiasi genere.

Art. 17

Norme transitorie

1. Fino all'approvazione del PRC ai Comuni tutti è consentito:

- a) il rinnovo delle concessioni rilasciate, per la durata e per le condizioni identiche a quelle in scadenza;
- b) il rinnovo di concessioni annuali, con clausola di

precarietà, per la durata di anni sei con il medesimo vincolo di precarietà;

c) il rilascio di autorizzazione per il commercio itinerante e per manifestazioni e spettacoli;

d) il rilascio di autorizzazione temporanea per l'affidamento in gestione di aree demaniali in concessione ai Comuni medesimi, con obbligo di rimozione e ripristino dello stato dei luoghi;

e) il rilascio di autorizzazione per la realizzazione di servizi igienici e di opere connesse all'eliminazione di barriere architettoniche, anche in eccedenza alle volumetrie già assentite;

f) il rilascio di concessione al sub-ingresso e di autorizzazioni ai sensi dell'articolo 24 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione.

2. Fino all'approvazione dei PCC i Comuni applicano, nell'attività concessoria, esclusivamente le disposizioni rivenienti dal PRC.

3. In caso di reiterata violazione degli obblighi di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a), b), c) ed e), si avvierà la procedura di decadenza.

4. Al fine di garantire la continuità amministrativa, la Regione continua a esercitare l'attività concessoria per le istanze già acquisite alla data di entrata in vigore della presente legge, fino alla effettiva consegna ai Comuni dei rispettivi fascicoli di competenza.

5. Nelle more dell'attivazione del SID, i Comuni trasmettono copia integrale delle concessioni rilasciate, oltre che in forma cartacea e con cadenza quindicinale, anche su supporto informatico secondo le indicazioni della Regione.

Art. 18

Riparto risorse economiche

1. Le concessioni sono soggette al pagamento del canone nella misura stabilita dalla normativa statale, incrementato del 10 per cento quale imposta regionale aggiuntiva.

2. Pari incremento è applicato alle somme corrisposte per indennizzo.

3. A esclusione del canone, tutte le imposte rivenienti dall'attuazione della presente legge sono introitate dai Comuni e dalla Regione secondo le aliquote definite al comma 5.

4. I Comuni provvedono alla verifica dell'esatto pagamento del canone, dell'imposta regionale aggiuntiva, delle spese d'istruttoria di cui all'articolo 8, comma 5, delle sanzioni amministrative conseguenti a violazione alle ordinanze balneari, nonché al contenzioso tributario.

5. Per l'esercizio delle funzioni conferite è assegnato ai Comuni il 75 per cento dell'imposta regionale riscossa, delle somme introitate per sanzioni amministrative

conseguenti a violazioni accertate dai Comuni alle ordinanze balneari e del contributo per spese di istruttoria.

Art. 19

Norma finanziaria

1. Agli oneri rivenienti dall'applicazione delle presente legge si fa fronte, in termini di competenza e di cassa, mediante gli stanziamenti correnti dell'unità previsionale di base 04.04.01 "Settore demanio e patrimonio" sui seguenti capitoli, rispettivamente:

IN USCITA: Capitolo 3431 "Art. 54 codice della navigazione - Anticipazioni per esecuzione di lavori di ripristino su aree del demanio marittimo in danno del contravventore - Spese connesse - Spese di gestione e interventi diretti e/o per il tramite dell'Autorità militare" (collegato al capitolo in entrata 3062700) Capitolo 3690 "Spese per le funzioni amministrative in materia di demanio marittimo delegate alle Regioni - l.r. n. 17 del 23 giugno 2006" (collegato al capitolo in entrata 1018000) Capitolo 3692 "Spese per l'elaborazione di studi e Piani di utilizzo e destinazione delle aree del demanio marittimo di interesse regionale - l.r. n. 17 del 23 giugno 2006, art. 3" (collegato al capitolo in entrata 1018000).

IN ENTRATA: Capitolo 1018000 "Imposta regionale aggiuntiva, spese istruttoria, sanzioni conseguenti a violazione alle ordinanze balneari, relative alle concessioni di aree del demanio marittimo" (collegato ai capitoli in uscita 3690 e 3692 - l.r. n. 17 del 23 giugno 2006) Capitolo 3062700 "Recupero somme anticipate per l'applicazione dell'articolo 54 per sanzioni amministrative conseguenti a violazioni accertate dai Comuni alle ordinanze balneari del codice della navigazione - Proventi rivenienti dalle violazioni alle ordinanze balneari" (correlato al capitolo in uscita 3431)

TITOLO IV

Art. 20

Abrogazione

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni del codice della navigazione e del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione.

2. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge, in particolare la legge regionale 4 agosto 1999, n. 25 (Norme di prima attuazione per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate in materia di demanio marittimo ex legge 4 dicembre 1993, n. 494 e decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112).